

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del presente procedimento presenta caratteristiche del tutto peculiari, che rendono necessaria una sua descrizione dettagliata.

In tale ambito il Tribunale ritiene utile riportare le ordinanze più significative, fra le tante emesse nel corso del dibattimento. Alcune di esse hanno di per sé una oggettiva rilevanza, in relazione all'argomento trattato, e per tale motivo si trascrive ad esempio quella in tema di "segreto professionale" emessa a seguito della rogatoria londinese del settembre 2007. Altre, aventi ad oggetto l'ammissione delle prove, si trascrivono perché significative delle cadenze del dibattimento e per ribadire ora – a procedimento concluso – il loro contenuto, alla luce del principio della ragionevole durata del processo. In particolare va riaffermata la sovrabbondanza delle liste testimoniali delle difese, laddove riferite anche a persone neppure compiutamente identificate e/o residenti in Stati che non hanno concluso con l'Italia convenzioni in materia giudiziaria (sicché l'effettuazione di rogatorie sarebbe stata oltremodo difficoltosa, se non addirittura impossibile: come si è in concreto verificato per l'esame del teste Marrache a Gibilterra); va riaffermata altresì l'irrilevanza delle deposizioni che si sarebbero necessariamente limitate alla descrizione del contenuto di documenti in atti, compiutamente analizzati in tutte le ponderose consulenze tecniche delle parti.

I tempi del dibattimento – che richiedeva una trattazione prioritaria in relazione alla ravvicinata prescrizione, alla natura del reato contestato ed alla oggettiva delicatezza della materia – sono stati scanditi, come meglio si vedrà nella descrizione che segue, dalla organizzazione delle rogatorie, effettuata per via diretta, ed ottenuta con il prezioso ausilio dei magistrati di collegamento, il supporto del Ministero ed a volte le consultazioni informali con la struttura di Eurojust.

Le richieste di rogatoria sono state infatti avanzate alla Confederazione Elvetica (e va qui sottolineata l'ampia collaborazione efficacemente fornita dai magistrati competenti per l'adempimento), due volte in presenza del Tribunale ed una in videoconferenza; al Regno Unito, per alcuni giorni consecutivi nel settembre 2007 in presenza del Tribunale (presenza assai limitata, per i motivi che si diranno nel prosieguo) ed una seconda volta in videoconferenza; al Liechtenstein, in presenza del Tribunale; alla Spagna, alla cui fattiva collaborazione non è conseguito alcunché solo per l'indisponibilità del teste Marrache a deporre in quel Paese; a Gibilterra, ove la richiesta, nei termini in cui era stata avanzata, è stata respinta.

Va altresì ricordato – per l'oggettivo rilievo della questione, ininfluenza nel caso concreto sui tempi del procedimento – che la possibilità di ricorso prevista dalle legislazioni straniere contro la trasmissione all'autorità giudiziaria rogante del verbale della deposizione assunta ha determinato l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale dell'esame dell'imputato di reato connesso

Paolo Del Bue circa cinque mesi dopo la sua escussione; il verbale della deposizione del teste Heimo Quaderer è pervenuto addirittura un anno dopo la sua effettuazione a Vaduz.

Vanno, ancora, messe in luce le difficoltà incontrate dal Tribunale per ottenere la deposizione del teste Flavio Briatore (cittadino italiano residente all'estero, ma con rilevanti interessi, non solo di natura economica, in Italia) ed ancor più quella del teste Benjamin Marrache (avvocato di Gibilterra con studi professionali anche a Londra, in Spagna e altrove).

Quanto sopra scritto trova ampio riscontro nelle numerose richieste rogatorie avanzate, nelle richieste di informazioni formulate dalle parti ed alle parti (nel corso del dibattimento, come da verbali in stenotipia), negli accertamenti di P.G. effettuati, nella corrispondenza via e-mail tenuta dal P.M. in relazione alla citazione dei propri testi e riferita in dibattimento, in quella telefonica ed informatica tenuta dal Tribunale stesso, di cui si dava sempre conto nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Peraltro, molte comunicazioni sono intercorse fra le parti per posta elettronica e, in relazione a questioni organizzative, anche fra le parti e il Tribunale, come si evince ancora una volta dalla lettura dei verbali in stenotipia.

Si deve infine ricordare che il materiale probatorio dell'accusa era stato raccolto in CD allegati al fascicolo del dibattimento, che consta complessivamente di una quarantina di faldoni.

Tutto ciò premesso, va ricordato che il presente procedimento trae origine da un'indagine del P.M. inizialmente unitaria, che ha dato luogo, oltre all'imputazione a carico di David Mills e di Silvio Berlusconi (posizione ora separata) di cui qui si tratta, anche al procedimento Agrama + altri (n. 11776/06 R.G.Trib.) pendente attualmente presso la I sezione penale di questo Tribunale (e questo spiega, fra l'altro, il riferimento al processo Agrama contenuto nell'oggetto delle comunicazioni provenienti dalla Confederazione Elvetica).

Il GUP con decreto del 30 ottobre 2006 disponeva il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi e Donald David Mills Mackenzie (che per brevità verrà nella presente motivazione denominato David Mills, persona peraltro nota con tali generalità, e spesso indicata negli atti provenienti dal Regno Unito con la sigla DMDM).

Veniva contestato ad entrambi il reato di cui agli **artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p.** in relazione alle deposizioni testimoniali rese da Mills il 20 novembre 1997 nel procedimento n. 1612/96 R.G. Trib. (Arces + altri, per il reato di corruzione di militari della Guardia di Finanza), il 12 e 19 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. (c.d. All Iberian, per i reati di falso in bilancio della Fininvest S.P.A. e finanziamento illecito dei partiti).

Più in particolare veniva contestato il fatto che Mills avesse accettato la promessa prima e ricevuto poi da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la somma di 600.000 dollari USA, per dichiarare il falso e tacere in tutto o in parte il vero in ordine al ruolo avuto da Berlusconi nella struttura denominata Fininvest B Group creata da Mills e utilizzata per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest. Nell'imputazione, dato conto del percorso della somma (investita tramite la società Struie nei fondi Giano Capital e Torrey Global), erano analiticamente descritti i profili di falsità e/o reticenza presenti nelle suddette deposizioni testimoniali (relativi alla effettiva proprietà delle società offshore della Fininvest, ai colloqui intercorsi con Silvio Berlusconi, alla natura di un compenso di circa un milione e mezzo di sterline ricevuto nel 1996, ai rapporti fra la famiglia Berlusconi e Paolo Del Bue della fiduciaria Arner).

Il reato si affermava commesso a Milano, Londra e Ginevra fino al 2 febbraio 1998.

La prima udienza era fissata al 13 marzo 2007.

Si dava atto nel decreto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri era costituita parte civile.

In termini rispetto alla data della prima udienza i difensori di entrambi gli imputati ed il Pubblico Ministero depositavano le proprie liste di testimoni e consulenti.

Al fascicolo del dibattimento erano allegati gli atti determinati nell'udienza appositamente tenutasi davanti al GUP, e costituiti fra l'altro dalla documentazione sequestrata nel corso della perquisizione effettuata a carico di Mills, dalla documentazione relativa alla società Struie, dagli atti trasmessi dalle autorità del Regno Unito, della Confederazione Elvetica, del Liechtenstein e di Guernsey (Isole del Canale) a seguito delle numerose rogatorie effettuate dal P.M., ed alcuni degli atti del procedimento n. 22694/01 R.G.N.R. (ora, come si è scritto, n. 11776/06 R.G. Trib).

Il Collegio, preliminarmente e contestualmente alla data della prima udienza (oltre che successivamente, nel corso del dibattimento), negava con diversi decreti l'autorizzazione alle riprese televisive e fotografiche in aula, ritenendo che potessero di per sé *“pregiudicare la serenità del dibattimento per tutte le parti processuali”* e non fossero strettamente necessarie *“ai fini della conoscenza del dibattimento, che, in relazione al suo specifico interesse sociale”* poteva *“essere adeguatamente soddisfatta attraverso la presenza della stampa e dei suoi strumenti di comunicazione”*.

Il **13 marzo 2007** il Tribunale dichiarava la contumacia di entrambi gli imputati, cui il decreto era stato ritualmente notificato e che non erano presenti, senza addurre legittimo impedimento; dava atto della già avvenuta costituzione della parte civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'avv. Maria Gabriella Vanadia dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano. Venivano poi poste le questioni preliminari dalla difesa Berlusconi (rappresentato dagli avvocati Piero Longo e Niccolò Ghedini) e dalla difesa Mills (rappresentato dall'avvocato Federico

Cecconi). La proposizione di tali questioni, e la conseguente discussione del P.M. e della parte civile, occupavano l'intera giornata, unitamente alla complicata fissazione del calendario d'udienza (per gli impegni dell'ufficio, gli impegni parlamentari della difesa e una prevista astensione dalle udienze indetta dalla Camera penale).

Alla successiva udienza del **22 marzo 2007**, presentata dai difensori la dichiarazione di non adesione all'astensione dalle udienze, dato atto che nelle more era stata depositata in Cancelleria – come espressamente previsto – ulteriore documentazione oltre a quella prodotta nel corso dell'udienza precedente, a sostegno delle proposte eccezioni, veniva data lettura della seguente ordinanza.

Il Tribunale

decidendo sulle eccezioni preliminari formulate dalle difese degli imputati nell'udienza del 13.3.2007, sentiti il pubblico ministero e la parte civile, osserva:

1) La difesa ha eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione degli articoli 415 bis e 416 c.p.p. In particolare la difesa ha lamentato:

- la circostanza che il termine di venti giorni, stabilito dall'art.415 bis terzo comma c.p.p., fosse stato fatto decorrere dal 16.2.06 (data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) e non dal 6.3.06 (data di deposito degli ultimi "atti di indagine" del P.M.)

- la mancata proroga di detto termine in ragione della mole degli atti depositati

- la mancata esecuzione delle indagini difensive richieste dopo la notifica dell'avviso.

Nel caso concreto, premesso che è stato rispettato il termine di 20 giorni decorrenti dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p. essendo la richiesta di rinvio a giudizio stata notificata il 10.3.06, si rileva che gli atti medio tempore depositati e trasmessi a mezzo fax direttamente alle difese sono costituiti da comunicazioni attinenti ai rapporti tra il P. M. e l'autorità giudiziaria e di polizia londinese, nonché da un elenco delle "correzioni di errori di trascrizione" di un atto già depositato. Non si tratta quindi di atti di indagine.

D'altronde, se è pur vero che il termine in questione "costituisce il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nella stessa norma" e non è stabilito a pena di decadenza (cfr. ad esempio Cass. Pen. Sezione III, 24.9.04 n. 40622, Cass. Pen. Sezione III, 17.2.05 n. 13713), è altrettanto vero che il mancato rispetto di detto termine in relazione ai documenti non depositati al momento della notifica dell'avviso non comporta alcuna "nullità d'ordine generale per violazione dei diritti di difesa, dal momento che la previsione della inutilizzabilità dell'atto non depositato" costituirebbe, ove si trattasse di atti di indagine, "adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa" (Cass. Pen. Sezione II, 7.7.06 n. 29573).

In relazione alla mancata proroga del termine in ragione della mole degli atti, va solo detto che essa non è prevista dalla legge.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata esecuzione di alcune indagini richieste dalla difesa, basti qui ricordare che il loro svolgimento è rimesso alla discrezionalità del P.M. e comunque che la loro mancata effettuazione non comporta alcuna nullità (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sezione V, 25.3.05 n. 17690).

2) La difesa ha eccepito la tardiva iscrizione degli imputati nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

Si deve rilevare che per costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione la scelta del momento dell'iscrizione è lasciata alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture ed è comunque sottratta al sindacato giurisdizionale, né è causa

di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di una espressa disposizione di legge (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sezione I, 19.2.02 n. 13104 e Cass. Pen. Sezione VI, 11.3.03 n. 21689).

Nella specie, inoltre, il lasso di tempo intercorso tra la data individuata della difesa (3 agosto 2004) e quella di iscrizione nel registro degli indagati (24 settembre 2004) coincide pressoché integralmente con il periodo feriale, nel quale è prevista la sospensione dei termini processuali, ivi compresi “quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari” in procedimenti con imputati non detenuti (art. 2 L. 742/1969 e successive modifiche).

3) L'avv. Longo ha eccepito l'omessa notifica in proprio favore del primo provvedimento di proroga delle indagini.

A norma dell'art. 406 c.p.p. la richiesta di proroga deve essere notificata alla persona sottoposta alle indagini nonché eventualmente alla persona offesa, senza alcuna ulteriore disposizione relativa ai difensori. Peraltro la scelta legislativa trova conferma nel fatto che il provvedimento di proroga del termine viene emesso “in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori”, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 406 c.p.p.

L'ordinanza della Corte Costituzionale citata dalla difesa a sostegno dell'eccezione (n. 8 del 19.1.07) è impropriamente richiamata, perché attiene ad istituto del tutto differente, implicante la necessità di rapide valutazioni connesse all'esercizio del diritto di difesa (la scelta del rito).

4) La difesa ha chiesto in via principale sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per il reato di cui all'art. 319 ter c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in subordine l'estinzione del reato di cui all'art. 319 c.p. per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordine la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione.

Si deve rilevare che nel capo di imputazione sono indicati in forma chiara e precisa tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 319 ter c.p., ed ogni doglianza relativa alla effettiva sussistenza di tali elementi nella concretezza del caso in esame attiene al merito del procedimento.

Tale osservazione porta a ritenere assorbita, allo stato, ogni valutazione in ordine alla richiesta subordinata di estinzione del reato di cui all'art. 319 c.p.

Peraltro “non vi è spazio per un proscioglimento da parte del giudice ex art. 129 c.p.p., quale sia stato l'atteggiamento delle parti” (e nella specie il P.M. ha espresso parere contrario) “con sentenza predibattimentale. Il riferimento nell'art.469 c.p.p. all'art. 129 c.p.p. deve ritenersi effettuato solo per escluderne l'applicabilità in sede predibattimentale”: così Cass. Pen. Sezioni Unite, n. 3027/02 del 19.12.01.

5) La difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art. 37 comma 2 c.p.p. nella parte in cui vieta al giudice ricusato (quale era allora il G.U.P.) di “pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. L'eccezione è motivata da una ritenuta necessità di interpretazione estensiva del termine “sentenza”, considerato comprensivo di ogni provvedimento decisorio.

Il collegio aderisce all'indirizzo giurisprudenziale, conforme alla lettera ed alla ratio della norma, secondo cui “il limite all'attività giurisdizionale del giudice ricusato è costituito dal divieto di pronuncia della sentenza, con il quale termine non può che intendersi la decisione sul merito della re giudicanda, come peraltro la dottrina che si è occupata del problema ha evidenziato. Da ciò consegue che, dovendosi quel limite intendere in senso stretto, ogni altro provvedimento di carattere ordinatorio, non implicante decisione di merito, può e deve essere adottato dal giudice che, benché abbia dichiarato di volersi astenere o benché destinatario di dichiarazione di ricusazione, ha il potere-dovere di proseguire nell'attività processuale. In questo quadro normativo appare corretta la decisione del g.u.p. di pronunciare il decreto che dispone il giudizio” (Cass. Pen. Sezione IV, 31.10.02 n. 36424).

La difesa ha in subordine eccepito la incostituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, argomentando la questione sulla base di alcune decisioni della Corte

Costituzionale e della Corte di Cassazione, che peraltro attengono alla materia ben diversa dell'incompatibilità del giudice per atti compiuti all'interno del medesimo procedimento: ma l'affermato superamento della natura sommaria della cognizione del G.U.P. non incide sul carattere ordinatorio – e non decisorio nel merito – del decreto che dispone il giudizio.

Inconferente poi appare il richiamo alla disciplina delle rimessione dei procedimenti, attesa la ben diversa natura ed operatività dei due istituti.

È pertanto manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta.

6) Ha eccepito altresì la difesa l'omessa citazione della società Fininvest quale persona offesa dal reato. La doglianza viene riportata al fatto che la società è stata ritenuta parte offesa nel processo n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. in relazione al reato di cui all'art. 2621 c.c. ivi contestato (cfr. ordinanza del 17.6.1998 del Tribunale di Milano).

L'eccezione va respinta. Per un verso infatti non vi è spazio per far discendere automaticamente la qualità di persona offesa della Fininvest nel presente procedimento dal fatto che la stessa sia stata ritenuta tale nel c.d. processo All Iberian, stante l'autonomia dei due procedimenti e la piena diversità delle imputazioni. Per le stesse ragioni non si può far discendere la qualità di parte offesa di Fininvest nel presente procedimento dal fatto che essa sia stata indicata come tale nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del diverso procedimento n. 1337/02 R.G. GIP, nel quale si contestano anche reati contro il patrimonio, quali l'appropriazione indebita e il riciclaggio, con imputazioni che vedono la società Fininvest appunto persona offesa.

Per altro verso, rileva il Tribunale che nei reati contro l'amministrazione della giustizia, ed in particolare nel reato di falsa testimonianza ed in quelli ad esso assimilabili (quali l'art. 371 bis, 371 ter e lo stesso art. 319 ter c.p. quando la condotta contestata sia riconducibile secondo l'ipotesi accusatoria ad una falsa testimonianza), il bene tutelato è quello "dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa" (Cass. Pen. Sezione V, 8.11.00 n. 4113; nello stesso senso cfr. Cass. Pen. Sezione VI, 10.4.06 n. 27385).

Vero è che la corruzione in atti giudiziari è reato plurioffensivo, ma "nel senso che viene leso non soltanto l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della P.A., ma anche, e soprattutto, l'interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, che viene compromesso da una decisione inquinata e alterata dal fatto corruttivo" (Cass. Pen. Sezione VI, n. 33435 del 4.5.06). Correttamente pertanto nel presente procedimento è stata citata come parte offesa solamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è costituita parte civile tramite l'Avvocatura dello Stato.

7) In relazione, infine, alla memoria depositata nel corso dell'udienza del 13.3.07 dall'avv. Cecconi e dallo stesso non illustrata (riservandosi egli di trattarla nel prosieguo, unitamente alle questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento: pag. 71 trascrizioni d'udienza), memoria nella quale si chiede la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415 bis c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p. per omessa traduzione di alcuni documenti, si deve rilevare che dall'elenco allegato alla memoria del 7.3.06, a sua volta allegata alla citata memoria, non è dato comprendere a quali dei documenti eventualmente già facenti parte del fascicolo del dibattimento la difesa si riferisca; gli stessi infatti sono indicati con una numerazione non corrispondente alle allegazioni dibattimentali, né si possono evincere ulteriori elementi dalla loro sommaria definizione, non corrispondente alla descrizione del contenuto di ognuno dei faldoni depositati così come operata nell'elenco in ciascuno di essi inserito.

P. Q. M.

Rigetta tutte le eccezioni proposte, riservando la decisione relativa alla questione di cui al punto 7) all'esito dell'eventuale produzione documentale.

Venivano successivamente poste dai difensori una serie di questioni concernenti la formazione del fascicolo del dibattimento, decise con ordinanza del **13 aprile 2007**.

Il Tribunale

decidendo sulle questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento sollevate dalle difese degli imputati nell'udienza del 22.3.2007, sentiti il pubblico ministero e la parte civile, osserva:

1) la prima questione tende all'esclusione dal fascicolo del dibattimento dei files estratti dai computer di David Mills per violazione degli artt. 360 e 191 c.p.p.

Va brevemente ricordato che in data 10.2.06 la Metropolitan Police di Londra procedeva alla perquisizione dello studio e dell'abitazione di Mills, a seguito di rogatoria inoltrata dall'autorità giudiziaria italiana; nel corso della perquisizione, svolta alla presenza di un difensore, venivano sequestrati, tra l'altro, i computers in uso all'imputato, da cui venivano estrapolati il 13.2.06 i documenti di cui la difesa chiede ora l'estromissione.

La difesa ha censurato l'inosservanza delle norme processuali italiane attinenti al compimento di atti ritenuti irripetibili quali, asseritamente, quelli relativi all'estrazione dei files.

Invero, come ha puntualmente affermato la Corte di Cassazione (Sezione I, 3.3.03 n. 41302), "l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione fra Stati sovrani e una reciproca rinuncia a pretendere la rigorosa applicazione di tutte le forme previste dall'ordinamento interno dello Stato richiedente, secondo lo schema che risultava indicato dagli artt. 27 e 31 delle disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale le forme del processo erano regolate dalla legge del luogo ove il processo si svolge, fatta eccezione per le leggi contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. Conseguentemente la giurisprudenza aveva ripetutamente affermato che le prove raccolte all'estero sono ammissibili nel giudizio che si svolge in Italia se assunte secondo la legge del luogo ove sono state raccolte, purché non siano in contrasto con le norme del nostro ordinamento riguardanti l'ordine pubblico (Cass., VI, n. 9609 del 27-6-1988, Aramiti, rv. 179298, Cass., II, n. 2125 del 6-11-1986, Scutti, rv. 175160; Cass., III, n. 9823 del 19-6-1985, Pace, rv. 170849; Cass., II, n. 9598 del 14-4-1983, Di Nicola, rv. 161184; Cass., I, n. 4477 del 21-2-1983, Von Arb, rv. 159036). Il suddetto principio è rimasto fermo anche con l'introduzione del nuovo codice (Cass., VI, n. 7982 del 29-4-1993, Terranova, rv. 194901; Cass., VI, n.8146 del 27-2-1992, Magnani e altri, rv. 191397) e anche a seguito dell'abrogazione degli artt. 27 e 32 della preleggi in forza dell'art. 73 della legge 31-5-1995 n. 218 (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 379/1995) e conseguentemente si è ritenuto che siano utilizzabili contra alios le dichiarazioni rese per rogatoria da un coindagato in assenza del difensore (Cass., II, n. 11273 del 5-3-1999, D'Ambrosio, rv. 212981; Cass. I, n. 6796 del 13-12-1996, Covello, rv. 206777). Tale opinione merita di essere seguita, nonostante non sia pacifica (Cass., VI, n. 2963 del 14-1-1999, Faiani e altri, rv. 212733), sia perché, come è stato rilevato da questa Corte, l'estensione di tutte le sanzioni di inutilizzabilità previste dal nostro ordinamento interno alle prove raccolte per rogatoria finirebbe per porre lo Stato italiano fuori del circuito di assistenza giudiziaria (Cass., rv. 219740); sia perché la predetta opinione trova conforto nel combinato disposto degli artt. 729 co. 1 bis e 727 co. 5 bis c.p.p., che lascia intendere che l'inutilizzabilità consegue non ad ogni violazione delle modalità previste dall'ordinamento interno, ma solo alla violazione di quelle modalità che possono essere richieste a norma di accordi internazionali e che siano state specificamente indicate dall'Autorità giudiziaria richiedente".

Osserva in via incidentale e ad ogni buon fine il Collegio che l'attività censurata dalla Difesa non integrava un accertamento tecnico irripetibile. Si trattava infatti di una attività di estrazione di files che non comportava alcuna modifica della memoria del computer, rimasta inalterata con tutti i dati in essa contenuti, come emerge dalla descrizione del procedimento cd. "encase"; né emergevano sul punto elementi diversi dalla consulenza dell'ing. Sanavio, prodotta dalla difesa .

Da ultimo osserva il Collegio che i computers venivano restituiti successivamente all'imputato, che veniva quindi posto in grado di procedere ad ogni verifica utile alla sua difesa.

2) La seconda questione aveva ad oggetto la non utilizzabilità di documenti estratti dalla memoria remota dei computers (c.d. unallocated clusters) asseritamente costituenti parte della corrispondenza tra l'imputato ed il difensore, quindi non sequestrabili ex art. 103, c.6 c.p.p.

Preliminarmente va rilevato che nel caso in esame non si trattava di perquisizioni e sequestri eseguiti presso lo studio del difensore, ma di documenti rinvenuti in luoghi in uso all'imputato.

Come tali essi non fanno parte, a stretto rigore, della corrispondenza fra difensore ed imputato, così come definita dal combinato disposto degli artt. 103, c.6 c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p. L'art. 103 c.p.p. prevede le garanzie di libertà del difensore ove perquisizioni ed ispezioni avvengano nel suo ufficio. E' ben vero che la giurisprudenza estende il cd. privilegio legale anche a corrispondenza rinvenuta in luoghi eventualmente diversi dallo studio professionale; tuttavia il privilegio deve avere inderogabilmente ad oggetto corrispondenza "riconoscibile dalle prescritte indicazioni" (art. 103, c.6 c.p.p.), contenute nell'art. 35 disp. att.: tale ultima norma indica specificamente i requisiti perché un atto possa definirsi corrispondenza proprio "ai fini di quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del codice".

Nel caso in esame i documenti evidenziati dalla difesa sono costituiti apparentemente da bozze, o addirittura da frammenti, privi dei necessari requisiti che ne consentano una sicura classificazione. Alcuni di essi riportano in apertura l'indicazione di un destinatario, diverso dal difensore; altri, in particolare i frammenti, non riportano neppure tale indicazione.

Affermava il difensore che essi costituivano allegati alla posta elettronica a lui diretta; tuttavia non offriva al Tribunale prova attestante la coincidenza tra i documenti in esame e quelli che assumeva di aver ricevuto, al fine di dimostrare l'identità con quelli sequestrati.

I documenti in oggetto non sono inoltre classificabili come corrispondenza di posta elettronica in relazione alla forma che presentano: invero, tra gli stessi "unallocated clusters" ne sono stati rinvenuti almeno due in tale forma, del tutto diversa da quella presentata dagli altri.

Osserva infine il Tribunale che il richiamo effettuato alla sentenza della Corte costituzionale n. 229 dell'1.6.98 appare suggestivo e in qualche modo inconferente, poiché nel caso concreto non viene in esame la libertà dell'indagato di autonomamente determinarsi nel suo rapporto con il difensore all'atto dell'assunzione della prova, ma solo della acquisizione di un documento liberamente già formato. Il provvedimento invocato, nella parte motiva, fa riferimento al principio dettato dall'art. 188 c.p.p., intitolato "libertà morale della persona nell'assunzione della prova", principio negli stessi termini contenuto nell'art. 64 c.2 c.p.p., in tema di regole generali per l'interrogatorio.

Quanto, infine, alla riserva mantenuta all'udienza del 22.3.07 in relazione alla eventuale declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415 bis c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p. per omessa traduzione di alcuni documenti, va ribadito che dagli elenchi allegati alla richiesta - e successivamente non integrati - non è dato comprendere a quali dei documenti eventualmente già facenti parte del fascicolo del dibattimento la difesa si riferisca; come già si è osservato gli stessi "sono indicati con una numerazione non corrispondente alle allegazioni dibattimentali, né si possono evincere ulteriori elementi dalla loro sommaria definizione, non corrispondente alla descrizione del contenuto di ognuno dei faldoni depositati così come operata nell'elenco in ciascuno di essi inserito". L'istanza deve pertanto essere rigettata. Per inciso si deve solo aggiungere che l'unico documento corrispondente nella numerazione delle pagine alla richiesta è quello di cui al punto 3) dell'elenco (lettera del Serious Fraud Office 2.2.05), consistente in un missiva di accompagnamento senza alcun contenuto di merito.

L'udienza proseguiva con le richieste di prove documentali e orali delle parti, con articolate esposizioni che terminavano all'udienza del **20 aprile 2007**.

Nella medesima data il Tribunale ammetteva le prove documentali con l'ordinanza che segue.

Il Tribunale,

*sentite le richieste di ammissione delle prove avanzate dalle parti,
ammette*

le prove documentali richieste.

In particolare, in relazione alla acquisizione dei verbali di udienza in cui ha deposto David Mills, nel processo "Arces" il 20.11.97 e nel processo "All Iberian" il 12.1.98 e 19.1.98, osserva che la questione relativa alle modalità con le quali Mills doveva esser esaminato, e quindi alla utilizzabilità di tali verbali, non attiene a questa fase. I verbali suddetti costituiscono documenti attinenti al reato contestato e commesso, in ipotesi accusatoria, attraverso false testimonianze. Ne consegue, in accoglimento della richiesta della difesa Berlusconi, l'ammissione quali documenti delle sentenze irrevocabili emesse in entrambi i procedimenti.

In relazione poi alla deposizione resa l'11.3.03 da David Mills nel processo "SME" (R.G. 879/00) per rogatoria a Londra, e relativa traduzione, va rilevato che l'esame si è svolto nella fase dibattimentale ed alla presenza dei difensori sia di Berlusconi che dello stesso Mills: anche alla luce dei criteri di cui agli artt. 237 e 238 c.p.p. non vi sono motivi di esclusione di tale documento.

Il Tribunale si riserva in ordine alla ammissione delle prove orali, fin da ora comunque autorizzando il P.M. alla citazione per l'udienza del 4.5.07 dei testi della propria lista che vorrà in questo momento indicare. Fissa fin da ora le successive udienze istruttorie al 11, 18 e 25 maggio 2007.

Al fine dell'autorizzazione alla citazione dei testi residenti all'estero, invita le parti a dichiarare se intendono procedere a formale notifica, oppure se chiedono al Tribunale di ritenere sufficiente il dissenso a comparire in Italia già manifestato da alcuni di essi.

Il 27 aprile 2007 veniva data lettura dell'ordinanza di ammissione delle prove orali.

Il Tribunale,

a scioglimento della riserva formulata in ordine alla ammissione delle prove orali richieste dalle parti,

ammette

l'esame degli imputati;

i seguenti testimoni, tutti in quanto dedotti su circostanze rilevanti e pertinenti rispetto all'imputazione ai fini della decisione:

Robert Drennan, David Barker, Andrew Costard, Benjamin Murrache, Jeremy Scott, Flavio Briatore, Paolo Marcucci, Diego Attanasio, Maria De Fusco e Marina Mahler, dei quali accusa e difesa hanno chiesto l'esame;

Heimo Quaderer e Virginia Rylatt indicati dal P.M.;

Antonio Mattiello, Nadia Ignatius, e Sue Mullins indicati dalle difese Berlusconi e Mills,

Tanya Maynard Ghazvini indicata dalla difesa Mills;

Pierre Amman indicato dalla difesa Berlusconi;

Paolo Del Bue e Livio Gironi, indicati rispettivamente dalla difesa Berlusconi – Mills e Berlusconi quali imputati di reato connesso;

i consulenti Gabriella Chersicla (del P.M.), Andrea Perini (della difesa Mills) e Claudia Tavernari (della difesa Berlusconi);

rigetta

le richieste di esame in relazione a:

Darren Wing, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, teste inconfidente per non essere a sua firma la lettera sul cui contenuto sarebbe chiamato a deporre, e comunque sovrabbondante rispetto ai testi Drennan e Barker;

Simon Regis, Howard Shaw, Charles Clawson, Stephen Paul Clarke e Uroke Sheikh, indicati dalla difesa Mills in relazione alla perquisizione disposta nei confronti di Mills, testi superflui alla luce della documentazione acquisita e tenuto conto dell'ordinanza emessa da questo collegio il 13.4.07;

Wendy Parfitt, indicata dalle difese Berlusconi e Mills in relazione al suo ruolo di supervisore dell'archivio centrale dello studio Withers, teste pertanto inconferente e comunque sovrabbondante rispetto alle deposizioni degli altri componenti dello studio;

Alfonso Cefaliello, Alfredo Messina e Giorgio Vanoni, perchè indicati dalla difesa Berlusconi in ordine a circostanze dedotte genericamente, e comunque oggetto di prova documentale;

Candia Camaggi, indicata dalle difese Berlusconi e Mills in ordine a circostanze oggetto di prova documentale già ammessa, la cui deposizione è comunque sovrabbondante rispetto a quella del teste Paolo Del Bue;

Ernest Blochinger, Albert Mayer, Pascal Brugger, Michel Erb, Simon Adrian Herrero, Elsa Canizares Palayan, Giorgio Patroncini, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto sovrabbondanti rispetto ai testi ammessi Briatore, De Fusco, Mahler, Mattiello e Quaderer;

Paul Calkin, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, per la genericità delle circostanze sulle quali dovrebbe deporre e per la sovrabbondanza in relazione alla "posizione" Briatore;

Richard Newall, Paul Mc Elroy, Stephen White, Francesco Signorio, Henrick Hasforth, Stephen Cooke, Tim Stocks, Barry Harrington, Karen Tyrrel e Ronan Daly, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto sovrabbondanti rispetto ai testi De Fusco e Quaderer e alla documentazione prodotta, e chiamati a deporre su operazioni oggetto dell'esame dei consulenti ammessi;

Andrew Chetcut Ganado, Malcom Booker, Ian Starface, Audrey Ghigo, Kennedy Marr, A.Schmer, Hamad Bin Abdulla Bin Khalifa Al Thani, Khalid Mannai, Christopher Edwards, Ian D. Fair, Gianmarco Vela, Fiona Houston Moore, Roger Hunt, Karen Gibson, C. Cripps, Amy Ballantine, A. Haywood, Scaramella, Mary Pearsons, Simona D'Amico, Keith Thomas, Cinthia Knowles, Felicity Knowles, Joan Knowles e Greg Mc Rae, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, testi sovrabbondanti perché chiamati a deporre in relazione a circostanze dedotte quanto ai testi Attanasio, De Fusco e/o Marrache, e comunque oggetto di prova documentale, anche della difesa;

Blackhouse, Dorian Steer, Parkhouse, Van Tinteren, William Jeffrey Barber Sturgeon, Antony Maxwell e Cristopher Murray indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto dedotti su circostanze oggetto di ampia produzione documentale, anche della difesa;

Adam Clay, indicato dalla difesa Mills, sovrabbondante rispetto alla teste Maynard, ammessa rispetto alle medesime circostanze, oggetto anche di produzione documentale;

Werner Luethi, Martin Neuen Schwander, Martina Zender, Jorg Nussbaumer, Julian Beardsley, Leslie Sharon Newcombe, David Burgess, David Whitworth, Peter Andrew Harwood e Rupert Arthur Rees Evans, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, perché sovrabbondanti rispetto ai testi Maynard e Amman e dedotti anche su circostanze oggetto di prova documentale;

Isaac Marrache e Solomon Marrache, indicati dalle difese Berlusconi e Mills, perché sovrabbondanti rispetto al teste Benjamin Marrache, anche tenuto conto della produzione documentale ammessa;

Guy Grewar, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, perché sovrabbondante rispetto al teste Paolo Marcucci, anche tenuto conto della produzione documentale ammessa;

Carlo Scribani Rossi, Tatiana Galli Matteuzzi, Manuela De Socio, Giuseppe Ferla e Ivo Sciorilli Borrelli, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, perché sovrabbondanti rispetto al teste Paolo Del Bue, anche tenuto conto della produzione documentale ammessa;

Alessio Sanavio e Dario Forte, consulenti indicati dalle difese Berlusconi e Mills, perché il loro esame è richiesto in relazione alle modalità di acquisizione dei files dei computers di Mills, tenuto conto dell'ordinanza emessa da questo collegio il 13.4.07; **Michael O'Brien**, consulente indicato

dalla difesa Mills, perché il suo esame è richiesto in ordine al contenuto di norme di legge, vale a dire il regime fiscale delle donazioni nel Regno Unito.

Tutta l'udienza del **4 maggio 2007**, rigettata la richiesta di revoca dell'ordinanza di ammissione prove sopra riportata, veniva dedicata alle questioni inerenti le modalità ed i tempi dell'assunzione, in particolare per rogatoria, delle prove testimoniali.

L'**11 maggio 2007** il Tribunale dava lettura delle richieste rogatorie.

All'udienza del **18 maggio 2007** (l'ottava del procedimento) aveva inizio l'istruttoria dibattimentale vera e propria, con la deposizione dei testimoni **Paolo Marcucci** e **Marina Fistoulari Mahler**.

I tentativi di ottenere la presenza del teste **Flavio Briatore** occupavano le udienze dell'**1 giugno 2007** e **8 giugno 2007**, finché questi compariva e veniva esaminato il **22 giugno 2007**.

Le richieste di rogatoria in Liechtenstein e Confederazione Elvetica, nel frattempo trasmesse, venivano accolte e in data **9 luglio 2007** veniva sentito a Vaduz il teste **Heimo Quaderer**, in data **10 luglio 2007** a Berna la teste **Maria De Fusco**: in entrambi i casi alla presenza del Tribunale e delle parti. Il verbale delle dichiarazioni rese dalla seconda, che non si opponeva alla loro trasmissione, perveniva al Tribunale il 18 settembre 2007; invece, a seguito dell'opposizione presentata dalla difesa Berlusconi, respinta in tre gradi di giudizio dalle autorità del Liechtenstein, il verbale della deposizione di Quaderer veniva depositato al fascicolo del dibattimento solo il 17 luglio 2008, come già si è scritto.

All'udienza del **13 luglio 2007** si presentava il testimone **Diego Attanasio**, il cui esame – protrattosi per tutta la giornata – proseguiva il **21 settembre 2007**.

Era stata nel frattempo accolta la richiesta rogatoria avanzata alle Autorità del Regno Unito. **Fra il 24 e il 27 settembre 2007**, a Londra, predisposto a cura e spese dell'Autorità Giudiziaria italiana un sistema di registrazione e traduzione simultanea (con interpreti londinesi), deponevano i testimoni **Robert Drennan, David Barker, Andrew Costard, Jeremy Scott, Virginia Rylatt, Sue Mullins, Nadia Ignatius** e **Tanya Maynard Ghazvini**.

Va dato atto del fatto che David Mills compariva in aula, a Londra, il 27 settembre, ed assisteva alla parte iniziale della deposizione della teste Rylatt.

Le modalità di assunzione di tutte le testimonianze erano fonte di discussione e decisioni dell'Autorità britannica.

In sintesi, va detto che le difese – in particolare la difesa Berlusconi – si opponevano a che le deposizioni avvenissero alla presenza del Collegio, con articolate argomentazioni (per le quali si rimanda alla trascrizione e traduzione delle udienze, in atti), e più precisamente si opponevano alla presenza del Tribunale laddove i singoli testi si fossero avvalsi (come poi si avvalevano) del segreto professionale ai sensi della legge italiana, ex art. 200 c.p.p. Il giudice inglese, in accoglimento della

richiesta (contemporaneamente negando la sussistenza del segreto secondo la legislazione inglese) disponeva che, nel momento in cui il teste si fosse appellato a tale norma, il suo esame proseguisse a porte chiuse, alla presenza delle sole parti ed in assenza del Collegio ¹. Gli atti sarebbero poi stati trasmessi al Tribunale milanese solo previa deliberazione da prendersi in Italia, non avendo in Londra l'autorità italiana alcun potere giurisdizionale. Di fatto la quasi totalità dei testimoni dichiarava di avvalersi della facoltà loro accordata in relazione alla stragrande maggioranza delle domande che venivano loro poste, e mentre essi deponavano il Collegio attendeva fuori dall'aula. Investito dunque della questione in Italia, all'udienza del **19 ottobre 2007**, previa discussione delle parti, il Tribunale decideva la questione nei termini che seguono.

Il Tribunale

sentite le parti,

preso atto delle modalità di esecuzione della rogatoria svoltasi a Londra nei giorni dal 24 al 27 settembre 2007

osserva

Ciascun testimone, assistito da un difensore di fiducia (così come consentito dalla legge inglese), ha preliminarmente dichiarato di volersi avvalere del segreto professionale, dal quale non era stato sciolto, riguardo ad ogni domanda a suo parere afferente la relazione professionale con gli imputati.

Il giudice inglese, escludendo la sussistenza del “confidential privilege” secondo la legge del luogo, ha demandato a questo Tribunale ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno del segreto in questione ex art. 200 c.p.p.

Per alcuni testi il problema è di immediata soluzione, come oggi asserito anche dai difensori di entrambi gli imputati: così per Tanya Maynard, espressamente qualificatasi segretaria della società CMM, nonché per il banchiere privato Andrew Costard, atteso che nessuno dei due appartiene a categorie professionali menzionate dal suddetto articolo, il cui elenco non è suscettibile di interpretazione analogica estensiva. Infatti lo stesso art. 200 c.p.p., dopo aver menzionato alle lettere a), b) e c) le specifiche categorie di soggetti che possono avvalersi del segreto professionale ², indica alla lett. d) “gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”: ciò conferma che solo una espressa disposizione normativa può essere fonte del privilegio invocato. Nei casi in esame una tale disposizione non è stata né dedotta né tanto meno dimostrata.

Quanto a Robert Drennan e a David Barker, si tratta di “chartered accountants”, ossia di revisori iscritti all'Albo inglese, che non risultano iscritti all'Albo professionale nazionale, e che pertanto non possono invocare de plano il privilegio di cui all'art. 5 D.Lg. 28.6.05 n.139, riguardante solo gli iscritti all'Albo del nostro Paese.

Tanto vale a maggior ragione per Sue Mullins, autodefinitasi “consulente fiscale”, non iscritta ad alcun Albo italiano.

Peraltro, a tali figure di professionisti deve applicarsi la Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante “Modifica della direttiva 91/308/CEE del

¹ Analoga questione era stata posta davanti al magistrato inglese nel corso della rogatoria effettuata per l'esame quale teste di David Mills in data 11 marzo 2003, nell'ambito del procedimento n. 879/00, ed era stata decisa in senso opposto, come da verbale in atti, depositato dal P.M. il 13 aprile 2007 (“i giudici sono qui e sentiranno la deposizione e nel corso degli eventi decideranno o meno se giudicare se la deposizione è ammissibile”).

² Si tratta espressamente dei ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria.

Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”.

La direttiva ha ricevuto piena attuazione nell'ordinamento italiano con D. Lg. 20 febbraio 2004, n.56, pubblicato nel supplemento ordinario n.30/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004, n.49, ossia in epoca anteriore all'avvio del presente procedimento da parte della Procura della Repubblica. La successiva Direttiva 2005/60/CE estende in ampia misura l'ambito di applicazione della precedente, anche in relazione alle categorie professionali cui si applica (cfr. art. 2 della Direttiva stessa): inoltre, rispetto ad essa, non risulta ancora emanata alcuna norma attuativa.

Inserendo l'articolo 2 bis nella Direttiva 91/308/CEE e al fine di “continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario” e “la stabilità e l'integrità del sistema finanziario”, la Direttiva 2001/97/CE stabilisce l'obbligo di segnalare le operazioni sospette alle Autorità degli Stati membri.

Tale obbligo viene posto a carico degli enti creditizi e finanziari, delle imprese di investimento, nonché di revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e altri liberi professionisti legali (questi ultimi, quando prestino la propria opera nelle operazioni indicate al punto 5 dello stesso articolo 2 bis) ³.

Per converso, l'art.5 della Direttiva 2001/97/CE, nel sostituire l'art.6 della Direttiva 91/308/CEE, stabilisce che gli obblighi di segnalazione non si applicano “ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento (rectius procedimento), compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

Tale disposizione è integralmente ripresa dall'art. 23 c. 2 della Direttiva 2005/60/CE.

La Corte di Giustizia europea ha già avuto modo di occuparsi del rapporto tra le due disposizioni nella recentissima sentenza del 26 giugno 2007 (quindi successiva anche alla emanazione della terza Direttiva. 2005/60/CE), causa C-305/05 (Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles contro Consiglio dei ministri).

La sentenza, reperibile nel sito www.curia.europa.eu, afferma – segnatamente al punto 33 – che gli obblighi di segnalazione e cooperazione si applicano agli avvocati quando essi assistono il cliente nella preparazione o realizzazione delle transazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, previste dal punto 5 lett. a) dell'art.2 bis, o quando agiscono in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare (punto 5 lett. b).

Per regola generale – scrive la Corte – queste attività, in ragione della loro stessa natura, si situano in un contesto che non ha alcun legame con una procedura giudiziaria e, perciò, si pongono al di fuori del campo di applicazione del diritto ad un equo processo, diritto, questo, che comprende e garantisce il segreto professionale.

Ne consegue che non può riconoscersi ai testi qui considerati, che nel momento in cui ricevevano le informazioni dal cliente non stavano svolgendo alcuna assistenza neppure finalizzata ad un eventuale procedimento giudiziario, la facoltà di avvalersi del segreto professionale.

Le considerazioni che precedono valgono anche per i testimoni Jeremy Scott e Virginia Rylatt.

³ Il punto 5 dell'art. 2 bis indica, per i notai e gli altri liberi professionisti legali, le seguenti prestazioni:

“a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;
- ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;
- iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare”.

Essi in sostanza hanno invocato il segreto in virtù del loro rapporto professionale con entrambi gli imputati.

Va evidentemente in primo luogo rilevata l'insussistenza di alcun vincolo di segretezza rispetto alla posizione dell'imputato Mills, trattandosi di soci del medesimo studio legale e non già di difensori rispetto al cliente.

Quanto ai rapporti con l'imputato Berlusconi, non risulta in alcun modo che Scott o Rylatt abbiano mai da lui ricevuto mandato o procura o abbiano comunque svolto consulenze finalizzate ad un procedimento giudiziario.

Va infine ricordato che in base all'art. 16 delle Preleggi (L. 218/1995) l'attività rogatoria si è svolta in Stato estero, con l'osservanza delle leggi ivi vigenti, e qui non viene neppure in considerazione il loro contrasto con l'ordine pubblico.

P.Q.M.

dichiara non sussistente il segreto professionale opposto da tutti testimoni e dispone l'immediata trasmissione del presente provvedimento, previa sua traduzione

- all'Autorità rogata – HOME OFFICE UK CENTRAL AUTHORITY, Judicial Co-operation Unit

- al Ministero della Giustizia in Roma

- per conoscenza al magistrato di collegamento dott.ssa Sally Cullen

Con richiesta di trasmissione integrale degli atti della rogatoria svoltasi a Londra dal 24 al 27 settembre 2007.

Alle successive udienze del **19 ottobre 2007**, **26 ottobre 2007** e **9 novembre 2007**, si procedeva all'esame della consulente del P.M. **Gabriella Chersicla**, il cui corposo elaborato scritto veniva acquisito al fascicolo del dibattimento.

Nel frattempo venivano effettuati plurimi tentativi di citazione del testimone Benjamin Marrache, originariamente da esaminarsi a Londra nel corso della rogatoria del 24/27 settembre 2007, ma ivi non sentito a seguito degli impedimenti dallo stesso opposti: le richieste rogatorie venivano avanzate alle autorità del Regno Unito, di Gibilterra e Spagna (Paesi in cui risultava aver sedi lo studio professionale del medesimo). La complicata vicenda (che vedeva fra l'altro il diniego alla rogatoria di Gibilterra) si sarebbe poi risolta solo nel gennaio 2008.

L'udienza del **23 novembre 2007** era dunque occupata dalle questioni concernenti la citazione del teste Marrache, e così anche la successiva del **14 dicembre 2007**: all'esito di tale complessa discussione, cui partecipava anche l'avv. Alberto Moro Visconti quale "portavoce" del teste, il Collegio disponeva che Benjamin Marrache venisse sentito mediante videoconferenza in collegamento da Londra, ed avanzava di conseguenza la relativa richiesta rogatoria.

Nella medesima udienza del 14 dicembre 2007 il Pubblico Ministero procedeva ex art. 516 c.p.p. ad una **modifica dell'imputazione**, che veniva così formulata:

Artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p.

Perché, in concorso tra loro, deponendo Mills, in qualità di testimone, nei processi penali a carico di Berlusconi denominati:

□ *Arces + altri (n. 1612/96 RG Trib.) relativo a reati di corruzione nei confronti di militari della Guardia di Finanza;*

□ *All Iberian (n. 3510+3511/96 RG Trib.) per i reati di falso in bilancio della Fininvest spa e finanziamento illegale dei partiti politici,*

accettava da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la promessa di una somma di danaro per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio del testimone, denaro confluito, e di seguito occultato, nella massa di fondi (\$10 mln) di proprietà di Diego Attanasio movimentati – su istruzioni di Mills – presso conti bancari a Londra, in Svizzera a Gibilterra e altrove attraverso plurime operazioni di trasferimento e investimenti azionari ed infine entrato nella disponibilità di David Mills con l'intestazione a suo nome in data 29 febbraio 2000 di 2.802 unità del fondo Torrey Global Offshore Fund del valore nominale di \$ 600.000.

In particolare, al fine di favorire Silvio Berlusconi, e per effetto della retribuzione promessa, affermava il falso e taceva ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo di Silvio Berlusconi nella struttura di trust, società offshore e fondi extra bilancio creata dallo stesso Mills alla fine degli anni '80 e convenzionalmente denominata Fininvest B Group, utilizzata nel corso del tempo per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest:

- nel corso dell'escussione in data 20.11.1997 nel procedimento n. 1612/96 Arces + altri:

- 1. omettendo di dichiarare, pur specificamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del Fininvest B Group faceva capo a Silvio Berlusconi;*
- 2. omettendo di riferire la circostanza del colloquio telefonico avuto con Silvio Berlusconi nella notte di giovedì 23 novembre 1995 avente quale argomento la società All Iberian e il finanziamento illegale di 10 miliardi di lire erogato da Berlusconi tramite All Iberian a Bettino Craxi;*
- 3. dichiarando circostanze false in ordine al compenso di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo Horizon) ricevuto una tantum nel 1996 a seguito di accordi con Silvio Berlusconi, affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza di quella società che "i clienti" avevano ritenuto al momento di non ritirare;*

- nel corso dell'escussione in data 12 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510+3511/96:

- 4. evitando nuovamente di rispondere alle domande sulla proprietà delle società offshore (cfr. p. 121 ss. verbale d'udienza 12.1.1998: "non spetta a me dire chi è il proprietario , chi no" e pag. 129: "per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà, cioè vorrei chiarire un po' la questione. La proprietà è rimasta un po' vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste società...il cliente era il gruppo Fininvest")*
- 5. per quanto riguarda Century One Ltd e Universal One Ltd, società offshore costituite da Mills per conto di Silvio Berlusconi, che avevano ricevuto dal gruppo Fininvest - a fronte di fittizie vendite di diritti televisivi - ingenti rimesse di denaro su conti bancari presso BSI Lugano, somme successivamente prelevate in contanti (per circa € 50 mln) da Paolo Del Bue e altre persone della fiduciaria Arner*
 - a) omettendo di riferire che beneficial owners di dette società, in forza di accordi di trust stipulati dallo stesso Mills, erano Marina e Piersilvio Berlusconi;*
 - b) omettendo di riferire quanto a sua conoscenza in ordine al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue della fiduciaria Arner e la famiglia Berlusconi.*

In Milano, Londra, Ginevra, Gibilterra e altrove fino al 29 febbraio 2000

Veniva pertanto disposta la notificazione del verbale per estratto agli imputati.

All'udienza del **18 gennaio 2008** le parti sollevavano alcune questioni, immediatamente decise con ordinanza, rispetto alla modifica dell'imputazione:

Il Tribunale,

sentite le richieste formulate dalle difese degli imputati in ordine alla contestazione effettuata dal Pubblico Ministero all'udienza del 14.12.07 e il parere di parte civile e P.M., osserva:

Il fondamento delle questioni poste dai difensori consta nella ritenuta novità del fatto contestato alla scorsa udienza.

Dalla lettura comparata dei capi di imputazione emerge invece, inequivocabilmente, che la contestazione effettuata il 14.12.07 non sostituisce integralmente la precedente, né configura sul piano strutturale un fatto totalmente diverso, e neppure comporta una trasformazione radicale della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così come non determina un rapporto di incompatibilità tra i due enunciati: casi questi nei quali è stata riconosciuta dalla costante e consolidata giurisprudenza la sussistenza di un mutamento del fatto.

Nel caso concreto, per contro, il P.M. ha proceduto ad una diversa descrizione delle modalità esecutive del fatto storico, rimasto identico nei suoi elementi essenziali, così modellandolo in conformità a quanto è emerso dallo svolgimento della istruttoria dibattimentale nel suo sviluppo, come espressamente previsto dal testo dell'art. 516 c.p.p. La riformulazione dell'accusa in termini più adeguati non risponde solo all'obbligatorio esercizio dell'azione penale, ma consente altresì un più preciso e pertinente esercizio del diritto di difesa.

Discusse le modalità di assunzione della deposizione del teste Marrache in videoconferenza, le parti illustravano le proprie richieste di prova conseguenti alla modifica dell'imputazione.

Il **31 gennaio 2008** si procedeva all'esame di **Benjamin Marrache** (più esattamente Benjamin John Samuel Marrache) in videoconferenza da Londra, con registrazione e traduzione simultanea effettuata nell'aula milanese. Il teste si riservava l'invio di alcuni documenti, come meglio si preciserà nel corso di questa motivazione.

All'udienza del **21 febbraio 2008** si dava lettura dell'ordinanza relativa alle richieste istruttorie conseguenti alla modifica dell'imputazione.

Il Tribunale,

lette le richieste avanzate dai difensori degli imputati a seguito della modificazione dell'imputazione formulata dal P.M. all'udienza del 14.12.07 e la richiesta del P.M. di acquisizione del verbale della deposizione resa da Pierre Amman il 21.5.07, in rogatoria, nel procedimento a carico di Agrama + altri, n.11776/06;

sentite le altre parti;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 18.1.08;

osserva:

le liste testimoniali qui in esame consistono sostanzialmente nella duplicazione delle richieste già presentate in sede di ammissione delle prove, richieste sulle quali questo Tribunale si è già pronunciato, e non è stato offerto, neppure nella illustrazione orale di dette liste, alcun elemento nuovo che giustifichi la reiterazione.

Il riferimento al capo di imputazione, contenuto in molti dei capitoli di entrambe le difese, potrebbe intendersi come riferimento al capo così come ora modificato: ma tale richiamo, in sé solo, non offre nuovi spunti in ordine al giudizio di rilevanza e opportunità delle prove richieste, già ritenute superflue e/o irrilevanti (cfr. ordinanza pronunciata in data 27.4.07): e alla luce dell'istruttoria dibattimentale fino a questo momento espletata ed estesa - a quanto consta - ad ogni aspetto di rilievo dell'intera vicenda, non emergono elementi per modificare il giudizio allora dato. Ciò premesso, restano da esaminare soltanto le posizioni dei testimoni che vengono chiesti per la prima volta; si tratta, considerando unitariamente le due liste, di Lionel Chastanet, Barry O'Rourke, Rupert Evans e Solange Zambrana (o Zambiana).

Tutti costoro vengono dedotti su circostanze oggetto di ampia produzione documentale, anche della difesa; ovvero su circostanze che, anche in relazione al tempo trascorso, opportunamente e più efficacemente troverebbero supporto in una eventuale produzione documentale; ovvero ancora su circostanze possibile oggetto delle consulenze tecniche della difesa già ammesse. In particolare si veda il caso del teste Chastanet, che viene nelle liste indicato come “attuale responsabile” della filiale di Ginevra della Banca Paribas: questi, di conseguenza, sarebbe eventualmente a conoscenza delle circostanze dedotte solo in esito ad una ricerca d’archivio di documenti che egli potrebbe soltanto depositare, documenti che, ove esistenti, le parti potrebbero produrre per autonoma iniziativa.

In relazione alla richiesta del P.M. di acquisizione del verbale della deposizione resa da Pierre Amman il 21.5.07, rilevato che i difensori delle parti erano presenti e la prova è stata assunta in dibattimento, ai sensi dell’art. 238 c. 1 e 2 bis c.p.p., ne dispone l’acquisizione al fascicolo del dibattimento.

Rilevato peraltro che i difensori non intendono comunque rinunciare all’esame del teste, la cui deposizione è stata ammessa in data 27.4.07, letto l’art. 238 c. 5 c.p.p. e ritenuto che, trattandosi di prova assunta in diverso procedimento per rogatoria, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 431 lett. f) c.p.p.. dispone l’esame dello stesso come da separato atto.

Per il giorno successivo, **22 febbraio 2008**, era previsto l’esame degli imputati Silvio Berlusconi e David Mills, che non si presentavano; il secondo inviava una nota di cui si riporta il passaggio essenziale:

“... Il clamore dell’inchiesta legata naturalmente alla notorietà dell’altro soggetto in essa coinvolto, ancor più forte in considerazione della attuale evoluzione delle vicende politiche italiane, mi induce mio malgrado a non presenziare innanzi al Tribunale di Milano.

Simile mia decisione non deve essere vista, tuttavia, come la volontà di sottrarmi all’incombente previsto, riguardo al quale rinnovo la mia disponibilità a sottoporvimi, richiedendo solamente possa essere disposto per via rogatoria, eventualmente anche nelle forme della videoconferenza”.

Sulla richiesta del P.M. di procedere alla lettura del verbale di interrogatorio di Mills, previa discussione delle parti – e manifestato dalle difese dell’imputato Berlusconi il dissenso all’utilizzabilità dell’atto – il Tribunale decideva con l’ordinanza che si trascrive.

Il Tribunale,

- vista la richiesta della difesa Mills di procedere all’esame dell’imputato in via rogatoria, richiesta espressa dallo stesso imputato con missiva datata 21.2.08, oggi prodotta dalla difesa;

- sentiti i difensori dell’imputato Berlusconi, il P.M. e la parte civile;

osserva:

Fin dall’udienza del 18.1.08 le parti sono state rese edotte del calendario stabilito dal Tribunale per il prosieguo dell’istruttoria dibattimentale (cfr. verbale in stenotipia pagg. 65/66), e con congruo anticipo pertanto è stata fissata l’udienza odierna per l’esame degli imputati, senza che venisse sollevata alcuna obiezione e preannunciando la presenza dell’imputato Mills, presenza confermata all’udienza del 31.1.08.

Gli imputati non si sono oggi presentati; il P.M. e la parte civile si oppongono alla richiesta della difesa, chiedendo l’acquisizione ex art. 513 c.p.p. del verbale di interrogatorio reso dall’imputato Mills in data 18-19/7/04.

Esaurito l’esame dei testi dedotti dall’accusa ed ammessi, rilevato che all’udienza del 18.1.08 il Tribunale ha già affermato che ogni questione posta dalle parti in ordine alle prove assunte all’estero attiene alla loro utilizzabilità ed è pertanto da decidersi al termine dell’istruttoria

dibattimentale (cfr. verbale riassuntivo dell'udienza 18.1.08 pag. 5), si tratta di conseguenza oggi di decidere in ordine alla richiesta di rinvio dell'esame dell'imputato Mills e di sua effettuazione per via rogatoriale.

L'ipotesi della mancata presentazione dell'imputato all'udienza nella quale era stato fissato il suo esame è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, con decisioni sempre conformi.

In particolare, da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 40317 del 10.11.06 Sezione I, si è pronunciata, in conformità al costante indirizzo (cfr. ad es. Cass. Sez. 4, sentenza n. 47345 del 3.11.05), affermando appunto la legittimità della revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame nei confronti dell'imputato non comparso all'udienza fissata per tale incombente, adducendo un legittimo impedimento, escluso dal Tribunale. Si legge infatti nella sentenza:

“L'esame dell'imputato costituisce ... una prova peculiare poiché, a norma dell'art. 208 c.p.p., può essere espletata soltanto con il suo consenso o meglio con la sua collaborazione, non essendo possibile dare corso all'esame se l'imputato non si presenta ovvero se, pur presente, non risponde alle domande. Occorre cioè che l'imputato consenta di dare corso all'esame e si presenti nella udienza fissata per l'incombente affinché si possa dare corso al suo espletamento. In tale ambito la assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza fissata per l'esame può significare soltanto un rifiuto di consentire allo stesso, fosse pure a fini meramente dilatori, mentre a nulla serve la richiesta di rinvio del difensore il quale non può consentire all'esame in luogo del suo assistito, trattandosi di atto personalissimo.

Correttamente perciò il Tribunale ha ritenuto che si dovesse prendere atto della rinuncia alla prova da parte del soggetto che ne aveva disponibilità e cioè dell'imputato, il quale non presentandosi ingiustificatamente, ha dimostrato che non voleva darvi corso. Infatti se l'imputato vuole consentire l'esame deve presentarsi all'udienza all'uopo fissata e non quando è per lui più comodo poiché anche l'ordine di assunzione delle prove è previsto dalla legge (art. 496 c.p.p.) e non può essere modificato in assenza di accordo delle parti (v. Cass. 3.7.1998, Dose, Rv. 211280).”.

Ciò premesso, e rilevata la assoluta condivisibilità di quanto sopra riportato, va aggiunto che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun legittimo impedimento per l'odierna udienza – tale non potendosi ritenere il paventato clamore mediatico – ed è stata, per la prima volta dall'inizio del procedimento, manifestata la disponibilità a rendere in futuro l'esame all'estero.

Ma nel caso di specie si deve prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla ammissibilità in astratto dell'esame in via rogatoriale di un imputato residente all'estero, trattandosi, come già detto, della mancata presentazione dell'imputato nel giorno in cui era stato fissato il suo esame, in una perdurante contumacia.

Va pertanto applicato il disposto di cui all'art. 513 c.p.p., prendendo atto del dissenso alla utilizzabilità nei confronti dell'imputato Berlusconi manifestato dai suoi difensori

P.Q.M.

dà lettura del verbale di interrogatorio reso dall'imputato Mills in data 18-19/7/04.

Immediatamente dopo, a seguito delle questioni poste dalle difese che chiedevano venisse “dato per letto” tale verbale, veniva emessa una seconda ordinanza:

Il Tribunale,

- rilevato che ai sensi dell'art. 513 c.p.p. la modalità di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato contumace consiste, a richiesta di parte, nella sua lettura e nella norma stessa non è prevista la c.d. lettura simbolica, consentita invece dall'art. 511 c.p.p.: infatti nello stesso art. 513 c.p.p. il richiamo all'art. 511 c.p.p. è operato – al comma 3 – unicamente in riferimento al caso, che qui non ricorre, delle dichiarazioni rese in incidente probatorio;

- ritenuto inoltre che la previsione di una siffatta procedura a sé stante per le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato rispetto a qualsiasi altro atto del procedimento

(procedura derogabile soltanto su accordo di tutte le parti, insussistente nel caso di specie) trova una sua evidente ragione nel sistema, che valorizza la peculiarità della figura processuale dello stesso;

P.Q.M.

procede alla lettura.

La difesa Berlusconi al termine della lettura dell'ordinanza ne chiedeva la revoca, instando affinché il Tribunale procedesse a porte chiuse per salvaguardare la sicurezza dell'imputato (individuata nella affermata impossibilità di difendersi "*da qualche cosa che viene comunicato e pubblicato senza poter reagire*"), o comunque al termine dell'istruttoria dibattimentale.

Il Tribunale così decideva, sentite le altre parti:

Il Tribunale,

- vista la richiesta della difesa Berlusconi di revoca dell'ordinanza di cui è stata data lettura all'odierna udienza, concernente la modalità di acquisizione tramite lettura del verbale delle dichiarazioni rese da David Mills il 18-19/7/04, in relazione alla posizione dell'imputato Berlusconi, che non ha consentito all'utilizzazione probatoria di tale atto nei suoi confronti; conseguentemente, di lettura di tale verbale nelle forme di cui all'art. 472 c. 3 c.p.p.; di differimento di tale lettura al termine dell'istruttoria dibattimentale;
- sentite le altre parti;

osserva:

non sono stati prospettati dalla difesa Berlusconi elementi idonei a determinare la revoca dell'ordinanza appena emessa né ragioni specifiche a sostegno del richiesto differimento.

In relazione alla richiesta di procedere a porte chiuse durante tale lettura, è inconferente il richiamo all'art. 472 c. 3 c.p.p., del quale non ricorre alcuna delle ipotesi, anche specificamente per quanto concerne la salvaguardia della sicurezza dell'imputato nell'interesse del quale viene avanzata la richiesta. Pur intendendo il termine "sicurezza" in ampia accezione, non è stato addotto alcun elemento concreto che possa neppure lontanamente far ritenere sussistente il pericolo o la condizione presa in considerazione dalla norma citata.

Quanto alla richiesta di differimento della lettura, preso atto della inutilizzabilità nei confronti dell'istante di tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 513 c.p.p., comma 1 ultima parte, va rilevata la carenza di interesse processuale della medesima parte non consenziente ad interloquire sui tempi della prevista lettura.

Peraltro, dal dettato dell'art. 513 c.p.p. non emerge alcuna indicazione nel senso richiesto, disponendo tale norma, come già osservato nella precedente ordinanza, che l'acquisizione consegue necessariamente alla mancata presenza dell'imputato contumace all'udienza fissata per il suo esame; che ciò comporta l'allegazione del verbale al fascicolo del dibattimento unitamente al verbale d'udienza, ex art. 515 c.p.p.; che tale acquisizione può avvenire, salvo diverso accordo fra tutte le parti, solo tramite lettura.

P.Q.M.

rigetta la richiesta.

Si procedeva pertanto alla lettura del verbale, prodotto dal P.M.

Alla successiva discussione relativa alle modalità di prosieguo dell'istruttoria dibattimentale, in cui veniva anche preannunciata dalla difesa Berlusconi una richiesta di sospensione del processo nel periodo pre-elettorale, seguiva la lettura di altra ordinanza:

Il Tribunale,

vista la richiesta della difesa Berlusconi di citare per il giorno 7 marzo 2008 i soli Testi Mattiello e Ammann, nell'ipotesi che essi compaiano in Italia; rilevato che il calendario di udienza è sempre stato improntato alla migliore utilizzazione possibile delle udienze prenotate per il presente procedimento, anche per ragioni di speditezza processuale, e che la mancata piena utilizzazione di alcune udienze è dipesa dall'assenza di Testi inutilmente più volte citati; ritenuto che proprio per tale motivo veniva disposta la citazione nella medesima udienza di due Testi residenti all'estero e di due Imputati di reato connesso residenti in Italia; visto che la Difesa Berlusconi preannuncia un esame di Mattiello di particolare complessità, e prospetta fin da ora l'eventuale presentazione di richieste di carattere procedurale tali da impegnare comunque parte della giornata di udienza;

P.Q.M.

autorizza le difese alla citazione dei soli Testi Mattiello e Ammann per l'udienza del 7 marzo 2008, ore 9.30, aula 4. Dà termine alle Parti, alla stessa data, per la produzione degli elenchi delle domande da rivolgere ai Testi residenti all'estero laddove debbano essere sentiti in rogatoria”.

All'udienza del **7 marzo 2008** i testi Mattiello ed Amman non si presentavano, e le parti discutevano sia della loro citazione, sia degli atti integrativi di indagine depositati dal P.M., attività a seguito della quale le parti formulavano richieste istruttorie ex art. 507 c.p.p., chiedendo altresì, in caso di accoglimento dell'istanza del P.M., la difesa Berlusconi la posticipazione dell'esame dei propri testi e la difesa Mills ulteriori esami testimoniali.

Il Tribunale così decideva:

Il Tribunale,

in relazione alle richieste:

- *delle difese Berlusconi e Mills di esame del testimone Amman tramite rogatoria diretta all'Autorità elvetica;*
- *della difesa Berlusconi di citazione davanti a questo Tribunale del testimone Mattiello, allo stato non trovato nella Confederazione Elvetica;*
- *del Pubblico Ministero di esame ex art. 507 c.p.p. in qualità di teste di Isaac Marrache;*

sentite le altre parti,

osserva:

Pierre Amman, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa Berlusconi, ha dichiarato che non intende presentarsi davanti a questo Tribunale, manifestando la propria disponibilità ad essere sentito dall'Autorità elvetica: l'esame dello stesso va pertanto disposto per via rogatoriale, come da separato atto.

Antonio Mattiello non è stato reperito dalla difesa autorizzata alla sua citazione, ma lo stesso più efficacemente potrà esser cercato dall'Autorità giudiziaria elvetica e conseguentemente sentito nell'ambito della medesima rogatoria disposta per il teste Amman, per evidenti motivi di economia processuale; l'esame dello stesso va pertanto disposto per la medesima via rogatoriale, come da separato atto.

Quanto alla richiesta avanzata dal P.M. ex art. 507 c.p.p., ritiene il Tribunale che esattamente sotto tale profilo processuale la richiesta vada valutata, non essendo il teste Isaac Marrache stato inserito dal P.M. nella lista presentata ex art. 468 c.p.p. né a seguito della modifica dell'imputazione.

Si tratta pertanto di un eventuale “testimone del Tribunale”, e le parti non hanno offerto ragioni tali da indurre necessariamente ad una anticipata decisione del collegio rispetto alla ultimazione dell'istruttoria dibattimentale. Ogni decisione sul punto va pertanto riservata, e ne consegue anche la riserva in ordine alla subordinata richiesta di esame del teste Rivara, in caso di accoglimento dell'istanza di esame del teste Isaac Marrache.

Seguiva la richiesta di sospensione del procedimento da parte della difesa Berlusconi, essendo questi “capo dell’opposizione e candidato premier nella nuova tornata elettorale” (le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008), al fine di un contemperamento “delle esigenze della giustizia con quelle della politica”.

La richiesta veniva accolta, con conseguente sospensione per pari tempo (dal 7 marzo al 18 aprile 2008) del decorso della prescrizione.

Il Tribunale,

- vista la richiesta della difesa Berlusconi di sospensione del processo in pendenza della campagna elettorale;

- sentite le altre parti

osserva:

L’art. 159 c.1 n.3 c.p. prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche “su richiesta dell’imputato o del suo difensore”. Per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta.

E’ pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi in particolare negli artt. 3, 51 e 111 della Costituzione, complessivamente considerati, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, segnatamente nelle sentenze 13/20 gennaio 2004 n. 24 e 12/15 dicembre 2005 n. 451.

Discende infatti da un’attenta lettura, sinottica e integrata di tali pronunce, che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell’imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno contemperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti.

Nel caso concreto, la richiesta proviene da persona che, unitamente ad entrambi i suoi difensori, partecipa alla competizione elettorale, e concerne un periodo di tempo limitato, di una quarantina di giorni, nel quale peraltro il Tribunale potrebbe in astratto celebrare – secondo il calendario da tempo fissato – soltanto due udienze, quelle del 14 e 28 marzo. Inoltre l’adempimento istruttorio oggi stesso disposto consiste in una richiesta rogatoria, i tempi della quale non sono nella disponibilità di questo Collegio: adempimento che difficilmente potrebbe compiutamente svolgersi in una delle udienze sopra indicate, anche in relazione ai tempi tecnici necessari per l’organizzazione della richiesta videoconferenza.

Considerato che la prescrizione non decorre durante il tempo della sospensione ex art. 159 c.p. e osservato che dalle ricorrenze del caso concreto, alla luce di quanto sopra, non emerge il pericolo di lesione degli interessi delle altre parti processuali;

P.Q.M.

Letto l’art. 159 c. 1 n. 3 c.p.,

sospende il presente procedimento e conseguentemente il corso della prescrizione e fissa l’udienza del 18 aprile 2008 aula 4 ore 9,30 per l’effettuazione della disposta rogatoria, ove possibile, o per ogni altro utile adempimento istruttorio.

Vinte le elezioni dalla coalizione guidata da Silvio Berlusconi, questi assumeva l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il 18 aprile 2008 venivano sentiti, in videoconferenza dalla Confederazione Elvetica, i testi **Pierre Amman** ed **Antonio Mattiello**. Nel corso della rogatoria venivano affrontate e risolte, dall’autorità

giudiziaria elvetica e da quella italiana, le questioni relative alle presenze consentite in aula dall'autorità straniera, la cui decisione veniva così fortemente contestata dalla difesa dell'imputato Berlusconi da costringere ad una sospensione del collegamento. Venivano altresì avanzate dalle difese ulteriori richieste istruttorie, decise dal Tribunale il **9 maggio 2008**:

Il Tribunale,

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18.4.08, osserva quanto segue.

In relazione alla eccezione di nullità dell'udienza del 18.4.08 nella parte in cui si è svolta in collegamento video con l'Autorità Giudiziaria elvetica in sede rogatoria, sentito il parere di tutte le parti, il Tribunale non può che richiamarsi alla motivazione della già pronunciata ordinanza di "non luogo a provvedere", rigettando la proposta eccezione.

Non si può peraltro sottacere la circostanza che le modalità di esecuzione dell'esame dei testimoni in rogatoria e le condizioni poste dall'Autorità Giudiziaria elvetica erano perfettamente conosciute dalle parti, che hanno potuto sempre – ovviamente – prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (si veda in particolare il fax del 12.3.08 inviato dal Ministero Pubblico della Confederazione) ed hanno ricevuto la comunicazione di questo Presidente in data 13.3.08 afferente, fra l'altro, la "dichiarazione di garanzia" (avente ad oggetto l'osservanza delle procedure indicate dall'Autorità rogata), resa su richiesta di tale Autorità anche in loro nome, e nulla hanno eccepito.

In relazione alla richiesta della difesa Berlusconi di citazione di Diego Attanasio per lo svolgimento del proprio esame diretto, il Tribunale rileva che nel corso del dibattimento, in data 1° giugno 2007 (cfr. pag. 21 della trascrizione del verbale in stenotipia) la difesa dell'imputato Berlusconi nella persona dell'avv. Ghedini, in relazione alle modalità di esame dei testimoni residenti in Svizzera, affermava: "Si è detto fin dalla prima udienza – e possiamo controllarlo – che noi avevamo" (rectius davamo) "la disponibilità a sentire contestualmente i nostri testi e quelli del P.M. comuni, ma non di anticipare i nostri testi".

L'affermazione di volontà si concretizzava per un verso nel diniego allo svolgimento in rogatoria, contestualmente all'esame del teste De Fusco richiesto da accusa e difesa, dell'esame dei testimoni della sola difesa, Amman e Mattiello (che infatti sono stati sentiti, con nuova rogatoria, alla scorsa udienza), e, per altro verso, nell'esame e controesame, ad opera di tutte le parti, dei testi comuni Paolo Marcucci (residente in Italia), Marina Mahler Fistulani e Flavio Briatore.

All'udienza del 13.7.07 compariva il teste Attanasio, anch'egli comune all'accusa e alle difese, per il quale dunque vi era stato il previo accordo all'esame e controesame contestuale di tutte le parti.

Ed infatti in apertura d'udienza (cfr. pagg. 4-5 della trascrizione del verbale in stenotipia) l'avv. Ghedini chiedeva di non esaurire in quell'unica giornata l'audizione del teste, dovendo egli allontanarsi per "un non previsto e non prevedibile impegno parlamentare"; osservava che l'esame del P.M. non sarebbe stato di breve momento e la deposizione non si sarebbe comunque potuta esaurire in un'unica udienza. Nello specifico dichiarava: "Il nostro collega che assiste il dott. Attanasio ha dato la sua disponibilità, il dott. Attanasio non era particolarmente entusiasta di dover ritornare, ma io ho fatto presente al collega che comunque sarebbe anche un nostro teste, che quindi noi potremmo fare il controesame e poi chiedere nuovamente, dopo i testi del P.M., di fare l'esame diretto, cosa che vorremmo evitare di fare come abbiamo fatto fino adesso e quindi concentrare in un unico esame".

In accoglimento della richiesta, proseguendo l'assunzione delle prove nell'ordine concordato dalle parti e già osservato per i precedenti testimoni, anche all'evidente fine di concentrare nel minor numero di udienze possibili la deposizione del teste, così come prospettato dallo stesso avv. Ghedini, e nel pieno rispetto dei diritti della difesa, si procedeva con l'esame del teste Attanasio da parte del P.M. e della difesa Mills e si rinviava all'udienza del 21.9.07 in prosecuzione. Nel verbale riassuntivo dell'udienza del 13.7.07 si legge, in chiusura: "il Tribunale rinvia all'udienza del

21.9.07 A.4 h. 10.00 per il controesame difesa Mills e controesame e esame difesa Berlusconi del teste Attanasio". Le parti null'altro osservavano, neppure in apertura della successiva udienza. In data 21.9.07 si procedeva pertanto nel senso sopra indicato.

Al termine della lunga audizione (pagg. da 60 a 140 delle trascrizioni) il Presidente congedava il teste affermando: "Solo l'ipotesi che al termine dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale debba risentirla prevede l'eventualità di una sua richiamata", con ciò in tutta evidenza significando che era stato esaurito ogni incumbente istruttorio relativo all'esame di Attanasio quale teste sia dell'accusa che delle difese. Queste ultime nulla osservavano e nulla eccepivano, in particolare sulla necessità di richiamare il teste per svolgere l'esame diretto.

E non stupisce l'assenza di richieste, poiché la deposizione del testimone si era protratta per ben due udienze, svolgendosi su tutte le circostanze che le parti ritenevano di sottoporre al teste, ed era così approfondita da corrispondere alla sua natura di controesame ed esame diretto su ogni questione di interesse processuale.

In relazione, infine, alla richiesta di esame ex art. 195 c.p.p. di Giorgio Vanoni, David Mills e Tanya Maynard, il Tribunale deve rilevare, quanto al primo, che stando alla stessa deposizione del teste Amman – posta alla base della richiesta ex art. 195 c.p.p. – non si tratta di teste di riferimento in senso tecnico; quanto al secondo, l'intrinseca inammissibilità della deduzione dell'imputato quale teste di riferimento; quanto alla terza, il fatto che trattasi di teste già compiutamente escussa da parte di accusa e difesa, in esame e controesame: la difesa Berlusconi aveva peraltro rinunciato a porre domande a Tanya Maynard (come risulta dalla registrazione e trascrizione dell'udienza tenutasi in Londra), senza riservarsi alcunché, sicché la richiesta di un nuovo esame all'esito di un ulteriore segmento di istruttoria dibattimentale appare sostanzialmente immotivato, e peraltro inammissibile perché contrario alle più elementari esigenze di celerità e concentrazione dell'istruttoria dibattimentale.

P.Q.M.

Respinge le proposte eccezioni ed istanze.

La medesima udienza del 9 maggio 2008 era caratterizzata da una lunga discussione in ordine alle modalità di assunzione dell'esame di Livio Gironi (presente) e di Paolo Del Bue (assente), che tramite il suo difensore, con nota scritta, chiedeva di esser sentito in rogatoria nella Confederazione Elvetica, suo paese di residenza.

Il Tribunale decideva come da ordinanza in ordine alla posizione di Livio Gironi:

Il Tribunale,

vista la richiesta di esame di Livio Gironi ex art. 210 c.p.p.;

letti gli atti acquisiti all'odierna udienza, tratti dal procedimento penale n. 11776/06 R.G. TRIB. pendente avanti la I sezione penale di questo Tribunale;

rilevato che nei confronti di Gironi sono stati emessi due decreti di archiviazione, in data 24.3.01 per reati di corruzione in atti giudiziari (N. 2561/00 R.G.N.R.), e in data 21.10.04 per reati di false comunicazioni sociali (N. 842/95 R.G.N.R.);

considerato che in particolare il primo concerne Gironi fra l'altro quale procuratore del conto "All Iberian" e nella motivazione indica la mancanza (per le carenze e i ritardi dell'assistenza giudiziaria) di "elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio";

ritenuto che, anche indipendentemente da altre considerazioni, la posizione di Livio Gironi è così definita, sicché egli non può che essere sentito ex artt. 210 c.p.p.

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza dispone che Gironi Livio sia sentito ex art. 210 c.p.p. con l'assistenza dell'avv. Edda Gandossi.

Livio Gironi veniva pertanto chiamato a deporre quale imputato di reato connesso, e si avvaleva della facoltà di non rispondere.

La riserva in ordine alle richieste ulteriori delle parti ed alle modalità di effettuazione della rogatoria veniva sciolta con altra ordinanza:

Il Tribunale,

sentite le parti, osserva:

L'esame di Paolo Del Bue in qualità di imputato di reato connesso è stato disposto per l'odierna udienza ed egli, regolarmente citato dalla difesa, ha fatto pervenire ai difensori una nota in data 6.5.08 con la quale manifesta la sua volontà di rispondere ("alle domande che non riterrò pregiudizievoli per la mia difesa") ed ha comunicato: "intendo avvalermi del diritto ad essere sentito per rogatoria a Lugano".

Dalla documentazione oggi prodotta dal suo difensore presente in aula, avv. Perroni, emerge che Del Bue è cittadino svizzero ivi residente. Ai soggetti citati ex art. 210 c.p.p. per costante giurisprudenza si applica lo statuto dell'esame testimoniale. La richiesta di assistenza giudiziaria ad uno Stato estero, presupponendo il compimento di attività giurisdizionale eseguibile solo attraverso la collaborazione dell'organo giudiziario straniero, non può che esser considerata un istituto di carattere straordinario, da porre in essere nei soli casi in cui l'atto non sia eseguibile in territorio italiano, e così è nel caso di specie, non essendo possibile procedere con accompagnamento coattivo nei confronti di cittadino straniero residente all'estero, della cui eventuale, anche temporanea, dimora in Italia non è stata fornita prova alcuna.

P.Q.M.

Dispone l'effettuazione dell'esame di Del Bue Paolo in rogatoria, tramite videoconferenza, come da separato atto.

La Confederazione Elvetica successivamente dava notizia della data prevista per l'esame di Paolo Del Bue: a seguito degli impedimenti da quest'ultimo comunicati (un malore che lo aveva colto in Brasile), l'incombente slittava fino al 14 luglio 2008.

Nel frattempo, in data 17 giugno 2008, la difesa Berlusconi depositava **istanza di ricsuzione** di questa Presidente: l'istanza sarebbe poi stata rigettata in primo grado dalla Corte d'Appello (il 10 luglio 2008) e definitivamente dalla Corte di Cassazione il 16 dicembre 2008: sono in atti sia l'istanza che i provvedimenti della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione.

Dei consulenti delle difese era previsto l'esame all'udienza del **20 giugno 2008**: ma essi non erano presenti, e le difese comunicavano che non avrebbero consentito al loro esame previamente alla deposizione dell'imputato di reato connesso Paolo Del Bue (imputato nel citato procedimento Agrama + altri, n. 11776/06 R.G.Trib., pendente attualmente presso la I sezione penale di questo Tribunale)

Questa ed altre questioni poste dalle parti venivano decise dal Tribunale con ordinanza:

Il Tribunale,

viste le richieste:

- *delle difese Berlusconi e Mills di conferma dell'ordinanza emessa in data 15.5.08 relativa all'effettuazione dell'esame dell'imputato di reato connesso Paolo Del Bue preliminarmente all'esame dei consulenti di parte;*

- della parte civile di eventuale effettuazione di tale esame presso questo Tribunale;
- del Pubblico Ministero di acquisizione della corrispondenza intercorsa con lo studio Marrache di Gibilterra nel maggio 2008 e dei documenti ad essa allegati;
- della difesa Berlusconi di scioglimento della riserva relativa all'esame del teste Isaac Marrache;

sentite le altre parti e vista la documentazione prodotta dal P.M. inerente la cittadinanza, la residenza, l'eventuale dimora e le cariche societarie di Paolo Del Bue, osserva quanto segue.

All'udienza del 27.5.08 era stato fissato per oggi l'esame dei consulenti delle difese, con eventuale prosieguo al giorno 21 giugno, in immediata successione rispetto al previsto adempimento rogatorio del 13.6.08 nella Confederazione Elvetica.

L'imputato di reato connesso Paolo Del Bue ha fatto pervenire in data 12.6.08 all'Autorità Giudiziaria italiana e all'Autorità elvetica istanze – rispettivamente a firma del suo difensore in Italia e di quello nella Confederazione Elvetica – di differimento a data imprecisata dell'esame rogatorio per asserite ragioni di salute, non compiutamente certificate, e successivamente in relazione a tale esame non è pervenuta alcuna ulteriore informazione.

Il Ministero Pubblico della Confederazione Elvetica con missiva del 12.6.08 ha comunicato l'annullamento dell'audizione di Paolo Del Bue, prevista per il 13.6.08, per i motivi ivi specificati.

Nell'ordinanza in data 15.5.08 il Tribunale stabiliva: "allo stato l'esame dei consulenti delle difese sia effettuato nella prima udienza successiva all'avvenuto espletamento della rogatoria". L'esame rogatorio non si è potuto svolgere alla data prevista per i motivi sopraddetti. Il mancato espletamento di tale incombenza e l'impossibilità allo stato di prevederne i tempi non possono pregiudicare l'ulteriore corso dell'istruttoria dibattimentale, già calendarizzata con autorizzazione alla citazione dei consulenti per l'odierna udienza, in ossequio ai principi di cui agli artt. 111 della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Peraltro non sono stati illustrati concreti motivi di pregiudizio del diritto alla difesa: eventuali ulteriori emergenze processuali prospettate dalle parti, che interferissero con il disposto esame dei consulenti, saranno valutate nel momento in cui si dovessero verificare.

Quanto alla documentazione inerente il carteggio del P.M. con lo studio Marrache, va ricordato che in data 7.3.08 il P.M. ha depositato un raccoglitore di documenti bancari "BNP – PARIBAS", acquisiti al fascicolo del dibattimento, fra i quali sono compresi i documenti inviati allo studio Marrache il 23.5.08. Sul punto pertanto non vi è luogo a provvedere. Quanto al carteggio, nulla osta alla sua acquisizione quale mero dato storico.

Quanto alla richiesta di esame di Isaac Marrache, non può che essere, allo stato, richiamata e confermata l'ordinanza pronunciata il 7.3.08, in cui si demandava la decisione ai tempi indicati dall'art. 507 c.p.p.

Va infine considerato che la dichiarazione di ricasazione proposta, ai sensi dell'art. 37 comma 2 c.p.p., non sospende la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale.

Riservata pertanto al prosieguo ogni ulteriore decisione, anche relativa alle modalità di escussione di Paolo Del Bue, la presente ordinanza va trasmessa alla Autorità elvetica per quanto di competenza.

P.Q.M.

respinge l'istanza di differimento dell'esame dei consulenti all'esito della deposizione dell'imputato di reato connesso Del Bue;

acquisisce nei limiti sopraddetti il carteggio prodotto dal P.M.;

conferma la propria ordinanza del 7.3.08 relativa ad Isaac Marrache;

dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'Autorità elvetica per quanto di competenza;

dispone che l'esame dei consulenti della difesa sia effettuato all'udienza del 7.7.08 aula 9 ore 9,30, e fissa fin da ora le successive udienze nei giorni 14 luglio 2008 aula 9 ore 9,30; 18 luglio 2008 aula 4 ore 9,30; e successivamente dal 19.9.08 ogni venerdì nelle aule che verranno indicate.

Andrea Perini illustrava la consulenza svolta nell'interesse di David Mills all'udienza del **7 luglio 2008**.

Il Tribunale il **14 luglio 2008** si recava a Lugano per assistere all'esame dell'imputato di reato connesso **Paolo Del Bue**, che in relazione alla quasi totalità delle domande che gli venivano poste dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere. Egli si opponeva poi alla trasmissione del verbale all'Autorità Giudiziaria italiana, opposizione rigettata in più gradi dall'Autorità elvetica: sicché il relativo verbale veniva acquisito al fascicolo del dibattimento solo in data 5 dicembre 2008.

All'ultima udienza prima della sospensione feriale, il **18 luglio 2008**, dalla difesa Berlusconi veniva chiamata a deporre la consulente **Claudia Tavernari**: il suo esame però si prolungava oltre l'orario consentito, e doveva essere interrotto. Veniva pertanto acquisito al fascicolo del dibattimento solo uno dei due volumi che costituiscono il suo elaborato scritto.

Il 23 luglio 2008 il Parlamento approvava la legge n. 124, "**Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato**".

Alla prima udienza successiva alla sospensione feriale, il **19 settembre 2008**, i difensori dell'imputato Silvio Berlusconi non si presentavano, adducendo impedimenti ritenuti legittimi dal Tribunale, e veniva accolta la richiesta di termini a difesa avanzata dal legale nominato in sostituzione e reperito ritualmente tramite call-center, l'avv. Chiara Zardi.

All'udienza del **27 settembre 2008** la difesa Berlusconi chiedeva la sospensione "de plano" del processo a carico del suo assistito, e la difesa Mills si opponeva ad una eventuale separazione degli atti. Il P.M. sollevava questione di costituzionalità della L. 124/08, questione già sollevata ed accolta nel processo pendente presso la I sezione di questo Tribunale, più volte menzionato.

Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione "de plano" come da ordinanza:

Il Tribunale,

- *sentite le difese che hanno chiesto al Tribunale di avvalersi della facoltà di sospendere il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità dell'art. 1 commi 1 e 7 della legge n.124/2008 sollevata dalla I Sezione del Tribunale di Milano in data 26.9.08*
- *rilevato che la difesa Berlusconi aveva sostenuto con nota depositata il 16.9.08 l'immediata operatività della legge n. 124/2008 senza necessità di alcuna pronuncia da parte del Tribunale*
- *ritenuto che ogni vicenda attinente al processo, ed in particolare un intervento normativo che lo riguardi quale quello sopravvenuto, non può non trovare riscontro in una pronuncia del giudice in contraddittorio delle parti*
- *considerato che l'accoglimento della questione di costituzionalità in altro procedimento ai sensi dell'art. 23 L. 87/1953 comporta la obbligatoria sospensione di quel solo giudizio*
- *sentite le parti ed in particolare il P.M. che ha dichiarato di volersi avvalere del diritto di svolgere nel presente procedimento la questione di costituzionalità della stessa legge dispone procedersi oltre.*

Sulla questione di costituzionalità, data la parola a tutte le parti, il Tribunale riservava la decisione. Il successivo **4 ottobre 2008**, in accoglimento della proposta eccezione, veniva data lettura della ordinanza che, ai sensi degli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt.3, 68, 96, 111, 112 e 138 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art.1 della legge 23 luglio 2008, n.124, e **disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo ai sensi dell'art.159 c.p. il procedimento in corso a carico dell'imputato Berlusconi** e per l'effetto sospendendo il corso della prescrizione.

Al fine di non appesantire questa motivazione, si rimanda, per il testo del provvedimento (concernente il solo imputato Silvio Berlusconi), alla lettura dell'ordinanza allegata al verbale del 4 ottobre 2008.

A tutt'oggi la questione è pendente davanti alla Corte Costituzionale, né è noto quando verrà decisa. Veniva quindi data lettura dell'ordinanza con cui si disponeva che il processo proseguisse a carico del solo imputato David Mills:

Il Tribunale,

in relazione alla richiesta del P.M. e della parte civile di separazione degli atti del procedimento a carico di Mills Mackenzie Donald David, sentite le difese, osserva:

Il Tribunale non può che richiamarsi a quanto previsto dall'art. 18 del codice di procedura penale, prescindendo dalle valutazioni proposte dalle parti, laddove estranee alle ragioni ed alla logica della giurisdizione.

Tale norma, al primo comma lettera b), dispone che la separazione va ordinata quando “nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento”. In nota a questa ipotesi i codici riportano correttamente l'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla Costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, che dispone la sospensione del giudizio quando sorga incidente di costituzionalità e gli atti siano trasmessi alla Corte. Sono tassativamente previsti dall'art. 18 c.p.p. i casi di separazione, e fra di essi è dunque compreso quello ricorrente nel caso di specie.

Va ricordato che la legge 23 luglio 2008 n.124 prevede la sospensione del processo penale nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri, e non per coloro che sono imputati nel medesimo procedimento o nel medesimo reato, che si tratti di un caso di concorso necessario od eventuale. L'istituto è previsto per “tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato” (così la Relazione introduttiva al Disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia il 2 luglio 2008); l'eccezionalità della norma non ne consente quindi una interpretazione estensiva in favore di soggetti che tale funzione non rivestono. La difesa Mills ha esplicitamente sostenuto invece tale tesi, cui peraltro non è dato rinvenire accenni nella citata Relazione introduttiva, e neppure nelle schede di lettura del Servizio Studi del Senato n.31 del luglio 2008. La questione era stata posta nel corso dei lavori parlamentari, e sul punto erano stati presentati specifici emendamenti, non recepiti nel testo approvato della legge, sicché l'omissione della specifica disposizione non può ritenersi casuale, ma frutto di consapevole scelta del legislatore.

Al contrario, la legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, che ha sostituito l'art. 96 della Costituzione, all'art. 5 estende le prerogative ivi previste (ossia l'autorizzazione del Senato o della Camera) ai soggetti imputati nel medesimo procedimento, che non sono membri delle Camere. Poiché "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", non vi è alcuno spazio per ritenere che l'estensione ai coimputati sia implicitamente prevista dalla legge n. 124/2008.

L'art. 18 c.p.p. prevede peraltro:

► *che la separazione non debba essere disposta, pur ricorrendo una delle ipotesi ivi previste, quando il giudice ritenga la riunione "assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti";*

► *che la separazione possa essere disposta "sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo".*

Questa seconda ipotesi non ricorre nel caso concreto, come si è visto, contrapposte essendo le richieste di accusa e parte civile da un lato, difesa dall'altro.

Va allora valutato se la riunione sia "assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti", alla luce dell'esigenza, costituzionalmente presidiata, del giusto processo e della celerità dello stesso.

La risposta non può che essere negativa.

Infatti la sospensione del processo a carico dell'imputato Berlusconi viene determinata dall'approvazione, il 23 luglio 2008, della legge n. 124, in relazione alla quale con separato provvedimento è stata oggi sollevata questione di costituzionalità. Anche ove non si fosse così deciso, sarebbe stata dichiarata la sospensione per l'imputato Berlusconi con una ordinanza di natura dichiarativa. Deve pertanto esser esaminato lo stato del processo, di per sé finalizzato all'accertamento dei fatti, a quella data, a prescindere da qualsiasi ulteriore atto istruttorio già previsto, prevedibile o meramente eventuale.

Nell'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale si è già ampiamente descritto il lungo iter del processo, svoltosi per una quarantina di udienze. Ad essa, sul punto, ci si riporta integralmente, ricordando qui solamente che sono state ormai acquisite tutte le prove documentali ed orali ammesse sulla base delle richieste iniziali delle parti e di quelle suppletive avanzate dalle difese a seguito della modificazione dell'imputazione operata dal P.M. il 14 dicembre 2007, con due eccezioni: l'imputato di reato connesso Paolo Del Bue non ha acconsentito alla trasmissione del verbale del proprio interrogatorio, non pervenuto a questo Tribunale; l'esame della consulente Claudia Tavernari, prolungatosi l'intera giornata all'ultima udienza del 19 luglio 2008 antecedente l'approvazione della legge n. 124/2008, non è terminato.

Non essendo stata ancora dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, giunta alla fase sopra descritta, il Tribunale non può neppure, impropriamente anticipando giudizi, affermare che il processo è giunto a effettiva conclusione oppure che sarà necessario ex art. 507 c.p.p. assumere nuove prove, in relazione alle quali occorra non scindere la posizione dei due imputati.

Nessuna esigenza di speditezza potrebbe dunque giustificare in questo momento la sospensione del processo nei confronti dell'imputato Mills, né può dirsi che mantenere unite le posizioni dei due imputati sarebbe "assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti", condizione imprescindibile ai sensi dell'art. 18 c.p.p. per negare la richiesta separazione.

La difesa Mills ha però richiesto altresì la sospensione del processo ai sensi dell'art. 159 comma 1 n.3 c.p. Tale norma prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche "su richiesta dell'imputato o del suo difensore".

Come il collegio ha già osservato nella propria ordinanza del 7 marzo 2008, "per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta. E' pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi" in particolare negli artt. 3 e 111 della Costituzione, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, fra l'altro nella sentenza 13/20 gennaio 2004 n. 24. "Discende infatti da un'attenta lettura, sinottica e integrata" delle norme costituzionali e di tale pronuncia, "che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell'imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze

sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno temperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti”.

Proprio tali esigenze e tali interessi non possono prescindere dall’ultimazione della prova in corso di acquisizione – rispetto alla quale deve essere svolto giustappunto il controesame da parte, fra l’altro, della difesa Mills – e dall’espletamento degli ulteriori incumbenti istruttori già disposti.

Per questo motivo ogni decisione potrà essere utilmente assunta soltanto all’esito degli stessi.

P.Q.M.

rigetta

la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi della legge 124/2008;

dispone

la separazione degli atti a carico di Mills Mackenzie Donald David;

riserva

ogni decisione sulla richiesta di sospensione ex art. 159 comma 1 n.3 c.p.

Il procedimento a carico di David Mills prendeva il numero **11429/08 R.G. Tribunale**.

Con le modalità e i limiti precisati in udienza, il **10 ottobre 2008** aveva termine l’esame della consulente **Claudia Tavernari**, cui la difesa Berlusconi aveva scritto (come da missiva dalla medesima letta in udienza) “...non possiamo consentirle di rispondere alle domande che le potrebbero essere rivolte quale Consulente dell’Onorevole Silvio Berlusconi dalle altre parti processuali nel processo stralciato a carico del coimputato Mills, al quale noi Difensori e lei quale nostro Consulente siamo giuridicamente del tutto estranei, né le consentiamo di accettare eventualmente l’incarico di Consulente da parte della Difesa di David Mills”. A seguito di lunga discussione fra le parti, il Tribunale aveva infatti deciso quanto segue:

Il Tribunale

osserva:

All’udienza del 18.7.08 si procedeva da parte della difesa Berlusconi all’esame della consulente, ammessa dal Tribunale su richiesta della medesima parte con l’ordinanza emessa ex art. 495 c.p.p. in data 27.4.07. Nella stessa udienza, alla presenza e con il consenso di tutte le parti processuali, venivano depositati tutti gli elaborati scritti dalla medesima redatti.

Pertanto la consulente ha assunto una veste processuale che interviene sul rapporto privatistico in forza del quale è stata introdotta.

Successivamente il processo è stato separato, e la parte che ha dedotto la consulente è estranea all’odierno dibattimento: ciò non significa che la veste assunta possa essere dismessa secondo le disposizioni di chi, non essendo più parte nel presente procedimento, non ha potere di rinuncia. Peraltro l’esclusione del controesame costituirebbe una compromissione dei diritti di tutte le parti del presente procedimento.

Non vi è dubbio pertanto che dalla coordinata lettura degli articoli 190, 191, 468 e 495 c.p.p., espressione del generale principio della conservazione degli atti processuali, del diritto di difesa e del contraddittorio, discende l’obbligo per la consulente di prestare il proprio ufficio, senza che ciò possa ridondare in violazioni del proprio dovere professionale.

Si procede pertanto immediatamente al controesame in relazione alla deposizione già svolta.

La deposizione della consulente terminava alla successiva udienza del **17 ottobre 2008**.

Il Tribunale rigettava poi la richiesta della difesa dell'imputato Mills di acquisire, ai fini della sua utilizzabilità, l'elaborato redatto dalla dott. Tavernari, depositato all'udienza del 18 luglio 2008, anche nella parte in cui non era stato oggetto di esame:

In assenza di accordo tra le parti non può accedersi, quanto meno allo stato, alla richiesta della difesa, posto che le relazioni scritte di periti e consulenti possono esser dichiarate utilizzabili soltanto dopo l'audizione degli stessi in contraddittorio tra le parti, per principio generale dell'ordinamento e secondo quanto disposto, in particolare, dall'art. 501 c.p.p.

Indi le parti chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale provvedesse ad una nuova traduzione di alcune o tutte le deposizioni dei testi sentiti in rogatoria a Londra fra il 23 e il 27 settembre 2007: la questione sarebbe stata decisa alla successiva udienza, conferendo l'incarico di traduzione limitatamente alle deposizioni dei testi Drennan e Barker, per i motivi di cui all'ordinanza in atti; il conseguente elaborato sarebbe poi stato integrato dall'interprete nominata dal Tribunale, **Renata Sarfati**, che lo depositava nella sua versione definitiva il 17 dicembre 2008.

Il medesimo 17 ottobre 2008, in relazione alle successive cadenze dibattimentali, il Tribunale disponeva come segue:

Il Tribunale, sentite le parti ed in particolare la difesa Mills, che ha domandato di procedere alle richieste ex art. 507 c.p.p. in questa fase processuale, in ciò espressamente opponendosi alla richiesta del P.M. di sospensione dei termini di prescrizione nelle more della decisione dell'Autorità elvetica relativa alla trasmissione dell'esame dell'imputato di reato connesso Paolo Del Bue;

visto l'esplicito consenso delle altre parti a procedere a tali richieste in questa fase; ritenuto che, anche laddove non si considerasse terminata l'acquisizione delle prove proprio in ragione di tale mancata trasmissione, la richiesta di integrazione probatoria può comunque essere svolta, a maggior ragione alla luce della costante giurisprudenza secondo cui l'integrazione probatoria di ufficio, effettuata prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità (cfr. in tal senso Cass. Sezione VI, 17 giugno 2004 n.33166, e, fra le altre successive conformi, Cass. Sezione IV, 8 febbraio 2005 n. 12276);

P.Q.M.

Invita le parti ad esporre le proprie richieste ed a tal fine rinvia il processo all'udienza del 28.10.2008 ore 14 aula 6.

All'udienza del **28 ottobre 2008** la difesa Mills formulava dunque una serie di richieste ex art. 507 c.p.p., sulle quali il Tribunale si pronunciava con ordinanza del **14 novembre 2008**.

Il Tribunale,

sentite le richieste della difesa formulate ex art. 507 c.p.p. e le osservazioni delle altre parti, rileva quanto segue.

La norma in ragione della quale la difesa dell'imputato Mills ha avanzato le proprie richieste, vale a dire l'art. 507 c.p.p., ha lo scopo "di consentire al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire"; la disposizione "mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del

giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti”. Naturalmente l’esercizio del potere non deve avvenire “in modo troppo esteso o addirittura arbitrario: l’iniziativa deve essere <assolutamente necessaria> (sia l’art. 507 che il 603 usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di decisività (altrimenti non sarebbe <assolutamente necessaria>) diversamente da quanto avviene nell’esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti”.

Tutte le citazioni sono tratte dalla sentenza n. 41281/2006 del 17 ottobre 2006, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere i precedenti contrasti sul punto. La successiva giurisprudenza della Suprema Corte è conforme alla citata sentenza, ed ai medesimi principi questo Tribunale si attiene nella valutazione delle prove richieste dalla difesa.

Va innanzitutto ricordato che la difesa di Mills ha chiesto di esaminare quale imputato di reato connesso Silvio Berlusconi; quali testimoni Diego Attanasio, Isaac Marrache, Marjorie Smith, Pierre Laurent Rivara, Jean Pierre Rivara, Peter Philips, Gianmarco Vela, K.A. Robinson e Ronan Daly; chiede inoltre l’effettuazione di perizia contabile.

In primo luogo va rilevato che nessuno dei testimoni è stato esaminato in sede di indagini difensive, pur con i limiti di cui all’art. 391 bis c.p.p. Inoltre la difesa non ha neppure acconsentito non solo alla produzione nel corso dell’istruttoria dibattimentale (ai fini della loro utilizzazione) dei verbali di coloro che erano già stati interrogati dal P.M., ma nemmeno in questa fase alla esibizione di tali atti, così escludendo la possibilità di conoscere elementi concreti utili anche ai soli fini della presente decisione.

Si deve poi osservare che di Isaac Marrache, Gianmarco Vela e Ronan Daly era già stato chiesto l’esame: si veda quanto al primo e al secondo la lista testi della difesa Mills depositata in sede di ammissione delle prove il 2 marzo 2007, quanto al terzo quella depositata dopo la modifica dell’imputazione, l’8 gennaio 2008. Marrache e Daly erano altresì testi richiesti dalla difesa Berlusconi.

*Di **Ronan Daly** la difesa Mills chiedeva l’esame affinché, quale direttore di BISYS (conosciuta come Hemisphere Management), riferisse in particolare in ordine agli “accertamenti compiuti riguardo agli investimenti effettuati in strumenti finanziari, ivi compresi Torrey Global Off Shore Funds, dall’avv. Mills, anche per il tramite di società fiduciarie a lui intestate”; alle “verifiche esperite in ordine alla esistenza del nominativo di Carlo Bernasconi quale investitore in fondi commercializzati da BISYS”; alla “gestione del fondo Torrey Global sino a febbraio 2000”.*

Già nella propria ordinanza del 27 aprile 2007 il collegio aveva rigettato la richiesta (presentata dalla difesa Berlusconi in relazione a circostanze analoghe), osservando trattarsi di teste sovrabbondante rispetto alla documentazione prodotta e chiamato a deporre su operazioni oggetto dell’esame dei consulenti delle parti. Nell’ordinanza del 21 febbraio 2008 il giudizio veniva ribadito: “alla luce dell’istruttoria dibattimentale fino a questo momento espletata ed estesa – a quanto consta – ad ogni aspetto di rilievo dell’intera vicenda, non emergono elementi per modificare il giudizio allora dato”.

La richiesta ora viene avanzata sulle medesime circostanze, con la precisazione secondo cui BISYS avrebbe incorporato Hemisphere.

Le considerazioni svolte nelle due ordinanze sopra citate assumono maggior valore e vanno confermate ora, dopo che sono stati sentiti tutti i testimoni ed i consulenti ammessi. In particolare si deve ricordare che le consulenze hanno specificamente affrontato anche questo aspetto della vicenda, esaminando tutti i documenti disponibili, reperiti dal P.M. o prodotti dalle difese. Dall’istanza difensiva si può dedurre che i documenti furono a suo tempo trovati anche grazie all’attività di Daly, il cui esame, a distanza di tanto tempo dai fatti, appare del tutto superfluo. Si consideri poi che all’udienza del 28 ottobre 2008 è stato fatto dalle parti un riferimento concorde

alla circostanza che il nome di Carlo Bernasconi – a dire di Daly – non compariva fra gli investitori in fondi commercializzati da BISYS.

Analoghe considerazioni devono esser svolte in relazione alla richiesta di esame di **Gianmarco Vela**, dirigente di Morgan Stanley, che doveva secondo l'assunto difensivo riferire in ordine ai "rapporti con l'avv. Mills; rapporti con il Dr. Attanasio", alla "natura degli investimenti effettuati nel corso del 1997/1998 dal Dr. Attanasio o da soggetti a lui riferibili"; alla "origine e natura delle somme relative ai Trusts Cave, Perth e Hadrian e loro successive destinazioni".

La richiesta è stata all'epoca rigettata ritenendosi la deposizione sovrabbondante perché avente ad oggetto circostanze dedotte rispetto ad altri testi, in particolare Attanasio e B. Marrache, e il giudizio non è cambiato dopo la modifica dell'imputazione. Oggi la decisione va ribadita, dopo l'approfondito esame proprio di Benjamin Marrache (si vedano ad esempio le dichiarazioni dello stesso riportate alle pagine 22/23 e 81 della trascrizione dell'udienza del 31 gennaio 2008), e soprattutto quello di Diego Attanasio (si vedano ad esempio le dichiarazioni dello stesso riportate a pag. 134 e segg. della trascrizione dell'udienza del 13 luglio 2007), alla luce della complessiva istruttoria svolta, e con specifico riguardo alle consulenze tecniche acquisite.

L'esame di **Isaac Marrache** era stato chiesto dalla difesa Mills in sede di ammissione delle prove sulle medesime circostanze dedotte per Benjamin Marrache, con la precisazione che ciascuno dei due era "dotato di competenze e clientela autonome". Entrambi avrebbero dovuto deporre sui rapporti con l'avv. Mills e con i clienti da lui segnalati (in particolare Briatore, Attanasio e Marcucci), sui trusts costituiti per i medesimi, sui compensi da costoro dovuti per le relative gestioni, sui rapporti con il gruppo Fininvest, e specificamente sull'operazione "relativa a \$1.616.780 del 21 ottobre 1997".

Con l'ordinanza del 27 aprile 2007 il Tribunale riteneva il teste sovrabbondante.

La difesa ne chiedeva nuovamente l'esame, su circostanze sostanzialmente identiche, dopo la modifica del capo di imputazione, ed il collegio all'udienza del 21 febbraio 2008 non riteneva di dover modificare il proprio precedente giudizio.

Tale convincimento va espresso a maggior ragione in questa sede, dal momento che Benjamin Marrache, nella sua deposizione del 31 gennaio 2008, dopo aver precisato che lo studio – secondo la normativa di Gibilterra – conserva i documenti al massimo per sei anni, ha ripetutamente affermato che ciascuno dei partners aveva propri clienti, che egli solo aveva rapporti con Mills, a seguito delle istruzioni del quale prendeva decisioni sui trusts di Attanasio; per quanto a sua conoscenza il fratello Isaac non aveva mai incontrato Attanasio. Per vero dalle dichiarazioni di Attanasio e da quanto riferito dalla difesa Mills in quella medesima udienza (pagg. 77-78 e 93-94) risultano degli incontri, assolutamente superficiali, non significativi pertanto ai fini del decidere. Maggior rilievo assume invece il fatto che Isaac Marrache fosse il "senior partner" dello studio, di cui il fratello Benjamin fosse in ogni caso il "managing partner".

Non può essere accolta la richiesta di esame di **Marjorie Smith**: era dipendente dello studio Marrache con mansioni di capo contabile e, secondo quanto riferito nel citato esame da Benjamin Marrache, poteva accadere che Mills si rapportasse direttamente a lei, ma in ogni caso qualsiasi informazione veniva trasmessa allo stesso Benjamin Marrache, il solo a poter agire in conseguenza delle disposizioni di Mills.

In stretta connessione a quanto sopra scritto va valutata la richiesta di esame di **K.A. Robinson**, direttore della Baker Tilly Gibraltar Ltd., estensore di due relazioni che sono state prodotte nella traduzione in lingua italiana all'udienza del 18 luglio 2008 nel corso dell'esame della consulente Tavernari. La difesa ha avanzato la sua richiesta al fine di conoscere quali atti e documenti siano stati dallo stesso esaminati nella redazione dei due pareri. Dalla lettura delle relazioni a firma Robinson risulta però evidente che egli si è avvalso della documentazione già in atti, esaminata dai

consulenti delle parti e sottoposta a Benjamin Marrache alla citata udienza del 31 gennaio 2008, documenti dei quali il medesimo Robinson ha effettuato una mera ricognizione.

Ma vi è di più: nella prima relazione si elencano i documenti con il termine di "Appendice", e ad essi si rimanda: dal che risulta evidente che la semplice allegazione di tali documenti avrebbe escluso in radice la proponibilità stessa della richiesta, anche in considerazione del fatto che si tratta di atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Ancor più evidente è la natura della seconda relazione, meramente descrittiva di quanto riportato sul registro del Cave Trust, in atti e concernente il trasferimento della somma di 1.125.000 sterline del 25/26 giugno 1998. Sono altresì in atti i documenti prodotti dal P.M. ed acquisiti tramite rogatoria presso la Banca Paribas di Ginevra, nei quali si fa riferimento anche alla medesima somma. Tali importi sono stati oggetto della approfondita disamina dei consulenti delle parti e dell'esame di Benjamin Marrache.

Non ha quindi alcun carattere dirimente l'esame di Robinson.

Le vicende connesse alla medesima somma di 1.125.000 sterline sono alla base delle richieste di esame di Jean Pierre Rivara, Pierre Laurent Rivara e Peter Philips.

Poche parole devono esser spese in ordine a **Peter Philips**: allo stesso si è riferita la consulente Tavernari alle udienze del 10 e 17 ottobre, dichiarando che si tratta di persona menzionata da Isaac Marrache quale dante causa della somma, senza ulteriori specificazioni, anche in ordine alle sue generalità ed alla sua attuale reperibilità. E tanto basterebbe per escludere l'accoglimento della richiesta.

Ma vi è di più: dalla documentazione in atti risulterebbe invece una provenienza della medesima somma dal conto corrente n. 090310L intestato alla "Jean Pierre Rivara SA" presso la Banca Paribas di Ginevra. **Jean Pierre Rivara** e Pierre Laurent Rivara avevano entrambi poteri di firma su tale conto, e di entrambi viene chiesto l'esame. Quanto al primo, asseritamente già detenuto in Camerun, non viene data alcuna indicazione concreta in ordine alla sua attuale reperibilità ed alla possibilità di esaminarlo in via rogatoria: anche in questo caso, di conseguenza, tanto basterebbe per escludere l'accoglimento della richiesta.

Quanto a **Pierre Laurent Rivara**, una attenta lettura della documentazione proveniente dalla Banca Paribas rende evidente che il suo esame non avrebbe alcuna delle caratteristiche in premessa indicate in relazione all'art. 507 c.p.p.

In particolare, tale documentazione bancaria va letta alla luce delle dichiarazioni rese da Benjamin Marrache, della loro complessiva valutazione, dei documenti dallo stesso inviati a questo Tribunale, della relazione fra Isaac Marrache e Benjamin Marrache nella loro qualità di partners dello studio.

Una unitaria considerazione delle tre richieste di esame, alla luce delle complessive risultanze processuali, impone quindi il loro rigetto, non avendo alcuna ulteriore deposizione orale carattere di prova necessaria e decisiva nell'analisi di documentazione, in particolare bancaria, risalente a circa dieci anni fa, oggetto delle consulenze in atti, e comunque a disposizione del collegio.

È stato altresì richiesto un nuovo esame di **Diego Attanasio**.

L'armatore, che aveva affidato a Mills la gestione di una parte della sua attività imprenditoriale e comunque una quota del proprio patrimonio, è stato lungamente sentito da questo Tribunale alle udienze del 13 luglio e 21 settembre 2007.

Attanasio in sostanza ha dichiarato che Mills era il suo fiduciario, e di ogni costituzione di trust, trasferimento di fondi, investimento inerente una quota consistente del suo capitale egli si disinteressava, affidandosi completamente a Mills, quanto meno per gli investimenti che egli definiva a breve termine.

Tenuto conto delle consulenze tecniche effettuate dalle parti, oltre che del fatto che il teste ha già risposto anche in ordine a tutte le domande aventi ad oggetto il conto corrente aperto sulla banca

Paribas (cfr. pagg. 144 e segg. della trascrizione dell'udienza del 13 luglio 2007), un suo nuovo esame è del tutto superfluo.

*È stato richiesto l'esame di **Silvio Berlusconi** ex art. 210 c.p.p.*

Egli, come è noto, è imputato del medesimo reato contestato a Mills, ed il procedimento a suo carico, originariamente unito al presente, è attualmente sospeso per invio degli atti alla Corte Costituzionale. Si tratta di persona che non ha mai reso l'interrogatorio, né si è presentata in dibattimento quando ne era stato previsto l'esame, o quanto meno per rendere dichiarazioni spontanee. Inoltre in questa sede egli non avrebbe alcun obbligo di dire la verità.

Bastano queste brevissime considerazioni per escludere la necessità della sua comparizione, non rispondente a cogenti e decisive esigenze processuali.

Nessuna delle prove orali richieste soddisfa i requisiti di cui all'art. 507 c.p.p.

*Resta infine da considerare la richiesta di effettuazione di **perizia contabile**.*

La difesa ha motivato l'istanza sulla base del fatto che la dott.ssa Tavernari non ha illustrato parte dei suoi elaborati (la c.d. consulenza rossa, dal colore della copertina) a seguito della separazione degli atti a carico del coimputato Silvio Berlusconi, come da ordinanza pronunciata il 17 ottobre 2008 da questo Tribunale. Ha inoltre affermato che non poteva chiamare a relazionare sugli stessi temi il proprio consulente prof. Perini, se non dandogli un termine di alcuni mesi per esaminare atti e documenti, di cui fino ad ora egli non si è specificamente occupato.

È pertanto assolutamente indubbio – e la complessità delle relazioni depositate al fascicolo del dibattimento ne è la riprova evidente – che chi si avvicinasse per la prima volta alla materia (e tale non è la situazione soggettiva del prof. Perini), avrebbe necessità di un lungo periodo di tempo per rispondere ai quesiti che il Tribunale ritenesse di dover porre.

Anche in questo caso, non bisogna dimenticare che l'assunzione della prova ex art. 507 c.p.p. va disposta solo se assolutamente necessaria e decisiva. Questo principio va ricordato con le esigenze di celerità e di economia processuale, che regolano il dibattimento.

Proprio in relazione a tali esigenze, non si può sottacere il fatto che il materiale documentale è stato esaminato nella sua interezza anche dai consulenti delle difese nel processo di cui questo costituisce uno stralcio, e che solo la sopravvenuta separazione ha impedito la trattazione unitaria di quanto elaborato dalla dott.ssa Tavernari, rendendone una parte inutilizzabile unicamente per ragioni processuali sopravvenute.

Il contemperamento delle esigenze sopra menzionate, unitariamente considerate, la lettura delle relazioni già depositate ed un riesame attento delle deposizioni orali dei consulenti delle parti, portano a ritenere che l'effettiva necessità di una perizia sia superata dall'esame del materiale già elaborato.

Per la rilevanza nel presente procedimento delle prove documentali, e per la necessità che esse siano tutte scrupolosamente esaminate in sede dibattimentale nel contraddittorio delle parti, questo collegio non può che disporre il completamento dell'esame della consulente Tavernari ex art. 507 c.p.p., in conseguenza delle ragioni processuali sopra indicate.

La richiesta di nuova perizia va pertanto respinta e va disposta la citazione di Claudia Tavernari affinché illustri il contenuto del suo elaborato nella parte non ancora oggetto di deposizione.

Va da ultimo in questa sede affrontata la questione della piena corrispondenza della traduzione in italiano alle deposizioni in lingua inglese dei testimoni sentiti in rogatoria fra il 24 e il 27 settembre 2007, stante le osservazioni critiche delle parti.

È necessario, essendo tale trascrizione frutto di una traduzione effettuata in simultanea – con tutte le difficoltà connesse a siffatta attività – che un controllo seppur parziale venga ora effettuato, e l'incarico sia dato a persona diversa da quelle che hanno eseguito allora il lavoro, peraltro residenti nel Regno Unito, come da separato provvedimento.

P.Q.M.

rigetta le richieste di prove orali della difesa;

rigetta la richiesta di perizia contabile;

dispone l'esame di Claudia Tavernari perché riferisca in ordine al contenuto del suo elaborato "Ricostruzione delle movimentazioni di denaro avvenute sui conti bancari 700807, 701573 e 600478 accessi presso la <CIM-Banque> di Ginevra" e ne ordina la citazione, a cura della cancelleria, anche via fax stante l'urgenza, per l'udienza del 21 novembre 2008 aula 4 ore 10;

dispone il conferimento dell'incarico di riascolto parziale delle registrazioni in lingua inglese ed eventuale integrazione delle traduzioni già effettuate e trascritte come da separata ordinanza.

Claudia Tavernari deponeva dunque nuovamente, ex art. 507 c.p.p., e all'esito veniva acquisito al fascicolo del dibattimento il suo intero elaborato scritto, all'udienza del **21 novembre 2008**.

Il **5 dicembre 2008** si dava atto che era pervenuto dall'Autorità elvetica il verbale della deposizione resa il 14 luglio 2008 da Paolo Del Bue.

La difesa Mills poneva poi una serie di questioni, sulle quali il Tribunale decideva come segue:

Il Tribunale,

vista la questione di nullità, o in subordine di inutilizzabilità, degli atti rogatoriali svolti a Londra fra il 24 e il 27 settembre 2007, nella parte in cui questo collegio non ha assistito, sentiti il P.M. e la difesa di parte civile, osserva.

Nella propria richiesta all'Autorità britannica del 13 giugno 2007 il tribunale, dopo aver segnalato l'obbligo per i testimoni di rendere la dichiarazione di cui all'art. 497 c. 2 c.p.p., scriveva:

"I sottoscritti Giudici chiedono, ai sensi dell'art. 4 Convenzione europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959, di essere autorizzati ad assistere all'esecuzione della rogatoria e quindi di essere informati della data e del luogo della stessa."

Il Collegio è stato quindi autorizzato ad assistere all'esame dei testimoni, ma è stato poi estromesso durante una consistente parte di ogni deposizione, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati e concernenti la possibilità di esclusione delle testimonianze secondo la legislazione italiana ex art. 200 c.p.p.

Va innanzitutto detto che la difesa ha riaperto, in connessione con la questione sollevata, il tema del c.d. segreto professionale: questo tribunale non può sul punto che rimandare alla propria ordinanza pronunciata il 19 ottobre 2007, rispetto alla quale nulla vi è da aggiungere o modificare. Anche per quanto riguarda il più volte preannunciato tema della nullità ex art. 178 lett. A c.p.p., o in subordine della inutilizzabilità, degli esami rogatoriali, non si può che ribadire quanto già deciso in occasioni parzialmente diverse, ad esempio in data 23 novembre 2007 in relazione alle acquisizioni documentali e in data 18 aprile 2008 in relazione alla pubblicità dell'udienza.

In particolare il 23 novembre 2007 il Tribunale scriveva:

"Ai sensi dell'art.3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria la rogatoria viene eseguita dalla parte richiesta nelle forme previste dalla propria legislazione.

...

Ai sensi dell'art.2 della stessa Convenzione, l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata "se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda possa portare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo paese".

Va quindi affermato ancora una volta che le modalità di svolgimento della attività in rogatoria sono quelle determinate dallo Stato in cui la rogatoria si svolge. Qui nessuna questione viene proposta in relazione all'osservanza della legge britannica.

Indipendentemente poi da ogni considerazione in ordine alla deducibilità delle nullità da parte di chi vi ha dato causa ed era presente all'atto, va qui aggiunto solo che lo Stato estero non ha dato

esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità rogante, vale a dire l'obbligatoria dichiarazione di impegno a dire la verità da parte dei testimoni, posto che la presenza del collegio non era una modalità di esecuzione della rogatoria ma una semplice richiesta di autorizzazione: anche laddove tale autorizzazione fosse stata negata in radice la rogatoria avrebbe mantenuto tutta la sua validità.

Non si pone quindi alcun profilo di inutilizzabilità degli atti, né ai sensi dell'art. 727 comma 5 bis c.p.p. né a maggior ragione ai sensi dell'art. 191 c.p.p. rispetto al quale l'art. 727 c.p.p. è norma speciale.

Questo argomento supera ogni considerazione relativa alla violazione di norme imperative di ordine pubblico, assolutamente inconferente nel caso di specie. Solo incidentalmente va ricordato che nell'ordinamento italiano sono previsti numerosi casi di formazione della prova in assenza dell'autorità giudiziaria che procede.

Per quanto concerne infine la richiesta di revisione integrale delle trascrizioni e traduzioni della rogatoria londinese, il Tribunale si riporta alla propria ordinanza del 14 novembre 2008, in cui in particolare si evidenziava come la difesa non avesse svolto nessuna puntuale osservazione né avesse offerto alcuna traduzione alternativa rispetto alle deposizioni dei testi diversi da Drennan e Barker. In merito a questi specifici profili nulla all'odierna udienza veniva aggiunto.

P.Q.M.

Rigetta l'eccezione di nullità o inutilizzabilità degli atti rogatoriali svolti a Londra fra il 24 e il 27 settembre 2007 e l'istanza di estensione dell'incarico peritale di traduzione.

Alla successiva udienza del **17 dicembre 2008** il P.M. formulava ulteriori richieste, sulle quali il Tribunale decideva come segue:

Il Tribunale,

viste le produzioni documentali richiesta dall'accusa e le eccezioni proposte dalla difesa, osserva: Va innanzitutto precisato che non può esser rigettata per intempestività la produzione documentale proposta dal P.M. perché il termine e le condizioni previste dall'art. 468 c.p.p., in particolare al comma 4 bis, non riguardano i documenti e nel caso di specie non viene richiesta l'acquisizione di documenti aventi contenuto dichiarativo qualificabili come verbali di prove di altro procedimento.

Ciò premesso:

- sono acquisite al fascicolo del dibattimento le sentenze oggi prodotte dal P.M.;*
- le intestazioni dei verbali di s.i.t. al P.M. di David Mills del 3 e 4 dicembre 1996 devono esser acquisite al fascicolo del dibattimento quali documenti attestanti il fatto storico negli stessi descritto;*
- la richiesta in data 24 febbraio 2004 diretta dal Serious Fraud Office a David Mills può esser acquisita al fascicolo del dibattimento ai soli fini della documentazione di un fatto storico, vale a dire che in quella data è stato chiesto a Mills di produrre i documenti di cui all'elenco ivi allegato, di cui il P.M. ha fornito una traduzione che le altre parti non hanno contestato;*
- non può essere acquisita al fascicolo del dibattimento la lettera a firma di David Kirk diretta a Mrs Garlick in data 16.7.03 nella sola parte richiesta dal P.M., trattandosi di documento complesso da cui non può esser estrapolata una singola frase decontestualizzata.*

Veniva infine dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e il P.M. pronunciava la sua requisitoria.

Il **20 gennaio 2009** concludevano la parte civile e la difesa.

Sulla richiesta di termine per eventuali repliche del P.M. il Tribunale rinviava al **17 febbraio 2009** quando, rinunciando il P.M. alle repliche, veniva data lettura del dispositivo, riservando entro il novantesimo giorno il deposito della motivazione.

Giungeva così al termine la lunga fase del dibattimento, iniziata quasi due anni prima, con lo svolgimento di 47 udienze, solo 20 delle quali dedicate alla effettiva assunzione delle prove orali (e fra esse 7 in rogatoria all'estero e 2 in videoconferenza con l'estero), l'esame di 22 persone fra testimoni e consulenti delle parti, l'emissione di una quarantina di ordinanze; terminava con la pronuncia della sentenza nei confronti di un solo imputato, pendente davanti alla Corte Costituzionale, per l'altro, la questione attinente l'obbligatoria sospensione del procedimento per le alte cariche dello Stato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del presente procedimento presenta caratteristiche del tutto peculiari, che rendono necessaria una sua descrizione dettagliata.

In tale ambito il Tribunale ritiene utile riportare le ordinanze più significative, fra le tante emesse nel corso del dibattimento. Alcune di esse hanno di per sé una oggettiva rilevanza, in relazione all'argomento trattato, e per tale motivo si trascrive ad esempio quella in tema di "segreto professionale" emessa a seguito della rogatoria londinese del settembre 2007. Altre, aventi ad oggetto l'ammissione delle prove, si trascrivono perché significative delle cadenze del dibattimento e per ribadire ora – a procedimento concluso – il loro contenuto, alla luce del principio della ragionevole durata del processo. In particolare va riaffermata la sovrabbondanza delle liste testimoniali delle difese, laddove riferite anche a persone neppure compiutamente identificate e/o residenti in Stati che non hanno concluso con l'Italia convenzioni in materia giudiziaria (sicché l'effettuazione di rogatorie sarebbe stata oltremodo difficoltosa, se non addirittura impossibile: come si è in concreto verificato per l'esame del teste Marrache a Gibilterra); va riaffermata altresì l'irrelevanza delle deposizioni che si sarebbero necessariamente limitate alla descrizione del contenuto di documenti in atti, compiutamente analizzati in tutte le ponderose consulenze tecniche delle parti.

I tempi del dibattimento – che richiedeva una trattazione prioritaria in relazione alla ravvicinata prescrizione, alla natura del reato contestato ed alla oggettiva delicatezza della materia – sono stati scanditi, come meglio si vedrà nella descrizione che segue, dalla organizzazione delle rogatorie, effettuata per via diretta, ed ottenuta con il prezioso ausilio dei magistrati di collegamento, il supporto del Ministero ed a volte le consultazioni informali con la struttura di Eurojust.

Le richieste di rogatoria sono state infatti avanzate alla Confederazione Elvetica (e va qui sottolineata l'ampia collaborazione efficacemente fornita dai magistrati competenti per l'adempimento), due volte in presenza del Tribunale ed una in videoconferenza; al Regno Unito, per alcuni giorni consecutivi nel settembre 2007 in presenza del Tribunale (presenza assai limitata, per i motivi che si diranno nel prosieguo) ed una seconda volta in videoconferenza; al Liechtenstein, in presenza del Tribunale; alla Spagna, alla cui fattiva collaborazione non è conseguito alcunché solo per l'indisponibilità del teste Marrache a deporre in quel Paese; a Gibilterra, ove la richiesta, nei termini in cui era stata avanzata, è stata respinta.

Va altresì ricordato – per l'oggettivo rilievo della questione, ininfluenza nel caso concreto sui tempi del procedimento – che la possibilità di ricorso prevista dalle legislazioni straniere contro la trasmissione all'autorità giudiziaria rogante del verbale della deposizione assunta ha determinato l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale dell'esame dell'imputato di reato connesso

Paolo Del Bue circa cinque mesi dopo la sua escussione; il verbale della deposizione del teste Heimo Quaderer è pervenuto addirittura un anno dopo la sua effettuazione a Vaduz.

Vanno, ancora, messe in luce le difficoltà incontrate dal Tribunale per ottenere la deposizione del teste Flavio Briatore (cittadino italiano residente all'estero, ma con rilevanti interessi, non solo di natura economica, in Italia) ed ancor più quella del teste Benjamin Marrache (avvocato di Gibilterra con studi professionali anche a Londra, in Spagna e altrove).

Quanto sopra scritto trova ampio riscontro nelle numerose richieste rogatorie avanzate, nelle richieste di informazioni formulate dalle parti ed alle parti (nel corso del dibattimento, come da verbali in stenotipia), negli accertamenti di P.G. effettuati, nella corrispondenza via e-mail tenuta dal P.M. in relazione alla citazione dei propri testi e riferita in dibattimento, in quella telefonica ed informatica tenuta dal Tribunale stesso, di cui si dava sempre conto nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Peraltro, molte comunicazioni sono intercorse fra le parti per posta elettronica e, in relazione a questioni organizzative, anche fra le parti e il Tribunale, come si evince ancora una volta dalla lettura dei verbali in stenotipia.

Si deve infine ricordare che il materiale probatorio dell'accusa era stato raccolto in CD allegati al fascicolo del dibattimento, che consta complessivamente di una quarantina di faldoni.

Tutto ciò premesso, va ricordato che il presente procedimento trae origine da un'indagine del P.M. inizialmente unitaria, che ha dato luogo, oltre all'imputazione a carico di David Mills e di Silvio Berlusconi (posizione ora separata) di cui qui si tratta, anche al procedimento Agrama + altri (n. 11776/06 R.G.Trib.) pendente attualmente presso la I sezione penale di questo Tribunale (e questo spiega, fra l'altro, il riferimento al processo Agrama contenuto nell'oggetto delle comunicazioni provenienti dalla Confederazione Elvetica).

Il GUP con decreto del 30 ottobre 2006 disponeva il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi e Donald David Mills Mackenzie (che per brevità verrà nella presente motivazione denominato David Mills, persona peraltro nota con tali generalità, e spesso indicata negli atti provenienti dal Regno Unito con la sigla DMDM).

Veniva contestato ad entrambi il reato di cui agli **artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p.** in relazione alle deposizioni testimoniali rese da Mills il 20 novembre 1997 nel procedimento n. 1612/96 R.G. Trib. (Arces + altri, per il reato di corruzione di militari della Guardia di Finanza), il 12 e 19 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. (c.d. All Iberian, per i reati di falso in bilancio della Fininvest S.P.A. e finanziamento illecito dei partiti).

Più in particolare veniva contestato il fatto che Mills avesse accettato la promessa prima e ricevuto poi da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la somma di 600.000 dollari USA, per dichiarare il falso e tacere in tutto o in parte il vero in ordine al ruolo avuto da Berlusconi nella struttura denominata Fininvest B Group creata da Mills e utilizzata per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest. Nell'imputazione, dato conto del percorso della somma (investita tramite la società Struie nei fondi Giano Capital e Torrey Global), erano analiticamente descritti i profili di falsità e/o reticenza presenti nelle suddette deposizioni testimoniali (relativi alla effettiva proprietà delle società offshore della Fininvest, ai colloqui intercorsi con Silvio Berlusconi, alla natura di un compenso di circa un milione e mezzo di sterline ricevuto nel 1996, ai rapporti fra la famiglia Berlusconi e Paolo Del Bue della fiduciaria Arner).

Il reato si affermava commesso a Milano, Londra e Ginevra fino al 2 febbraio 1998.

La prima udienza era fissata al 13 marzo 2007.

Si dava atto nel decreto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri era costituita parte civile.

In termini rispetto alla data della prima udienza i difensori di entrambi gli imputati ed il Pubblico Ministero depositavano le proprie liste di testimoni e consulenti.

Al fascicolo del dibattimento erano allegati gli atti determinati nell'udienza appositamente tenutasi davanti al GUP, e costituiti fra l'altro dalla documentazione sequestrata nel corso della perquisizione effettuata a carico di Mills, dalla documentazione relativa alla società Struie, dagli atti trasmessi dalle autorità del Regno Unito, della Confederazione Elvetica, del Liechtenstein e di Guernsey (Isole del Canale) a seguito delle numerose rogatorie effettuate dal P.M., ed alcuni degli atti del procedimento n. 22694/01 R.G.N.R. (ora, come si è scritto, n. 11776/06 R.G. Trib).

Il Collegio, preliminarmente e contestualmente alla data della prima udienza (oltre che successivamente, nel corso del dibattimento), negava con diversi decreti l'autorizzazione alle riprese televisive e fotografiche in aula, ritenendo che potessero di per sé *“pregiudicare la serenità del dibattimento per tutte le parti processuali”* e non fossero strettamente necessarie *“ai fini della conoscenza del dibattimento, che, in relazione al suo specifico interesse sociale”* poteva *“essere adeguatamente soddisfatta attraverso la presenza della stampa e dei suoi strumenti di comunicazione”*.

Il **13 marzo 2007** il Tribunale dichiarava la contumacia di entrambi gli imputati, cui il decreto era stato ritualmente notificato e che non erano presenti, senza addurre legittimo impedimento; dava atto della già avvenuta costituzione della parte civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'avv. Maria Gabriella Vanadia dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano. Venivano poi poste le questioni preliminari dalla difesa Berlusconi (rappresentato dagli avvocati Piero Longo e Niccolò Ghedini) e dalla difesa Mills (rappresentato dall'avvocato Federico

Cecconi). La proposizione di tali questioni, e la conseguente discussione del P.M. e della parte civile, occupavano l'intera giornata, unitamente alla complicata fissazione del calendario d'udienza (per gli impegni dell'ufficio, gli impegni parlamentari della difesa e una prevista astensione dalle udienze indetta dalla Camera penale).

Alla successiva udienza del **22 marzo 2007**, presentata dai difensori la dichiarazione di non adesione all'astensione dalle udienze, dato atto che nelle more era stata depositata in Cancelleria – come espressamente previsto – ulteriore documentazione oltre a quella prodotta nel corso dell'udienza precedente, a sostegno delle proposte eccezioni, veniva data lettura della seguente ordinanza.

Il Tribunale

decidendo sulle eccezioni preliminari formulate dalle difese degli imputati nell'udienza del 13.3.2007, sentiti il pubblico ministero e la parte civile, osserva:

1) La difesa ha eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione degli articoli 415 bis e 416 c.p.p. In particolare la difesa ha lamentato:

- la circostanza che il termine di venti giorni, stabilito dall'art.415 bis terzo comma c.p.p., fosse stato fatto decorrere dal 16.2.06 (data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) e non dal 6.3.06 (data di deposito degli ultimi "atti di indagine" del P.M.)

- la mancata proroga di detto termine in ragione della mole degli atti depositati

- la mancata esecuzione delle indagini difensive richieste dopo la notifica dell'avviso.

Nel caso concreto, premesso che è stato rispettato il termine di 20 giorni decorrenti dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p. essendo la richiesta di rinvio a giudizio stata notificata il 10.3.06, si rileva che gli atti medio tempore depositati e trasmessi a mezzo fax direttamente alle difese sono costituiti da comunicazioni attinenti ai rapporti tra il P. M. e l'autorità giudiziaria e di polizia londinese, nonché da un elenco delle "correzioni di errori di trascrizione" di un atto già depositato. Non si tratta quindi di atti di indagine.

D'altronde, se è pur vero che il termine in questione "costituisce il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nella stessa norma" e non è stabilito a pena di decadenza (cfr. ad esempio Cass. Pen. Sezione III, 24.9.04 n. 40622, Cass. Pen. Sezione III, 17.2.05 n. 13713), è altrettanto vero che il mancato rispetto di detto termine in relazione ai documenti non depositati al momento della notifica dell'avviso non comporta alcuna "nullità d'ordine generale per violazione dei diritti di difesa, dal momento che la previsione della inutilizzabilità dell'atto non depositato" costituirebbe, ove si trattasse di atti di indagine, "adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa" (Cass. Pen. Sezione II, 7.7.06 n. 29573).

In relazione alla mancata proroga del termine in ragione della mole degli atti, va solo detto che essa non è prevista dalla legge.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata esecuzione di alcune indagini richieste dalla difesa, basti qui ricordare che il loro svolgimento è rimesso alla discrezionalità del P.M. e comunque che la loro mancata effettuazione non comporta alcuna nullità (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sezione V, 25.3.05 n. 17690).

2) La difesa ha eccepito la tardiva iscrizione degli imputati nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

Si deve rilevare che per costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione la scelta del momento dell'iscrizione è lasciata alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture ed è comunque sottratta al sindacato giurisdizionale, né è causa

di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di una espressa disposizione di legge (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sezione I, 19.2.02 n. 13104 e Cass. Pen. Sezione VI, 11.3.03 n. 21689).

Nella specie, inoltre, il lasso di tempo intercorso tra la data individuata della difesa (3 agosto 2004) e quella di iscrizione nel registro degli indagati (24 settembre 2004) coincide pressoché integralmente con il periodo feriale, nel quale è prevista la sospensione dei termini processuali, ivi compresi “quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari” in procedimenti con imputati non detenuti (art. 2 L. 742/1969 e successive modifiche).

3) L'avv. Longo ha eccepito l'omessa notifica in proprio favore del primo provvedimento di proroga delle indagini.

A norma dell'art. 406 c.p.p. la richiesta di proroga deve essere notificata alla persona sottoposta alle indagini nonché eventualmente alla persona offesa, senza alcuna ulteriore disposizione relativa ai difensori. Peraltro la scelta legislativa trova conferma nel fatto che il provvedimento di proroga del termine viene emesso “in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori”, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 406 c.p.p.

L'ordinanza della Corte Costituzionale citata dalla difesa a sostegno dell'eccezione (n. 8 del 19.1.07) è impropriamente richiamata, perché attiene ad istituto del tutto differente, implicante la necessità di rapide valutazioni connesse all'esercizio del diritto di difesa (la scelta del rito).

4) La difesa ha chiesto in via principale sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per il reato di cui all'art. 319 ter c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in subordine l'estinzione del reato di cui all'art. 319 c.p. per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordine la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione.

Si deve rilevare che nel capo di imputazione sono indicati in forma chiara e precisa tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 319 ter c.p., ed ogni doglianza relativa alla effettiva sussistenza di tali elementi nella concretezza del caso in esame attiene al merito del procedimento.

Tale osservazione porta a ritenere assorbita, allo stato, ogni valutazione in ordine alla richiesta subordinata di estinzione del reato di cui all'art. 319 c.p.

Peraltro “non vi è spazio per un proscioglimento da parte del giudice ex art. 129 c.p.p., quale sia stato l'atteggiamento delle parti” (e nella specie il P.M. ha espresso parere contrario) “con sentenza predibattimentale. Il riferimento nell'art.469 c.p.p. all'art. 129 c.p.p. deve ritenersi effettuato solo per escluderne l'applicabilità in sede predibattimentale”: così Cass. Pen. Sezioni Unite, n. 3027/02 del 19.12.01.

5) La difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art. 37 comma 2 c.p.p. nella parte in cui vieta al giudice ricusato (quale era allora il G.U.P.) di “pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. L'eccezione è motivata da una ritenuta necessità di interpretazione estensiva del termine “sentenza”, considerato comprensivo di ogni provvedimento decisorio.

Il collegio aderisce all'indirizzo giurisprudenziale, conforme alla lettera ed alla ratio della norma, secondo cui “il limite all'attività giurisdizionale del giudice ricusato è costituito dal divieto di pronuncia della sentenza, con il quale termine non può che intendersi la decisione sul merito della re giudicanda, come peraltro la dottrina che si è occupata del problema ha evidenziato. Da ciò consegue che, dovendosi quel limite intendere in senso stretto, ogni altro provvedimento di carattere ordinatorio, non implicante decisione di merito, può e deve essere adottato dal giudice che, benché abbia dichiarato di volersi astenere o benché destinatario di dichiarazione di ricusazione, ha il potere-dovere di proseguire nell'attività processuale. In questo quadro normativo appare corretta la decisione del g.u.p. di pronunciare il decreto che dispone il giudizio” (Cass. Pen. Sezione IV, 31.10.02 n. 36424).

La difesa ha in subordine eccepito la incostituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, argomentando la questione sulla base di alcune decisioni della Corte

Costituzionale e della Corte di Cassazione, che peraltro attengono alla materia ben diversa dell'incompatibilità del giudice per atti compiuti all'interno del medesimo procedimento: ma l'affermato superamento della natura sommaria della cognizione del G.U.P. non incide sul carattere ordinatorio – e non decisorio nel merito – del decreto che dispone il giudizio.

Inconferente poi appare il richiamo alla disciplina delle rimessione dei procedimenti, attesa la ben diversa natura ed operatività dei due istituti.

È pertanto manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta.

6) Ha eccepito altresì la difesa l'omessa citazione della società Fininvest quale persona offesa dal reato. La doglianza viene riportata al fatto che la società è stata ritenuta parte offesa nel processo n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. in relazione al reato di cui all'art. 2621 c.c. ivi contestato (cfr. ordinanza del 17.6.1998 del Tribunale di Milano).

L'eccezione va respinta. Per un verso infatti non vi è spazio per far discendere automaticamente la qualità di persona offesa della Fininvest nel presente procedimento dal fatto che la stessa sia stata ritenuta tale nel c.d. processo All Iberian, stante l'autonomia dei due procedimenti e la piena diversità delle imputazioni. Per le stesse ragioni non si può far discendere la qualità di parte offesa di Fininvest nel presente procedimento dal fatto che essa sia stata indicata come tale nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del diverso procedimento n. 1337/02 R.G. GIP, nel quale si contestano anche reati contro il patrimonio, quali l'appropriazione indebita e il riciclaggio, con imputazioni che vedono la società Fininvest appunto persona offesa.

Per altro verso, rileva il Tribunale che nei reati contro l'amministrazione della giustizia, ed in particolare nel reato di falsa testimonianza ed in quelli ad esso assimilabili (quali l'art. 371 bis, 371 ter e lo stesso art. 319 ter c.p. quando la condotta contestata sia riconducibile secondo l'ipotesi accusatoria ad una falsa testimonianza), il bene tutelato è quello "dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa" (Cass. Pen. Sezione V, 8.11.00 n. 4113; nello stesso senso cfr. Cass. Pen. Sezione VI, 10.4.06 n. 27385).

Vero è che la corruzione in atti giudiziari è reato plurioffensivo, ma "nel senso che viene leso non soltanto l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della P.A., ma anche, e soprattutto, l'interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, che viene compromesso da una decisione inquinata e alterata dal fatto corruttivo" (Cass. Pen. Sezione VI, n. 33435 del 4.5.06). Correttamente pertanto nel presente procedimento è stata citata come parte offesa solamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è costituita parte civile tramite l'Avvocatura dello Stato.

7) In relazione, infine, alla memoria depositata nel corso dell'udienza del 13.3.07 dall'avv. Cecconi e dallo stesso non illustrata (riservandosi egli di trattarla nel prosieguo, unitamente alle questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento: pag. 71 trascrizioni d'udienza), memoria nella quale si chiede la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415 bis c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p. per omessa traduzione di alcuni documenti, si deve rilevare che dall'elenco allegato alla memoria del 7.3.06, a sua volta allegata alla citata memoria, non è dato comprendere a quali dei documenti eventualmente già facenti parte del fascicolo del dibattimento la difesa si riferisca; gli stessi infatti sono indicati con una numerazione non corrispondente alle allegazioni dibattimentali, né si possono evincere ulteriori elementi dalla loro sommaria definizione, non corrispondente alla descrizione del contenuto di ognuno dei faldoni depositati così come operata nell'elenco in ciascuno di essi inserito.

P. Q. M.

Rigetta tutte le eccezioni proposte, riservando la decisione relativa alla questione di cui al punto 7) all'esito dell'eventuale produzione documentale.

Venivano successivamente poste dai difensori una serie di questioni concernenti la formazione del fascicolo del dibattimento, decise con ordinanza del **13 aprile 2007**.

Il Tribunale

decidendo sulle questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento sollevate dalle difese degli imputati nell'udienza del 22.3.2007, sentiti il pubblico ministero e la parte civile, osserva:

1) la prima questione tende all'esclusione dal fascicolo del dibattimento dei files estratti dai computer di David Mills per violazione degli artt. 360 e 191 c.p.p.

Va brevemente ricordato che in data 10.2.06 la Metropolitan Police di Londra procedeva alla perquisizione dello studio e dell'abitazione di Mills, a seguito di rogatoria inoltrata dall'autorità giudiziaria italiana; nel corso della perquisizione, svolta alla presenza di un difensore, venivano sequestrati, tra l'altro, i computers in uso all'imputato, da cui venivano estrapolati il 13.2.06 i documenti di cui la difesa chiede ora l'estromissione.

La difesa ha censurato l'inosservanza delle norme processuali italiane attinenti al compimento di atti ritenuti irripetibili quali, asseritamente, quelli relativi all'estrazione dei files.

Invero, come ha puntualmente affermato la Corte di Cassazione (Sezione I, 3.3.03 n. 41302), "l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione fra Stati sovrani e una reciproca rinuncia a pretendere la rigorosa applicazione di tutte le forme previste dall'ordinamento interno dello Stato richiedente, secondo lo schema che risultava indicato dagli artt. 27 e 31 delle disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale le forme del processo erano regolate dalla legge del luogo ove il processo si svolge, fatta eccezione per le leggi contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. Conseguentemente la giurisprudenza aveva ripetutamente affermato che le prove raccolte all'estero sono ammissibili nel giudizio che si svolge in Italia se assunte secondo la legge del luogo ove sono state raccolte, purché non siano in contrasto con le norme del nostro ordinamento riguardanti l'ordine pubblico (Cass., VI, n. 9609 del 27-6-1988, Aramiti, rv. 179298, Cass., II, n. 2125 del 6-11-1986, Scutti, rv. 175160; Cass., III, n. 9823 del 19-6-1985, Pace, rv. 170849; Cass., II, n. 9598 del 14-4-1983, Di Nicola, rv. 161184; Cass., I, n. 4477 del 21-2-1983, Von Arb, rv. 159036). Il suddetto principio è rimasto fermo anche con l'introduzione del nuovo codice (Cass., VI, n. 7982 del 29-4-1993, Terranova, rv. 194901; Cass., VI, n.8146 del 27-2-1992, Magnani e altri, rv. 191397) e anche a seguito dell'abrogazione degli artt. 27 e 32 della preleggi in forza dell'art. 73 della legge 31-5-1995 n. 218 (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 379/1995) e conseguentemente si è ritenuto che siano utilizzabili contra alios le dichiarazioni rese per rogatoria da un coindagato in assenza del difensore (Cass., II, n. 11273 del 5-3-1999, D'Ambrosio, rv. 212981; Cass. I, n. 6796 del 13-12-1996, Covello, rv. 206777). Tale opinione merita di essere seguita, nonostante non sia pacifica (Cass., VI, n. 2963 del 14-1-1999, Faiani e altri, rv. 212733), sia perché, come è stato rilevato da questa Corte, l'estensione di tutte le sanzioni di inutilizzabilità previste dal nostro ordinamento interno alle prove raccolte per rogatoria finirebbe per porre lo Stato italiano fuori del circuito di assistenza giudiziaria (Cass., rv. 219740); sia perché la predetta opinione trova conforto nel combinato disposto degli artt. 729 co. 1 bis e 727 co. 5 bis c.p.p., che lascia intendere che l'inutilizzabilità consegue non ad ogni violazione delle modalità previste dall'ordinamento interno, ma solo alla violazione di quelle modalità che possono essere richieste a norma di accordi internazionali e che siano state specificamente indicate dall'Autorità giudiziaria richiedente".

Osserva in via incidentale e ad ogni buon fine il Collegio che l'attività censurata dalla Difesa non integrava un accertamento tecnico irripetibile. Si trattava infatti di una attività di estrazione di files che non comportava alcuna modifica della memoria del computer, rimasta inalterata con tutti i dati in essa contenuti, come emerge dalla descrizione del procedimento cd. "encase"; né emergevano sul punto elementi diversi dalla consulenza dell'ing. Sanavio, prodotta dalla difesa .

Da ultimo osserva il Collegio che i computers venivano restituiti successivamente all'imputato, che veniva quindi posto in grado di procedere ad ogni verifica utile alla sua difesa.

2) La seconda questione aveva ad oggetto la non utilizzabilità di documenti estratti dalla memoria remota dei computers (c.d. unallocated clusters) asseritamente costituenti parte della corrispondenza tra l'imputato ed il difensore, quindi non sequestrabili ex art. 103, c.6 c.p.p.

Preliminarmente va rilevato che nel caso in esame non si trattava di perquisizioni e sequestri eseguiti presso lo studio del difensore, ma di documenti rinvenuti in luoghi in uso all'imputato.

Come tali essi non fanno parte, a stretto rigore, della corrispondenza fra difensore ed imputato, così come definita dal combinato disposto degli artt. 103, c.6 c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p. L'art. 103 c.p.p. prevede le garanzie di libertà del difensore ove perquisizioni ed ispezioni avvengano nel suo ufficio. E' ben vero che la giurisprudenza estende il cd. privilegio legale anche a corrispondenza rinvenuta in luoghi eventualmente diversi dallo studio professionale; tuttavia il privilegio deve avere inderogabilmente ad oggetto corrispondenza "riconoscibile dalle prescritte indicazioni" (art. 103, c.6 c.p.p.), contenute nell'art. 35 disp. att.: tale ultima norma indica specificamente i requisiti perché un atto possa definirsi corrispondenza proprio "ai fini di quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del codice".

Nel caso in esame i documenti evidenziati dalla difesa sono costituiti apparentemente da bozze, o addirittura da frammenti, privi dei necessari requisiti che ne consentano una sicura classificazione. Alcuni di essi riportano in apertura l'indicazione di un destinatario, diverso dal difensore; altri, in particolare i frammenti, non riportano neppure tale indicazione.

Affermava il difensore che essi costituivano allegati alla posta elettronica a lui diretta; tuttavia non offriva al Tribunale prova attestante la coincidenza tra i documenti in esame e quelli che assumeva di aver ricevuto, al fine di dimostrare l'identità con quelli sequestrati.

I documenti in oggetto non sono inoltre classificabili come corrispondenza di posta elettronica in relazione alla forma che presentano: invero, tra gli stessi "unallocated clusters" ne sono stati rinvenuti almeno due in tale forma, del tutto diversa da quella presentata dagli altri.

Osserva infine il Tribunale che il richiamo effettuato alla sentenza della Corte costituzionale n. 229 dell'1.6.98 appare suggestivo e in qualche modo inconferente, poiché nel caso concreto non viene in esame la libertà dell'indagato di autonomamente determinarsi nel suo rapporto con il difensore all'atto dell'assunzione della prova, ma solo della acquisizione di un documento liberamente già formato. Il provvedimento invocato, nella parte motiva, fa riferimento al principio dettato dall'art. 188 c.p.p., intitolato "libertà morale della persona nell'assunzione della prova", principio negli stessi termini contenuto nell'art. 64 c.2 c.p.p., in tema di regole generali per l'interrogatorio.

Quanto, infine, alla riserva mantenuta all'udienza del 22.3.07 in relazione alla eventuale declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415 bis c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p. per omessa traduzione di alcuni documenti, va ribadito che dagli elenchi allegati alla richiesta - e successivamente non integrati - non è dato comprendere a quali dei documenti eventualmente già facenti parte del fascicolo del dibattimento la difesa si riferisca; come già si è osservato gli stessi "sono indicati con una numerazione non corrispondente alle allegazioni dibattimentali, né si possono evincere ulteriori elementi dalla loro sommaria definizione, non corrispondente alla descrizione del contenuto di ognuno dei faldoni depositati così come operata nell'elenco in ciascuno di essi inserito". L'istanza deve pertanto essere rigettata. Per inciso si deve solo aggiungere che l'unico documento corrispondente nella numerazione delle pagine alla richiesta è quello di cui al punto 3) dell'elenco (lettera del Serious Fraud Office 2.2.05), consistente in un missiva di accompagnamento senza alcun contenuto di merito.

L'udienza proseguiva con le richieste di prove documentali e orali delle parti, con articolate esposizioni che terminavano all'udienza del **20 aprile 2007**.

Nella medesima data il Tribunale ammetteva le prove documentali con l'ordinanza che segue.

Il Tribunale,

*sentite le richieste di ammissione delle prove avanzate dalle parti,
ammette*

le prove documentali richieste.

In particolare, in relazione alla acquisizione dei verbali di udienza in cui ha deposto David Mills, nel processo "Arces" il 20.11.97 e nel processo "All Iberian" il 12.1.98 e 19.1.98, osserva che la questione relativa alle modalità con le quali Mills doveva esser esaminato, e quindi alla utilizzabilità di tali verbali, non attiene a questa fase. I verbali suddetti costituiscono documenti attinenti al reato contestato e commesso, in ipotesi accusatoria, attraverso false testimonianze. Ne consegue, in accoglimento della richiesta della difesa Berlusconi, l'ammissione quali documenti delle sentenze irrevocabili emesse in entrambi i procedimenti.

In relazione poi alla deposizione resa l'11.3.03 da David Mills nel processo "SME" (R.G. 879/00) per rogatoria a Londra, e relativa traduzione, va rilevato che l'esame si è svolto nella fase dibattimentale ed alla presenza dei difensori sia di Berlusconi che dello stesso Mills: anche alla luce dei criteri di cui agli artt. 237 e 238 c.p.p. non vi sono motivi di esclusione di tale documento.

Il Tribunale si riserva in ordine alla ammissione delle prove orali, fin da ora comunque autorizzando il P.M. alla citazione per l'udienza del 4.5.07 dei testi della propria lista che vorrà in questo momento indicare. Fissa fin da ora le successive udienze istruttorie al 11, 18 e 25 maggio 2007.

Al fine dell'autorizzazione alla citazione dei testi residenti all'estero, invita le parti a dichiarare se intendono procedere a formale notifica, oppure se chiedono al Tribunale di ritenere sufficiente il dissenso a comparire in Italia già manifestato da alcuni di essi.

Il 27 aprile 2007 veniva data lettura dell'ordinanza di ammissione delle prove orali.

Il Tribunale,

a scioglimento della riserva formulata in ordine alla ammissione delle prove orali richieste dalle parti,

ammette

l'esame degli imputati;

i seguenti testimoni, tutti in quanto dedotti su circostanze rilevanti e pertinenti rispetto all'imputazione ai fini della decisione:

Robert Drennan, David Barker, Andrew Costard, Benjamin Murrache, Jeremy Scott, Flavio Briatore, Paolo Marcucci, Diego Attanasio, Maria De Fusco e Marina Mahler, dei quali accusa e difesa hanno chiesto l'esame;

Heimo Quaderer e Virginia Rylatt indicati dal P.M.;

Antonio Mattiello, Nadia Ignatius, e Sue Mullins indicati dalle difese Berlusconi e Mills,

Tanya Maynard Ghazvini indicata dalla difesa Mills;

Pierre Amman indicato dalla difesa Berlusconi;

Paolo Del Bue e Livio Gironi, indicati rispettivamente dalla difesa Berlusconi – Mills e Berlusconi quali imputati di reato connesso;

i consulenti Gabriella Chersicla (del P.M.), Andrea Perini (della difesa Mills) e Claudia Tavernari (della difesa Berlusconi);

rigetta

le richieste di esame in relazione a:

Darren Wing, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, teste inconfidente per non essere a sua firma la lettera sul cui contenuto sarebbe chiamato a deporre, e comunque sovrabbondante rispetto ai testi Drennan e Barker;

Simon Regis, Howard Shaw, Charles Clawson, Stephen Paul Clarke e Uroke Sheikh, indicati dalla difesa Mills in relazione alla perquisizione disposta nei confronti di Mills, testi superflui alla luce della documentazione acquisita e tenuto conto dell'ordinanza emessa da questo collegio il 13.4.07;

Wendy Parfitt, indicata dalle difese Berlusconi e Mills in relazione al suo ruolo di supervisore dell'archivio centrale dello studio Withers, teste pertanto inconferente e comunque sovrabbondante rispetto alle deposizioni degli altri componenti dello studio;

Alfonso Cefaliello, Alfredo Messina e Giorgio Vanoni, perchè indicati dalla difesa Berlusconi in ordine a circostanze dedotte genericamente, e comunque oggetto di prova documentale;

Candia Camaggi, indicata dalle difese Berlusconi e Mills in ordine a circostanze oggetto di prova documentale già ammessa, la cui deposizione è comunque sovrabbondante rispetto a quella del teste Paolo Del Bue;

Ernest Blochinger, Albert Mayer, Pascal Brugger, Michel Erb, Simon Adrian Herrero, Elsa Canizares Palayan, Giorgio Patroncini, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto sovrabbondanti rispetto ai testi ammessi Briatore, De Fusco, Mahler, Mattiello e Quaderer;

Paul Calkin, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, per la genericità delle circostanze sulle quali dovrebbe deporre e per la sovrabbondanza in relazione alla "posizione" Briatore;

Richard Newall, Paul Mc Elroy, Stephen White, Francesco Signorio, Henrick Hasforth, Stephen Cooke, Tim Stocks, Barry Harrington, Karen Tyrrel e Ronan Daly, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto sovrabbondanti rispetto ai testi De Fusco e Quaderer e alla documentazione prodotta, e chiamati a deporre su operazioni oggetto dell'esame dei consulenti ammessi;

Andrew Chetcut Ganado, Malcom Booker, Ian Starface, Audrey Ghigo, Kennedy Marr, A.Schmer, Hamad Bin Abdulla Bin Khalifa Al Thani, Khalid Mannai, Christopher Edwards, Ian D. Fair, Gianmarco Vela, Fiona Houston Moore, Roger Hunt, Karen Gibson, C. Cripps, Amy Ballantine, A. Haywood, Scaramella, Mary Pearsons, Simona D'Amico, Keith Thomas, Cinthia Knowles, Felicity Knowles, Joan Knowles e Greg Mc Rae, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, testi sovrabbondanti perché chiamati a deporre in relazione a circostanze dedotte quanto ai testi Attanasio, De Fusco e/o Marrache, e comunque oggetto di prova documentale, anche della difesa;

Blackhouse, Dorian Steer, Parkhouse, Van Tinteren, William Jeffrey Barber Sturgeon, Antony Maxwell e Cristopher Murray indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto dedotti su circostanze oggetto di ampia produzione documentale, anche della difesa;

Adam Clay, indicato dalla difesa Mills, sovrabbondante rispetto alla teste Maynard, ammessa rispetto alle medesime circostanze, oggetto anche di produzione documentale;

Werner Luethi, Martin Neuen Schwander, Martina Zender, Jorg Nussbaumer, Julian Beardsley, Leslie Sharon Newcombe, David Burgess, David Whitworth, Peter Andrew Harwood e Rupert Arthur Rees Evans, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, perché sovrabbondanti rispetto ai testi Maynard e Amman e dedotti anche su circostanze oggetto di prova documentale;

Isaac Marrache e Solomon Marrache, indicati dalle difese Berlusconi e Mills, perché sovrabbondanti rispetto al teste Benjamin Marrache, anche tenuto conto della produzione documentale ammessa;

Guy Grewar, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, perché sovrabbondante rispetto al teste Paolo Marcucci, anche tenuto conto della produzione documentale ammessa;

Carlo Scribani Rossi, Tatiana Galli Matteuzzi, Manuela De Socio, Giuseppe Ferla e Ivo Sciorilli Borrelli, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, perché sovrabbondanti rispetto al teste Paolo Del Bue, anche tenuto conto della produzione documentale ammessa;

Alessio Sanavio e Dario Forte, consulenti indicati dalle difese Berlusconi e Mills, perché il loro esame è richiesto in relazione alle modalità di acquisizione dei files dei computers di Mills, tenuto conto dell'ordinanza emessa da questo collegio il 13.4.07; **Michael O'Brien**, consulente indicato

dalla difesa Mills, perché il suo esame è richiesto in ordine al contenuto di norme di legge, vale a dire il regime fiscale delle donazioni nel Regno Unito.

Tutta l'udienza del **4 maggio 2007**, rigettata la richiesta di revoca dell'ordinanza di ammissione prove sopra riportata, veniva dedicata alle questioni inerenti le modalità ed i tempi dell'assunzione, in particolare per rogatoria, delle prove testimoniali.

L'**11 maggio 2007** il Tribunale dava lettura delle richieste rogatorie.

All'udienza del **18 maggio 2007** (l'ottava del procedimento) aveva inizio l'istruttoria dibattimentale vera e propria, con la deposizione dei testimoni **Paolo Marcucci** e **Marina Fistoulari Mahler**.

I tentativi di ottenere la presenza del teste **Flavio Briatore** occupavano le udienze dell'**1 giugno 2007** e **8 giugno 2007**, finché questi compariva e veniva esaminato il **22 giugno 2007**.

Le richieste di rogatoria in Liechtenstein e Confederazione Elvetica, nel frattempo trasmesse, venivano accolte e in data **9 luglio 2007** veniva sentito a Vaduz il teste **Heimo Quaderer**, in data **10 luglio 2007** a Berna la teste **Maria De Fusco**: in entrambi i casi alla presenza del Tribunale e delle parti. Il verbale delle dichiarazioni rese dalla seconda, che non si opponeva alla loro trasmissione, perveniva al Tribunale il 18 settembre 2007; invece, a seguito dell'opposizione presentata dalla difesa Berlusconi, respinta in tre gradi di giudizio dalle autorità del Liechtenstein, il verbale della deposizione di Quaderer veniva depositato al fascicolo del dibattimento solo il 17 luglio 2008, come già si è scritto.

All'udienza del **13 luglio 2007** si presentava il testimone **Diego Attanasio**, il cui esame – protrattosi per tutta la giornata – proseguiva il **21 settembre 2007**.

Era stata nel frattempo accolta la richiesta rogatoria avanzata alle Autorità del Regno Unito. **Fra il 24 e il 27 settembre 2007**, a Londra, predisposto a cura e spese dell'Autorità Giudiziaria italiana un sistema di registrazione e traduzione simultanea (con interpreti londinesi), deponavano i testimoni **Robert Drennan, David Barker, Andrew Costard, Jeremy Scott, Virginia Rylatt, Sue Mullins, Nadia Ignatius e Tanya Maynard Ghazvini**.

Va dato atto del fatto che David Mills compariva in aula, a Londra, il 27 settembre, ed assisteva alla parte iniziale della deposizione della teste Rylatt.

Le modalità di assunzione di tutte le testimonianze erano fonte di discussione e decisioni dell'Autorità britannica.

In sintesi, va detto che le difese – in particolare la difesa Berlusconi – si opponevano a che le deposizioni avvenissero alla presenza del Collegio, con articolate argomentazioni (per le quali si rimanda alla trascrizione e traduzione delle udienze, in atti), e più precisamente si opponevano alla presenza del Tribunale laddove i singoli testi si fossero avvalsi (come poi si avvalevano) del segreto professionale ai sensi della legge italiana, ex art. 200 c.p.p. Il giudice inglese, in accoglimento della

richiesta (contemporaneamente negando la sussistenza del segreto secondo la legislazione inglese) disponeva che, nel momento in cui il teste si fosse appellato a tale norma, il suo esame proseguisse a porte chiuse, alla presenza delle sole parti ed in assenza del Collegio ¹. Gli atti sarebbero poi stati trasmessi al Tribunale milanese solo previa deliberazione da prendersi in Italia, non avendo in Londra l'autorità italiana alcun potere giurisdizionale. Di fatto la quasi totalità dei testimoni dichiarava di avvalersi della facoltà loro accordata in relazione alla stragrande maggioranza delle domande che venivano loro poste, e mentre essi deponevano il Collegio attendeva fuori dall'aula. Investito dunque della questione in Italia, all'udienza del **19 ottobre 2007**, previa discussione delle parti, il Tribunale decideva la questione nei termini che seguono.

Il Tribunale

sentite le parti,

preso atto delle modalità di esecuzione della rogatoria svoltasi a Londra nei giorni dal 24 al 27 settembre 2007

osserva

Ciascun testimone, assistito da un difensore di fiducia (così come consentito dalla legge inglese), ha preliminarmente dichiarato di volersi avvalere del segreto professionale, dal quale non era stato sciolto, riguardo ad ogni domanda a suo parere afferente la relazione professionale con gli imputati.

Il giudice inglese, escludendo la sussistenza del “confidential privilege” secondo la legge del luogo, ha demandato a questo Tribunale ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno del segreto in questione ex art. 200 c.p.p.

Per alcuni testi il problema è di immediata soluzione, come oggi asserito anche dai difensori di entrambi gli imputati: così per Tanya Maynard, espressamente qualificatasi segretaria della società CMM, nonché per il banchiere privato Andrew Costard, atteso che nessuno dei due appartiene a categorie professionali menzionate dal suddetto articolo, il cui elenco non è suscettibile di interpretazione analogica estensiva. Infatti lo stesso art. 200 c.p.p., dopo aver menzionato alle lettere a), b) e c) le specifiche categorie di soggetti che possono avvalersi del segreto professionale ², indica alla lett. d) “gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”: ciò conferma che solo una espressa disposizione normativa può essere fonte del privilegio invocato. Nei casi in esame una tale disposizione non è stata né dedotta né tanto meno dimostrata.

Quanto a Robert Drennan e a David Barker, si tratta di “chartered accountants”, ossia di revisori iscritti all'Albo inglese, che non risultano iscritti all'Albo professionale nazionale, e che pertanto non possono invocare de plano il privilegio di cui all'art. 5 D.Lg. 28.6.05 n.139, riguardante solo gli iscritti all'Albo del nostro Paese.

Tanto vale a maggior ragione per Sue Mullins, autodefinitasi “consulente fiscale”, non iscritta ad alcun Albo italiano.

Peraltro, a tali figure di professionisti deve applicarsi la Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante “Modifica della direttiva 91/308/CEE del

¹ Analoga questione era stata posta davanti al magistrato inglese nel corso della rogatoria effettuata per l'esame quale teste di David Mills in data 11 marzo 2003, nell'ambito del procedimento n. 879/00, ed era stata decisa in senso opposto, come da verbale in atti, depositato dal P.M. il 13 aprile 2007 (“i giudici sono qui e sentiranno la deposizione e nel corso degli eventi decideranno o meno se giudicare se la deposizione è ammissibile”).

² Si tratta espressamente dei ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria.

Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”.

La direttiva ha ricevuto piena attuazione nell'ordinamento italiano con D. Lg. 20 febbraio 2004, n.56, pubblicato nel supplemento ordinario n.30/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004, n.49, ossia in epoca anteriore all'avvio del presente procedimento da parte della Procura della Repubblica. La successiva Direttiva 2005/60/CE estende in ampia misura l'ambito di applicazione della precedente, anche in relazione alle categorie professionali cui si applica (cfr. art. 2 della Direttiva stessa): inoltre, rispetto ad essa, non risulta ancora emanata alcuna norma attuativa.

Inserendo l'articolo 2 bis nella Direttiva 91/308/CEE e al fine di “continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario” e “la stabilità e l'integrità del sistema finanziario”, la Direttiva 2001/97/CE stabilisce l'obbligo di segnalare le operazioni sospette alle Autorità degli Stati membri.

Tale obbligo viene posto a carico degli enti creditizi e finanziari, delle imprese di investimento, nonché di revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e altri liberi professionisti legali (questi ultimi, quando prestino la propria opera nelle operazioni indicate al punto 5 dello stesso articolo 2 bis) ³.

Per converso, l'art.5 della Direttiva 2001/97/CE, nel sostituire l'art.6 della Direttiva 91/308/CEE, stabilisce che gli obblighi di segnalazione non si applicano “ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento (rectius procedimento), compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

Tale disposizione è integralmente ripresa dall'art. 23 c. 2 della Direttiva 2005/60/CE.

La Corte di Giustizia europea ha già avuto modo di occuparsi del rapporto tra le due disposizioni nella recentissima sentenza del 26 giugno 2007 (quindi successiva anche alla emanazione della terza Direttiva. 2005/60/CE), causa C-305/05 (Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles contro Consiglio dei ministri).

La sentenza, reperibile nel sito www.curia.europa.eu, afferma – segnatamente al punto 33 – che gli obblighi di segnalazione e cooperazione si applicano agli avvocati quando essi assistono il cliente nella preparazione o realizzazione delle transazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, previste dal punto 5 lett. a) dell'art.2 bis, o quando agiscono in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare (punto 5 lett. b).

Per regola generale – scrive la Corte – queste attività, in ragione della loro stessa natura, si situano in un contesto che non ha alcun legame con una procedura giudiziaria e, perciò, si pongono al di fuori del campo di applicazione del diritto ad un equo processo, diritto, questo, che comprende e garantisce il segreto professionale.

Ne consegue che non può riconoscersi ai testi qui considerati, che nel momento in cui ricevevano le informazioni dal cliente non stavano svolgendo alcuna assistenza neppure finalizzata ad un eventuale procedimento giudiziario, la facoltà di avvalersi del segreto professionale.

Le considerazioni che precedono valgono anche per i testimoni Jeremy Scott e Virginia Rylatt.

³ Il punto 5 dell'art. 2 bis indica, per i notai e gli altri liberi professionisti legali, le seguenti prestazioni:

“a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;
- ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;
- iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare”.

Essi in sostanza hanno invocato il segreto in virtù del loro rapporto professionale con entrambi gli imputati.

Va evidentemente in primo luogo rilevata l'insussistenza di alcun vincolo di segretezza rispetto alla posizione dell'imputato Mills, trattandosi di soci del medesimo studio legale e non già di difensori rispetto al cliente.

Quanto ai rapporti con l'imputato Berlusconi, non risulta in alcun modo che Scott o Rylatt abbiano mai da lui ricevuto mandato o procura o abbiano comunque svolto consulenze finalizzate ad un procedimento giudiziario.

Va infine ricordato che in base all'art. 16 delle Preleggi (L. 218/1995) l'attività rogatoria si è svolta in Stato estero, con l'osservanza delle leggi ivi vigenti, e qui non viene neppure in considerazione il loro contrasto con l'ordine pubblico.

P.Q.M.

dichiara non sussistente il segreto professionale opposto da tutti testimoni e dispone l'immediata trasmissione del presente provvedimento, previa sua traduzione

- all'Autorità rogata – HOME OFFICE UK CENTRAL AUTHORITY, Judicial Co-operation Unit

- al Ministero della Giustizia in Roma

- per conoscenza al magistrato di collegamento dott.ssa Sally Cullen

Con richiesta di trasmissione integrale degli atti della rogatoria svoltasi a Londra dal 24 al 27 settembre 2007.

Alle successive udienze del **19 ottobre 2007**, **26 ottobre 2007** e **9 novembre 2007**, si procedeva all'esame della consulente del P.M. **Gabriella Chersicla**, il cui corposo elaborato scritto veniva acquisito al fascicolo del dibattimento.

Nel frattempo venivano effettuati plurimi tentativi di citazione del testimone Benjamin Marrache, originariamente da esaminarsi a Londra nel corso della rogatoria del 24/27 settembre 2007, ma ivi non sentito a seguito degli impedimenti dallo stesso opposti: le richieste rogatorie venivano avanzate alle autorità del Regno Unito, di Gibilterra e Spagna (Paesi in cui risultava aver sedi lo studio professionale del medesimo). La complicata vicenda (che vedeva fra l'altro il diniego alla rogatoria di Gibilterra) si sarebbe poi risolta solo nel gennaio 2008.

L'udienza del **23 novembre 2007** era dunque occupata dalle questioni concernenti la citazione del teste Marrache, e così anche la successiva del **14 dicembre 2007**: all'esito di tale complessa discussione, cui partecipava anche l'avv. Alberto Moro Visconti quale "portavoce" del teste, il Collegio disponeva che Benjamin Marrache venisse sentito mediante videoconferenza in collegamento da Londra, ed avanzava di conseguenza la relativa richiesta rogatoria.

Nella medesima udienza del 14 dicembre 2007 il Pubblico Ministero procedeva ex art. 516 c.p.p. ad una **modifica dell'imputazione**, che veniva così formulata:

Artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p.

Perché, in concorso tra loro, deponendo Mills, in qualità di testimone, nei processi penali a carico di Berlusconi denominati:

□ *Arces + altri (n. 1612/96 RG Trib.) relativo a reati di corruzione nei confronti di militari della Guardia di Finanza;*

□ *All Iberian (n. 3510+3511/96 RG Trib.) per i reati di falso in bilancio della Fininvest spa e finanziamento illegale dei partiti politici,*

accettava da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la promessa di una somma di danaro per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio del testimone, denaro confluito, e di seguito occultato, nella massa di fondi (\$10 mln) di proprietà di Diego Attanasio movimentati – su istruzioni di Mills – presso conti bancari a Londra, in Svizzera a Gibilterra e altrove attraverso plurime operazioni di trasferimento e investimenti azionari ed infine entrato nella disponibilità di David Mills con l'intestazione a suo nome in data 29 febbraio 2000 di 2.802 unità del fondo Torrey Global Offshore Fund del valore nominale di \$ 600.000.

In particolare, al fine di favorire Silvio Berlusconi, e per effetto della retribuzione promessa, affermava il falso e taceva ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo di Silvio Berlusconi nella struttura di trust, società offshore e fondi extra bilancio creata dallo stesso Mills alla fine degli anni '80 e convenzionalmente denominata Fininvest B Group, utilizzata nel corso del tempo per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest:

- nel corso dell'escussione in data 20.11.1997 nel procedimento n. 1612/96 Arces + altri:

- 1. omettendo di dichiarare, pur specificamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del Fininvest B Group faceva capo a Silvio Berlusconi;*
- 2. omettendo di riferire la circostanza del colloquio telefonico avuto con Silvio Berlusconi nella notte di giovedì 23 novembre 1995 avente quale argomento la società All Iberian e il finanziamento illegale di 10 miliardi di lire erogato da Berlusconi tramite All Iberian a Bettino Craxi;*
- 3. dichiarando circostanze false in ordine al compenso di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo Horizon) ricevuto una tantum nel 1996 a seguito di accordi con Silvio Berlusconi, affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza di quella società che "i clienti" avevano ritenuto al momento di non ritirare;*

- nel corso dell'escussione in data 12 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510+3511/96:

- 4. evitando nuovamente di rispondere alle domande sulla proprietà delle società offshore (cfr. p. 121 ss. verbale d'udienza 12.1.1998: "non spetta a me dire chi è il proprietario , chi no" e pag. 129: "per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà, cioè vorrei chiarire un po' la questione. La proprietà è rimasta un po' vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste società...il cliente era il gruppo Fininvest")*
- 5. per quanto riguarda Century One Ltd e Universal One Ltd, società offshore costituite da Mills per conto di Silvio Berlusconi, che avevano ricevuto dal gruppo Fininvest - a fronte di fittizie vendite di diritti televisivi - ingenti rimesse di denaro su conti bancari presso BSI Lugano, somme successivamente prelevate in contanti (per circa € 50 mln) da Paolo Del Bue e altre persone della fiduciaria Arner*
 - a) omettendo di riferire che beneficial owners di dette società, in forza di accordi di trust stipulati dallo stesso Mills, erano Marina e Piersilvio Berlusconi;*
 - b) omettendo di riferire quanto a sua conoscenza in ordine al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue della fiduciaria Arner e la famiglia Berlusconi.*

In Milano, Londra, Ginevra, Gibilterra e altrove fino al 29 febbraio 2000

Veniva pertanto disposta la notificazione del verbale per estratto agli imputati.

All'udienza del **18 gennaio 2008** le parti sollevavano alcune questioni, immediatamente decise con ordinanza, rispetto alla modifica dell'imputazione:

Il Tribunale,

sentite le richieste formulate dalle difese degli imputati in ordine alla contestazione effettuata dal Pubblico Ministero all'udienza del 14.12.07 e il parere di parte civile e P.M., osserva:

Il fondamento delle questioni poste dai difensori consta nella ritenuta novità del fatto contestato alla scorsa udienza.

Dalla lettura comparata dei capi di imputazione emerge invece, inequivocabilmente, che la contestazione effettuata il 14.12.07 non sostituisce integralmente la precedente, né configura sul piano strutturale un fatto totalmente diverso, e neppure comporta una trasformazione radicale della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così come non determina un rapporto di incompatibilità tra i due enunciati: casi questi nei quali è stata riconosciuta dalla costante e consolidata giurisprudenza la sussistenza di un mutamento del fatto.

Nel caso concreto, per contro, il P.M. ha proceduto ad una diversa descrizione delle modalità esecutive del fatto storico, rimasto identico nei suoi elementi essenziali, così modellandolo in conformità a quanto è emerso dallo svolgimento della istruttoria dibattimentale nel suo sviluppo, come espressamente previsto dal testo dell'art. 516 c.p.p. La riformulazione dell'accusa in termini più adeguati non risponde solo all'obbligatorio esercizio dell'azione penale, ma consente altresì un più preciso e pertinente esercizio del diritto di difesa.

Discusse le modalità di assunzione della deposizione del teste Marrache in videoconferenza, le parti illustravano le proprie richieste di prova conseguenti alla modifica dell'imputazione.

Il **31 gennaio 2008** si procedeva all'esame di **Benjamin Marrache** (più esattamente Benjamin John Samuel Marrache) in videoconferenza da Londra, con registrazione e traduzione simultanea effettuata nell'aula milanese. Il teste si riservava l'invio di alcuni documenti, come meglio si preciserà nel corso di questa motivazione.

All'udienza del **21 febbraio 2008** si dava lettura dell'ordinanza relativa alle richieste istruttorie conseguenti alla modifica dell'imputazione.

Il Tribunale,

lette le richieste avanzate dai difensori degli imputati a seguito della modificazione dell'imputazione formulata dal P.M. all'udienza del 14.12.07 e la richiesta del P.M. di acquisizione del verbale della deposizione resa da Pierre Amman il 21.5.07, in rogatoria, nel procedimento a carico di Agrama + altri, n.11776/06;

sentite le altre parti;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 18.1.08;

osserva:

le liste testimoniali qui in esame consistono sostanzialmente nella duplicazione delle richieste già presentate in sede di ammissione delle prove, richieste sulle quali questo Tribunale si è già pronunciato, e non è stato offerto, neppure nella illustrazione orale di dette liste, alcun elemento nuovo che giustifichi la reiterazione.

Il riferimento al capo di imputazione, contenuto in molti dei capitoli di entrambe le difese, potrebbe intendersi come riferimento al capo così come ora modificato: ma tale richiamo, in sé solo, non offre nuovi spunti in ordine al giudizio di rilevanza e opportunità delle prove richieste, già ritenute superflue e/o irrilevanti (cfr. ordinanza pronunciata in data 27.4.07): e alla luce dell'istruttoria dibattimentale fino a questo momento espletata ed estesa - a quanto consta - ad ogni aspetto di rilievo dell'intera vicenda, non emergono elementi per modificare il giudizio allora dato. Ciò premesso, restano da esaminare soltanto le posizioni dei testimoni che vengono chiesti per la prima volta; si tratta, considerando unitariamente le due liste, di Lionel Chastanet, Barry O'Rourke, Rupert Evans e Solange Zambrana (o Zambiana).

Tutti costoro vengono dedotti su circostanze oggetto di ampia produzione documentale, anche della difesa; ovvero su circostanze che, anche in relazione al tempo trascorso, opportunamente e più efficacemente troverebbero supporto in una eventuale produzione documentale; ovvero ancora su circostanze possibile oggetto delle consulenze tecniche della difesa già ammesse. In particolare si veda il caso del teste Chastanet, che viene nelle liste indicato come “attuale responsabile” della filiale di Ginevra della Banca Paribas: questi, di conseguenza, sarebbe eventualmente a conoscenza delle circostanze dedotte solo in esito ad una ricerca d’archivio di documenti che egli potrebbe soltanto depositare, documenti che, ove esistenti, le parti potrebbero produrre per autonoma iniziativa.

In relazione alla richiesta del P.M. di acquisizione del verbale della deposizione resa da Pierre Amman il 21.5.07, rilevato che i difensori delle parti erano presenti e la prova è stata assunta in dibattimento, ai sensi dell’art. 238 c. 1 e 2 bis c.p.p., ne dispone l’acquisizione al fascicolo del dibattimento.

Rilevato peraltro che i difensori non intendono comunque rinunciare all’esame del teste, la cui deposizione è stata ammessa in data 27.4.07, letto l’art. 238 c. 5 c.p.p. e ritenuto che, trattandosi di prova assunta in diverso procedimento per rogatoria, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 431 lett. f) c.p.p.. dispone l’esame dello stesso come da separato atto.

Per il giorno successivo, **22 febbraio 2008**, era previsto l’esame degli imputati Silvio Berlusconi e David Mills, che non si presentavano; il secondo inviava una nota di cui si riporta il passaggio essenziale:

“... Il clamore dell’inchiesta legata naturalmente alla notorietà dell’altro soggetto in essa coinvolto, ancor più forte in considerazione della attuale evoluzione delle vicende politiche italiane, mi induce mio malgrado a non presenziare innanzi al Tribunale di Milano.

Simile mia decisione non deve essere vista, tuttavia, come la volontà di sottrarmi all’incombente previsto, riguardo al quale rinnovo la mia disponibilità a sottoporvimi, richiedendo solamente possa essere disposto per via rogatoriale, eventualmente anche nelle forme della videoconferenza”.

Sulla richiesta del P.M. di procedere alla lettura del verbale di interrogatorio di Mills, previa discussione delle parti – e manifestato dalle difese dell’imputato Berlusconi il dissenso all’utilizzabilità dell’atto – il Tribunale decideva con l’ordinanza che si trascrive.

Il Tribunale,

- vista la richiesta della difesa Mills di procedere all’esame dell’imputato in via rogatoriale, richiesta espressa dallo stesso imputato con missiva datata 21.2.08, oggi prodotta dalla difesa;

- sentiti i difensori dell’imputato Berlusconi, il P.M. e la parte civile;

osserva:

Fin dall’udienza del 18.1.08 le parti sono state rese edotte del calendario stabilito dal Tribunale per il prosieguo dell’istruttoria dibattimentale (cfr. verbale in stenotipia pagg. 65/66), e con congruo anticipo pertanto è stata fissata l’udienza odierna per l’esame degli imputati, senza che venisse sollevata alcuna obiezione e preannunciando la presenza dell’imputato Mills, presenza confermata all’udienza del 31.1.08.

Gli imputati non si sono oggi presentati; il P.M. e la parte civile si oppongono alla richiesta della difesa, chiedendo l’acquisizione ex art. 513 c.p.p. del verbale di interrogatorio reso dall’imputato Mills in data 18-19/7/04.

Esaurito l’esame dei testi dedotti dall’accusa ed ammessi, rilevato che all’udienza del 18.1.08 il Tribunale ha già affermato che ogni questione posta dalle parti in ordine alle prove assunte all’estero attiene alla loro utilizzabilità ed è pertanto da decidersi al termine dell’istruttoria

dibattimentale (cfr. verbale riassuntivo dell'udienza 18.1.08 pag. 5), si tratta di conseguenza oggi di decidere in ordine alla richiesta di rinvio dell'esame dell'imputato Mills e di sua effettuazione per via rogatoriale.

L'ipotesi della mancata presentazione dell'imputato all'udienza nella quale era stato fissato il suo esame è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, con decisioni sempre conformi.

In particolare, da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 40317 del 10.11.06 Sezione I, si è pronunciata, in conformità al costante indirizzo (cfr. ad es. Cass. Sez. 4, sentenza n. 47345 del 3.11.05), affermando appunto la legittimità della revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame nei confronti dell'imputato non comparso all'udienza fissata per tale incombente, adducendo un legittimo impedimento, escluso dal Tribunale. Si legge infatti nella sentenza:

“L'esame dell'imputato costituisce ... una prova peculiare poiché, a norma dell'art. 208 c.p.p., può essere espletata soltanto con il suo consenso o meglio con la sua collaborazione, non essendo possibile dare corso all'esame se l'imputato non si presenta ovvero se, pur presente, non risponde alle domande. Occorre cioè che l'imputato consenta di dare corso all'esame e si presenti nella udienza fissata per l'incombente affinché si possa dare corso al suo espletamento. In tale ambito la assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza fissata per l'esame può significare soltanto un rifiuto di consentire allo stesso, fosse pure a fini meramente dilatori, mentre a nulla serve la richiesta di rinvio del difensore il quale non può consentire all'esame in luogo del suo assistito, trattandosi di atto personalissimo.

Correttamente perciò il Tribunale ha ritenuto che si dovesse prendere atto della rinuncia alla prova da parte del soggetto che ne aveva disponibilità e cioè dell'imputato, il quale non presentandosi ingiustificatamente, ha dimostrato che non voleva darvi corso. Infatti se l'imputato vuole consentire l'esame deve presentarsi all'udienza all'uopo fissata e non quando è per lui più comodo poiché anche l'ordine di assunzione delle prove è previsto dalla legge (art. 496 c.p.p.) e non può essere modificato in assenza di accordo delle parti (v. Cass. 3.7.1998, Dose, Rv. 211280).”.

Ciò premesso, e rilevata la assoluta condivisibilità di quanto sopra riportato, va aggiunto che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun legittimo impedimento per l'odierna udienza – tale non potendosi ritenere il paventato clamore mediatico – ed è stata, per la prima volta dall'inizio del procedimento, manifestata la disponibilità a rendere in futuro l'esame all'estero.

Ma nel caso di specie si deve prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla ammissibilità in astratto dell'esame in via rogatoriale di un imputato residente all'estero, trattandosi, come già detto, della mancata presentazione dell'imputato nel giorno in cui era stato fissato il suo esame, in una perdurante contumacia.

Va pertanto applicato il disposto di cui all'art. 513 c.p.p., prendendo atto del dissenso alla utilizzabilità nei confronti dell'imputato Berlusconi manifestato dai suoi difensori

P.Q.M.

dà lettura del verbale di interrogatorio reso dall'imputato Mills in data 18-19/7/04.

Immediatamente dopo, a seguito delle questioni poste dalle difese che chiedevano venisse “dato per letto” tale verbale, veniva emessa una seconda ordinanza:

Il Tribunale,

- rilevato che ai sensi dell'art. 513 c.p.p. la modalità di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato contumace consiste, a richiesta di parte, nella sua lettura e nella norma stessa non è prevista la c.d. lettura simbolica, consentita invece dall'art. 511 c.p.p.: infatti nello stesso art. 513 c.p.p. il richiamo all'art. 511 c.p.p. è operato – al comma 3 – unicamente in riferimento al caso, che qui non ricorre, delle dichiarazioni rese in incidente probatorio;

- ritenuto inoltre che la previsione di una siffatta procedura a sé stante per le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato rispetto a qualsiasi altro atto del procedimento

(procedura derogabile soltanto su accordo di tutte le parti, insussistente nel caso di specie) trova una sua evidente ragione nel sistema, che valorizza la peculiarità della figura processuale dello stesso;

P.Q.M.

procede alla lettura.

La difesa Berlusconi al termine della lettura dell'ordinanza ne chiedeva la revoca, instando affinché il Tribunale procedesse a porte chiuse per salvaguardare la sicurezza dell'imputato (individuata nella affermata impossibilità di difendersi "*da qualche cosa che viene comunicato e pubblicato senza poter reagire*"), o comunque al termine dell'istruttoria dibattimentale.

Il Tribunale così decideva, sentite le altre parti:

Il Tribunale,

- vista la richiesta della difesa Berlusconi di revoca dell'ordinanza di cui è stata data lettura all'odierna udienza, concernente la modalità di acquisizione tramite lettura del verbale delle dichiarazioni rese da David Mills il 18-19/7/04, in relazione alla posizione dell'imputato Berlusconi, che non ha consentito all'utilizzazione probatoria di tale atto nei suoi confronti; conseguentemente, di lettura di tale verbale nelle forme di cui all'art. 472 c. 3 c.p.p.; di differimento di tale lettura al termine dell'istruttoria dibattimentale;
- sentite le altre parti;

osserva:

non sono stati prospettati dalla difesa Berlusconi elementi idonei a determinare la revoca dell'ordinanza appena emessa né ragioni specifiche a sostegno del richiesto differimento.

In relazione alla richiesta di procedere a porte chiuse durante tale lettura, è inconferente il richiamo all'art. 472 c. 3 c.p.p., del quale non ricorre alcuna delle ipotesi, anche specificamente per quanto concerne la salvaguardia della sicurezza dell'imputato nell'interesse del quale viene avanzata la richiesta. Pur intendendo il termine "sicurezza" in ampia accezione, non è stato addotto alcun elemento concreto che possa neppure lontanamente far ritenere sussistente il pericolo o la condizione presa in considerazione dalla norma citata.

Quanto alla richiesta di differimento della lettura, preso atto della inutilizzabilità nei confronti dell'istante di tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 513 c.p.p., comma 1 ultima parte, va rilevata la carenza di interesse processuale della medesima parte non consenziente ad interloquire sui tempi della prevista lettura.

Peraltro, dal dettato dell'art. 513 c.p.p. non emerge alcuna indicazione nel senso richiesto, disponendo tale norma, come già osservato nella precedente ordinanza, che l'acquisizione consegue necessariamente alla mancata presenza dell'imputato contumace all'udienza fissata per il suo esame; che ciò comporta l'allegazione del verbale al fascicolo del dibattimento unitamente al verbale d'udienza, ex art. 515 c.p.p.; che tale acquisizione può avvenire, salvo diverso accordo fra tutte le parti, solo tramite lettura.

P.Q.M.

rigetta la richiesta.

Si procedeva pertanto alla lettura del verbale, prodotto dal P.M.

Alla successiva discussione relativa alle modalità di prosieguo dell'istruttoria dibattimentale, in cui veniva anche preannunciata dalla difesa Berlusconi una richiesta di sospensione del processo nel periodo pre-elettorale, seguiva la lettura di altra ordinanza:

Il Tribunale,

vista la richiesta della difesa Berlusconi di citare per il giorno 7 marzo 2008 i soli Testi Mattiello e Ammann, nell'ipotesi che essi compaiano in Italia; rilevato che il calendario di udienza è sempre stato improntato alla migliore utilizzazione possibile delle udienze prenotate per il presente procedimento, anche per ragioni di speditezza processuale, e che la mancata piena utilizzazione di alcune udienze è dipesa dall'assenza di Testi inutilmente più volte citati; ritenuto che proprio per tale motivo veniva disposta la citazione nella medesima udienza di due Testi residenti all'estero e di due Imputati di reato connesso residenti in Italia; visto che la Difesa Berlusconi preannuncia un esame di Mattiello di particolare complessità, e prospetta fin da ora l'eventuale presentazione di richieste di carattere procedurale tali da impegnare comunque parte della giornata di udienza;

P.Q.M.

autorizza le difese alla citazione dei soli Testi Mattiello e Ammann per l'udienza del 7 marzo 2008, ore 9.30, aula 4. Dà termine alle Parti, alla stessa data, per la produzione degli elenchi delle domande da rivolgere ai Testi residenti all'estero laddove debbano essere sentiti in rogatoria”.

All'udienza del **7 marzo 2008** i testi Mattiello ed Amman non si presentavano, e le parti discutevano sia della loro citazione, sia degli atti integrativi di indagine depositati dal P.M., attività a seguito della quale le parti formulavano richieste istruttorie ex art. 507 c.p.p., chiedendo altresì, in caso di accoglimento dell'istanza del P.M., la difesa Berlusconi la posticipazione dell'esame dei propri testi e la difesa Mills ulteriori esami testimoniali.

Il Tribunale così decideva:

Il Tribunale,

in relazione alle richieste:

- *delle difese Berlusconi e Mills di esame del testimone Amman tramite rogatoria diretta all'Autorità elvetica;*
- *della difesa Berlusconi di citazione davanti a questo Tribunale del testimone Mattiello, allo stato non trovato nella Confederazione Elvetica;*
- *del Pubblico Ministero di esame ex art. 507 c.p.p. in qualità di teste di Isaac Marrache;*

sentite le altre parti,

osserva:

Pierre Amman, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa Berlusconi, ha dichiarato che non intende presentarsi davanti a questo Tribunale, manifestando la propria disponibilità ad essere sentito dall'Autorità elvetica: l'esame dello stesso va pertanto disposto per via rogatoriale, come da separato atto.

Antonio Mattiello non è stato reperito dalla difesa autorizzata alla sua citazione, ma lo stesso più efficacemente potrà esser cercato dall'Autorità giudiziaria elvetica e conseguentemente sentito nell'ambito della medesima rogatoria disposta per il teste Amman, per evidenti motivi di economia processuale; l'esame dello stesso va pertanto disposto per la medesima via rogatoriale, come da separato atto.

Quanto alla richiesta avanzata dal P.M. ex art. 507 c.p.p., ritiene il Tribunale che esattamente sotto tale profilo processuale la richiesta vada valutata, non essendo il teste Isaac Marrache stato inserito dal P.M. nella lista presentata ex art. 468 c.p.p. né a seguito della modifica dell'imputazione.

Si tratta pertanto di un eventuale “testimone del Tribunale”, e le parti non hanno offerto ragioni tali da indurre necessariamente ad una anticipata decisione del collegio rispetto alla ultimazione dell'istruttoria dibattimentale. Ogni decisione sul punto va pertanto riservata, e ne consegue anche la riserva in ordine alla subordinata richiesta di esame del teste Rivara, in caso di accoglimento dell'istanza di esame del teste Isaac Marrache.

Seguiva la richiesta di sospensione del procedimento da parte della difesa Berlusconi, essendo questi “capo dell’opposizione e candidato premier nella nuova tornata elettorale” (le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008), al fine di un contemperamento “delle esigenze della giustizia con quelle della politica”.

La richiesta veniva accolta, con conseguente sospensione per pari tempo (dal 7 marzo al 18 aprile 2008) del decorso della prescrizione.

Il Tribunale,

- vista la richiesta della difesa Berlusconi di sospensione del processo in pendenza della campagna elettorale;

- sentite le altre parti

osserva:

L’art. 159 c.1 n.3 c.p. prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche “su richiesta dell’imputato o del suo difensore”. Per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta.

E’ pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi in particolare negli artt. 3, 51 e 111 della Costituzione, complessivamente considerati, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, segnatamente nelle sentenze 13/20 gennaio 2004 n. 24 e 12/15 dicembre 2005 n. 451.

Discende infatti da un’attenta lettura, sinottica e integrata di tali pronunce, che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell’imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno contemperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti.

Nel caso concreto, la richiesta proviene da persona che, unitamente ad entrambi i suoi difensori, partecipa alla competizione elettorale, e concerne un periodo di tempo limitato, di una quarantina di giorni, nel quale peraltro il Tribunale potrebbe in astratto celebrare – secondo il calendario da tempo fissato – soltanto due udienze, quelle del 14 e 28 marzo. Inoltre l’adempimento istruttorio oggi stesso disposto consiste in una richiesta rogatoria, i tempi della quale non sono nella disponibilità di questo Collegio: adempimento che difficilmente potrebbe compiutamente svolgersi in una delle udienze sopra indicate, anche in relazione ai tempi tecnici necessari per l’organizzazione della richiesta videoconferenza.

Considerato che la prescrizione non decorre durante il tempo della sospensione ex art. 159 c.p. e osservato che dalle ricorrenze del caso concreto, alla luce di quanto sopra, non emerge il pericolo di lesione degli interessi delle altre parti processuali;

P.Q.M.

Letto l’art. 159 c. 1 n. 3 c.p.,

sospende il presente procedimento e conseguentemente il corso della prescrizione e fissa l’udienza del 18 aprile 2008 aula 4 ore 9,30 per l’effettuazione della disposta rogatoria, ove possibile, o per ogni altro utile adempimento istruttorio.

Vinte le elezioni dalla coalizione guidata da Silvio Berlusconi, questi assumeva l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il 18 aprile 2008 venivano sentiti, in videoconferenza dalla Confederazione Elvetica, i testi **Pierre Amman** ed **Antonio Mattiello**. Nel corso della rogatoria venivano affrontate e risolte, dall’autorità

giudiziaria elvetica e da quella italiana, le questioni relative alle presenze consentite in aula dall'autorità straniera, la cui decisione veniva così fortemente contestata dalla difesa dell'imputato Berlusconi da costringere ad una sospensione del collegamento. Venivano altresì avanzate dalle difese ulteriori richieste istruttorie, decise dal Tribunale il **9 maggio 2008**:

Il Tribunale,

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18.4.08, osserva quanto segue.

In relazione alla eccezione di nullità dell'udienza del 18.4.08 nella parte in cui si è svolta in collegamento video con l'Autorità Giudiziaria elvetica in sede rogatoria, sentito il parere di tutte le parti, il Tribunale non può che richiamarsi alla motivazione della già pronunciata ordinanza di "non luogo a provvedere", rigettando la proposta eccezione.

Non si può peraltro sottacere la circostanza che le modalità di esecuzione dell'esame dei testimoni in rogatoria e le condizioni poste dall'Autorità Giudiziaria elvetica erano perfettamente conosciute dalle parti, che hanno potuto sempre – ovviamente – prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (si veda in particolare il fax del 12.3.08 inviato dal Ministero Pubblico della Confederazione) ed hanno ricevuto la comunicazione di questo Presidente in data 13.3.08 afferente, fra l'altro, la "dichiarazione di garanzia" (avente ad oggetto l'osservanza delle procedure indicate dall'Autorità rogata), resa su richiesta di tale Autorità anche in loro nome, e nulla hanno eccepito.

In relazione alla richiesta della difesa Berlusconi di citazione di Diego Attanasio per lo svolgimento del proprio esame diretto, il Tribunale rileva che nel corso del dibattimento, in data 1° giugno 2007 (cfr. pag. 21 della trascrizione del verbale in stenotipia) la difesa dell'imputato Berlusconi nella persona dell'avv. Ghedini, in relazione alle modalità di esame dei testimoni residenti in Svizzera, affermava: "Si è detto fin dalla prima udienza – e possiamo controllarlo – che noi avevamo" (rectius davamo) "la disponibilità a sentire contestualmente i nostri testi e quelli del P.M. comuni, ma non di anticipare i nostri testi".

L'affermazione di volontà si concretizzava per un verso nel diniego allo svolgimento in rogatoria, contestualmente all'esame del teste De Fusco richiesto da accusa e difesa, dell'esame dei testimoni della sola difesa, Amman e Mattiello (che infatti sono stati sentiti, con nuova rogatoria, alla scorsa udienza), e, per altro verso, nell'esame e controesame, ad opera di tutte le parti, dei testi comuni Paolo Marcucci (residente in Italia), Marina Mahler Fistulani e Flavio Briatore.

All'udienza del 13.7.07 compariva il teste Attanasio, anch'egli comune all'accusa e alle difese, per il quale dunque vi era stato il previo accordo all'esame e controesame contestuale di tutte le parti.

Ed infatti in apertura d'udienza (cfr. pagg. 4-5 della trascrizione del verbale in stenotipia) l'avv. Ghedini chiedeva di non esaurire in quell'unica giornata l'audizione del teste, dovendo egli allontanarsi per "un non previsto e non prevedibile impegno parlamentare"; osservava che l'esame del P.M. non sarebbe stato di breve momento e la deposizione non si sarebbe comunque potuta esaurire in un'unica udienza. Nello specifico dichiarava: "Il nostro collega che assiste il dott. Attanasio ha dato la sua disponibilità, il dott. Attanasio non era particolarmente entusiasta di dover ritornare, ma io ho fatto presente al collega che comunque sarebbe anche un nostro teste, che quindi noi potremmo fare il controesame e poi chiedere nuovamente, dopo i testi del P.M., di fare l'esame diretto, cosa che vorremmo evitare di fare come abbiamo fatto fino adesso e quindi concentrare in un unico esame".

In accoglimento della richiesta, proseguendo l'assunzione delle prove nell'ordine concordato dalle parti e già osservato per i precedenti testimoni, anche all'evidente fine di concentrare nel minor numero di udienze possibili la deposizione del teste, così come prospettato dallo stesso avv. Ghedini, e nel pieno rispetto dei diritti della difesa, si procedeva con l'esame del teste Attanasio da parte del P.M. e della difesa Mills e si rinviava all'udienza del 21.9.07 in prosecuzione. Nel verbale riassuntivo dell'udienza del 13.7.07 si legge, in chiusura: "il Tribunale rinvia all'udienza del

21.9.07 A.4 h. 10.00 per il controesame difesa Mills e controesame e esame difesa Berlusconi del teste Attanasio". Le parti null'altro osservavano, neppure in apertura della successiva udienza. In data 21.9.07 si procedeva pertanto nel senso sopra indicato.

Al termine della lunga audizione (pagg. da 60 a 140 delle trascrizioni) il Presidente congedava il teste affermando: "Solo l'ipotesi che al termine dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale debba risentirla prevede l'eventualità di una sua richiamata", con ciò in tutta evidenza significando che era stato esaurito ogni incumbente istruttorio relativo all'esame di Attanasio quale teste sia dell'accusa che delle difese. Queste ultime nulla osservavano e nulla eccepivano, in particolare sulla necessità di richiamare il teste per svolgere l'esame diretto.

E non stupisce l'assenza di richieste, poiché la deposizione del testimone si era protratta per ben due udienze, svolgendosi su tutte le circostanze che le parti ritenevano di sottoporre al teste, ed era così approfondita da corrispondere alla sua natura di controesame ed esame diretto su ogni questione di interesse processuale.

In relazione, infine, alla richiesta di esame ex art. 195 c.p.p. di Giorgio Vanoni, David Mills e Tanya Maynard, il Tribunale deve rilevare, quanto al primo, che stando alla stessa deposizione del teste Amman – posta alla base della richiesta ex art. 195 c.p.p. – non si tratta di teste di riferimento in senso tecnico; quanto al secondo, l'intrinseca inammissibilità della deduzione dell'imputato quale teste di riferimento; quanto alla terza, il fatto che trattasi di teste già compiutamente escussa da parte di accusa e difesa, in esame e controesame: la difesa Berlusconi aveva peraltro rinunciato a porre domande a Tanya Maynard (come risulta dalla registrazione e trascrizione dell'udienza tenutasi in Londra), senza riservarsi alcunché, sicché la richiesta di un nuovo esame all'esito di un ulteriore segmento di istruttoria dibattimentale appare sostanzialmente immotivato, e peraltro inammissibile perché contrario alle più elementari esigenze di celerità e concentrazione dell'istruttoria dibattimentale.

P.Q.M.

Respinge le proposte eccezioni ed istanze.

La medesima udienza del 9 maggio 2008 era caratterizzata da una lunga discussione in ordine alle modalità di assunzione dell'esame di Livio Gironi (presente) e di Paolo Del Bue (assente), che tramite il suo difensore, con nota scritta, chiedeva di esser sentito in rogatoria nella Confederazione Elvetica, suo paese di residenza.

Il Tribunale decideva come da ordinanza in ordine alla posizione di Livio Gironi:

Il Tribunale,

vista la richiesta di esame di Livio Gironi ex art. 210 c.p.p.;

letti gli atti acquisiti all'odierna udienza, tratti dal procedimento penale n. 11776/06 R.G. TRIB. pendente avanti la I sezione penale di questo Tribunale;

rilevato che nei confronti di Gironi sono stati emessi due decreti di archiviazione, in data 24.3.01 per reati di corruzione in atti giudiziari (N. 2561/00 R.G.N.R.), e in data 21.10.04 per reati di false comunicazioni sociali (N. 842/95 R.G.N.R.);

considerato che in particolare il primo concerne Gironi fra l'altro quale procuratore del conto "All Iberian" e nella motivazione indica la mancanza (per le carenze e i ritardi dell'assistenza giudiziaria) di "elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio";

ritenuto che, anche indipendentemente da altre considerazioni, la posizione di Livio Gironi è così definita, sicché egli non può che essere sentito ex artt. 210 c.p.p.

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza dispone che Gironi Livio sia sentito ex art. 210 c.p.p. con l'assistenza dell'avv. Edda Gandossi.

Livio Gironi veniva pertanto chiamato a deporre quale imputato di reato connesso, e si avvaleva della facoltà di non rispondere.

La riserva in ordine alle richieste ulteriori delle parti ed alle modalità di effettuazione della rogatoria veniva sciolta con altra ordinanza:

Il Tribunale,

sentite le parti, osserva:

L'esame di Paolo Del Bue in qualità di imputato di reato connesso è stato disposto per l'odierna udienza ed egli, regolarmente citato dalla difesa, ha fatto pervenire ai difensori una nota in data 6.5.08 con la quale manifesta la sua volontà di rispondere ("alle domande che non riterrò pregiudizievoli per la mia difesa") ed ha comunicato: "intendo avvalermi del diritto ad essere sentito per rogatoria a Lugano".

Dalla documentazione oggi prodotta dal suo difensore presente in aula, avv. Perroni, emerge che Del Bue è cittadino svizzero ivi residente. Ai soggetti citati ex art. 210 c.p.p. per costante giurisprudenza si applica lo statuto dell'esame testimoniale. La richiesta di assistenza giudiziaria ad uno Stato estero, presupponendo il compimento di attività giurisdizionale eseguibile solo attraverso la collaborazione dell'organo giudiziario straniero, non può che esser considerata un istituto di carattere straordinario, da porre in essere nei soli casi in cui l'atto non sia eseguibile in territorio italiano, e così è nel caso di specie, non essendo possibile procedere con accompagnamento coattivo nei confronti di cittadino straniero residente all'estero, della cui eventuale, anche temporanea, dimora in Italia non è stata fornita prova alcuna.

P.Q.M.

Dispone l'effettuazione dell'esame di Del Bue Paolo in rogatoria, tramite videoconferenza, come da separato atto.

La Confederazione Elvetica successivamente dava notizia della data prevista per l'esame di Paolo Del Bue: a seguito degli impedimenti da quest'ultimo comunicati (un malore che lo aveva colto in Brasile), l'incombente slittava fino al 14 luglio 2008.

Nel frattempo, in data 17 giugno 2008, la difesa Berlusconi depositava **istanza di ricsuzione** di questa Presidente: l'istanza sarebbe poi stata rigettata in primo grado dalla Corte d'Appello (il 10 luglio 2008) e definitivamente dalla Corte di Cassazione il 16 dicembre 2008: sono in atti sia l'istanza che i provvedimenti della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione.

Dei consulenti delle difese era previsto l'esame all'udienza del **20 giugno 2008**: ma essi non erano presenti, e le difese comunicavano che non avrebbero consentito al loro esame previamente alla deposizione dell'imputato di reato connesso Paolo Del Bue (imputato nel citato procedimento Agrama + altri, n. 11776/06 R.G.Trib., pendente attualmente presso la I sezione penale di questo Tribunale)

Questa ed altre questioni poste dalle parti venivano decise dal Tribunale con ordinanza:

Il Tribunale,

viste le richieste:

- *delle difese Berlusconi e Mills di conferma dell'ordinanza emessa in data 15.5.08 relativa all'effettuazione dell'esame dell'imputato di reato connesso Paolo Del Bue preliminarmente all'esame dei consulenti di parte;*

- della parte civile di eventuale effettuazione di tale esame presso questo Tribunale;
- del Pubblico Ministero di acquisizione della corrispondenza intercorsa con lo studio Marrache di Gibilterra nel maggio 2008 e dei documenti ad essa allegati;
- della difesa Berlusconi di scioglimento della riserva relativa all'esame del teste Isaac Marrache;

sentite le altre parti e vista la documentazione prodotta dal P.M. inerente la cittadinanza, la residenza, l'eventuale dimora e le cariche societarie di Paolo Del Bue, osserva quanto segue.

All'udienza del 27.5.08 era stato fissato per oggi l'esame dei consulenti delle difese, con eventuale prosieguo al giorno 21 giugno, in immediata successione rispetto al previsto adempimento rogatorio del 13.6.08 nella Confederazione Elvetica.

L'imputato di reato connesso Paolo Del Bue ha fatto pervenire in data 12.6.08 all'Autorità Giudiziaria italiana e all'Autorità elvetica istanze – rispettivamente a firma del suo difensore in Italia e di quello nella Confederazione Elvetica – di differimento a data imprecisata dell'esame rogatorio per asserite ragioni di salute, non compiutamente certificate, e successivamente in relazione a tale esame non è pervenuta alcuna ulteriore informazione.

Il Ministero Pubblico della Confederazione Elvetica con missiva del 12.6.08 ha comunicato l'annullamento dell'audizione di Paolo Del Bue, prevista per il 13.6.08, per i motivi ivi specificati.

Nell'ordinanza in data 15.5.08 il Tribunale stabiliva: "allo stato l'esame dei consulenti delle difese sia effettuato nella prima udienza successiva all'avvenuto espletamento della rogatoria". L'esame rogatorio non si è potuto svolgere alla data prevista per i motivi sopraddetti. Il mancato espletamento di tale incombenza e l'impossibilità allo stato di prevederne i tempi non possono pregiudicare l'ulteriore corso dell'istruttoria dibattimentale, già calendarizzata con autorizzazione alla citazione dei consulenti per l'odierna udienza, in ossequio ai principi di cui agli artt. 111 della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Peraltro non sono stati illustrati concreti motivi di pregiudizio del diritto alla difesa: eventuali ulteriori emergenze processuali prospettate dalle parti, che interferissero con il disposto esame dei consulenti, saranno valutate nel momento in cui si dovessero verificare.

Quanto alla documentazione inerente il carteggio del P.M. con lo studio Marrache, va ricordato che in data 7.3.08 il P.M. ha depositato un raccoglitore di documenti bancari "BNP – PARIBAS", acquisiti al fascicolo del dibattimento, fra i quali sono compresi i documenti inviati allo studio Marrache il 23.5.08. Sul punto pertanto non vi è luogo a provvedere. Quanto al carteggio, nulla osta alla sua acquisizione quale mero dato storico.

Quanto alla richiesta di esame di Isaac Marrache, non può che essere, allo stato, richiamata e confermata l'ordinanza pronunciata il 7.3.08, in cui si demandava la decisione ai tempi indicati dall'art. 507 c.p.p.

Va infine considerato che la dichiarazione di rikusazione proposta, ai sensi dell'art. 37 comma 2 c.p.p., non sospende la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale.

Riservata pertanto al prosieguo ogni ulteriore decisione, anche relativa alle modalità di escussione di Paolo Del Bue, la presente ordinanza va trasmessa alla Autorità elvetica per quanto di competenza.

P.Q.M.

respinge l'istanza di differimento dell'esame dei consulenti all'esito della deposizione dell'imputato di reato connesso Del Bue;

acquisisce nei limiti sopraddetti il carteggio prodotto dal P.M.;

conferma la propria ordinanza del 7.3.08 relativa ad Isaac Marrache;

dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'Autorità elvetica per quanto di competenza;

dispone che l'esame dei consulenti della difesa sia effettuato all'udienza del 7.7.08 aula 9 ore 9,30, e fissa fin da ora le successive udienze nei giorni 14 luglio 2008 aula 9 ore 9,30; 18 luglio 2008 aula 4 ore 9,30; e successivamente dal 19.9.08 ogni venerdì nelle aule che verranno indicate.

Andrea Perini illustrava la consulenza svolta nell'interesse di David Mills all'udienza del **7 luglio 2008**.

Il Tribunale il **14 luglio 2008** si recava a Lugano per assistere all'esame dell'imputato di reato connesso **Paolo Del Bue**, che in relazione alla quasi totalità delle domande che gli venivano poste dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere. Egli si opponeva poi alla trasmissione del verbale all'Autorità Giudiziaria italiana, opposizione rigettata in più gradi dall'Autorità elvetica: sicché il relativo verbale veniva acquisito al fascicolo del dibattimento solo in data 5 dicembre 2008.

All'ultima udienza prima della sospensione feriale, il **18 luglio 2008**, dalla difesa Berlusconi veniva chiamata a deporre la consulente **Claudia Tavernari**: il suo esame però si prolungava oltre l'orario consentito, e doveva essere interrotto. Veniva pertanto acquisito al fascicolo del dibattimento solo uno dei due volumi che costituiscono il suo elaborato scritto.

Il 23 luglio 2008 il Parlamento approvava la legge n. 124, "**Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato**".

Alla prima udienza successiva alla sospensione feriale, il **19 settembre 2008**, i difensori dell'imputato Silvio Berlusconi non si presentavano, adducendo impedimenti ritenuti legittimi dal Tribunale, e veniva accolta la richiesta di termini a difesa avanzata dal legale nominato in sostituzione e reperito ritualmente tramite call-center, l'avv. Chiara Zardi.

All'udienza del **27 settembre 2008** la difesa Berlusconi chiedeva la sospensione "de plano" del processo a carico del suo assistito, e la difesa Mills si opponeva ad una eventuale separazione degli atti. Il P.M. sollevava questione di costituzionalità della L. 124/08, questione già sollevata ed accolta nel processo pendente presso la I sezione di questo Tribunale, più volte menzionato.

Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione "de plano" come da ordinanza:

Il Tribunale,

- *sentite le difese che hanno chiesto al Tribunale di avvalersi della facoltà di sospendere il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità dell'art. 1 commi 1 e 7 della legge n.124/2008 sollevata dalla I Sezione del Tribunale di Milano in data 26.9.08*
- *rilevato che la difesa Berlusconi aveva sostenuto con nota depositata il 16.9.08 l'immediata operatività della legge n. 124/2008 senza necessità di alcuna pronuncia da parte del Tribunale*
- *ritenuto che ogni vicenda attinente al processo, ed in particolare un intervento normativo che lo riguardi quale quello sopravvenuto, non può non trovare riscontro in una pronuncia del giudice in contraddittorio delle parti*
- *considerato che l'accoglimento della questione di costituzionalità in altro procedimento ai sensi dell'art. 23 L. 87/1953 comporta la obbligatoria sospensione di quel solo giudizio*
- *sentite le parti ed in particolare il P.M. che ha dichiarato di volersi avvalere del diritto di svolgere nel presente procedimento la questione di costituzionalità della stessa legge dispone procedersi oltre.*

Sulla questione di costituzionalità, data la parola a tutte le parti, il Tribunale riservava la decisione. Il successivo **4 ottobre 2008**, in accoglimento della proposta eccezione, veniva data lettura della ordinanza che, ai sensi degli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt.3, 68, 96, 111, 112 e 138 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art.1 della legge 23 luglio 2008, n.124, e **disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo ai sensi dell'art.159 c.p. il procedimento in corso a carico dell'imputato Berlusconi** e per l'effetto sospendendo il corso della prescrizione.

Al fine di non appesantire questa motivazione, si rimanda, per il testo del provvedimento (concernente il solo imputato Silvio Berlusconi), alla lettura dell'ordinanza allegata al verbale del 4 ottobre 2008.

A tutt'oggi la questione è pendente davanti alla Corte Costituzionale, né è noto quando verrà decisa. Veniva quindi data lettura dell'ordinanza con cui si disponeva che il processo proseguisse a carico del solo imputato David Mills:

Il Tribunale,

in relazione alla richiesta del P.M. e della parte civile di separazione degli atti del procedimento a carico di Mills Mackenzie Donald David, sentite le difese, osserva:

Il Tribunale non può che richiamarsi a quanto previsto dall'art. 18 del codice di procedura penale, prescindendo dalle valutazioni proposte dalle parti, laddove estranee alle ragioni ed alla logica della giurisdizione.

Tale norma, al primo comma lettera b), dispone che la separazione va ordinata quando “nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento”. In nota a questa ipotesi i codici riportano correttamente l'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla Costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, che dispone la sospensione del giudizio quando sorga incidente di costituzionalità e gli atti siano trasmessi alla Corte. Sono tassativamente previsti dall'art. 18 c.p.p. i casi di separazione, e fra di essi è dunque compreso quello ricorrente nel caso di specie.

Va ricordato che la legge 23 luglio 2008 n.124 prevede la sospensione del processo penale nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri, e non per coloro che sono imputati nel medesimo procedimento o nel medesimo reato, che si tratti di un caso di concorso necessario od eventuale. L'istituto è previsto per “tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato” (così la Relazione introduttiva al Disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia il 2 luglio 2008); l'eccezionalità della norma non ne consente quindi una interpretazione estensiva in favore di soggetti che tale funzione non rivestono. La difesa Mills ha esplicitamente sostenuto invece tale tesi, cui peraltro non è dato rinvenire accenni nella citata Relazione introduttiva, e neppure nelle schede di lettura del Servizio Studi del Senato n.31 del luglio 2008. La questione era stata posta nel corso dei lavori parlamentari, e sul punto erano stati presentati specifici emendamenti, non recepiti nel testo approvato della legge, sicché l'omissione della specifica disposizione non può ritenersi casuale, ma frutto di consapevole scelta del legislatore.

Al contrario, la legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, che ha sostituito l'art. 96 della Costituzione, all'art. 5 estende le prerogative ivi previste (ossia l'autorizzazione del Senato o della Camera) ai soggetti imputati nel medesimo procedimento, che non sono membri delle Camere. Poiché "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", non vi è alcuno spazio per ritenere che l'estensione ai coimputati sia implicitamente prevista dalla legge n. 124/2008.

L'art. 18 c.p.p. prevede peraltro:

► *che la separazione non debba essere disposta, pur ricorrendo una delle ipotesi ivi previste, quando il giudice ritenga la riunione "assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti";*

► *che la separazione possa essere disposta "sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo".*

Questa seconda ipotesi non ricorre nel caso concreto, come si è visto, contrapposte essendo le richieste di accusa e parte civile da un lato, difesa dall'altro.

Va allora valutato se la riunione sia "assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti", alla luce dell'esigenza, costituzionalmente presidiata, del giusto processo e della celerità dello stesso.

La risposta non può che essere negativa.

Infatti la sospensione del processo a carico dell'imputato Berlusconi viene determinata dall'approvazione, il 23 luglio 2008, della legge n. 124, in relazione alla quale con separato provvedimento è stata oggi sollevata questione di costituzionalità. Anche ove non si fosse così deciso, sarebbe stata dichiarata la sospensione per l'imputato Berlusconi con una ordinanza di natura dichiarativa. Deve pertanto esser esaminato lo stato del processo, di per sé finalizzato all'accertamento dei fatti, a quella data, a prescindere da qualsiasi ulteriore atto istruttorio già previsto, prevedibile o meramente eventuale.

Nell'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale si è già ampiamente descritto il lungo iter del processo, svoltosi per una quarantina di udienze. Ad essa, sul punto, ci si riporta integralmente, ricordando qui solamente che sono state ormai acquisite tutte le prove documentali ed orali ammesse sulla base delle richieste iniziali delle parti e di quelle suppletive avanzate dalle difese a seguito della modificazione dell'imputazione operata dal P.M. il 14 dicembre 2007, con due eccezioni: l'imputato di reato connesso Paolo Del Bue non ha acconsentito alla trasmissione del verbale del proprio interrogatorio, non pervenuto a questo Tribunale; l'esame della consulente Claudia Tavernari, prolungatosi l'intera giornata all'ultima udienza del 19 luglio 2008 antecedente l'approvazione della legge n. 124/2008, non è terminato.

Non essendo stata ancora dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, giunta alla fase sopra descritta, il Tribunale non può neppure, impropriamente anticipando giudizi, affermare che il processo è giunto a effettiva conclusione oppure che sarà necessario ex art. 507 c.p.p. assumere nuove prove, in relazione alle quali occorra non scindere la posizione dei due imputati.

Nessuna esigenza di speditezza potrebbe dunque giustificare in questo momento la sospensione del processo nei confronti dell'imputato Mills, né può dirsi che mantenere unite le posizioni dei due imputati sarebbe "assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti", condizione imprescindibile ai sensi dell'art. 18 c.p.p. per negare la richiesta separazione.

La difesa Mills ha però richiesto altresì la sospensione del processo ai sensi dell'art. 159 comma 1 n.3 c.p. Tale norma prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche "su richiesta dell'imputato o del suo difensore".

Come il collegio ha già osservato nella propria ordinanza del 7 marzo 2008, "per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta. E' pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi" in particolare negli artt. 3 e 111 della Costituzione, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, fra l'altro nella sentenza 13/20 gennaio 2004 n. 24. "Discende infatti da un'attenta lettura, sinottica e integrata" delle norme costituzionali e di tale pronuncia, "che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell'imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze

sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno temperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti”.

Proprio tali esigenze e tali interessi non possono prescindere dall’ultimazione della prova in corso di acquisizione – rispetto alla quale deve essere svolto giustappunto il controesame da parte, fra l’altro, della difesa Mills – e dall’espletamento degli ulteriori incumbenti istruttori già disposti.

Per questo motivo ogni decisione potrà essere utilmente assunta soltanto all’esito degli stessi.

P.Q.M.

rigetta

la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi della legge 124/2008;

dispone

la separazione degli atti a carico di Mills Mackenzie Donald David;

riserva

ogni decisione sulla richiesta di sospensione ex art. 159 comma 1 n.3 c.p.

Il procedimento a carico di David Mills prendeva il numero **11429/08 R.G. Tribunale**.

Con le modalità e i limiti precisati in udienza, il **10 ottobre 2008** aveva termine l’esame della consulente **Claudia Tavernari**, cui la difesa Berlusconi aveva scritto (come da missiva dalla medesima letta in udienza) “...non possiamo consentirle di rispondere alle domande che le potrebbero essere rivolte quale Consulente dell’Onorevole Silvio Berlusconi dalle altre parti processuali nel processo stralciato a carico del coimputato Mills, al quale noi Difensori e lei quale nostro Consulente siamo giuridicamente del tutto estranei, né le consentiamo di accettare eventualmente l’incarico di Consulente da parte della Difesa di David Mills”. A seguito di lunga discussione fra le parti, il Tribunale aveva infatti deciso quanto segue:

Il Tribunale

osserva:

All’udienza del 18.7.08 si procedeva da parte della difesa Berlusconi all’esame della consulente, ammessa dal Tribunale su richiesta della medesima parte con l’ordinanza emessa ex art. 495 c.p.p. in data 27.4.07. Nella stessa udienza, alla presenza e con il consenso di tutte le parti processuali, venivano depositati tutti gli elaborati scritti dalla medesima redatti.

Pertanto la consulente ha assunto una veste processuale che interviene sul rapporto privatistico in forza del quale è stata introdotta.

Successivamente il processo è stato separato, e la parte che ha dedotto la consulente è estranea all’odierno dibattimento: ciò non significa che la veste assunta possa essere dismessa secondo le disposizioni di chi, non essendo più parte nel presente procedimento, non ha potere di rinuncia. Peraltro l’esclusione del controesame costituirebbe una compromissione dei diritti di tutte le parti del presente procedimento.

Non vi è dubbio pertanto che dalla coordinata lettura degli articoli 190, 191, 468 e 495 c.p.p., espressione del generale principio della conservazione degli atti processuali, del diritto di difesa e del contraddittorio, discende l’obbligo per la consulente di prestare il proprio ufficio, senza che ciò possa ridondare in violazioni del proprio dovere professionale.

Si procede pertanto immediatamente al controesame in relazione alla deposizione già svolta.

La deposizione della consulente terminava alla successiva udienza del **17 ottobre 2008**.

Il Tribunale rigettava poi la richiesta della difesa dell'imputato Mills di acquisire, ai fini della sua utilizzabilità, l'elaborato redatto dalla dott. Tavernari, depositato all'udienza del 18 luglio 2008, anche nella parte in cui non era stato oggetto di esame:

In assenza di accordo tra le parti non può accedersi, quanto meno allo stato, alla richiesta della difesa, posto che le relazioni scritte di periti e consulenti possono esser dichiarate utilizzabili soltanto dopo l'audizione degli stessi in contraddittorio tra le parti, per principio generale dell'ordinamento e secondo quanto disposto, in particolare, dall'art. 501 c.p.p.

Indi le parti chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale provvedesse ad una nuova traduzione di alcune o tutte le deposizioni dei testi sentiti in rogatoria a Londra fra il 23 e il 27 settembre 2007: la questione sarebbe stata decisa alla successiva udienza, conferendo l'incarico di traduzione limitatamente alle deposizioni dei testi Drennan e Barker, per i motivi di cui all'ordinanza in atti; il conseguente elaborato sarebbe poi stato integrato dall'interprete nominata dal Tribunale, **Renata Sarfati**, che lo depositava nella sua versione definitiva il 17 dicembre 2008.

Il medesimo 17 ottobre 2008, in relazione alle successive cadenze dibattimentali, il Tribunale disponeva come segue:

Il Tribunale, sentite le parti ed in particolare la difesa Mills, che ha domandato di procedere alle richieste ex art. 507 c.p.p. in questa fase processuale, in ciò espressamente opponendosi alla richiesta del P.M. di sospensione dei termini di prescrizione nelle more della decisione dell'Autorità elvetica relativa alla trasmissione dell'esame dell'imputato di reato connesso Paolo Del Bue;

visto l'esplicito consenso delle altre parti a procedere a tali richieste in questa fase; ritenuto che, anche laddove non si considerasse terminata l'acquisizione delle prove proprio in ragione di tale mancata trasmissione, la richiesta di integrazione probatoria può comunque essere svolta, a maggior ragione alla luce della costante giurisprudenza secondo cui l'integrazione probatoria di ufficio, effettuata prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità (cfr. in tal senso Cass. Sezione VI, 17 giugno 2004 n.33166, e, fra le altre successive conformi, Cass. Sezione IV, 8 febbraio 2005 n. 12276);

P.Q.M.

Invita le parti ad esporre le proprie richieste ed a tal fine rinvia il processo all'udienza del 28.10.2008 ore 14 aula 6.

All'udienza del **28 ottobre 2008** la difesa Mills formulava dunque una serie di richieste ex art. 507 c.p.p., sulle quali il Tribunale si pronunciava con ordinanza del **14 novembre 2008**.

Il Tribunale,

sentite le richieste della difesa formulate ex art. 507 c.p.p. e le osservazioni delle altre parti, rileva quanto segue.

La norma in ragione della quale la difesa dell'imputato Mills ha avanzato le proprie richieste, vale a dire l'art. 507 c.p.p., ha lo scopo "di consentire al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire"; la disposizione "mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del

giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti". Naturalmente l'esercizio del potere non deve avvenire "in modo troppo esteso o addirittura arbitrario: l'iniziativa deve essere <assolutamente necessaria> (sia l'art. 507 che il 603 usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di decisività (altrimenti non sarebbe <assolutamente necessaria>) diversamente da quanto avviene nell'esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti".

Tutte le citazioni sono tratte dalla sentenza n. 41281/2006 del 17 ottobre 2006, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere i precedenti contrasti sul punto. La successiva giurisprudenza della Suprema Corte è conforme alla citata sentenza, ed ai medesimi principi questo Tribunale si attiene nella valutazione delle prove richieste dalla difesa.

Va innanzitutto ricordato che la difesa di Mills ha chiesto di esaminare quale imputato di reato connesso Silvio Berlusconi; quali testimoni Diego Attanasio, Isaac Marrache, Marjorie Smith, Pierre Laurent Rivara, Jean Pierre Rivara, Peter Philips, Gianmarco Vela, K.A. Robinson e Ronan Daly; chiede inoltre l'effettuazione di perizia contabile.

In primo luogo va rilevato che nessuno dei testimoni è stato esaminato in sede di indagini difensive, pur con i limiti di cui all'art. 391 bis c.p.p. Inoltre la difesa non ha neppure acconsentito non solo alla produzione nel corso dell'istruttoria dibattimentale (ai fini della loro utilizzazione) dei verbali di coloro che erano già stati interrogati dal P.M., ma nemmeno in questa fase alla esibizione di tali atti, così escludendo la possibilità di conoscere elementi concreti utili anche ai soli fini della presente decisione.

Si deve poi osservare che di Isaac Marrache, Gianmarco Vela e Ronan Daly era già stato chiesto l'esame: si veda quanto al primo e al secondo la lista testi della difesa Mills depositata in sede di ammissione delle prove il 2 marzo 2007, quanto al terzo quella depositata dopo la modifica dell'imputazione, l'8 gennaio 2008. Marrache e Daly erano altresì testi richiesti dalla difesa Berlusconi.

*Di **Ronan Daly** la difesa Mills chiedeva l'esame affinché, quale direttore di BISYS (conosciuta come Hemisphere Management), riferisse in particolare in ordine agli "accertamenti compiuti riguardo agli investimenti effettuati in strumenti finanziari, ivi compresi Torrey Global Off Shore Funds, dall'avv. Mills, anche per il tramite di società fiduciarie a lui intestate"; alle "verifiche esperite in ordine alla esistenza del nominativo di Carlo Bernasconi quale investitore in fondi commercializzati da BISYS"; alla "gestione del fondo Torrey Global sino a febbraio 2000".*

Già nella propria ordinanza del 27 aprile 2007 il collegio aveva rigettato la richiesta (presentata dalla difesa Berlusconi in relazione a circostanze analoghe), osservando trattarsi di teste sovrabbondante rispetto alla documentazione prodotta e chiamato a deporre su operazioni oggetto dell'esame dei consulenti delle parti. Nell'ordinanza del 21 febbraio 2008 il giudizio veniva ribadito: "alla luce dell'istruttoria dibattimentale fino a questo momento espletata ed estesa – a quanto consta – ad ogni aspetto di rilievo dell'intera vicenda, non emergono elementi per modificare il giudizio allora dato".

La richiesta ora viene avanzata sulle medesime circostanze, con la precisazione secondo cui BISYS avrebbe incorporato Hemisphere.

Le considerazioni svolte nelle due ordinanze sopra citate assumono maggior valore e vanno confermate ora, dopo che sono stati sentiti tutti i testimoni ed i consulenti ammessi. In particolare si deve ricordare che le consulenze hanno specificamente affrontato anche questo aspetto della vicenda, esaminando tutti i documenti disponibili, reperiti dal P.M. o prodotti dalle difese. Dall'istanza difensiva si può dedurre che i documenti furono a suo tempo trovati anche grazie all'attività di Daly, il cui esame, a distanza di tanto tempo dai fatti, appare del tutto superfluo. Si consideri poi che all'udienza del 28 ottobre 2008 è stato fatto dalle parti un riferimento concorde

alla circostanza che il nome di Carlo Bernasconi – a dire di Daly – non compariva fra gli investitori in fondi commercializzati da BISYS.

Analoghe considerazioni devono esser svolte in relazione alla richiesta di esame di **Gianmarco Vela**, dirigente di Morgan Stanley, che doveva secondo l'assunto difensivo riferire in ordine ai "rapporti con l'avv. Mills; rapporti con il Dr. Attanasio", alla "natura degli investimenti effettuati nel corso del 1997/1998 dal Dr. Attanasio o da soggetti a lui riferibili"; alla "origine e natura delle somme relative ai Trusts Cave, Perth e Hadrian e loro successive destinazioni".

La richiesta è stata all'epoca rigettata ritenendosi la deposizione sovrabbondante perché avente ad oggetto circostanze dedotte rispetto ad altri testi, in particolare Attanasio e B. Marrache, e il giudizio non è cambiato dopo la modifica dell'imputazione. Oggi la decisione va ribadita, dopo l'approfondito esame proprio di Benjamin Marrache (si vedano ad esempio le dichiarazioni dello stesso riportate alle pagine 22/23 e 81 della trascrizione dell'udienza del 31 gennaio 2008), e soprattutto quello di Diego Attanasio (si vedano ad esempio le dichiarazioni dello stesso riportate a pag. 134 e segg. della trascrizione dell'udienza del 13 luglio 2007), alla luce della complessiva istruttoria svolta, e con specifico riguardo alle consulenze tecniche acquisite.

L'esame di **Isaac Marrache** era stato chiesto dalla difesa Mills in sede di ammissione delle prove sulle medesime circostanze dedotte per Benjamin Marrache, con la precisazione che ciascuno dei due era "dotato di competenze e clientela autonome". Entrambi avrebbero dovuto deporre sui rapporti con l'avv. Mills e con i clienti da lui segnalati (in particolare Briatore, Attanasio e Marcucci), sui trusts costituiti per i medesimi, sui compensi da costoro dovuti per le relative gestioni, sui rapporti con il gruppo Fininvest, e specificamente sull'operazione "relativa a \$1.616.780 del 21 ottobre 1997".

Con l'ordinanza del 27 aprile 2007 il Tribunale riteneva il teste sovrabbondante.

La difesa ne chiedeva nuovamente l'esame, su circostanze sostanzialmente identiche, dopo la modifica del capo di imputazione, ed il collegio all'udienza del 21 febbraio 2008 non riteneva di dover modificare il proprio precedente giudizio.

Tale convincimento va espresso a maggior ragione in questa sede, dal momento che Benjamin Marrache, nella sua deposizione del 31 gennaio 2008, dopo aver precisato che lo studio – secondo la normativa di Gibilterra – conserva i documenti al massimo per sei anni, ha ripetutamente affermato che ciascuno dei partners aveva propri clienti, che egli solo aveva rapporti con Mills, a seguito delle istruzioni del quale prendeva decisioni sui trusts di Attanasio; per quanto a sua conoscenza il fratello Isaac non aveva mai incontrato Attanasio. Per vero dalle dichiarazioni di Attanasio e da quanto riferito dalla difesa Mills in quella medesima udienza (pagg. 77-78 e 93-94) risultano degli incontri, assolutamente superficiali, non significativi pertanto ai fini del decidere. Maggior rilievo assume invece il fatto che Isaac Marrache fosse il "senior partner" dello studio, di cui il fratello Benjamin fosse in ogni caso il "managing partner".

Non può essere accolta la richiesta di esame di **Marjorie Smith**: era dipendente dello studio Marrache con mansioni di capo contabile e, secondo quanto riferito nel citato esame da Benjamin Marrache, poteva accadere che Mills si rapportasse direttamente a lei, ma in ogni caso qualsiasi informazione veniva trasmessa allo stesso Benjamin Marrache, il solo a poter agire in conseguenza delle disposizioni di Mills.

In stretta connessione a quanto sopra scritto va valutata la richiesta di esame di **K.A. Robinson**, direttore della Baker Tilly Gibraltar Ltd., estensore di due relazioni che sono state prodotte nella traduzione in lingua italiana all'udienza del 18 luglio 2008 nel corso dell'esame della consulente Tavernari. La difesa ha avanzato la sua richiesta al fine di conoscere quali atti e documenti siano stati dallo stesso esaminati nella redazione dei due pareri. Dalla lettura delle relazioni a firma Robinson risulta però evidente che egli si è avvalso della documentazione già in atti, esaminata dai

consulenti delle parti e sottoposta a Benjamin Marrache alla citata udienza del 31 gennaio 2008, documenti dei quali il medesimo Robinson ha effettuato una mera ricognizione.

Ma vi è di più: nella prima relazione si elencano i documenti con il termine di "Appendice", e ad essi si rimanda: dal che risulta evidente che la semplice allegazione di tali documenti avrebbe escluso in radice la proponibilità stessa della richiesta, anche in considerazione del fatto che si tratta di atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Ancor più evidente è la natura della seconda relazione, meramente descrittiva di quanto riportato sul registro del Cave Trust, in atti e concernente il trasferimento della somma di 1.125.000 sterline del 25/26 giugno 1998. Sono altresì in atti i documenti prodotti dal P.M. ed acquisiti tramite rogatoria presso la Banca Paribas di Ginevra, nei quali si fa riferimento anche alla medesima somma. Tali importi sono stati oggetto della approfondita disamina dei consulenti delle parti e dell'esame di Benjamin Marrache.

Non ha quindi alcun carattere dirimente l'esame di Robinson.

Le vicende connesse alla medesima somma di 1.125.000 sterline sono alla base delle richieste di esame di Jean Pierre Rivara, Pierre Laurent Rivara e Peter Philips.

Poche parole devono esser spese in ordine a **Peter Philips**: allo stesso si è riferita la consulente Tavernari alle udienze del 10 e 17 ottobre, dichiarando che si tratta di persona menzionata da Isaac Marrache quale dante causa della somma, senza ulteriori specificazioni, anche in ordine alle sue generalità ed alla sua attuale reperibilità. E tanto basterebbe per escludere l'accoglimento della richiesta.

Ma vi è di più: dalla documentazione in atti risulterebbe invece una provenienza della medesima somma dal conto corrente n. 090310L intestato alla "Jean Pierre Rivara SA" presso la Banca Paribas di Ginevra. **Jean Pierre Rivara** e Pierre Laurent Rivara avevano entrambi poteri di firma su tale conto, e di entrambi viene chiesto l'esame. Quanto al primo, asseritamente già detenuto in Camerun, non viene data alcuna indicazione concreta in ordine alla sua attuale reperibilità ed alla possibilità di esaminarlo in via rogatoria: anche in questo caso, di conseguenza, tanto basterebbe per escludere l'accoglimento della richiesta.

Quanto a **Pierre Laurent Rivara**, una attenta lettura della documentazione proveniente dalla Banca Paribas rende evidente che il suo esame non avrebbe alcuna delle caratteristiche in premessa indicate in relazione all'art. 507 c.p.p.

In particolare, tale documentazione bancaria va letta alla luce delle dichiarazioni rese da Benjamin Marrache, della loro complessiva valutazione, dei documenti dallo stesso inviati a questo Tribunale, della relazione fra Isaac Marrache e Benjamin Marrache nella loro qualità di partners dello studio.

Una unitaria considerazione delle tre richieste di esame, alla luce delle complessive risultanze processuali, impone quindi il loro rigetto, non avendo alcuna ulteriore deposizione orale carattere di prova necessaria e decisiva nell'analisi di documentazione, in particolare bancaria, risalente a circa dieci anni fa, oggetto delle consulenze in atti, e comunque a disposizione del collegio.

È stato altresì richiesto un nuovo esame di **Diego Attanasio**.

L'armatore, che aveva affidato a Mills la gestione di una parte della sua attività imprenditoriale e comunque una quota del proprio patrimonio, è stato lungamente sentito da questo Tribunale alle udienze del 13 luglio e 21 settembre 2007.

Attanasio in sostanza ha dichiarato che Mills era il suo fiduciario, e di ogni costituzione di trust, trasferimento di fondi, investimento inerente una quota consistente del suo capitale egli si disinteressava, affidandosi completamente a Mills, quanto meno per gli investimenti che egli definiva a breve termine.

Tenuto conto delle consulenze tecniche effettuate dalle parti, oltre che del fatto che il teste ha già risposto anche in ordine a tutte le domande aventi ad oggetto il conto corrente aperto sulla banca

Paribas (cfr. pagg. 144 e segg. della trascrizione dell'udienza del 13 luglio 2007), un suo nuovo esame è del tutto superfluo.

*È stato richiesto l'esame di **Silvio Berlusconi** ex art. 210 c.p.p.*

Egli, come è noto, è imputato del medesimo reato contestato a Mills, ed il procedimento a suo carico, originariamente unito al presente, è attualmente sospeso per invio degli atti alla Corte Costituzionale. Si tratta di persona che non ha mai reso l'interrogatorio, né si è presentata in dibattimento quando ne era stato previsto l'esame, o quanto meno per rendere dichiarazioni spontanee. Inoltre in questa sede egli non avrebbe alcun obbligo di dire la verità.

Bastano queste brevissime considerazioni per escludere la necessità della sua comparizione, non rispondente a cogenti e decisive esigenze processuali.

Nessuna delle prove orali richieste soddisfa i requisiti di cui all'art. 507 c.p.p.

*Resta infine da considerare la richiesta di effettuazione di **perizia contabile**.*

La difesa ha motivato l'istanza sulla base del fatto che la dott.ssa Tavernari non ha illustrato parte dei suoi elaborati (la c.d. consulenza rossa, dal colore della copertina) a seguito della separazione degli atti a carico del coimputato Silvio Berlusconi, come da ordinanza pronunciata il 17 ottobre 2008 da questo Tribunale. Ha inoltre affermato che non poteva chiamare a relazionare sugli stessi temi il proprio consulente prof. Perini, se non dandogli un termine di alcuni mesi per esaminare atti e documenti, di cui fino ad ora egli non si è specificamente occupato.

È pertanto assolutamente indubbio – e la complessità delle relazioni depositate al fascicolo del dibattimento ne è la riprova evidente – che chi si avvicinasse per la prima volta alla materia (e tale non è la situazione soggettiva del prof. Perini), avrebbe necessità di un lungo periodo di tempo per rispondere ai quesiti che il Tribunale ritenesse di dover porre.

Anche in questo caso, non bisogna dimenticare che l'assunzione della prova ex art. 507 c.p.p. va disposta solo se assolutamente necessaria e decisiva. Questo principio va ricordato con le esigenze di celerità e di economia processuale, che regolano il dibattimento.

Proprio in relazione a tali esigenze, non si può sottacere il fatto che il materiale documentale è stato esaminato nella sua interezza anche dai consulenti delle difese nel processo di cui questo costituisce uno stralcio, e che solo la sopravvenuta separazione ha impedito la trattazione unitaria di quanto elaborato dalla dott.ssa Tavernari, rendendone una parte inutilizzabile unicamente per ragioni processuali sopravvenute.

Il contemperamento delle esigenze sopra menzionate, unitariamente considerate, la lettura delle relazioni già depositate ed un riesame attento delle deposizioni orali dei consulenti delle parti, portano a ritenere che l'effettiva necessità di una perizia sia superata dall'esame del materiale già elaborato.

Per la rilevanza nel presente procedimento delle prove documentali, e per la necessità che esse siano tutte scrupolosamente esaminate in sede dibattimentale nel contraddittorio delle parti, questo collegio non può che disporre il completamento dell'esame della consulente Tavernari ex art. 507 c.p.p., in conseguenza delle ragioni processuali sopra indicate.

La richiesta di nuova perizia va pertanto respinta e va disposta la citazione di Claudia Tavernari affinché illustri il contenuto del suo elaborato nella parte non ancora oggetto di deposizione.

Va da ultimo in questa sede affrontata la questione della piena corrispondenza della traduzione in italiano alle deposizioni in lingua inglese dei testimoni sentiti in rogatoria fra il 24 e il 27 settembre 2007, stante le osservazioni critiche delle parti.

È necessario, essendo tale trascrizione frutto di una traduzione effettuata in simultanea – con tutte le difficoltà connesse a siffatta attività – che un controllo seppur parziale venga ora effettuato, e l'incarico sia dato a persona diversa da quelle che hanno eseguito allora il lavoro, peraltro residenti nel Regno Unito, come da separato provvedimento.

P.Q.M.

rigetta le richieste di prove orali della difesa;

rigetta la richiesta di perizia contabile;

dispone l'esame di Claudia Tavernari perché riferisca in ordine al contenuto del suo elaborato "Ricostruzione delle movimentazioni di denaro avvenute sui conti bancari 700807, 701573 e 600478 accessi presso la <CIM-Banque> di Ginevra" e ne ordina la citazione, a cura della cancelleria, anche via fax stante l'urgenza, per l'udienza del 21 novembre 2008 aula 4 ore 10;
dispone il conferimento dell'incarico di riascolto parziale delle registrazioni in lingua inglese ed eventuale integrazione delle traduzioni già effettuate e trascritte come da separata ordinanza.

Claudia Tavernari deponeva dunque nuovamente, ex art. 507 c.p.p., e all'esito veniva acquisito al fascicolo del dibattimento il suo intero elaborato scritto, all'udienza del **21 novembre 2008**.

Il **5 dicembre 2008** si dava atto che era pervenuto dall'Autorità elvetica il verbale della deposizione resa il 14 luglio 2008 da Paolo Del Bue.

La difesa Mills poneva poi una serie di questioni, sulle quali il Tribunale decideva come segue:

Il Tribunale,

vista la questione di nullità, o in subordine di inutilizzabilità, degli atti rogatoriali svolti a Londra fra il 24 e il 27 settembre 2007, nella parte in cui questo collegio non ha assistito, sentiti il P.M. e la difesa di parte civile, osserva.

Nella propria richiesta all'Autorità britannica del 13 giugno 2007 il tribunale, dopo aver segnalato l'obbligo per i testimoni di rendere la dichiarazione di cui all'art. 497 c. 2 c.p.p., scriveva:

"I sottoscritti Giudici chiedono, ai sensi dell'art. 4 Convenzione europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959, di essere autorizzati ad assistere all'esecuzione della rogatoria e quindi di essere informati della data e del luogo della stessa."

Il Collegio è stato quindi autorizzato ad assistere all'esame dei testimoni, ma è stato poi estromesso durante una consistente parte di ogni deposizione, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati e concernenti la possibilità di esclusione delle testimonianze secondo la legislazione italiana ex art. 200 c.p.p.

Va innanzitutto detto che la difesa ha riaperto, in connessione con la questione sollevata, il tema del c.d. segreto professionale: questo tribunale non può sul punto che rimandare alla propria ordinanza pronunciata il 19 ottobre 2007, rispetto alla quale nulla vi è da aggiungere o modificare. Anche per quanto riguarda il più volte preannunciato tema della nullità ex art. 178 lett. A c.p.p., o in subordine della inutilizzabilità, degli esami rogatoriali, non si può che ribadire quanto già deciso in occasioni parzialmente diverse, ad esempio in data 23 novembre 2007 in relazione alle acquisizioni documentali e in data 18 aprile 2008 in relazione alla pubblicità dell'udienza.

In particolare il 23 novembre 2007 il Tribunale scriveva:

"Ai sensi dell'art.3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria la rogatoria viene eseguita dalla parte richiesta nelle forme previste dalla propria legislazione.

...

Ai sensi dell'art.2 della stessa Convenzione, l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata "se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda possa portare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo paese".

Va quindi affermato ancora una volta che le modalità di svolgimento della attività in rogatoria sono quelle determinate dallo Stato in cui la rogatoria si svolge. Qui nessuna questione viene proposta in relazione all'osservanza della legge britannica.

Indipendentemente poi da ogni considerazione in ordine alla deducibilità delle nullità da parte di chi vi ha dato causa ed era presente all'atto, va qui aggiunto solo che lo Stato estero non ha dato

esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità rogante, vale a dire l'obbligatoria dichiarazione di impegno a dire la verità da parte dei testimoni, posto che la presenza del collegio non era una modalità di esecuzione della rogatoria ma una semplice richiesta di autorizzazione: anche laddove tale autorizzazione fosse stata negata in radice la rogatoria avrebbe mantenuto tutta la sua validità.

Non si pone quindi alcun profilo di inutilizzabilità degli atti, né ai sensi dell'art. 727 comma 5 bis c.p.p. né a maggior ragione ai sensi dell'art. 191 c.p.p. rispetto al quale l'art. 727 c.p.p. è norma speciale.

Questo argomento supera ogni considerazione relativa alla violazione di norme imperative di ordine pubblico, assolutamente inconferente nel caso di specie. Solo incidentalmente va ricordato che nell'ordinamento italiano sono previsti numerosi casi di formazione della prova in assenza dell'autorità giudiziaria che procede.

Per quanto concerne infine la richiesta di revisione integrale delle trascrizioni e traduzioni della rogatoria londinese, il Tribunale si riporta alla propria ordinanza del 14 novembre 2008, in cui in particolare si evidenziava come la difesa non avesse svolto nessuna puntuale osservazione né avesse offerto alcuna traduzione alternativa rispetto alle deposizioni dei testi diversi da Drennan e Barker. In merito a questi specifici profili nulla all'odierna udienza veniva aggiunto.

P.Q.M.

Rigetta l'eccezione di nullità o inutilizzabilità degli atti rogatoriali svolti a Londra fra il 24 e il 27 settembre 2007 e l'istanza di estensione dell'incarico peritale di traduzione.

Alla successiva udienza del **17 dicembre 2008** il P.M. formulava ulteriori richieste, sulle quali il Tribunale decideva come segue:

Il Tribunale,

viste le produzioni documentali richiesta dall'accusa e le eccezioni proposte dalla difesa, osserva: Va innanzitutto precisato che non può esser rigettata per intempestività la produzione documentale proposta dal P.M. perché il termine e le condizioni previste dall'art. 468 c.p.p., in particolare al comma 4 bis, non riguardano i documenti e nel caso di specie non viene richiesta l'acquisizione di documenti aventi contenuto dichiarativo qualificabili come verbali di prove di altro procedimento.

Ciò premesso:

- sono acquisite al fascicolo del dibattimento le sentenze oggi prodotte dal P.M.;*
- le intestazioni dei verbali di s.i.t. al P.M. di David Mills del 3 e 4 dicembre 1996 devono esser acquisite al fascicolo del dibattimento quali documenti attestanti il fatto storico negli stessi descritto;*
- la richiesta in data 24 febbraio 2004 diretta dal Serious Fraud Office a David Mills può esser acquisita al fascicolo del dibattimento ai soli fini della documentazione di un fatto storico, vale a dire che in quella data è stato chiesto a Mills di produrre i documenti di cui all'elenco ivi allegato, di cui il P.M. ha fornito una traduzione che le altre parti non hanno contestato;*
- non può essere acquisita al fascicolo del dibattimento la lettera a firma di David Kirk diretta a Mrs Garlick in data 16.7.03 nella sola parte richiesta dal P.M., trattandosi di documento complesso da cui non può esser estrapolata una singola frase decontestualizzata.*

Veniva infine dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e il P.M. pronunciava la sua requisitoria.

Il 20 gennaio 2009 concludevano la parte civile e la difesa.

Sulla richiesta di termine per eventuali repliche del P.M. il Tribunale rinviava al **17 febbraio 2009** quando, rinunciando il P.M. alle repliche, veniva data lettura del dispositivo, riservando entro il novantesimo giorno il deposito della motivazione.

Giungeva così al termine la lunga fase del dibattimento, iniziata quasi due anni prima, con lo svolgimento di 47 udienze, solo 20 delle quali dedicate alla effettiva assunzione delle prove orali (e fra esse 7 in rogatoria all'estero e 2 in videoconferenza con l'estero), l'esame di 22 persone fra testimoni e consulenti delle parti, l'emissione di una quarantina di ordinanze; terminava con la pronuncia della sentenza nei confronti di un solo imputato, pendente davanti alla Corte Costituzionale, per l'altro, la questione attinente l'obbligatoria sospensione del procedimento per le alte cariche dello Stato.

PREMESSA

Il Tribunale ritiene opportuno esplicitare i criteri che determinano lo svilupparsi della motivazione. In estrema sintesi, a David Mills è contestato il reato di corruzione in atti giudiziari, perché accettava la promessa e successivamente riceveva, su disposizione di Silvio Berlusconi ed al fine di favorirlo, una somma di danaro per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio di testimone nei processi 1612/96 e 3510-3511/96, nei quali Berlusconi era, con altri, imputato.

È dunque necessario esaminare in primo luogo **le deposizioni testimoniali di Mills**, rese il 20 novembre 1997 nel processo 1612/96 (noto con il nome “Guardia di Finanza”), il 12 e 19 gennaio 1998 nel processo 3510+3511/96 (noto con il nome “All Iberian”), valutandone la rilevanza nelle rispettive sentenze (**capitoli 1, 1.1 e 1.2**).

Saranno poi analizzate **le singole contestazioni di falso e reticenza (capitolo 2)**, suddividendole in quattro temi:

- 1) la proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B (**2.1**);
- 2) i beneficiari economici di Century One e Universal One ed i rapporti di Paolo Del Bue con la famiglia Berlusconi (**2.2**);
- 3) il c.d. dividendo Horizon (**2.3**);
- 4) il colloquio telefonico fra Mills e Berlusconi concernente il finanziamento a Craxi (**2.4**).

In questo contesto e sotto questi diversi profili andranno ripercorse le deposizioni dei testimoni Pierre Amman, Tanya Maynard, Paolo Del Bue, Robert Drennan, David Barker, Jeremy Scott, Virginia Rylatt, Sue Mullins, Nadia Ignatius, Andrew Costard.

A questo punto sarà presa in considerazione **la confessione** resa da David Mills ai Pubblici Ministeri nel corso dell'interrogatorio del 18 luglio 2004 e **la ritrattazione** successiva del 7 novembre 2004 (**capitolo 3**, suddiviso in **3.1 e 3.2**).

Saranno qui nuovamente esaminate, solo nelle parti rispetto a tale tema rilevanti, le deposizioni dei testi Robert Drennan, David Barker e Sue Mullins.

Il percorso delle somme di danaro promesse a Mills ed entrate nel suo patrimonio è stato tortuoso, ed è stato ricostruito dalla consulente Gabriella Chersicla nei passaggi fra i conti correnti, i conti deposito, i fondi e i trusts che egli gestiva per conto dei suoi clienti. La tesi difensiva, che attribuisce ad altra fonte (Diego Attanasio) le entrate “sospette” di Mills, è fondata anch'essa sull'analisi dei flussi di danaro, effettuata dai consulenti Andrea Perini e Claudia Tavernari.

A questo argomento sarà dedicato il **capitolo 4**, a sua volta suddiviso per mera comodità in due parti, corrispondenti la prima alla consulenza depositata il 6 febbraio 2006, e la seconda a quella

depositata il 29 ottobre 2007. In questo contesto saranno puntualmente esaminate tutte le osservazioni dei consulenti della difesa, confrontandole con quelle della consulente dell'accusa.

Le deposizioni testimoniali di Diego Attanasio, Flavio Briatore, Benjamin Marrache, Maria De Fusco, Heimo Quaderer, Paolo Marcucci, Marina Mahler e Antonio Mattiello saranno in questa sede valutate al fine di verificarne la corrispondenza con quanto emerge dalla documentazione in atti e dalle consulenze.

Seguiranno le considerazioni conclusive (**capitolo 5**): dapprima sarà valutata l'analisi dei consulenti (**5.1**), poi le dichiarazioni confessorie (**5.2**), le osservazioni finali (**5.3**), ed infine brevi note in diritto (**5.4**).

Da ultimo sarà dato conto della decisione (**capitolo 6**), sia quanto al trattamento sanzionatorio (**6.1**) sia in relazione al risarcimento del danno (**6.2**).

1) LA FALSITA' DELLE TESTIMONIANZE

In relazione alla deposizione resa il 20 novembre 1997 nel procedimento n. 1612/96 (c.d. Guardia di Finanza), si contesta a Mills:

- 1) di avere omesso di dichiarare, pur specificatamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del Fininvest B Group faceva capo direttamente e personalmente a Silvio Berlusconi;
- 2) di avere omesso di riferire la circostanza del colloquio telefonico con Silvio Berlusconi nella notte di giovedì 23 novembre 1995, avente quale argomento la società All Iberian e il finanziamento illegale di 10 miliardi di lire erogato da Berlusconi tramite All Iberian a Bettino Craxi;
- 3) di avere dichiarato circostanze false in ordine al compenso di circa un milione e mezzo di sterline ricevuto una tantum nel 1996 a seguito di accordi con Silvio Berlusconi – compenso qualificato come “dividend” e tenuto bloccato fino al 2000 in un deposito bancario denominato MM/AIL (Mackenzie Mills/All Iberian Limited) – affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza della società offshore Horizon Ltd., che i clienti avevano ritenuto al momento di non ritirare.

In relazione alle deposizioni rese il 12 e 19 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510/96 + 3511/96 (c.d. All Iberian) si contesta a Mills:

- 1) di aver evitato di rispondere alle domande sulla proprietà delle società offshore (cfr. p. 121 verbale d'udienza 12 gennaio 1998: “*non spetta a me dire chi è il proprietario, chi no*” e pag. 129: “*per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà, cioè vorrei chiarire un po' la questione. La proprietà è rimasta un po' vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste società ... il cliente era il Gruppo Fininvest*”);
- 2) per quanto riguarda Century One Ltd e Universal One Ltd, società offshore costituite da Mills per conto di Silvio Berlusconi, che avevano ricevuto dal Gruppo Fininvest - a fronte di fittizie vendite di diritti televisivi - ingenti rimesse di denaro su conti bancari presso BSI Lugano, somme successivamente prelevate in contanti (per circa 50 milioni di euro) da Paolo Del Bue e altre persone della fiduciaria Arner:
 - a) di aver omesso di riferire che beneficial owners di dette società, in forza di accordi di trust stipulati dallo stesso Mills, erano Marina e Piersilvio Berlusconi;
 - b) di aver omesso di riferire quanto a sua conoscenza in ordine al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue, della fiduciaria Arner, e la famiglia Berlusconi.

Poiché le contestazioni in parte si sovrappongono o comunque si intrecciano le une con le altre, si ritiene di evidenziare unitariamente gli argomenti oggetto dell'imputazione.

Si tratterebbe dunque di reticenza in relazione a:

- la proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B;
- i beneficiari economici di Century One e Universal One e i rapporti di Paolo del Bue con la famiglia Berlusconi;
- il colloquio telefonico avuto con Silvio Berlusconi concernente il finanziamento a Craxi.

Di vera e propria falsità si tratterebbe invece quanto al c.d. dividendo Horizon.

Prima di affrontare il merito dei singoli profili di reticenza e/o falsità, vanno illustrate le deposizioni rese da David Mills e la loro rilevanza in ciascuno dei due procedimenti.

1.1) La deposizione resa da David Mills nel procedimento n.1612/96

Il procedimento n.1612/96 R.G. Trib. si svolgeva a carico di:

- Berlusconi Silvio (soggetto che di fatto controllava le attività delle società del Gruppo Fininvest)
- Berlusconi Paolo (presidente del consiglio di amministrazione della Mediolanum Vita s.p.a. – società del Gruppo Fininvest – e soggetto che cooperava con Berlusconi Silvio nel controllo delle attività del Gruppo)
- Sciascia Salvatore (direttore centrale affari fiscali del Gruppo Fininvest)
- Rizzi Marco (collaboratore di studio di Sciascia Salvatore)
- Zuccotti Alfredo (direttore centrale amministrazione Fininvest)
- Berruti Massimo Maria (legale del Gruppo Fininvest ed ex ufficiale della GdF)
- Cerciello Giuseppe (colonnello comandante del Nucleo regionale di P.T. della GdF di Milano)
- Tripodi Vincenzo (tenente colonnello presso il Nucleo regionale di P.T. della GdF di Milano)
- Arces Giovanni (brigadiere GdF)
- Capone Giuseppe (appartenente alla GdF)
- Nanocchio Francesco (appartenente alla GdF).

L'avv. David Mills era stato indicato dal P.M. nella lista datata 12 marzo 1997 come testimone in ordine al reato di cui al capo E) di imputazione, concernente la vicenda Telepiù.

In tale capo si contestava a Silvio Berlusconi, Sciascia, Capone e Nanocchio il reato di cui agli **artt.81, 110, 319 e 321 c.p.** *“perchè Sciascia Salvatore, responsabile del servizio centrale Fininvest, in concorso con Berlusconi Silvio, azionista di riferimento Fininvest e soggetto che di fatto controllava le attività delle società facenti parte del Gruppo Fininvest, ed altri in corso di identificazione, prima prometteva e poi versava a Capone Giuseppe, che in parte distribuiva ad altri, tra cui Nanocchio Francesco, somme di denaro perché Capone e Nanocchio, appartenenti alla Guardia di Finanza ed incaricati, nella loro qualità di pubblici ufficiali e nell'esercizio delle loro funzioni, di accertamenti in ordine alla compagine societaria ed all'attività economica della società Telepiù, disposti dalla Procura della Repubblica di Roma e dal Garante per l'editoria e la radiodiffusione, omettessero di compiere atti del loro ufficio, ovvero compissero atti contrari ai doveri del loro ufficio, evitando di evidenziare gli elementi successivamente emersi dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e di cui alle note n.5943/UG in data 12.10.1994 e n.7230/UG in data 15 novembre 1994”.*

Sentito all'udienza del 20 novembre 1997, Mills aveva spiegato di avere svolto la professione di avvocato a Londra, come responsabile dello studio CMM Limited, associato allo studio italiano Cernelutti, a partire dal 1978 fino al 1991; scopo della CMM era quello di costituire società sia in Inghilterra, che tramite agenti e fiduciari in altri Paesi, in particolare nei "paradisi fiscali", ma tale attività era calata nel 1988, quando il governo inglese aveva permesso la creazione di società offshore solo per i successivi cinque anni (pagg.14-15). Nel 1994 Mills aveva ceduto la CMM alla società Edsaco, specialista nel settore, rimanendone amministratore sino al 1996 (pag.16).

Il rapporto con la Fininvest era iniziato nel 1981-82 in ordine a diritti cinematografici: Mills era stato contattato in un primo tempo dall'avv. Berruti, che gli aveva chiesto consulenze inerenti alla doppia tassazione per la commercializzazione di tali diritti, ma aveva successivamente esteso la propria attività alla creazione di varie società, in contatto con Candia Camaggi, Carlo Bernasconi, Giorgio Vanoni e Giovanni Romagnoni (pagg.16-17). Si trattava sia di società inglesi (soprattutto quelle che commercializzavano i diritti con la Francia, per ragioni fiscali di doppia imposizione), sia di società offshore, costituite prevalentemente nelle Isole del Canale e nelle Isole Vergini (pagg.18-19). Una volta costituite, tali società erano controllate da fiduciari, formalmente responsabili: ma spesso il loro ruolo era passivo, e costoro conferivano procura ad altri, che avevano contatti diretti con il cliente, "*operavano direttamente con il cliente*"; la proprietà era facilmente individuabile in caso di azioni registrate, mentre non lo era in caso di azioni al portatore (pagg.19-20).

In relazione alle azioni costituite per conto della Fininvest, le azioni al portatore erano state inizialmente nelle mani della CMM, poi erano state consegnate a Giorgio Vanoni, direttore della Silvio Berlusconi Finanziaria in Lussemburgo, o a Candia Camaggi, responsabile finanziaria (pagg.21-22). Quanto agli amministratori della Fininvest, Mills aveva conosciuto Livolsi, Romagnoni, Messina, Foscale e, "*molto meno*", Silvio Berlusconi; non aveva conosciuto, invece, Paolo Berlusconi (pagg.22-23). In tutto, le società costituite per conto della Fininvest erano state tra le trenta e le cinquanta e nella contabilità della CMM erano state raggruppate insieme, in una lista A e in una lista B (pagg.23-24).

Tra queste società vi era All Iberian, costituita nel 1989 su richiesta di Candia Camaggi e destinata in origine alla commercializzazione di films, "*però dopo la costituzione lei non l'ha usata, è restata lì*"; la sede era stata individuata in Guernsey, e siccome per la legge di quel Paese non era sufficiente affermare che essa era stata formata su richiesta del Gruppo Fininvest, ma doveva essere indicato il nome dei proprietari ("*per tenere fuori persone non desiderate*"), come titolare era stato scelto Foscale, amministratore delegato di Fininvest, "*una persona fisica simbolo della Fininvest*" (pagg.24-25). Dopo alcuni mesi la società era stata ripresa da Vanoni, al fine di comperare azioni nella Borsa di Milano; alla domanda di Mills sul motivo per cui non era stato lo stesso Vanoni a

comperare direttamente azioni, quest'ultimo gli aveva risposto che *“siccome questa società non entra nel consolidato, è una società fuori Gruppo, possiamo comprare queste azioni senza raggrupparle con altre azioni in possesso della Fininvest”* perché, aggiungeva Mills *“ci sono credo in tutte le borse del mondo regole sulle concentrazioni”* (pagg.25-27).

Successivamente All Iberian era divenuta *“la tesoreria di un Gruppo di società offshore: la All Iberian riceveva soldi in prestito da una società che si chiama Principal Finance Limited, che era... questo è un po' complicato perché era una sussidiaria credo anche indiretta della Silvio Berlusconi Finanziaria. Quindi Principal Finance Limited era diciamo la porta di entrata nel Gruppo Fininvest, del consolidato di Fininvest, e quella società erogava soldi alla All Iberian e la All Iberian a sua volta distribuiva questi soldi alle... faceva pagamenti per conto di varie altre società”* (pag.26). All Iberian aveva un conto alla SBS (Société de banque suisse) di Lugano, sul quale agivano come procuratori due soggetti indicati dagli amministratori su richiesta di Vanoni, tali Ferrecchi e Cattaneo; un conto a Londra, su cui aveva la delega un soggetto di Edsaco, e un conto in Lussemburgo (pagg.27-29). Mills dichiarava di non aver mai avuto a che fare con la gestione concreta di All Iberian in Svizzera.

Quanto alla vicenda Telepiù, nel 1991 Mills aveva discusso con Vanoni, Messina, l'avvocato Acampora e l'avvocato Bonomo delle modalità volte ad evitare *“l'effetto pesante della legge Mammi”*, che stabiliva un tetto al possesso di reti televisive da parte di uno stesso soggetto (*“era mirata a portare via tre reti televisive alla Fininvest”*). Era stata così escogitata dagli avvocati di Fininvest, per evitare che si potesse sapere *“chi erano i veri controllori”*, l'ipotesi di creare in Lussemburgo una società quotata in borsa, che poteva detenere azioni senza essere colpita (secondo la legge Mammi infatti non doveva esser accertata l'effettiva proprietà di una società quotata in Borsa in un paese dell'Unione Europea); Mills non aveva discusso con gli avvocati la correttezza del progetto: *“se i miei clienti dicono che la cosa va bene in Italia, va bene”*.

“Con una complicata costruzione hanno fatto creare una società quotata in borsa regolarmente in Lussemburgo che ha potuto detenere azioni che i proprietari hanno regolarmente trasmesso a questa struttura”; *“la chiave era che ci sarebbe qualcuno a capo che non era del Gruppo Fininvest, che era il proprietario ultimo di questa struttura che creava la società in Lussemburgo, e mi sono messo d'accordo di essere quella persona io”*. A capo di questa operazione si poneva la società Horizon, posseduta da Mills, che aveva costituito la società lussemburghese C.I.T. assieme ad altre società controllate dalla stessa Horizon; *“gran parte della C.I.T. era azionista della Banca Internazionale del Lussemburgo, in cui Horizon metteva soldi”*; *“credo che tutti i soldi che sono andati a finire nella C.I.T. sono venuti dalla All Iberian alla Horizon e poi sparsi fra le varie società”*; era Vanoni ad occuparsi dei flussi finanziari (pagg.29-34).

Mills aggiungeva poi che All Iberian, benché non operativa, esisteva ancora, ed egli, che ne era l'amministratore unico, aveva mantenuto presso la banca CIM di Ginevra un conto di 50.000/60.000 sterline per le spese residue della liquidazione.

In seguito, l'avv. Acampora aveva informato Mills dell'esistenza di un'indagine svolta dal Garante dell'editoria, ma nessuno mai aveva convocato Mills per avere chiarimenti (pagg.39-40). Infine, nel 1995 l'intera C.I.T., compresa la partecipazione di Horizon, era stata ceduta al sudafricano Rupert; la plusvalenza di Horizon, pari a circa dieci miliardi di lire, era stata trattenuta da Mills in attesa di definire la situazione di tutte le società offshore: si era deciso, infatti, di regolarizzare tali società assoggettandole al fisco inglese con un bilancio consolidato dal 1991 al 1995. La somma rimanente dopo il versamento al fisco e la restituzione delle somme dovute alla società All Iberian – spiegava Mills – era pari a circa cinque miliardi di lire ed era stata posta *“in una banca in deposito e resterà lì finché non si chiarisce la situazione... siccome ci sono processi in corso in Italia, sarebbe imprudente distribuire tutti questi soldi finché la situazione non si chiarisce... secondo i miei clienti e secondo me i soldi appartengono ai soci del mio vecchio studio”* (pagg.35-38); *“il netto, che erano cinque miliardi, è stato dichiarato come un dividendo ricevuto da me per conto dei soci, tassato e quello che resta dopo le tasse è lì a Londra”* (pag.38).

Soltanto da Vanoni e da notizie di stampa Mills aveva appreso dell'indagine effettuata nel 1995 nei confronti della società All Iberian per un pagamento effettuato su un conto corrente riconducibile all'on. Craxi (pagg.40-41).

L'esame di Mills terminava – è opportuno qui ricordarlo – con la singolare richiesta da parte della difesa di Silvio Berlusconi che lo stesso Mills restasse in aula ad ascoltare sia l'enunciazione dei motivi per i quali la difesa non procedeva al controesame (e cioè per il mancato deposito dei verbali degli interrogatori da lui resi in altri procedimenti penali) sia la richiesta di inutilizzabilità dell'atto, perché Mills poteva esser imputato del reato di falso in bilancio già contestato ai vertici di Fininvest.

Si deve in primo luogo valutare **la rilevanza della deposizione** nel procedimento in cui è stata resa, quale emerge dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, e della Corte di Cassazione.

Va immediatamente ricordato che la sentenza di primo grado, pronunciata dalla VII sezione del Tribunale di Milano il 7 luglio 1998, condannava Silvio Berlusconi alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per una serie di reati di corruzione nei confronti di appartenenti alla Guardia di Finanza (le c.d. vicende Mondadori, Videotime e Mediolanum), oltre che per quello relativo alla vicenda Telepiù qui in esame (capo E).

La II sezione della Corte d'Appello di Milano il 9 maggio 2000, dichiarati estinti per prescrizione in virtù della concessione delle attenuanti generiche gli altri reati di corruzione contestati a Silvio

Berlusconi, lo assolveva ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. quanto alla vicenda Telepiù per non aver commesso il fatto.

La Corte di Cassazione con sentenza del 19 ottobre 2001 assolveva Silvio Berlusconi da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Dai connessi reati di falso in bilancio, a seguito di una complessa vicenda processuale minuziosamente descritta nella sentenza, Silvio Berlusconi veniva assolto il 26 settembre 2005 dalla II sezione del Tribunale di Milano perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 11 aprile 2002 n.61, che modificava gli artt. 2621 e 2622 c.c.

L'indagine che aveva dato origine al procedimento di cui qui si tratta concerneva una serie di dazioni di danaro ad appartenenti alla Guardia di Finanza da parte delle imprese nei confronti delle quali i pubblici ufficiali svolgevano i loro compiti istituzionali. In particolare le imputazioni concernevano le verifiche effettuate presso le società del Gruppo Fininvest Videotime, Mediolanum e Mondadori, oltre a Telepiù s.r.l.

Quanto a Telepiù, che qui interessa, le indagini della Finanza erano state richieste dalla Procura della Repubblica di Roma nel 1993, ed erano tese ad identificare le persone e/o società cui le quote azionarie erano state cedute da parte di Fininvest a seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 agosto 1990 n. 223 ("Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", la cosiddetta Legge Mammì), che all'art. 15 vietava "posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa", con specifiche disposizioni che limitavano la titolarità di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a chi esercitasse il controllo di imprese editrici di quotidiani.

Anche l'esercizio di impianti di radiodiffusione privata era disciplinato e limitato, all'art. 16; l'art. 17 disponeva in particolare: "Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto".

La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 era penalmente sanzionata, così come l'omessa trasmissione al Garante dell'elenco dei soci da parte delle società concessionarie del servizio pubblico e degli impianti privati.

Era determinato il numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione televisiva in ambito locale al medesimo soggetto (tre con riferimento a bacini di utenza diversa), era vietata la

contemporanea concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, il controllo o collegamento fra società era equiparato alla titolarità (art. 19).

Le verifiche richieste dalla Procura di Roma erano motivate dalla necessità di accertare il rispetto formale delle norme anticoncentrazione ed erano state effettuate fra il 1993 e il 1994: secondo l'ipotesi accusatoria proprio in relazione a tali verifiche erano state corrisposte somme di danaro.

In particolare per quanto concerne Telepiù, nella sentenza di primo grado si afferma in termini di certezza la dazione di una somma di 25 milioni di lire da parte di persone riconducibili a Fininvest, a seguito di autorizzazione al pagamento data dalla proprietà, vale a dire da Silvio Berlusconi, al maresciallo Francesco Nanocchio, affinché non venisse usata "mano pesante" nel corso delle indagini.

Il fatto storico è ormai accertato con sentenza passata in giudicato, così come la sua qualificazione giuridica: infatti per esso sono stati condannati in primo grado, oltre a Silvio Berlusconi, anche Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della Fininvest, Giuseppe Capone e Francesco Nanocchio, entrambi appartenenti alla Guardia di Finanza. In grado d'appello la sentenza, quanto a Sciascia, Capone e Nanocchio ed al capo di imputazione di cui qui si tratta, è stata riformata solo in relazione all'entità della pena, e tale sentenza è divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia in data 19 ottobre 2001 della Corte di Cassazione, che rigettava i ricorsi presentati.

Si tratta, come già accennato, della ricezione della somma di 25 milioni di lire da parte di Nanocchio, al quale la consegnava Capone, che a sua volta l'aveva ricevuta da Sciascia, in relazione ai controlli su Telepiù in corso nell'ambito degli accertamenti riguardanti le società del Gruppo Fininvest, somma consegnata e ricevuta affinché non venisse "usato il pugno di ferro" (come riferito dallo stesso Nanocchio da ultimo il 16 maggio 1995 al Pubblico Ministero).

Le plurime e particolareggiate dichiarazioni confessorie di Nanocchio erano utilizzabili nei confronti del solo Capone: costui aveva negato la propria responsabilità ma era stato ritenuto inattendibile sulla base di una serie di elementi, compiutamente descritti in sentenza (alle pagine da 22 a 30), che concludeva per la provenienza da Capone del denaro ricevuto da Nanocchio.

Salvatore Sciascia e Silvio Berlusconi non avevano invece prestato consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni di Nanocchio. Ma il Tribunale riteneva la sussistenza di concordanti indizi gravi e precisi, comprovanti la provenienza dei 25 milioni di lire ricevuti da quest'ultimo da una maggior somma pagata per Telepiù, "nel quadro della già accertata – e non contestata – prassi dei pagamenti effettuati da Sciascia agli appartenenti alla GdF".

Non è questa la sede per ripercorrere la vicenda nei suoi elementi oggettivi e descrivere partitamente i singoli indizi.

Rileva invece qui ricordare che la responsabilità di Silvio Berlusconi veniva ritenuta – nella sentenza di primo grado, pagg. da 33 a 39 – sulla base del fatto che Sciascia non aveva un potere decisionale autonomo, e quindi il denaro che egli utilizzava per i pagamenti corruttivi gli veniva messo a disposizione da chi aveva il potere di decidere e di disporre. Nessun elemento consentiva di ritenere che le autorizzazioni ai pagamenti provenissero dai vertici delle singole società sottoposte a controllo dalla Guardia di Finanza, anzi sul punto Paolo Berlusconi (in data 27 agosto 1994, pag. 33 della sentenza) aveva dichiarato: “la struttura aziendale del Gruppo Fininvest, al di là delle singole cariche formali, ha dei suoi referenti di vertice precisi e cioè per ciò che riguarda l’aspetto tattico strategico me personalmente, e per ciò che riguarda la strategia globale dell’impresa Silvio Berlusconi ... Io posso considerarmi il numero 2 del Gruppo mentre mio fratello Silvio il numero 1. Il Gruppo al di là della sua miriade di società operative ha come riferimenti me e mio fratello”.

Peraltro lo stesso Sciascia aveva dichiarato di non aver mai consegnato il danaro “di testa sua”, di aver sempre goduto della massima fiducia e stima “tanto di Silvio quanto di Paolo, i quali certamente mai avevano dubitato che lo stesso Sciascia potesse trattenere per sé le somme che chiedeva per fare fronte alle pretese della Guardia di Finanza”.

L’individuazione di colui che aveva autorizzato i pagamenti andava quindi operata fra le due sole persone di Silvio e Paolo Berlusconi (per quanto risultante dagli atti e dalle loro stesse dichiarazioni: pag. 34 della sentenza). In particolare, Paolo Berlusconi veniva ritenuto estraneo alla vicenda Telepiù dell’aprile 1994, di cui non era peraltro imputato, sulla base del fatto che all’epoca non aveva alcun ruolo all’interno del Gruppo Fininvest, non aveva svolto alcuna attività relativa a Telepiù e non se ne era neppure mai interessato.

Gli atti processuali confermavano invece che l’autorizzazione al pagamento proveniva da Silvio Berlusconi, che aveva “interesse ad un accertamento sommario da parte degli appartenenti alla Guardia di Finanza”: sul punto va riassuntivamente riportata, per la sua rilevanza in questa sede, la motivazione della sentenza di primo grado (pagg. da 35 a 39).

Infatti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento consentivano “la ricostruzione storica delle problematiche nascenti dall’applicazione della L. 6-8-1990 n. 223 (cosiddetta Legge Mammi) e delle operazioni effettuate per realizzare il rispetto formale delle norme anticoncentrazione”. Risultava che le quote di Telepiù fossero state “formalmente acquistate da alcuni soggetti-imprenditori, per escludere, appunto, la concentrazione della proprietà. Le indagini della Procura di Roma erano dirette proprio ad accertare se questa intestazione fosse effettiva oppure se, essendo essa soltanto fittizia, la titolarità rimanesse sostanzialmente in capo all’unico soggetto Fininvest”, che non avrebbe potuto detenere azioni oltre la soglia del 10%.

Nella sentenza si richiamano i verbali dei Comitati “Corporate” e di “Indirizzo Corporate” in cui venivano esaminate le trattative per la vendita delle partecipazioni azionarie di Telepiù, verbali di cui veniva data lettura alla riunione successiva a quella cui si riferivano, ed il cui contenuto non corrispondeva a quanto discusso effettivamente nelle riunioni. Si richiama altresì la posizione di Luigi Koelliker, cui nel 1991 Silvio Berlusconi aveva proposto l’ intestazione di azioni di Telepiù (società costituita nell’ambito del Gruppo Fininvest per realizzare le TV a pagamento in Italia) per non incorrere nella violazione della Legge Mammi: proposta che Koelliker non aveva accettato perché avrebbe dovuto sborsare 14 miliardi di lire, somma di cui veniva promessa la restituzione in caso egli avesse deciso di non partecipare effettivamente all’operazione. Le modalità di svolgimento della prospettata operazione sono descritte in sentenza a pagina 37.

Le altre trattative condotte per la dismissione delle azioni a fronte di “sostegni economici” ai soci erano state ricostruite da Alfredo Messina, direttore generale dei servizi centrali di Gruppo. In particolare erano stati interessati BIL (Banca Internazionale del Lussemburgo) e gli imprenditori Kirch e Della Valle, i quali, “attesa l’incertezza sullo stato della legislazione italiana nel settore delle Pay-TV”, avevano chiesto di “essere finanziati” nell’operazione per il periodo 1991-1993.

Dalle dichiarazioni rese da David Mills il 20 novembre 1997 e riportate all’inizio di questo capitolo, oltre che da quelle di Federico D’Andrea, Ruggero Magnoni, Giovanni Acampora, Oliver Novick, Carlo Gillet, Pietro Sormani, Sergio Brambilla Pisoni, Giovanni Romagnoni e Alfredo Messina risultava “l’ intestazione fittizia delle quote ed il fatto che i vertici aziendali di Fininvest fossero in grado di indirizzare la politica commerciale di Telepiù” (pag.39).

Più precisamente emergeva quanto segue (pagg. 37 e 38):

“Principal Finance è una subholding lussemburghese della Silvio Berlusconi Finanziaria, posseduta al 100% da Fininvest” (dichiarazioni D’Andrea); “la società All Iberian è riconducibile a Fininvest, in quanto <beneficial owner> era, all’atto della costituzione, Giancarlo Foscale <persona fisica simbolo di Fininvest> (cfr. dichiarazioni di Mills, 20.11.1997, avvocato che ha costituito la società All Iberian su richiesta del Gruppo Fininvest) ed in quanto diverse decine di miliardi sono state erogate nel 1990-1991 e 1992 dalla tesoreria italiana di Fininvest ad All Iberian come finanziamenti su istruzioni di Giorgio Vanoni, coordinatore amministrativo delle società estere” (dichiarazioni di Romagnoni).

“Analogha situazione si è verificata in relazione alla società Catwell (il cui <beneficial owner> era Livio Gironi, dirigente del Gruppo Fininvest con la qualifica di direttore centrale Finanza) che ha sostituito nel tempo All Iberian”.

“All Iberian ha ricevuto, soprattutto negli anni 1990-1991 e 1992, ingenti finanziamenti da Silvio Berlusconi Finanziaria e da Principal Finance (oltreché 80.000.000.000 da soggetti non identificati) (D’Andrea). In totale dal 1990 al 1994 gli accreditamenti sono ammontati a circa 671 miliardi”.

“A sua volta All Iberian ha finanziato la società Horizon (di Mills) e le sue controllate (Nantoc, Wincanton, Sopac), società costituite formalmente, su richiesta di Giorgio Vanoni (Fininvest), da Mills, allo scopo di consentire di evitare gli effetti della legge Mammì, anche attraverso l’acquisizione ed il controllo di una società quotata in borsa in Lussemburgo (CIT) che ha posseduto il 25% di Telepiù. Il 20% di CIT era posseduto da BIL (Banca Internazionale del Lussemburgo), a sua volta garantita e sostenuta da Horizon” (dichiarazioni di Gillet).

“In questa situazione, Oliver Novick, responsabile per le strategie e lo sviluppo del Gruppo Fininvest, è stato incaricato di vendere il 25% di Telepiù, formalmente posseduto da CIT, ma in realtà evidentemente controllato da Fininvest. Nantoc, a sua volta, è stata utilizzata per comperare un diritto d’opzione per l’acquisto delle quote di Telepiù di proprietà di Boroli, Mentasti e Koelliker, diritto d’opzione non esercitato da Nantoc. Le quote sono state poi acquistate dal Gruppo Kirch. Quest’ultimo ha ricevuto la somma di circa 200 miliardi provenienti da All Iberian e da Catwell, attraverso la società Taurus, ad esso riconducibile, in concomitanza con l’entrata in vigore della legge Mammì e la ripartizione dell’assetto societario di Telepiù”.

La sentenza evidenziava nel prosieguo i mancati controlli della Guardia di Finanza, in particolare quanto ai ruoli di CIT e Nantoc, fino a concludere:

“Pertanto: è Silvio Berlusconi che, secondo quanto risulta dai verbali dei Comitati Corporate e di Indirizzo Corporate e dalle testimonianze, ha gestito il problema della situazione e della vendita delle quote societarie; è lui che ha chiesto a Koelliker – e ad altri soci – di intestarsi quote di Telepiù al fine di evitare le sanzioni della legge Mammì, che riguardavano la sua televisione; è lui che ha tranquillizzato i sottoscrittori circa la successiva partecipazione agli aumenti di capitale; è lui che ha organizzato i sistemi per effettuare il cosiddetto < sostegno economico > agli amici formali sottoscrittori; è lui che ha incaricato uomini di sua fiducia (Vanoni, Messina, Foscale, Gironi) di gestire i rapporti con Mills, che, a sua volta, ha posto in essere le strutture necessarie, come lo stesso Messina gli aveva richiesto e spiegato (udienza 20-11-1997); suo era l’interesse ad evitare accertamenti approfonditi; suo era il vantaggio derivante dalla superficialità degli accertamenti. Non esiste pertanto una spiegazione alternativa a quella – accolta dal Tribunale – che sia stato Silvio Berlusconi ad autorizzare il relativo pagamento”.

Occorre a questo punto soffermarsi sulla sentenza di secondo grado, confermata in Cassazione, di assoluzione di Silvio Berlusconi ex art. 530 c. 2 c.p.p. in relazione alla vicenda Telepiù per non aver

commesso il fatto, e valutare il rilievo che in tale decisione hanno eventualmente avuto le dichiarazioni (o meglio i silenzi) di Mills. Si tratta delle pagine da 184 a 189 della sentenza.

Vi si afferma che il concorso morale di Silvio Berlusconi nella illecita dazione di danaro non era provato perché Nanocchio non aveva formulato alcuna accusa diretta o indiretta nei suoi confronti, perché a suo carico non vi erano elementi documentali né indiziari, reggendosi la sentenza di primo grado su mere presunzioni, perché in particolare era “indimostrato” il presupposto della fittizia intestazione delle quote societarie di Telepiù, mentre era ipotizzabile in capo ad altri soci di Telepiù l’interesse ad impedire più approfondite indagini della Guardia di Finanza. Comunque, speciale rilievo assumono nella motivazione le valutazioni giuridiche operate – difformemente dalla sentenza di primo grado – in relazione alla rilevanza probatoria degli indizi e degli asseriti moventi. Nella medesima linea si muoveva la Corte di Cassazione, che anzi, portando a conseguenze ulteriori la critica al “ragionamento sillogistico” del Tribunale e della Corte d’Appello (basato sulla attribuzione al vertice proprietario di Fininvest della competenza in materia di corruzione della Guardia di Finanza), non solo confermava l’assoluzione di Silvio Berlusconi in relazione alla vicenda Telepiù, ma annullava altresì la pronuncia di estinzione per prescrizione resa dalla Corte d’Appello in relazione alle vicende Videotime, Mediolanum e Mondadori.

Da tutto quanto fin qui scritto emerge allora evidente la rilevanza delle reticenze di Mills.

In relazione alla galassia di società da lui stesso create per conto di Fininvest all’estero, egli, pur fornendo importanti prove della loro esistenza e della loro riconducibilità appunto alla società italiana, non ha indicato alcun elemento idoneo a fondare un giudizio di responsabilità personale di alcuno, e in particolare di Silvio Berlusconi, per il semplice fatto che non ha comunicato i nomi degli effettivi soci delle varie società del c.d. Gruppo Fininvest B, al di là dei prestanome che già comparivano. Nomi che invece gli erano noti, dato che egli stesso aveva posto in essere il complicato meccanismo sopra descritto, destinato a tenere nascosta l’effettiva proprietà di Telepiù.

David Mills ha detto solo tutto quello che non poteva non dire, alla luce anche delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni e della documentazione già acquisita, senza ricondurre a Silvio Berlusconi ed alla sua famiglia l’interesse diretto al capitale di All Iberian e la proprietà del medesimo. Qui stavano appunto i “tricky corners” di cui Mills stesso avrebbe poi scritto a Bob Drennan nel 2004.

Gli elementi da cui si trae contezza del fatto che Mills abbia tenuto nascoste circostanze che erano a sua conoscenza sono plurimi, anche indipendentemente dalla dichiarazione confessoria costituita da tale lettera e dal verbale di interrogatorio reso al P.M. il 18 luglio 2004, e si analizzeranno nel capitolo 2.

1.2) La deposizione resa da David Mills nel procedimento n.3510/96+3511/96

Il procedimento n.3510/96+3511/96 R.G. Trib. si svolgeva a carico di Silvio Berlusconi, Benedetto Craxi, alcuni dei principali dirigenti del Gruppo Fininvest quali Giancarlo Foscale, Ubaldo Livolsi, Alfredo Zuccotti e Giorgio Vanoni ed altri soggetti, per una pluralità di reati.

David Mills era stato indicato dal P.M. nella lista datata 11 novembre 1996 come testimone in ordine alle imputazioni concernenti All Iberian e le società offshore del Gruppo Fininvest, con riferimento alla loro costituzione e gestione. Si trattava dei reati di cui ai capi A), S), T) e U).

Ai **capitoli A) ed S)** era contestato a Craxi, al suo segretario Mauro Giallombardo ed al suo fiduciario Giorgio Tradati il reato di illecito finanziamento di cui agli **artt. 110, 81, 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81** in relazione all'apertura di una serie di conti correnti bancari nella Confederazione Elvetica ed alla ricezione sugli stessi il 17, 22 e 28 ottobre 1991 dal conto di All Iberian presso SBS. di Lugano di 15 miliardi di lire in tre tranches da 5 miliardi – l'ultima delle quali restituita su disposizione di Craxi – somme poi bonificate sul conto intestato a Giallombardo presso B.I.L. del Lussemburgo.

Al **capitolo T)** il medesimo reato di finanziamento illecito, per gli stessi fatti, era contestato a Berlusconi, Foscale (per cui si procedeva separatamente), Livolsi, Zuccotti e Vanoni.

Al **capitolo U)** agli stessi Berlusconi, Foscale (per cui si procedeva separatamente), Livolsi, Zuccotti e Vanoni era contestato il reato di cui agli **artt. 110, 81 c.p., 2621, 2640 c.c.** in relazione alla fraudolenta falsificazione dei bilanci di esercizio della società Fininvest s.p.a., a partire dal 1989, in particolare occultando l'esistenza di ingenti disponibilità allocate presso la società offshore All Iberian, intestataria presso SBS. di Lugano di un conto corrente il cui avente diritto economico era il Gruppo Fininvest. Società gestita dalla Direzione Finanziaria del Gruppo e alimentata dalla Tesoreria italiana (s.p.a. Istifi) ed estera (Silvio Berlusconi Finanziaria s.a. di Lussemburgo).

Nel corso del dibattimento venivano elevate due contestazioni suppletive.

Al **capitolo V)** a Berlusconi, Foscale, Zuccotti e Vanoni veniva contestato il reato di finanziamento illecito di cui agli **artt. 110, 81 c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81**, in relazione ad una ulteriore erogazione a Craxi di USD 3.602.908, accreditati da Principal Finance, società controllata da Fininvest, al conto di All Iberian presso SBS di Lugano, e poi trasferita sui conti nella disponibilità di Craxi.

Al **capitolo Z)** a Berlusconi, Zuccotti e Livolsi veniva contestato il reato di cui agli **artt. 81, 110, 61 n.2 c.p., 2621 c.c.** in relazione alle attestazioni concernenti l'individuazione delle società correlate

al Gruppo Fininvest, rese quanto agli esercizi del 1992, 1994 e 1995, nelle loro qualità di rappresentanti Fininvest, alla società di revisione Arthur Andersen.

Gli atti relativi ai capi U) e Z) venivano separati nel corso del dibattimento per l'omessa citazione di Fininvest quale parte offesa. Il relativo procedimento si sarebbe poi concluso presso la Corte di Cassazione secondo la normativa nel frattempo emanata in tema di falso in bilancio, il D.Lvo. 11 aprile 2002 n. 61.

David Mills era stato sentito la prima volta all'udienza del **12 gennaio 1998**.

Dopo aver indicato il proprio ruolo all'interno dello studio Carnelutti e di CMM, Mills spiegava che CMM aveva costituito parecchie società offshore, termine con cui si intende una società *“non soggetta alla tassazione in Inghilterra”*. Fino al marzo 1988 erano considerate offshore anche società costituite in Inghilterra, ma amministrate da soggetti che non erano in Inghilterra. Nel marzo 1988 la legislazione era mutata e tutte le società costituite in Inghilterra erano considerate residenti fiscalmente in Inghilterra. Tuttavia le società preesistenti potevano ancora godere del regime fiscale più favorevole sino al 1993. Con la nuova legge CMM, che prima aveva costituito quasi esclusivamente società offshore inglesi, aveva iniziato a costituire società offshore in altri paesi, paradisi fiscali (pagg.83-84).

Già a partire dal 1983-1984 CMM aveva creato, per conto di Fininvest, società offshore nelle Isole del Canale, nelle Isole Vergini britanniche e in altri paradisi fiscali; gli interlocutori di Mills, per conto di Fininvest, erano stati Camaggi, Vanoni, Messina, Romagnoni, Livolsi, Foscale; una volta Mills aveva visto Silvio Berlusconi, mai Paolo Berlusconi. Secondo quanto gli dicevano gli interlocutori della Fininvest, le società servivano *“per commercializzare diritti televisivi”* e *“per comperare azioni sulla borsa di Milano”*; l'assistente di Mills, Tanya Maynard, aveva escogitato *“una invenzione”* consistente in una *“divisione”* delle società, *“tra quelle che facevano parte del consolidato di Fininvest e quelle che operavano negli interessi di Fininvest, ma non erano nel consolidato... non ero io a saperlo direttamente, ma ovviamente qualcuno forniva le informazioni a Maynard perché lei potesse sapere se le società erano quelle che entravano nel consolidato del Gruppo e quelle no”*. Il secondo Gruppo, denominato “Gruppo B”, era quindi un Gruppo *“very discreet... molto discreto... perché i clienti volevano che queste società rimanessero confidenziali”* (pagg.80-82).

Richiesto di spiegare di chi fosse la proprietà delle società, Mills partiva dalla ovvia premessa generale, secondo cui la proprietà delle società dipende dalle azioni: il controllo della società spetta a chi è proprietario delle azioni, se si tratta di azioni registrate, a chi invece le possiede materialmente, se si tratta di azioni al portatore. E' frequente, però, il caso che il proprietario di

azioni registrate sia a sua volta fiduciario del vero proprietario, attraverso una “*declaration of trust*” (pag.84).

Per quanto riguardava le società del Gruppo B, era CMM a detenere le azioni al portatore e, attraverso le dichiarazioni di trust, le azioni registrate (pag.85).

Tra le società offshore di Fininvest, nel 1989 CMM aveva costituito a Jersey, nelle Isole del Canale, All Iberian; la società aveva azioni registrate, con una dichiarazione di trust a favore di Giancarlo Foscale, ed era stata Candia Camaggi a chiedere di costituirli lì, come società consolidata nel Gruppo Fininvest, inizialmente perché fosse utilizzata per commercializzare diritti di film; “*e siccome in Jersey è necessario indicare chi è il cosiddetto benefit owner, il vero proprietario beneficiario, e non accettano nomi di società, dovevamo dare una persona fisica, e la dottoressa Camaggi ci ha autorizzato a spendere il nome di Giancarlo Foscale alle autorità di Jersey come simbolo della Fininvest, come una persona fisica con una ovvia e forte connessione con la società*”; richiesto di indicare quale carica avesse Foscale in Fininvest, Mills dichiarava, però, di non ricordarlo, limitandosi a ribadire “*che aveva una carica importante nella Fininvest*” (pagg.87-88; anche all’udienza del 19 gennaio 1998, a pagina 113, Mills ripeteva di sapere che Foscale “*era parente del dott. Berlusconi e aveva una carica importante nella società*”).

Gli amministratori di All Iberian avevano nominato due procuratori, tali Ferrecchi e Cattaneo di Lugano, che erano i soli ad avere accesso ai conti bancari (pag.95).

All Iberian fungeva da tesoriere delle società del Gruppo B, essendo la sola a disporre di conti in banca; essa veniva finanziata, in particolare, da una società del consolidato del Gruppo Fininvest, Principal Finance, che era “*il punto di uscita di tutti i soldi che arrivavano alle società di Gruppo B*” (pag.86).

All Iberian era stata utilizzata per sorreggere finanziariamente l’operazione Telepiù: quando era stata introdotta in Italia la legge Mammì, il Gruppo Fininvest rischiava di perdere tre reti televisive. Per evitare questo pericolo, i legali di Fininvest, Vanoni e Messina, avevano pensato di attribuire alla società All Iberian, quotata in borsa, la proprietà delle azioni delle società televisive: “*la legge diceva che se una società italiana era titolare di azioni in una società televisiva, il garante poteva guardare dietro la società a chi erano gli azionisti, persone fisiche. Quando si trattava di una società quotata in borsa, non era possibile, cioè il garante doveva accettare che una società quotata in borsa era legittima come azionista di una società televisiva italiana*” (pagg.97-98). A tal fine si era creata una società, Horizon, avente il compito di ricevere denaro da All Iberian e di depositarlo alla Banca internazionale del Lussemburgo; Mills era “*beneficial owner*” di tale società e aveva la firma sul conto corrente che essa aveva aperto presso la Barclay’s Bank (pagg.98-99 e 150). La Banca internazionale del Lussemburgo aveva appoggiato l’operazione, perché con

l'ingresso di tali somme si garantiva dal rischio di fallimento di CIT, una società quotata in borsa i cui azionisti erano BIL Participation (una società posseduta dalla Banca internazionale del Lussemburgo) e varie società offshore costituite anche da CMM (pagg.99-100).

Negli anni 1991-92, nell'effettuare la revisione del bilancio consolidato del Gruppo Fininvest, c'era stata *“una preoccupazione degli auditors”*, che volevano avere garanzie sul fatto che All Iberian fosse in grado di far fronte agli impegni derivanti dalle somme che riceveva da Principal Finance. Per tale motivo Vanoni aveva ritirato da CMM le azioni di All Iberian e della maggior parte delle società del Gruppo B (che altrimenti sarebbero rimaste in deposito presso CMM) e le aveva conferite presso un notaio di Lugano (pagg.85-86). Vanoni aveva fatto ciò anche perché aveva bisogno di una società per comprare azioni sulla Borsa di Milano e doveva evitare che queste azioni fossero aggiunte a quelle già possedute da Fininvest, per non essere costretto a dichiararle alla Consob (pagg.96-97).

Poiché la revisione aveva mostrato un grosso indebitamento di All Iberian nei confronti di Principal Finance, in occasione della chiusura dei bilanci Fininvest degli anni 1991-1993, erano state escogitate due operazioni finanziarie volte a ridurre l'indebitamento:

► un'operazione, le cui modalità Mills dichiarava di non ricordare con esattezza, pur avendola svolta di persona, era stata compiuta con la Banca Nazionale dell'Agricoltura a Londra e aveva avuto come oggetto un prestito della Banca a Fininvest, probabilmente nello schema del *“back to back”*¹ (pagg.89-90; all'udienza del 19 gennaio 1998, a pagina 112, Mills precisava che era stata All Iberian a ricevere il prestito dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura e a versare la somma a Fininvest, che aveva invece garantito la banca);

► l'altra operazione, svolta alla fine del 1991 e denominata *“operazione City Funds”*, era stata svolta con una grossa banca americana, City Bank; era stato Livolsi a telefonare a Mills, preannunciandogli che la cosa sarebbe stata seguita da Romagnoni. L'operazione aveva come oggetto *“il portare fuori dal bilancio un indebitamento di 190 milioni di dollari”* e a tal fine si era pensato di creare nel corso del nuovo anno *“una specie di secure transition, che è una forma complicata, però che si usa moltissimo, per trasformare i redditi, in questo caso diritti cinematografici, in un'altra forma di reddito”*; a tal fine, poiché all'affare avrebbero partecipato parecchie banche, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 Mills aveva lavorato moltissimo, stipulando i contratti con un grosso studio inglese di City Bank, Fletcher Wills (pagg.91-94).

¹ Il prestito *“back to back”* si definisce come un prestito bilaterale concesso da una società residente in un Paese e da una controllata che risiede in un altro. Contrariamente al *“parallel loan”* (dove la società madre si addossa la parte di debito di una controllata che risulti insolvente) il prestito *back to back* consente al prestatore di cancellare le garanzie se il beneficiario del prestito risulta insolvente.

Nel 1992-1993 All Iberian era stata affiancata e sostituita da un'altra società, Catwell; il motivo, secondo Mills, aveva a che fare *“con la richiesta della banca di sapere chi era il beneficiario della All Iberian”*, ma alla domanda del P.M., che chiedeva di quale banca si trattasse, Mills rispondeva che *“la banca di All Iberian voleva sapere, ma non sono sicuro, non vorrei...”* (pagg.101-102). In seguito Catwell aveva cambiato nome in *“German Development”*, ma alla domanda sul motivo di tale cambiamento Mills diceva di non saperlo, dichiarando solo che forse aveva a che fare *“con il Gruppo Kirch, che era socio nel Telepiù. Ma non ero io a scegliere il nome, né studiare il cambio di nome”* (pag.102).

Nel luglio 1995 Vanoni aveva detto a Mills che una società di un fiduciario finanziario di Ginevra, il dott. Bonzanigo, aveva di fatto rilevato tre società del Gruppo Fininvest B (Principal Network, Principal Communications e Sport Image), con i relativi crediti e debiti. La società, denominata Laynden, aveva bisogno di un conto per ricevere e effettuare pagamenti di diritti televisivi; Mills le aveva fatto aprire un conto a Londra e aveva preparato alcune bozze di contratto, volte a formalizzare l'acquisto delle tre società da parte di Laynden. Tornato dalle ferie, Mills aveva constatato che i contratti erano stati completati e recavano uno scarabocchio corrispondente alla sua firma, che egli però non riconosceva. Gli acquisti erano stati retrodatati al 1994 perché – spiegava Mills – *“in Inghilterra succede di tanto in tanto che i clienti fanno delle cose e poi si rendono conto che è una cosa che deve essere anche formalizzata per iscritto”*. In seguito, esaminando la contabilità di All Iberian, Mills aveva constatato che in realtà era stata la stessa All Iberian (forse già divenuta Catwell) ad acquistare Laynden. Il conto Laynden aveva operato per tre o quattro mesi; su di esso era affluita una serie di pagamenti per diritti, in quanto Laynden doveva pagare le società che avevano venduto tali diritti; si trattava di una *“clearing house”*. Richiesto di indicare chi gli desse le direttive per conto di Laynden, Mills rispondeva genericamente: *“Bonzanigo o dottor Vanoni, non mi ricordo quale. Perché sicuramente le persone che conoscevano questi debiti e crediti erano, ovviamente, le persone che prima erano responsabili per la Principal Network e le altre due società, e cioè persone della Fininvest”*; il P.M. gli contestava che in una deposizione resa in istruttoria egli aveva detto: *“Non mi è mai stata fornita la contabilità consolidata del Gruppo L, cioè della Laynden e delle società da essa acquistate. Tale Gruppo è stato diretto e gestito direttamente da Vanoni e anche da Cefaliello... Era Bonzanigo a rappresentare la Laynden, ero stato io stesso a introdurlo nel giro Fininvest”* (pagg.103-112; v. anche pagg.152-153, dove Mills ripeteva di avere presentato Bonzanigo alla Fininvest).

Sempre nel 1995 Mills era stato avvertito da Vanoni che All Iberian era oggetto di una rogatoria in Svizzera, che cioè *“c'erano delle indagini in corso perché apparentemente un pagamento o due*

pagamenti sono transitati per il conto All Iberian, che sono finiti presumibilmente in un conto dell'ex primo ministro Craxi, e che c'erano delle indagini in corso per questo" (pag.113).

In seguito a tutte queste vicende, All Iberian *"era rimasta un po' orfana, nel senso che né è parte del Gruppo Fininvest, né di un altro"*; la cosa preoccupava Vanoni, che non sapeva come regolarizzare le società del Gruppo B (pagg.114-115). Alla fine del 1995 Vanoni era scomparso ² e il compito di regolarizzare la posizione di All Iberian era stato assunto da un altro contabile Fininvest, Cefaliello (pagg.115 e 126-127; anche all'udienza del 19 gennaio 1998, alle pagine 109 e seguenti, Mills ripeteva che Cefaliello era *"venuto fuori come la persona, in Fininvest, incaricata di risolvere tutti i problemi sorgenti di queste società"*: lavorando per Fininvest, Cefaliello aveva accesso alla documentazione che le riguardava, ma Mills non sapeva dire dove esattamente Cefaliello avesse assunto le informazioni che gli servivano).

Nel frattempo, nell'estate 1995, CMM, rimasta l'ultimo referente di All Iberian, aveva ricevuto una forte somma di denaro, pari a 10 miliardi di lire, corrispondente alla plusvalenza dell'operazione Telepiù, nella quale la società Horizon aveva ricevuto e sborsato una somma di 700 miliardi di lire (pag.114). Alle pagine 150-152 Mills spiegava che la somma che aveva ricevuto era stata di *"100 miliardi"*, mandati *"da Kirch"*, e che egli li aveva utilizzati per *"una serie di pagamenti secondo istruzioni ricevute dal dottor Vanoni per saldare, chiudere delle posizioni"*. Mills non ricordava le singole operazioni, *"ma c'è un pezzo di carta in cui si trovano tutte le istruzioni date alla banca. Però credo che la maggior parte era destinata a tornare sul Gruppo Fininvest per rimborsare i prestiti"*.

Poiché All Iberian, avendo come referente CMM, diventava una società residente in Inghilterra, e veniva assoggettata al fisco inglese, Mills aveva presentato una dichiarazione al fisco, nella quale sostanzialmente affermava: *"ci sono questi soldi che sono arrivati, che sono veramente una somma molto grande, e ci sono queste società... io credo essere la sola persona, cioè io e le persone CMM, adesso queste società sono praticamente sotto il nostro controllo"*; aveva fatto fare un bilancio delle attività di tutte le società che ricevevano denaro da All Iberian e a tal fine i contabili, revisori di Edsaco, si erano recati in Lussemburgo, presso lo studio fiduciario Veco, che per incarico di Cefaliello deteneva la contabilità; ne era emerso un *"profitto netto di 5 miliardi e 8"* (pagg.114-116; v. anche pag.118, dove egli ripeteva che per risolvere la posizione di All Iberian ed anche la propria, *"che rischiava di essere irregolare in Inghilterra"*, aveva deciso di fare *"un consolidato in*

² Era infatti latitante.

cui c'erano le attività di cinque anni, fino alla fine del '95, con questo profitto che è stato tassato)³.

Richiesto di spiegare come potesse prendere tali decisioni, se già da anni le azioni al portatore e le dichiarazioni di trust erano state prese in consegna da Vanoni, Mills affermava di avere agito sia *“spontaneamente, nel senso che io dovevo comunque regolarizzare la mia situazione”*, sia *“con il consenso del dottor Messina, che era d'accordo che così, almeno in Inghilterra, la situazione di All Iberian e delle altre società era in perfetta regola... i profitti di queste società sono stati tassati regolarmente e sono ancora residenti ai fini fiscali inglesi in Inghilterra”* (pagg.118-119). *“Il resto”*, aggiungeva il teste, *“giace ancora in una banca a Londra con dei nomi, ovviamente non solo mio, ma dei soci dello studio perché era un'attività fatta da me come socio dello studio, e quindi i soldi sono lì ancora”* (pag.118).

Alle pagine 119 e seguenti il P.M. insisteva nel domandare a Mills come potesse avere disposto la realizzazione di un consolidato societario e avere ottenuto somme di pertinenza delle società, ma il teste non dava risposte coerenti:

“P.M. Ma io, quello che non capisco, scusi, di chi è la proprietà di questo Gruppo?”

T. Io. Alla fine io.

P.M. Ma ci ha le azioni?”

T. No.

P.M. E allora come fa a dire che è lei, scusi? Cioè, per tornare al discorso precedente, abbiamo visto che questa è una società...

T. Questo è assolutamente corretto.

P.M. Cosa è corretto?”

T. Che chi ha le azioni ha la società, e non metto in dubbio questo.

P.M. Allora come fa a dire che queste società adesso sono sue, se lei non ha le azioni?”

T. In questo senso, che le società o sono di Fininvest, o di qualcun altro: il solo altro di cui possono essere sono io per conto dei miei soci, e quindi in accordo con Messina; io questa cosa che abbiamo fatto qui non prescinde un discorso di chi era il proprietario e dell'interesse di Fininvest in queste società prima. Io sto parlando della fine di '95 e da quella data in poi...

P.M. No, ma vede... scusi, avvocato. Finché si tratta di regolarizzare una situazione fiscale in Inghilterra, è una cosa buona, santa e giusta, nessuno lo mette in dubbio. Mi piacerebbe anche regolarizzare in Italia, ma comunque non è questo il punto. Qui stiamo parlando di proprietà di società, no? che è una cosa diversa. Allora, la mia domanda è: di chi sono oggi queste società?”

...

³ A pagina 119 della sua deposizione Mills affermava che le società ricomprese nel consolidato All Iberian erano *“Cidemeo, Hannowt, Horizon, Norburin, Turnstone”* (pronuncia fonetica).

Lei ha questi documenti per dimostrare che sono sue queste società o no?

T. *No. Le spiego. Cioè, non spetta a me dire chi è il proprietario, chi no. Posso raccontare soltanto i fatti, e il fatto è che le azioni sono dove sono...*

P.M. *Dove sono?*

T. *Sono state a Vanoni, e non so dove Vanoni le ha messe. Ma io sono la persona che ha ricevuto i dividendi e quindi in quel senso, chi riceve i dividendi ovviamente è la persona che gode della proprietà.*

P.M. *Come fa una persona – mi spieghi, perché io sono legato al diritto formale italiano – una persona che non è azionista a ricevere i dividendi?*

T. *No, ma scusi, io ero... No, scusi, lei fa bene chiarire la cosa, perché io...*

P.M. *Io non capisco.*

T. *Le spiego.*

P.M. *Ha capito? Magari è possibile...*

T. *No, le spiego. Va bene, no, siamo*

...

P. *Scusi un attimo. Lei ritiene di avere la responsabilità di gestire in questo momento queste società o se ne ritiene proprietario a tutti gli effetti?*

T. *Io sono... adesso sono amministratore delle società, perché credo è mio dovere chiudere le loro situazioni e portare tutto ad un buon fine di queste società, perché non è responsabile lasciare le società così. Fra l'altro ci sono ancora poche situazioni di sanare con queste società, in modi che tutti i soldi rientrino nel Gruppo Fininvest. E' un lavoro che è quasi finito.*

P. *Lei sta sanando delle posizioni?*

T. *Assolutamente.*

P. *Cosa vuol dire?*

T. *Ci sono delle posizioni ancora aperte con queste società...*

P. *Debiti da pagare...*

T. *Esattamente.*

P. *... o somme da riscuotere?*

T. *Esattamente. Rapporti con terzi fatti a suo tempo, che avevano la loro vita per contratto, e quelle posizioni si stanno chiudendo adesso.*

P. *Sì. Nel momento in cui tutto questo si chiude, lei ha la possibilità di chiudere le società? di liquidarle?*

T. *Buona domanda.*

P. *Grazie.*

T. *Ma, diciamo, avrò i poteri di tenerle in vita o lasciarle morire, perché esiste la procedura di cancellazione delle società per mancato adempimento alle registrazioni annuali e cose del genere*

...

P. *Dopo di che, nel momento in cui residuano dei fondi, lei se ne ritiene proprietario e ne può utilizzare, oppure li tiene a disposizione di qualcuno?*

T. *No, no, no. I soldi abbiamo una situazione più o meno di pareggio di All Iberian: credo che finirà con un piccolo debito. Abbiamo fatto il bilancio alla fine '95 al meglio possibile e allora sembrava che alla fine pareggiava. Io, dalle ultime notizie dal dottor Cefaliello, che sa di queste cose molto meglio di me, ci sarà forse un piccolo debito. Comunque, 99% di quanto ricevuto da All Iberian tornerà alla Principal... cioè al Gruppo Fininvest, alla fine”.*

Più avanti il P.M., premesso che dall'attività svolta dalla società di revisione risultava che le posizioni di debito della All Iberian e della Catwell nei confronti della Principal Finance erano state rilevate da altre due società, la Quinston e la Promar, chiedeva ulteriori spiegazioni, ma Mills ripeteva: *“Alla fine di '95, quando è stato redatto il bilancio, erano debiti della All Iberian e credo che sono ancora della All Iberian... e della Catwell”*. Quanto alle altre due società, Mills, premesso che né Vanoni né Messina gliene avevano mai parlato, affermava che quand'anche avessero rilevato i debiti *“sarebbe un contratto meramente fiduciario... ma credo una nullità quell'operazione”* (pagg.124-125). Neppure alla domanda sull'entità delle somme da restituire, Mills sapeva rispondere esattamente: *“Ad oggi non lo so precisamente. Ma so che era, a fine di '95, era intorno a 400 miliardi, adesso è molto, molto ridotto. Ho sentito dal signor Cefaliello che entro la fine dell'anno sarà eliminato completamente, la maggior parte è già eliminato in '96”* (pag.127).

Il P.M.cercava ancora di avere notizie sulla proprietà della società, ma ancora una volta Mills “glissava”:

“P.M. Lei ha saputo, ha chiesto a Messina dove si trovino attualmente i certificati di possesso di queste società? Messina le ha saputo dire qualcosa? L'ha chiesto lei?”

T. *Forse lo saprà dire... non ho chiesto a lui personalmente.*

P.M. *A chi l'ha chiesto?*

T. *Ma non c'era nessuno a chiedere, perché Vanoni non c'era più.*

P.M. *Cefaliello non lo sa?*

T. *Cefaliello... no. Non credo. Non ho chiesto. Cioè, voglio chiarire una volta per sempre la storia della proprietà di queste società, perché non voglio essere frainteso. Io posso parlare soltanto dei fatti. C'erano i soldi, c'erano i soldi... ricevuti a Londra, che Messina era... cioè, erano il frutto dell'operazione Horizon, e quindi appartenevano al proprietario di Horizon. Poi c'era la situazione di All Iberian e le sue società collegate, e abbiamo messo, per le ragioni che ho spiegato,*

le due cose insieme, per arrivare ad una forma di Gruppo consolidato. E questo è stato tassato dal... cioè, questo lavoro fatto, siccome io avevo ricevuto i dividendi per regolarizzare soprattutto la posizione fiscale in Inghilterra. Tanto è vero che la lettera che il fisco inglese mi ha scritto dice: <Confermo che questa società è considerata residente ai fini fiscali nel Regno Unito e che tutti i profitti per tutti gli anni, fino al 31 dicembre '95, sono stati pagati a lei come dividendi sui quali tutte le tasse dovute nel Regno Unito sono state pagate>. E questa è la pratica che ho fatto.

...

P.M. Io quello che non riesco a capire, e scusi se torno sul punto, lei questa attività, questa assunzione in proprio della proprietà di questo Gruppo attraverso i dividendi, l'ha fatta come David Mills o per conto di un cliente?

T. No. Questa cosa qui della tassazione dei dividendi ho fatto come David Mills, come socio di Mackenzie, no, per conto mio e dei soci dello studio. Allora, per rispondere alla sua prima domanda della proprietà, cioè, vorrei chiarire un po' la questione. La proprietà è rimasta un po' vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: <Io sono il proprietario di queste società>. Nessuno, né Vanoni né Messina, mi ha detto: <Io sono il proprietario>. Però, se mi chiede chi mi ha chiesto, ci ha chiesto di fare le società, la risposta, ovviamente, è dirigenti del Gruppo Fininvest. Se mi chiede, allora, per conto di chi hanno agito queste società, per forza devo rispondere: hanno agito per conto della Fininvest. Se mi chiede secondo le istruzioni di chi e cosa hanno fatto le società, per forza devo rispondere: secondo le istruzioni di persone di Fininvest. Se mi chiede che iniziativa avevo io o i dirigenti della C.M.M., la risposta è: non avevamo nessun potere di iniziativa in queste società, perché le società esistevano a rispondere alle esigenze dei clienti e i clienti erano, come è straprovato da tutte le carte in giro, il cliente era il Gruppo Fininvest. E quindi il nostro ruolo, nostro, di miei dipendenti, erano di rispondere alle esigenze, alle domande, alle richieste di assistenza da dirigenti di Fininvest in queste società. Allora, se lei mette questi fatti insieme al fatto che le azioni sono almeno prese da Giorgio Vanoni, e ha messo, non so, in garanzia o quella ragione che era, se questo ammonta alla proprietà ai sensi italiani, allora sta a voi, non compete a me dire. Io posso soltanto esprimere i fatti...”.

Il P.M. chiedeva poi a Mills (pagg. 135 e seguenti) di riferire quanto a sua conoscenza anche in ordine ad altre società accorpate da Maynard nel Gruppo B, ma non facenti capo a All Iberian, quali Century One e Universal One, ma Mills indicava in Maynard la persona che aveva seguito gli aspetti operativi e gestionali.

“P.M. Se non vado errato, nel Gruppo B, il cosiddetto Gruppo B, cioè quelle società che la Maynard aveva accorpato nel Gruppo B, c'erano anche altre società che non fanno capo alla All Iberian... Io volevo sapere da lei che cos'erano e che cosa hanno fatto, e partirei da due società di

cui in questo processo si è parlato nelle udienze precedenti, che si chiamano Century One, Universal One. Lei sa che cosa sono queste società?

T. *No. Precisamente no, perché lei deve capire che io non ho seguito le società da vicino e in dettaglio. Era la Maynard che era, aveva il lavoro di seguire le società giorno per giorno. Io sicuramente ho saputo, ho sentito parlare di queste società, ho sentito dire i nomi, ma dalle ricerche che feci a suo tempo mi risultava, quelle due società mi risultavano di essere di proprietà di Arner, cioè mi han detto che erano di Arner allora.*

P.M. *E com'è che facevano parte del Gruppo B?*

T. *Non lo so, perché non ero io a preparare quell'elenco.*

P.M. *Lei sa che tipo di attività hanno condotto queste due società?*

T. *Io, come dicevo, ho sentito che commercializzavano dei diritti, ma non so precisamente cosa.*

...

P.M. *Senta, lei sa che fine hanno fatto le carte, la documentazione dell'Edsaco relativa alla Universal One e la Century One?*

T. *Ho sentito, sì.*

P.M. *Cioè?*

T. *Che... si chiama Del Bue della Arner, si è presentato presso l'Edsaco dicendo che le società erano sue e che voleva avere le sue carte indietro. Non ero presente, ho sentito.*

P.M. *Gliel'hanno riferito.*

T. *Me l'ha detto Maynard, sì.*

P.M. *Tranne il fatto che mi pare della Century One la Edsaco si è tenuta una copia delle carte, che poi ci ha fatto avere.*

T. *Non so.*

Nel prosieguo della sua deposizione, Mills veniva richiesto di riferire quanto a sua conoscenza in ordine ad altre società del Gruppo B, quali la Bridgeston, la Turnstone, la Principal Network, la Anter, la Cantrade, la Natoma.

Quanto alla Bridgeston, Mills riferiva che tale società “*appartiene ad un altro membro della famiglia Berlusconi*”, ma “*non è una società B... è una società che ha una proprietà di un membro della famiglia, non entra con Fininvest, che sappia io*”. Mills non sapeva dire chi ne possedesse i certificati azionari, “*ma*”, affermava, “*non mi stupirebbe se fosse Vanoni, perché lui aveva compiti anche per membri della famiglia... Non credo che appartenga alla società Fininvest*”; Mills non sapeva neppure indicare la provenienza delle somme con cui la società aveva acquistato i beni che possedeva, un motoscafo e una villa (pagg.138-141).

Quanto alla Turnstone, Mills non aveva un ricordo preciso e si limitava a dichiarare che essa faceva parte del Gruppo All Iberian e che *“è una società del Gruppo B, quindi una società che come tutte le società di Gruppo B, agiva secondo le istruzioni di dirigenti della Fininvest”* (pagg.142-143).

Quanto alla Principal Network, Mills ripeteva quanto in precedenza detto in ordine al fatto che si trattava di una società del Gruppo B, che era stata acquistata dalla Laynden (pag.147).

La Anter era una società offshore del Gruppo B (pag.147).

La Cantrade era una società *“fatta ad hoc”* per avere *“un ruolo nell’operazione che abbiamo fatto in giugno di ’91 con le tre grandi banche svizzere”*: si trattava di una *“sale lease back”*, che consiste nel vendere un’azienda per ottenere denaro e subito dopo prenderla in affitto. *“Quell’operazione dei diritti era così. Era un modo di realizzare subito il valore di capitale dei diritti e poi pagare un affitto mentre erano venduti man mano al cliente... tutta una cosa completamente ufficiale, fatta con tre grandi banche svizzere che hanno detto [rectius: dato] 90 milioni di dollari”*. La Cantrade *“forse era nella lista B, ma se lo era, era per sbaglio, perché non c’era ragione per mantenere qualsiasi riservatezza su quella società: aveva un ruolo aperto a tutto il mondo... era il veicolo che comperava le azioni, i diritti con l’assistenza delle banche e poi li affittava”*. Anche le azioni di questa società, probabilmente, erano state date a Vanoni (pagg.148-150).

La Natoma *“faceva parte dell’operazione di Natale ’91”* e di essa Mills era forse procuratore (pag.150).

Ancora, il P.M. chiedeva a Mills di spiegare come mai alcune società del Gruppo B non avessero fatto parte della All Iberian, ma Mills rispondeva di non poter dare spiegazioni, *“per due ragioni. Prima, molte di queste società sono state create senza che io sapessi niente della loro creazione, costituzione, perché il dottor Vanoni, o chi per Fininvest trattava direttamente con Tanya Maynard; e la seconda ragione e la più importante: per tutte quelle società, dopo il ’94, la C.M.M. è stata venduta a quest’altra organizzazione”* [ossia Edsaco] *“e loro erano in un altro palazzo a due miglia dal mio ufficio. E quindi non seguivo affatto queste società. Tanto è vero che quando il sequestro è avvenuto a Londra, c’erano nella lista di società una serie di società di cui il nome non avevo mai sentito dire ... Quando avevo venduto, cioè lo studio aveva venduto la C.M.M. alla Edsaco, io sono rimasto un amministratore della C.M.M. per garantire una continuità ai clienti, e anche per un anno dopo diventavo amministratore dell’Edsaco stessa. Ma era una carica piuttosto vuota, non ho fatto... ho fatto pochissimo, una cosa formale”* (pagg.145-146).

Da ultimo, richiesto di riferire dove avesse ancora i conti bancari All Iberian, Mills dapprima rispondeva che *“non ha conti”*; sollecitato dal P.M. (*“Non ha un conto presso la CIM di Ginevra?”*), egli rettificava: *“Ah sì, c’è un piccolo, sì, sì, c’è un piccolo conto lì, dove che io uso per pagare i costi inerenti alla società, agli amministratori e anche ci sono un po’ delle società del*

Gruppo, per esempio, che hanno ancora amministratori in Jersey, che paga i costi legali e cose varie” (pag.152).

All’udienza del **19 gennaio 1998** il P.M. faceva notare a Mills che nell’ultimo anno, per conto di All Iberian e Catwell, erano rientrati nel Gruppo Fininvest 580 miliardi. Richiesto di riferire da dove arrivasse tale somma, Mills ripeteva che All Iberian riceveva i finanziamenti da Principal Finance e a sua volta finanziava le società del Gruppo, per svolgere le “operazioni indicate dal personale di Fininvest”, quali acquistare azioni o effettuare prestiti. Ogni società redigeva un riconoscimento di debito nei confronti di Principal Finance e cedeva a Principal Finance la posizione che aveva assunto nelle singole operazioni.

Mills aveva consultato presso Edsaco le copie dei documenti che erano stati sequestrati ed aveva preparato un breve appunto (pagg.102-108), di cui riferiva il contenuto, concernente ogni società del Gruppo All Iberian:

- All Iberian “*ha preso delle azioni da una società italiana, Rinascente. Il ruolo principale era di fungere di tesoreria del Gruppo. Aveva conti a Lugano e poi a Lussemburgo e a Londra*”
- Antares “*ha avuto anche lei azioni dalla Rinascente e poi, dopo, nella Standa, tutte e due società quotate*”. Fino al 1991 aveva un conto a Lugano, poi aveva utilizzato il conto di All Iberian
- Cideveo aveva comprato e venduto azioni Mondadori sulla Borsa di Milano
- Catwell era subentrata ad All Iberian con il ruolo di tesoreria e aveva conti a Lugano e a Londra
- Enwood era subentrata ad Antares e a Marble e deteneva azioni quotate in borsa
- Horizon aveva la funzione già indicata
- New Manhattan serviva per comprare e vendere azioni nella Rinascente e aveva fatto investimenti in Spagna e con Telepiù
- Norbourn Investment aveva lo scopo di fare un prestito ad una persona italiana nel contesto di un acquisto di un’impresa di acque minerali. Aveva depositato 10 miliardi di lire presso una banca svizzera che poi aveva garantito un prestito fatto da una banca italiana ad un’altra società, Garman
- Stanhope aveva acquistato azioni di Rinascente, Edizioni ’90 e Domo Film, e aveva coperto le perdite della società Edizioni ’90; aveva poi venduto le azioni della società Edizioni ’90 a una società olandese, Passiflora, al solo fine di poter godere di un accordo tra Olanda e Italia. Aveva anche contribuito al finanziamento delle società che avevano acquistato Mondadori.

Si deve in primo luogo valutare **la rilevanza delle deposizioni** nel procedimento in cui sono state rese, quale emerge dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, e della Corte di Cassazione.

La seconda sezione penale del Tribunale di Milano in data 13 luglio 1998 condannava – per quanto qui interessa – Benedetto Craxi per il reato ascrittogli al capo A), Mauro Giallombardo per il reato ascrittogli al capo S); Silvio Berlusconi, Giancarlo Foscale e Giorgio Vanoni per il reato loro ascritto al capo T); veniva dichiarato prescritto il reato di cui alla contestazione suppletiva al capo V).

Vanno dunque ripercorse le motivazioni della sentenza in relazione a tali fatti (cap.3, pagg.113-217).

Il fatto storico costituito dall'illecito finanziamento di 10 miliardi di lire (pagg. 113-117) veniva accertato in base agli esami dei testimoni Tradati, Cimenti e Laganà, alla documentazione prodotta da Cimenti e dall'imputato Vanoni, ed a quella acquisita tramite le rogatorie.

Tradati nell'ottobre/novembre 2001 era stato informato da Craxi dell'imminente, sul conto intestato a International Gold Coast presso Bankers Trust di Ginevra, della somma di dieci miliardi che egli avrebbe dovuto inoltrare, con cadenza settimanale in tranches da due miliardi ciascuna, su un conto presso la Banca Internazionale del Lussemburgo. L'informazione fu girata a Cimenti, che in seguito gli comunicò l'accredito di quindici anziché dieci miliardi: Craxi immediatamente dispose per la restituzione dei cinque miliardi erroneamente accreditati.

Cimenti aveva confermato il fatto, rammentando i bonifici accreditati sul conto Northern Holding, costituito come transito e interfaccia del conto International Gold Coast.

Dalla documentazione in atti risultavano i bonifici sul conto n. 7105 di Northern Holding, gli accrediti sul conto n. 101476 di International Gold Coast, i successivi trasferimenti delle somme sul conto n. 4385 intestato a Bellhart presso la Banca Internazionale del Lussemburgo.

Era documentalmente dimostrata (da fax e bonifici) la provenienza da All Iberian Ltd. delle somme accreditate a Northern Holding.

Fra l'altro dai documenti risultava l'apertura del conto n. Q5-772'077 in data 25 luglio 1989 intestato ad All Iberian, su domanda sottoscritta da Candia Camaggi, in cui l'avente diritto era indicato nell'amministratore della società Charles William Pell Yates. L'apertura veniva "rinegoziata" il 21 marzo 1990, "con indicazione di appartenenza all'avv. Gianni Cattaneo di Lugano", questi indicava quale procuratore Giorgio Ferrecchi (con firma congiunta) e quale avente

diritto economico il Gruppo Fininvest presso Fininvest Service s.a., domiciliata a Massagno. Il recapito per la corrispondenza era la Fiduciaria Ferrecchi di Lugano.

Le somme di cui alle singole contabili di accredito corrispondevano esattamente, così come corrispondevano gli accrediti che avevano creato la provvista su All Iberian, provenienti da Principal Television e Libra Communication.

Quanto alla natura ed operatività di All Iberian (pagg. 117-135), in sentenza si afferma che la Pubblica Accusa aveva offerto una “messe notevolissima” di dati soprattutto ai fini di prova dell'imputazione di falso in bilancio, anteriormente alla separazione degli atti per tale reato.

In relazione al tema avevano reso dichiarazioni convergenti, oltre a David Mills, i testimoni e imputati in procedimento connesso Giovanni Cattaneo, Giorgio Ferrecchi, Giorgio Grandi, Gerardo Pastori, Giovanni Manzo, Giancarlo Baioni e Mario Moranzoni: le deposizioni apparivano “particolarmente convincenti” in quanto provenienti da soggetti “non solo non pregiudizialmente ostili alla Fininvest”, ma addirittura che avevano svolto e forse ancora svolgevano incarichi per la società.

Dopo aver riportato (pagg.118-122) le dichiarazioni di David Mills di cui sopra si è detto, il Tribunale le raffrontava a quelle, definite “più caute”, di Tanya Maynard, anch'essa sentita quale teste, l'8 gennaio 1998, la quale aveva confermato l'avvenuta costituzione di All Iberian e di altre società offshore su istruzione di Mills o di Vanoni ed i contatti professionali intercorsi con i funzionari Fininvest; la classificazione in due gruppi delle società, che, se appartenenti al Gruppo B, non dovevano essere neppure portate a conoscenza degli altri impiegati di CMM; la consegna a Vanoni delle azioni di All Iberian; “il ruolo di mera consulenza professionale offerto da Mills tramite la CMM, che al più mise a disposizione piccole somme di danaro, anticipando l'importo di spese che riguardavano l'amministrazione”.

Il versante operativo-finanziario di All Iberian veniva particolareggiatamente descritto da una serie di altri testi (pagg. 123-132).

Così Giorgio Ferrecchi, commercialista svizzero titolare della procura insieme a Cattaneo sul conto corrente intestato ad All Iberian: le entrate e le uscite non avevano documentazione di supporto, come naturalmente non li ebbero le centinaia di milioni (versamenti di 495 milioni o multipli) fatti “spallonare” dall'Italia. A loro volta non avevano documentazione di supporto gli ordini di bonifico, che provenivano da Vanoni o da Mills.

Giovanni Cattaneo, avvocato di Lugano, aveva un compito di “mero controllo tecnico, e più precisamente di verifica dell'autorizzazione al pagamento siglata da Vanoni”; aveva constatato che venivano effettuati molti bonifici senza causale, ma il fatto era allora consentito dall'ordinamento elvetico. Venuto a conoscenza delle indagini, aveva scritto a Vanoni, ma gli aveva risposto Livio

Gironi, confermandogli l'“ortodossia” dei movimenti bancari di All Iberian e contemporaneamente rassicurandolo sull'eventuale indennizzo per spese legali “con l'intesa che, se interrogato dalla magistratura italiana, si sarebbe appellato al segreto professionale”.

Nella sentenza viene evidenziata (pag. 126) “l'unica traccia processuale emersa in merito alla sussistenza di un rapporto economico diretto tra All Iberian e Fininvest spa: un ordine di bonifico della offshore in favore della società italiana indicato con sicurezza da Cattaneo in sede di indagini, non ribadito in dibattimento, presumibilmente coincidente con l'accredito in favore di un conto transitorio Fininvest accertato in relazione alla fidejussione Banco Roma n.48607/92”.

Ai fini che qui rilevano, vale a dire il ruolo avuto da Mills nella costituzione e gestione di All Iberian, va ricordata in particolare anche la deposizione di Giorgio Grandi (pag.126), che aveva agito come procuratore di varie società costituite da Mills, fra cui All Iberian, per incarico ricevuto dallo stesso Mills.

I risultati delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Milano venivano raccontati dal capitano Antonio Martino (pagg. 129-132), la cui deposizione confermava ed integrava tutte le precedenti richiamate.

Era dunque provato, in base a questi e molti altri elementi, il fatto che All Iberian e le offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest (pagg.133-135).

Il convincimento appariva confortato da

- un versamento integrale del capitale di tutte le società c.d. All Iberian da parte di Fininvest mediante una rimessa effettuata da uno dei conti “non registrati” di Fininvest, il conto Ferrido, intestato a un dipendente della società;
- dalla documentazione di apertura dei conti delle società, accesi nel 1989 da “dirigenti Fininvest che ne comparivano beneficiari economici con potere di firma, mentre in data 21.3.90 subentrarono i procuratori elvetici” e venne indicato come beneficiario economico di tutti i conti il Gruppo Fininvest;
- l'indicazione di Foscale (all'epoca consigliere delegato di Fininvest con Silvio e Paolo Berlusconi) quale beneficiario economico di All Iberian;
- il ritiro da parte di Vanoni (responsabile amministrativo e finanziario del comparto estero del Gruppo) delle azioni societarie.

A dimostrazione del fatto stava altresì la mancanza di autonomia decisionale e finanziaria di All Iberian dichiarata da tutti i testi e documentalmente provata: All Iberian veniva dunque “utilizzata quale tesoreria delle altre off-shore inglesi costituite per conto del Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate tramite la Principal Finance, utilizzata come ponte da SBF [Silvio Berlusconi Finanziaria], tesoreria estera del Gruppo”.

La deposizione di David Mills veniva quindi ritenuta pienamente attendibile e convergente con tutto quanto emergeva dagli altri elementi di prova assunti dal Tribunale.

Risultava quindi evidente (pag. 135) “l’importanza di All Iberian nell’economia strategica esclusiva del Gruppo Fininvest con riguardo ad alcune operazioni <riservate>”, e fra esse non solo l’accredito di 10 miliardi al conto Northern Holding, poi trasferito sui conti nella disponibilità di Craxi, ma anche la c.d. operazione Telepiù, di cui si è qui trattato nel precedente capitolo, effettuata al fine di eludere le normative antitrust e anticoncentrazione.

La sentenza nel prosieguo della motivazione argomenta in relazione ai crediti di Fininvest nei confronti di All Iberian, alle certificazioni del bilancio consolidato del Gruppo e in particolare alla forte esposizione di Principal Finance nei confronti di tale società, alla struttura del comparto estero del Gruppo Fininvest, verticistica e facente capo alla Silvio Berlusconi Finanziaria, la cui principale attività era la compravendita di diritti televisivi.

Vengono citate (pagg. 159-161) le numerose prove testimoniali e documentali attestanti il fatto che “l’operatività di SBF e di Principal Finance, poco rilevante in termini quantitativi ma di <capitale importanza> in termini qualitativi, dipendeva dal management di Fininvest spa”. Fra i documenti citati (nota 11 di pag. 160) vi è la procura conferita per Rete Europa Limited a David Mills, atto prodotto in relazione al contratto di finanziamento Principal Television Ltd./All Iberian Ltd firmato per conto della finanziatrice da Carlo Bernasconi.

Proseguendo nella disamina della sentenza di primo grado ed al ruolo di Mills nella sua qualità di teste in quel processo (pagg. 161-178), va sottolineato il fatto che vi era un’altra fonte di finanziamento di All Iberian, evidenziata dalla documentazione trasmessa agli inquirenti da Mills. La c.d. contabilità Mills – contrariamente al parere del P.M. – veniva ritenuta attendibile dal Tribunale, per la corrispondenza di alcuni dati con le emergenze processuali, e le anomalie venivano giustificate “dal carattere postumo della contabilità in parola, redatta a seguito della ripresa dei contatti fra Mills e Fininvest dopo le vicende di causa: pertanto in una prospettiva di chiusura dei rapporti”.

Si trattava di una scheda manoscritta della contabilità All Iberian, in cui erano indicate le somme erogate per conto di LG [Livio Gironi], le somme da questi rimesse o anticipate, senza alcuna ragione giustificativa delle movimentazioni, “con la sola eccezione dell’indicazione <Northern> utilizzata per le uscite in data 16 e 21/10/91”. Uscite che si riferiscono appunto all’illecito finanziamento di cui alle imputazioni.

Gli accrediti erano costituiti dai proventi della c.d. operatività Rovares e dalle somme accreditate su un mandato fiduciario (Mandato 500) intestato a Silvio Berlusconi presso la Fiduciaria Orefici di

Milano. Il mandato era stato alimentato per circa 90 miliardi di lire da assegni provenienti da varie banche italiane operanti a Milano e da titoli provenienti dall'estero su disposizione di Arner S.A.

Sulla base delle indagini effettuate e della imponente mole di documenti acquisiti ed analizzati, veniva confutata, attraverso la c.d. contabilità Mills, la tesi difensiva avanzata in via subordinata dalla difesa di Silvio Berlusconi, vale a dire che gli accrediti a Northern costituissero un finanziamento personale del suddetto a partito politico, non penalmente perseguibile. Analizzata la documentazione prodotta da Mills in ogni sua singola voce e confrontata con le altre risultanze processuali (pagg. 162 e segg.) il Tribunale, superate le "lacune accusatorie" in ordine alla provenienza delle provviste di All Iberian, concludeva (pag. 180 e segg.) che gli importi accreditati sul conto Constellation Financière in favore dell'on. Craxi erano stati finanziamenti di carattere societario elargiti da All Iberian, "strutturalmente e funzionalmente sottoposta al controllo diretto di Fininvest spa sulla base di scelte verticistiche adottate dalla direzione centrale amministrativa e finanziaria del Gruppo Fininvest", la cui provvista "fu artatamente creata mediante sottrazione di attività della CRM spa [Cantieri Riuniti Milanesi], partecipata al 100% da Fininvest spa", con effetti patrimoniali negativi per il Gruppo Fininvest e Fininvest spa.

Il flusso finanziario legato ai bonifici effettuati a favore del conto Northern Holding, e tramite questo ai conti riferibili all'on. Craxi quale segretario politico del PSI, risultava definitivamente riferibile a società del Gruppo Fininvest e gestito in ogni sua fase dai dirigenti di Fininvest. La conseguente esposizione debitoria di All Iberian nei confronti del Gruppo, ai fini della certificazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1992, veniva abbattuta mediante prestazione di garanzia fideiussoria da parte di Fininvest s.p.a. tramite la Banca Nazionale dell'Agricoltura (c.d. operazione BNA).

La sentenza confutava poi la tesi avanzata in via principale dalla difesa Berlusconi, e dall'imputato stesso nelle sue prese di posizione pubbliche, assolutamente priva di qualsivoglia riscontro, vale a dire che tutta l'operazione concernesse un contratto tra Principal Communication e la società Accent di Tarak Ben Ammar, relativo alla commercializzazione dei diritti televisivi e cinematografici in territorio francese: tesi sostenuta in dibattimento nella sua deposizione dall'imputato di reato connesso Bernasconi, all'epoca consigliere delegato di Mediaset, ma contraddetta, fra l'altro, dal teste Mills, che aveva escluso l'esistenza di un contratto con Accent.

La tesi difensiva, oltretutto, non forniva spiegazione alcuna del ruolo di All Iberian, società il cui conto corrente veniva ritenuto dal Tribunale "una sorta di <cassa di transito> utilizzata per le esigenze <coperte> del Gruppo e fra l'altro utilizzata per le operazioni Telecinco e Telepiù" (pag. 198).

Su queste basi, qui molto sommariamente descritte, veniva affermata la responsabilità dei vertici di Fininvest spa, vale a dire di Silvio Berlusconi, Livio Gironi, Giancarlo Foscale e Giorgio Vanoni.

In grado di appello, il 26 ottobre 1999, anche il reato di illecito finanziamento ai partiti in relazione alla ricezione della somma di 10 miliardi di lire dal conto All Iberian, di cui ai capi A), S) e T) veniva dichiarato prescritto, con sentenza irrevocabile dal 30 gennaio 2000 per il solo Giallombardo.

La Corte, sulla base della mole di elementi probatori documentali ed orali raccolti dal Tribunale, riteneva che dagli atti non risultasse evidente l'innocenza degli imputati, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non si potesse pronunciare sentenza assolutoria nel merito.

La Corte di Cassazione confermava questa pronuncia, rigettando con sentenza del 22 novembre 2000 i ricorsi di Foscale, Berlusconi e Vanoni: la stessa pertanto diveniva irrevocabile.

2) LE SINGOLE CONTESTAZIONI DI FALSO E RETICENZA

2.1) La proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B

La sentenza emessa nel processo n. 1612/96 ha accertato dunque in maniera definitiva il fatto storico di cui lì si trattava: che cioè la Guardia di Finanza era stata corrotta e che le somme erano state pagate affinché non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse la reale proprietà. In primo grado si affermava che esse facevano capo, anche per il comparto estero e per le società del c.d. Gruppo B, a Silvio Berlusconi, e che l'azione era stata commessa al fine di eludere le disposizioni della legge Mammì in tema di concentrazione di mezzi di diffusione di massa; in secondo e in terzo grado non erano stati ritenuti sufficienti gli indizi che avevano portato alla condanna di Berlusconi, fermo restando nel resto l'impianto accusatorio. In conclusione, non si è ritenuto certo il collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio Berlusconi, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.

Anche i fatti relativi all'illecito finanziamento a Bettino Craxi da parte di Fininvest tramite All Iberian sono definitivamente provati, visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito, ma per intervenuta prescrizione.

Nella sentenza di primo grado si legge che All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest; che All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance, utilizzata come ponte anche dalla Silvio Berlusconi Finanziaria, tesoreria estera del Gruppo. Le entrate di All Iberian, fra l'altro, erano costituite anche dalle somme accreditate su un mandato fiduciario (Mandato 500) intestato a Silvio Berlusconi presso la Fiduciaria Orefici di Milano.

Le prove orali e documentali raccolte nel presente procedimento dimostrano che Mills, sentito come testimone il 20 novembre 1997, il 12 e 19 gennaio 1998, è stato reticente rispondendo alle domande concernenti la proprietà delle società offshore di Fininvest.

Quanto alle prove documentali, per comodità di esposizione si prende in considerazione il fascicolo prodotto dal P.M. il 13 aprile 2007, intitolato Fininvest Group B. Va subito detto che la traduzione di molti documenti lascia certamente a desiderare, ma non inficia in alcun modo la comprensione del testo.

Una prima serie di prove è connessa alla incorporazione di CMM in Edsaco.

Con **lettera del 20 maggio 1994** indirizzata a Werner Luthi, soggetto con ruoli dirigenziali in Edsaco e in Cantrade (società entrambe affiliate a UBS, Unione delle Banche Svizzere), che aveva chiesto la lista dei beneficial owners delle società amministrate da CMM, Ali Sarikhani, dirigente di Edscaco, rispondeva: “Mr. Mills è ora agitato [is now agitated]”, e nella presentazione dei clienti si atterrà alla legge inglese (Law Society e Financial Services Act), quindi non dirà i nomi dei soci effettivi, ma questo basterà a Edsaco, che poi svolgerà la sua “due diligence”.

La **lettera del 25 maggio 1994** di Mills a Sarikhani contiene l’elenco delle società clienti di CMM: “con una nota per ognuna di esse nella quale si spiega chi è il beneficial owner. In alcuni casi mettiamo solo il nome del fiduciario da cui ci è provenuto il lavoro [the business has come]”¹; il tutto sulla base dell’impegno di Sarikhani di mantenere strettamente riservate le informazioni.

La due diligence di cui si parlava nella lettera del 20 maggio 1994 venne eseguita nel giugno successivo da Pierre Amman. È in atti la **comunicazione “riservatissima” del 15 giugno 1994** di Amman (la cui deposizione dibattimentale si esaminerà nel prosieguo) a Luthi. In particolare Amman comunicava di aver avuto libero accesso a tutti i documenti di CMM, e che Tanya Maynard (direttrice di CMM) aveva dimostrato “di essere in grado di procurarsi informazioni sulle attività dei clienti qualora fosse necessario, dimostrandolo anche concretamente”.

E ancora: “nella maggior parte dei casi, la CMM conosce gli aventi diritto economico, ma non dovrebbe fornire indicazioni sugli stessi, fintantoché le società vengono introdotte dagli agenti registrati, come ad es. gli inglesi <Solicitors and Barristers>. Mills risponde (in prima persona) per questa clientela. Molto spesso egli ha acquisito questi clienti tramite agenti e ne garantisce in prima persona”².

¹ La sottolineatura è del collegio.

² Per inciso va riportata anche una “nota a margine” di Amman, cioè la comunicazione che “*Tanya Maynard dovrebbe passare all’Edsaco, rimanendo tuttavia alla direzione della CMM. Una deviazione dalla linea telefonica dall’ufficio Mills/Edsaco deve garantire che il trasferimento non venga notato dai clienti”.* Il che dimostra che anche con il trasferimento ad Edsaco Mills non diventava affatto estraneo alla gestione delle società. Invece Tanya Maynard nella sua deposizione a Londra del 24/25 settembre 2007 ha dichiarato: “*successivamente alla cessione dell’attività di CMM ad Edsaco ed al trasloco degli uffici, l’Avv. Mills non ha più avuto contatti con Edsaco*”.

Giova ricordare qui quanto aveva riferito nel gennaio 1998 Mills, esaminato nel processo c.d. All Iberian: “*per tutte quelle società, dopo il ’94, la C.M.M. è stata venduta a quest’altra organizzazione*” (la Edsaco) “*e loro erano in un altro palazzo a due miglia dal mio ufficio. E quindi non seguivo affatto queste società. Tanto è vero che quando il sequestro è avvenuto a Londra, c’erano nella lista di società una serie di società di cui il nome non avevo mai sentito dire... Quando avevo venduto, cioè lo studio aveva venduto la C.M.M. alla Edsaco, io sono rimasto un amministratore*”.

Sono allegati al documento quattro elenchi:

- A: Società controllate presso CMM di Londra;
- B: Organigramma della Silvio Berlusconi Finanziaria [rectius Finanziaria] S.A.;
- C: Società “A” e “B” della Fininvest, affidate alla CMM;
- D: Osservazioni sugli agenti della CMM.

Nello schema sono comprese: All Iberian Ltd., Antares Invest. Ltd., Bridgeston Properties Ltd., Bryson Ltd., Catwell Ltd., Cedar Vale Inv., Century One Entertainment, Crescent Holdings Ltd., Electro Appliance Ltd., Horizont [sic] Development Ltd., Silvio Berlusconi Equipment Ltd.

Ai fini che qui interessano, cioè la diretta conoscenza da parte di Mills della effettiva proprietà di tutte le società di cui agli elenchi Fininvest A e B, va riportato anche un altro brano della nota di Amman, intitolato “**Ulteriori informazioni**”:

“la CMM cura direttamente i rapporti relativi a tutte le Società Fininvest con Giorgio Vanoni, Amministratore Finanziario della Fininvest e della Silvio Berlusconi Entertainment Ltd. Secondo Tanya Maynard, le Società Fininvest non sono necessariamente Società appartenenti direttamente alla Silvio Berlusconi Finanziaria [rectius Finanziaria] o al Gruppo Fininvest. Tali Società appartengono a Berlusconi, Bernasconi – al quale Mills, a detta di Alì Sarikhani, è legato da uno stretto rapporto di amicizia – ed a Silvio [rectius Livio] Gironi. L’avente diritto economico di queste Società sarebbe spesso l’uno o l’altro di questi signori. Mills ne sa certamente di più³, ma è legato al segreto professionale di avvocato. Tuttavia, gli interessi di queste Società vengono curati anche da Vanoni. Tanya mi ha assicurato – dimostrandolo in mia presenza – che Vanoni è disponibile – su Sua richiesta – a fornire ulteriori informazioni sulle attività delle Società”.

La comunicazione riservata di cui si è appena scritto era stata preparata da Amman sulla base degli **appunti di viaggio manoscritti** presi durante il ritorno da Londra, ove era stata effettuata la due diligence. Vale qui la pena ricordare che Amman annotava, fra l’altro: “Alì [Sarikhani], in qualità di amministratore fiduciario in Gran Bretagna, può appoggiarsi alla due diligence di tali eccellenti mediatori (Carnelutti e soprattutto Mills), mentre in forza della legge non è tenuto a conoscere i beneficial owner. Ciò nonostante, sono convinto che la CMM ne sappia molto di più di quanto non dovrebbe sapere dal punto di vista della legge⁴”.

Il **rapporto n. 95.06 di Cantrade** è un “internal audit”, una disamina della struttura CMM, e contiene ulteriori rilievi e osservazioni, che riprendono nella sostanza le considerazioni di Amman.

della C.M.M. per garantire una continuità ai clienti, e anche per un anno dopo diventavo amministratore dell’Edsaco stessa. Ma era una carica piuttosto vuota”.

³ La sottolineatura è del collegio.

⁴ La sottolineatura è del collegio.

Vi si legge, per esempio, che CMM ha un maggior numero di contatti diretti con i beneficial owners di quanti non ne abbia Edsaco, la quale opera in genere attraverso intermediari; che sarebbe opportuno rivedere i rapporti con gli intermediari di CMM, in particolare con i fiduciari svizzeri; che, quanto a Catwell Ltd., non si comprende se L.G. [Livio Gironi], indicato quale beneficial owner e “dipendente di una società italiana”, sia il beneficiario economico o se agisca in rappresentanza della società”⁵.

Al report segue una pagina di “**Commenti**” in lingua francese, che conclude con la seguente affermazione, che qui si riporta: “le principal risque potentiel que nous avons relevé, est un risque de renommée pour Edsaco, dans le cadre des affaires Fininvest, au cas ou la personnalité de l’homme d’affaires à sa tete se trouve ternie par d’éventuelles <affaires impropres>. Relevons que celui-ci ne signe jamais le moindre document, mais opère au travers d’hommes de paille”. Vale a dire, nella traduzione italiana prodotta dal P.M.: “il principale rischio potenziale, da noi rilevato, è un rischio di reputazione per Edsaco, nell’ambito degli affari Fininvest, nel caso in cui la personalità dell’uomo d’affari a capo di questa società venga intaccata a causa di eventuali <affari impropri>. Rileviamo che quest’ultimo non firma mai nessun documento, ma opera per mezzo di <uomini di paglia> (teste di legno)””.

Di quanto fin qui descritto in base ai documenti acquisiti ha parlato **Pierre Amman** nel corso della sua deposizione testimoniale: egli (di madrelingua tedesca) è stato sentito in rogatoria a Berna il 18 aprile 2008 dal Sostituto Procuratore federale Alfredo Rezzonico in videoconferenza, in lingua italiana con traduzione simultanea in tedesco.

Amman tra il 1992 e il 2001 era stato consulente legale di Cantrade, in cui Jur Geiger era capo del servizio legale. Edsaco era un’affiliata di Cantrade ed entrambe, Edsaco e Cantrade, erano affiliate di UBS, l’Unione delle Banche Svizzere (nel senso che, come il teste precisava a richiesta del P.M., UBS era diventata azionista al 100 % di Cantrade – quando esattamente egli non ricordava – ed era azionista di Edsaco, in quale misura il teste non ricordava).

Egli aveva svolto in alcune circostanze consulenze legali per Edsaco in quanto affiliata di Cantrade, ma non era direttamente consulente legale di Edsaco, che aveva a Londra i propri professionisti nel campo.

Poiché Edsaco aveva l’intenzione di acquistare CMM, Cantrade (e per essa Geiger) e UBS lo avevano incaricato di effettuare una due diligence a Londra presso CMM per conoscere la situazione della società. Dei rapporti fra Edsaco e CMM egli si era occupato solo in relazione a tale

⁵ Si veda più avanti la “NOTA GENERALE DEL 22.12.95” per quanto concerne sia Catwell sia il ruolo di Gironi.

due diligence, per lo svolgimento della quale aveva trascorso circa tre giorni presso gli uffici di CMM: c'era un archivio nel quale venivano conservati tutti i fascicoli dei clienti (ai quali ebbe accesso diretto), gli uffici in cui lavorava Tanya Maynard (che gli aveva prestato assistenza) e (forse) altri impiegati. I locali di CMM *“erano integrati nello studio legale del dottor Mills; quindi una porta più in là c'era l'ufficio legale del signor Mills ed ho avuto più volte un contatto personale diretto con il signor Mills”*.

La due diligence era stata determinata dalla necessità di una valutazione non di tipo economico, ma sull'affidabilità della società e della sua clientela: *“quali erano i clienti della CMM, quali erano le relazioni con questi clienti, come gestiva i suoi clienti la CMM. L'obiettivo prioritario era avere la sicurezza e verificare che la CMM effettuasse la stessa due diligence che verrebbe utilizzata da una banca svizzera. La Cantrade e UBS volevano assicurarsi che la CMM conoscesse i suoi clienti come previsto dal diritto anglosassone e che fosse in grado di ricevere le informazioni necessarie quando appunto necessario”*.

Per svolgere la due diligence egli aveva *“sempre ottenuto tutte le informazioni che desiderava, è stato libero di andare a cercare i clienti che voleva analizzare con maggiore attenzione, aveva la libertà di scegliere i dossier che voleva esaminare, ha anche preso dei dossier a caso in modo arbitrario e ha sempre ottenuto delle risposte alle domande che ha posto, nei limiti del possibile”*⁶.

Amman spiegava che, mentre in Svizzera è obbligatorio per gli intermediari finanziari conoscere il beneficiario ultimo, ossia l'avente diritto economico di un investimento, CMM in base al diritto anglosassone non era tenuta ad avere questo tipo di informazioni, che quindi egli non ebbe.

A seguito della due diligence egli scrisse una relazione, con degli allegati, per Cantrade e UBS (il documento di cui sopra si è scritto). Egli voleva verificare *“se CMM fosse in grado, su richiesta, di conoscere l'avente diritto economico chiedendolo all'avvocato o al fiduciario. Questo perché la CMM in base al diritto anglosassone non era tenuta a conoscere l'avente diritto economico ma noi volevamo garantire che se per un qualsiasi motivo volessimo venirne a conoscenza di poterlo fare. Devo precisare che potevano evitare di non conoscere l'avente diritto economico solo se fra le parti come intermediario c'era un professionista tipo un avvocato o un fiduciario”*.

CMM aveva centinaia di clienti, e fra questi c'erano Fininvest o società della Fininvest, società gestite dalla Fininvest. Il beneficiario di alcune società era Silvio Berlusconi, di altre Bernasconi. Il teste ricordava anche il cognome “Gironi”, senza sapere in quale contesto collocarlo. Così anche quanto a Paolo Berlusconi: *“si è parlato di un fratello di Berlusconi ma non mi ricordo del nome”*.

⁶ A conferma di quanto sopra è opportuno ricordare che Tanya Maynard ha dichiarato in questo dibattito di non aver essa stessa mai consegnato i documenti relativi a Century One e Universal One, in particolare quello denominato “Proposed Holding Structure”, che invece era stato trovato da Amman nel corso della due diligence (cfr. il successivo paragrafo “I beneficiari economici di Century One e Universal One”).

Le società del Gruppo Fininvest erano divise in due gruppi: *“le società A erano società conosciute al pubblico e le B erano società che erano sconosciute al pubblico o non ancora conosciute oppure inattive”*, ma *“questa suddivisione non era proprio una scienza esatta”*.

Non ebbe la possibilità di verificare il contenuto patrimoniale delle società del Gruppo B: *“CMM era una società che oggi chiameremmo una trust company e aveva il compito di gestire delle strutture di società, non si occupava del patrimonio di queste società; si occupava di effettuare board resolutions, di procurare direttori, ma la gestione economica attiva non era compito della CMM. Nei dossier ho visto pochissimi casi in cui c'erano tracce di conti, in un paio di casi c'era una spiegazione, per esempio c'era una società che deteneva un immobile o una nave, ma non mi ricordo più se erano società della Fininvest o altre società”*.

In conclusione il giudizio finale della sua due diligence era stato positivo.

Su domanda del P.M. Amman forniva ulteriori precisazioni.

La decisione di effettuare la due diligence era stata presa dal direttivo di UBS, o almeno il direttivo di UBS aveva dato il suo nullaosta. Amman ricordava che aveva ricevuto le indicazioni da Stephan Haringer, che era nel consiglio di amministrazione di Cantrade ed era al contempo direttore generale di UBS.

Uno dei suoi compiti era quello di accertare se la CMM avesse dei clienti politicamente esposti, *“politically exposed”*: *“le banche svizzere hanno sempre avuto interesse a conoscere i loro clienti politicamente esposti ... da alcuni anni la legge prevede un processo di autorizzazione speciale per i clienti politicamente esposti”*; Amman però non ricordava se all'epoca la legge fosse già in vigore. Aveva saputo che CMM aveva un cliente politicamente esposto, Silvio Berlusconi, da Geiger oppure da Werner Luthi, che faceva parte della direzione di Cantrade ed in questa funzione era anche un organo di Edsaco.

In relazione alla comunicazione *“riservatissima”* del 15 giugno 1994 già esaminata, il teste confermava di averla redatta lui stesso per il dottor Geiger, e di avervi allegato quattro elenchi (*“Beilagen A, B, C, D”*).

Quanto al foglio *“Ulteriori informazioni”* (anch'esso sopra descritto), Amman dichiarava di aver ricevuto le informazioni ivi riportate da Tanya Maynard oppure da Mills, e di aver parlato con Mills dei *“beneficial owners”* di queste società: *“era uno dei miei compiti principali”*.

In alcuni casi né Maynard né Mills erano a conoscenza di tutte le informazioni, anche se egli aveva l'impressione che *“Mills avesse altre informazioni legate a queste società, ... che risultavano dalla sua funzione di consulente legale”*. Per alcune società egli aveva posto delle *“domande di prova”*, perché voleva verificare *“se a delle domande concrete la signora Maynard o il signor Mills potessero accedere direttamente all'informazione, nel caso concreto attraverso l'amministrazione”*.

finanziaria di Fininvest". Così egli aveva assistito personalmente a delle telefonate (di Maynard o di Mills) a Fininvest, nelle quali probabilmente Vanoni (in quanto rappresentante Fininvest) aveva fornito le informazioni richieste.

Di questi temi avevano parlato nell'ufficio di Mills: il teste non ricordava se il fatto che le società appartenessero a Berlusconi, Bernasconi e Gironi gli fosse stato detto da Mills oppure da Maynard. Comunque in qualche caso ne aveva avuto notizia da Maynard, aveva chiesto conferma a Mills ed al rappresentante della Fininvest e aveva saputo *"che o l'uno o l'altro o assieme erano beneficial owner di una società"*.

Quanto ai documenti allegati alla sua relazione, in alcuni dei quali è indicato il beneficiario economico della società (per esempio Giancarlo Foscale per All Iberian), mentre in altri casi è scritto *"nessuna traccia di beneficiario economico"*, Amman dichiarava: *"CMM è una trust company che in base al diritto anglosassone non è tenuta a conoscere il beneficial owner se l'intermediario lo conosce e l'intermediario deve essere un fiduciario o un avvocato. Io dovevo solamente garantire che se avessi dovuto chiedere chi era il beneficial owner, o l'avvocato o il fiduciario avrebbero potuto darmi la risposta. Ed è per questo che ... non è sempre contenuto negli atti il beneficial owner: bisognava semplicemente garantire che in caso di necessità si potesse accedere al nome del beneficial owner"*, cioè *"bisognava chiedere a Mills o alla Maynard e Maynard e Mills dovevano poter chiedere all'avvocato o al fiduciario"*.

Il teste *"vagamente"* ricordava il nome di Carlo Bernasconi, del quale gli era stato detto che *"era una persona di fiducia di Berlusconi"*. Di Livio Gironi non ricordava nulla.

In ordine al significato delle parole contenute nella sua relazione, cioè *"le società A sono de notoriété publique"*, egli dichiarava che *"erano conosciute al pubblico"*, ed alla domanda se comparivano nei bilanci Fininvest rispondeva che erano conosciute in Italia *"perché per esempio operavano nel settore del cinema o della televisione"*.

Quanto al manoscritto di quattro pagine (anch'esso sopra esaminato) Amman dichiarava di averlo redatto appena tornato da Londra, durante l'incontro dei dirigenti di Cantrade tenutosi presso l'albergo Dolder di Zurigo (è infatti su carta intestata dell'albergo): Werner Luthi gli aveva chiesto *"di fargli alcune annotazioni durante il meeting perché era molto interessato ad avere delle prime informazioni"*. La relazione fu scritta circa una o due settimane dopo.

Va qui riportato ovviamente anche il contenuto dell'esame di **Tanya Maynard**, nelle parti relative alle società del Gruppo Fininvest B, per la sua connessione con le dichiarazioni di Amman e per la sua oggettiva rilevanza.

Nel corso dell'esame della teste le parti facevano riferimento al fascicolo di documenti predisposto dal P.M. per la rogatoria: ed a tale fascicolo (faldone 4 bis) qui ci si riferisce, per comodità di esposizione.

Tanya Maynard (esaminata in rogatoria appunto, "a porte chiuse", secondo la modalità già descritta) aveva lavorato con Mills tra il gennaio 1989 e il luglio 1994, dal 1991 quale direttrice di CMM. Nel suo ruolo, fra tutti i soci dello studio Mackenzie Mills, faceva capo in particolare a David Mills.

In relazione alla costituzione delle società offshore, la testimone dichiarava che prendeva istruzioni in una riunione con il cliente, oppure dopo una riunione fra David Mills e il cliente, ed in base a quelle istruzioni (anche relative agli accordi fiduciari tra CMM e cliente) procedeva alla costituzione di un'entità o all'acquisizione di un'entità strutturata, a seconda delle richieste. Dopo che Edsaco aveva acquisito CMM, lo studio si era spostato negli uffici di Edsaco, continuando *"come prima a lavorare per i nostri clienti"*.

Aveva svolto un ruolo di assistenza a Pierre Amman della Banca Svizzera Cantrade, per la due diligence che questi doveva effettuare per conto della banca al momento della acquisizione di CMM da parte di Edsaco: *"dovevo assistere nel processo di due diligence, avevo accesso a tutti i nostri files, ero nella sala, sono rimasta nella sala fino a quando lui ha passato in rassegna questi files, non mi ricordo come, ma credo che mi abbia fatto delle domande su determinate questioni, io ... non avevo queste risposte oppure gli ho detto che potevo tenere [rectius ottenere] le risposte"*.

In relazione alla suddivisione delle società Fininvest in un Gruppo A e un Gruppo B e al documento del 5 maggio 1994, "FININVEST GROUP B COMPANIES" (cartellina H del faldone 4 bis, pagina 96), la teste dichiarava che agli inizi non c'era alcuna divisione, ma *"con il passare del tempo il numero delle società aumentava e da quello che mi ricordo io avevo fatto delle categorie in A e B per semplificare il mio lavoro ... con la consulenza di David Mills, da sola non sarei stata in grado ..."* Aggiungeva che i soci delle società B non erano i beneficiari diretti, e di non sapere se queste società rientrassero nei bilanci Fininvest.

L'elenco era un promemoria che le serviva per capire dove fossero i documenti, *"dovevo essere discreta [discreet], non potevo discutere delle società B con qualsiasi persona che mi avesse chiamato per chiedermi informazioni della Fininvest, accettavo istruzioni soltanto o trattavo soltanto con alcune persone all'interno di Fininvest, oppure persone nominate da Fininvest"*. Spiegava poi alcune sigle contenute nell'elenco: in terza colonna S.C. significa "share certificate", certificato azionario; GV sta per Giorgio Vanoni (*"un dipendente che si occupava dell'aspetto finanziario di Fininvest"*); la data che segue è quella dell'invio a costui dei certificati azionari, non sapeva neppure dove, in quale Stato.

Precisava Maynard che non sempre veniva messa al corrente di chi fosse il beneficiario di una società: non c'era bisogno che lei lo sapesse e non sempre ne aveva il diritto, comunque se lo sapeva lo annotava.

Maynard dichiarava di essersi anche recata presso Fininvest a Lugano. Non ricordava il nome del “capo”: “*ecco, Giorgio Vanoni, credo che sia stato uno dei boss, Alfonso Cefaliello, un certo Menenti, Candia Camaggi*”. Non aveva invece mai incontrato Carlo Bernasconi, sapeva che era “*un direttore di alto livello all'interno della struttura societaria*”, ma non sapeva esattamente quale fosse il suo ruolo.

Tornando all'esame del fascicolo prodotto dal P.M. il 13 aprile 2007, intitolato Fininvest Group B, va evidenziata per il suo grande interesse la “**NOTA GENERALE PER MR. DAVID MILLS**” **del 22 dicembre 1995**.

Dal tenore della nota, trasmessa via fax, risulta evidente che essa è stata scritta da chi era a completa conoscenza di tutte le società offshore del Gruppo Fininvest e ragguagliava a tal proposito Mills, affinché potesse – malgrado il fatto che molta documentazione era andata distrutta o era stata distrutta dall'autore della nota, come egli stesso scrive – tentare una ricostruzione della situazione: “Ho riflettuto sul tuo progetto e ritengo che possa essere un'ottima soluzione se è accettabile e credibile l'ipotesi che tu abbia ricevuto ingenti finanziamenti dal Gruppo (che ti hanno permesso di fare utili tassabili in Inghilterra). Secondo me questa è una cosa basilare per fare stare in piedi il progetto, perché ci sono operazioni ancora in corso e per importi rilevanti per le quali occorre dare una dimostrazione di dove sono arrivati i soldi, dato che, vista l'entità, non credo si possano far risalire a tue risorse. Una seconda cosa importante è sapere se occorre dare una documentazione completa di tutte le operazioni. Purtroppo una parte è stata distrutta tempo fa e qualcosa ho distrutto anch'io il mese scorso quando non sapevo più dove custodire le carte. Pertanto, se occorre tutto, è inutile che ci diamo da fare. Se invece è possibile tralasciare qualcosa, vale la pena di tentare la ricostruzione, tenendo presente, come rileverai dalle note delle singole società, che qualcosa si può recuperare in altro modo. Nella mia stanza dove tu sai vi è un raccoglitore intitolato <Bilanci> o qualcosa di simile ...”.

La nota è evidentemente stata scritta da chi non poteva accedere alla propria stanza: ed infatti nel corso dell'interrogatorio del 18 luglio 2004 davanti ai P.M. milanesi (di cui si tratta in altra parte di questa motivazione) Mills ha dichiarato di aver avuto più contatti con Giorgio Vanoni ai tempi della sua latitanza (coincidenti con la data riportata dal fax) e di aver da questi ricevuto in quell'epoca anche le informazioni e istruzioni contenute nella nota qui in esame.

È interessante osservare, fra l'altro, che nella nota si fa riferimento al progetto di Mills (che bisognava cercare di far "stare in piedi") di dichiarare nel Regno Unito un utile e sottoporlo a tassazione: come si vedrà, esattamente così poi avvenne in relazione al c.d. dividendo Horizon.

Altri punti della suddetta "Nota generale" del 22 dicembre 1995 rivestono interesse in relazione al tema di cui qui ci si occupa. Ad esempio si racconta dello spostamento della proprietà delle azioni della società Antares (che aveva partecipato alla "operazione Rinascente" prima e alla "operazione Standa" poi), spostamento avvenuto "quando abbiamo saputo che il nome Antares era stato individuato" (pag. 3 del fax); dello spostamento della proprietà delle azioni della società Cedar Vale (che aveva partecipato alla "operazione Mondadori") quando anche questa venne "individuata" (pag.4); analogo spostamento era in corso per la società Marble (che aveva acquistato azioni Mondadori), per gli stessi motivi (pag. 5); si dà conto che la società Henwood era quella che aveva sostituito Antares, Cedar Vale e Marble, e tale nome era stato "stranamente già individuato in quanto appare nei documenti che mi riguardano" (pag.6).

Di particolare rilievo la descrizione di All Iberian e di Pennine, la società "utilizzata unicamente per raggruppare sotto un unico bilancio le operazioni di Telepiù".

Quanto a All Iberian (pag.1), è scritto che quando la Svizzera "ha modificato le regole di gestione dei conti bancari imponendo l'individuazione del beneficiario economico ... siamo stati costretti a chiudere i conti non in regola (tutti con procura Ferrecchi/Cattaneo). Stranamente, non veniva richiesto nulla per All Iberian. È questa la ragione per la quale tutte le operazioni successive sono state fatte attraverso quest'unico conto rimasto disponibile. Pertanto All Iberian, esaurita l'operazione Rinascente, ha fatto da cassa centrale per tutte le operazioni svolte, ricevendo finanziamenti dal Gruppo e concedendoli alle varie società interessate, per conto delle quali ha eseguito le operazioni via via necessarie. Quando Gironi ha preso la residenza a Montecarlo e si è prestato a dichiararsi come beneficiario economico, abbiamo aperto un nuovo conto alla SBS a nome Catwell, con procura al solo Ferrecchi e dichiarando come beneficiario economico Gironi (così dovrebbe risultare presso la banca). Il conto All Iberian è rimasto aperto ancora per qualche tempo per esaurire alcune operazioni in corso e poi è stato chiuso e sostituito totalmente da Catwell. Occorre quindi fare attenzione che la rappresentazione di tutte le operazioni sotto un altro tetto (Inghilterra) coinvolge anche le operazioni ed il conto presso la SBS di Catwell che finora non è stato toccato (anche se credo che sarà molto difficile che non venga prima o poi coinvolto) ...".

Quanto alle vicende di Telepiù e della società Pennine (pag. 2), nella nota è scritto che i relativi contratti "si trovano sparsi in varie località (Londra, avvocati, mio archivio segreto, ecc.)" ed alcuni erano stati già distrutti.

L'“operazione Della Valle” è descritta come la più complicata. Qui semplificando (e rimandando a pag. 3 del fax) si deve dire che Vanoni scriveva a Mills come fosse stato effettuato il finanziamento a Della Valle affinché questi sottoscrivesse azioni di Telepiù, dato che costui non era in grado effettuare versamenti ma doveva risultare proprietario della quota finale. L'operazione era stata attuata prima con dei finanziamenti effettuati tramite Arner, poi creando una catena di società “nella quale far giocare l'effetto moltiplicatore costituito dal rapporto capitale/debiti”, introducendo anche nella catena una società “schermo”; in seguito, tramite finanziamenti della Banca Internazionale del Lussemburgo ad una società olandese creata da Della Valle, società che a sua volta ne creava una in Lussemburgo, che infine comprava una società belga, si riusciva “senza versare una lira dall'Italia ... a far giungere a Telepiù importi superiori ai 200 miliardi”.

Da questo documento risulta dunque in modo incontrovertibile che Mills, in epoca antecedente a quella in cui avrebbe depresso nei processi in Italia, era stato messo a parte di moltissime informazioni riservate afferenti le società Fininvest B, compreso lo scopo per le quali erano state create ed avevano operato. Risulta altresì evidente dal tenore della nota che Mills conosceva l'identità della proprietà effettiva di tali società: è illuminante a tal proposito quanto scritto in relazione ad All Iberian, ed in particolare il fatto che Gironi si fosse “prestato a dichiararsi come beneficiario economico”.

E dunque: sia dalla due diligence effettuata da Pierre Amman (con tutti i documenti ad essa connessi) che dalla nota inviata da Vanoni durante la sua latitanza nel dicembre 1995 a Mills, oltre che dalla deposizione di Tanya Maynard, risulta che l'imputato era a conoscenza dell'identità degli effettivi proprietari delle società del Gruppo Fininvest B, e sapeva perfettamente che alcune persone – incontrovertibilmente fra queste Gironi – si erano “prestate” a dichiararsi beneficiari economici: erano “teste di paglia” (come definiti nel documento di Cantrade “Commenti” sopra esaminato).

Pertanto Mills è stato certamente reticente quando rispondeva alle domande relative alla proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B, ed in particolare anche in relazione alla c.d. vicenda Telepiù ⁷.

Ulteriori elementi riscontrano queste affermazioni, ed attengono alle vicende degli scatoloni contenenti la documentazione delle società del Gruppo Fininvest B. Risulta infatti che Mills ebbe un ruolo attivo nel trasferimento di tali documenti dagli uffici di CMM a luoghi diversi.

⁷ Non sono agli atti del procedimento i documenti prodotti da Mills nei processi in cui ha reso testimonianza: è facile però dedurre, dalla “Nota generale” qui riportata, che tale produzione fu il risultato della ricostruzione documentale di cui scriveva Vanoni. Ricostruzione effettuata anche al fine di trasferire e registrare in Inghilterra le società offshore.

Innanzitutto si deve ricordare che **Tanya Maynard** ha dichiarato fra l'altro, in maniera molto vaga, in relazione al documento di pagina 120 cartellina H del faldone 4 bis (documenti predisposti dal P.M. per la rogatoria), consistente in un elenco di fascicoli con alcuni numeri ed indicazioni per ciascuna, spedito all'Isola di Man il 13 giugno 1995 (come da annotazione manoscritta), che forse, a seguito della “raccomandazione di un auditor che non stavamo conservando la documentazione originale in maniera sicura”, fu deciso di “analizzare tutti i fascicoli societari ed eliminare tutti i certificati azionari o i documenti importanti del fiduciario”, situandoli in una struttura antincendio di grandi dimensioni. A dire della teste, l'indicazione manoscritta “Orange = Flat” fa riferimento ad un fascicolo arancione, un fascicolo societario conservato in un appartamento.

Questo significa che nel giugno 1995 (quando già erano notoriamente in corso le indagini da parte della magistratura italiana per corruzione e altro, che sarebbero sfociate fra l'altro nei processi n. 1612/96 e 3510+3511/96) la documentazione più importante relativa ad una serie di società, non solo del Gruppo Fininvest (fra esse: Principal Communications Ltd. e Principal Network Communications Ltd. – di entrambe “holder” Principal Finance Ltd. – Silvio Berlusconi Entertainment Ltd. – “Holder” lo stesso David Mills – ed altre facenti capo ad esempio a Paolo Marcucci) era stata spedita nell'Isola di Man, di fatto occultata. E per questo non venne, evidentemente, trovata durante la perquisizione dell'aprile 1996.

Numerose comunicazioni relative al trasferimento della documentazione afferente le società del Gruppo Fininvest B sono contenute nel fascicolo “Fininvest Group B” prodotto dal P.M. il 13 aprile 2007. Come si è già accennato, si tratta di atti non elencati con l'indicazione di un numero, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana; la maggior parte di essi – senza la traduzione – è contenuta anche nel fascicolo predisposto dal P.M. per la rogatoria londinese, faldone 4 bis.

A pag. 122 della cartellina H di tale faldone (cui si fa riferimento per comodità di consultazione) si trova un **manoscritto, datato 24 novembre 1995**, redatto su carta intestata di CMM da Julian Beardsley (di Edsaco), intestato "PRINCIPAL NETWORK - Blue file", diretto a Scott (il socio di Mills nello studio Withers, con cui si era fuso il precedente mese di ottobre lo studio Mackenzie-Mills). Esso contiene istruzioni affinché gli scatoloni numerati da 43 a 45 (“43-45 boxes”) vengano portati via e messi in deposito fuori dagli uffici di CMM (“outside our offices”). Nella medesima data, ha ricordato il P.M. nella sua memoria del 14 gennaio 2009, era stata emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Giorgio Vanoni, responsabile “operativo” delle società offshore del Fininvest B Group, con riferimento all'attività di All Iberian Ltd e in particolare al finanziamento di dieci miliardi di lire a favore di Bettino Craxi da parte di All Iberian.

In un altro documento firmato da Julian Beardsley (a pag. 123 della cartellina H sopra menzionata), un **fax del 10 gennaio 1996**, sono contenute istruzioni relativamente alle scatole che devono essere trasferite a Malta [“relating to the boxes which need to be shipped to Malta”]. Si tratta di 38 scatole, numerate 4-5-6-7-8-9-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45⁸.

Il 16 aprile 1996 veniva effettuata la perquisizione presso Edsaco, alla presenza dei Pubblici Ministeri italiani. È in atti (ad esempio a pag. 95 della citata cartellina H, così come nel fascicolo “Fininvest Group B”) un **memorandum indirizzato da Matthew Wickers a Sarikhani**, in pari data, in cui si raccontano le modalità di svolgimento della perquisizione, sostanziata in una sorta di ordine di esibizione: con la conseguenza che i documenti erano stati cercati e consegnati dagli stessi dipendenti di CMM (Tanya Maynard, Julian Beardsley e Andrea Baroni), mentre i pubblici ufficiali e gli inquirenti venivano fatti attendere in una sala riunioni. Mills era sopraggiunto nel corso della perquisizione, durata oltre quattro ore.

Non venivano così prodotti i documenti relativi a Principal Network, Century One e Universal One, consegnati invece il successivo 19 aprile 1996 a Paolo Del Bue (come si vedrà nel paragrafo relativo a tali società).

Molti altri venivano pochi giorni dopo inviati all’Isola di Man (cfr pag. 124 della più volte citata cartellina H): **il 29 aprile 1996 Wickers informava Sarikhani** dell’invio dei documenti evidenziati nell’elenco allegato – su richiesta dei clienti – alla “Edsaco (Isle of Man)”, perché tali società si riferivano ad affari personali non connessi con le società del Gruppo Fininvest [... at the request of the clients we have forwarded the files highlighted on the attached list to Edsaco (Isle of Man) Limited for storage. This on the bases that these companies relate to personal matters not connected with the Fininvest Group of companies] e sarebbero comunque rimasti sotto il controllo di Edsaco. Nel successivo elenco si trova però, ad esempio, la società Pennine, di cui sopra si è scritto in relazione a Telepiù, oppure Turnstone, che Mills stesso nel suo esame nel processo All Iberian dichiarava essere una società del Gruppo B.

Successivamente, **l’11 ottobre 1996, Edsaco** (con lettera a firma di M. Wickers) **inviava a Mills, come da sua richiesta, tutti i documenti relativi alle società Fininvest**. Alla nota (reperibile in affollazione P.M. 439 del fascicolo “Fininvest Group B”) è allegato un elenco manoscritto del contenuto di ogni scatola, vale a dire un elenco di società (così per esempio, nominando alcune di quelle cui nella presente motivazione si è già fatto riferimento: All Iberian, Antares, Henwood, Marble, Cedar Vale, Norbury Investments, Pennine, Horizon, Turnstone, Principal Network, Principal Communication, Silvio Berlusconi Ltd., Principal Finance).

⁸ Si ricordi che la “Nota generale” di Vanoni per Mills risale al precedente 22 dicembre 1995.

Subito dopo, **il 14 ottobre 1996, Mills incontrava Robert Drennan** (come da “MINUTES OF MEETING” in pari data, documento contenuto sia con il numero di affiliazione 460 nel fascicolo prodotto il 13 aprile 2007 che nella cartellina J del faldone 4 bis, pag. 153), cui chiedeva di assumersi i compiti relativi alla organizzazione necessaria per procedere alla registrazione delle società a Londra. Dopo averlo più volte rassicurato del fatto che non sarebbe stato coinvolto in alcuna attività illecita, ed aver concordato il compenso, Mills trasferiva presso lo studio di Drennan la documentazione delle società in 35 scatoloni (descritti in un elenco in atti). Da tali note si evince fra l'altro che Fininvest aveva interposto gravame avverso la perquisizione effettuata il 16 aprile 1996 presso Edsaco, ed anche Mills non aveva ottemperato ad una richiesta di produzione di documenti in attesa della risoluzione della opposizione proposta da Fininvest.

Nelle “MINUTES OF MEETING”, più esattamente, si legge: “Ho incontrato David per poterci accertare di tutto quello che riguarda le Società Fininvest. David mi ha detto che ha agito per il cliente per circa diciassette anni ⁹. In origine, la sua società, CMM Corporate Services Limited, ha venduto questa società nel 1994 ad Edsaco. Edsaco a quel punto aveva tolto tutto il lavoro che non riguardava Berlusconi da CMM Corporate Services Limited, ed aveva tenuto solo il lavoro che riguardava Berlusconi in quella società. Nell'aprile del corrente anno, le autorità fiscali hanno convinto lo SFO a consegnare un mandato a David Mills per poter avere accesso alle sue carte riguardanti le società Fininvest e hanno anche perquisito gli uffici di Edsaco e sequestrato i loro file riguardanti una lista specifica di società. Come risultato, i proprietari di Edsaco, UBS, avevano fatto sapere che non desideravano più avere niente a che fare con le società Fininvest, ed istruirono Edsaco di disfarsene. ... Un ricavo ... si è cristallizzato in una delle società di cui David è il beneficiario, e questo ammontare è rimasto in possesso dei soci di Mackenzie Mills ¹⁰: Edwards & Co (il braccio contabile di Edsaco) aveva strutturato un accordo con il Fisco in modo tale che le tasse dovute per questo guadagno sono state pagate... David disse che Fininvest aveva fatto richiesta di una revisione giudiziaria per impedire che lo SFO continuasse a passare le carte alle autorità fiscali italiane. Sono stati sentiti due settimane fa e stanno ancora aspettando il giudizio. Chiesi a David se pensava che le cose sarebbero andate secondo i loro desideri, ma lo sguardo sulla sua faccia ha fatto intendere che secondo lui non c' erano delle buone prospettive ... David vorrebbe che R & H fungesse da coordinatore per le società e che fosse il punto focale tramite il quale avvenisse tutta la corrispondenza fra il Gruppo Fininvest in Italia ed i Direttori ed i Segretari delle singole società ... David ha detto che aveva preso in considerazione la possibilità di riportarle nel

⁹ E quindi dalla fine degli anni '70, come già riferito allo SCO nella riunione del 20 marzo '96, laddove asseriva che Berlusconi era suo cliente dal 1978, contrariamente a quanto dichiarato poi da Mills in qualsiasi altra circostanza.

¹⁰ Il riferimento è evidentemente al c.d. dividendo Horizon, di cui si tratterà nel prosieguo.

Regno Unito presso il suo ufficio, ma che il dipartimento di segreteria non era sufficientemente sviluppato. Disse che sentiva anche che fosse nell'interesse del cliente (e fra le righe mi è parso di capire anche negli interessi dei suoi nuovi soci presso Withers) che venisse coinvolto qualcuno di indipendente...”

Robert Drennan, commercialista iscritto all'Albo dei Chartered Accountants del Regno Unito e del Galles, ha deposto in rogatoria a Londra il 26 settembre 2007, “a porte chiuse” (secondo la modalità di cui si è già scritto) per la maggior parte del suo esame.

Lo studio di cui egli fa parte, Rawlinson & Hunter, è uno studio di commercialisti del Regno Unito, e fornisce una serie completa di servizi aziendali, anche all'estero: Isole Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Jersey, Ginevra, Nuova Zelanda e Sidney. Lavora per aziende e clienti privati molto facoltosi, per società pubbliche, svolge servizi di strutturazione fiscale, audit e finanza aziendale. All'interno dello studio Drennan è il responsabile dell'area finanza aziendale, si occupa di assistenza in materia di contenziosi e questioni forensi. Fornisce ai clienti servizi di audit e di consulenza coadiuvandosi con degli esperti tributari, come il socio Barker.

Drennan aveva conosciuto personalmente Mills all'inizio del 1993 quando uno dei suoi soci, Jeremy Scott, gli aveva chiesto di occuparsi di un'indagine relativa ad un cliente nel Regno Unito: Mills in quella occasione gli aveva fornito una consulenza in materia di questioni fiscali italiane, che esulavano dalle sue personali competenze professionali.

Nel 1996 una sera gli aveva telefonato Margaret Robinson, sua socia, chiedendogli se svolgeva servizi di amministrazione aziendale; gli aveva detto che c'erano state perquisizioni a sorpresa ad opera dello SFO (Serious Fraud Office) in diversi edifici delle società Fininvest, di cui aveva spiegato brevemente il background, e gli aveva chiesto se potevano analizzare “*in maniera indipendente*” per conto di queste società i documenti che erano stati “*portati via*” e poi restituiti. Avuto il consenso del suo socio David Granger, egli aveva risposto positivamente.

Aveva incontrato dunque Mills, e aveva preso appunti durante la riunione, come da annotazione sopra riportata (“MINUTES OF MEETING” del 1 .ottobre 1996). Nella deposizione Drennan illustrava gli appunti che aveva preso.

La riunione si era svolta negli uffici di Mills, dove c'era una pila di scatoloni: Mills aveva spiegato il suo rapporto con il gruppo Berlusconi e la Fininvest, il suo ruolo, l'inchiesta svolta dallo SFO su impulso delle Autorità italiane (senza dirgli nulla in relazione al proprio eventuale coinvolgimento personale), aveva raccontato dei singoli clienti con cui intratteneva rapporti e della situazione delle società: di alcune si sarebbero dovuti occupare, altre furono ignorate; la maggior parte comunque

stavano cessando l'attività. Drennan aveva passato in rassegna ciascun documento – che Mills poi gli avrebbe mandato – per decidere come procedere.

In relazione alle attività che svolgeva per Berlusconi, Mills aveva detto di aver messo a punto assieme a persone che lavoravano per Berlusconi, all'interno del Gruppo Fininvest, una struttura di società offshore, sia per proteggere i profitti dal fisco italiano sia per proteggere la proprietà di Berlusconi o del gruppo Berlusconi di più stazioni televisive (pratica illegale in Italia) per un certo periodo di tempo sino alla loro vendita, in relazione alla quale aveva menzionato il gruppo Kirch. Le società offshore del Gruppo Fininvest erano state costituite a vantaggio appunto di Berlusconi e del suo Gruppo. Mills gli aveva fatto intendere che lavorava per il Gruppo Fininvest in generale, e aveva detto che trattava con alti dirigenti (*“alcune figure senior”*), senza farne i nomi.

Gli aveva detto anche che aveva visto Berlusconi e sua figlia una volta (senza entrare nei particolari: aveva detto soltanto che li aveva incontrati l'autunno precedente) e che non aveva stretti rapporti con loro: *“non aveva con Berlusconi un rapporto quotidiano”*. Alla fine del verbale di quell'incontro si legge che Mills avrebbe organizzato una *“riunione con i clienti la prossima volta che saranno a Londra”*: la prassi dello studio infatti era di incontrare il cliente, non solo il consulente professionale, e nel caso concreto Drennan avrebbe dovuto incontrare le persone con cui avrebbe avuto a che fare ogni giorno nell'espletamento del servizio di consulenza aziendale, non Berlusconi: ma *“questo non avvenne mai”*.

Tutta la documentazione che Drennan aveva visto era stata poi mandata a Rawlinson & Hunter: Mills gli aveva detto che i documenti che gli dava in visione erano stati restituiti dallo SFO a CMM o a Edsaco, e siccome non servivano più erano stati consegnati a Whitters, dove appunto si trovavano.

Egli aveva ricevuto dunque i documenti relativi a tre elenchi di società: Fininvest A, D (così nella trascrizione) e le società di David Mills: *“Non ricordo che ci fosse un organigramma del gruppo Fininvest e di altri gruppi di Berlusconi ed era... e se queste società – per quanto possa ricordare – erano società che corrispondevano a quell'organigramma... non ricordo. Se rivedessi il documento forse riuscirei a distinguere... Ma come ho detto precedentemente nella mia testimonianza, mi venne riferito in maniera molto chiara che quella struttura non era stata creata a beneficio di Mills come sua impresa commerciale. Lui era l'intestatario e vi era una sorta di flusso destinato all'acquisto e alla vendita di programmi televisivi per mascherare la proprietà”*.

Il beneficiario era il gruppo Berlusconi, e non erano state menzionate singole persone: *“ma, procedendo per supposizioni, se Berlusconi possiede il Gruppo Berlusconi... non è necessario che venga detto che, alla fine, la proprietà beneficiaria sarà il signor Berlusconi. Questo è ciò che intuii da quanto mi riferì il signor Mills. Non lo so. Non è un fatto”*.

Visionando i documenti di pagg. 155, 156, 157 (cartellina J doc. P.M. per la rogatoria, faldone 4 bis), e-mail, Drennan spiegava che nel 2002 il lavoro per le società Fininvest era giunto a conclusione, “*non vi era alcuna attività in corso nei nostri registri*”. Egli perciò si era chiesto per quale motivo dovesse continuare a tenere delle scatole di documenti in relazione ad un’attività che pareva esaurita e non generava entrate. Sapeva da notizie di stampa “*che il caso in Italia si era concluso*”, quindi aveva chiesto a Mills (con mail del 17 gennaio ore 12,38) cosa farne; questi aveva risposto (con mail dello stesso giorno, ore 15,57) che avrebbe provveduto e che il trasporto sarebbe stato a suo carico; Drennan aveva girato l’incarico al suo collega Darren Wing, e gli scatoloni erano stati portati via da un corriere pagato da Mills, con destinazione a Drennan non nota.

Il documento di pag. 158 (mail del 5 marzo 2002, nella cartellina J) è intitolato “Fininvest Archive Boxes” ed è un elenco che riguarda l’organizzazione della restituzione, che era stata demandata appunto a Darren Wing. Le scatole di documenti vennero quindi fisicamente restituite a Mills.

Proprio in relazione a questo trasferimento spostamento di documenti, è interessante riportare quanto risulta dalla **nota manoscritta** – allegata al fascicolo Fininvest Group B:

“David Mills

Fininvest

I files di Edsaco ad un nuovo agente nell'Isola di Man

Rawlinson + Hunter

3.12.98”

Questo manoscritto ha consentito anni dopo, nell’estate 2003, di reperire i documenti portati via dallo studio di Drennan nel 2202 a cura di Mills (come riferito dal P.M. nella sua memoria in data 16 gennaio 2009, pag. 8): è in atti (ultimo documento del fascicolo produzione P.M. 13 aprile 2007) l’elenco, trasmesso dalle autorità inglesi il 3 novembre 2003 nell’ambito dell’attività rogatoriale, delle scatole trovate a seguito della perquisizione presso Iron Mountain: la numerazione è identica a quella di cui alla mail del 5 marzo 2002.

Sono menzionati altresì alcuni documenti singoli, fra cui “**Generale per Mr. David Mills**”, che non può che essere il fax, di cui sopra si è scritto, inviata da Vanoni il 22 dicembre 1995, e la “**esposizione introduttiva Avv. Amodio datata 17/01/97**”. Inutile sottolineare l’interesse di tale documento in relazione alla “genuinità” del teste Mills, se si tratta, come pare trattarsi, della esposizione introduttiva nel processo All Iberian (non è però nota la data in cui il documento pervenne a Mills, che ritenne comunque di doverlo occultare). Ed è ancor più risibile parlare di genuinità se si pensa che nel lungo fax “Generale per Mr. David Mills” si ponevano le basi per la

trasformazione delle società offshore in società registrate nel Regno Unito e la predisposizione della strategia difensiva.

Per concludere in ordine alle prove assunte sul tema di cui qui si tratta, un solo cenno va dedicato alla testimone **Nadia Ignatius**, indotta dalla difesa Mills ed esaminata a Londra nel corso della rogatoria, il 25 settembre 2007. Dopo aver detto di aver lavorato dal 1990, all'inizio della sua professione di avvocato, per lo studio legale Mackenzie Mills, ed aver avuto contatti con i clienti dello studio, non ricordava di aver incontrato dirigenti del Gruppo Fininvest, anzi, *“forse non mi rendevo conto che stavo agendo per il Gruppo Fininvest. Io avevo chiesto che mi dessero direzioni, istruzioni, non credo che avessi capito il sistema, non solamente per quanto riguarda il Gruppo Fininvest, ma anche per altri clienti che la Mackenzie Mills aveva. Quindi chiedevo istruzioni su tutto”*.

La sua breve deposizione non ha pertanto rilievo alcuno.

Ed allora.

Non è ignoto a questo Tribunale il fatto che in ordine alla proprietà effettiva di Fininvest siano già stati scritti fiumi di parole, che più di una Autorità Giudiziaria se ne sia occupata ¹¹.

Ma oggetto di questo procedimento non è l'accertamento della proprietà delle varie società che nel corso del tempo hanno fatto parte del Gruppo Fininvest: l'ipotesi accusatoria consiste nella reticenza di Mills, fra l'altro, nel rispondere alle domande che gli furono poste su questo argomento.

Sulla base delle prove documentali e testimoniali qui richiamate si deve affermare che senza ombra di dubbio negli anni 1997/1998 Mills era a conoscenza dell'identità del reale beneficiario economico delle società del Gruppo Fininvest B che lui stesso aveva costituito.

Egli in particolare sapeva che erano indicati dei beneficiari economici delle società non corrispondenti ai reali proprietari, sapeva a quale scopo le società del Gruppo B erano state costituite, sapeva per quale motivo era stato appunto distinto il Gruppo A dal Gruppo B, contribuiva con la sua attività non solo alla creazione e gestione di tali società, ma anche all'occultamento di tutto quanto potesse risultare nocivo agli interessi difensivi, in particolare rispetto alla posizione processuale di Silvio Berlusconi, tendente a mantenere distante la propria persona dalla creazione e gestione delle società offshore e dalla loro complessa attività, impossibile essendo invece (alla luce

¹¹ È fatto notorio, solo per fare un esempio, che, nell'ambito del processo palermitano a carico di Marcello Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa, i tecnici della Banca d'Italia abbiano svolto nel 1997/1998 una consulenza per il P.M., relativa in particolare alla proprietà di Holding Italiana Prima, Seconda, e così via fino alla ventiduesima, società costituite alla fine degli anni '70 che detengono – complessivamente intese – la maggioranza delle azioni Fininvest.

È altrettanto notorio oggi che di tali Holdings Silvio Berlusconi e i suoi familiari detengono la maggioranza dei pacchetti azionari.

di tutto il materiale probatorio raccolto all'epoca dall'Autorità Giudiziaria) mantenere le medesime distanze per i dirigenti del Gruppo Fininvest.

Basti pensare all'invio dei certificati azionari di alcune società, e in altri casi di tutti i documenti societari, in luogo protetto (decine di scatoloni nel corso degli anni hanno viaggiato dagli uffici di CMM a quelli di Drennan, a Malta e all'Isola di Man ...); basti pensare alle dettagliate informazioni ricevute dal latitante Vanoni, alla "riservatezza" mantenuta nel corso della due diligence svolta da Amman, rendendo contemporaneamente palese il fatto che all'occorrenza avrebbe potuto rivelare l'identità dei proprietari delle società.

La reticenza di Mills è assolutamente evidente, nelle deposizioni rese in entrambi i processi c.d Guardia di Finanza e All Iberian.

A conferma di quanto sopra, e per comodità di lettura, si riportano di nuovo qui solo alcuni passaggi della deposizione del gennaio '98, le risposte date alla ripetuta domanda del P.M: *"di chi sono oggi queste società?"*.

"Le spiego. Cioè, non spetta a me dire chi è il proprietario, chi no, Posso raccontare soltanto i fatti, e il fatto è che le azioni sono dove sono... non so dove Vanoni le ha messe. Ma io sono la persona che ha ricevuto i dividendi e quindi in quel senso, chi riceve i dividendi ovviamente è la persona che gode della proprietà ... Cioè, voglio chiarire una volta per sempre la storia della proprietà di queste società, perché non voglio essere frainteso. Io posso parlare soltanto dei fatti ... La proprietà è rimasta un po' vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: <Io sono il proprietario di queste società> ... Però, se mi chiede chi mi ha chiesto, ci ha chiesto di fare le società, la risposta, ovviamente, è dirigenti del Gruppo Fininvest. Se mi chiede, allora, per conto di chi hanno agito queste società, per forza devo rispondere: hanno agito per conto della Fininvest. Se mi chiede secondo le istruzioni di chi e cosa hanno fatto le società, per forza devo rispondere: secondo le istruzioni di persone di Fininvest. Se mi chiede che iniziativa avevo io o i dirigenti della C.M.M., la risposta è: non avevamo nessun potere di iniziativa in queste società, perché le società esistevano a rispondere alle esigenze dei clienti e i clienti erano, come è straprovato da tutte le carte in giro, il cliente era il Gruppo Fininvest. E quindi il nostro ruolo, nostro, di miei dipendenti, erano di rispondere alle esigenze, alle domande, alle richieste di assistenza da dirigenti Fininvest in queste società. Allora, se lei mette questi fatti insieme al fatto che le azioni sono almeno prese da Giorgio Vanoni, e ha messo, non so, in garanzia o quella ragione che era, se questo ammonta alla proprietà ai sensi italiani, allora sta a voi, non compete a me dire. Io posso soltanto esprimere i fatti...".

Appunto, “è straprovato da tutte le carte in giro”, asseriva Mills: pertanto egli non poteva dire in modo eclatante il falso, poteva soltanto, con i suoi “tricky corners”, aggirare le domande più insidiose, evitando sempre di rispondere in particolare alla domanda “di chi sono queste società?”. Con le sue parole imprecise, e tali furono anche nel processo c.d. Guardia di Finanza, egli costringeva i giudici a procedere per via induttiva (addirittura suggeriva ai giudici di procedere in tal modo nel processo 3510/96 + 3511/96): ma proprio la carenza di prova certa sul punto determinava, nel processo n.1612/96, l’assoluzione di Silvio Berlusconi in secondo grado ed in Corte di Cassazione, sulla base di considerazioni in diritto, di una diversa valutazione giuridica della rilevanza probatoria degli indizi e degli asseriti moventi.

Peraltro, come si vedrà meglio nel prosieguo ¹², Mills stesso ha dichiarato che le società offshore di Fininvest erano state costituite su diretto ordine di Silvio Berlusconi, e ha sostanzialmente ammesso il suo stretto rapporto non solo con i dirigenti Fininvest, ma con Silvio Berlusconi stesso. Anche l’esame della vicenda Century One e Universal One dimostra quanto sopra, contemporaneamente rendendo evidente la voluta reticenza delle deposizioni testimoniali di Mills.

¹² Basti qui richiamare la lettera del 4 maggio 2004 di Sue Mullins allo SCO e la frase pronunciata da Mills nel corso dell’incontro del 22 luglio 2004 con i funzionari di Inland Revenue, vale a dire che l’intera vicenda oggetto dell’indagine fiscale “originava, come più volte detto, dalla costituzione, su diretto ordine di Silvio Berlusconi, delle società offshore del gruppo Fininvest, destinate all’acquisto ed alla commercializzazione dei diritti televisivi e cinematografici, materialmente gestiti da Carlo Bernasconi per conto di Berlusconi”. I documenti saranno esaminati nel capitolo relativo alla “confessione” di Mills.

E ancor meglio nella confessione ai P.M. del 18 luglio 2004 (pag. 7 del verbale): “nei casi in cui le società appartenevano formalmente a Gironi, è chiaro che Gironi in quei casi rappresentava direttamente Silvio Berlusconi e non Fininvest”.

2.2) i beneficiari economici di Century One e Universal One e i rapporti di Paolo del Bue con la famiglia Berlusconi

I due temi vanno trattati congiuntamente, per la loro stretta interconnessione.

Nel corso delle sue deposizioni nel processo All Iberian, David Mills, quando gli venne domandato cosa sapesse delle società Century One Entertainment Limited e Universal One Limited dichiarava, come si è già visto ¹, di non sapere cosa fossero, di averne solo “sentito i nomi”, che esse erano seguite dalla Maynard, che erano di Arner, che si occupavano di commercializzazione dei diritti, di non sapere perché facessero parte della Fininvest B, di non aver mai curato i rapporti delle due società con Principal Communications, di aver saputo da Maynard che “*Del Bue della Arner*” si era ad un certo punto presentato presso Edsaco dicendo che le società erano sue e prendendo la relativa documentazione, di non sapere che Edsaco se ne era trattenuta una copia, poi acquisita dalla Autorità Giudiziaria italiana.

Queste affermazioni sono ampiamente smentite dalla documentazione in atti, e la loro falsità è pertanto macroscopica.

Fra gli atti allegati al fascicolo del dibattimento, e depositati dal P.M. in data 13 aprile 2007, nel fascicolo denominato “Century One e Universal One” sono contenuti i documenti reperiti a seguito della perquisizione effettuata dalla Polizia Federale svizzera (nel quadro dell’attività rogatoria richiesta dall’Italia) e altro, come meglio si vedrà nel prosieguo. La perquisizione era stata eseguita

¹ Si riportano solo per comodità di lettura alcuni passaggi della deposizione di Mills concernenti questo tema:

“P.M. ... *Lei sa che cosa sono queste società?*”

T. *No. Precisamente no, perché lei deve capire che io non ho seguito le società da vicino e in dettaglio. Era la Maynard che aveva il lavoro di seguire le società giorno per giorno. Io sicuramente ho saputo, ho sentito parlare di queste società, ho sentito dire i nomi, ma dalle ricerche che feci a suo tempo mi risultava, quelle due società mi risultavano di essere di proprietà di Arner, cioè mi han detto che erano di Arner allora.*

P.M. *E com’è che facevano parte del Gruppo B?*

T. *Non lo so, perché non ero io a preparare quell’elenco.*

P.M. *Lei sa che tipo di attività hanno condotto queste due società?*

T. *Io, come dicevo, ho sentito che commercializzavano dei diritti, ma non so precisamente cosa.*

...

P.M. *Senta, lei sa che fine hanno fatto le carte, la documentazione dell’Edsaco relativa alla Universal One e la Century One?*

T. *Ho sentito, sì.*

P.M. *Cioè?*

T. *Che... si chiama Del Bue della Arner, si è presentato presso l’Edsaco dicendo che le società erano sue e che voleva avere le sue carte indietro. Non ero presente, ho sentito.*

P.M. *Gliel’hanno riferito.*

T. *Me l’ha detto Maynard, sì”.*

il 14 novembre 1996 presso gli uffici della fiduciaria Bonzanigo, a Ginevra, ed aveva portato al rinvenimento dei dossiers relativi, fra l'altro, a Century One Entertainment e Universal One.

Si tratta delle "Risoluzioni" con le quali il 25 giugno 1991 veniva conferita a Paolo del Bue la "General Power of Attorney" per entrambe le Società, e della nota dello studio Carnelutti a Bonzanigo, datata 28 giugno 1991, relativa alla nomina del direttore delle medesime società.

Seguono i contratti preliminari di compravendita di azioni fra Holding Italiana Prima s.p.a. (con la firma, per essa, di Luigi Foscale: si rilegga – in relazione alla proprietà delle società Holding Italiana – quanto scritto nella nota 11 del precedente capitolo) e ciascuna delle due società (del 31 dicembre 1990); i documenti relativi alla apertura dei conti correnti delle società domiciliate nelle British Virgin Islands, con potere di firma individuale a Paolo Del Bue (del 21 e 28 giugno 1991).

Segue altresì, di evidente interesse in questa sede, la certificazione relativa al capitale, alla sede di registrazione, al nome del direttore e quant'altro, compreso il "Certificato di incorporazione", in cui si dà atto della precedente denominazione (Principal Television Ltd., già Accent Investments Ltd. quanto a Century One, e già Timor Holdings Ltd quanto a Universal One). Tali due ultime certificazioni sono firmate da David Mills e datate 21 giugno 1991.

È documentata in atti l'entità dei prelievi in contanti effettuati negli anni 1991-1994 sui conti di ciascuna società: quasi 71 miliardi di lire italiane sul conto di Century One, oltre 32 miliardi di lire italiane su quello di Universal One. I relativi "giustificativi" il 3 gennaio 2002 furono trasmessi all'Autorità Giudiziaria elvetica nell'ambito della commissione rogatoria in corso.

Fra i documenti acquisiti vi sono anche un grafico manoscritto e una proposta di struttura di ciascuna holding ("**PROPOSED HOLDING STRUCTURE**").

Nel grafico sono indicati i beneficiari di Volcameh Trust (P.S.B) e Muesta Trust (M.B), ed il percorso attraverso il quale da ciascuno di essi si arrivava, rispettivamente, a Universal One (già Principal Television Ltd., già Timor Holdings Ltd) e Century One (già Principal Television Ltd., già Accent Investments Ltd.).

Nel documento "PROPOSED HOLDING STRUCTURE" si legge fra l'altro:

1. Devono essere create due strutture identiche, una per il figlio A e una per il figlio B.
2. Ogni struttura sarà composta da una società residente alle Isole Vergini Britanniche (che acquisterà le azioni delle società italiane) posseduta al 100% da una società irlandese non residente. Le azioni di ogni società irlandese verranno detenute da una trust company separata residente in Guernsey. Le <trust companies> verranno create ad hoc. Le azioni di ogni società saranno detenute nella forma di uno <strict trust> per X, per l'intera durata della sua vita, e successivamente per un figlio.

3. Il direttore di ogni società BVI sarà la Sig.ra T. Ghazvini, un'impiegata di Canelutti e capo del dipartimento dei servizi societari” (che non potrà vendere alcuna partecipazione senza l’approvazione della società irlandese). “Un Power of Attorney [procura] verrà dato a Carlo Bernasconi per lo scopo di fare attività commerciale per procurare gli introiti necessari per la società”.

In data 14 dicembre 1990 venivano costituiti Muesta Trust, beneficiario economico Marina Berlusconi, e Volcameh Trust, beneficiario economico Piersilvio Berlusconi, e in entrambi gli atti è contenuta la clausola 3.1: “E' fatto espresso divieto ai Trustees, per la durata della vita del padre del Beneficiario Principale, di disporre di ogni capitale, rendita od azione facenti parte del Trust, eccetto che con il consenso di Livio Gironi, Gian Carlo Foscale o Fedele Confalonieri; consenso da comunicarsi per il tramite di Mackenzie Mills, 76 Shoe Lane, London, EC4A 3JB”.

Alla clausola 8.3 David Mills è indicato dai trustees quale loro esecutore (così nel testo italiano; in inglese: “their successor in practice”).

Risulta dunque evidente il fatto che Mills sapesse di quali società si trattava, a quale scopo erano state costituite, chi fosse il beneficiario economico di ciascuna.

Risulta altresì evidente il ruolo, nella vicenda, del “padre del beneficiario principale” (vale a dire il mai nominato Silvio Berlusconi) e quello di Gironi, Foscale e Confalonieri.

Paolo Del Bue e Livio Gironi, nella loro qualità di imputati di reato connesso (come si è già precisato nel capitolo “Svolgimento del processo”), si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il primo in particolare si è avvalso di tale facoltà in relazione a tutte le domande che concernevano i suoi rapporti con la Fininvest, Silvio Berlusconi e la sua famiglia, le società Century One e Universal One.

Il verbale dell’esame di Del Bue, svoltosi in rogatoria a Lugano il 14 luglio 2008 a seguito di una tormentata vicenda, descritta nel capitolo “Svolgimento del processo”, può essere così sintetizzato: Dopo aver detto che i suoi rapporti con la Fininvest erano iniziati nel 1991, si avvaleva della facoltà di non rispondere quanto al loro contenuto, ai soggetti con cui li intratteneva, alle operazioni gestite per il Gruppo.

Negava di aver avuto rapporti diretti con Silvio Berlusconi, si avvaleva della facoltà di non rispondere quanto ai rapporti con i familiari di costui e con Carlo Bernasconi; al ruolo di Marina e Pier Silvio Berlusconi rispetto alle società Century One e Universal One; al grafico che riconduce a costoro le due società.

Affermava di ricordare molto vagamente di aver visto Mills, occasionalmente una o due volte, forse quale accompagnatore di qualcuno, e di non aver avuto con lui rapporti professionali, che aveva avuto invece con Edsaco (*“noi avevamo come Arner un rapporto abbastanza intenso con una Società che si chiamava Edsaco, la quale poi mi sembra abbia comprato la società dove lavorava David Mills; ma i nostri rapporti sono sempre stati legati alle persone che lavoravano alla Edsaco”*).

Affermava che Mills non aveva conoscenza dei rapporti fra la fiduciaria Arner e Fininvest (ma gli era stato chiesto: fra Arner e Berlusconi e la sua famiglia): *“da parte nostra non poteva avere nessuna informazione”*.

Del Bue si avvaleva della facoltà di non rispondere in relazione alle domande concernenti la costituzione e la gestione delle società offshore nominate Fininvest B Group; alla proprietà del cosiddetto Fininvest B Group; alle società Century One Limited e Universal One; alle operazioni bancarie da lui eventualmente eseguite o conosciute sui conti di tali società, alle quali comunque (afferitava) si riferivano le procure in cui egli era indicato come beneficiario, predisposte su suo incarico da personale della struttura di Mills; a chi gli avesse dato istruzioni per operare su tali conti e chi ne fosse il beneficiario economico; se avesse effettuato prelevamenti in contanti sui conti di Century One e Universal One ed a chi fossero stati consegnati i contanti; alla sua dichiarazione resa alla Finter Bank & Trust di Nassau circa il fatto di conoscere personalmente il beneficiario economico di Century One e Universal One; al luogo in cui erano e sono custoditi i contratti di vendita dei diritti da Century One e Universal One a Fininvest e poi a Mediaset; all'incarico ricevuto di prendere i files di Century One e Universal One dopo che non erano stati prodotti durante la perquisizione del 16 aprile 1996; al suo successivo incontro con Mills e con l'avv. Acampora presso lo Studio Withers.

David Mills, nelle sue deposizioni del gennaio 1998, aveva attribuito a Tanya Maynard ogni responsabilità in ordine alla creazione delle società Century One e Universal One, delle quali affermava di non sapere praticamente nulla.

Tanya Maynard, come si è già scritto nel precedente capitolo, aveva lavorato con Mills tra il gennaio '89 e il luglio '94, dal 1991 quale direttrice di CMM.

Le sue dichiarazioni vanno qui sinteticamente riportate, nelle parti relative alle due società di cui si tratta. Accusa e difesa nel porre le domande facevano riferimento al fascicolo di documenti predisposto dal P.M. per la rogatoria: ed a tale fascicolo (faldone 4 bis) qui ci si riferisce, per comodità di esposizione.

Quanto al documento di pag. 98 cartellina H del faldone dell'accusa (il già menzionato "PROPOSED HOLDING STRUCTURE"), la teste spiegava di aver effettivamente stilato lei stessa il grafico allegato al documento, aggiungendo però che non erano in suo possesso le informazioni sufficienti per definire le due strutture, identiche: per la prima *"si suggerisce di costituire un trust con le azioni della società Volkameh Limited, una società irlandese; Zirconium Limited dovrebbe essere il fiduciario ('tee' sta per trustee, amministratore fiduciario), Volkameh avrebbe posseduto la Universal One Limited"*.

La nota "Formerly Principal Communication ltd" era stata da lei scritta per ricordare il nome precedente della società, *"perché cambiavano nome regolarmente"*.

La scritta in alto "ben: P.S.B." indica chi fosse il beneficiario ultimo: *"per costituire un trust è necessario fornire determinate informazioni alle autorità ... anche dire chi dovesse essere il beneficiario ultimo"*. P.S.B era uno dei figli di Berlusconi, poteva essere Pier Silvio Berlusconi. La seconda era *"una struttura duplicata"*, ove "MB" sta per Marina Berlusconi. Maynard non aveva mai incontrato nessuno dei due, non sapeva se li avesse incontrati David Mills. Riteneva comunque di averne saputo i nomi dopo che Mills aveva ricevuto le relative istruzioni, e per collocare la circostanza nel tempo si riportava al documento contenente l'elenco delle società del Gruppo Fininvest B, datato 5 maggio '94 (cfr. pagg. 96-97 del medesimo faldone 4 bis).

Al punto 4 del documento "PROPOSED HOLDING STRUCTURE" si legge che ogni società avrebbe dovuto per legge avere due direttori: uno era David Mills e l'altro Patrick Lonk, un cittadino del Belgio: *"Patrick Lonk era il mio fidanzato allora, io avevo deciso di dare le dimissioni e andare in Belgio e sposarlo, e io e lui avremmo fornito dei servizi. Non è poi successo..."*; il ruolo di Lonk doveva essere solo formale, di *"amministratore nominato"*: così aveva suggerito David Mills. Lonk si era poi dimesso quando era tramontata l'idea che lei si trasferisse in Belgio e lo sposasse. Maynard non ricordava l'esatta successione degli eventi, e quindi neppure quando fosse stato deciso che Lonk sarebbe stato nominato direttore.

Il documento – per motivi che non venivano esplicitati – non era stato consegnato ai revisori della banca Cantrade: era invece stato trovato dallo stesso Amman, o chi per lui, quando era stato passato in rassegna tutto il materiale esistente ai fini della due diligence.

La teste non sapeva dire perché i documenti di Universal One e Century One non fossero stati dati alla Polizia durante le perquisizioni agli uffici di Edsaco avvenute a Londra nell'aprile 1996, non aveva neppure un ricordo preciso di dove si trovassero: poiché lei stessa aveva identificato i documenti da consegnare alla polizia, poteva immaginare che i nomi delle due società non fossero contenuti nell'elenco: *"quindi posso presupporre che questi file non erano in effetti contenuti nelle liste di società, nel mandato ... io ho semplicemente rivisto un attimo la lista delle società, ho"*

passato in rassegna questa lista e secondo la mia memoria dicevo sì, no, sì, no, ecco di che cosa posso ricordarmi”.

Il suo ruolo all’atto della perquisizione risultava confermato dalla lettura del memorandum relativo alla perquisizione, scritto da Matthew Wickers, il suo superiore diretto in Edsaco (documento già esaminato, reperibile nella cartellina H del faldone 4 bis, pagina 95): Maynard dichiarava di non aver partecipato alla riunione di Mills con gli avvocati, anzi di non aver neppure saputo nel corso della perquisizione che Mills fosse all’interno dell’edificio; Wickers era andato da lei e le aveva chiesto *“di identificare questi nomi sul file”*, solo questo.

La teste confermava di aver assunto il ruolo di *“direttrice nominata”* di Century One e Universal One: *“magari per facilitare la costituzione della società o perché magari non avevamo i nomi dei funzionari, degli azionisti o di altre cose, quindi per facilitare le cose a volte io ero la direttrice, la mia segretaria magari era l’azionista; naturalmente si trattava di un sistema molto informale e di un ruolo non commerciale, semplicemente per fare andare avanti le cose”.*

Fin da allora supponeva comunque che si trattasse di società coinvolte nell’acquisto e nella vendita dei diritti di trasmissione televisiva: *“... un diritto di trasmissione veniva acquistato e poi rivenduto diciamo a fette, per così dire, a pezzi”.*

In relazione alle due società Century One e Universal One, non molto attive a suo dire, le istruzioni (*“istruzioni minime ... basilari, ecco, istruzioni di tipo amministrativo”*) venivano impartite da Mills o anche dal cliente.

A proposito dell’uso del termine *“cliente”*, Maynard precisava di usare le parole *“cliente”*, *“beneficiario”*, *“proprietario beneficiario”* come *“termini liberi e la persona da cui io prendevo istruzioni era la persona nominata... scusate, assegnata alla mia classifica, A o B, oppure la persona che io sapevo aveva costituito la società, oppure la persona che mi diceva da chi potevo prendere istruzioni. In questo caso particolare credo che si trattasse di Fininvest e di Arner, ... se Arner agisse come intermediario per Fininvest questo non lo so... Arner ... praticamente forniva servizi aziendali e amministrativi per clienti tipo la Fininvest, o altri privati”.*

Il documento di pag. 121 della più volte citata cartellina H (faldone 4 bis) a dire di Maynard riguarda Century One Entertainment Limited ed è un fax diretto a Del Bue, titolare della fiduciaria Arner (presso la quale non si era mai recata), in cui si rende noto l’invio dei documenti statutari e si attesta che il certificato azionario originale è stato inviato a Lugano nel maggio ’93: la teste non sapeva spiegare perché tali documenti venissero mandati a Del Bue in copia nel luglio ’95 (quando, come si è detto, erano già notoriamente in corso le indagini da parte della magistratura italiana per corruzione e altro, che sarebbero sfociate nei processi n. 1612/96 e 3510+3511/96): affermava soltanto di aver redatto il fax perché così le era stato chiesto.

Del documento di pag. 122, il fax inviato il 24 novembre 1995 a Scott da Julian Beardsley, già esaminato, concernente il trasporto degli scatoloni 43-45 “al di fuori dei nostri uffici”, la teste non ricordava nulla, perché in quella data era in maternità. Era rientrata poi, lavorando presso Edsaco, “una settimana prima della perquisizione dell’ufficio antifrode”, la seconda settimana dell’aprile ’96.

A pag. 101 del medesimo fascicolo si legge l’atto fiduciario di costituzione del “Muesta trust” tra Marina Berlusconi e Quality Court Trustees (Channel Islands) Limited datato 14 dicembre 1990, inviato da “CarMac” (Carnelutti/Mackenzie) a un numero di fax di Milano (39-2- ...), costituito ai sensi della legge di Guernsey, sottoscritto da Marina Berlusconi (pag. 109). Maynard non sapeva dire se fosse stato inviato in Italia o dove costei lo avesse firmato, e dichiarava che era il trust collegato alla società Century One (come si evince dal già menzionato grafico manoscritto, pag. 100). Aggiungeva: “*i trust erano operativi, nel senso che la documentazione era stata elaborata, era stata gestita, però non sono mai state conferite delle attività ... , quindi dopo l’abbiamo sciolto, dopo un anno... un paio di anni, quindi abbiamo chiesto che tutte le entità venissero chiuse e di inviarci poi le fatture, perché il mio ruolo era anche quello di proteggere il cliente, quindi non volevo addebitare spese inutili*”. Non ricordava però nulla dell’atto di scioglimento (se lo avesse redatto lei lo avrebbe documentato), né le era mai stato detto perché la proposta di struttura non avesse avuto seguito e i trust non fossero stati utilizzati.

Il documento di pag. 135 (della medesima cartellina H, faldone 4 bis) è una lettera datata 19 aprile 1996 (tre giorni dopo la perquisizione) e scritta da Arner Fiduciaria (la firma “*potrei dire che è Paolo Del Bue*”); vi è menzionata una consegna di documenti a Paolo Del Bue: Maynard dichiarava che, benché non lavorasse in CMM, era stata avvertita della presenza in ufficio di Del Bue e le era stato chiesto di reperire dall’archivio i files relativi a Principal Network Limited, Century One Entertainment Limited, Universal One Limited; li aveva portati nell’ufficio di Sarikhani dove si trovava Del Bue, e se ne era andata. Non erano molti documenti, erano dei dossier di documenti, sottili, ricordava di aver fatto un solo viaggio: poteva trattarsi di statuto, corrispondenza, non necessariamente di fatture.

La teste non sapeva precisare nulla in ordine ai rapporti fra Del Bue e Mills.

Non sapeva precisare nulla neppure in relazione al documento di pag. 131 della cartellina H, una lettera di accompagnamento di un fax datata 13 settembre 1995, con destinatario “Rose Cottage”, all’attenzione di P.M. Stokes (un direttore nominato), con oggetto “Universal One Limited”, in cui è scritto che doveva essere firmata e restituita una relazione finanziaria (“financial statement”) di Universal One. Maynard non sapeva dire se la relazione si trovasse presso CMM o presso Edsaco e da chi fosse stata scritta: poteva esser stato qualcuno di Universal One o di Fininvest, “*non è facile*

dirlo”, probabilmente non a Londra perché *“per queste società la contabilità veniva fatta altrove, veniva fornita a noi solo per le firme, se necessario”*.

L'esame della testimone terminava con l'affermazione che Del Bue non era il beneficiario economico di Century One e di Universal One ma *“un intermediario”*, e che la documentazione bancaria delle due società veniva probabilmente trasmessa non a CMM (che sui conti non poteva operare) ma ad Arner Fiduciaria.

Dunque dalla deposizione di Tanya Maynard emerge nettamente che essa non aveva un ruolo concretamente dirigenziale, non aveva autonome facoltà decisionali. La circostanza si desume con chiarezza anche dal complesso delle dichiarazioni di Pierre Amman, riportate nel precedente capitolo.

È dunque assolutamente falsa l'attribuzione a Tanya Maynard, operata da Mills nel corso delle deposizioni del 12 e 19 gennaio 1998, della responsabilità nella creazione delle strutture Century One e Universal One, strutture invece da lui stesso ideate e rispetto alle quali Maynard aveva compiti meramente esecutivi.

Esaminando ora in particolare la posizione di Paolo Del Bue, si deve ricordare che – come accennato da Maynard – le due strutture di trust non divennero mai operative, ma le due società vennero comunque create. Si è già visto che vennero per esse aperti nel giugno 1991 conti correnti presso la Banca Svizzera Italiana, sui quali poteva operare appunto Paolo Del Bue, dai quali vennero effettuati prelevamenti in contanti per un ammontare equivalente a oltre 100 miliardi di lire (più di 50 milioni di euro) negli anni 1991-1994.

Poiché non vi è dubbio alcuno, dalla documentazione acquisita, che le due società facessero riferimento diretto a Silvio Berlusconi e ai suoi figli Marina e Piersilvio, l'attribuzione del potere di firma sui conti a Del Bue è assolutamente indicativa del suo strettissimo rapporto di fiducia con costoro.

Tale rapporto emerge evidente anche dal fatto che, dopo la perquisizione presso Edsaco del 16 aprile 1996, fu proprio Paolo Del Bue a recarsi a Londra a prelevare tutta la documentazione delle due società: il fatto risulta dalla menzionata lettera della fiduciaria Arner, a firma Del Bue appunto, datata 19 aprile 1996, in cui si legge che Arner non aveva più necessità dei servizi di CMM, e si preannunciava l'arrivo di Del Bue, al quale avrebbero dovuto esser consegnati tutti i documenti esistenti e relativi a Principal Network, Century One e Universal One.

Tanya Maynard, nella sua deposizione, ha pienamente confermato tali circostanze.

Per concludere: la falsità e reticenza delle dichiarazioni di Mills in ordine alla reale proprietà delle società Century One e Universal One risulta dalle prove orali e documentali raccolte. Egli era a perfetta conoscenza che le società erano state create per volontà diretta di Silvio Berlusconi, che intendeva così trasmettere una parte del proprio patrimonio ai figli Marina e Piersilvio – mantenendone però il controllo fino al proprio decesso, con una facoltà decisionale delegata solo a Gironi, Foscale e Confalonieri, da comunicarsi per il tramite esclusivo dello studio di David Mills – e che i capitali ad esse afferenti erano gestiti da Paolo Del Bue per conto della famiglia Berlusconi.

Di quanto sopra la deposizione confessoria di Mills del 18 luglio 2004 davanti ai P.M. milanesi – sul punto mai ritrattata – e le sue affermazioni agli ispettori di Inland Revenue, come si vedrà nel capitolo concernente la confessione dell'imputato, costituiscono pieno riscontro.

2.3) Il c.d. dividendo Horizon

In vari passaggi di questa motivazione, sotto diversi profili, si tratta di quello che per convenzione è stato chiamato il dividendo Horizon, oggetto di una delle specifiche contestazioni di falsità.

È qui opportuno evidenziare le prove raccolte e verificare la congruità di quanto da esse emerge con le deposizioni testimoniali dell'imputato del dicembre 1997/gennaio 1998.

Nel procedimento n. 1612/96 Mills, come si è già scritto, raccontava della società C.I.T. (Compagnie Internationale de Télécommunications) creata in Lussemburgo al fine di evitare gli effetti della legge italiana sulla concentrazione delle proprietà televisive, società di cui egli appariva formalmente il proprietario; C.I.T. era azionista di BIL (Banca Internazionale del Lussemburgo), cui i capitali erano apportati da Horizon (altra società di cui Mills era formalmente proprietario), a sua volta finanziata da All Iberian. Con la cessione di C.I.T. a Rupert nel 1995, si era realizzata una plusvalenza di circa dieci miliardi di lire italiane, che Mills aveva trattenuto ai fini della regolarizzazione fiscale nel Regno Unito di tutte le società offshore di Fininvest. La rimanente somma di circa cinque miliardi – dopo il pagamento delle tasse e la restituzione di quanto dovuto a All Iberian – era stata depositata in banca in attesa che si definissero i processi pendenti in Italia. Tale somma comunque spettava allo stesso Mills e ai suoi soci, anche secondo “*i clienti*”.

La deposizione testimoniale nel processo n. 3510+3511/96 non si discostava sostanzialmente dalla precedente.

Mills affermava che CMM, rimasta l'ultimo referente di All Iberian, aveva ricevuto circa 10 miliardi di lire quale plusvalenza dell'operazione Telepiù, dopo la restituzione al Gruppo Fininvest dei prestiti effettuati. Con l'assoggettamento di All Iberian al fisco inglese, il profitto era stato dichiarato, con il consenso di Messina, dirigente del Gruppo Fininvest. Il resto era stato depositato in banca a nome dei soci dello studio (Coffin, Scott e Rylatt, oltre a Mills), perché la società aveva come unico riferimento Mills ed il dividendo era frutto della sua attività professionale.

Anche in questo caso Mills non forniva alcuna spiegazione dei motivi per i quali avesse potuto ottenere somme di pertinenza di una società di cui non deteneva le azioni, oltretutto di una società che egli dichiarava in fase di chiusura, e sostanzialmente in pareggio, previa restituzione al Gruppo Fininvest di tutto quanto dovuto. A meno che non si vogliano ritenere spiegazioni esaurienti le affermazioni quali “*le società o sono di Fininvest, o di qualcun altro: il solo altro di cui possono essere sono io*”; oppure “*sono amministratore delle società, perché credo è mio dovere chiudere le loro situazioni e portare tutto ad un buon fine di queste società, perché non è responsabile lasciare*

le società così. Fra l'altro ci sono ancora poche situazioni di sanare con queste società, in modo che tutti i soldi rientrino nel Gruppo Fininvest"; e poi, alla precisa domanda "nel momento in cui residuano dei fondi, lei se ne ritiene proprietario e ne può utilizzare, oppure li tiene a disposizione di qualcuno?", "abbiamo una situazione più o meno di pareggio di All Iberian: credo che finirà con un piccolo debito ... Comunque, 99% di quanto ricevuto da All Iberian tornerà alla Principal... cioè al Gruppo Fininvest, alla fine". E ancora: "io avevo ricevuto i dividendi per regolarizzare soprattutto la posizione fiscale in Inghilterra".

Da queste affermazioni di Mills si poteva dedurre che qualsiasi utile della società sarebbe tornato a Fininvest, in contraddizione con la precedente dichiarazione relativa alla ricezione del dividendo quale compenso professionale dello studio Mackenzie Mills. E restava comunque del tutto immotivato il fatto che la somma, qualificata "dividendo", spettasse a Mills, visto che egli era solo nominalmente il proprietario della società in cui si era creato il profitto, non ne possedeva le azioni; che il denaro era un guadagno determinatosi con la vendita di C.I.T.; che con tale guadagno erano sì state pagate le tasse, ma non integralmente i debiti.

Si deve allora ricordare quanto Vanoni, durante la latitanza (l'ordinanza di custodia cautelare risale al novembre 1995, ed era stata emessa nell'ambito del procedimento c.d. All Iberian), aveva scritto a Mills, riferendosi ad una proposta di costui, nella **"NOTA GENERALE" del 22 dicembre 1995** (di cui si è trattato nel precedente capitolo relativo alle società del Gruppo Fininvest B): "Ho riflettuto sul tuo progetto e ritengo che possa essere un'ottima soluzione se è accettabile e credibile l'ipotesi che tu abbia ricevuto ingenti finanziamenti dal Gruppo (che ti hanno permesso di fare utili tassabili in Inghilterra). Secondo me questa è una cosa basilare per fare stare in piedi il progetto, perché ci sono operazioni ancora in corso e per importi rilevanti per le quali occorre dare una dimostrazione di dove sono arrivati i soldi, dato che, vista l'entità, non credo si possano far risalire a tue risorse".

Se ne può agevolmente dedurre non solo che il riferimento è qui alla registrazione in Inghilterra delle società offshore, poi effettuata, da iscriversi nell'ambito della strategia difensiva del Gruppo (il tema, che attiene più propriamente all'oggetto del procedimento Agrama + altri, n. 11776/06 R.G.Trib., qui pertanto non si approfondisce). Di più: **per aggirare il fisco italiano e difendersi dalle accuse di falso in bilancio, per "distanziare il Gruppo Fininvest dai patrimoni" delle società offshore ¹, gli utili di una società – di cui a Mills era stata attribuita la proprietà solo per tenere celata l'identità degli effettivi beneficiari – erano stati trasformati in utili di Mills, e**

¹ Così Sue Mullins, la fiscalista di Mills, ai funzionari di Inland Revenue il 4 maggio 2004, come si vedrà oltre.

come tali egli li aveva sottoposti a tassazione, quale suo introito professionale, nel Regno Unito.

È interessante leggere i **verbali dello SCO del 1996**, vale a dire quanto Mills dichiarava ai funzionari dello Special Compliance Office di Inland Revenue, che esaminava la sua posizione con il fisco, in una indagine parallela agli accertamenti in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria italiana ². Indagine che, in base alla legislazione allora vigente, aveva carattere “confidenziale”, nel senso che le informazioni ivi ricevute non avrebbero potuto esser utilizzate se non a fini fiscali nel Regno Unito.

I verbali delle riunioni (in lingua inglese e relativa traduzione, certamente imperfetta dal punto di vista lessicale, ma non per questo incomprensibile o carente) sono contenuti nel faldone n. 1 degli allegati al fascicolo del dibattimento, denominato “2° DEPOSITO ATTIVITA’ INTEGRATIVA”.

A. Maxwell, del consiglio direttivo dello SCO di Edimburgo, e S.A. Condie, investigatore dello stesso ufficio, si incontravano il **15 marzo 1996** con B. Sturgeon, avvocato di David Mills, il quale consegnava loro una relazione, redatta da Mills, che illustrava la storia di All Iberian, relazione analoga ad un “affidavit” (non in atti) che Mills aveva già consegnato ai magistrati italiani, comprendente i conti della società: Mills si era infatti presentato ai P.M. milanesi nella fase delle indagini, quindi successivamente all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Vanoni ed, evidentemente, alla ricezione (il 22 dicembre 1995) della “NOTA GENERALE” sopra citata.

Nella relazione si legge, sostanzialmente, che nel 1989 Mills (che lavorava da anni per il Gruppo Fininvest) aveva costituito, come gli era stato chiesto, una società in un paradiso fiscale “che detenesse i diritti dei films”. La società, che era stata attribuita [“was retained”] a Mills, veniva usata per attuare transazioni con fondi presi a prestito dal Gruppo. I prestiti sarebbero stati investiti e restituiti al tasso di mercato. Mills era il beneficiario economico della società, ma le decisioni erano prese dai dirigenti del Gruppo, e la gestione quotidiana era nelle mani dei dirigenti della Holding in Lussemburgo. Quando era diventato socio dello studio Withers nel 1995, Mills aveva chiesto di trasferire la proprietà della società. Si era allora appurato che i profitti erano aumentati ed era perciò stato pagato, nel giugno 1995, un dividendo di 5 miliardi di lire italiane.

L’investigatore Condie faceva notare all’avv. Sturgeon che Mills “aveva già ricevuto 2 milioni di sterline solo come compenso per aver fondato una società non residente da parte del Gruppo con sede nel Lussemburgo. Non si trattava forse di un compenso corrisposto a Mills in cambio di suoi

² Si veda anche quanto già scritto in ordine alla perquisizione di CMM del 16 aprile 1996 nel precedente capitolo relativo alle società del Gruppo B.

servigi presenti o futuri di natura legale o a diretto beneficio di questa società o, come forse è più probabile, di altre parti dell'impero Fininvest-Berlusconi?".

Sturgeon aveva negato, si era stupito che non venisse semplicemente accettata l'offerta di pagamento di una tassa, e A. Maxwell aveva spiegato che bisognava accertare la fonte del reddito soggetto a tassazione. Infatti, affermava Maxwell, prima della lettura della relazione era sembrato che "ancora nessun dividendo fosse stato pagato. Se, come sospettato, quanto mostrato era stato raccolto ["the disclosure had been prompted"] grazie a investigazioni in un altro territorio, Maxwell doveva assicurarsi che ciò che gli veniva sottoposto non fosse semplicemente una forma di riciclaggio. Condie ha detto che trovava strano accettare che questi 2,5 milioni di sterline fossero state pagate al solicitor con sede a Londra, solo e semplicemente per fondare una società".

Maxwell aveva anche fatto notare che nei conti della società All Iberian "c'erano 32,5 miliardi di lire italiane in spese e queste avrebbero potuto includere ogni tipo di voce inaccettabile". E ancora, in relazione al bilancio della società: "le azioni erano di fatto meno del 15% dei profitti totali.... Mentre era stato sottolineato che lo scopo era quello di costituire investimenti in compagnie competitive senza dover rivelare l'identità degli azionisti, l'andamento dei prestiti su una scala talmente enorme rendeva ugualmente probabile che il fine fosse quello di fornire copertura finanziaria per compagnie del Gruppo che così figuravano come esterne allo stesso". I dubbi dello SCO nascevano dal fatto che "Berlusconi o i suoi rappresentanti avrebbero dovuto andare semplicemente presso un agente di registrazione di una società straniera e fondare una società presso le Channel Islands per 250 sterline piuttosto che pagare 2,5 milioni di sterline a Mills".

Sturgeon a questo punto rassicurava che nessuna somma sarebbe ritornata a Berlusconi o ai suoi rappresentanti o alla società dopo il pagamento delle imposte.

Veniva quindi richiesta dallo SCO una analisi dettagliata sia dei prestiti ricevuti dal Gruppo Fininvest (che costituivano l'80% delle entrate di All Iberian), sia delle spese della società; ma Sturgeon dichiarava che ciò sarebbe stato molto difficile, perché tutti i documenti erano in Lussemburgo e le spese non erano facilmente identificabili.

L'avvocato affermava altresì che, in cambio dell'accettazione della sua offerta di pagamento delle tasse, Mills voleva una lettera "che confermasse che le tasse nel Regno Unito erano state pagate sul dividendo che rappresentava i profitti della compagnia"³. Aggiungeva che "la proprietà beneficiaria faceva riferimento a Mills", anche se non poteva escludere che le azioni fossero in possesso di una compagnia prestanome.

Era stata a questo punto decisa l'opportunità di un incontro con lo stesso David Mills.

³ Da sottolineare la corrispondenza della richiesta di Mills con il "progetto" menzionato nella "NOTA GENERALE" di Vanoni del dicembre 1995, sopra ricordata. Qui, come si vedrà fra poco, Mills dirà che "era importante per Berlusconi essere in grado di mostrare che queste ditte non erano sue".

Esso si teneva il **20 marzo 1996**, presso lo studio dell'avvocato Sturgeon a Londra, alla presenza dei medesimi Maxwell e Condie.

I funzionari in primo luogo si informavano dei motivi per i quali Mills si fosse determinato a deporre davanti ai magistrati italiani [“what the circumstances were which gave rise to the need for Mills to lodge a statement with Italian Magistrates”], ed egli dichiarava che le transazioni rilevanti per le indagini erano “collegate ai rapporti d'affari che aveva avuto con Silvio Berlusconi ... La sua entrata in politica aveva significato che improvvisamente si era ritrovato con un vastissimo numero di nemici ansiosi di distruggerlo. Ciò era risultato in [rectius: aveva comportato] una marea di indagini investigative su di lui e sulle sue ditte”. Le specifiche inchieste che avevano determinato l'audizione di Mills da parte dei magistrati avevano avuto origine in “una transazione nei conti All Iberian, società intestataria di un conto corrente presso la Corporazione [rectius Unione] delle banche svizzere a Lugano; il conto era stato utilizzato per un pagamento da parte di Principal Communication Ltd conseguente ad un accordo, firmato a Parigi con una ditta di un tunisino [una società di Tarek Ben Ammar, come è noto], concernente la distribuzione di films. L'acconto era stato di 10 miliardi di lire italiane e <il tunisino> aveva chiesto che il saldo fosse trasferito su un conto particolare. Alla fine il denaro era passato sul conto di Bettino Craxi... Mills sottolineava con decisione che ... il versamento era a saldo del contratto per la distribuzione di films”.

Si trattava, con tutta evidenza, del finanziamento illecito oggetto del processo n. 3510+3511/96.

Quanto alla lunga relazione con Berlusconi e con la Fininvest, Mills dichiarava di aver lavorato per Berlusconi dal 1978 ⁴, di aver fondato due sole società nelle Isole del Canale (All Iberian e un'altra) e le altre nelle Isole Vergini, di averne ricevuto le azioni e che queste “erano state depositate con l'organizzazione di Berlusconi” [“In general, these had then been deposited with the Berlusconi organisation”]. Tutte le prestazioni erano state fatturate ed erano stati ricevuti regolari compensi.

Alla richiesta di chi detenesse le azioni All Iberian, Mills rispondeva che “di questo si era persa traccia nel tempo”, ma che l'originale capitale azionario di 5.000 sterline forse “era stato fatto versare come anticipo in una delle fatture CMM alla Fininvest. I direttori erano prestanomi ... i certificati delle azioni erano a nome del senior legal officer di Mills e di Berlusconi [rectius: a nome di Mills e del senior legal officer di Berlusconi: “in the names of Mills and Berlusconi's senior legal officer”] ... le azioni in tutte le compagnie del gruppo erano azioni al portatore tenute da Vanoni in Lussemburgo, ed alcune per le società di costituzione più recente a Londra in cassetta di

⁴ In tutte le sue deposizioni davanti all'Autorità Giudiziaria italiana documentate in questo procedimento Mills ha dichiarato di aver cominciato ad avere rapporti con la Fininvest negli anni '80.

sicurezza... la conservazione delle azioni in Lussemburgo era pensata per tutelare Berlusconi nel caso che Mills morisse...⁵”.

I servizi forniti da CMM a All Iberian venivano pagati in base a una tariffa standard più una tariffa per il tempo impiegato; CMM riceveva altresì un acconto per le “spese locali”, come le tasse locali. In relazione al fatto che l’80% della disponibilità finanziaria di All Iberian al 31 dicembre 1995 risultasse costituita da “prestiti rilasciati all’esterno [i “prestiti” ricevuti dal Gruppo Fininvest] piuttosto che da capitale azionario” in altre società, Mills rispondeva che ciò era stato determinato dallo “sconvolgimento di certe transazioni durante il 1995”, che la società agiva come tesoriere per tutte le società del Gruppo, che i fondi di All Iberian erano stati forniti quasi tutti da Principal Finance Ltd. o da un’altra delle società di Berlusconi, che tutti i prestiti erano restituibili a richiesta. Mills era firmatario dei conti londinesi di All Iberian, dei conti londinesi e dell’isola di Man di Horizon Development (una delle società collegate a All Iberian), mentre la firma sui conti correnti lussemburghesi era stata data a “dipendenti del Gruppo Fininvest”.

C’era stata “una particolarmente rilevante transazione che coinvolgeva la Horizon Development che era stata completata nel luglio 1995 e Mills aveva deciso che questo era un momento adatto per chiedere che i conti fossero fatti”. Vanoni, a seguito del procedimento giudiziario italiano, era stato sollevato dai suoi incarichi in All Iberian, e da quel momento la società non aveva compiuto alcuna transazione, stava solo accumulando interessi. Essa era in quel momento nelle mani del solo Mills. Berlusconi nel frattempo era diventato socio di tale Shiek [così nel testo inglese] Walid in Mediaset, che voleva quotare in borsa, rendendone “chiara” la struttura, e quindi smantellando All Iberian⁶.

In relazione al fatto che più di 32 miliardi di lire fossero stati dedotti come spese di amministrazione, ed in quel momento venissero offerti per la sottoposizione a tassazione della società importi rapportati ai profitti, Mills riferiva genericamente che le spese erano costituite soprattutto da “commissioni bancarie”, pagate alla Banca Internazionale del Lussemburgo e relative alla “costituzione da parte di All Iberian di uno schema azionario di supporto per la CIT”, società quotata in Lussemburgo.

A questo punto Mills aveva “espresso la sua preoccupazione riguardo al carattere confidenziale dell’incontro”: Condie e Maxwell avevano “precisato che stavano operando rispettando le condizioni del Officials Secrets Act e che la riservatezza era la loro priorità quando avevano a che fare con qualsiasi contribuente”.

⁵ Si ricordi, ancora una volta, il contenuto della nota mandata da Vanoni latitante a Mills, ove era scritto, fra l’altro, che i documenti societari erano depositati in luoghi diversi ed erano anche in parte stati distrutti dallo stesso Vanoni, quando, a causa delle indagini in corso, non sapeva più dove metterli.

⁶ Si deve, ancora una volta, richiamare la sopracitata nota di Vanoni, e le ben diverse motivazioni, già delineate, del “progetto” ivi articolato.

Mills allora aveva descritto la transazione attraverso la quale aveva fondato una compagnia quotata in Lussemburgo per acquisire l'insieme delle azioni in tre emittenti televisive italiane. Ciò si era reso necessario dopo che il Parlamento italiano aveva approvato una legge [notoriamente la legge Mammi] che impediva il possesso da parte di un solo individuo di più di tre reti televisive. Berlusconi, nella fondazione della società quotata in Lussemburgo, aveva ricevuto l'appoggio di un finanziere tedesco e quello di Mills. L'operazione si era rivelata molto costosa, ed era stata effettuata tramite Horizon Development Ltd.

Alle obiezioni che gli venivano poste, Mills rispondeva concordando sul fatto che “le azioni di Berlusconi a questo riguardo violassero lo spirito della legge italiana”, e contestualmente affermando che “alla lettera”, però, non la violavano in alcun modo. Proprio per questo motivo tali transazioni erano state comunque oggetto di “un notevole grado di cura”.

Mills aggiungeva anche che la struttura di All Iberian sarebbe stata smantellata, e che egli avrebbe rivenduto le società a Fininvest “a un tasso minimo di 1 sterlina semplicemente per dimostrare che nelle sue mani le compagnie non avevano nessun valore”.

Richiesto di fornire precisazioni in ordine al dividendo di circa 5 miliardi di lire italiane, Mills diceva che non vi era alcuna documentazione scritta, che egli sapeva solo quello che gli aveva riferito Vanoni: aveva “approssimativamente dedotto” che ci fossero stati profitti per circa 10 miliardi di lire italiane, aveva trasferito 10.175.000.000 di lire su un conto bancario a sua firma esclusiva, in una banca del Jersey, su cui si erano accumulati circa 304 milioni di lire di interessi. Questa era la somma che egli avrebbe riportato in Inghilterra e sottoposto a tassazione.

Nel verbale della riunione del 20 marzo 1996 poi si legge: “Mills ha detto che comprendeva come tali procedure potessero sembrare strane, tuttavia gli era stata data fiducia per essere titolare e mandare avanti queste compagnie su basi scritte molto ridotte ed egli era ansioso sulle potenziali implicazioni per lui a causa della sua azione di trasferimento di fondi dalla Horizon ad un conto con il suo solo nome sebbene sapesse di avere l'approvazione di Berlusconi in persona. A tale scopo, aveva avuto un incontro in aprile 1995 con Berlusconi per approvare con lui i dividendi proposti”.

Mills aveva poi anche riferito allo SCO della “tremenda discussione” avuta con i suoi ex partners dello studio Mackenzie Mills, che asserivano esser loro dovuta una parte dei profitti della vendita di CMM [e quindi una parte del c.d. dividendo Horizon].

Maxwell e Condie non desistevano: “Condie ha detto che riconsiderando il tutto sia lui che Maxwell erano rimasti stupiti, chiedendosi come mai tale struttura fosse necessaria in primo luogo, se tutti i fondi erano già sotto controllo all'interno dell'impero di Berlusconi. Era anche curioso di sapere perché era ora divenuto importante per Mills avere il riconoscimento delle ditte come aventi sede nel Regno Unito. Mills ha risposto che non era un segreto che ciò andasse largamente a

beneficio di Berlusconi. Era importante per Berlusconi essere in grado di mostrare che queste ditte non erano sue e che se ciò significava un notevole introito per Mr Mills, egli era pronto ad accettare tale posizione. Da parte sua Mills avrebbe chiesto alle Imposte di fornire una lettera che asseriva che la tassa era stata pagata con i profitti della sua ditta nel Regno Unito e che tutte le ditte correlate venivano adesso considerate come aventi sede nel Regno Unito” ⁷.

Va infine riportata la dichiarazione resa da Mills a seguito della preoccupazione espressa dai funzionari dello SCO, vale a dire il dubbio che il dividendo “fosse effettivamente un pagamento per i servizi”: “Quando le indagini italiane erano incominciate, il suo nome era saltato fuori sulla stampa italiana e lui se l’era vista brutta di conseguenza. Berlusconi aveva riconosciuto questo e in forma di pagamento per i suoi servizi si era accordato di versare alla Withers una tariffa fissa di 25.000 sterline al mese per i successivi due anni indipendentemente da eventuali servizi resi o no da Mills in questo periodo [“...to pay to Withers a fixed fee of £ 25,000 per month for the next two years irrespective of whether any services were carried out by Mills or not in the period”].

Mills era anche stato personalmente pagato 45.000 sterline nel 1996 (cioè 15.000 sterline al mese) da Berlusconi, cifra che egli avrebbe dichiarato separatamente dalla sua entrata societaria nella successiva dichiarazione dei redditi. Questo si supponeva servisse a coprire un periodo di due anni e per i suoi servizi da lunga data a favore del Gruppo. Egli inoltre avvertiva quanto fosse difficile distinguere fra pagamenti per servizi che ora venivano riconosciuti ed i dividendi che erano derivati dal molto proficuo svolgimento di un numero di transazioni portate a termine sotto l’egida della All Iberian. Mills era certo che avrebbe conservato il diritto ai dividendi e che i fondi connessi sarebbero stati investiti”.

Quindi per concludere: al fisco inglese Mills dichiarava che gli oltre 10 miliardi di lire italiane costituenti il profitto della vendita di C.I.T. erano stati trasferiti su fondi a suo nome, con il consenso di Berlusconi in persona erano divenuti definitivamente di sua proprietà, e per questo motivo egli intendeva sottoporli a tassazione: come effettivamente sarebbe avvenuto nell’aprile 1996, per un ammontare complessivo di 987.890,80 sterline ⁸.

Egli al fisco inglese dichiarava poi ulteriori compensi ricevuti direttamente da Berlusconi, dell’entità di 45.000 sterline nel 1996 quale compenso personale; riferiva altresì di un accordo con il medesimo Berlusconi per il versamento per due anni (fra il ’96 e il ’97) di 25.000 sterline al mese allo studio Withers, del tutto indipendentemente dal pagamento delle prestazioni

⁷ Ancora una volta, va sottolineata la corrispondenza di quanto sopra con il contenuto del progetto di cui alla “NOTA GENERALE” di Vanoni.

⁸ La documentazione bancaria è citata nel corso dell’esame degli elaborati dei consulenti, *infra*.

professionali di Withers, di CMM, e di Mills in particolare, prestazioni che venivano retribuite secondo tariffa.

Se si pensa che nel 1996 una sterlina valeva circa 2.500 lire italiane ⁹, se ne deduce che Mills dichiarava al fisco un'entrata personale di circa 112 milioni di lire (quale prima tranche di un concordato maggior importo, non precisato ¹⁰) ed un introito per il suo studio – in gran parte ancora da incassare – di circa un miliardo e 500 milioni di lire.

Nel corso della rogatoria a Londra questo ultimo argomento non è stato affrontato, in particolare nel corso degli esami testimoniali di Jeremy Scott e Virginia Rylatt.

Di tali deposizioni va ora sinteticamente dato conto.

Jeremy Scott è stato esaminato a Londra in rogatoria il 24 settembre 2007.

In relazione al fatto che Mills è accusato di riciclaggio (nel separato procedimento Agrama + altri, n. 11776/06 R.G.Trib., di cui si è più volte detto) e Scott avrebbe ricevuto una parte del provento del reato, il teste veniva avvisato che non era obbligato a dire alcunché che potesse portare alla sua incriminazione.

Le parti nel corso del suo esame hanno fatto riferimento al fascicolo predisposto dal P.M. per la rogatoria (faldone 4 bis) e per comodità di esposizione anche ora i documenti vengono individuati riportandosi a tale fascicolo.

Scott dichiarava di essere avvocato ed aver lavorato con Mills nello studio Mackenzie Mills per circa quindici anni, dal 1982. Mills era il titolare, il suo ruolo era invece relativo a “*contenziosi o controversie per i clienti*”. Egli non era stato coinvolto in alcuna delle attività di CMM – società che forniva servizi di segretariato aziendale di cui specificamente si occupava Mills – ma ne era diventato azionista (al 10%) alla fine degli anni '80, inizio anni '90.

In relazione al documento di pag. 79 e segg. (cartellina G), vale a dire l'atto di vendita, datato 31 maggio 1994, di CMM a Edsaco, Scott dichiarava di aver effettivamente firmato l'atto (come risulta dall'ultima pagina), ma di non aver partecipato al relativo processo decisionale; non ricordava perciò le ragioni della vendita, da cui aveva ricavato “70, 80 mila” (presumibilmente sterline).

⁹ Così si legge al punto 3 del verbale della riunione dello SCO del 15 marzo 1996, e così risulta confermato da qualsiasi ricerca in Internet.

¹⁰ È interessante rilevare che il 6 ottobre 2004 gli ispettori dello SCO facevano notare a Mills, nel corso di una delle tante riunioni di quel periodo – di cui si tratta nel prosieguo – che aveva dichiarato solo tre versamenti, mentre all'epoca aveva detto “di aspettarsi che questi versamenti continuassero nel tempo”. La questione veniva lasciata in sospeso, in attesa della produzione di ulteriori documenti da Mills, “ad esempio una copia di un qualsiasi accordo tra il sig. Mills e la Fininvest in cui fosse riportata la data di inizio e di fine” di tali versamenti. Tale documentazione non risulta mai successivamente depositata.

Non presentano specifico interesse tutte le risposte date da Scott alle domande del P.M. relative alle società del Gruppo Fininvest B; al suo ruolo all'interno di Quality Court Trustee Channel Island Limited; ad Hadrian Trust; al fatto che Mills lo avesse nominato amministratore di alcune società senza che – a quanto il teste ricordava – fosse stato previamente chiesto il suo consenso; all'attività di Mills per la famiglia Berlusconi ed in particolare ai trusts costituiti per Marina e Piersilvio Berlusconi; al rapporto di Mills con Candia Camaggi; alle deposizioni rese da Mills in Italia. Rispetto a tutte queste domande, infatti, Scott non riferiva nulla più di quanto emergesse dagli atti che gli venivano esibiti (contenuti prevalentemente nella suddetta cartellina G): dichiarava di non sapere, di non ricordare, di non esser stato messo al corrente (ad esempio neppure del fatto che Mills era stato sentito come testimone: aveva solo saputo che c'era un procedimento penale in Italia per i pagamenti effettuati a Bettino Craxi, e che Mills aveva dovuto fornire dei documenti).

Scott dichiarava anche di non aver mai discusso con Mills negli anni 1997/1998 dei suoi affari finanziari personali, di non sapere degli investimenti di costui in “hedge fund”, né di un conto aperto a nome di David Mills in Svizzera, nello stesso periodo.

Le sue risposte alle domande concernenti il c.d. dividendo Horizon erano più articolate.

Scott ricordava che Mills voleva fare *“la parte del leone”*, ma Rylatt e Coffin non erano stati d'accordo; c'era stata una discussione fra i quattro soci dello studio e si era deciso che il danaro *“sarebbe stato suddiviso a seconda delle quote di partecipazione che spettavano dei normali profitti all'interno dello studio Mackenzie Mills”*. Mills aveva detto ai soci che si trattava di una somma ricevuta dallo studio quando la società All Iberian si stava ormai estinguendo, *“aveva considerato questa somma a mo' di una distribuzione finale”*, e, poiché il suo contributo all'attività della società era stato preponderante, aveva chiesto *“un maggiore riconoscimento”* rispetto a quello cui avrebbero avuto diritto gli altri soci nell'ambito dell'accordo di partnership.

Soltanto in relazione al dividendo, nel 1996, Scott aveva sentito parlare di due società di Fininvest Gruppo B, All Iberian e Horizon Limited: *“quello che aveva dato come spiegazione il signor Mills per quanto riguarda il dividendo Horizon, si collegava anche al gruppo All Iberian o a qualche società collegata a questo gruppo”*. Da quanto Scott aveva capito, a Mills *“era stato chiesto di costituire una società, questa società Horizon appunto, e lui doveva essere o era l'unico direttore e l'unico azionista della società. Dopo le operazioni, dopo il completamento di queste operazioni ci fu un guadagno inaspettato, un profitto inaspettato proprio all'interno di questa società che emerse in modo diretto o indiretto. Ci fu poi una questione legale e il beneficiario di questo guadagno doveva essere il signor Mills, l'unico azionista o direttore unico della società Horizon, ecco perché mi riferisco a questo dividendo come al dividendo Horizon”*.

Scott dichiarava di non essere a conoscenza di alcuna delle operazioni intraprese da Horizon e di aver solo capito che Mills fosse il beneficiario del dividendo; non sapeva neppure dire se anche per altre società di CMM fosse accaduto che il direttore della società fosse anche beneficiario della stessa. Infatti Mills avrebbe avuto diritto ad ottenere il dividendo non in virtù del suo ruolo come direttore, ma *“in virtù del suo ruolo come azionista”*, unico. Ed il teste non era in grado di precisare se tale ruolo fosse stato effettivo o virtuale, se le azioni fossero state veramente di Mills o si fosse trattato di azioni al portatore che erano in suo possesso: *“io avevo capito che era lui l’azionista, ma non sapevo se deteneva in effetti delle azioni, o se c’erano delle azioni registrate”*.

Scott precisava poi che Horizon era stata costituita *“ai fini dell’assistenza allo svolgimento di una serie di operazioni ... per il Gruppo Fininvest o parte del Gruppo Fininvest”*.

Rispondendo a specifica domanda, Scott dichiarava che Mills nel 1996 gli aveva detto di aver incontrato Berlusconi, o comunque di aver comunicato personalmente con lui: infatti *“... la ricezione del dividendo era qualcosa di molto insolito e ... ritenevo che il signor Mills desiderasse essere sicuro che questo guadagno potesse stare dove era inizialmente, e che lui dovesse avere per questo l’approvazione del signor Berlusconi in quanto proprietario del gruppo”*. La ricezione del dividendo, ribadiva il teste, era *“un evento unico, si trattava di qualcosa che non succedeva tutti i giorni”*.

Scott ripeteva ancora, quanto alle ragioni della ricezione del dividendo, di aver saputo all’epoca che le operazioni svolte dalla società avevano creato un profitto, un *“reddito ingente, e che non c’era nessuno che aveva invocato questo reddito come interesse nelle operazioni”*. Non sapeva dire perché ciò accadesse solo con Horizon, né vide mai una qualsiasi forma di accordo scritto relativo alla ricezione della somma.

Scott e i soci Coffin e Rylatt si erano *“preoccupati”* perché era stato detto loro da Mills *“che questo denaro proveniva da un accordo abbastanza complicato”* (poi, a specifica domanda, il teste rettificava: *“era una struttura complessa, non un accordo complesso”*) e temevano che ad un certo punto *“qualcuno avrebbe potuto rivendicarlo”*: per questo ritennero opportuno metterlo in un conto deposito, ritennero *“prudente metterlo da parte per un certo momento in attesa di vedere se ci fosse qualche rivendicazione di questo denaro. Non c’erano dei timori specifici, era una semplice precauzione generica, generale [il P.M. aveva chiesto se temevano “qualcosa relativo a Berlusconi o qualcosa legato alle autorità italiane”] ... avevamo capito che il signor Mills aveva ricevuto una consulenza riguardo alla struttura costituita per questa serie di transazioni, questa struttura era solida e legittima”*. Però, siccome anche gli avvocati possono sbagliare (*“talvolta anche loro si sbagliano”*), siccome può accadere *“che una situazione prenda una svolta inaspettata”* (e ancora, testualmente: *“quanto più poi una situazione resta stabile, meno c’è rischio che poi ci siano rischi*

futuri che possano insorgere”), avevano depositato la somma su un conto. Non chiesero peraltro di vedere i documenti conseguenti all’accordo stipulato a tal fine con Mills, perché si fidavano di lui ed avevano preso atto della situazione generale che era stata loro descritta.

Al teste veniva esibito il documento **“Memo” del 27 novembre 1996** (pag. 90, cartellina G faldone 4 bis. La sua traduzione è contenuta nel fascicolo Fininvest Group B depositato dal P.M. il 13 aprile 2007, in cui, per evidente errore, è indicata la data del 1° febbraio 1997). Scott dichiarava che esso era stato indirizzato da Mills al consiglio di amministrazione della società, vale a dire, oltre allo stesso Scott (“JWS”), Coffin (“CJC”) e Rylatt (“VHR”); “DMM” sta per Mills, ed è la lettera successiva agli accordi presi in relazione alla suddivisione del c.d. dividendo Horizon.

Vi si dà atto che la somma era depositata su un apposito conto (denominato “David M.D. Mills riferimento Mackenzie Mills/AIL”), e che Coffin e Rylatt si erano impegnati a non intraprendere alcuna azione legale nei confronti dello stesso Mills e di Scott; conseguentemente, Mills si obbligava a prelevare danaro da quel conto, fino al 1 gennaio 1998, solo presentando un documento di un socio dello studio comprovante che del prelievo questi era stato avvisato due settimane prima e che gli altri soci erano stati informati; l’avviso avrebbe dovuto contenere la motivazione del prelievo e le prove delle sue ragioni; il prelievo era possibile solo nei seguenti casi:

- 1) richiesta di un Tribunale italiano o inglese,
- 2) pagamento di tasse e spese bancarie,
- 3) pagamento di onorari professionali o “segretariali” per il Gruppo All Iberian,
- 4) pagamento di onorari professionali ¹¹ in relazione al ruolo di Mills quale testimone o difensore in qualsiasi procedimento, in Italia o in Inghilterra, che coinvolgesse All Iberian o comunque riguardante fatti o persone cui si faceva riferimento nel provvedimento del Serious Fraud Office del 16 aprile 1996,
- 5) pagamento di qualsiasi multa o penale in qualsiasi giurisdizione in relazione a tali procedimenti.

Dopo il 1° gennaio 1998, con le medesime motivazioni, il prelievo avrebbe potuto esser effettuato, più semplicemente, con un preavviso ai soci di due settimane.

Tutto il denaro comprensivo degli interessi – dedotte le eventuali spese di cui ai punti precedenti – sarebbe stato distribuito tra i soci, secondo le percentuali che sarebbero state stabilite di comune accordo, o comunque in base al loro accordo di partnership nello studio, solo ove si fosse potuto procedere “in modo prudente” , o “alla conclusione di un qualsiasi procedimento legale di rilievo in Italia o il 1 luglio 2001 a seconda di quale di questi due avvenimenti si verifici per primo”.

¹¹ Al momento della sua uscita dallo studio Withers, con cui si era fuso Mackenzie Mills, l’imputato con **“Memo” del 1° dicembre 1997** (reperibile, anche tradotto, e con errata indicazione della data, nel fascicolo “Fininvest Group B” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007) ricordava agli ex soci che, al punto 4, dopo le parole “i miei compensi professionali”, si erano accordati per aggiungere le parole: “o spese di viaggio ordinarie o di alloggio”.

In relazione a questo documento, Scott dichiarava di non aver saputo all'epoca che i fondi fossero *“in qualche modo collegati ad un procedimento penale”*; quando gli veniva ricordata l'indagine del Serious Fraud Office, dichiarava di aver all'epoca ritenuto che facesse riferimento alla *“notifica emessa ai sensi del Criminal Justice Act da parte delle autorità italiane riguardo a Mills in relazione a domande sul gruppo All Iberian ... separato e distinto rispetto alla questione Horizon”*. Così anche rispetto al punto 5, Scott pensava si trattasse di *“una sorta di disposizione in virtù della quale il signor Mills sarebbe stato in grado di rivendicare il fondo qualora fosse stato obbligato a pagare delle penalità, delle sanzioni, ma non credo fosse riferito ad un evento specifico, nemmeno credo lo pensasse lui”*. Infatti dichiarava, come già scritto, di non sapere neppure che Mills fosse stato sentito come testimone.

Nel prosieguo della sua deposizione, però, Scott dichiarava di ricordare che Mills nel corso degli anni 1997 e 1998 aveva reso deposizioni testimoniali innanzi al Tribunale di Milano nell'ambito di procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi e di componenti del gruppo Fininvest: ma non aveva mai discusso con Mills del contenuto delle sue deposizioni. Non gli risultava comunque che per tali deposizioni Mills avesse *“ricevuto somme di denaro da parte di alcune di queste persone in occasione di queste deposizioni testimoniali”*, o che avesse *“sottaciuto fatti di cui era a conoscenza nell'ambito di questi procedimenti penali in cui è stato sentito come testimone”* [così le domande, cui egli rispondeva *“no”*].

In relazione alle società offshore riconducibili al gruppo Fininvest, a Scott risultava che Mills nel corso degli anni '90 avesse regolarizzato dal punto di vista fiscale la società Horizon: glielo aveva detto Mills stesso, ed egli riteneva che tutte le operazioni fossero state sottoposte *“all'analisi di un revisore”*.

A domanda della difesa Berlusconi, Scott dichiarava che la somma era stata suddivisa fra i soci nel 1999, diversamente da quanto scritto nel “MEMO”, perché c'era stata *“l'approvazione da parte delle persone dovute. E noi siamo stati informati dal signor Mills verso marzo del 1999 che non c'era nessuna obiezione al pagamento di questi soldi immediatamente”* (*“non c'era una ragione per non fare questa distribuzione”*, nel senso che non vi era stata obiezione *“da parte di una persona”*, vale a dire, evidentemente, di chi fosse legittimato ad opporsi). Era stata quindi scritta una lettera, da lui stesso e da Coffin, a Rylatt, che dava atto dell'accordo, con una leggera variazione delle modalità di divisione, con allegato l'assegno.

Scott dichiarava infine che una divisione di somme fra i soci dello studio non era usuale avvenisse con un accordo scritto come quello del 1996, e che nel 1999 avevano comunicato fra loro in forma scritta perché, appunto, non erano più soci.

Virginia Rylatt deponiva il 27 settembre 2007.

Compariva in aula quel giorno David Mills, che assisteva unicamente alla fase iniziale dell'esame di questa testimone, per poi allontanarsi. Costei in via preliminare, infatti, contestava che la questione del dividendo Horizon, sul quale doveva essere interrogata in base alle domande di cui era stata correttamente (secondo il diritto inglese) portata a conoscenza, fosse pertinente al processo in corso a carico di Mills, e chiedeva l'estromissione dall'aula non solo del Collegio, ma anche del P.M. italiano (richiesta, quanto a quest'ultimo, che non veniva accolta).

L'avvocato Rylatt dichiarava che nel giugno 1997 era andata a lavorare nello studio Mackenzie Mills, diventandone socia. Si occupava in particolare delle "controversie". Fin dai primi mesi aveva saputo che Berlusconi era uno dei clienti assistiti da Mills per "questioni del Regno Unito", ad esempio per la costituzione di una società in Inghilterra. Poiché i documenti concernenti tale attività di Mills erano scritti in italiano, lingua da lei non conosciuta, aveva capito solo dopo aver lasciato lo studio, ossia nell'ottobre del '95, "che c'era un collegamento tra Fininvest e Berlusconi" (sic).

Dopo la fusione di Mackenzie Mills con Withers aveva capito che Fininvest era "un grande cliente", che "c'era praticamente una somma che la Fininvest pagava ogni mese e, se mi ricordo bene, si trattava di 120 mila sterline all'anno pagate in rate mensili"¹².

Del dividendo ricevuto da Mills aveva saputo nell'estate del 1996: Mills le aveva detto "che era l'unico beneficiario di una società chiamata Horizon... questi soldi erano stati suddivisi attraverso questa struttura in Horizon e c'era un unico azionista per questo dividendo che appunto era lui stesso, l'Avvocato Mills". Mills era "l'unico azionista beneficiario".

In relazione ad una riunione di Mills con Berlusconi a questo proposito, la teste dapprima dichiarava di volersi avvalere del segreto professionale, poi rispondeva di aver saputo da Mills molto tempo prima che egli aveva ricontattato ["go to back"] Berlusconi, ma non sapeva se si erano sentiti al telefono o si erano visti. Non sapeva se era stato "messo qualcosa per iscritto".

Sapeva inoltre che i soci di Withers avevano chiesto una consulenza in relazione al tema "dividendo", ma non rispondeva sul punto, avvalendosi del segreto professionale legale, in base al diritto inglese.

"David Mills aveva posto questo dividendo in un conto bancario chiamato Guinness Mahon a suo nome personale ... nell'estate del '96 mi ricordo della sua proposta, ossia che lui avrebbe dato a Cris Coffin e a me 150 mila sterline ognuno, e credo una somma più grande al Dottor Scott, ma la maggior parte di questa somma sarebbe rimasta comunque per lui, la maggior parte della somma sarebbe rimasta per il signor Mills".

¹² Si confronti la dichiarazione resa da Mills ai funzionari dello SCO il 20 marzo 1996: l'imputato aveva dichiarato che la somma ammontava a 25.000 sterline al mese e sarebbero state pagate allo studio per due anni.

Preso visione del “MEMO” datato 27 novembre ’96, già esaminato, ed in relazione in particolare alla suddivisione del dividendo, la teste ribadiva l’opinione all’epoca manifestata: o il danaro apparteneva al cliente oppure, se era pervenuto per il rapporto professionale di un socio con il cliente, secondo l’accordo di partnership apparteneva allo studio. Non poteva appartenere esclusivamente a Mills: *“c’era una differenza di approcci, David Mills considerava questi soldi come interamente suoi e io invece avevo un punto di vista diverso, un’opinione diversa. La posizione era la seguente: mi sembrava allora che, o i soldi potevano appartenere logicamente ad un assistito, oppure, se erano soldi che derivavano da un collegamento con la ditta [rectius società] secondo l’accordo di partenariato della Mackenzie Mills, allora appartenevano alla Mackenzie Mills. Quindi io vedevo la situazione come una situazione che aveva due possibilità: o erano i soldi dell’assistito, oppure erano i soldi della ditta Mackenzie Mills, ma sicuramente non soldi propri dell’Avvocato Mills”*.

Rylatt ad un certo punto aveva comunicato ai soci che la questione doveva esser decisa dalla “Corte inglese”: allora Mills aveva cambiato rapidamente opinione, avevano concordato che si trattava di un onorario ricevuto, che quindi andava suddiviso secondo l’accordo di partnership dello studio, e che doveva esser sottoposto a imposizione fiscale.

La somma era stata depositata presso un conto, appositamente aperto, presso la banca Guinness Mahon. Dopo l’accordo non era stato immediatamente suddiviso perché tutti in studio sapevano che *“c’erano dei procedimenti in Italia”* e in conseguenza di ciò sarebbe potuto accadere che i soldi fossero considerati *“come appartenenti a un’altra entità”*; perciò, finché i procedimenti erano in corso, il danaro era stato tenuto completamente separato, in modo da poterlo restituire facilmente ove così avesse deciso una sentenza italiana.

In conclusione Rylatt affermava di aver saputo essenzialmente da Mills tutto quanto a sua conoscenza dei rapporti fra lo stesso Mills, Berlusconi e Fininvest.

La deposizione di **Tanya Maynard** è già stata più volte richiamata nei due precedenti capitoli.

Qui è opportuno esaminare quanto dalla stessa dichiarato in relazione al c.d. dividendo.

A questo proposito le era stato mostrato il grafico manuale da lei scritto (documento di pag. 119 cartellina H del faldone 4 bis), e già menzionato nel precedente capitolo.

La teste dichiarava che esso si riferisce a una struttura, nella quale da “HORIZON” discende “WINCANTON”, da questa “NANTOC” e “SOPAC”. Horizon era una società delle British Virgin Islands, di cui era beneficiario David Mills (infatti è scritto “DM ‘ben owner’ a fianco), mentre le abbreviazioni a fianco di “WINCANTON” significano “due azionari [rectius azionisti] nominati senza dichiarazione di trust”. Diagrammi di questo genere erano nei dossier di varie società: era il

suo modo per “*chiarire le cose, anche perché se altre persone prendevano il file potevano vedere a quale società si stava riferendo il documento*”.

Non era fatto abituale che David Mills fosse beneficiario per le società Fininvest: “*credo di averlo chiesto per Horizon e mi era stato detto che era David Mills il beneficiario. Al momento non mi ricordo se lo fosse stato di altre società, può darsi di sì ma non mi ricordo*”.

La teste aveva appreso dalla stampa di una quantità sostanziale di fondi ricevuta da Mills, come dividendo di Horizon, perché nel novembre '95 aveva sospeso, per maternità, l'attività lavorativa per CMM ¹³.

Da quanto fin qui scritto risulta già chiaro come Mills, nel corso dei suoi interrogatori degli anni 1997/1998, non avesse detto la verità. Egli era riuscito a destreggiarsi, dribblando le domande più insidiose relative al dividendo. In sostanza le sue risposte avevano oscillato fra l'affermazione di averlo ricevuto

- **quale professionista, per la sua attività;**
- **quale unico referente e beneficiario di All Iberian;**
- **quale persona deputata a chiudere l'attività della società ed estinguerne i conti, con la restituzione a Fininvest di qualsiasi saldo attivo.**

Mills dunque non aveva in alcun modo riferito degli accordi presi con Vanoni quali emergono dalla “NOTA GENERALE” del dicembre 1995 più volte citata né aveva dichiarato chi fosse il reale proprietario della società offshore.

Inoltre egli aveva dato per pacifica la suddivisione della somma con i colleghi di studio, nascondendo i contrasti sorti con i medesimi e dovuti al fatto che egli avrebbe voluto far entrare la somma *tout court* nel proprio patrimonio personale (con la conseguenza che non sarebbe poi più stata rintracciabile, come meglio si comprenderà analizzando i flussi finanziari dei capitali amministrati da Mills e/o di proprietà di Mills, esaminati nelle consulenze tecniche).

Anche nel caso del dividendo Horizon, più che di falsità si deve dunque parlare di reticenza.

Al fine di meglio comprendere queste affermazioni e dare compiutamente conto di tutte le prove documentali ed orali relative alla ricezione del dividendo, si devono ripercorrere anche i fatti accaduti nel 2004, escluso quanto concerne la somma di 600.000 dollari di cui all'imputazione, oggetto specifico di trattazione nel successivo capitolo “La confessione”.

¹³ Si è già visto che aveva poi ripreso l'attività lavorativa presso Edsaco.

Essi traggono origine dall'indagine che i funzionari di **Inland Revenue** svolgevano relativamente alla dichiarazione dei redditi di Mills per l'anno fiscale terminato il 5 aprile 2002, in particolare anche alle somme che risultavano entrate nel suo patrimonio a titolo di interessi ¹⁴.

In data **20 gennaio 2004**, infatti, J.S. Parkhouse, funzionario di Inland Revenue, informava Mills di tale indagine ¹⁵. In pari data lo stesso funzionario inviava analogo missiva allo studio di consulenza fiscale di Mills, facente capo a Sue Mullins: l'ufficio accertatore, richiamandosi alla Sezione 9 del Taxes Management Act 1970, dichiarava di voler "prendere più dettagliatamente in esame le cifre della dichiarazione dei redditi del signor Mills", ed a tal fine esigeva risposta "in merito ai seguenti punti:

1 - noto che nella dichiarazione dei propri profitti del 1999 il vostro cliente ha dichiarato un interesse ammontante complessivamente a 115.294 sterline. Tale cifra si è ridotta a 52.53 sterline nella dichiarazione dei redditi del 2002. Per favore mi vengano spiegati i motivi soggiacenti tale notevole crollo di profitti. Per favore inviatemi ancora la lista delle fonti dalle quali il vostro cliente ha tratto analoghi guadagni nel corso degli ultimi quattro anni di tasse (1999-2002 compresi) e la destinazione dei fondi nel periodo riguardante questo calo del reddito. Gradirei anche che mi venisse fornita una presente ["current"] lista dei conti bancari (sia che fruttino interessi che non vengano attualmente utilizzati dai vostri clienti, sia nel Regno Unito che all'estero).

2 - noto che in anni precedenti il Sig. Mills ha operato oltre che in società, anche in proprio. Per favore confermate che questa fonte di reddito è cessata nel periodo pertinente la dichiarazione dei redditi del 2001 e che non ci sono state ulteriori rendite da questa fonte negli anni successivi.

3 - il vostro cliente ha goduto di qualsiasi altra entrata (nel Regno Unito all'estero) durante il 2002, proveniente da attività commerciali, vendita di proprietà, donazioni, guadagni sperati ecc.? Nel caso, si prega di dettagliare".

Sue Mullins inviava in risposta una prima lettera il 28 gennaio 2004, non in atti.

¹⁴ La documentazione relativa a tale indagine è contenuta nel faldone n. 1 allegato al fascicolo del dibattimento ("2° deposito attività integrativa") e nella cartellina K del fascicolo dei documenti predisposti dal P.M. per la rogatoria inglese, il più volte citato faldone 4 bis.

¹⁵ Vi si legge fra l'altro: "Le sto scrivendo per comunicarle che intendo effettuare indagini su questa dichiarazione dei redditi. Ogni anno facciamo indagini su alcune dichiarazioni dei redditi per verificare che siano corrette, o perché necessitiamo di ulteriori informazioni per capire le cifre. Desideriamo assicurarci che lei paghi il giusto ammontare di tasse, né troppo né troppo poco. Le farò sapere se trovo qualcosa di sbagliato.

Spedisco una copia di queste lettere ai suoi consulenti fiscali, SM [Sue Mullins] Associates.

La mia verifica riguarderà tutti i suoi versamenti di imposte. Allego una copia della lettera che invio ai suoi consulenti fiscali, nella quale si chiedono informazioni sui suoi versamenti all'erario. Mi metterò in contatto con i suoi consulenti fiscali per ottenere le informazioni sui suoi versamenti all'erario. Lei dovrebbe parlare loro delle mie lettere".

La missiva dell’Autorità fiscale inglese creava grande preoccupazione in David Mills, che si poneva immediatamente in contatto con Robert Drennan dello studio Rawlison & Hunter, al fine di ottenere consigli sul tenore della risposta da fornire. Nel corso dell’incontro, richiesto con urgenza ed avvenuto in data **2 febbraio 2004**, Mills consegnava a Drennan la missiva nota per il suo incipit in questo processo (“**Dear Bob**”), che iniziava proprio raccontando del dividendo ¹⁶:

“In breve i fatti rilevanti si possono così riassumere.

Nel 1996 mi sono ritrovato con un dividendo di circa 1,5 milioni di sterline, al netto delle tasse e degli onorari dovuti, proveniente dalle società di Mr. B.

Ogni mia azione è stata condotta a titolo personale: io mi sono accollato tutti i rischi tenendone lontani i miei soci.

Saggiamente o meno, ho informato i miei soci di quello che avevo fatto e, dal momento che per loro si trattava sostanzialmente di un guadagno inaspettato [“since it was a substantial windfall” ¹⁷], mi ero offerto di corrispondergli [rectius: corrispondere loro] (penso) circa 50.000 o 100.000 sterline a testa, il che mi sembrava un gesto alquanto generoso. Ciò dimostra quanto ci si possa sbagliare, visto che loro insistettero sul fatto che la transazione avrebbe dovuto essere trattata alla stregua di un profitto della società. Per evitare controversie legali (ci eravamo appena fusi con lo studio Withers) acconsentii a depositare la somma nella mia banca fino a che loro si fossero convinti che non sarebbe più stata reclamata da terzi. Nel 2000 fu chiaro che non ci sarebbe stata nessuna domanda da parte di terzi [“no claim”] (io ne ero sempre stato perfettamente consapevole [“I knew that all along”]) ed i soldi furono prelevati dalla banca [rectius: il denaro fu prelevato dal conto di deposito] e distribuiti; io mi tenni poco meno di 500.000 sterline su quelli che erano ormai diventati 2 milioni di sterline.

Così tutti quei rischi e costi per un così magro compenso” ¹⁸.

La restante parte della lettera verrà esaminata nel capitolo “La confessione”.

Negli appunti presi da Drennan durante l’incontro si legge:

¹⁶ La lettera e tutti i documenti ad essa connessi, con le relative traduzioni, sono contenuti, fra l’altro, nel fascicolo “Lettera 3 febbraio 2004 a Robert Drennan e documenti collegati” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007 al fascicolo del dibattimento. Qui si riporta la traduzione ivi contenuta.

¹⁷ Come si nota agevolmente, nel testo inglese non è scritto “per loro”, locuzione riportata invece in tutte le traduzioni della lettera in atti: la differenza non è irrilevante, perché Mills – si ritiene – scriveva che egli stesso aveva considerato “inaspettato” il guadagno.

¹⁸ Il “magro compenso” consisteva, convertito, in oltre 1 miliardo e mezzo di lire italiane.

- “1995 Lire italiane 10 miliardi – 3 milioni di sterline – proprietà personale di SB
 – Televisione italiana – aiutò ad organizzare
 – Kirch – accordi
- 19 [cancellato] – incontrò SB + figlia
- Nov – succedettero gli arresti – da poco fuso con Withers
 – Ali – Edsaco – Accordo SFO
 – Beneficiario effettivo di Horizon [parola cancellata] H”.

Nel corso del suo esame a Londra il 26 settembre 2007 **Robert Drennan** spiegava compiutamente il contenuto del proprio scritto e quanto aveva appreso da Mills, in particolare (per quanto qui interessa) in ordine al danaro ricevuto nel 1995. Il teste precisava che lo scritto corrispondeva al suo modo abituale di prendere appunti durante le riunioni di studio, annotando parole dalle quali poi avrebbe potuto ricostruire ciò che gli era stato detto,

Mills gli aveva parlato degli avvenimenti del 1995, del Gruppo Fininvest, di “*come al suo interno fossero transitati 10 miliardi di lire italiane, di come fosse rimasto un dividendo inaspettato*” relativi alla società Horizon. Negli appunti c’era scritto “*Personal property SB*”, dovendosi con ciò intendere “*proprietà personale Silvio Berlusconi. Penso fosse un suo riferimento al fatto che tale cifra dovesse in origine ritornare a Silvio Berlusconi ...*”.

“Televisione italiana” [*Italian TE*], nella seconda riga, significa che Mills in Italia era stato accusato di evasione fiscale in relazione alla struttura che aveva contribuito ad organizzare; aveva parlato del fatto che erano state arrestate delle “*persone del Gruppo Berlusconi*” e vi erano delle azioni penali in corso.

Alla terza riga, il riferimento agli accordi con Kirch significa che Mills gli aveva ricordato che parte del Gruppo Fininvest, o comunque “*della struttura*”, era stata creata per nascondere la proprietà delle televisioni fino al momento in cui si fosse realizzata la vendita al Gruppo Kirch.

Alla quarta riga è annotato che Mills gli aveva detto (come già nel 1996 ¹⁹) “*di avere incontrato Silvio Berlusconi e sua figlia*”. Poi aveva aggiunto che a novembre del 1996 c’era stato un arresto, quando egli era appena entrato a far parte dello studio Withers, ed aveva narrato della perquisizione dell’aprile 1996 da parte dell’ufficio antifrode alla Edsaco, amministrata da Ali Sarikhani.

Il senso dell’ultima riga – “*Beneficial owner of Horizon*”, “beneficiario di Horizon [cancellato] H” – era appunto che Mills era alla fine diventato “*il beneficiario di Horizon*”: “*fu così che ricevette l’inaspettato dividendo di tre milioni*”. A quel punto Mills gli aveva detto di non prendere più

¹⁹ Dell’incontro di Drennan con Mills nell’anno 1996 e dell’attività successivamente svolta si è trattato nel capitolo relativo alla proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B.

appunti perché aveva già scritto tutto in una lettera, e comunque preferiva che lui non scrivesse nomi: per questo egli cancellò “*Horizon*” e scrisse “*H*”.

Mills aveva aggiunto “*di essere il beneficiario finale della struttura che aveva creato ma che, chiaramente, non era previsto che a lui andassero dei soldi, i quali avrebbero invece dovuto ritornare all'impero Berlusconi o al signor Berlusconi stesso*”. Al momento del controllo dell'Ufficio antifrode c'erano circa 3 milioni di sterline, che erano rimasti all'interno della struttura: “*c'erano stati svariati milioni che in precedenza erano passati attraverso la struttura e che non sarebbero tornati a Berlusconi ... quindi avevamo beneficiato di una fortuna inaspettata di 3 milioni di sterline*”. Drennan prima riferiva che queste erano le parole esatte proferite da Mills e poi precisava: a seguito ed a causa delle indagini dello SFO e dell'autorità italiana “*quei soldi venivano lasciati là perché era inteso che non sarebbero stati restituiti, non potevano esser restituiti al signor Berlusconi o al suo impero, diciamo*”.

Le somme di denaro erano patrimonio di una delle società: Mills aveva detto – senza fornire ulteriori dettagli – che esse erano in un trust di cui egli era il beneficiario, erano ivi state versate sotto forma di dividendi, egli aveva deciso di riferirlo al fisco inglese.

Mills aveva poi raccontato a Drennan che quando i suoi soci avevano saputo del dividendo avevano rivendicato la loro parte, cosa che egli non riteneva giusta perché solo lui si era assunto tutti i rischi, senza peraltro specificare di quali rischi si fosse trattato.

Secondo Drennan, Mills sapeva che l'Ufficio antifrode in passato aveva “*fatto visita*” al suo studio, proprio in relazione a vicende legate a Fininvest [l'indagine del '96, di cui si è scritto], e aveva detto “*beh, adesso è acqua passata, è chiusa la questione*”: d'altronde Drennan era tenuto, “*secondo l'obbligo imposto dal Proceeds of Crime Act o qualsivoglia legislazione fosse pertinente all'epoca di non rivelare nulla*”.

Come stabilito con il commercialista, il successivo **5 febbraio 2004** Mills e la sua consulente fiscale Sue Mullins incontravano **David Barker**, anch'egli socio di Rawlison & Hunter.

Di tutto quanto discusso nell'incontro veniva redatto un verbale, “**note della riunione del 5 febbraio 2004, ore 9, presso Eagle House**”²⁰: erano presenti David Mills, David Barker e Sue Mullins, che però li aveva raggiunti verso le ore 10.

Mills aveva preparato una “**cronologia della sua carriera**”, della quale aveva dato una copia a Barker e che successivamente aveva “passato in rassegna” [“*which he than ran through*”]. Le note sono dunque una sintesi che comprende sia quanto emerge da tale cronologia, sia quanto

²⁰ contenuto nel fascicolo “Lettera 3 febbraio 2004 a Robert Drennan e documenti collegati” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007 al fascicolo del dibattimento.

verbalmente riferito da Mills, sia, infine, quanto Barker osservava ed annotava contestualmente (con appunti a mano, a margine della cronologia).

In particolare in relazione al c.d. dividendo Horizon, vi si legge:

“2 – Attraverso la CMM, David Mills fu coinvolto strettamente nel 1990 in una struttura basata in Lussemburgo la cui holding si chiamava Horizon Ltd. (Horizon). Horizon, per mezzo della sottostante struttura, possedeva diversi diritti televisivi italiani. Non si è discusso di come o per mezzo di chi Horizon ricevesse i fondi per poter procedere a tali acquisti, ma DM, stranamente [“unusually”], invece di limitarsi a fornirle servizi legali ed amministrativi, diventò beneficiario effettivo della Horizon. Apparentemente tale struttura sembra essere stata costruita al fine di diluire la proprietà dei diritti televisivi, per aggirare le vincolanti restrizioni introdotte in Italia che colpivano negativamente Silvio Berlusconi, il quale si era incontrato con DM nel luglio del 1995. DM osservò che la struttura aveva raggiunto con successo lo scopo per il quale era stata costituita.

3 – Nel 1995 la Horizon ha liquidato i suoi beni e pagato le sue pendenze ed il denaro fu depositato a Jersey.

4 – Circa nello stesso periodo ci furono sviluppi importanti nella carriera di DM. Nel giugno del 1994 la CMM fu venduta alla Edsaco società che, in qualche modo, sembra essere collegata allo studio di revisione e consulenza inglese WJB Chiltern (anche se questo non influì sulla proprietà di Horizon da parte di DM). In ottobre DM portò il suo studio ad una fusione con Withers. Lui era considerato quale futuro senior partner della nuova società e si sperava che avrebbe promosso l'espansione della società in Italia.

5 – Le cose per lui cominciarono ad andare male. Nel 1995 le autorità italiane iniziarono un procedimento legale, emettendo mandati di arresto per molte persone coinvolte nella struttura Horizon. Ci furono due accuse di falso in bilancio ed un'altra relativa ad una presunta donazione illegale al partito socialista. Anche se non fu personalmente arrestato, gli fu notificato dallo SFO (Serious Fraud Office) un mandato a produrre documenti. Fu interrogato a Milano nel dicembre 1996 relativamente alla conduzione di diverse società della CMM e comparve in qualità di teste davanti al Tribunale di Milano in tre occasioni, quando si svolsero le udienze nei primi mesi del 1998. Il suo coinvolgimento in questo processo era di alto profilo ed, in Italia, fu demonizzato e la sua credibilità come consulente compromessa. Conseguentemente la sua posizione all'interno di Withers fu profondamente minata e, anche se non gli fu richiesto di lasciare, si ritirò dalla società nel 1997.

6 - Nel contempo la Horizon era ancora in vita, come società lussemburghese con profitti liquidi depositati a Jersey. Su consiglio di Ali Carni [rectius Sarikhani] della Edsaco, nei primi mesi del 1996 venne contattato lo Special Compliance Office del fisco e si concordò che le attività di

gestione e di controllo della Horizon erano state principalmente svolte nel Regno Unito e, pertanto, la Horizon doveva essere trattata, fiscalmente, come una società con sede nel Regno Unito. Una certa somma di tasse inglesi (circa un milione di sterline) fu pagata in accordo con lo Special Compliance Office, somma che sembra soddisfare quanto dovuto in relazione al successivo dividendo distribuito a DM, che fu annunciato nel marzo del 1996. La cifra netta di 2 milioni di sterline fu depositata presso la Banca di DM, la Guinness Mahon. Sembra di capire che una parte del dividendo sia stata usata da David Mills per ripagare la sua ipoteca.

7 – Nel giugno del 1996 DM informò i suoi soci di Mackenzie Mills (ora soci di Withers) di aver ricevuto un dividendo consistente dalla Horizon. La sua intenzione era quella di conferire ad ognuno la somma di circa 50.000 sterline in riconoscimento del loro precedente rapporto. DM chiarì che, anche se il suo coinvolgimento con la Horizon era nato grazie alla CMM, lui si era accollato personalmente tutto il lavoro della Horizon ed aveva sopportato tutti i rischi e le conseguenze legate alla <beneficial ownership> e, conseguentemente, riteneva che anche il compenso dovesse essere suo. Di conseguenza riteneva che quello che stava facendo fosse un gesto generoso. I suoi tre precedenti soci non furono d'accordo e reclamarono il loro diritto ad ottenere l'intera parte alla quale erano legittimati in forza dell'accordo di partnership Mackenzie Mills. La questione fu risolta nel marzo del 2000, quando David Mills cedette e la somma fu distribuita; la parte di David Mills fu solamente di 483.675 sterline. Gli interessi in maturazione sulla considerevole somma depositata presso la Guinness Mahon Bank furono riportati nelle dichiarazioni fiscali di David Mills dal 1996 fino al marzo 2000. Questo spiega la prima domanda posta dal fisco nella lettera del 20 gennaio 2004”.

David Jeffrey Barker, consulente fiscale, socio dello studio Rawlinson & Hunter, è stato sentito a Londra il 26 settembre 2007, ed ha confermato tutto quanto risulta dagli appunti di cui si è appena riferito.

L'argomento principale del suo colloquio con Mills fu il c.d. regalo ricevuto da Bernasconi, e pertanto se ne tratta nel capitolo “La confessione”.

Qui va solo ricordato che Barker, spiegando perché, mentre Mills gli stava illustrando la “cronologia”, in particolare alla voce “luglio 1996 – saldo dividendi bloccato in GM su rinnovo mensile”, aveva scritto “doveva ripagare mutuo, fatto prestito a un amico”, affermava che il suo appunto si riferiva al fatto che *“anche se i dividendi erano stati bloccati, una volta che aveva informato i suoi soci Mackenzie Mills, anche se il denaro era stato bloccato sul conto Guinness Mahon, prima di allora aveva usato una parte di essi per ripagare il suo mutuo e per fare un*

prestato a un amico". Ad ulteriore dimostrazione che l'imputato considerava la somma ricevuta da Horizon quale cosa propria.

Barker aveva annotato che "unusually", "*molto insolitamente*" ["stranamente" è tradotto al punto 2 delle note della riunione sopra riportate] Mills era stato il beneficiario di Horizon: a specifica domanda aggiungeva che era effettivamente molto insolito, per la sua esperienza professionale all'interno di uno studio che fornisce servizi di amministrazione anche fiduciari, che un socio di una società costituita oltremare fosse proprietario effettivo di una qualsiasi cosa ["largely based on the experience of what my firm Rawlinson & Hunter does and where it provides director and fiduciary services, it would be very rare for my partners in the overseas offices which we have to be beneficial owners of anything"]; vale a dire che non si era mai visto che il fiduciario di una società ne fosse contemporaneamente l'effettivo proprietario.

David Mills, dopo averla concordata con Sue Mullins, inviava poi al fisco inglese una dettagliata relazione: Barker, che la riceveva in copia, verificava che non era stata riportata una frase esistente invece nella prima redazione, scritta con i suoi suggerimenti: mancava cioè l'indicazione relativa alla circostanza che il deposito di un milione e mezzo di sterline fosse "un dividendo inaspettato che veniva da un gruppo offshore amministrato da Mills per conto di una grande società italiana". Consigliava pertanto a Mills l'inserimento di tale indicazione, con **mail del 9 febbraio 2004** ²¹.

La copia della suddetta relazione, con interlineata la frase sopra riportata, è in atti. Il brano in cui essa è inserita è il seguente: "L'interesse in questione derivava da un deposito bancario a nome di Mr. Mills, che fu mantenuto fino al marzo 2000. Il deposito, di circa 1,5 milioni di sterline, costituiva il contante di una rendita del 1996, sul quale le tasse erano state pagate a seguito di una dichiarazione immediata e volontaria da parte di Mr. Mills allo SCO della Inland Revenue di Edimburgo. (La rendita era inaspettatamente risultata da un gruppo offshore gestito da Mr. Mills in nome di una grossa compagnia italiana) Il saldo tassato della maggior parte della rendita fu tenuto dal 1996...": la relazione terminava, sul punto, raccontando della spartizione fra i soci del marzo 2000.

Il **29 marzo 2004** l'Ispettore Parkhouse di Inland Revenue mandava alla consulente S. Mullins una ulteriore richiesta di precisazioni in ordine alle somme ricevute e non dichiarate al fisco da Mills, con particolare riferimento al "dividend" Horizon ed agli interessi percepiti.

²¹ Affermava infatti Barker nel testo della e-mail: "Io mi sento più a mio agio con l'estensione della disclosure fatta nella bozza modificata. Mi è venuto in mente dopo l'incontro che l'ispettore delle tasse potrebbe essere venuto a conoscenza del deposito di denaro da una o più delle vendite degli Hedge Fund che sono state fatte nell'anno fiscale 2001-2002, cosa che potrebbe aver dato inizio alla questione".

Il 4 maggio 2004 Sue Mullins rispondeva con una articolata lettera (pag. 190, cartellina K del fascicolo predisposto per la rogatoria inglese, faldone 4 bis) in cui, scusandosi preliminarmente per il ritardo, ripercorreva analiticamente il “Background to the dividend payment”, negli esatti termini in cui era stato in precedenza illustrato nella missiva indirizzata a Robert Drennan [“Dear Bob”].

Illustrava quindi l’origine dello strettissimo rapporto professionale tra David Mills e tutte le società offshore del gruppo Fininvest [“the media business empire of Mr Silvio Berlusconi”], attuato dapprima attraverso la messa a disposizione dei servizi offerti dalla società CMM ed anche in seguito, successivamente alla vendita di CMM ad Edsaco, ammettendo che l’uso che i “Fininvest executives” avevano fatto della società era al centro delle accuse portate dall’A.G. italiana di falso in bilancio per omessa indicazione di tutte le attività delle società offshore nel bilancio Fininvest. Mills era stato posto sotto pressione dal Gruppo – che intendeva distanziarsi dal patrimonio di dette società, in particolare in ordine ad un dividendo di circa 3 milioni di sterline presente nel patrimonio della società del gruppo Horizon – affinché si assumesse piena responsabilità dell’ente: cosa che Mills fece, denunciando la vicenda allo SCO e pagando le tasse dovute come proprietario della società. La percezione di una somma così elevata aveva dato corso ad un aspro contrasto con i partners di studio, in particolare con Rylatt; Mills aveva alla fine concordato di dividere con loro la somma nelle percentuali corrispondenti agli accordi di partnership, benché avesse affrontato da solo tutti i rischi dell’operazione, sopportandone i relativi costi, non ultimo il rischio di incriminazione per falso in bilancio innanzi all’A.G. italiana e la sottoposizione ad una continua e nociva campagna di stampa. Due dei tre soci originari, peraltro, in un primo momento avevano aderito alla richiesta avanzata da Mills di trattenere per sé la maggior parte della somma, comprendendo “il pericolo in cui si era trovato il mio cliente, che non aveva avuto scelta, se non di fare ciò che aveva fatto”.

Mullins allegava (così si legge) il documento sottoscritto fra i soci dello studio Withers il 27 novembre 1996.

Quanto alle somme investite in fondi di investimento, oggetto di contestazione da parte dell’autorità fiscale inglese, la consulente spiegava che “circa metà dei fondi usati per l’acquisto dei fondi di investimento derivava da ciò che gli [a Mills] era rimasto del dividendo Horizon (come può essere visto dall’estratto conto bancario del marzo 1999), mentre la restante parte derivava da un regalo [“gift”], l’origine del quale è direttamente connessa alle precedenti questioni che ho spiegato in relazione al dividendo Horizon ed alla condotta dei precedenti soci di studio verso il signor Mills”.

Di tale “regalo”, appunto, si tratterà nel prosieguo della motivazione, nel capitolo “La confessione”.

In relazione ai successivi incontri di Mills con i funzionari di **Inland Revenue** (documentati come si è scritto nel menzionato faldone 1 allegato al fascicolo del dibattimento), qui rileva solo ricordare che – alcuni giorni dopo esser stato interrogato dai P.M. milanesi, il 18 luglio 2004 – in data **22 luglio 2004** Mills spiegava ancora una volta “lo scenario nel quale si era verificato il primo pagamento del dividendo dalle società offshore di Berlusconi, argomenti che erano già stati da lui esposti allo SCO di Edimburgo [nel 1996, come si è già scritto]. Nel 1991 venne varata una legge in Italia che aveva l'obiettivo di togliere a Berlusconi tre reti televisive e di conseguenza si rese fortemente necessario istituire una struttura offshore che distanziasse queste società dal resto dell'impero di Berlusconi. I 10 miliardi di Lire, dai quali venne pagato il dividendo, costituivano originariamente profitto derivante dall'istituzione di una società pubblica quotata sul mercato in Lussemburgo con lo scopo di avere la proprietà delle tre reti televisive”.

Segue, nel testo inglese, una frase inspiegabilmente non tradotta, ma dal chiarissimo significato: “At the time of the SFO raid Berlusconi had discussed with DMDM what could be done to further distance himself from these companies. At first a Trust arrangement was considered. The 10 bn lire could not come to Berlusconi as it would show that in reality he owned the 3 TV stations”. Vale a dire: quando il Serious Fraud Office effettuò la perquisizione ²², **Berlusconi discusse con Mills che cosa si sarebbe potuto fare per mantenere le distanze fra la sua persona e queste società. Al primo momento si pensò alla costituzione di un trust. I 10 miliardi di lire non potevano andare a Berlusconi, perché ciò avrebbe dimostrato che egli in realtà possedeva le tre televisioni.**

“Conseguentemente alle pesanti pressioni ricevute, Mills prese quella che oggi viene dallo stesso considerata come una decisione completamente sbagliata; solamente per lealtà nei confronti del suo cliente acconsentì a recarsi da Inland Revenue per dichiarare che era lui a detenere il controllo e ad occuparsi della gestione delle società offshore. Di conseguenza pagò le tasse su 10 miliardi di Lire al netto di una cifra decisamente alta per le spese”.

Più avanti ancora una volta è scritto, in relazione a Horizon, che tale società era stata “il mezzo attraverso il quale il sig. Berlusconi riuscì a distanziarsi dalle emittenti televisive”.

Si deve poi evidenziare che, nelle successive riunioni con lo SCO, di Bristol ²³, ad esempio in quella del **6 ottobre 2004**, i rappresentanti di Mills tendevano a riportare ad Horizon varie entrate di cui non era stata fornita idonea documentazione, malgrado le molteplici richieste: “ogni accredito

²² il 16 aprile 1996, presso gli uffici di Edsaco.

²³ Luogo in cui venivano tenuti alcuni incontri, perché più vicino, rispetto a Londra, alla città di residenza di Sue Mullins, nel Dorset.

per il quale non fosse stato possibile fornire una spiegazione era più probabile che provenisse da Horizon e sarebbe stato trattato da Mills in collegamento con l'accordo con lo SCO di Edimburgo" (cioè con la tassazione del dividendo, concordata nel 1996).

In quella riunione gli ispettori avevano manifestato tutte le loro perplessità, fra l'altro, su un accredito di 151.622 sterline "proveniente da una vendita dell'Hedge Fund Eureka pagato dalla Struie Holdings", perché di Struie nulla era documentato. Era stato loro risposto che "si trattava di una società fondata dal sig. Mills per un cliente italiano. Fu istituita su richiesta del cliente per effettuare vari investimenti.... Mills aveva un debito di 300.525 sterline nei confronti di questo cliente... era un'area molto delicata"; non veniva fatto il nome del cliente e "sarebbe stato chiesto al sig. Mills di confermare che il conto della Struie Holdings non era gestito da lui" ²⁴.

Erano stati altresì evidenziati prelievi e versamenti non documentati sui conti di Marrache & Co., sui conti presso Guinness Mahon e altri. Non era neppure stata dichiarata l'esistenza dei conti presso CIM Banque; venivano sollevate perplessità sui rapporti di Mills con la banca Cantrade di Zurigo; era risultato un accredito – non dichiarato e proveniente proprio da Cantrade – di 110.260,16 sterline, versate il 29 maggio 1996 su un conto personale di Mills presso il Credito Italiano di Milano, di cui egli non aveva mai detto nulla.

Nella medesima riunione del 6 ottobre 2004 veniva affrontata anche un'altra questione.

Dall'esame dei conti di Mills e dalla relazione complessiva che questi aveva inviato a Inland Revenue il 2 settembre 2004 ("Rapporto di dichiarazione" in atti, datato agosto 2004, contenuto nel faldone n. 1 allegato al fascicolo del dibattimento), al punto 4 ("Fondi Fininvest") ²⁵, era emerso un accredito da parte di Fininvest della **somma di 99.112 sterline**. Allo SCO interessava capire perché Mills le dichiarasse come spese deducibili in quanto legate alla sua attività professionale; si riteneva che potesse essere invece un prestito, perché si trattava di soldi anticipati per spese non ancora sostenute. Mills aveva scritto infatti "che questa somma rappresentava un modo per assicurarsi che i costi e le spese collegate ai procedimenti legali in Italia venissero coperti".

²⁴ In relazione a Struie ed alla sua gestione, si veda – oltre nella presente motivazione – quanto emerge, in senso ben diverso, dalle consulenze e dalle deposizioni testimoniali di De Fusco, Quaderer, Mahler e Briatore.

²⁵ Oltre alla ricezione del dividendo, dei conti CIM (le somme accreditate sui quali – e diverse dall'ammontare da lui percepito del dividendo Horizon – erano di clienti che non intendeva nominare) e altro, sotto la voce "Fondi Fininvest" Mills dichiarava anche l'importo di 45.000 sterline ricevuto nel 1996 – di cui alla precedente indagine dello SCO, e di cui si è scritto – e di 99.112 sterline, a sua disposizione per spese legali e costi nei procedimenti italiani. La somma, in origine depositata su CIM Banque, era stata trasferita in parte nel Regno Unito nel 1998, poi a Gibilterra nel 2004, depositata a sua disposizione presso il conto clienti di Marrache & Co., ed infine, molto genericamente, "su un conto di deposito su una banca di Londra", da cui nell'estate 2004 appunto avrebbe prelevato 30.000 sterline per pagare le spese legali in Italia, in relazione al processo a suo carico ivi pendente (si ricordi che il 18 luglio 2004, in questo procedimento, Mills era stato interrogato dai magistrati milanesi, come meglio si vedrà).

Alla richiesta di documentare che era questa la finalità per la quale il denaro era stato versato, uno dei consulenti di Mills, Michael O'Brien, aveva risposto che la somma era passata da un conto clienti Fininvest di Withers al conto corrente personale di Mills, perché Fininvest aveva consentito di farsi carico delle spese che doveva sostenere Mills in relazione ai procedimenti pendenti in Italia e gli aveva messo a disposizione dei fondi con questa finalità. Ma uno degli ispettori aveva nuovamente domandato “quali elementi di prove esistevano che si trattasse di soldi destinati a coprire spese legate alla attività imprenditoriale”.

In esito alla riunione Mullins riceveva richiesta scritta (datata 18 ottobre 2004) di ulteriori precisazioni in ordine ai molti argomenti oggetto di contestazione, ivi inclusa la richiesta di documentazione in grado di sostenere l'affermazione resa circa la provenienza e la destinazione della somma di 99.112 sterline.

Con missiva del **5 novembre 2004** Mullins rispondeva, scrivendo tra l'altro, al punto 2, “Pagamento di costi da parte di Fininvest”:

“Alla fine del 1996 il sig. Mills ha rilasciato una lunga dichiarazione volontaria ai magistrati che accusavano [rectius: indagavano] il sig. Berlusconi e vari agenti della Fininvest. Questo è stato considerato come un comportamento molto negativo da parte dei suoi precedenti clienti ²⁶, che hanno considerato questo gesto come una rottura della segretezza del cliente [“he had broken client confidentially”], e, [quanto meno: “if anything”], avrebbe dovuto essere un imputato nei procedimenti. Questa è la linea che è stata perseguita nei processi successivi quando lui ha prodotto delle prove. Era evidente per il sig. Mills che i procedimenti sarebbero stati lunghi e costosi e che vi era un costante rischio che il suo status cambiasse da testimone a coimputato o sospettato [rectius: indagato] nel corso dei procedimenti stessi”.

All'epoca la relazione tra Mills e “Fininvest people” (così letteralmente nel testo inglese) era piuttosto sofferta; per proteggersi egli aveva accantonato per sé delle somme originariamente custodite per conto di quei clienti in modo da poter coprire le spese cui avrebbe dovuto prevedibilmente far fronte, a causa del suo coinvolgimento nei problemi giudiziari italiani. “Ha detto al suo contatto alla Fininvest cosa aveva fatto e non sono state sollevate obiezioni. Questo consenso è continuato fino al presente giorno”.

Mullins continuava affermando che la somma di 99.112 sterline non doveva dunque essere sottoposta a tassazione, poiché Mills non era e non era mai stato alle dipendenze di Berlusconi, né

²⁶ Pare addirittura superfluo ricordare, ancora una volta, che la documentazione prodotta da Mills – di cui veniva dato conto nel corso delle sue deposizioni testimoniali esaminate in questa motivazione e nelle relative sentenze – era stata dal medesimo predisposta anche a seguito dei contatti con il latitante Vanoni, e con l'ausilio di costui, come emerge dalla “NOTA GENERALE” del dicembre 2005 più volte menzionata.

direttamente né indirettamente, e quindi la somma non doveva essere considerata un compenso professionale. Alla fine le spese sostenute da Mills erano state inferiori al previsto, ma ancora, a distanza di dieci anni, egli rischiava di essere incriminato. Il costo complessivo di tutta la vicenda era perciò incalcolabile.

La consulente – senza accludere documentazione alcuna, a quanto consta – aggiungeva che le spese legali di Mills negli anni 1998/1999 erano state di circa 25 milioni di lire italiane, cioè (come la commercialista stessa precisava) di 10.000 sterline, nell’aprile 2002 di 4.866 sterline, nel marzo 2003 di 5.324 sterline, nel 2004 di circa 45.900 euro, cioè 30.000 sterline. Per un totale di circa 60.000 sterline. A queste spese si dovevano aggiungere quelle di viaggio e soggiorno (“Travel and subsistence”): Mills non aveva conservato le ricevute, ma si era dovuto recare in Italia nel corso del 1996 ben 12 – 15 volte, per rendere testimonianza ovvero per incontrare i propri avvocati. Per ogni viaggio, tra volo aereo ed albergo, aveva speso circa 1.000 sterline. E quindi in tutto almeno altre 10.000 sterline.

Mullins concludeva sul punto asserendo ancora una volta che “la somma era passata da un conto clienti Fininvest di Withers al conto corrente personale di Mills, Fininvest aveva acconsentito di farsi carico delle spese sostenute scadenzando dei versamenti e gli aveva messo a disposizione dei fondi con queste finalità”²⁷.

Corre l’obbligo di ricordare che, al momento del suo ritiro da Withers, Mills con “Memo” del 1° dicembre 1997 (cui si è già accennato) aveva rammentato agli ex soci che, al punto 4 del loro accordo del 27 novembre 1996, dopo le parole “onorari professionali”, avevano convenuto di aggiungere le parole: “o spese di viaggio ordinarie o di alloggio”²⁸. Vale a dire che egli poteva prelevare a questo fine dal conto vincolato a suo nome presso Guinness Mahon.

Ed allora delle due l’una: o Mills si faceva pagare due volte le indimostrate spese di viaggi e soggiorni in Italia, certo non economici, fino al marzo 2000 (quando venne divisa la somma vincolata), attingendo a tal fine sia dal conto di Guinness Mahon sia dal fondo messo a sua disposizione da Fininvest, oppure l’entrata di oltre 99.000 sterline contestata dal fisco inglese aveva un’origine diversa da quella dichiarata, e non documentata, a Inland Revenue.

²⁷ Si veda sul punto anche la deposizione di Andrew Costard, che sarà esaminata poco oltre, e lo scambio di mail fra il medesimo e Mills dell’agosto 2004.

²⁸ Al punto 4 si stabiliva infatti che Mills poteva effettuare dei prelievi dal conto vincolato ed ancora indiviso fra i soci dello studio per il “pagamento di onorari professionali in relazione al ruolo di Mills quale testimone o difensore in qualsiasi procedimento, in Italia o in Inghilterra, che coinvolgesse All Iberian o comunque riguardante fatti o persone cui si faceva riferimento nel provvedimento del Serious Fraud Office del 16 aprile 1996”,

La lunga risposta di Mullins alle richieste del Fisco toccava vari altri argomenti: così ad esempio, al punto 6.i), si ammetteva che una somma depositata il 18 maggio 2000 sui conti di Marrache e contestata dal fisco inglese dovesse essere trattata come un provento, poiché non era stata trovata documentazione giustificativa dell'accredito. Ed ancora: al punto 12.i) Mullins manifestava la sorpresa del proprio cliente alla notizia, ricevuta dal fisco inglese, che un conto a suo nome era stato aperto presso il Credito Italiano a Milano, poiché di tale conto egli non ricordava nulla.

Per concludere sull'argomento va detto che Mills solo due giorni dopo, il 7 novembre 2004, si presentava ai magistrati italiani e forniva una diversa versione dei fatti occorsi, che si esaminerà nel prosieguo.

L'iter del procedimento fiscale nel Regno Unito proseguiva, con la conferma da parte dello stesso Mills di quanto fin dall'agosto riconosciuto, e cioè che la somma da lui ricevuta e corrispondente al dividendo era interamente tassabile, e l'affermazione, anche in quella sede, della diversa provenienza del c.d. gift, vale a dire da Attanasio in luogo di Bernasconi, come da lettera dell'8 novembre 2004, in atti (nel faldone 1 allegato al fascicolo del dibattimento).

La vicenda, in relazione alla quale l'Autorità inglese manifestava in ogni modo ed in ogni occasione la sua opinione negativa, senza che – a quanto consta – nessuna ulteriore documentazione fosse stata prodotta a spiegazione delle numerose entrate non giustificate (alcune delle quali, come si è visto, provenienti dichiaratamente anche da Fininvest, e comunque tutte elencate nel verbale della riunione tenutasi presso lo SCO di Bristol il 28 gennaio 2005) sfociava nell'**accordo fiscale del 24 maggio 2005, con il pagamento a transazione di 451.180,36 sterline**. Era in tale somma compreso un importo di 80.000 sterline, frutto appunto di accordi, a copertura delle entrate non documentate sui conti svizzeri; una penale del 25 % e relativi interessi per gli altri introiti sforniti di giustificazione; l'importo di circa 72.000 sterline per i “debiti fiscali non colposi” relativi agli anni 2003 e 2004.

Sue Mullins era stata, come si è appena visto, una figura centrale nel procedimento fiscale descritto. Del suo esame – per completezza di esposizione – va dunque dato brevemente conto.

Corre però l'obbligo di ricordare che fra i files cancellati dalla memoria del computer di Mills e recuperati dagli inquirenti britannici, in collaborazione nella fase delle indagini con quelli italiani – si tratta degli “unallocated clusters”²⁹ – è stato trovato uno scambio di corrispondenza informatica

²⁹ L'intero fascicoletto degli “unallocated clusters” è inserito, con la relativa traduzione, nel faldone 1, 2° deposito dell'attività integrativa del P.M. Essi, estratti attraverso la c.d. procedura Encase, tecnicamente descritta dagli agenti della Metropolitan Police Computer Crime Unit, sono stati dichiarati utilizzabili dal collegio con ordinanza del 13 aprile 2007.

tra Mullins e Mills che getta un'ombra sulla effettiva genuinità delle dichiarazioni testimoniali di quest'ultima.

Risulta ad esempio che in data 28 ottobre 2004, alle ore 15.53.20, Sue Mullins raccomandava a Mills: “bisogna stare attenti a come si parla di Struie”. Quello stesso giorno, alle ore 20.13.07, sempre Mullins inviava a Mills una mail in cui comunicava: “ti allego la mia prima revisione della lettera, sta diventando complicato, adesso che ci sono state così tante revisioni! Non ho ancora rintracciato il conto extra di CIM, lo farò dopo una breve pausa, perciò ci sarà bisogno di fare altre modifiche.”.

Sue Mullins ha deposto a Londra il 27 settembre 2007.

La teste riferiva di essere membro della Association of Tax Technicians, di avere un proprio studio professionale, di conoscere David Mills dal 1990 circa, e di esserne diventata la consulente fiscale nel 1999.

Il suo esame (a porte chiuse) verteva essenzialmente sul tema del “regalo” di Bernasconi (di cui si tratta oltre) e sui rapporti con Inland Revenue di cui si è già scritto.

In relazione all'argomento che qui interessa, il c.d. dividendo, Sue Mullins confermava tutto quanto emerge dalla documentazione scritta di cui si è già trattato: non vi è pertanto necessità di riportare le sue dichiarazioni.

Vale solo la pena di ricordare che, alle domande dell'accusa relative agli obblighi del contribuente inglese, Mullins dichiarava che, in base alla sua esperienza come Ispettore tecnico del fisco (attività svolta fra il 1983 e il 1989), in caso di indagine fiscale il soggetto deve rispondere nel modo più veritiero possibile e corretto, non necessariamente completo, contrariamente a quanto più volte fatto rilevare dagli Ispettori del fisco sia a David Mills che a lei stessa nel corso delle varie riunioni, ed in relazione alle omissioni che via via emergevano ³⁰.

In relazione alla bozza modificata da Barker della lettera che Mills avrebbe dovuto mandare al fisco – di cui si è riferito – la teste dichiarava di non aver accolto le proposte, perché così aveva deciso con il suo cliente: non era sempre necessario fornire risposte complete e in particolare, in quel caso, lo era ancor meno perché le precisazioni suggerite da Barker riguardavano somme entrate nel patrimonio di Mills in un periodo anteriore a quello (2001 e 2002) sul quale verteva l'indagine fiscale.

³⁰ Ad esempio il 22 luglio 2004 un ispettore aveva ribadito ancora una volta che “il Fisco considerava ancora più gravi le eventuali omissioni o gli errori commessi da un uomo nella posizione di Mills che aveva avuto tutte le possibilità di rendere noti i fatti. Questa non era certo una circostanza in cui bisognava fare economia sulla verità.”

L'esposizione delle prove raccolte in tema di dividendo termina con l'esame di **Andrew Costard**, svoltosi a Londra "a porte chiuse" il 25 settembre 2007, da cui emergono peraltro pochi significativi elementi ulteriori.

Egli è il banchiere privato di Mills dalla metà degli anni '90 in poi, e con la sua deposizione si è, sostanzialmente, limitato a confermare la documentazione che gli veniva esibita (si fa qui riferimento a quella contenuta nel fascicolo predisposto dal P.M. per la rogatoria, faldone 4 bis, cartellina I, pagg. da 136 a 151).

In particolare in relazione al dividendo, Mills aveva fornito a Costard una versione in linea con quanto fin qui esposto. Il teste, esaminando il memorandum di una riunione tenutasi con Mills il 20 marzo 1996, a seguito dell'accredito sul suo conto presso la banca privata Guinness Mahon (di cui era dirigente, all'epoca) della somma di circa 1,25 milioni di sterline, raccontava che Mills aveva spiegato di aver "*fornito la gestione*" ["provided the management"] per un gruppo di società offshore da lui possedute ["which were owned by David Mills"] ed alimentate dai fondi provenienti dalle società di investimento di Fininvest di Berlusconi, e vi erano stati dei buoni introiti. Per svariati motivi, anche collegati "*alla situazione in Italia*", era stato deciso di portare queste società nel Regno Unito. Da quest'operazione Mills aveva ricevuto 5 miliardi e 800 milioni di lire italiane, e questa somma rappresentava un dividendo una tantum, la sua parte di profitto netto, detratte le spese.

Costard non ricordava nulla più di quanto a suo tempo scritto nel memorandum, precisando però di non aver mai visto alcun documento a riscontro della provenienza del denaro e di non aver mai saputo che il deposito non appartenesse solo a Mills: "*erano soldi di Mills*".

Da un altro memorandum, del 25 febbraio 1997, scritto da Costard, si evince anche che egli era venuto a sapere della suddivisione della somma con i soci dello studio, e del mantenimento temporaneo del deposito. Nella nota era scritto che Mills si era comportato correttamente, ma era preoccupato per la posizione di sua cognata, Barbara Mills, a capo del Crown Prosecution Service, e di sua moglie Tessa Jowell, probabile membro del prossimo Governo laburista.

Alla fine del documento si menzionava la "*continued press speculation*" (le speculazioni della stampa) intorno a Berlusconi e alla sua attività, le indagini in corso su di essa, il possibile coinvolgimento di coloro che la seguivano: perciò il memorandum veniva indirizzato al funzionario interno della banca che si occupava del riciclaggio di denaro, per l'eventuale denuncia al NCIS (National Crime Intelligence Service).

L'11 dicembre 1997 Costard riceveva una e-mail da un suo collega, riferita al deposito della somma ed al fatto che Mills lasciava Withers: Costard aveva risposto che non cambiava nulla, almeno fino

a che non si fosse risolta “in un modo o nell’altro” la “Berlusconi connection”. Restava perciò in vita presso Guinness Mahon il conto vincolato di cui si è più volte scritto.

Nel frattempo, però, era stata inviata la preannunciata denuncia al NCIS.

A memoria di Costard, la somma depositata sul conto vincolato doveva esser poi stata divisa fra Mills e i suoi soci nel 2000, quando egli non lavorava più per Guinness Mahon ma per Hambros.

A tutte le domande relative alla provenienza e proprietà del danaro depositato nei fondi o nei conti intestati a Mills, Costard rispondeva, molto genericamente, che non conosceva la causale degli accrediti e che non gli risultava si trattasse di somme anche di terzi.

Infine il teste riferiva in ordine ad uno scambio di corrispondenza informatica intercorsa con Mills il 26 agosto 2004, recuperata dalla memoria del computer di Mills, e contenuta, fra l’altro, nel citato faldone 4 bis, pagg. 150/151.

Il carteggio tratta di un argomento già esaminato, il pagamento a Mills da parte di Fininvest delle spese connesse ai procedimenti giudiziari italiani.

Nella prima mail si legge: “Caro Andrew, dovresti ricevere circa =A3 55,000 da Marrache & Co. di Gibilterra nel mio conto nei prossimi giorni. Puoi per favore metterlo subito in un =A3 conto deposito a 7 giorni? Molte grazie” [il P.M. ha ipotizzato nella sua memoria scritta depositata il 19 gennaio 2009, ed è verosimile, che “=A3” sia un carattere generato dal programma di recupero dei dati informatici e dovrebbe stare per £ - sterline].

La risposta è la seguente: “Caro David, grazie naturalmente controllerò e ti farò sapere quando arrivano mettendo il denaro in un deposito di una settimana come richiesto.

Poiché mi verranno richieste informazioni in ragione dell’ammontare, potresti gentilmente farmi sapere il retroterra di questo pagamento – per esempio sono proventi della tua attività legale? Mi dispiace dovertelo chiedere ma come tu probabilmente sai questa cosa è ormai pratica corrente per le banche”.

E Mills subito dopo: “Caro Andrew, capisco bene. Il denaro era tenuto in deposito come garanzia per i miei costi e spese nei procedimenti italiani che stanno continuando. Ora devo pagare alcune parcelle. Ogni guadagno che ne deriva viene naturalmente dichiarato a Inland Revenue. Fammi sapere se ti occorrono maggiori informazioni”.

In relazione a questo argomento Costard, nel corso del suo esame, ha confermato che si trattava del trasferimento della somma di 55.000 sterline, della quale egli chiedeva la fonte, in conformità con i regolamenti contro il riciclaggio di denaro sporco, perché era “*un ammontare ingente*”. Egli non ricordava se si era poi accontentato di quanto scritto da Mills, che comunque aveva risposto alla sua domanda. Non escludeva di avergli eventualmente telefonato.

Per concludere sul punto va ricordato che, dalla documentazione bancaria di Mills esaminata dai consulenti, emerge il 7 settembre 2004 un accredito di 55.000 sterline proveniente da Marrache & Co. – Royal Bank of Scotland Gibraltar sul conto londinese di Mills, accredito richiesto dallo stesso Mills con mail (rilevata dal suo computer) del 26 agosto 2004. Si trattava dell'intero saldo di un investimento (Sloan Investment), che Benjamin Marrache (la cui deposizione sarà oggetto di esame successivamente) dichiarava essere di Mills.

Ciò costituisce ulteriore riscontro di quanto affermato in precedenza, circa il fatto che **Mills attingeva, fin dalla fine degli anno '90, a un deposito bancario, che egli stesso aveva detto a Inland Revenue il 5 novembre 2004 essergli stato trasferito da Fininvest, per i costi dei procedimenti penali italiani: e pertanto sia quelli in cui egli era testimone dell'accusa, sia (vista la data dell'accredito di cui qui si tratta) il presente procedimento.**

Si possono a questo punto trarre alcune, parziali, conclusioni.

A Mills viene contestato di avere dichiarato circostanze false in ordine al compenso di circa 1,5 milioni di sterline ricevuto una tantum nel 1996 a seguito di accordi con Silvio Berlusconi – compenso qualificato come “dividend” e tenuto bloccato fino al 2000 in un deposito bancario denominato MM/AIL (Mackenzie Mills/All Iberian Limited) – affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza della società offshore Horizon Ltd. che i clienti avevano ritenuto al momento di non ritirare.

Come si è già osservato le risposte di Mills alle domande che gli erano state rivolte erano state quanto meno reticenti, sia in ordine alla effettiva proprietà della società da cui proveniva il cosiddetto dividendo, che egli conosceva perfettamente, sia quanto al suo reale destinatario finale, egli stesso.

Emerge in termini di certezza dagli elementi di prova in atti, illustrati nelle pagine che precedono, che l'attribuzione della somma a Mills rientrava nel complessivo disegno tendente a non far emergere, appunto, chi fosse il reale proprietario delle società offshore del Gruppo Fininvest e difendersi dalle accuse di falso in bilancio e altro, così aggirando anche il fisco italiano e la normativa in tema di concentrazione di mezzi di comunicazione di massa.

Per distanziare il Gruppo Fininvest – o meglio la/le persone fisiche proprietarie – dai patrimoni delle società offshore, gli utili di una società, di cui a Mills era stata attribuita la proprietà solo per tenere celata l'identità degli effettivi beneficiari, erano stati trasformati in utili di Mills, e come tali egli li aveva sottoposti a tassazione, quale suo introito professionale, nel Regno Unito.

Mills sapeva fin dal primo momento di essere l'effettivo proprietario della somma, tanto che ne aveva fatto un uso personale (per ripagare un mutuo e fare un prestito ad un amico ³¹) ed aveva proposto ai suoi soci di regalarne loro una piccola parte. Solo a seguito delle forti pressioni ricevute, principalmente da Virginia Rylatt, e di un approfondito esame da parte dei legali dello studio dei rischi connessi alla ricezione della somma (i soci, pur essendo avvocati, avevano anche chiesto un parere legale), nell'accordo del 27 novembre 1996 era stato deciso l'accantonamento in un conto vincolato e la distribuzione solo quando fosse "prudente" e non vi fossero più problemi connessi ai processi pendenti in Italia.

In quella sede, dunque, l'ipotesi alternativa alla distribuzione, cui Mills venne costretto dai soci pena l'apertura di un procedimento nel Regno Unito, non era la "restituzione al cliente" (come invece ambigualmente in qualche occasione testimoniato da Mills), ma l'apprensione da parte dell'Autorità giudiziaria italiana.

Pertanto l'accordo fra i soci fu reso esecutivo, con il beneplacito del reale beneficiario di Horizon (così Scott, a domanda della difesa) e nel marzo 1999 – dopo che erano state pronunciate le sentenze di condanna di primo grado – Scott, Rylatt e Coffin pretesero le somme di loro spettanza, mettendole così al sicuro. L'ingente quota di Mills, invece, veniva da lui gestita attraverso l'altrui società Struie, fino alla fine del febbraio 2000, come meglio si vedrà nell'esame delle consulenze. A quell'epoca era certo, quanto meno, che Mills non avrebbe più dovuto deporre come testimone: in secondo grado nel procedimento All Iberian, inoltre, era addirittura già intervenuta sentenza dichiarativa di prescrizione.

Nei capitoli che precedono, relativi alle società del Gruppo Fininvest B ed in particolare alle società Century One e Universal One, è già stata verificata ed affermata la reticenza di Mills in ordine all'identità dei loro effettivi proprietari.

Si deve ora aggiungere che Mills, oltre alla ragguardevole somma di quasi 500.000 sterline costituita dalla sua parte del dividendo, riceveva altre somme al di fuori della sua attività professionale. Nel 1996 percepiva direttamente da Silvio Berlusconi almeno 45.000 sterline, dichiarate al fisco inglese; il suo studio (e quindi anch'egli, per la sua parte secondo gli accordi di partnership) riceveva, sempre da Silvio Berlusconi, 25.000 sterline al mese per un periodo di due anni, secondo la versione fornita dallo stesso Mills allo SCO il 20 marzo 1996; 120.000 sterline in tutto, secondo la versione di Virginia Rylatt. Inoltre Mills riceveva da Fininvest

³¹ Cfr. "cronologia" redatta da Mills, sopra esaminata nel corso della deposizione del teste Barker.

quasi 100.000 sterline quale rimborso delle spese sostenute e da sostenere (almeno fino al settembre 2004) per i procedimenti penali italiani.

David Mills ha dunque ricevuto enormi somme di danaro – estranee alle sue parcelle professionali – da Fininvest e da Silvio Berlusconi, fin dagli anni 1995/1996, e quindi da un'epoca anteriore a quella delle sue deposizioni nei procedimenti n. 1612/96 e 3510+3511/96.

2.4) Il colloquio telefonico

Il procedimento n. 1612/96 concerneva, fra l'altro, il finanziamento di 10 miliardi di lire erogato da Berlusconi tramite All Iberian a Bettino Craxi. In questa sede, però, assume rilievo solo il profilo di reticenza consistente nel fatto che David Mills non riferiva un colloquio telefonico intercorso con Silvio Berlusconi.

Infatti il 20 novembre 1997 egli dichiarava di aver appreso soltanto da Vanoni e da notizie di stampa dell'indagine effettuata nel 1995 nei confronti di All Iberian per un pagamento effettuato su un conto corrente riconducibile all'on. Craxi (pagg.40-41 del verbale in stenotipia).

Nel procedimento n. 3510+3511/96 Mills forniva la stessa versione, dichiarando di esser stato avvertito da Vanoni nel 1995 che All Iberian era oggetto di una rogatoria in Svizzera, che cioè *“c'erano delle indagini in corso perché apparentemente un pagamento o due pagamenti sono transitati per il conto All Iberian, che sono finiti presumibilmente in un conto dell'ex primo ministro Craxi, e che c'erano delle indagini in corso per questo”* (pag.113 del verbale).

Lunedì 27 novembre 1995 Mills scriveva ai suoi soci una nota, la cui traduzione è l'allegato 81 alla memoria depositata dal P.M. il 19 gennaio 2009.

L'annotazione si era resa necessaria, con tutta evidenza, per il clamore massmediatico suscitato dalle indagini e dai provvedimenti restrittivi emessi dai magistrati milanesi (si è più volte scritto in questa sentenza della latitanza di Giorgio Vanoni; è noto che essi concernevano lo stesso Bettino Craxi) in relazione anche alla vicenda All Iberian, e per le conseguenti preoccupazioni dei soci dello studio Withers.

Infatti nelle prime righe del memorandum si legge che All Iberian era stata “oggetto di un vasto interesse da parte della stampa italiana lo scorso venerdì”, proprio in relazione all'accusa di finanziamento illecito a Craxi da parte di Berlusconi, e successivamente, nella seconda pagina, sotto la data 25 novembre 1995: “Quando ho parlato a Silvio Berlusconi giovedì, lui ha insistito sul fatto che le ultime allegazioni sono motivate politicamente. Sono bombe politiche in Italia, perchè i giudici di ‘mani pulite’ a Milano ora sono in grado di affermare che dietro a questo pagamento a Craxi ci sia Berlusconi. Al momento del pagamento, alla fine del 1991, Craxi non era Primo Ministro. Di conseguenza l'unica imputazione che può essere contestata è quella che ci sia stato un contributo non dichiarato ad un partito politico. Non c'è nessuna allegazione [rectius: accusa] di corruzione perchè Craxi non ricopriva nessun incarico pubblico. Naturalmente in questo paese non

si tratterebbe di reato, come Berlusconi ha insistito a farmi notare. In Italia, però, ha l'effetto di dimostrare che Berlusconi è, a pieno titolo, un membro dell'*ancien régime* e pertanto non adatto a governare l'Italia nel nuovo clima politico.”

E dunque: venerdì 24 novembre 1995 veniva riportata dalla stampa internazionale la notizia dei provvedimenti restrittivi, e già il giorno prima Mills ne aveva parlato con Berlusconi, il quale aveva affermato che le accuse erano tutte da leggere in chiave politica.

Lo scritto prosegue con il racconto da parte di Mills di quello che egli ha “sentito dire” dei fatti: una storia “complicata” di cui egli stesso dichiara ai soci di non essere sicuro. “Il resoconto Fininvest di quanto è accaduto è una storia strana che ho appreso unicamente venerdì dall'avvocato di Berlusconi”.

Mills aveva avuto quindi più di un colloquio, come è peraltro logico vista la gravità delle accuse formulate dai magistrati, il ruolo pubblico dei personaggi coinvolti, l'entità della somma oggetto di illecito finanziamento.

La nota di Mills prosegue con la descrizione della “storia strana”, vale a dire che il collegamento tra Fininvest e Craxi era stato determinato da Tarek Ben Ammar. Costui – che non si è mai recato a deporre in dibattimento del processo n. 1612/96, quanto consta – o meglio la sua società Accent Investment and Financing, aveva stipulato un contratto relativo alla vendita di diritti cinematografici con Fininvest, ed aveva girato sul conto di Craxi, all'insaputa di Fininvest, l'acconto di 10 miliardi ricevuto dalla società.

Qualche mese dopo, nel corso della **riunione del 20 marzo 1996 presso lo SCO**, di cui si è riferito nel precedente capitolo, alla richiesta degli ispettori a Mills di chiarire i motivi del suo coinvolgimento, quale testimone, nei procedimenti italiani a carico, fra gli altri, di Silvio Berlusconi, si legge nel verbale dell'incontro, nel suo complesso già esaminato: “tutte le transazioni rilevanti erano collegate ai rapporti d'affari che aveva avuto con Silvio Berlusconi ... La sua entrata in politica aveva significato che improvvisamente si era ritrovato con un vastissimo numero di nemici ansiosi di distruggerlo. Ciò era risultato in [rectius: aveva comportato] una marea di indagini investigative su di lui e sulle sue ditte. Le specifiche inchieste che avevano portato alle indagini di Mills da parte dei magistrati venivano da una transazione nei conti All Iberian. All Iberian era intestataria di un conto con la Corporazione [rectius Unione] delle banche svizzere a Lugano e questo conto veniva usato per un pagamento dalla Principal Communication Ltd concernente una distribuzione di film, accordo firmato a Parigi con una ditta di un tunisino. L'acconto era di 10 miliardi di lire italiane e a saldo del contratto il tunisino aveva chiesto che il denaro fosse trasferito su un conto particolare. Alla fine il denaro era passato sul conto di Bettino Craxi... Mills

sottolineava con decisione che ... il versamento era a saldo del contratto per la distribuzione di films”.

Come si può agevolmente notare, la versione dei fatti era identica, ed era stata soltanto omessa l’indicazione della fonte della notizia, che nessun interesse peraltro avrebbe presentato per l’Autorità del fisco inglese.

Il fatto che la spiegazione ai soci fosse stata fornita nell’immediatezza costituisce indubbiamente un rilevante elemento per valutarne la genuinità.

Si comprende peraltro anche bene perché successivamente, alla magistratura italiana, Mills non abbia menzionato questo contatto diretto con Silvio Berlusconi: ciò avrebbe minato la linea difensiva, tutta tesa a tenere lontana Fininvest – ove possibile rispetto ad incontrovertibili risultanze processuali – e soprattutto la persona di Silvio Berlusconi dalla galassia di società offshore, e da tutte le attività illecite che con danaro proveniente e/o transitante per tali società venivano all’epoca compiute: dall’occultamento delle proprietà televisive alla corruzione della Guardia di Finanza, dal falso in bilancio al finanziamento illecito, appunto.

Non vi è allora bisogno di spendere altre parole per affermare che Mills, nella deposizione resa il 20 novembre 1997, e anche successivamente nelle deposizioni del 12 e 19 gennaio 1998, era stato reticente, omettendo di riferire di aver parlato al telefono con Silvio Berlusconi il 23 novembre 1995.

L’imputato non ha peraltro mai smentito il contenuto del “MEMO” mandato ai soci di Withers.

Per mera completezza si riporta quanto dichiarato ai P.M. milanesi il 18 luglio 2004 e così verbalizzato:

“Francamente non ricordavo assolutamente questo colloquio telefonico. Prendo atto del contenuto del documento denominato <memo> diretto a BTS e in copia a KBS, MZR, PWD, JWS e dichiaro che sebbene non sia firmato il documento è stato scritto da me in occasione della prima apparizione di notizie di stampa su All Iberian.

Le sigle dei destinatari identificano il comitato di direzione dello studio Withers. In particolare BTS è Brian Stevens, il senior partner dello studio Withers. Era un’informativa che io dovevo dare a fronte del clamore delle notizie di stampa e della evidente preoccupazione dei miei partners.

Tra l’altro la fusione con Withers era avvenuta solo poco tempo prima. Ora che rileggo il documento ricordo una telefonata con Gironi sull’argomento e che a un certo punto lui mi passò al telefono Silvio Berlusconi che mi disse le cose che ho riportato”.

Non appare singolare il fatto che Mills e Berlusconi abbiano avuto più d'un contatto diretto.

Il primo era l'avvocato d'affari (o uno degli avvocati d'affari) del secondo, sia in relazione al suo patrimonio personale (si veda tutta la vicenda Century One e Universal One, strutture inizialmente ideate come trusts idonei a garantire la proprietà successoria ai figli Marina e Piersilvio), sia in relazione alle società del Gruppo Fininvest: sicché sarebbe semmai strano che essi non avessero intrattenuto una qualsiasi forma di rapporto personale diretto, pur se non abituale.

Ed infatti è incontestato, per esser sempre stato affermato dallo stesso Mills, che egli si era incontrato con Silvio Berlusconi a Milano (e veniva descritta anche "la villa") in relazione alla definizione di un "progetto il quale non si è mai concretizzato": di tale incontro ha parlato lo stesso Mills, anche nel corso dell'interrogatorio sostenuto, a richiesta della difesa Berlusconi, appunto nel procedimento n. 879/00, come da verbale depositato in atti dal P.M. il 13 aprile 2007.

Di un incontro del 1995 Mills aveva parlato anche con Barker, pur senza diffondersi sul contenuto del colloquio, e lo aveva scritto nella "cronologia" che gli aveva consegnato.

Dal verbale della riunione tenutasi presso lo SCO il 20 marzo 1996 (di cui si è già diffusamente trattato nel precedente capitolo) emerge poi che Berlusconi aveva discusso con Mills "che cosa si sarebbe potuto fare per mantenere le distanze fra la sua persona e queste società": in relazione agli introiti ammontanti a circa 10 miliardi di lire, "al primo momento si pensò alla costituzione di un Trust. I 10 miliardi di lire non potevano andare a Berlusconi, perché ciò avrebbe dimostrato che egli in realtà possedeva le tre televisioni".

Nella medesima riunione, Mills menzionava ancora un incontro con Berlusconi, senza precisare se si trattava del medesimo, sempre in relazione al dividendo: "... egli era ansioso sulle potenziali implicazioni per lui a causa della sua azione di trasferimento di fondi dalla Horizon ad un conto con il suo solo nome sebbene sapesse di avere l'approvazione di Berlusconi in persona. A tale scopo, aveva avuto un incontro in aprile 1995 con Berlusconi per approvare con lui i dividendi proposti".

Peraltro, ai soci dello studio Withers Mills aveva raccontato dei contatti con Silvio Berlusconi: lo hanno riferito nelle loro deposizioni sia Scott che Rylatt.

Anche in relazione a questo argomento, dunque, ha trovato conferma l'ipotesi accusatoria.

3) IL REGALO

3.1) La confessione

Il 20 gennaio 2004 Mills e la sua consulente Sue Mullins venivano informati da **Inland Revenue** dell'avvio di un accertamento relativo alla dichiarazione dei redditi dell'imputato per l'anno fiscale terminato il 5 aprile 2002, in particolare anche alle somme che risultavano entrate nel suo patrimonio a titolo di interessi, come si è già scritto nel capitolo dedicato al dividendo Horizon.

Si è anche già vista la reazione preoccupata di Mills, la sua richiesta di incontro con Drennan, la **lettera del 2 febbraio 2004** che, al termine dell'incontro, Mills gli consegnava.

Va ora ripreso il contenuto di tale lettera, convenzionalmente nota per il suo incipit "**Dear Bob**", nella parte fino ad ora non esaminata, e che attiene allo specifico motivo di preoccupazione di Mills. Infatti, dopo aver riferito del dividendo percepito nel 1996 e allora depositato in un conto vincolato, poi suddiviso, nel 2000, con i soci dello studio Withers, Mills lamentava di aver "assunto tutti quei rischi e quelle spese per un così magro compenso" e continuava ¹ :

"Il costo più grosso fu quello di lasciare Withers. Non mi fu chiesto di lasciare ma mi sentivo decisamente a disagio lì – non da ultimo perché i miei soci di Mackenzie Mills si erano accaparrati la maggior parte dei benefici a costo zero – tanto che non potevo davvero restare. Nel 1998-1999 e 2000 lavorai autonomamente ed era evidente che i processi sarebbero proseguiti, ci sarebbero stati avvocati da pagare e ci sarebbe sempre stato il rischio di essere accusato di qualcosa – che è proprio quello che sta per succedere ora, in seguito all'ultima indagine della quale sei al corrente.

Io mi sono tenuto in stretto contatto con le persone di B ["the B people"] e loro conoscevano la mia situazione. Erano consapevoli, in particolare, di come i miei soci si fossero intascati la maggior parte del dividendo; sapevano bene che la modalità con la quale io avevo reso la mia testimonianza (non ho mentito ma ho superato passaggi difficili ["I turned some very tricky corners", letteralmente: "ho fatto delle curve pericolose"], per metterla giù delicatamente ["to put it mildly": "per usare un eufemismo"]) avesse tenuto Mr B fuori da un sacco di problemi che gli sarebbero ricaduti addosso se solo avessi detto tutto quello che sapevo ["a great deal of trouble that I would have landed him in if I had said all I knew"].

¹ Si riporta, fra le tante in atti, la traduzione depositata dal P.M. il 13 aprile 2007, che pare la più fedele al testo inglese.

All'incirca alla fine del 1999 mi fu detto che avrei ricevuto dei soldi, che avrei potevo considerare come un prestito a lungo termine od un regalo. 600.000 dollari furono messi in un hedge fund e mi fu detto che sarebbero stati a mia disposizione, se ne avessi avuto bisogno (i soldi furono collocati nel fondo perché la persona collegata all'organizzazione di B era qualcuno con il quale avevo discusso in molte occasioni di questo fondo e si trattava di un modo alternativo [**“a roundabout way”**], “un modo indiretto”, letteralmente “facendo un giro intorno”: nella viabilistica il termine significa “rondò”], per rendere disponibile la somma).

Per ragioni [loro proprie] (io in quel momento ero ancora un testimone dell'accusa ma la mia testimonianza era già stata resa), era necessario che tutto fosse fatto con discrezione. E questa era una strada indiretta per raggiungere lo scopo [**“And this was a roundabout way”**].

Alla fine del 2000 volevo investire in un altro fondo e la mia banca mi fece un prestito per l'ammontare, garantito dalla mia abitazione, etc., di circa €650.000. Io l'ho ripagato liquidando i \$ 600.000. Allego una copia del conto in dollari .

Consideravo il pagamento come un regalo [**“as a gift”**]. Di cos'altro poteva trattarsi? Non ero un loro dipendente, non li rappresentavo, non stavo facendo nulla per loro, avevo già reso la mia deposizione, ma sussisteva ancora il rischio di futuri costi legali (così come ce ne erano già stati) e di una grossa dose di ansia (che c'è certamente stata). La faccenda proseguiva da otto anni. Il mio contatto era consapevole del fatto che la mia capacità di generare reddito era stata danneggiata e nel 1998 e 1999 fui in grado di inviare fatture a certe società, fatture che furono pagate ed aumentarono il mio reddito. Ma questo era diverso.

Dal momento che ero sicuro del fatto che la mia posizione fiscale relativamente al capital gain [**“CGT”**, Capital Gain Tax] fosse complessivamente negativa, stupidamente ho dichiarato nessuna transazione. Se qualcuna di esse fosse guardata da vicino (ad esempio, da dove arrivavano i soldi per comprare le azioni della Centurion?), sono ovviamente preoccupato di come comportarmi e gestire al meglio questa situazione.

Allego i documenti fondamentali.

Sinceramente

David Mills”

Si è già visto che **Robert Drennan** nel corso dell'incontro aveva preso appunti, e Mills gli aveva impedito di continuare, dicendogli che gli avrebbe consegnato una lettera, quando avevano iniziato a parlare del dividendo Horizon: all'evidente fine di non lasciare altre tracce scritte di quanto egli stava raccontando, oltre a quanto aveva meditatamente scritto.

Nel corso della sua deposizione Drennan, in relazione a questo specifico argomento, ha riferito quanto segue.

Mills, quando aveva iniziato a parlare delle questioni fiscali, aveva espresso preoccupazioni in ordine alla divulgazione del fatto che avesse ricevuto 600.000 dollari, sia in relazione alla propria salute, sia perché pensava che se la cosa fosse comparsa sulla stampa britannica sarebbe diventata nota anche all’Autorità giudiziaria italiana.

Raccontando i fatti descritti nella lettera che poi gli avrebbe consegnato, Mills si era espresso in modo sostanzialmente analogo a quanto scritto: *“aveva provato la sua lettera come avrebbe fatto un bravo attore, stabilendo ciò che mi avrebbe detto, l’ordine in cui avrebbe espresso le sue affermazioni, l’ordine che avrebbe usato con me”*.

“Dava l’impressione di essere agitato e preoccupato: mi espresse la preoccupazione che, se avesse rivelato la somma alle Autorità tributarie, avrebbe dovuto pagare delle tasse che non aveva messo in conto di pagare. Quella non era però la sua preoccupazione principale. La seconda preoccupazione è che, laddove la vicenda fosse diventata di dominio pubblico, la sua mancata dichiarazione di quell’importo ai fini fiscali e il fatto che lo aveva preso dal gruppo di Berlusconi o da persone associate ad esso avrebbero avuto conseguenze gravose sulla carriera ministeriale di sua moglie. Era molto preoccupato al riguardo e non voleva che ciò si ripercuotesse sulla carriera della moglie o sul suo Governo. In terzo luogo, si disse preoccupato del fatto che le Autorità italiane avrebbero interpretato, erroneamente a suo dire, l’esistenza di un legame tra i 600.000 dollari datigli dal gruppo Berlusconi e la sua testimonianza nelle Corti italiane, vedessero un collegamento fra i 600.000 dollari che gli erano stati dati dal gruppo Berlusconi e la sua testimonianza resa presso il Tribunale italiano”.

In relazione ai contatti avuti con persone del *“Gruppo Berlusconi”*, Mills aveva detto di aver incontrato Carlo Bernasconi, e non aveva fornito alcun dettaglio ulteriore rispetto a quanto scritto nella lettera: gli era stato detto che *“avrebbe ricevuto una somma di denaro che avrebbe dovuto considerare come un prestito a lungo termine o come un regalo”*.

Aveva raccontato anche di una riunione con Carlo Bernasconi a Milano nel ’99, e di tale riunione aveva riferito esattamente quanto è scritto nella lettera, ripetendo anche *“la sua storia strappalacrime”*: che lui a causa del processo aveva dovuto sostenere delle spese, il suo reddito era stato intaccato dalle spese legali e si trovava in difficoltà economiche.

Quando Drennan aveva cercato di capire meglio se i 600.000 dollari potevano esser considerati un regalo di Bernasconi, con cui Mills aveva dichiarato di aver intrattenuto non un’amicizia personale ma un rapporto d’affari, Mills gli aveva detto che questi era certamente un funzionario di alto livello nel *“Gruppo Berlusconi”*, che aveva certamente un buon stipendio, ma non pensava avesse

un grande patrimonio oltre al proprio reddito, negando che per lui *“600.000 dollari in tasca fossero come spiccioli”*. Per questo avevano concordato che “l’ipotesi plausibile” fosse che il denaro proveniva dal “Gruppo Berlusconi”, con cui Mills aveva avuto rapporti professionali, e non da Bernasconi.

Per il medesimo motivo, anche dopo l’incontro di Mills con Barker, era stato espresso il parere che si trattasse di un’entrata soggetta a tassazione, derivante dai rapporti professionali di Mills con il gruppo Berlusconi. Mills non aveva detto di non essere d’accordo, non aveva neppure mai detto che si trattava di un regalo personale di Bernasconi: aveva solo ripetuto di non sapere quale fosse l’origine del denaro, arrivato *“mediante Bernasconi”* o di cui *“fu informato da Bernasconi”*.

Avevano dunque concordato che queste circostanze dovessero essere comunicate al fisco inglese, che Mills dovesse dichiarare: *“ho ricevuto una somma di danaro dal Gruppo Berlusconi”*.

In relazione al possibile collegamento fra la somma di danaro e la testimonianza resa in Italia, Mills si era pronunciato in termini simili a quanto scritto nella lettera: *“loro sanno anche abbastanza il modo in cui ero stato in grado di dare la mia testimonianza”*, senza dire bugie ma superando *“momenti molto critici”*, e così tenendo *“il signor Berlusconi fuori da un mare di guai in cui l’avrei gettato se solo avessi detto tutto quello che sapevo”*.

Mills aveva manifestato *“la sua preoccupazione che i procuratori italiani ... avrebbero interpretato male tale pagamento come collegato a un pagamento da lui accettato da un imputato in un processo nel quale lui aveva testimoniato con la pubblica accusa”*. Egli era preoccupato del fatto che la comunicazione al fisco avrebbe potuto determinare l’inizio di un procedimento in Italia, perché in base alla legge inglese e alla normativa antiriciclaggio il fisco avrebbe potuto segnalare il fatto all’Autorità italiana.

In particolare Drennan era anche preoccupato che l’indagine di Inland Revenue avesse potuto avere origine da una qualche comunicazione relativa al “regalo” ricevuto nel 1999: era noto a ogni professionista che le banche avevano l’obbligo di riferire in ordine agli accrediti di somme superiori alle 10.000 sterline.

Da quanto Drennan aveva capito, nel corso della riunione Mills aveva voluto *“enfaticizzare”* il fatto che il denaro non aveva niente a che fare con la deposizione che aveva reso: era questo che Mills voleva che fosse chiaro, quello che intendeva comunicare.

Circa il percorso fatto dal denaro, a Drennan era stato detto solo che esso era stato immesso nel Torrey Fund *“da fonti a lui ignote. Mi riferì che Carlo Bernasconi gli disse che questa somma di denaro si trovava lì. Non mi ha detto in che modo ha avuto accesso ad essa, solamente che poteva considerarla un prestito a lungo termine che non avrebbe dovuto rimborsare o come un regalo”*.

Quanto alle modalità di rientro della somma nel Regno Unito, Mills aveva riferito di aver prelevato la somma dal fondo Torrey ed averla investita in un altro fondo, che poi (e qui i ricordi di Drennan si confondevano con quanto appreso poi dalla stampa) aveva venduto per estinguere un'ipoteca.

Mills nel corso dell'incontro aveva anche aggiunto che Carlo Bernasconi era morto di un attacco cardiaco (*“Mi disse che era deceduto, ritengo fosse ciò che credeva lui stesso. Morì successivamente, non so quando”*): lo aveva detto perché gli era stato chiesto se si poteva interpellare Bernasconi in ordine alla natura del versamento (non in ordine alla provenienza dei fondi, precisava Drennan, interpellato solo per valutare se la somma fosse o meno imponibile).

Alla fine della riunione, Mills *“prese la lettera dalla sua valigetta o dalla tasca, si sedette di fronte a me e la rilesse, la firmò, la mise in una busta, la chiuse e me la diede”*.

Drennan aveva dunque suggerito a Mills di comunicare l'entrata al fisco inglese, e – non essendo egli fiscalista – di rivolgersi a questo fine al suo socio Barker. Si erano accordati per una successiva riunione con Barker, alla quale poi Drennan non andò per non far pagare a Mills inutilmente la parcella oraria di due professionisti (1.000 sterline all'ora invece che 400), visto che Barker sarebbe stato capace da solo di scrivere la lettera al fisco, e perché un consulente di Barker aveva consigliato Drennan in tal senso, in relazione ai suoi obblighi di comunicazione alle Autorità di ogni transazione sospetta. A Barker, infatti, sarebbe stata dichiarata solo l'entrata della somma, non le circostanze nelle quali Mills ne era venuto in possesso.

Drennan aveva poi letto con calma la lettera di Mills, l'aveva fatta leggere a Barker, ed insieme avevano deciso che era loro dovere, seguendo la legge inglese, segnalare *“la transazione sospetta”*. Anche Bliss, il socio dello studio addetto al controllo ed alla segnalazione di eventuali transazioni sospette in materia di antiriciclaggio (presenza obbligatoria negli studi dei commercialisti secondo la legge britannica), era stato d'accordo: era stata perciò inoltrata la segnalazione a NCIS.

La cosa che più li preoccupava era *“il tenore” della lettera ‘Dear Bob’*, in particolare il paragrafo (trascritto in precedenza), dove si parlava del fatto che la cosa dovesse essere fatta discretamente, si affermava *“il modo tortuoso di rendere disponibile il denaro per loro ovvie ragioni”*, si ricordava che Mills era un teste della Pubblica Accusa già esaminato: si parlava di discrezione e questo aveva suscitato in Drennan il sospetto *“che si trattasse di qualcosa che poteva essere illegale”*.

Inoltre i due soci erano preoccupati dell'origine della somma – dato che anche Mills era stato *“d'accordo nel presumere che essa provenisse da Silvio Berlusconi”* – del collegamento alla testimonianza, del fatto che il denaro fosse stato immesso da una persona e prelevato da un'altra persona: *“la descrizione generale fatta dal signor Mills nella sua lettera riguardo a come appunto*

era venuto in possesso di questi 600 mila dollari aveva provocato in me, nel signor Bliss e nel signor Barker motivi di sospetto”².

Nella lettera consegnatagli il 2 febbraio da Mills, Drennan aveva apposto un timbro standard, sempre usato dallo studio Rawlison & Hunter per identificare le copie dei documenti originali che ricevono, una sorta di autenticazione; era stata fatta una copia perché l'originale era stato inviato alle Autorità del NCIS³.

Barker aveva poi incontrato Mills, aveva consegnato a Drennan una sorta di verbale dell'incontro e gli aveva riferito che Mills *“aveva leggermente cambiato il suo approccio, che all'improvviso aveva un rapporto molto più amichevole con il signor Carlo Bernasconi, che poteva essere considerato veramente un regalo e che non doveva pagarci le tasse”*. Anche se Barker continuava a pensare che fosse invece un regalo, avevano deciso che Sue Mullins, la commercialista di Mills, avrebbe stilato una lettera e l'avrebbe sottoposta a Barker. Questi effettivamente mostrò la lettera a Drennan, con le correzioni che vi aveva apposto⁴.

Drennan non si era più occupato della vicenda, di cui aveva avuto solo notizie di stampa. Così solo dalla stampa aveva sentito il nome di Diego Attanasio.

Il successivo 5 febbraio 2004 si svolgeva l'incontro fra David Mills e David Barker, alla presenza solo nell'ultima parte di Sue Mullins, incontro a seguito del quale veniva redatto un verbale, **“note della riunione del 5 febbraio 2004, ore 9, presso Eagle House”⁵**, che è già stato in parte esaminato nel capitolo dedicato al c.d. dividendo Horizon, e che contiene anche quanto Mills evidenziava ripercorrendo la “cronologia” della sua vita che aveva consegnato a Barker.

Nelle “note” si legge, in relazione all'argomento che qui interessa, che la principale preoccupazione di Mills era un regalo ricevuto nel 1999 e non denunciato nella dichiarazione fiscale di quell'anno, nella convinzione che trattandosi di regalo non fosse soggetto a tassazione. La richiesta dell'autorità riguardava dettagli sui redditi del 2002 e Mills si poneva il problema se avesse dovuto fornire informazioni anche in relazione alla somma percepita nel 1999.

Dopo aver raccontato della sua attività per Fininvest e di Horizon, del pregiudizio per la sua credibilità derivante dal coinvolgimento nelle questioni giudiziarie italiane, della preoccupazione

² Il fax di Bliss a NCIS, mandato il 4 febbraio 2004, era esattamente di questo tenore. Il documento è nel fascicolo “Lettera 2 febbraio 2004 a Robert Drennan e documenti allegati” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007.

³ Già nel 2003 lo studio aveva ricevuto dallo SFO la richiesta di esibire i documenti correlati al Gruppo Berlusconi, con l'avvertimento che distruggere o nascondere un documento era reato.

⁴ La questione, già vista trattando del dividendo Horizon, verrà meglio esaminata qui oltre.

⁵ Anche questo documento è nel fascicolo “Lettera 2 febbraio 2004 a Robert Drennan e documenti allegati” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007.

che tutto questo gli aveva creato – come si legge anche nella lettera “Dear Bob” del 2 febbraio – Mills era arrivato alla questione che era all’origine della richiesta del parere.

“9 – Nell'autunno del 1999, DM fu informato, inaspettatamente, da Carlo Bernasconi, che avrebbe ricevuto un regalo. CB è un residente svizzero estremamente facoltoso e stretto collaboratore di Silvio Berlusconi. DM conosceva da diversi anni CB avendoci lavorato insieme ed essendone diventato amico e sembra sottinteso che lo stesso sia coinvolto nella struttura di Horizon, che è stata oggetto di scrutinio [rectius indagini] da parte delle autorità italiane. Anche se era passato un certo numero di anni dall'ultima volta che DM e CB avevano avuto rapporto un rapporto d'affari diretto, erano comunque rimasti in contatto come amici. CB era quindi consapevole del fatto che la carriera professionale di DM sia in Italia che nel Regno Unito era stata rovinata dal suo coinvolgimento nella Horizon e sapeva altresì che non aveva potuto beneficiare personalmente del suo coinvolgimento, dal momento che il dividendo era stato suddiviso tra quattro persone. DM disse che il regalo non era stato sollecitato ed era stato completamente inaspettato anche se estremamente benvenuto [rectius benvenuto, “welcome”], considerate le sue attuali ridotte possibilità, e che l'aveva accettato considerandolo un atto di amicizia da parte di CB. Non lo considerava in nessun modo collegato ai passati servizi professionali, per i quali lui e il suo studio erano stati interamente remunerati e, per questo motivo, non ne fece menzione nella sua dichiarazione fiscale per il 1999/2000.

10 – DM era consapevole, grazie a conversazioni con gli amici, dell'esistenza di un hedge fund molto quotato, il Torrey Global Fund, del quale aveva occasionalmente monitorato la performance. DM chiese quindi a CB di investire il regalo, che era di 600.000 dollari, in quote di questo fondo. Ciò fu fatto nel novembre del 1999. Quando la disputa sulla titolarità del dividendo fu finalmente risolta, nel marzo del 2000, DM investì la sua parte in un secondo hedge fund, Eureka. Nel settembre del 2000 DM accese un'ipoteca di 650.000 euro sulla sua casa ed investì il denaro in un terzo fondo, Centurion. Questa ipoteca fu ripianata quando le quote del fondo Torrey furono vendute, nell'ottobre del 2000. Sembra che ci sia stato un certo numero di vendite di queste quote di fondi a partire dal 2000/2001 che non sono state dichiarate da DM, nella convinzione che avendo complessivamente perso del denaro ciò non fosse necessario. Gli fu evidenziato sia da DGB [David Barker] che da SM [Sue Mullins], che si era unita alla riunione, che aveva l’obbligo di denunciarle e che, in aggiunta, sembrava avere un debito d’imposta sul capital gain per il periodo 2000/2001, dal momento che un piccolo credito di imposta sul quale credeva di poter contare era ormai scaduto ed inammissibile [rectius inesigibile].”

La relazione proseguiva evidenziando che secondo Mills, stante il suo status di coniuge di un ministro del governo in carica, era forse consigliabile contattare direttamente lo speciale ufficio del

fisco inglese e discutere la questione in una riunione riservata, in particolare per quanto riguardava “i dettagli inerenti regalo del 1999 per la possibilità che questo venga mal interpretato”.

Barker invece aveva consigliato di rispondere alle richieste del fisco con spiegazioni scritte chiare e semplici, “facendo riferimento alle indagini dello SFO sul dividendo Horizon”, fornendo un resoconto di tutte le attività degli ultimi anni, in particolare dichiarando che nel 2002 non vi era stato nessun introito inaspettato, mentre nel 1999 Mills aveva ricevuto un regalo, “che non aveva denunciato dal momento che non era soggetto a tassazione”, consentendo a Inland Revenue di “testare” la questione.

La riunione terminava con l'intesa che Sue Mullins avrebbe preparato una bozza di risposta per Inland Revenue sulla base delle indicazioni fornite, inviandola quindi a Barker via mail per approvazione e per eventuali modifiche: come si vedrà, in realtà, le indicazioni di Barker non erano poi state seguite, perché non era stata inserito proprio il riferimento al “regalo”.

David Jeffrey Barker nel corso del suo esame raccontava che, prima dell'incontro con Mills, quando Drennan gli aveva fatto leggere la lettera “Dear Bob”, aveva rilevato come dalla medesima emergeva che Mills *“avesse ricevuto un importo considerevole di denaro e lo avesse ricevuto da persone che avevano partecipato in veste di imputati in un processo penale in Italia nel quale lui era stato un teste dell'accusa e sembrava anche che lui stesse ammettendo di aver ricevuto un importo considerevole di denaro e ammettesse di avere fornito una testimonianza evasiva”*; gli era sembrato strano che un avvocato potesse aver scritto una lettera del genere.

Dato che anche Drennan aveva avuto la stessa impressione, avevano deciso che ricorreva l'obbligo di informazione, ai sensi del regolamento antiriciclaggio nell'ambito del quale operavano come commercialisti iscritti all'Albo, perché erano venuti a conoscenza di circostanze che facevano sorgere il sospetto che fosse stato commesso un reato di riciclaggio di denaro sporco: pertanto avevano riferito la questione a Christopher Bliss, ed avevano effettuato la dovuta comunicazione, pur fornendo a Mills la consulenza sulle questioni fiscali, che egli aveva richiesto.

Della lettera nella successiva riunione del 5 febbraio 2004 non avevano però parlato: Mills gli aveva solo chiesto se egli ne era stato informato.

Quanto al comportamento di Mills nella riunione, gli era sembrato che questi *“fosse inquieto ma direi che al contempo era perfettamente lucido”*.

Barker prendeva degli appunti nei primi minuti della riunione: si possono leggere a pag. 172, cartellina J, del fascicolo preparato dal P.M. per la rogatoria londinese.

Il teste decifrava la propria scrittura, e quindi l'appunto, tradotto (nella versione successivamente verificata dal perito nominato dal Tribunale) e spiegato nel corso della deposizione, così va letto:

“Collusione per evadere il fisco italiano – termini scaduti” [time expired]; le parole poste in un riquadro di fianco a “termini scaduti” sono “corruzione di teste” [suborning a witness] e, in un altro riquadro connesso al precedente da una linea, “collegamento” [linkare].

Mills aveva fatto capire “*che per lui era prioritario evitare la partecipazione a futuri procedimenti legali in Italia. Era molto preoccupato delle ripercussioni che questo avrebbe potuto avere su diversi aspetti della sua vita*”; aveva spiegato “*che il suo precedente coinvolgimento in casi precedenti era stato alquanto traumatico per lui ... che c’era un caso nel quale era implicato, nel quale avrebbe potuto essere in qualche modo trascinato, che comportava la collusione per evadere il fisco italiano, ma che questo timore era ormai superato perché erano scaduti i termini ai sensi delle leggi italiane di prescrizione*”.

Mills aveva detto “*che era molto preoccupato di evitare che la questione del regalo arrivasse all’attenzione dei procuratori di Milano perché se fosse successo disse che essi avrebbero travisato la questione e avrebbero cercato di creare un collegamento tra il pagamento che lui aveva ricevuto e la testimonianza che aveva reso in casi precedenti e avrebbero sostenuto che c’era stato un pagamento finalizzato a corruzione di teste [witness subornation]*”⁶.

Alle righe successive è scritto “salute scarsa” [health poorly] – Mills era preoccupato di esser nuovamente sottoposto a stress – e “Tessa Jowell”, il nome della moglie: egli infatti “*era preoccupato della ripercussione negativa sulla carriera della moglie, ministro del Regno Unito, di un suo coinvolgimento in un processo penale <di alto profilo> [a high-profile criminal trial], dell’imbarazzo politico che poteva derivare dall’essere lui associato al nome di Berlusconi. Non disse comunque di cosa temeva di essere accusato*”.

Il riferimento alla corruzione di teste, precisava Barker, non era stato fatto in presenza di Sue Mullins.

Le successive annotazioni alfanumeriche costituiscono riferimenti a dei casi: Mills gli aveva chiesto di annotare i precedenti che avrebbero potuto supportare la tesi che il regalo non era soggetto a imposte nel Regno Unito.

⁶ Si ritiene opportuno riportare il testo inglese: “**he was extremely anxious to avoid the matter of the gift coming to the attention of the Milan prosecutors, because if that happened he said that they would twist the matter and would seek to create a linkage between the payment that he had received and the evidence that he had given in earlier cases and would allege that there has been a payment for the purpose of suborning a witness**”.

Mills aveva consegnato a Barker, dieci/quindici minuti dopo l'inizio della riunione, la “**cronologia**” che, trattando del dividendo Horizon, è stata in parte già esaminata ⁷. Vi sono annotate, con a fianco gli appunti presi da Barker, oltre alle date principali della sua carriera professionale ⁸,

- la dichiarazione di “beneficial owner” della società lussemburghese Horizon, fra il 1990 e il 1995,
- la vendita di CMM a Edsaco nel giugno 1994,
- l'incontro del luglio 1995 con Berlusconi [“July 1995 – Meet B”],
- il trasferimento in Jersey del “Horizon money” nell'agosto/settembre 1995,
- la “prima azione giudiziaria italiana” nel novembre 1995,
- l'accordo con lo Special Compliance Office del febbraio/marzo 1996,
- la ricezione del dividendo nel Regno Unito e il pagamento delle tasse nel marzo 1996,
- le perquisizioni dello SFO e l'ordine a Mills di produzione di documenti nell'aprile 1996,
- le informazioni ai soci riguardo al dividendo nel giugno 1996,
- le indagini dei magistrati italiani su Fininvest e la consegna a Milano dei documenti di CMM e DM nell'ottobre 1996,
- l'interrogatorio a Milano del dicembre 1996,
- le deposizioni testimoniali a Milano nel gennaio/febbraio '98 (rectius dicembre '97/gennaio '98),
- l'incontro con Carlo Bernasconi e l'acquisto di quote del Torrey Global Fund per 600.000 dollari nell'ottobre/novembre 1999 [“CB buys Torrey Global Fund \$ 600,000”],
- lo sblocco del deposito vincolato presso Guinness Mahon e l'acquisto di quote di Eureka per 483.675 sterline nel marzo 2000,
- l'acquisto di quote di Centurion per 650.000 dollari con i fondi ricavati da un'ipoteca su una sua proprietà nel settembre 2000,
- il ripianamento dell'ipoteca con il ricavo di Torrey Global, il deposito del saldo di 85.000 sterline sul conto personale il 18 ottobre 2000.

Barker forniva alcune precisazioni in ordine a quanto raccontatogli da Mills illustrando la cronologia.

Riferiva della “demonizzazione” subita in Italia, della sua “intima amicizia” con Carlo Bernasconi, “braccio destro di SB”, molto ricco, dell'inesistenza di rapporti professionali con costui, del fatto che “qualora avesse agito per le società connesse a Berlusconi lo avrebbe addebitato ad una tariffa

⁷ Il documento è contenuto nel fascicolo “Lettera 3 febbraio 2004 a Robert Drennan e documenti collegati” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007 al fascicolo del dibattimento.

⁸ L'inizio con lo studio Carnelutti, la costituzione dello studio Mackenzie Mills, la fusione con Withers del 1995, il ritiro da tale studio nel dicembre 1997, l'attività in Massima Management Ltd nel 1998, la costituzione dello studio Marrache & Mills nel gennaio 1999, la società con Gordon Dadd fra il 2001 e il 2003.

oraria e di conseguenza qualsiasi extra che avesse ricevuto non avrebbe potuto essere altro che un regalo”.

Nel corso della riunione Mills non aveva fornito notizie dettagliate circa le sue deposizioni testimoniali in Italia: egli era preoccupato che Inland Revenue avesse già delle informazioni relativamente al regalo che aveva ricevuto, senza spiegare di che cosa e per chi fosse preoccupato, e senza indicare il coinvolgimento di altri nella questione.

Poiché Mills aveva raccontato che il regalo di Bernasconi era arrivato in tempi duri, all’epoca del coinvolgimento di Mills nel processo italiano, si poteva ritenere che esso costituisse una implementazione del reddito professionale da allora in declino: in questo caso sarebbe stato tassabile, quale “supplemento per mancato reddito professionale”.

Questo era appunto l’oggetto della consulenza: Barker dichiarava di aver raccomandato di farlo ricadere nell’area imponibile proprio perché era preoccupato delle circostanze in cui il regalo era stato ricevuto.

Sue Mullins nel corso della sua deposizione ha dichiarato di non aver colto una particolare preoccupazione in Mills a seguito della richiesta di Inland Revenue, e di aver appreso del regalo di Carlo Bernasconi solo dopo l’incontro, al quale era arrivata, come si è già scritto, molto in ritardo: Mills le aveva detto di aver dato a suo tempo delle informazioni a seguito delle quali Bernasconi aveva guadagnato molto denaro, che aveva perciò voluto condividere con lui. “*Relativamente alla fonte dei fondi*” Mills le aveva detto “*che il regalo era provenuto da Carlo Bernasconi proprio sul suo conto bancario personale*”, senza mostrarle alcun documento.

Sue Mullins, dopo averla concordata con David Mills, inviava poi al fisco inglese una prima risposta, il **12 febbraio 2004**.

Barker, che l’aveva ricevuta in copia, aveva verificato che non erano stati riportate alcune frasi che, dopo averne ricevuta la bozza, aveva suggerito di inserire, con mail del **9 febbraio 2004**.

La questione è in particolare relativa al “regalo” ricevuto nel 1999, perché Barker riteneva che gli ispettori sarebbero venuti a conoscenza delle vendite di Hedge Funds – illustrate da Mills nella sua “cronologia” – e quindi fosse meglio estendere la “disclosure”⁹. Aveva quindi suggerito di inserire il riferimento al regalo, con le parole “il Sig. Mills nel novembre 1999 ha ricevuto da un amico e

⁹ Affermava infatti Barker nel testo della e-mail: “Io mi sento più a mio agio con l’estensione della disclosure fatta nella bozza modificata. Mi è venuto in mente dopo l’incontro che l’ispettore delle tasse potrebbe essere venuto a conoscenza del deposito di denaro da una o più delle vendite degli Hedge Fund che sono state fatte nell’anno fiscale 2001-2002, cosa che potrebbe aver dato inizio alla questione”.

associato un regalo in denaro [a cash gift] che è stato investito in unità di un hedge fund” e con l’affermazione che esso era l’unico regalo ricevuto nel 1999.

Nulla di tutto ciò si legge nella versione definitiva, in cui è scritto invece:

“Nel corso del 2002 Mr. Mills non ha usufruito di nessun altra entrata nel Regno Unito o all'estero, o ha goduto di altra fonte di reddito. Tuttavia, durante la preparazione delle risposte alla sua lettera, ho stabilito che sussistevano alcune somme facenti parte del capitale aumentate durante il 2001/2002 a seguito della liquidazione di alcuni investimenti in hedge funds che avrebbero dovuto essere riportate nella dichiarazione dei redditi di Mr. Mills. La ragione per la quale tali somme non sono state riportate deriva dal fatto che il mio cliente riteneva erroneamente che, avendo subito una perdita di capitale che aveva estinto qualsiasi guadagno ottenuto, egli non fosse soggetto ad alcun obbligo di citarle ... credo ora che ci siano somme a voi spettanti sia per il 2000/2001 che per il 2001/2002. Mr Mills si rammarica grandemente che tali redditi siano stati omessi dalla sua dichiarazione e mi ha chiesto di rettificare la sua posizione, che risulta come segue:

2000/2001

Ci sono stati guadagni di 69.112 sterline ricavati dalla vendita di investimenti in hedge funds
2001/2002

Ci sono stati guadagni di 34.604 sterline, ancora dalla vendita di investimenti in hedge funds”¹⁰.

A seguito delle successive richieste di precisazioni di Inland Revenue, in relazione alla ricezione in particolare del dividendo, Sue Mullins, con lettera del **4 maggio 2004**, rispondeva in maniera molto più articolata¹¹, facendo riferimento anche al dono ricevuto. Dopo aver trattato appunto del dividendo e ricordato che Mills “era stato per molti anni il consigliere legale in Inghilterra del gruppo Fininvest”, Mullins scriveva¹²:

“In quanto tale egli ha giocato un ruolo chiave nella strutturazione giuridica dell’acquisto e dello sfruttamento di circa un miliardo di dollari di diritti di film e tv per Fininvest, poste contabili che ancora costituiscono una parte importante dell’impero economico di Berlusconi. La persona responsabile di questa strategia di massicci investimenti ed acquisizioni era un amministratore di Fininvest, amico da lunga data di Silvio Berlusconi, Carlo Bernasconi, che divenne egli stesso molto ricco ... Allego un piccolo resoconto della sua carriera pubblicata al tempo della sua morte nel 2001.

¹⁰ La documentazione relativa a questa specifica vicenda è reperibile alle pagine da 173 a 177 e da 183 a 185 del fascicolo predisposto dal P.M. per la rogatoria inglese.

¹¹ Nelle parti che qui non interessano il documento è già stato riportato nel capitolo relativo al dividendo.

¹² E’ in atti più di una traduzione del testo, e si riporta qui – pressoché interamente per la sua rilevanza – quella che appare più corretta e fedele al testo inglese.

Il mio cliente e il signor Bernasconi hanno sviluppato una stretta amicizia nel corso dei molti anni in cui hanno lavorato insieme, sin dal 1980 circa. Il sig. Bernasconi vedeva sempre il sig. Mills quando era a Londra, e viceversa quando il sig. Mills era a Lugano o a Milano. Quando, intorno al 1995, sono iniziati gli arresti e le accuse contro il personale Fininvest, il sig. Bernasconi si mantenne in stretto contatto con il mio cliente”.

Mullins affermava che Bernasconi era stato imputato di falso in bilancio ed era stato prosciolto quando i processi “erano collassati [collapsed]”, che era rimasto sempre in contatto con Mills, anche nel 1996 durante le indagini dello SCO nel Regno Unito, e sapeva tutto della controversia con i suoi ex soci.

Dopo che aveva reso le sue testimonianze nei processi italiani nel 1998, Mills “potè vedere di nuovo Carlo Bernasconi”, che era particolarmente colpito da quanto era stato devastante per la carriera di Mills il suo coinvolgimento, così tanto pubblicizzato, nei processi italiani.

“In varie occasioni il sig. Bernasconi aveva detto al mio cliente che avrebbe voluto fare qualcosa per riparare a quello che riteneva fosse stato un comportamento piuttosto scorretto dei suoi soci”. Era successo che Mills gli aveva passato informazioni circa fondi di investimento offshore che egli stesso aveva ricevuto da un investitore professionale, e che Bernasconi avesse investito in quel fondo e “realizzato guadagni spettacolari di più del 70% nel 1999. Aveva spesso ringraziato il sig. Mills per il suggerimento, e nell'estate del 2000 disse al sig. Mills che voleva dividere parte dei profitti che aveva fatto e che il denaro sarebbe stato disponibile in ottobre. Infatti una cifra di 660.000 dollari fu trasferita sul conto bancario del sig. Mills nell'ottobre 2000.

Il cliente non ha mai considerato l'entrata altro che come un regalo, un gesto estremamente generoso da un ricco intimo amico che riteneva che [egli] fosse stato trattato ingiustamente e voleva dividere con lui il buon guadagno”, ottenuto attraverso il suo suggerimento.

Mullins proseguiva scrivendo che Mills era stato estremamente grato a Bernasconi, che gli aveva così restituito “la posizione che aveva in campo finanziario” prima della spartizione del dividendo con i suoi ex soci, e precisava che “stante la natura del dono non vi era alcun accordo scritto o memorandum di sorta”.

La missiva proseguiva con il dettaglio dell'utilizzo e della rendita degli investimenti effettuati da Mills con le somme in esame, e terminava con il riconoscimento che le circostanze in cui si era venuto a trovare Mills nel 1996 erano molto singolari e certamente non desiderate, sotto diversi profili, salvo che per il gesto gentile di Bernasconi.

Mullins concludeva con la richiesta, contenuta anche all'inizio della lettera, della massima riservatezza, “tenendo in mente che la vicinanza di Carlo Bernasconi a Silvio Berlusconi (sebbene

Mills non abbia ragione di ritenere che quest'ultimo abbia avuto o abbia conoscenza del regalo) è estremamente sensibile, essendo aperta ad ovvie errate interpretazioni [obvious misinterpretation]”.

Ed infatti, “vista la delicatezza del caso e considerata l’entrata dell’hedge fund che era stata dichiarata”, l’indagine da quel momento veniva seguita dallo SCO, come comunicato telefonicamente a Mullins il **12 luglio 2004**. Presso lo SCO di Bristol (come nel 1996) si sarebbero dunque tenute le successive riunioni.

Il giorno **18 luglio 2004** alle ore 14.45 presso il Tribunale di Milano l’imputato Mills era sottoposto ad interrogatorio dal Pubblico ministero, alla presenza del proprio difensore.

Avvertito delle facoltà di legge, dichiarava quanto segue e qui si riporta pressoché fedelmente ed integralmente. Il relativo verbale è stato letto ed acquisito al fascicolo del dibattimento in data 22 febbraio 2008.

Ricordava di essere entrato in contatto con il gruppo Fininvest a metà degli anni '80¹³. Massimo Berruti, ex ufficiale della Guardia di finanza, lo aveva contattato attraverso lo studio legale Cernelutti di Milano per consulenze fiscali in campo internazionale, ed in particolare perché il gruppo voleva creare società domiciliate a Londra. Affermava di avere iniziato a lavorare con Berruti per la Fininvest. Avevano costituito delle società: la prima fu Rete Italia Ltd., che era una società di diritto britannico. Dopo i primi incontri con Berruti, l'imputato aveva avuto modo di conoscere altri dirigenti del gruppo quali Messina, Gironi, Foscale.

Definiva l'incontro con Livio Gironi come quello più importante in quella prima fase di contatti. Sin da allora sapeva infatti che Gironi era direttamente legato a Silvio Berlusconi, poiché era l'uomo che ne amministrava il patrimonio personale. Riceveva conferma della circostanza nel corso di un incontro, definito assai importante, avvenuto nella casa di Berlusconi a Milano (“una villa con un bellissimo giardino e una biblioteca a due piani, in legno, con un mezzanino”).

Proprio in quell'occasione Gironi gli aveva comunicato che era necessario “*fare un'operazione che riguardava il patrimonio privato della famiglia Berlusconi ... Scopo fondamentale era destinare una parte del patrimonio privato di Silvio Berlusconi ai figli del suo primo matrimonio”, Marina e Pier Silvio. Veniva chiesto all'imputato di “*trovare una struttura legale a loro tutela a questo fine. L'idea era di costruire due veicoli societari che dovevano fare trading sui diritti e quindi ottenere dei profitti ... Si voleva che questa struttura legale rimanesse riservata*”. In base all'esperienza e alla pratica professionale, l'imputato riteneva ovvio che lo strumento societario da utilizzare fosse un trust. Qualche tempo dopo Mills ricordava di aver incontrato a Londra Vanoni, che egli sapeva*

¹³ Corre l’obbligo di ricordare che allo SCO il 20 marzo 1996 Mills aveva dichiarato che i suoi contatti con Fininvest risalivano al 1978.

“perfettamente essere la persona di fiducia della famiglia Berlusconi” e “l’unico che trattava direttamente gli affari della famiglia”. Mills lo informava quindi che, secondo le indicazioni fornitegli da Gironi, poteva essere sviluppata l’idea dei trusts; nell’occasione Mills consegnava a Vanoni il progetto societario riportato nel documento meglio noto agli atti come “Proposed Holding Structure”.

Il progetto, redatto personalmente dall’imputato, seguiva pedissequamente, anche nel dettaglio, le indicazioni di Gironi. In particolare, anche le condizioni riportate nel documento ¹⁴ erano state richieste con insistenza da Gironi stesso su disposizione del committente. In sostanza, *“la cosa doveva rimanere assolutamente riservata e quindi era necessario tenerlo in una banca, fuori dal territorio italiano”*. Sempre su indicazioni di Gironi, veniva predisposta una procura a favore di Carlo Bernasconi, indicata come la persona operativa nel trading dei diritti. Gironi sottolineava che i figli di Berlusconi dovevano essere beneficiari del trust, ma *“la gestione pratica della struttura doveva essere sempre soggetta al consenso di Silvio Berlusconi, che nel documento <Proposed Holding Structure> viene denominato <X>”*.

Nel progetto era indicato anche in modo semplice ed esaustivo cosa fosse un trust e come funzionasse: *“questa informazione era necessaria perché Berlusconi comprendesse anche l’aspetto legale del quale si stava parlando”*. Il progetto veniva infatti discusso dalla famiglia Berlusconi, e Vanoni gli riferiva poi che Berlusconi aveva dato il proprio assenso, ma vi erano alcune modificazioni da apportare. In primo luogo, *“il documento non sarebbe stato firmato da Silvio Berlusconi ma dai due figli, che così avrebbero assunto il doppio ruolo di costituente (“settlor”) e di beneficiario. Inoltre si voleva legare la possibilità di compiere atti di disposizione al consenso di alcune persone di fiducia di Silvio Berlusconi, intendo dire Gironi, Foscale e Confalonieri che rappresentavano la volontà di Berlusconi”*.

I due trusts così creati, Century One e Universal One, avevano ricevuto tale denominazione su indicazione di Candia Camaggi, dirigente Fininvest, *“perché si volevano dei nomi che avessero a che fare con il mondo del cinema”*.

L’iniziale struttura societaria di cui al “Proposed Holding Structure” era stata progettata da Mills, ed il relativo grafico su sua dettatura era stato intorno al giugno 1991 da Tanya Maynard, che *“da sola non poteva avere tutte le informazioni”*. Tale struttura veniva poi semplificata in modo *“molto drastico, nel senso che dall’apertura dei conti bancari in poi, il controllo effettivo sulle due società è stato esercitato direttamente attraverso il legame fiduciario con Del Bue. Del Bue ha sempre agito sui conti bancari delle società, che io avevo fatto aprire su richiesta di Vanoni, e negli anni mi risulta che ha sempre operato in perfetto accordo con la famiglia Berlusconi”*.

¹⁴ Il documento “Proposed Holding Structure” è stato esaminato nel capitolo dedicato a Century One e Universal One, e ad esso si rimanda per la sua descrizione.

Mills non sapeva dire chi avesse preso l'importante decisione di non immettere i due veicoli operativi in un trust: la cosa gli era stata comunque comunicata da Vanoni, autorizzato ad operare *“per conto delle persone legate a Berlusconi”*. Era stato infatti Vanoni, ad esempio, a portare a Marina e Pier Silvio Berlusconi i contratti da sottoscrivere, e i documenti erano stati restituiti firmati a Mills.

L'imputato negava di aver avuto informazioni specifiche sulle modalità di gestione dei conti e sul volume finanziario delle somme che vi transitavano. Era anzi *“impressionato a constatare che sui conti svizzeri presso la BSI sono stati effettuati ingentissimi prelevamenti in contanti”*. Sapeva che Del Bue aveva una struttura fiduciaria a Lugano e dava per scontato, anche sulla base della sua pratica professionale, che egli avesse un mandato fiduciario, come accade molto di frequente in casi del genere.

Richiesto di definire i rapporti fra Del Bue e la famiglia Berlusconi, dichiarava: *“Del Bue, tra le persone che ruotavano intorno alla famiglia Berlusconi, era certamente nella cerchia più interna. Voglio dire che era tra le persone che avevano un ruolo diretto e personale con la famiglia. Mi sembra significativo che sui conti bancari delle società Century One e Universal One avesse un diretto controllo e, devo constatare oggi, poteri di disposizione assoluti”*. Sia *“nei rapporti con Vanoni che con tutte le altre persone della Fininvest questa familiarità è sempre stato un fatto ovvio”*. Ricordava di aver incontrato alcune volte Del Bue. In particolare, dopo la perquisizione del 1996, questi era andato a trovarlo a Londra presso Withers, accompagnato dall'avvocato Acampora, *“che in quel momento coordinava l'attività di tutti gli avvocati della Fininvest nel procedimento di c.d. Judicial Review, cioè l'appello contro la perquisizione presso Edsaco”*.

Pochi giorni dopo Mills aveva incontrato Acampora una seconda volta, *“accompagnato da Marina Berlusconi”*.

Gli originali dei trusts erano stati consegnati ai due figli di Berlusconi tramite Vanoni, mentre il documento *“Proposed Holding Structure”* era presso CMM. Mills apprendeva in quel momento dai P.M. che era stato consegnato a Pierre Amman nel corso della *“due diligence”* da questi effettuata, ma la cosa gli sembrava assolutamente normale, visto che Cantrade era l'azionista di Edsaco e quindi poteva prendere visione di tutti i documenti di CMM.

Dopo aver preso visione del documento *“Ulteriori informazioni”*, redatto da Amman ¹⁵, ed in particolare dell'affermazione secondo la quale la proprietà delle società, i cui interessi erano curati da Vanoni, era di Bernasconi, Berlusconi e Gironi, Mills si stupiva del riferimento a Bernasconi, perché non risultava che questi possedesse alcuna delle società del gruppo. Quest'ultimo non aveva più avuto a che fare con le società offshore sin dal 1994, poiché *“era impegnato nell'attività di*

¹⁵ Ampiamente descritto nel capitolo dedicato alle società del Fininvest Group B

acquisizione dei diritti e anche di produzione cinematografica". Era per Mills del tutto evidente che Gironi "rappresentava direttamente Silvio Berlusconi e non Fininvest".

L'imputato ricordava di aver avuto *"rapporti molto amichevoli con Bernasconi"*.

Quanto ai suoi rapporti con Edsaco, Mills ammetteva di essersi sentito *"in difficoltà"* quando la società aveva insistentemente richiesto *"informazioni dettagliate che riguardavano anche il patrimonio personale dei clienti"*, poiché essi avrebbero *"molto mal vista"* la cosa, che rappresentava *"una rottura così forte delle nostre consuetudini di riservatezza"*. Dopo aver inizialmente *"resistito"*, egli aveva infine ceduto alle insistenze della banca svizzera, manifestate da Sarikhani, cui aveva inviato in data 25 maggio 1994 una lista in cui erano indicati tutti i beneficiari economici delle società dei suoi clienti, non *"solo le società di Berlusconi"*. Non comprendeva i motivi per i quali l'elenco non fosse stato prodotto agli inquirenti da Sarikhani o dalla banca Cantrade, ed ipotizzava che ve ne fosse copia presso lo studio Withers, ove lavorava ancora il suo ex socio Jeremy Scott.

La notte in cui erano uscite le notizie di stampa riguardante le indagini in corso a carico della società All Iberian, Mills – come gli ricordavano i Pubblici Ministeri e come si è già scritto – aveva avuto un colloquio telefonico con Silvio Berlusconi: egli lo aveva riferito ai soci di studio, cui doveva delle spiegazioni per *"il clamore delle notizie di stampa"* e la loro conseguente preoccupazione. Aveva parlato al telefono con Gironi *"e a un certo punto lui mi passò al telefono Silvio Berlusconi che mi disse le cose che ho riportato"* in un memorandum ai soci ¹⁶.

Nell'ambito di quelle indagini era stato emesso un mandato di cattura a carico di Giorgio Vanoni, che Mills sapeva essersi quindi rifugiato alle Bahamas per un mese o forse più. Durante il periodo di latitanza di Vanoni, Mills lo aveva contattato più volte ed aveva ricevuto via fax il 22 dicembre 1995 un memoriale ¹⁷ in cui gli venivano impartite istruzioni, ed in cui si faceva anche riferimento al locale, al computer ed agli armadi che erano stati per un certo periodo a disposizione di Vanoni presso CMM.

Ad una specifica domanda concernente la società Bridgestone Ltd., Mills dichiarava di averne consegnato i documenti, dopo la perquisizione subita nel 1996, a certo avvocato Maurizio Coen di Montecarlo, perché li consegnasse a Marina Berlusconi, proprietaria della società che possedeva *"la villa di Berlusconi alle Bermuda e un'imbarcazione"*.

¹⁶ L'argomento è stato trattato nel precedente capitolo, in cui è descritto anche il "Memo" per i soci.

¹⁷ In questa motivazione più volte richiamato con la denominazione "Nota Generale"

Ad altra specifica domanda, Mills rispondeva che Principal Network era “una società che acquistava i diritti dalle major americane per Fininvest, mentre Century One e Universal One erano direttamente della famiglia Berlusconi”.

A Mills veniva infine chiesto “per quale motivo ha ricevuto nel mese di ottobre 1999 una somma di 600.000 \$ attraverso la sottoscrizione di quote del fondo Torrey Global Offshore Fund”, e gli veniva mostrata la lettera datata 2 febbraio 2004 indirizzata a Bob Drennan.

Mills rispondeva: “*Dichiaro che la lettera è stata scritta da me e sono molto turbato a rileggerla. Credo a questo punto, per quanto difficile, la cosa più giusta da fare è spiegare il fatto con la massima chiarezza. Del resto la lettera in sé è estremamente eloquente e quindi ha bisogno di poche spiegazioni*”.

E poche spiegazioni venivano fornite, aggiungendo soltanto qualche elemento ulteriore rispetto a ciò che vi si leggeva.

Mills dichiarava di aver scritto la missiva “*nel quadro di una contestazione di carattere fiscale nel Regno Unito, dovendo in particolare spiegare per quale motivo avevo ricevuto la somma di 600.000,00 \$. Non credo che occorran molte parole: io sono stato sentito più volte in indagini e processi che riguardavano Silvio Berlusconi e il Gruppo Fininvest e pur non avendo mai detto il falso ho tentato di proteggerlo nella massima misura possibile e di mantenere laddove possibile una certa riservatezza sulle operazioni che ho compiuto per lui. È in questo quadro che nell'autunno del 1999, Carlo Bernasconi, che mi dispiace coinvolgere in questa storia, perché era veramente un mio amico, mi disse che Silvio Berlusconi a titolo di riconoscenza per il modo in cui io ero riuscito a proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro. Cerco di ricordare le parole esatte che Carlo usò per indicare chi aveva preso questa decisione all'interno della famiglia: ritengo che abbia usato l'espressione <il dottore>, che era il modo con cui abitualmente chiamava Silvio Berlusconi.*

Quanto al percorso del denaro, esso affluì su Torrey Global tramite una società BVI che si chiamava Struie, società gestita per me da fiduciari e sul cui conto erano affluiti denari di alcuni clienti, nel corso del tempo. In effetti una consistente somma di denaro era stata immessa in Struie da Bernasconi già dal 1997 ma fu solo nel 1999 che Bernasconi, con il discorso che ho sopra riferito, mi ha autorizzato a disporre nella misura di 600.000 \$. La cosa più probabile è che il denaro sia affluito sul conto di Struie presso la Banca CIM di Ginevra ma in questo momento a memoria non sono in grado di dare ulteriori precisazioni”.

Così terminava l'interrogatorio, e il verbale veniva sottoscritto alle ore 1.14 del 19 luglio 2004.

Il successivo **22 luglio 2004** aveva luogo il previsto incontro presso lo SCO ¹⁸.

Ripercorse le informazioni già fornite nelle lettere della sua consulente, con una rilevante serie di precisazioni finalizzate a “contestualizzare il pagamento di Bernasconi” (manifestando fatti e circostanze in questa motivazione ampiamente qui esaminate trattando del dividendo), Mills dichiarava che, quando era stato interrogato nel 1998, era stato “in grado di rispondere in modo veritiero”, ma aveva evitato “di implicare il suo cliente omettendo di dire parte di ciò che sapeva”. Ciò era stato possibile “solo perché le domande dell'accusa non erano indirizzate abbastanza bene da poter far emergere queste informazioni, Se gli fosse stato chiesto di raccontare tutto ciò che sapeva per intero, DMDM [David Mills] avrebbe causato in quel periodo un imbarazzo di gran lunga maggiore al sig. Berlusconi” (aggiungeva poco dopo che nel corso dell'interrogatorio del 18 luglio, invece, era stato ascoltato in maniera più “pressante”).

Bernasconi aveva concordato con lui, aveva compreso il suo disappunto.

In relazione alla somma che questi gli aveva regalato, Mills forniva una versione dei fatti parzialmente sovrapponibile a quanto fin qui emerso: ivi però poneva maggiormente l'accento sulla gratitudine di Bernasconi per gli ottimi investimenti che aveva potuto fare, ipotizzando anche il fatto che il dono gli fosse stato fatto da un amico che già sapeva di dover morire di lì a poco.

Gli ispettori chiedevano ripetutamente se fosse disponibile della documentazione che potesse comprovare come mai gli era stato dato il denaro, osservavano che la mancanza di documenti “aveva dell'incredibile”, che si sarebbero aspettati un comportamento più accorto.

Mills rispondeva che “il signor Bernasconi era abituato ad operare nel contesto lavorativo italiano. Le cose in Italia si facevano diversamente. Bernasconi si sarebbe sentito insultato dalla richiesta di produrre una documentazione scritta. Sia l'ispettore xx che l'ispettore yy [così nel testo] espressero la loro perplessità riguardo. Visto che il signor Bernasconi era al corrente dei problemi precedenti di DMDM, avrebbe dovuto sicuramente capire la necessità di documentare il pagamento. DMDM ammise che altre persone avrebbero potuto intenderla così. Probabilmente non era stato saggio da parte sua comportarsi in questo modo. Comunque, non capiva come il denaro avrebbe potuto essere considerato diversamente da un regalo. Perciò era stato felice di accettarlo anche in assenza di una documentazione scritta”.

Gli ispettori insistevano, ipotizzavano che il pagamento avrebbe dovuto essere tassato così come lo era stato l'introito ricevuto nel 1996 e poi suddiviso con i soci di studio, ma Mills dichiarava che “il presupposto legame tra i due pagamenti era solo immaginario”, che la consulenza che aveva fornito a Mediaset era stata normalmente fatturata, che il pagamento non poteva essere considerato, come affermavano gli ispettori “come un modo per scusarsi o una sorta di compensazione”. Costoro però

¹⁸ Il verbale della riunione è reperibile, come tutti gli altri, nel faldone 1 allegato al fascicolo del dibattimento.

ribadivano che con tutte le vicende passate con il fisco (facevano riferimento anche ad un pagamento, risalente nel tempo, da parte dello studio Carnelutti, sottoposto a tassazione solo in epoca successiva) Mills avrebbe dovuto almeno “parlare del pagamento” di Bernasconi con Inland Revenue.

Affermavano altresì che c'erano varie spiegazioni alternative del pagamento: Bernasconi aveva stretti legami con Berlusconi; Mills, quale testimone, “limitandosi a dire il minimo indispensabile aveva reso la vita di Berlusconi più semplice”; aveva ricevuto dagli avvocati in tribunale un trattamento “pubblicamente ostile”, “seguito dopo un po' di tempo dal ricevimento di una sostanziosa somma di denaro”.

Non si stava “insinuando che quel denaro fosse stato corrisposto per ricompensare la brutta esperienza che il sig. Mills aveva vissuto nell'aula del Tribunale di Milano. Tuttavia si trattava di una possibile spiegazione e il sig. Mills non era in possesso di alcuna prova scritta che la smentisse. Tutto ciò che era possibile notare era che DMDM aveva reso un grosso servizio a Berlusconi e che dopo un pò di tempo aveva ricevuto del denaro per mano di uno degli associati di Berlusconi.

Mills, negando che Bernasconi fosse “un fiduciario che passava denaro per conto di Berlusconi dalla Svizzera”, conveniva di non poter provare che la spiegazione proposta dall'ispettore fosse falsa. Infatti gli era stata posta la stessa domanda dai pubblici ministeri italiani la domenica prima a Milano. Questo significava che la questione era diventata in qualche modo meno delicata rispetto al periodo cui si riferiva la lettera del 4 maggio, visto che ormai l'esistenza del pagamento era uscita allo scoperto con loro. I magistrati italiani gli avevano fatto pressione affinché ammettesse che il denaro gli era stato dato su ordine di Berlusconi e lui aveva negato là come negava adesso. Non aveva nessun motivo di pensare che Berlusconi fosse a conoscenza del pagamento. Non pensava che pubblici ministeri italiani avessero alcuna prova che dimostrasse che lo fosse stato”.

Mills aveva anche dichiarato che “il denaro era stato versato direttamente sul suo conto in dollari americani e da lì era stato investito nel suo hedge fund personale by-passando il Regno Unito. La sua provenienza era da attribuirsi ad un hedge fund di Bernasconi di cui ne rappresentava il totale”.

Di nuovo gli ispettori osservavano “che queste spiegazioni supportavano la tesi che il denaro destinato a DMDM da parte di Berlusconi fosse stato tenuto in un fondo del sig. Bernasconi fino al momento in cui si pensò che la situazione nel tribunale italiano si fosse calmata ... non vi erano prove che potessero smentire questa ipotesi”.

Il verbale della riunione continuava con varie altre contestazioni, con l'offerta di Mills di pagare ciò che sarebbe stato giudicato opportuno, con l'invito dell'Ufficio di presentare una relazione in cui fossero elencate tutte le entrate dal 1999 al 2003, comprensive di quanto ricevuto da Berlusconi e da Fininvest, precisando altresì il ruolo rivestito nelle varie società. Si chiudeva con le doglianze di

Mills: aveva patito un grave disagio a causa del coinvolgimento nei procedimenti italiani e il suo futuro era seriamente compromesso.

Ciononostante, “DMDM voleva chiudere la riunione parlando per qualche minuto dell'ipotesi che il pagamento ricevuto dal sig. Bernasconi fosse in qualsiasi modo un compenso ricevuto per la deposizione fornita nei confronti di Berlusconi. Aveva detto la verità all'udienza a Milano. Se la verità non era corrispondente all'intera vicenda, questo era da attribuirsi alla incapacità dell'accusa di andare al di là delle domande che potevano essere sviate. Lui non era per niente un <furbetto> che aveva pianificato di confondere e ingannare i giudici italiani. Lui aveva scrutato nel suo cuore ripetutamente chiedendosi perché mai avesse acconsentito ad aiutare Berlusconi. Ora desiderava solo potersi lavare le mani dell'intera vicenda. In quel periodo era stato spinto da un forte senso di fedeltà. Forse era fuori moda, ma era cresciuto in tempi in cui l'etica professionale aveva un significato, quando le informazioni confidenziali dei clienti andavano protette e <vendersi> un cliente lo inorridiva nel modo più assoluto. Si sentiva di aver fatto esattamente questo dopo 10 ore di interrogatorio la domenica precedente. Non era una sensazione piacevole. Riteneva che il Fisco avrebbe dovuto considerare che tutti i suoi problemi di fatto derivavano dalla fedeltà nei confronti di un suo cliente.”

A Mills veniva allora fatto notare che “aveva partecipato a nascondere le società di Berlusconi e i suoi soldi alle autorità italiane. Il signor Berlusconi era in debito nei suoi confronti in molti modi ed era facile vedere che l'avesse voluto ricompensare. Il fatto che lui fosse stato trattato con ostilità apparente dal pool di Berlusconi al processo non era una prova concreta che il loro atteggiamento fosse sincero”.

All'osservazione di Mills che “Berlusconi non era ancora stato prosciolto”, e il rilievo era scorretto visto quanto aveva dichiarato pochi giorni prima ai giudici italiani, era intervenuta Sue Mullins, dicendo che “sarebbe stato folle accettare una qualsiasi forma di pagamento del signor Berlusconi”. Ma le era stato risposto “che nel periodo in cui DMDM aveva ricevuto il denaro di Bernasconi, lui pensava che tutti i problemi scaturiti dal lavoro che lui aveva svolto per il sig. Berlusconi fossero ormai passati”.

La riunione era terminata con la richiesta di una relazione esaustiva.

Copia del verbale qui descritto veniva inviata per opportuna conoscenza e per eventuali osservazioni a Mullins e a Mills il **30 luglio 2004**: non risulta in atti che gli interessati avessero contestato o rettificato alcunchè.

Nel successivo **“disclosure report”, datato agosto 2004** ed inviato il 2 settembre 2004, Mills sostanzialmente ammetteva di dovere delle tasse in relazione a redditi percepiti e a suo tempo non dichiarati. In particolare concordava che la somma ricevuta da Bernasconi fosse sottoposta a tassazione in relazione all’anno fiscale 2000-2001.

In data **6 ottobre 2004** aveva luogo una nuova riunione, in cui Sue Mullins dichiarava che la relazione di Mills – non presente – era completa ed era stata stilata **“in modo meticoloso”**.

Nell’incontro venivano trattate varie specifiche questioni, tra le quali un versamento di 99.112 sterline sul conto di Mills presso CIM Banque, di cui si è già diffusamente riferito nel capitolo relativo al c.d. dividendo.

Seguiva il **18 ottobre 2004** da parte dello SCO la richiesta di ulteriori precisazioni, Mullins rispondeva con la già esaminata missiva del 5 novembre 2004, relativa in particolare alla suddetta somma ed a vari altri introiti ricevuti da Mills e non documentabili.

Emerge quindi in tutta evidenza come, anche successivamente alla deposizione resa ai P.M. italiani, Mills, davanti ad altra Autorità straniera, aveva mantenuto la medesima versione dei fatti, arricchendola anzi di qualche ulteriore elemento.

Si deve subito rilevare che in relazione agli argomenti toccati nel corso del suo interrogatorio e nei rapporti con Inland Revenue, Mills affermava fatti e circostanze tutti già esaminati in questa motivazione, e rispetto ai quali, da altri elementi di prova documentali e testimoniali, emergeva già quanto da lui “confessato” in ordine alla effettiva proprietà delle società e delle strutture da lui create, facenti capo a Fininvest o direttamente a membri della famiglia Berlusconi, ed intestate a prestanome; in ordine in particolare a Century One e Universal One, al ruolo di Del Bue, al rapporto diretto fra Mills e Silvio Berlusconi.

Si deve evidenziare, però, il fatto che le plurime dichiarazioni di Mills, anche dopo l’ammissione del regalo ricevuto da Bernasconi, non fornivano comunque alcuna spiegazione completa e plausibile del fatto che egli fosse stato il beneficiario del c.d. dividendo Horizon.

Non a caso.

3.2) La ritrattazione

Il **7 novembre 2004** Mills si presentava spontaneamente ai Pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Milano. Informato che si procedeva nei suoi confronti anche per i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, depositava una memoria, datata 6 novembre 2004, dichiarando “di essere disponibile a fornire alcune delucidazioni in modo informale sul contenuto della memoria ma non a rendere interrogatorio formale”: acquisito il documento, “non potendosi procedere all’acquisizione di dichiarazioni informali” il verbale veniva chiuso ¹.

Allegate alla memoria erano le copie dei documenti bancari relativi, a dire di Mills, alle movimentazioni descritte; delle parcelle emesse a carico di Fininvest a partire dal 1996 (per circa 45.000 sterline complessivamente); dell’estratto parziale del suo conto corrente presso CIM.

Nella **memoria** si legge che Mills riteneva necessario rendere “delle doverose precisazioni” in ordine alle questioni trattate nel corso dell’interrogatorio, ed in particolar in relazione al Torrey Global Offshore Fund, alla “verità” delle sue precedenti testimonianze, ai suoi “rapporti professionali, finanziari e in via di amicizia con il personale della Fininvest”, più in generale alle accuse di concorso in frode fiscale e riciclaggio.

A rettifica di quanto in precedenza dichiarato, affermava di aver ricevuto 650.908 dollari non da Carlo Bernasconi ma da Diego Attanasio, suo cliente ed amico. La somma, parte del maggior importo di 2.050.000 dollari, proveniva dalla Banca Mees Pierson (Bahamas). Il danaro, fino al 21 ottobre 1997 depositato sul suo conto personale, veniva in quella data inviato “a dei legali/società di trust in Gibilterra”, e poi “gli stessi soldi” arrivavano sui conti di Struie, che non riceveva altre rimesse in denaro sino al marzo del 1998, quando su un conto appositamente aperto in lire italiane venivano depositate somme di pertinenza di Flavio Briatore, altro cliente dell’imputato.

La richiesta di informazioni da parte del fisco inglese rendeva necessario a Mills fornire adeguate spiegazioni in ordine alla fonte dei propri redditi: gli era infatti apparso “subito evidente” che l’indagine “sarebbe arrivata prima o poi all’origine dei proventi Torrey, che con bonifici diretti sui miei conti correnti inglesi avevo, in gran parte, utilizzato per i costi di vita”. Riteneva quindi opportuno rappresentare alle Autorità fiscali la natura di regalia della somma in contestazione, al fine di evitare la sua sottoposizione a tassazione quale onorario per prestazioni professionali.

¹ La memoria è fra i documenti depositati dal P.M. il 13 aprile 2007.

Per questo motivo aveva contattato Bob Drennan e gli aveva consegnato la lettera del 2 febbraio, in cui aveva inserito “molti dettagli circostanziati con lo scopo preciso di chiedere un parere”.

“Per una ragione, all'epoca, di mio scrupolo che oggi faccio in parte fatica pure io a comprendere, avevo ritenuto opportuno occultare il nome del soggetto che effettivamente mi aveva corrisposto la regalia ed al suo posto avevo individuato un altro mio amico, Carlo Bernasconi che ritenevo altrettanto credibile come fonte del regalo. E' inutile aggiungere che non mi sarebbe venuto mai in mente che Drennan potesse decidere di trasmettere, su mia insaputa, la lettera. Probabilmente Drennan si è ritenuto obbligato in tal senso, immagino perché era stato precedentemente soggetto di un ordine di produzione di documenti da parte dello SFO”.

L'imputato dichiarava di esser stato “a lungo combattuto sull'opportunità di rettificare” la lettera, sia al fisco inglese sia ai P.M. italiani; li informava che, successivamente all'interrogatorio del 18 luglio 2004, aveva avuto un nuovo incontro con gli ispettori del fisco, e non era riuscito a persuaderli del fatto che, “a prescindere dall'identità del presunto donatore”, “i proventi Torrey potessero considerarsi come una donazione”. Aveva accettato quindi di pagare le relative imposte. Era “così venuta meno ogni ragione” di “sostenere una tesi non credibile” e poteva “rappresentare la pura semplice verità riguardo all'origine delle somme”.

Negava quindi di aver percepito regalie od altre somme di denaro che non fossero compensi professionali da parte del gruppo Fininvest e/o di Berlusconi.

Riaffermava di aver sempre detto la verità nelle sue testimonianze, “salvo gli inevitabili vuoti di memoria”. Aveva deposto lungamente nel dicembre 1996 e nel 1997 davanti al dottor Greco: “quei verbali erano veritieri sotto ogni aspetto e non sono mai stati contestati; lo stesso vale per le testimonianze rese in Tribunale a Milano”. Era per lui stata una brutta esperienza, e la sua “onesta testimonianza” aveva fatto sì che i suoi “anziani amici” lo considerassero un “traditore” [tra virgolette nel testo], benché non avesse compiuto alcun illecito né sapesse che i suoi clienti lo avessero compiuto.

Ammetteva solo di non aver attribuito correttamente la proprietà di Universal One e Century One, dichiarando che erano di Arner, ma questo non perché glielo avesse detto del Bue quando aveva prelevato i documenti delle società da Edsaco. Così anche quanto ai trusts fatti nel “1991 per Volcameh e l'altra società”: non si ricordava di averli creati. La creazione di un trust era una attività di routine e non aveva memoria di quelli sui quali era stato interrogato, che aveva creato ma di cui non si era più occupato, per tredici anni. “Sono conscio del fatto che un vuoto di memoria può apparire come un tentato inganno, ma non era così.”.

Dichiarava che con l'espressione “tricky corners”, usata nella lettera a Drennan, non intendeva riferirsi “a bugie o reticenze, ma al fatto che non ho mai dovuto rispondere in modo dettagliato ad

alcune delle questioni postemi. Mi riferisco, in primo luogo, al preciso contenuto della mia conversazione con il Dottor Berlusconi in occasione del mio incontro con lui ad Arcore nell'estate del 1995; in secondo luogo, al contesto storico/ambientale in cui mi sono reso disponibile a prendere responsabilità per la società Horizon. L'una e l'altra questione, correlate, sono state oggetto di un interrogatorio più che sommario davanti a Greco ed in Tribunale”.

Egli, nel novembre 1996, si era recato dal P.M. Greco temendo di non essere considerato un professionista “che aveva reso soltanto delle prestazioni professionali” ed aveva reso dichiarazioni spontanee, senza avvertire i suoi clienti di Fininvest, che avevano “soddisfatto” il P.M.

I difensori degli imputati, nel corso dei processi in cui egli aveva deposto, avevano contestato che potesse assumere la veste di testimone anziché di imputato, manifestando “una forte animosità” nei suoi confronti. Vanoni e Messina “fecero persino fatica a salutarmi”.

Dopo il 1996 aveva avuto contatti, non frequenti, con il solo Alfonso Cefaliello (che non era imputato), responsabile del reparto offshore di Fininvest, in relazione alle attività di quelle società. Con Candia Camaggi aveva avuto sporadici contatti, di natura solo amichevole.

Aveva visto Vanoni solo per mezz'ora una volta a Londra nel 1999.

Mills dichiarava di aver “già avuto modo di fornire le dovute spiegazioni al fisco inglese” rispetto all'importo di 144.000 sterline, risultante dal suo conto presso CIM e pervenuto dal conto clienti di Withers, accantonato “su mia iniziativa, al fine preciso di far fronte agli inevitabili costi che le diverse procedure giudiziarie in corso avrebbero inevitabilmente comportato”.

Aggiungeva di non aver alcuna pendenza in corso con il fisco inglese in relazione a somme ricevute da Fininvest, con cui aveva avuto solo rapporti di natura professionale, da cui “non era mai stato addomesticato o <comperato>”.

Ribadita l'insussistenza delle accuse di frode fiscale e riciclaggio, specificava di aver costituito attraverso CMM “un complesso sistema di trust e società”, fra cui Principal Network, Century One e Universal One, che però non aveva mai gestito, e rispetto alle quali non aveva mai avuto poteri decisionali, pur avendo firmato alcuni contratti di compravendita di diritti, senza pensare che potessero essere anomali né conoscere il loro uso effettivo.

Non aveva neppure concorso alla indicazione di costi fittizi nei bilanci di Mediaset, rispetto ai quali non aveva alcun ruolo; non aveva più prestato attività per Fininvest dopo il 1996; non aveva mai percepito di partecipare alla commissione di attività illecite; non aveva mai avuto a che fare con la gestione dei conti da cui erano state sottratte ingenti somme (fatto alla base dell'accusa di riciclaggio), avendo solo firmato un atto formale di procura a favore di Del Bue, che su quei conti agiva *uti dominus*.

Il giorno **8 novembre 2004** Mills inviava allo SCO di Bristol una nota ² in cui confermava di riconoscere la sottoposizione a tassazione “del denaro del Torrey Global Offshore Fund” e dichiarava che “la persona coinvolta”, vale a dire l’autore di quella che egli aveva considerato una donazione, “non era Carlo Bernasconi, ma un altro cliente, il cui nome ero allora ansioso di tenere celato: Diego Attanasio, che era anche il principale contatto della Struie Holdings”.

Proseguiva augurandosi che di non aver così sminuito l'accuratezza e la completezza della propria relazione depositata il 2 settembre.

Nei giorni successivi Sue Mullins inviava allo SCO la documentazione relativa ai conti bancari che era stata richiesta.

In data **14 dicembre 2004** tra l'ispettore delle tasse e Mullins intercorreva una conversazione telefonica di cui veniva redatto apposito verbale. L'ispettore informava il consulente fiscale che “i recenti sviluppi avevano sollevato dei problemi”, sia perché erano emersi conti correnti non dichiarati, sia perché Mills aveva reso nota la provenienza del danaro da Diego Attanasio invece che da Bernasconi. Correva pertanto l’obbligo per la commercialista di verificare “le spiegazioni non documentate” di Mills.

L'ufficio aveva sperato in una “solerte collaborazione” per giungere ad un accordo in tempi rapidi, aveva perciò “organizzato velocemente la riunione per il 22 luglio 2004”, ma “aveva passato la maggior parte del suo tempo ad ascoltare una storia raccontata dal sig. Mills che si era rivelata essenzialmente falsa”. Mullins, diceva l’ispettore, “aveva fatto del suo meglio per velocizzare l'analisi” di una relazione che poi si era rivelata incompleta, inesatta, non documentata. Perciò ora doveva “pensarci molto bene prima di decidere quale fosse la via migliore da seguire”.

Mullins rispondeva che “anche a lei era stata raccontata la stessa storia”, e che da quanto sapeva da Mills tutte le circostanze da questi riferite erano esatte, salvo “l’identità del donatore”. D'altronde “a volte il suo cliente faceva cose strane e lei non sempre riusciva a comprendere il perché. Comunque in questa occasione il motivo era chiaro: voleva proteggere la vera identità del donatore”.

Proprio in relazione alla persona di Attanasio, l’ispettore comunicava alla Mills, che ne rimaneva “scioccata”, trattarsi di persona condannata “per corruzione e frode”, come “appreso da Internet”.

La conversazione proseguiva sul tema dei conti correnti di Mills, che Mullins dichiarava essere così tanti che “era difficile fornire una lista completa”.

Poiché ovviamente “Mills era obbligato come ogni altro contribuente ad essere in possesso di una documentazione fiscale di supporto” e “avrebbe dovuto essere consapevole di questo obbligo

² Tutti di documenti provenienti da Inland Revenue sono nel faldone 1 allegato al fascicolo del dibattito.

imposto dalla legge considerato il fatto che era un avvocato che operava in ambito fiscale. Era stata una sua scelta quella di non conservare questa documentazione”, l’ufficio chiedeva un mandato per contattare direttamente le due banche principali di Mills, Hambros e Guinness Mahon.

Mills, immediatamente contattato al telefono, consentiva al rilascio di tale mandato.

La conversazione terminava con l’informazione fornita da Mullins che Mills era estraneo ai reati per i quali Attanasio era stato condannato, come lo stesso suo cliente voleva chiarire.

Il **28 gennaio 2005** lo SCO dava atto degli accordi raggiunti fino a quel momento e formulava nuove richieste di chiarimenti, necessari a seguito dell’effettuato esame dei conti correnti di Mills: ad esempio erano emersi dei pagamenti da ed a Marina Mahler negli anni 1999/2001; non era chiara la natura dei flussi finanziari intercorsi con lo studio Marrache Mills, in assenza di documenti di supporto; mancava la documentazione giustificativa delle spese legali sostenute da Mills nei processi italiani: di questi ed altri rilievi si è già parlato nei capitoli precedenti.

Qui interessa il fatto che, in relazione al quello che Mills aveva dichiarato essere un regalo di Attanasio, l’ispettore osservava: “io non capisco il perché [Attanasio] avrebbe fatto una cosa simile se stava aspettando che il sig. Mills ripagasse un prestito. Comunque, dato che il sig. Mills. dichiara di aver avuto delle negoziazioni riguardo a questo prestito, ci deve per forza essere della documentazione scritta”, che veniva pertanto richiesta.

La consulente veniva anche rassicurata circa la stretta osservanza del dovere di riservatezza da parte di Inland Revenue.

In data **8 marzo 2005** Mullins rispondeva negando qualsiasi “negligente omissione” ed affermando che “la profondità del dettaglio” richiesto impediva la “chiusura in tempi brevi del caso”. Venivano comunque allegati un certo numero di “elementi di supporto” alle affermazioni di Mills, in particolare (per quanto qui interessa) in relazione alla posizione di Marina Mahler.

Nel corso di una ulteriore riunione tenutasi in data **3 maggio 2005** con gli ispettori di Inland Revenue, Mills, a seguito della rilevata assenza di documenti fondamentali, fra cui anche i bilanci dello studio Marrache Mills, riferiva delle difficoltà di reperirli per essere domiciliata in Francia la contabile dello studio. A fronte delle numerose contestazioni degli ispettori, e del fatto che le spiegazioni fornite in relazione in particolare al “regalo” ricevuto “si erano dimostrate poco affidabili”, Mills affermava di essere “molto dispiaciuto di aver depistato gli ispettori nel corso della riunione dello scorso luglio. Era stato spinto da un desiderio ingenuo di proteggere l’identità di un cliente, ma si rendeva conto ora, che questo desiderio gli aveva fatto commettere un

<catastrofico errore di valutazione>. Aggiungeva che “era stato difficile per lui dare una spiegazione completa dei fatti al Fisco e fornire la documentazione necessaria a causa della delicatezza delle relazioni coinvolte nel caso”.

Passavano all'esame delle singole movimentazioni di danaro non documentalmente giustificate, gli ispettori facevano notare che erano state chiarite le questioni “abbastanza insignificanti”, mentre erano altre le “faccende più importanti”. E così, in relazione all'analisi del conto presso la CIM Banque, Mills dichiarava che “si trattava di un'area problematica perché non esisteva documentazione ... per i conti in dollari americani e in euro ... Alcune delle entrate derivate dagli accrediti venivano spiegate come provenienti da prestiti elargiti da Diego Attanasio, ma non vi era nessun accordo scritto relativamente al prestito o altri documenti di supporto”. Mills forniva alcune spiegazioni verbali ³, facendo riferimento ad un prestito concesso dalla Struie Holdings e, ancor una volta, al versamento di Diego Attanasio di 2.050.000 dollari dal conto di Mees Pearson Bahamas nel 1997, parlando anche di un prestito ricevuto da Attanasio che egli stava gradualmente restituendo e che avrebbe voluto finir di ripagare tramite il conto corrente di una società iraniana ⁴.

Alle ovvie contestazioni – non si comprendeva perché Attanasio, condannato per corruzione, avrebbe dovuto fare nel 2000 un regalo a Mills – questi rispondeva che Attanasio aveva così agito per la loro “stretta amicizia personale”, “lasciando da parte il prestito” e aggiungeva che “non vi era nessun collegamento tra DA e Berlusconi”.

Seguivano ulteriori contatti tra le parti, che giungevano infine – in una riunione iniziata con “una breve panoramica del caso” da parte dell'ispettore di Inland Revenue ⁵ – all'**accordo del 24 maggio 2005**, comportante il riconoscimento di debito verso il fisco inglese di Mills ed il conseguente versamento transattivo di 451.180,36 sterline, comprensivo delle tasse dovute e non pagate in relazione alla “donazione”, come si è già scritto nel capitolo dedicato al dividendo Horizon.

Tutto ciò posto, si deve dare atto che sono agli atti del presente procedimento altri due scritti provenienti da David Mills.

L'imputato, comparso solo il 27 settembre 2007 nell'aula della rogatoria inglese, ad ascoltare le questioni preliminari al proprio esame poste dalla teste Virginia Rylatt, all'udienza del **22 febbraio 2008**, in cui era previsto il suo esame, non si presentava, come si è già scritto, inviando una nota in

³ Per una analisi dettagliata delle movimentazioni del conto è ovviamente opportuna la lettura di quanto riferito dai consulenti, come si vedrà successivamente

⁴ Attanasio nel corso delle sue deposizioni ha invece riferito che tramite una società iraniana Mills voleva restituirgli parte del capitale e/o gli interessi relativi alle somme da lui investite, e che egli non aveva accettato.

⁵ Cui si rimanda per una estrema sintesi dell'indagine di Inland Revenue.

cui collegava la sua assenza al “clamore dell’inchiesta legata naturalmente alla notorietà dell’altro soggetto in essa coinvolto” e si dichiarava disponibile ad esser ascoltato in via rogatoriale “eventualmente anche nelle forme della videoconferenza”.

Si rimanda al capitolo “Svolgimento del processo” per una più compiuta descrizione della vicenda e delle ordinanze che ne sono scaturite.

Di qualche maggior rilievo il secondo scritto proveniente dall’imputato.

All'udienza del **20 gennaio 2009**, quindi a distanza di quasi due anni dalla prima udienza dibattimentale, egli faceva pervenire attraverso il proprio difensore una **memoria** (scritta in un lessico italiano simile ma peggiore – nei suoi numerosi errori – a quello della memoria di ritrattazione). Mills dichiarava che la lettura della requisitoria del Pubblico ministero – dalla quale per la prima volta aveva capito come erano state “create le accuse” a suo carico – lo aveva indotto ad alcuni “appunti”.

Dopo aver ammesso di aver “causato molti fastidi” a persone che non lo meritavano, aver negato di esser mai stato corrotto da alcuno, aver riaffermato la propria “integrità personale”, porgeva le proprie “profondissime scuse”, “nel modo più sincero e assoluto”, alle “vittime” dei suoi errori, quali “sono stati sia il dott. Attanasio che il dott. Berlusconi”, per i gravi disagi conseguenti alla vicenda.

Dichiarava poi di voler affrontare solo le “questioni di carattere soggettivo”.

Ribadiva che l'intera vicenda oggetto del presente procedimento aveva avuto origine dalla propria lettera del 2 [Mills erroneamente scriveva “4”] febbraio 2004 a Bob Drennan.

Raccontava che, dopo aver ricevuto la lettera di Inland Revenue il 23 gennaio 2004, aveva incontrato Ali Sarikhani, noto nel procedimento per la sua posizione dirigenziale in Edsaco e Cantrade, qui definito come il socio anziano dello studio di fiscalisti Jeffrey Williams Barber, facente capo a Edsaco, che lo aveva assistito nella vicenda fiscale del 1996 relativa alla percezione dei proventi della società Horizon. Sarikhani gli aveva dato la notizia “scioccante” che il fisco con grande probabilità lo avrebbe accusato di evasione o frode fiscale, il che “avrebbe comportato un disastro assoluto” per lui e la sua famiglia. Considerava pertanto essenziale trovare il modo di spiegare le ragioni per cui i 600.000 dollari fossero stati un regalo e di conseguenza egli si fosse comportato onestamente.

Per questo motivo aveva presentato “una specie di scenario”, in cui non aveva attribuito la somma a Diego Attanasio, poichè “coinvolto in un processo delicato, a quell'epoca era ancora in corso”, evitando così “di turbarlo ulteriormente e di rischiare di vederlo contrariato con me per un fatto da

me causato”, considerate anche le pendenze economiche fra loro. Pensava comunque che l'identità del donatore, agli occhi del fisco, costituisse un elemento secondario.

Fu così che aveva deciso, il 31 gennaio 2004, di attribuire la somma all'amico Carlo Bernasconi, morto nel 2001 e che egli non aveva più visto dal novembre 1995. Trascorreva i giorni del 2 e 3 febbraio [di nuovo sbagliava le date, posto che la lettera era stata consegnata il 2] a stilare una bozza di lettera da inviare a Mullins e Drennan, perché voleva convincere costoro, prima ancora del Fisco. Non avrebbe mai pensato, scriveva, “che Drennan potesse tradirmi nel modo che si è verificato”, con la conseguenza che “unicamente nella storia inglese, due anni dopo una mia corrispondenza privata intercorsa con il fisco è apparsa nel <Sunday Times>”.

Dato per pacifico che il Torrey Global Fund era stato acquistato nel 1999 con i soldi di Struie, società della quale “si è visto nel corso del processo quali denari avesse ricevuto e da chi”, spiegava che “i riferimenti alle ragioni che potevano aver indotto Carlo Bernasconi nella fictio a farmi un regalo erano arricchiti per rendere più verosimile la storia”.

Si era poi subito accordato con il fisco – per non essere in possesso della richiesta documentazione – in ordine alla tassabilità della somma ricevuta, aveva raccolto “tutte le informazioni bancarie necessarie”, aveva reso nota la vera identità del donante, “con un rendiconto del tutto completo e veritiero”, aveva infine sottoscritto la relazione finale, pagando “un basso livello di multe”.

Contestava poi le parole usate dal P.M. nella sua requisitoria, “guilty fear” [sentirsi colpevole], per descrivere il suo comportamento, dettato secondo l'accusa dall'“impulso a confessare” proprio di chi è colpevole: “Non è il mio caso. Se fosse vero che avessi preso denaro per rendere una testimonianza falsa, mi sembra più che ovvio che non sarei mai entrato in una zona – anche ad uno scopo fittizio [sic: deve intendersi forse fittizio] – così pericolosa.”

Ribadiva di non aver reso mai falsa testimonianza e di non aver mai preso soldi, di aver deciso di “scrivere questa costosissima lettera” per il “terrore di essere processato in Inghilterra”.

Asseriva non esservi alcun legame di Bernasconi, Berlusconi o chiunque dei suoi soci con l'investimento in Torrey Global; negava di aver mai confessato di esser stato corrotto; negava di esser aver reso testimonianze false o reticenti; collegava i “tricky corners” menzionati alla limitatezza delle domande che gli erano state poste negli esami dibattimentali.

“Ho sempre parlato di un pagamento di consolazione fattomi dopo – molto dopo – l'evento”. E poi, passando all'improvviso da un italiano sgrammaticato ad un fraseggiare perfetto e quasi poetico: “... questa è la magica teoria di <guilty fear>: cioè una alchimia intellettuale che converte la scoria – descrizione di un regalo fatto dopo l'evento senza condizioni – nell'oro lucente di una confessione”.

Aggiungeva di non aver fatto il nome di Attanasio (se non “timidamente”) nel corso dell'interrogatorio del luglio 2004 perché aveva “il morale a terra” e non voleva modificare la versione dei fatti fornita al fisco inglese.

Così come non aveva mai ammesso di essere stato corrotto, non aveva poi creato “un falso alibi”: semplicemente dopo il 22 luglio 2004 aveva cercato di raccogliere gli elementi che potevano consentirgli di redigere un rendiconto il più preciso e completo possibile per Inland Revenue: per questo aveva preso contatto con “banche, fiduciari, i fratelli Marrache, le persone nelle Bahama o Edsaco”, chiedendo sempre correttezza e trasparenza. Aveva dunque ricostruito tutte le transazioni intercorse con Struie, “in linea con la ricostruzione effettuata da KPMG [società cui appartiene la consulente del P.M. Gabriella Chersicla].

Negava di aver avuto contatti con “persone della Fininvest” in relazione alle testimonianze del 1997/1998: loro non volevano a che fare con lui, che si era presentato spontaneamente al P.M. ed era considerato un “traditore”, senza pensare che davanti allo SFO non avrebbe comunque potuto invocare quel segreto professionale che non aveva invocato in Italia. Negava di esser stato trattato come un “teste addomesticato” dagli avvocati della difesa, che volevano anzi impedire la sua deposizione in qualità di teste, senza l’assistenza di un difensore.

Negava, ancora, non solo la falsità, ma anche qualsiasi forma di reticenza: “ho fatto le risposte oneste alle domande postemi. Non era il mio obbligo di fare più che dare risposte veritiere alle domande fattemi, semmai la mia preoccupazione era quella di non essere aggredito dai legali di Fininvest e rischiare di essere indagato per corresponsabilità”

E terminava affidandosi “con serenità” al giudizio di questo Tribunale, che in tutta serenità, infatti, lo giudica.

Per concludere la descrizione della c.d. ritrattazione, bisogna ricordare che **Sue Mullins** anche in questa fase della vicenda aveva avuto un ruolo centrale.

Nel corso del suo esame ⁶ non rendeva peraltro dichiarazioni di rilievo, confermando in sostanza tutto quanto emergeva dagli atti, in particolare da quelli che le venivano esibiti ⁷.

E quindi, in estrema sintesi, dichiarava quanto segue.

Ricevuta la comunicazione del 20.1.04 di Inland Revenue, aveva valutato con Mills la sussistenza delle condizioni per cui fosse possibile sostenere la tesi della donazione, non tassabile, in relazione alle somme percepite e non dichiarate al fisco dal proprio assistito. Da questi aveva avuto, quanto a

⁶ Cui si è già accennato nel capitolo “Il dividendo Horizon”.

⁷ Sono tutti gli atti della cartellina K del fascicolo predisposto dal P.M. per la rogatoria, cui si fa riferimento per comodità di esposizione.

Carlo Bernasconi, dopo l'incontro con Barker, le stesse informazioni che erano poi state fornite al fisco; Mills non aveva mai collegato il regalo ricevuto alle testimonianze rese in Italia.

Quanto alla documentazione di supporto, non fornita al fisco quando ancora il donante era individuato in Bernasconi, Mullins dichiarava: *“sicuramente l'avrò vista e avevo visto anche gli estratti bancari del conto in dollari della SG Hambros che mostravano chiaramente che c'erano delle entrate, dei crediti dal fondo Torrey Global nel novembre del 2000”*. Aveva visto anche *“un estratto bancario di un conto di una società che si chiamava Sri Limited, credo nell'ottobre/novembre '99 ci fu un investimento che arrivò da questo conto all'interno del fondo Torrey Global di 600 mila dollari”*.

In relazione all'interrogatorio reso da Mills ai P.M. milanesi, la teste ricordava che il proprio cliente aveva dichiarato che *“era stato interrogato dai magistrati italiani per dieci ore e mezza”*, che era stato *“praticamente costretto”* a dare delle informazioni su fatti che non gli erano stati chiesti nel corso delle sue precedenti deposizioni testimoniali e che *“queste informazioni avrebbero avuto delle ripercussioni serie per il signor Berlusconi”*. Alla fine dell'interrogatorio aveva dovuto dire che la donazione proveniva da Berlusconi, ma *“lo aveva ammesso diciamo sotto una certa costrizione”*.

Mills, quando le aveva successivamente fatto il nome di Attanasio, prima non divulgato *“per motivi di riservatezza”*, le aveva mostrato dei documenti della banca CIM e gli estratti conto di Struie dal 1997 al 2000: ma non sapeva se le sue informazioni fossero complete, non sapeva nulla dei fondi presso Marrache & Co., né dei trusts costituiti per Attanasio e delle relative transazioni finanziarie.

Quanto al percorso del danaro investito in Torrey Global Fund, aveva visto *“un estratto conto a nome di Struie Limited dove c'erano 600 mila dollari con un investimento fatto a ottobre/novembre del '99”* e l'estratto conto di Hambros, *“relativamente ai profitti distinti in due tranche, ottobre-novembre 2000”*. Nulla sapeva di eventuali connessioni di Marcucci con Turriff, o del ruolo di Briatore in Struie.

Non aveva peraltro mai individuato, nell'esame delle entrate e uscite dei conti correnti di Mills, somme di denaro riconducibili a società del gruppo Berlusconi o connessioni con Carlo Bernasconi,.

In conclusione, il consenso all'accordo fiscale era stato prestato proprio perché era risultato chiaro che il fisco non avrebbero *“accettato senza delle prove”* il fatto che il denaro proveniente dal Torrey Global Offshore Fund fosse un regalo. Ma, riferendosi agli ispettori, Mullins aggiungeva con qualche contraddizione logica che *“in realtà l'identità di questa persona che aveva dato i soldi non era il vero problema per loro”*, tanto che non le era stato chiesto di allegare documentazione.

Si deve rilevare che la teste dichiarava di aver conosciuto solo dalla stampa la lettera del 2 febbraio 2004 (“Dear Bob”), e di non sapere cosa intendesse Mills quando parlava delle relazioni fra

Bernasconi e Berlusconi e degli “ovvi malintesi” [“obvious misinterpretation”] che potevano sorgere, frase che il cliente le aveva chiesto di inserire nella lettera mandata al fisco il 4 maggio 2004 (esaminata nel capitolo precedente), senza null’altro spiegarle.

Per una migliore comprensione di tutta la vicenda nel suo susseguirsi temporale va qui, infine, dato conto di alcuni elementi di fatto che nell’ipotesi accusatoria sono sussumibili nella categoria della “**precostituzione di prove**”.

Con una ovvia premessa: di per sé, in assenza di altri elementi di giudizio, la ricerca di documentazione bancaria e contabile a sostegno delle dichiarazioni contenute nella memoria del 7 novembre 2004 ed a quelle di analogo contenuto poi rese a Inland Revenue non costituisce un comportamento da ascrivere nella categoria suddetta: se per “precostituzione” si intende, come deve intendersi nel caso concreto, l’artificiosa creazione di documenti o circostanze idonee a supportare una affermazione non vera.

E così non deve neppure essere dato particolare rilievo al fatto che nella memoria del computer di Mills, fra i più volte menzionati “unallocated clusters” (recuperati e resi leggibili dalla Polizia Metropolitana di Londra con la procedura “Encase”), siano state trovate più versioni della memoria di ritrattazione, o delle relazioni da mandare a Inland Revenue, essendo del tutto logico che scritti di tal genere vengano più volte, corretti, limati, modificati, per il peso che ogni parola potrebbe assumere.

Di tutt’altro spessore e importanza la dichiarazione di **Marina Mahler** – di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo, esaminando le consulenze – relativa ad un prestito alla medesima che Mills a Inland Revenue il 28 gennaio 2005 riferiva essergli stato restituito.

Il 18 agosto 2004 (dopo la “confessione”, prima della “ritrattazione”) Mahler sottoscriveva una lettera in tal senso, benché il fatto non fosse vero, in quanto Mills le aveva detto che ciò sarebbe servito a tutelare sua figlia, in caso lei fosse deceduta senza aver saldato il proprio debito. Debito non ancora saldato al momento in cui la teste rendeva la propria deposizione, il 18 maggio 2007.

Analogha valutazione deve esser compiuta in ordine alla corrispondenza informatica reperibile fra gli “**unallocated clusters**”, nel faldone 1 allegato al fascicolo del dibattimento.

Dall’esame del teste **Quaderer** – di cui pure si dirà meglio esaminando le consulenze – risulta che Mills gli aveva chiesto, con mail del **10 febbraio 2005**, documentazione inerente un prestito di circa 300.000 sterline, asseritamente a lui fatto da Struie, in realtà mai richiesto né concesso.

È stato recuperata anche una successiva mail del **21 febbraio 2005**, in cui la medesima richiesta veniva rivolta al ex direttore di Struie, **Mayer**: “ ... i magistrati italiani che indagano sul sig. Berlusconi (di cui sono stato l'avvocato) pensano che lui mi abbia elargito una grossa somma di denaro ... Gli stessi magistrati hanno determinato l'apertura di una indagine sulle mie questioni fiscali in Gran Bretagna. Ho bisogno di dimostrare che un paio di pagamenti sono partiti da Struie (il che è facile da dimostrare visto che compaiono sugli estratti conto). Mi potrebbe aiutare anche se lei potesse confermare che (come mi ha detto Heimo) Struie è in corso di liquidazione e non ha rivendicazioni nei miei confronti”.

Il **28 febbraio 2005** Mills scriveva nuovamente a Mayer, comunicandogli “di essere riuscito a ridurre ciò che mi serviva da lei alla conferma dei due pagamenti effettuati dal conto di Struie a mio favore. Le sarei molto grato se potesse chiamarmi o farmi avere il suo numero di telefono così da poter risolvere la cosa velocemente”.

Il successivo silenzio informatico degli interpellati (eventuali incontri o comunicazioni telefoniche certo non si possono escludere), dovuto a quanto riferito da Quaderer, e cioè al fatto che veniva richiesta attestazione di operazioni inesistenti, induceva Mills a scrivere quasi due mesi dopo (il **18 aprile 2005**) a Sue **Mullins**: “... Non riuscirò ad ottenere niente da quelli del Liechtenstein – gli italiani gli stanno addosso – quindi dovremo trovare un modo per dargli la dichiarazione che riguarda Struie. Il mio avvocato si incontra con Diego questa settimana, ma temo che mi manderà al diavolo, visto che i pubblici ministeri italiani gli stanno rendendo la vita molto difficile per le indagini sul pagamento di Bernasconi. Questa è stata di gran lunga l'idea più stupida del 2004”.

Si è già ricordato il contenuto di altre mail scambiate con Mullins (che il 28 ottobre 2004 scriveva “bisogna stare attenti a come si parla di Struie”, oppure lamentava il gran numero di “revisioni” della lettera da mandare al fisco aggiungendo “Non ho ancora rintracciato il conto extra di CIM”).

E quindi ulteriori valutazioni del comportamento della fiscalista non sono necessarie.

Va anche segnalata – e posta in relazione a quanto verrà nel prosieguo analizzato in ordine sia ai conti di Struie, sia alla deposizione di Marrache, esaminando le consulenze – una precedente mail recuperata dalla memoria del computer di Mills, indirizzata a **Benjamin Marrache** il **25 novembre 2004**: “... potrebbero farti delle domande su un paio di transazioni del 1997. E' importante collaborare al massimo con ogni richiesta ti venga fatta. Le transazioni in questione sono l'invio a tuo favore di 1.616.780,68 \$ il 21 ottobre del 1997 da un conto a mio nome presso la CIM Banque Ginevra, e un ritorno di 1.621.284,86 del 30 novembre sul conto di Struie Holdings Limited sempre presso la CIM Banque. La seconda [NTD cifra] era per ordine di Jawer (Gibilterra) la qual cosa è

un po' strana. So chi sono (una fiduciaria di Ginevra), ma non è chiaro come siano arrivati ad essere gli intestatari del denaro reso. Si trattava della stessa somma che vi è stata inviata più gli interessi. Forse i tuoi documenti saranno in grado di spiegarlo. Struie Holdings Limited era una intestataria (nominée) di Diego Attanasio, se questo può essere utile, ma non nella sua struttura di trust a Gibilterra (Perth, Cave...)...”.

E così Mills, a dir poco (“tu put it mildly”, si potrebbe scrivere con un’espressione dell’imputato stesso), informava Benjamin Marrache della principale questione su cui Marrache stesso avrebbe dovuto fornire risposte agli inquirenti italiani, invitandolo a cercare la relativa documentazione: operazione impossibile, parrebbe di comprendere dal testo stesso della missiva.

Si vedrà, nell’analisi delle consulenze, quali documenti sono stati poi prodotti, valutandone l’efficacia probatoria.

Gli elementi di inquinamento probatorio qui segnalati assumono il dovuto rilievo in una complessiva **analisi del valore intrinseco e dell’efficacia probatoria di tutte le dichiarazioni sopra esaminate**, ivi comprese quelle rese a Inland Revenue, personalmente o tramite Mullins, a voce o per lettera.

Agli ispettori del fisco Mills si era personalmente presentato, dopo aver cambiato la sua versione dei fatti, solo il 3 maggio 2005: e in quella sede il tenore delle sue risposte, come si è sopra visto, non soddisfaceva affatto gli interlocutori, dalle cui parole – malgrado la tradizionale compostezza britannica – traspare quanto fossero seccati (“to put it mildly”, ancora una volta) con Mills. I compassati ispettori delle tasse di Sua Maestà, in quella e in altre occasioni, senza usare mezzi termini o perifrasi, direttamente a Mills o alla sua consulente, a voce e per lettera, hanno manifestato insistentemente il loro pensiero: a Mills non potevano credere, perché li aveva tenuti occupati per mesi raccontando frottole, perché in relazione a tutte le questioni di rilievo le sue affermazioni non trovavano riscontro documentale.

Invece la modificazione dell’identità del donante, da Bernasconi ad Attanasio, è stata effettuata da Mills tramite uno scritto diretto agli inquirenti, la memoria del 7 novembre 2004, e ribadita all’Autorità Giudiziaria in un altro scritto, la memoria del 22 gennaio 2009. L’imputato così si è sottratto alle domande dei P.M. prima ed alla verifica dibattimentale, con l’esame e controesame delle parti, poi.

La memoria del 7 novembre seguiva incomprensibilmente di mesi l’interrogatorio del luglio 2004. Mills aveva riferito subito a Mullins di aver subito forti pressioni: l’affermazione – di per sé poco credibile, vista se non altro la presenza del difensore, che nulla mai sul punto ha eccepito - lo avrebbe dovuto portare ad una immediata ritrattazione, una volta tornato nel suo Paese ed affrontata

a mente serena la questione. Invece Mills aspettava quasi quattro mesi per smentire ciò che aveva in precedenza detto, in tempi diversi, di fronte a soggetti istituzionali di Paesi diversi, almeno 12 volte, come si è già notato.

Balza comunque agli occhi la genericità e parzialità di tutta la ritrattazione, ovunque esposta.

In particolare ciò si nota dalla lettura della memoria, visto che la modifica di quanto in precedenza dichiarato verteva sul soggetto donante, e di conseguenza sulle ragioni relative alla percezione della somma, lasciando inalterati l'importo nel suo ammontare, i tempi e le modalità della dazione.

Deve altresì essere rimarcata l'intrinseca illogicità, al limite del risibile, delle ragioni addotte da Mills a sostegno dell'attribuzione della somma a Diego Attanasio, che egli dichiarava di voler proteggere dalle conseguenze negative della divulgazione, anche in ragione della sottoposizione dello stesso a delicati procedimenti penali in territorio italiano. La dichiarazione si commenterebbe da sé, ma pare più opportuno esplicitare il rilievo.

È pacifico che Mills aveva conosciuto Bernasconi a causa dell'attività di entrambi per il Gruppo Fininvest, ed a tale Gruppo chiunque avrebbe immediatamente ricondotto la persona di costui, qualificato come amico (sempre più caro e sempre più intimo, nella progressione delle 12 dichiarazioni c.d. confessorie citate). Più di dieci anni di "discreta" – come l'ha sempre qualificata lo stesso Mills – attività per il Gruppo Fininvest avrebbero dovuto indurre l'esperto e famoso avvocato ad evitare in ogni modo il rischio della possibile associazione del nome del donante con quello di Berlusconi, associazione che avrebbe posto, come ha posto, tutti in una situazione ben più pericolosa ed anche, fin dall'inizio e per non poco tempo, al centro dell'attenzione massmediatica, non solo in Italia e nel Regno Unito.

"L'idea più stupida del 2004", l'ha definita Mills: ma si riferiva alla c.d. confessione o alla c.d. ritrattazione?

Silvio Berlusconi rivestiva e riveste la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri: non era e non è paragonabile la delicatezza della posizione dell'imprenditore Attanasio con quella di una delle più alte cariche dello Stato. Anche solo il rischio che il disvelamento dell'origine di una somma ricevuta e non dichiarata al fisco potesse toccare la persona di Berlusconi, avrebbe dovuto impedire a Mills di inventare la "versione Bernasconi" e tutto lo scenario – come egli stesso ha definito le circostanze particolareggiatamente riferite – per far credere vero il falso e proteggere così Attanasio quale autore della dazione.

È così ovvio che fatica persino a scriverlo un Tribunale che non vuole dare nulla per scontato.

E Mills non lo avrebbe neppure pensato?

Con le dichiarazioni del luglio 2004 egli era andato a toccare – e ne era consapevole, come si rileva da ogni sua parola – straordinari e nevralgici interessi del Gruppo Fininvest, imparagonabili a

quelli, pur di rilievo, dell'armatore Attanasio, coinvolto, e condannato, per fatti di corruzione gravi (come meglio si vedrà analizzando, unitamente alle consulenze, la sua deposizione dibattimentale) ma delimitati nel tempo e nello spazio.

Non da ultimo, Attanasio ha negato, come si vedrà, di aver fatto regali quali quello qui in esame a Mills. Ha negato di avergli fatto prestiti ⁸. Tutta la sua deposizione, dalla prima all'ultima parola, smentisce la tesi sostenuta dal novembre 2004 in poi dall'imputato e – solo in pubbliche dichiarazioni, senza mai relazione diretta con l'Autorità giudiziaria – dal suo originario coimputato. Ma Attanasio non aveva e non ha un reale e forte interesse a dire il falso in ordine a questa vicenda, ed infatti non lo ha detto, nelle sue lunghe deposizioni, per rendere le quali ha lasciato in due diverse occasioni il Paese africano in cui in quei tempi svolgeva la sua attività professionale.

Riservando ad altro passaggio della motivazione l'analisi dei flussi economici genericamente indicati da Mills sia nella memoria del 7 novembre 2004 sia al fisco inglese, vanno evidenziati qui ulteriori elementi, seguendo pedissequamente lo scritto.

Il suo autore dichiarava di fare lui stesso “fatica a comprendere” le ragioni della lettera “Dear Bob” del 2 febbraio 2004, origine ultima della presente vicenda processuale.

Egli aggiungeva che non gli “sarebbe mai venuto in mente” che Drennan potesse trasmettere la lettera al NCIS: ma offendeva così la propria intelligenza e consumata esperienza, negando di sapere quanto non poteva non essergli noto, proprio in virtù della sua professione di avvocato d'affari, cioè la vigente normativa antiriciclaggio.

Mills riconduceva la motivazione della modificata versione dei fatti alla circostanza che la somma sarebbe stata comunque sottoposta a tassazione dal fisco inglese: proprio per questo, allora, poteva “incassare il colpo” e tacere.

Quanto al merito delle proprie testimonianze, Mills si limitava ad affermare genericamente di aver detto il vero, senza negare di aver taciuto alcune circostanze, silenzio che attribuiva a vuoti di memoria, assolutamente incredibili se si pensa che nel 1997/1998 i fatti in ordine ai quali veniva interrogato non erano risalenti nel tempo, e Fininvest era il suo principale cliente; e ancor più incredibili in considerazione dell'importanza della vicenda, di per sé, e nella sua vita privata e professionale.

Il cittadino di madre lingua inglese Mills offriva poi una traduzione del tutto incongrua e impropria del termine “tricky corners”, da lui stesso usato nella lettera “Dear Bob” per qualificare le modalità delle proprie deposizioni dibattimentali: scriveva, infatti, che le sue risposte erano state determinate dal fatto che le domande gli venivano mal poste. Si rileggano i verbali in stenotipia, nelle parti

⁸ Vedi verbale in stenotipia dell'udienza 13 luglio 2007, pagg. 54 e 55.

riportate in questa motivazione: le questioni della proprietà delle società Fininvest e del suo ruolo in Horizon erano state oggetto di plurime ed insistenti domande.

Mills nella memoria lasciava intendere che non era stato approfondito il contenuto della sua conversazione con Silvio Berlusconi dell'estate del 1995 e la "correlata" questione della società Horizon, ma si guardava bene dall'affrontare la questione nel merito, e spiegare la correlazione (la frase, come si evince dalla lettura di uno degli "unallocated clusters", era stata oggetto di correzione: era stata, come le altre, certamente meditata).

Né l'avvocato inglese spiegava mai i motivi per i quali aveva definito "roundabout way" la modalità attraverso la quale gli era stato fatto pervenire il dono.

Mills affermava di aver avuto pochi e sporadici incontri di persona con i dirigenti di Fininvest dopo il 1996: affermazione non vera, e comunque di poco rilievo, visto che molteplici sono le forme della comunicazione.

Ed ancora, per limitare il discorso ai temi che qui interessano e chiudere, egli allegava allo scritto documenti che avrebbero dovuto, nella sua prospettazione, esaustivamente provare i suoi rapporti economici con Fininvest a far tempo dal 1996 e le movimentazioni sul conto della banca CIM. Entrambe le questioni, però, erano poi state approfonditamente affrontate ed analizzate dal fisco inglese, e proprio la mancanza di prova certa in ordine alle entrate Fininvest, ai conti CIM, al c.d. regalo avrebbero portato al concordato fiscale del 2005 più volte ormai richiamato.

La memoria del 20 gennaio 2009, diretta a questo collegio, ripercorre a volo d'uccello la vicenda senza nulla approfondire, ripete molte delle dichiarazioni qui già esaminate, e contiene qualcosa in più.

In primo luogo le "profondissime scuse" ad Attanasio e Berlusconi, "vittime" dei suoi errori: ma perché scusarsi, se – dopo l'iniziale sbandamento (chiamiamolo così) – era stata detta la verità?

Le scuse offerte, a pari titolo e con pari enfasi, ad entrambi, Attanasio e Berlusconi, lasciano quanto meno perplessi. In un contesto, comunque, di operazioni fortemente irregolari, non ultima una transazione economica di rilevante entità "in nero", eludendo il fisco.

Va poi sottolineato che Mills ribadiva, ancora una volta, di aver fornito ogni necessaria documentazione al fisco inglese, spiegando i fatti "in linea con la ricostruzione fatta da KPMG [cioè da Gabriella Chersicla], poi corretta e definita accuratamente" dai consulenti delle difese Perini e Tavernari: si vedranno, appunto, i risultati di quelle – per la maggior parte concordanti – ricostruzioni, rese necessarie in tutta la loro ampiezza, proprio dal contenuto della "versione Attanasio".

E qui tanto basti.

4) LE CONSULENZE TECNICHE DEL P.M. E DELLE DIFESE:

PREMESSA GENERALE

Occorre ora esaminare l'imponente analisi economica effettuata dal consulente del P.M., dott. Gabriella Chersicla, attraverso due ampie e complesse relazioni, delle quali ora si va a trattare, con l'essenziale precisazione secondo cui l'esame che ci si appresta a compiere verrà eseguito confrontando continuamente tali elaborati con le approfondite e scrupolose analisi svolte dal consulente della difesa Mills, prof. Andrea Perini, e dalla consulente della difesa Berlusconi, dott. Claudia Tavernari ¹.

A ciò si aggiungeranno elementi tratti dalle deposizioni dei testi Diego Attanasio, Paolo Marcucci, Antonio Mattiello, Flavio Briatore, Maria De Fusco, Marina Mahler, Heimo Quaderer, sentiti nel corso del dibattimento.

Per comodità espositiva, l'analisi in questa sede compiuta seguirà, nello stesso ordine, i capitoli e i paragrafi redatti dalla consulente del P.M.; ogni volta, nel contesto di ogni singolo brano, si riporteranno le osservazioni dei consulenti della difesa, le dichiarazioni dei testimoni e le valutazioni del collegio.

In estrema sintesi, e quale necessario approccio alla lunga esposizione, va premesso che l'oggetto di tutte le consulenze è costituito dall'esame degli innumerevoli movimenti di una somma di USD 10.000.000,00, al cui interno è stato trovato lo spazio per la somma di USD 600.000,00 oggetto dell'accusa.

Detta somma di USD 10.000.000,00, affluita il 17 luglio 1997 sul conto Mees Pierson Bahamas Ltd n.661.0.790.133.41, acceso presso ABN Amro a nome di David Mills, era stata così suddivisa il 22 luglio 2007:

- per USD 6.450.000,00 a favore di Perth Trust;
- per USD 1.500.000,00 a favore di Cave Trust;
- per USD 2.050.000,00 a favore del conto n.700807, acceso a nome di Mills presso CIM Banque di Ginevra (rif. "Turriff").

¹ Si ricorda che, come si è detto esponendo lo svolgimento del processo, la dott. Tavernari ha diviso la propria consulenza in due elaborati, il primo dei quali acquisito all'udienza del 18 luglio 2008 e il secondo all'udienza del 21 novembre 2008, dopo che la posizione dell'imputato Mills era stata separata dal procedimento, rimasto sospeso, a carico dell'imputato Berlusconi. Si ricorda anche che all'udienza del 21 novembre 2008 il collegio ha dichiarato la piena utilizzabilità di entrambe le relazioni.

La prima consulenza del P.M., la consulenza della difesa Mills e la prima consulenza della difesa Berlusconi esaminano la provenienza della somma e la parte di USD 2.050.000 destinata al conto 700807, con i plurimi investimenti che ne sono seguiti, in particolare attraverso la società Struie.

La seconda consulenza del P.M. e la seconda consulenza della difesa Berlusconi esaminano ancora la provenienza della somma e si soffermano sugli importi di USD 6.450.000 e USD 1.500.000, con le plurime movimentazioni effettuate, in principalità, sui cosiddetti “circuito Marrache” e “circuito Morgan Stanley”.

Al termine dell'esposizione, in un capitolo riassuntivo dedicato alle conclusioni, si offrirà una essenziale chiave di lettura logica, cronologica e sistematica dei risultati delle analisi.

LA CONSULENZA TECNICA
CONFERITA DAL P.M. A KPMG AUDIT S.P.A.
IN DATA 29 APRILE 2005
E TRASMESSA AL P.M. IN DATA 6 FEBBRAIO 2006

La prima consulenza svolta dalla s.p.a. KPMG, in persona della dott. Gabriella Chersicla, su incarico del P.M., si compone dei seguenti capitoli:

1	Introduzione
1.1	Oggetto dell'incarico
1.2	Modalità di svolgimento
1.3	Limitazioni dell'incarico
2	Risultanze dell'incarico
2.1	Descrizione preliminare dei fatti e delle testimonianze
2.2	Descrizione delle analisi svolte
2.3	Informazioni societarie relative alla società Struie Holding Limited (già International Subsea Services Limited)
2.4	Le operazioni effettuate da International Subsea Services Limited tramite il conto bancario n. 025712/200.000.840 presso Handelsfinanz – CCF Bank
2.5	Le operazioni effettuate da Struie Holding Limited mediante il conto n.600478 presso CIM Banque di Ginevra
2.5.1	La fonte di provvista dei fondi
2.5.2	Gli investimenti effettuati
2.5.2.1	<i>Giano Capital</i>
2.5.2.2	<i>Calkin Pattinson</i>
2.5.2.3	<i>Old Monk Company Limited</i>
2.5.2.4	<i>Eureka (US\$) Fund</i>
2.5.2.5	<i>Eureka (Euro) Fund</i>
2.5.2.6	<i>Eureka Interactive Fund</i>
2.5.2.7	<i>Riepilogo degli investimenti effettuati nei fondi Eureka</i>
2.5.2.8	<i>W.S. Fund – B – Global Equities Capitalisation – Porteur</i>
2.5.2.9	<i>The Torrey Global Offshore Fund Ltd</i>
2.5.3	L'acquisto di azioni della società SALT – P.A

2.5.4	I soggetti beneficiari delle operazioni di investimento
2.6	Le operazioni relative al cosiddetto “dividendo Horizon”
2.6.1	Premessa
2.6.2	Ulteriori elementi acquisiti in merito al “dividendo Horizon”
2.7	Le altre principali operazioni effettuate tramite il conto n. 700807 intestato a David Mills
2.7.1	Premessa
2.7.2	Analisi dei movimenti bancari
2.7.2.1	<i>Operazioni relative a società del gruppo B della Fininvest</i>
2.7.2.2	<i>Operazioni riferibili al Turriff Trust e ad altre entità della famiglia Marcucci</i>
2.7.2.3	<i>Operazioni riferibili a David Mills</i>
2.7.2.4	<i>Operazioni riferibili ad altri soggetti non identificati</i>
2.8	Le operazioni effettuate da Hadrian Trust
2.8.1	Descrizione della struttura societaria
2.8.2	Descrizione dei principali flussi finanziari
2.9	Le operazioni effettuate da Turriff Trust
2.9.1	Descrizione della struttura societaria
2.9.2	Descrizione dei principali flussi finanziari
2.9.2.1	<i>Turriff Trust</i>
2.9.2.2	<i>Turriff No 2 Trust</i>

1 - INTRODUZIONE

1.1 Oggetto dell'incarico

La consulenza del P.M. ha per oggetto:

- ▶ l'analisi dei movimenti finanziari relativi al conto bancario n.600478 intestato alla società Struie Holding Ltd presso CIM Banque Ginevra;
- ▶ l'analisi dei movimenti finanziari relativi ai conti n. 700807 e 701573 presso la stessa banca;
- ▶ l'analisi dei movimenti finanziari relativi al conto n. 25712/200.000.840 intestato alla società International Subsea Services presso Handelsfinanz – CCF Ginevra;
- ▶ l'analisi degli investimenti effettuati in relazione alle somme di denaro affluite su detti conti bancari, con la precisazione delle entità coinvolte (società o persone fisiche) e dell'esistenza di eventuali rapporti fiduciari;
- ▶ l'esistenza di collegamenti tra l'operatività dei conti sopra indicati e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills o ad altre persone fisiche o giuridiche.

1.2 Documentazione esaminata dal consulente

- ▶ Documentazione bancaria acquisita al procedimento mediante rogatoria internazionale tramite le Autorità Giudiziarie della Confederazione elvetica e del Regno Unito, consistente in:
 - documentazione bancaria relativa ai conti accesi presso CIM Banque di Ginevra, intestati alla società Struie Holding Ltd e a David Mills;

- documentazione bancaria relativa al conto acceso presso Handelsfinanz – CCF Bank di Ginevra, intestato alla società International Subsea Services Ltd (poi Struie Holding Ltd);
- documentazione bancaria relativa ai conti accesi presso Guinness Mahon and Co. Ltd Private Bank di Londra, intestati a David Mills e a Mackenzie Mills (client account);
- documentazione bancaria relativa al conto acceso presso Investec Bank (UK) Ltd di Londra, intestato a David Mills;
- documentazione bancaria relativa al conto acceso presso SG Hambros Bank & Trust Ltd di Londra, intestato a David Mills;

► Documentazione societaria e bancaria relativa alla società International Subsea Services Ltd (poi Struie Holding Ltd) acquisita al procedimento mediante rogatoria internazionale tramite l'autorità giudiziaria svizzera presso Navigest Ship Management and Services S.A. e presso Jawer S.A. di Ginevra;

► Documentazione societaria, contrattuale e bancaria relativa alla società Struie Holding Ltd) acquisita mediante rogatoria internazionale tramite l'autorità giudiziaria del Liechtenstein presso FKG Finanz and Management S.A. di Vaduz;

► Documentazione acquisita in data 28 ottobre 2004 presso A.B.P. Sim s.p.a. di Milano;

► Atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno relativi al procedimento n.625/96;

► Atti acquisiti mediante rogatoria internazionale tramite l'autorità giudiziaria del Regno Unito presso Rawlinson & Hunter e presso Withers Solicitors di Londra;

► Atti acquisiti mediante rogatoria internazionale tramite l'autorità giudiziaria del Guernsey presso Investec Trust Guernsey Ltd.

La consulente del P.M. aveva esaminato anche vari verbali di soggetti sentiti dal P.M. nelle indagini preliminari (Diego Attanasio, David Barker, Flavio Briatore, Maria De Fusco, Robert Drennan, Paolo Marcucci, Benjamin Marrache, Antonio Mattiello, David Mills), ma tutti questi atti sono stati espunti dall'elaborato, nella forma acquisita dal collegio, trattandosi di dichiarazioni rese da persone successivamente sentite nel dibattimento o – nel caso di Mills – dallo stesso imputato.

2 – RISULTANZE DELL'INCARICO

2.1 Descrizione preliminare dei fatti

La consulenza del P.M. prende le mosse dalla richiesta di informazioni effettuata dall'Inland Revenue a Mills il 20 gennaio 2004, in ordine alla sua dichiarazione dei redditi del 2002; la contestazione riguardava il fatto che nel 1999 Mills aveva ricevuto una somma di USD 600.000, non dichiarata a fini fiscali.

A seguito di tale richiesta, il 2 febbraio 2004 Mills aveva scritto a Bob Drennan, partner dello studio londinese Rawlinson & Hunter, che nell'ottobre 1996 era subentrato alla Edsaco, su richiesta dello stesso Mills, nella gestione amministrativa delle società offshore e inglesi del Gruppo Fininvest, tra cui le società del cosiddetto "Gruppo B".

Nella lettera Mills spiegava che la somma derivava da un dividendo di circa 1.500.000 sterline che aveva ricevuto nel 1996 dalle società di "mr B", a seguito delle transazioni finanziarie intervenute con esponenti e strutture riferibili al gruppo Fininvest. Scriveva Mills che lo stretto contatto che aveva mantenuto con il "B people" aveva fatto sì che il gruppo conoscesse bene le sue vicende, e in particolare il fatto che i suoi soci avevano ottenuto la maggior parte del dividendo e il fatto che il modo in cui egli era stato capace di rendere testimonianza (non aveva detto falsità, ma aveva aggirato "very tricky corners", ossia trappole molto insidiose, per dirla in modo delicato) avesse tenuto Mr B lontano da un gran mare di guai, nel quale l'avrebbe gettato se avesse detto tutto quello che sapeva.

Pur avendo sopportato da solo i costi e i rischi di tali comportamenti, Mills aveva informato i propri soci dell'arrivo di tale somma e per evitare discussioni sulla sua ripartizione (lo studio in cui svolgeva la propria attività si era da poco fuso con lo studio Withers e i soci pretendevano che la somma venisse considerata come un profitto comune a tutti) l'aveva depositata fino al 2000 su un proprio conto bancario. Alla fine del 1999, quando le acque si erano calmate, aveva prelevato la somma di 600.000 dollari ritenendola comunque non eccessiva a fronte del fatto che nel frattempo il deposito aveva raggiunto un valore vicino a 2.000.000 di sterline. Considerando la somma come un prestito a lungo termine, o un regalo, Mills l'aveva depositata in un fondo protetto, perché il

soggetto legato alla “*B organisation*” era un individuo con cui aveva parlato molte volte del fondo, e perchè si trattava di un giro tortuoso per rendere il denaro disponibile. Per ovvie ragioni la cosa doveva essere fatta con discrezione: in quel momento, infatti, Mills era ancora un testimone dell'accusa, pur avendo reso la propria deposizione. Pertanto, aveva considerato il pagamento come un regalo: egli non era un impiegato, non stava svolgendo atti per il gruppo, ma c'era certamente il rischio di future spese legali e un gran numero di preoccupazioni, come ce ne furono per molti anni.

Ricevuta la lettera, Drennan aveva fissato subito un incontro anche con David Barker, socio fiscalista di Rawlinson & Hunter, per il 5 febbraio 2004; ivi, in presenza della propria commercialista Sue Mullins, Mills aveva consegnato una cronologia dei fatti (si vedano il verbale dell'incontro e la cronologia quale all.3 alla consulenza del P.M.).

Il 7 novembre 2004 Mills produceva una memoria nella quale confermava che la somma di USD 600.000, utilizzata per l'investimento nel Torrey Global Offshore Fund, derivava dalla provvista accreditata sul conto di una società, Struie, a lui riferibile, ma affermava che l'accredito discendeva non già da somme a lui corrisposte da Carlo Bernasconi, ma da un diverso soggetto, l'armatore Diego Attanasio, cliente dello stesso Mills.

Questo il contenuto della memoria:

“Nell’ottobre e novembre 2000 ho ricevuto sul mio conto corrente bancario a Londra un totale di \$ 659.908 dal Torrey Global Offshore Fund, provenienti dalla vendita di un investimento nello stesso. L’investimento era stato fatto nel novembre del 1999, da una società denominata Struie Holdings Limited, delle BVI. Tale società aveva come beni una cospicua somma di denaro che affluirono su tale conto nel novembre 1997. L’origine di tali soldi si può evincere facilmente dall’esame del conto 700807 presso la stessa banca, movimentato sotto la mia firma, allorchè arrivarono \$ 2.050.000 dalla Banca MeesPierson, Bahamas, nel 23 luglio 1997. Quella somma era stata trasferita su detto conto da un cliente professionale e anche amico, Diego Attanasio... All’epoca questi, preoccupato per alcune sue vicende giudiziarie in Italia, voleva che io custodissi quella somma, proveniente da una struttura di trust nelle Bahamas... La somma è stata girata sul mio conto personale, dedotti vari pagamenti come d’accordo con il cliente, fino al 21 ottobre 1997, quando il saldo è stato mandato a dei legali/società di trust in Gibilterra.

Poi gli stessi soldi sono arrivati sul conto di Struie, società finanziaria, presso la CIM di nuovo. Successivamente, come si può vedere dagli estratti conto, Struie ha fatto un certo numero di

investimenti. Da allora Struie non ha più ricevuto soldi freschi da nessuna parte, e la movimentazione del conto corrente riguardava le somme già in esso giacenti”.

In ordine alla lettera inviata a Drennan, Mills affermava:

“Mi è stato subito evidente che, in un modo o nell’altro, l’indagine (benchè di natura amministrativa e non penale) sarebbe arrivata prima o poi all’origine dei proventi Torrey... Avevo ragioni ben fondate per credere che i proventi Torrey potevano essere considerati come un regalo anziché degli onorari per prestazioni professionali, e volevo sottoporre quella ipotesi al fisco... La lettera era scritta con, apparentemente, molti dettagli circostanziati, con lo scopo preciso di chiedere un parere in merito alla possibilità di qualificare quali donazioni/reddito le somme percepite dal citato amico. Per una ragione, all’epoca, di mio scrupolo che oggi faccio in parte fatica pure io a comprendere, avevo ritenuto opportuno occultare il nome del soggetto che effettivamente mi aveva corrisposto la regalia ed al suo posto avevo individuato un altro mio amico, Carlo Bernasconi, che ritenevo altrettanto credibile come fonte del regalo...

Non posso che attestare l’assenza di regalie e/o compensi da parte del Gruppo Fininvest e/o di Berlusconi, che non siano quelli puramente professionali da me percepiti. Riaffermo, inoltre, con la massima enfasi che le mie precedenti testimonianze, salvo gli inevitabili vuoti di memoria, erano sincere e veritiere. Nella lettera a Drennan ho scritto che <non ho mai detto delle bugie, ma ho fatto delle molte tricky corners, per dir poco>. Riaffermo, ciò nonostante, di non aver mai detto cose false”.

La lettera a Robert Drennan del 2 febbraio 2004 e la successiva memoria del 7 novembre 2004 rappresentano, dunque, le antitetiche dichiarazioni concernenti la provenienza della somma di 600.000 USD, investita da Mills nel Torrey Global Offshore Fund il 15 novembre 1999.

► Nella primitiva confessione Mills afferma di avere tratto la somma dal dividendo proveniente dalle “Mr B’s companies”, a fronte dei “tricky corners” da lui aggirati nelle deposizioni rese nei procedimenti a carico di Silvio Berlusconi (si tratta, come si vedrà nei prossimi capitoli, del dividendo proveniente dai conti bancari della società Horizon Development Ltd, appartenuta al cosiddetto gruppo B di Fininvest: v. capitolo 2.6).

► Nella successiva ritrattazione Mills afferma, invece, di avere tratto la provvista dalla somma di USD 2.050.000, affidatagli da Diego Attanasio per custodirla, in quanto preoccupato delle indagini che lo riguardavano in Italia e accreditata il 23 luglio 1997, per ordine di Mees Pierson Bahamas, sul conto n.700807 presso la CIM Banque di Ginevra.

Sin dall'inizio la consulente del P.M. rileva che effettivamente, il 23 luglio 1997, una somma di USD 2.050.000 era stata accreditata, per ordine di Mees Pierson Bahamas, sul conto n.700807, intestato a Mills presso la CIM Banque di Ginevra.

Tuttavia, ella aggiunge, *“dall'esame della documentazione bancaria disponibile e dei relativi flussi finanziari riconducibili a società o entità riferibili a Diego Attanasio, non abbiamo rintracciato evidenze che permettessero di collegare tali flussi all'accredito di USD 2.050.000 ricevuti in data 23 luglio 1997”*.

Sul punto, anticipando l'esame contabile svolto nei successivi capitoli, la consulente del P.M. osserva:

► che l'accredito di USD 2.050.000 non è compatibile con la vendita di un'imbarcazione, la motonave Ravello, effettuata dalla società International Subsea Services Ltd, nell'interesse di Attanasio, tra il marzo e il luglio 1997.

Il provento di tale vendita, infatti, era stato accreditato solo il 29 settembre 1997: si tratta dell'importo di USD 2.450.000, trasferito a favore di ABN Amro con causale *“661.0.790.133.41 Meespierson (Bahamas) Limited – Ref Hadrian”* (si vedano i successivi capitoli 2.3 e 2.4);

► che l'accredito di USD 2.050.000 non è compatibile neppure con la causale data dalla banca.

Ed infatti la CIM Banque, nell'accreditare la somma sul conto n.700807, riportava la causale *“Ref. Turriff”*. Dagli atti risulta che il nome Turriff concerneva due trusts, il Turriff Trust e il Turriff No 2 Trust, costituiti a Guernsey il 27 febbraio 1996 e il 2 luglio 1997, aventi come beneficiari non già Attanasio, ma due diversi clienti di Mills, ossia Marialina e Paolo Marcucci. E non sono mai emersi trasferimenti di fondi da tali trusts a Mees Pierson Bahamas (si vedano i successivi paragrafi 2.7 e 2.9).

2.2 Descrizione delle analisi svolte

L'esame dell'ipotesi addotta da Mills nella memoria del 7 novembre 2004 – che cioè l'investimento di 600.000 USD nel Torrey Global Offshore Fund derivasse dalla somma di USD 2.050.000, affidata a Mills da Diego Attanasio e quindi accreditata prima sul conto corrente n.700807 acceso a nome dello stesso Mills presso CIM Banque e poi sul conto corrente n.600478, acceso da Struie presso la stessa CIM Banque – ha comportato:

► la ricostruzione delle vicende societarie di Struie e delle operazioni da questa compiute, attraverso l'analisi della documentazione acquisita tramite rogatorie internazionali dai fiduciari che si sono susseguiti nella gestione amministrativa della società, su istruzioni di David Mills:

- Navigest Ship management and Services S.A. di Ginevra, gestita da Antonio Mattiello, che aveva curato la costituzione della società International Subsea Services Ltd nell'ottobre 1996 e l'operazione di acquisto e vendita della motonave Ravello nel 1997, per conto di Attanasio;
- Jawer S.A. di Ginevra, gestita da Maria De Fusco, fiduciaria di Flavio Briatore, che aveva assunto l'amministrazione di Struie nel 1997, su richiesta di Mills, dopo il mutamento di denominazione della società;
- FKG Finanz & Management A.G. di Vaduz, gestita da Heimo Quaderer, fiduciario di Flavio Briatore e trustee del trust a questi riconducibile, al quale la società era stata ceduta nel 1998;

► l'analisi della documentazione bancaria relativa ai conti correnti utilizzati dalla società International Subsea Services Ltd prima e da Struie poi:

- il conto n. 25712/200.000.840 presso Handelsfinanz – CCF Bank di Ginevra, intestato a International Subsea Services Ltd, acceso il 4 febbraio 1997 e interessato principalmente dai flussi finanziari concernenti l'acquisto e la vendita della motonave Ravello;
- il conto n. 600478 presso CIM Banque di Ginevra, intestato a Struie, acceso il 20 ottobre 1997 e interessato essenzialmente da due accrediti, rispettivamente del 30 novembre 1997, per USD 1.621.000 (provenienti dall'accredito di USD 2.050.000 del 22 luglio 1997 sul conto n.700807) e del 26 marzo 1998, per USD 2.000.000 (destinati all'investimento in azioni della società SALT – P.A. nell'interesse di Flavio Briatore);

► l'analisi della documentazione bancaria relativa ai conti intestati a David Mills:

- il conto n. 700807 presso CIM Banque di Ginevra, acceso il 28 giugno 1995;
- il conto n. 701573 presso CIM Banque di Ginevra, acceso l'8 ottobre 1997,

entrambi interessati da movimenti di transito di parte delle provviste di fondi confluite sul conto di Struie, dal transito di fondi provenienti dal “dividendo Horizon” (di cui al paragrafo 2.6) e da movimenti finanziari intervenuti con varie entità, non sempre identificate;

► l'analisi della struttura e dell'operatività dei trusts Hadrian Trust (riferibile ad Attanasio), Turriff Trust e Turriff No 2 Trust (riconducibili alla famiglia Marcucci).

2.3 Informazioni societarie relative alla società Struie Holding Limited **(già International Subsea Services Limited)**

Il paragrafo elenca le principali vicende della società International Subsea Services Ltd, poi divenuta Struie Holding Ltd.

► 4 ottobre 1996: costituzione di International Subsea Services Ltd, in forza di un mandato fiduciario non datato, conferito da David Mills alla società fiduciaria Depigest S.A. di Ginevra (all.4 e 5 alla consulenza del P.M.).

- Sede: Tortola (British Virgin Islands)
- Primo sottoscrittore del capitale: Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd
- Amministratori: Pascal Brugger e Michel Erb
- Procuratore ad operare per conto di Mills: Antonio Mattiello

► 4 febbraio 1997: apertura del conto corrente n. 25712/200.840 presso Handelsfinanz – CCF Bank di Ginevra, con l'indicazione di Mills quale beneficiario economico del conto (all.7)

► 16 settembre 1997 (all.8):

- Delibera di nomina di Mills quale amministratore unico
- Delibera di modifica della ragione sociale da International Subsea Services Ltd a Struie Holding Ltd

► 17 ottobre 1997: nomina di Maria De Fusco, consulente commerciale presso la società Jawer di Ginevra, quale amministratore aggiunto della società Struie, su richiesta di Mills (all.9)

► 20 ottobre 1997:

- Contratto di mandato (non sottoscritto) tra Marina Fistoulari Mahler e Jawer S.A. di Ginevra, per la gestione fiduciaria di Struie (all.10)
- Apertura del conto corrente n. 600478 presso CIM Banque di Ginevra, con l'indicazione di Marina Mahler quale beneficiario economico del conto (all.11)

► 10 dicembre 1997: Delibera di accettazione delle dimissioni di Mills dalla carica di amministratore unico di Struie (delibera registrata nel marzo 1998: v. all.12-13)

► 17 dicembre 1997: Comunicazione di Marina Mahler a Maria De Fusco, concernente l'avvenuto trasferimento delle azioni di Struie dalla stessa Mahler a Mills (all.14)

► 29 aprile 1998 (all.15):

- Dimissioni di Maria De Fusco dalla carica di amministratore aggiunto
- Trasferimento della gestione della società Struie a Heimo Quaderer presso FKG Finanz & Management AG di Vaduz, Liechtenstein
- Nomina quali amministratori di Albert Mayer e Ernst Blöchlinger, cittadini del Liechtenstein.

Questa cronologia trova piena conferma nella consulenza della difesa Mills, a pagina 17, dove si aggiunge soltanto che il conto corrente n.25712/200.840 è stato chiuso il 5 aprile 2000 e il conto corrente n.600478 è stato chiuso il 24 maggio 2000.

Per ben comprendere il susseguirsi delle vicende riguardanti le società International Subsea Services Limited e Struie Holding Limited è necessario aggiungere quanto risulta dalle deposizioni dei testi Antonio Mattiello, Flavio Briatore, Maria De Fusco, Marina Mahler e Heimo Quaderer.

All'udienza del 18 aprile 2008 (pagg.37-38 delle trascrizioni) **Antonio Mattiello**, sentito in videoconferenza, ha spiegato di svolgere l'attività di pubblico mediatore marittimo, amministratore indipendente di navi o società di navigazione e di avere conosciuto Mills in occasione di una transazione finale per la compravendita di una nave; per tale motivo Mills l'aveva "*personalmente*" contattato per la costituzione della società International Subsea Services Ltd.

Come si vedrà nel capitolo che segue, la società aveva compiuto, di fatto, una sola operazione, consistente nell'acquisto e nella vendita della nave Ravello; tale attività era stata svolta da Mattiello su disposizioni di Mills, tanto che il teste non aveva avuto alcun rapporto con l'effettivo proprietario della società da cui la nave proveniva, Diego Attanasio. Va peraltro riportata l'osservazione svolta dal consulente della difesa Mills all'udienza del 7 luglio 2008, pag.21, a proposito degli amministratori della società, Pascal Brugger e Michel Erb: "*sono amministratori, ma non vi è direi*

dubbio che questa sia un'entità costituita dall'avvocato Mills nella sostanza nell'interesse di Diego Attanasio".

Acquistata la nave Ravello (tra i mesi di febbraio e marzo 1997) e rivenduta la stessa (tra i mesi di maggio e giugno 1997), la società International Subsea Services aveva nei mesi successivi proceduto ad operazioni finanziarie relative alla destinazione delle somme ricavate. Il 16 settembre, come si è detto, la ragione sociale era stata cambiata in "Struie" e amministratore unico era divenuto Mills.

Sul punto, il teste Mattiello ha spiegato (pag.47) che la modifica della ragione sociale era avvenuta *"su richiesta dell'avvocato Mills... Ho chiesto agli agenti residenti alle B.V.I. di cambiare il nome da International Subsea a Struie Holdings e ho chiesto le dimissioni degli attuali amministratori"*.

Mills non gli aveva detto il motivo per cui intendeva diventare amministratore unico, ma soltanto che *"lui desiderava avere il controllo totale sotto un altro nome e con un altro agente, cosa che è avvenuta tra l'agosto e l'ottobre del 1997 per seguire l'iter di questi vari cambiamenti avvenuti"* (pag.60). Come si vedrà, però, già il 25 luglio 1997 Mills aveva inviato a Mattiello un fax nel quale, comunicandogli le coordinate bancarie di destinazione della somma ottenuta dalla vendita della nave, concludeva con le parole scritte a mano **"Struie Holdings Ltd!"**, evidenziando nella forma e nel tenore l'importanza del dato, cui non aggiungeva alcun commento.

Va senz'altro sottolineata l'anomalia del mutamento della ragione sociale, comunque intervenuta in un momento in cui – come si vedrà nel prossimo capitolo – la maggior parte del ricavato della nave era ancora nel patrimonio della International Subsea Services. E ciò a maggior ragione ove si consideri l'importanza da tutti gli addetti ai lavori attribuita, nel settore navale, al principio "One ship, one company".

Nella deposizione resa all'udienza del 13 luglio 2007 Diego Attanasio (che non conosceva l'esistenza della società Struie, ma era stato titolare di International Subsea Services e conosceva Mattiello) ha dichiarato: *"Ogni nave normalmente ha la propria società e quando si vende la nave, la società viene cancellata, per evitare strascichi commerciali possibili futuri, quindi cambiare nome a una società non è proprio nella nostra ottica, è impossibile per noi, non l'abbiamo fatto noi cambiare il nome"* (pagg.100-101).

Associandosi ad Attanasio, Antonio Mattiello ha confermato: *"E' una questione di protezione per eventuali danni causati da più navi in una stessa società, che si può ripercuotere l'eventuale aggressione ai beni anche su altre navi, quindi per evitare questa interferenza si è sempre preferito da tempo immemorabile associare una società ad una nave. Finita l'operazione, se la nave finisce la società viene dimessa o cancellata"* (pagg.66-67).

Lo stesso consulente della difesa Mills all'udienza del 7 luglio 2008, pag.23, ha riconosciuto che *“sicuramente questo cambiamento di denominazione è un qualcosa di anomalo, qualcosa di non frequente nella prassi in cui c'è stato spiegato anche dal dottor Attanasio lo slogan <One ship, one company>, cioè il fatto di utilizzare una società soltanto per acquistare e compravendere un'unica imbarcazione, quindi in un contesto, in uno scenario generale in cui non vi era un riciclo di società”*.

In ogni caso, dopo la trasformazione della società in Struie, Mattiello aveva cessato ogni funzione per essa. Mills aveva disposto che egli prendesse contatti con Maria De Fusco, presso la società Jawer, nominata amministratore aggiunto di Struie; di fatto, Mattiello non aveva mai avuto rapporti con lei, ma – ha affermato – *“mi sembrava un fatto scontato”* che ella agisse per conto di Mills (ud. 18 aprile 2008, pag.61).

Flavio Briatore, sentito all'udienza del 22 giugno 2007, ha spiegato di avere conosciuto Mills negli anni '80, presso la società Benetton Formula 1, della quale Mills era consigliere e Briatore direttore commerciale. Ne era nato un rapporto continuo, tanto che, nel 1997, Mills l'aveva assistito sia nei confronti della società Benetton (dalla quale Briatore era uscito e, possedendone il 25% delle azioni, aveva preteso le proprie spettanze), sia nei confronti di un'altra società del settore delle corse automobilistiche, la Ligier.

Volendo investire le somme ricevute, Briatore si era rivolto a Mills: *“David è sempre stato il mio avvocato in tutto e per tutto, più che altro è stato il mio avvocato d'affari ed oltre tutto è sempre stato un amico”*. Per tale scopo occorre servirsene di una società, e Mills, per non crearne una nuova, gliene aveva proposta una che già possedeva, Struie appunto, che al momento – a suo dire – era *“vuota”*, perchè *“non aveva nessun asset”* (pagg.5-6 e 23).

Di conseguenza Briatore aveva parlato con Maria De Fusco, che già da molti anni gestiva presso la società Jawer di Ginevra un suo trust, denominato *“FB Trust”* e le aveva detto *“che gli ordini sulla Struie sarebbero stati dati da David Mills”* (pagg.11 e 28).

Solo in seguito, nel corso di un'operazione che avrebbe portato Briatore, tramite Struie, ad acquistare azioni della società SALT (di cui si parlerà nel paragrafo 2.5.3), Mills aveva detto a Briatore davanti a Heimo Quaderer – che già amministrava per conto dello stesso Briatore un altro trust, denominato *“Angel Trust”* – che in realtà Struie non era vuota, ma *“aveva in pancia circa 1.600.000 dollari”*, giustificandosi con il dire che si trattava di un suo *“asset personale messo in*

questa società”, di soldi *“suoi”*. Briatore, che non aveva mai chiesto notizie sulla provenienza di tale cespite, era rimasto *“un po’ contrariato”*, perchè pensava che la società fosse vuota, ma aveva anche considerato che *“il problema era solo di David Mills, era lui che aveva un milione e 600 mila dollari su una nostra società, una società che era sua e l’aveva trasferita a noi, era lui che si doveva prevenire... Non è che mi sono preoccupato, soldi del mio avvocato, per cui non è che mi sia preoccupato”*. Mills aveva quindi preparato con Quaderer una scrittura nella quale Briatore riconosceva come patrimonio non proprio, ma gestito da Mills tramite Struie, *“shares of Old Monk plc, London, per un valore nominale di £ 80.000; un investimento in Giano Capital Limited di un valore nominale di US\$ 740.000; investimenti allocati tramite Calkin Pattinson Limited per un valore nominale complessivo di £ 455.428”*¹ e il 6 maggio 1998 Briatore l’aveva firmata: *“Questo documento qui è fatto in modo che l’asset di proprietà di David Mills potesse essere trasferito quando voleva lui, con questa dichiarazione poteva trasferirlo quando voleva”* (pagg.6-7, 12-19, 24-25 e 27-30).

Si deve a questo punto considerare che, come meglio si vedrà esaminando i paragrafi 2.2.4 della seconda consulenza del P.M. e 2.5.3 della prima consulenza, il “giro” effettuato dalle somme investite da Briatore dopo la cessazione del suo rapporto con la società Benetton Formula o comunque a chiusura della vertenza avuta con la Ligier è più articolato di quanto sin qui si è detto ed è stato diretto da Mills con lo stabile appoggio del fidato studio Marrache di Gibilterra. Ed infatti:

- il 18 novembre 1997 la somma di USD 3.999.987,32, per ordine di FB Trust, veniva accreditata sul conto n.140 01 04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra, con la descrizione *“order of Jawer (Cyprus) Re FB Trust”* (all.87 alla seconda consulenza del P.M.);
- il 13 marzo 1998 la metà della somma, pari a USD 2.000.000,00 veniva inviata da National Westminster Bank al conto Struie n.600478, dove giungeva il 23 marzo 1998, come attestato da un anonimo, ma sicuro, timbro munito di data e ora (all.88 alla seconda consulenza del P.M.; si veda anche l’all.110 alla prima consulenza, dove – dalla documentazione di CIM Banque – si trae conferma dell’arrivo della somma, per USD 1.999.970,00, con valuta del 24 marzo 1998).

Non è questa la sede per stabilire la destinazione della somma rimasta ancora sul conto n.140 01 04258630 (se ne parlerà nei paragrafi pertinenti). Qui va detto che, alla domanda sulla relazione avuta con Marrache, Briatore ha seccamente risposto: *“Zero. Il mio rapporto con Marrache è zero...”*

¹ Di questi investimenti si parlerà nei paragrafi 2.5.2.1, 2.5.2.2 e 2.5.2.3.

David Mills aveva rapporti con Marrache... quando li ho visti una volta, il giorno dopo ho levato il conto, perchè non mi sono piaciuti. Ho detto a Mills: <Trasferisci, non mi piacciono>, finito, questo è stato il mio rapporto con i Marrache” (ud. 22 giugno 2007, pagg.37-38).

E’ passato, evidentemente, un po’ più di un giorno dal momento in cui la somma di USD 3.999.987,32 era pervenuta a Marrache al momento in cui quella di USD 2.000.000,00 da lì era stata prelevata; ciò che conta, però, è il fatto che per un verso Briatore non sapeva neppure se e quali investimenti fossero stati effettuati da Marrache (ud. 22 giugno 2007, pagg.46-47) e per altro verso che, come risulta da una missiva del 7 aprile 1998, depositata all’udienza del 22 giugno 1997, in quella data Briatore scriveva allo studio Marrache, in qualità di trustee del Nelson Trust di cui egli era beneficiario ², e gli chiedeva, con tono cortese ma fermo, “*di trasferire la proprietà del Nelson Investments Ltd a FKG Finanz and Management AG, Aust. 9 – Postf 1121 – 9490 Vaduz, Liechtenstein tel 0041752327764, all’attenzione del sig Heimo Quadrer*” (sic), perchè “*questa organizzazione agisce come Trustees su altri miei averi e sono giunto alla conclusione che sia uno spreco mantenere delle strutture separate... In pratica si dovranno trasferire le azioni alla FKG e sostituire gli Amministratori in carica al momento della Nelson Investments Ltd con nominativi della FKG... Per qualsiasi domanda a riguardo non esiti a contattare me direttamente o David Mills*”.

Maria De Fusco, sentita per rogatoria a Berna il 10 luglio 2007, ha confermato di avere svolto la funzione di trustee, per conto della società ginevrina Jawer, sul “FB Trust” di Flavio Briatore e di avere in seguito conosciuto Mills, nel periodo in cui era amministratore della società Benetton Formula 1.

Esaminando una copia dell’agenda che aveva già fornito al P.M., la teste ha dichiarato di avere incontrato Mills a Ginevra il 16 ottobre 2007; la ragione – ha spiegato – riguardava solo Mills ed era data dal fatto che “*in quel periodo stavamo per aprire un conto in banca per una società che si chiamava Struie, era venuto per vedere, cioè per terminare questa pratica*” (pag.28 delle trascrizioni). Mills le aveva detto che amministratrice della società era “*la signora Mahler, una cliente sua che io non ho mai conosciuto*”, che “*non voleva più la società, che era vuota*”; egli stesso, per ragioni personali, non intendeva riprendere il ruolo formale di amministratore che in

² Più compiutamente, sulle caratteristiche del Nelson Trust, si veda la seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.1.3. Qui va solo aggiunto che, nel prendere le distanze dallo studio Marrache, Flavio Briatore ha escluso categoricamente di avere scelto il nome del trust in questione, aggiungendo di non sapere neppure chi lo avesse stabilito (ud. 22 giugno 2007, pagg.45-46).

precedenza aveva avuto in Struie. Di conseguenza, il 20 ottobre, ella aveva predisposto un “contratto di mandato” con il quale Marina Mahler conferiva una procura alla società Jawer, attribuendo i poteri di gestione di Struie a Mills, ma il documento non era mai stato sottoscritto (pagg.30-34).

Dopo qualche tempo l’aveva chiamata Briatore, riferendole che Mills intendeva mettere a sua disposizione una società per effettuare investimenti; successivamente, lo stesso Mills le aveva detto che si trattava di Struie (pagg.36-39). La stessa De Fusco aveva ben compreso che la società doveva confluire nel “FB Trust”: *“il fatto di far entrare la società in FB Trust non è una decisione di Mills, nè di Briatore. Se utilizzo degli asset, dei capitali, del trust del FB Trust con una società anche nuova, è ovvio che la metto dentro il trust, non rimane così... non collegata”*. E così, quando – come meglio si vedrà nel paragrafo 2.5.1 – il 6 novembre 1997 la somma di USD 1.618.301,37 era stata trasferita da Marrache al conto corrente intestato a Jawer presso Société de Banque Suisse di Ginevra, e quando il 30 novembre 1997 la somma di USD 1.621.284,86 era stata trasferita dal conto Jawer al conto Struie presso CIM Banque, la teste non aveva avuto alcun dubbio nel collegare *“questo arrivo di capitale al capitale di FB Trust”*, proprio a causa di ciò che sia Briatore che Mills le avevano detto in ordine alla funzione che Struie era chiamata ad avere (pagg.40-42). Lei stessa, del resto, aveva deciso di tenere la somma *“sul conto di attesa alla SBS”*, per via dei mutamenti in corso in ordine alla proprietà di Struie, mutamenti culminati nel trasferimento delle azioni da Mahler a Mills (si veda la lettera del 17 dicembre 1997, prodotta durante la deposizione della teste De Fusco, con la quale Mahler richiedeva a Jawer di tenere le azioni di Struie a disposizione di Mills, al quale le aveva trasferite: *“le azioni della Struie, come la maggior parte delle società BVI, sono al portatore, dunque cambiano mano e cambia il portatore, ma lei era la cliente precedente, dopodichè la società veniva ceduta per le operazioni del signor Briatore”* – pag.45 delle trascrizioni).

Solo all’inizio di aprile 1998 Mills le aveva detto che le somme che fino a quel momento De Fusco aveva gestito non erano del “FB Trust”, ma dello stesso Mills, senza aggiungere altro; **“fino a là”**, ha dichiarato la teste, **“c’era segreto, diciamo la confusione era stata mantenuta”**. Così poco ella aveva saputo sino ad allora, che nelle lettere che aveva inviato alle società che gestivano gli investimenti di Struie (due delle quali, datate 20 marzo 1998, le venivano mostrate durante la deposizione e sono state allegate come documenti 11 e 13) aveva informato i destinatari che benchè fossero, appunto, depositate da Struie, le somme investite andavano registrate sotto il nome di “FB Trust”; l’1 aprile, poi, avendo saputo come stavano le cose aveva scritto una lettera di segno opposto (in atti come allegato 12), informando il gestore che l’investimento doveva continuare a restare a nome di Struie (pagg.48-52 delle trascrizioni). De Fusco ne aveva parlato con Quaderer,

che già gestiva per conto di Briatore l'Angel Trust, e aveva appreso che anche Briatore era d'accordo sul fatto che si trattasse di somme di Mills; in seguito, secondo quanto lo stesso Mills aveva disposto (*“mi ha detto che era la volontà di Briatore”*), aveva proceduto al trasferimento di Struie alla società dello stesso Quaderer, FKG Finanz & Management AG di Vaduz (pagg.53-59; v. in particolare pag.57, dove la teste ha affermato che Mills, nel trascorrere di tutte queste vicende, non le aveva mai fatto il nome di Attanasio).

Marina Mahler, sentita all'udienza del 18 maggio 2007, ha spiegato di avere conosciuto Mills tra il 1995 e il 1996 quando, dimorando a Londra e trovandosi in difficoltà economiche, si era rivolta al suo studio, dapprima nella prospettiva di vendere suo tramite una proprietà che aveva a Gubbio e poi, sfumato l'affare, avendo da lui ottenuto un prestito di 117.000 sterline, nel maggio 1996³.

Per lungo tempo la teste non era stata in grado di restituire a Mills la somma che aveva ricevuto, e comunque non ha saputo indicare esattamente l'attuale ammontare del debito, avendo per un verso dichiarato che *“io credo che gli avevo dato all'incirca un po' più di 50.000 sterline”* e per altro verso che *“io dovrei ridare... io credo all'intorno di 100.000 sterline”* (pag.103).

Per ricambiare almeno in parte il favore che Mills le aveva fatto prestandole il denaro, ella aveva accettato di corrispondere ad una sua richiesta di assumere un compito, indicatole come *“un piccolo problema di amministrazione”*, *“senza un impegno, senza responsabilità”* (pagg.105-106 e 117). Come si è visto, si tratta del ruolo che Marina Mahler aveva ricoperto in Struie tra il 20 ottobre 1997 (quando era stata indicata come beneficiaria economica del conto corrente della società) e il 17 dicembre 1997 (quando, su dettatura di Mills, aveva scritto a Jawer di avergli venduto le azioni di Struie). Di fatto, però, la teste non aveva mai compreso quale fosse il suo ruolo, non aveva mai sentito parlare di Attanasio, nè di Briatore, non aveva mai conosciuto Maria De Fusco e riteneva che il suo compito fosse terminato alla fine del 1997, tanto da manifestare, in aula, tutto il suo stupore di fronte a documenti che la indicavano, alla data dell'8 marzo 1999, ancora come beneficiaria economica del conto della società, di cui non ricordava neppure il nome (pagg.105-118).

Con il passare degli anni la teste, temendo di non riuscire ad onorare il prestito in vita e di lasciare la figlia debitrice verso Mills, con il consenso dello stesso imputato aveva scritto una lettera, datata 18 agosto 2004, nella quale aveva dichiarato di avergli restituito la somma di 127.000 sterline; ciò, però, non corrispondeva al vero, tanto che tra i due era stato stipulato *“un accordo verbale, che vale*

³ Dell'operazione si parlerà anche nel paragrafo 2.7.2.3.

molto in Inghilterra”, secondo cui ella avrebbe restituito la somma quando fosse riuscita a vendere un quadro di sua proprietà, che si trovava in Austria e che non era ancora riuscita a recuperare. La lettera, dunque, era simulata, ma – come il P.M. ha ricordato durante la deposizione della teste – Mills l’aveva inviata all’Autorità fiscale inglese, dove appunto era stata trovata (pagg.119-127).

Nessun ricordo aveva la teste, da ultimo, di altre due movimentazioni di cui meglio si parlerà nel paragrafo 2.5.4, concernenti il fatto che il 26 gennaio 1999 ella aveva ricevuto da Mills la somma di GBP 36.081,54 e il 5 febbraio 1999 gliela aveva restituita, per GBP 35.995,00 (pagg.128-129).

Heimo Quaderer, sentito per rogatoria a Vaduz il 9 luglio 2007, premesso di svolgere professionalmente l’attività di amministratore di patrimoni, come partner e membro del Consiglio di amministrazione di FKG Finanz & Management, ha spiegato di avere gestito, per conto di Briatore, l’Angel Trust, e ha ricordato di essersi servito, per i relativi investimenti, della società Struie, su disposizioni di Mills – all’epoca legale di Briatore – che *“ci aveva raccomandato tale società”* perchè *“era vuota, senza attività”*. *“Angel Trust”*, ha perentoriamente affermato il teste, *“era azionista di Struie”*; si trattava bensì di azioni al portatore, ma *“depositate presso i trustee dell’Angel Trust”*.

Esaminando nel corso della deposizione diversi documenti, il teste ha ricordato sia la missiva del 6 maggio 1998 (con la quale, come già si è detto, Briatore aveva riconosciuto che una parte del patrimonio di Struie non era sua), sia uno scritto del 10 giugno 1998, redatto perchè *“nel maggio 1998, in occasione di una riunione in Inghilterra, David Mills mi fece sapere, in presenza di Flavio Briatore, che ci sono ancora altri valori patrimoniali nella società, che devono essere attribuiti a lui”*. Mills non aveva mai riferito che, in realtà, non si trattava nemmeno di valori suoi, ma di terzi, non aveva mai parlato di Attanasio *“e io”*, ha commentato il teste, *“non avrei mai permesso qualcosa del genere... ciò non sarebbe stato possibile, riflettendo sui rischi e sul dovere di diligenza”*. Comunque, Quaderer ha aggiunto che *“non c’è mai stata una miscela fra assets di Mills e di Briatore. I valori patrimoniali di Mills non sono mai confluiti nell’Angel Trust”*.

Anche dell’attività svolta da Marrache, Quaderer non aveva avuto particolari conoscenze: *“L’unica informazione che ho su tale argomento era che una società Nelson Investments Ltd. veniva gestita presso Marrache e che – nell’ambito della riorganizzazione degli affari di Flavio Briatore – tale società venne pure trasferita ai nostri trustees per essere amministrata. Al di fuori di questo non ho mai avuto niente a che fare con Marrache”*.

Quaderer, in ogni caso, aveva circoscritto la propria attività *“agli assets del mio cliente Flavio Briatore”* e non aveva mai ricevuto compensi da Mills: *“nell’ambito di Struie e del Private Equity Investment venni pagato da Briatore”*.

Solo dopo l’inizio del presente procedimento aveva discusso del comportamento di Mills con Maria De Fusco: *“Abbiamo cercato di capire che cosa Mills aveva fatto con noi. Eravamo veramente malcontenti per la situazione”*.

2.4 Le operazioni effettuate da International Subsea Services Limited
tramite il conto bancario n. 025712/200.000.840
presso Handelsfinanz – CCF Bank

La principale operazione finanziaria effettuata dalla società International Subsea Services Ltd è consistita nell'acquisto della motonave Ravello dalla s.p.a. Diamar ¹, per un importo di USD 715.000, e nella successiva rivendita alla società Mannai Corporation, avente sede in Qatar, per un importo di USD 3.500.000 (oltre costi accessori per USD 253.184,54).

Dalla documentazione relativa al conto n. 025712/200.000.840, acceso dalla società International Subsea Services Ltd presso Handelsfinanz – CCF Bank il 24 gennaio 1997 ², risulta che il pagamento della nave è avvenuto con le seguenti somme:

Data	Importo	Destinatario
7 febbraio 1997 (v. all.19)	USD 143.000 (provenienti da un accredito di USD 159.000, avvenuto lo stesso 7 febbraio 1997 per ordine di Intertrading and Ships Management)	Banca Commerciale Italiana (con causale “ <i>Joint account International Subsea Services Ltd e Diamar s.p.a. – Joint Acc 20 0/0 Purchase Price M/V Ravello MOA 28.10.1996</i> ”)
21 marzo 1997 (v. all.20)	USD 572.000 (provenienti da un prestito di USD 580.000, effettuato da Diamar s.p.a. a favore di International Subsea Services s.p.a. il 28 febbraio 2007) ³	conto corrente 2716983/01/26, intestato a Diamar s.p.a. presso Banca Commerciale Italiana (con causale “ <i>Saldo acquisto M/V Ravello MOA 28.10.1996</i> ”)
Totale	USD 715.000	

¹ La società Diamar, operante nel settore dei trasporti marittimi, aveva come amministratore unico Diego Attanasio ed era posseduta per il 68,16% dalla s.r.l. Finanziaria Mesa (controllata da Attanasio), per il 22,84% da Diego Attanasio e per il 9% da Carlo Esposito.

² Questa data di apertura del conto corrente risulta dalla deposizione resa dal teste Mattiello all'udienza del 18 aprile 2008 (pagg.39-40 delle trascrizioni); come si è visto nel precedente capitolo, però, dai documenti in atti essa va leggermente posticipata al 4 febbraio 1997.

³ Nella stessa deposizione, alle pagine 40-42, il teste Mattiello ha aggiunto che la somma di USD 580.000 proveniva da un conto acceso da Diamar presso Compagnie Monégasque de Banque di Montecarlo.

L'acquisto della nave era stato personalmente curato da Mattiello, che all'udienza del 18 aprile 2008 (pag.44), alla domanda sull'autore della trattativa ha dichiarato: *“Il soggetto sono io sotto indicazione del mio mandante. Io sono stato la persona operativa a mettere insieme la conclusione e la consegna e la successiva registrazione di questo battello”*. Con il termine *“mandante”*, ovviamente, Mattiello si riferiva *“all'avvocato Mills: è lui che mi ha dato mandato fiduciario per la costituzione e la gestione della International Subsea Services”*.

Da un documento denominato *“Bill of sale”*, in atti presente solo come bozza, ma sottoscritto (all.21), risulta che la nave, ribattezzata *“ISS Surveyor”*, era stata venduta il 19 giugno 1997 alla società Mannai Corporation. Come risulta dagli estratti del conto n. 025712/200.000.840 e del conto n. 0025852/200.000.840, intestato a International Subsea Services BVI and Mannai Corp. – Dubai – U.A.E. Joint Account (in atti quali allegati 22, 23 e 24), la società Mannai Corporation aveva provveduto al pagamento della nave con le seguenti modalità:

Data	Importo	Destinatario
9 maggio 1997 (v. all.22)	USD 525.000 (provenienti da un conto non identificato, acceso da Mannai Trading Co. presso Société de Banque Suisse di Zurigo)	conto corrente 0025852 200 000 840, intestato a International Subsea Services BVI and Mannai Corp. – Dubai – U.A.E. Joint Account (e successivo accredito di USD 527.500, comprensivi di interessi, in data 1 luglio 1997, sul conto corrente 025712/200.000.840 intestato a International Subsea Services)
1 luglio 1997 (v. all.23)	USD 2.975.000 (provenienti da un conto non identificato, acceso da Mannai Trading Co. presso National Westminster Bank Plc di Londra)	conto corrente 025712/200.000.840 intestato a International Subsea Services (con causale <i>“For vessel ISS Surveyor”</i>)
1 luglio 1997 (v. all.24)	USD 54.554,40 provenienti da un conto non identificato, acceso da Mannai Trading Co. presso Société de	conto corrente 025712/200.000.840 intestato a International Subsea Services (con causale <i>“Toward cost of fuel and lube oil supplied to ISS Surveyor”</i>)

	Banque Suisse di Zurigo)	
1 luglio 1997 (v. all.24)	USD 198.630,14 (provenienti da un conto non identificato, acceso da Mannai Trading Co. presso National Westminster Bank Plc di Londra)	conto corrente 025712/200.000.840 intestato a International Subsea Services (con causale “For DP System”)
Totale	USD 3.753.184,54	

Alla data dell’1 luglio 1997, dunque, era affluita da Mannai Trading Co. al conto corrente n. 025712/200.000.840, intestato a International Subsea Services presso Handelsfinanz – CCF Bank, la somma di USD 3.753.184,54.

Nella deposizione resa all’udienza del 18 aprile 2008 (pagg.44-45 e 56) il teste Mattiello ha pienamente confermato l’epoca della vendita, il nuovo nome della nave e il prezzo stabilito, corrispondente per USD 3.500.000 al valore della nave e per la differenza a “*modifiche di alta tecnologia che sarebbero dovute servire per assistenza a delle piattaforme*”; anche in questo caso, mandante dell’operazione era stato Mills, che aveva fissato l’importo “*tramite i suoi broker*”.

Successivamente:

► il 22 luglio 1997 il prestito di USD 580.000 (effettuato a favore di International Subsea Services s.p.a. da Diamar s.p.a. il 28 febbraio 2007) era stato restituito da International Subsea Services a Diamar, per USD 597.395,54, comprensivi di capitale e interessi (si vedano l’allegato 20 alla consulenza del P.M. e la deposizione del teste Mattiello, pag.46);

► il 29 settembre 1997 l’importo di USD 2.450.000, tratto dal conto corrente n. 025712/200.000.840, era stato trasferito a ABN Amro Bank con il riferimento “*661.0.790133.41 Meespierson (Bahamas) Limited – Attn Keith Thomas – Ref: Hadrian*” (si vedano l’allegato 25 alla consulenza del P.M. e la deposizione del teste Mattiello, pag.46).

Va dato atto che sin dal 25 luglio 1997 questo stesso riferimento, nei medesimi termini, era stato comunicato da Mills a Mattiello, con il seguente fax (all.26 alla consulenza del P.M.):

“Caro Antonio

Ti ringrazio per la tua ospitalità.

Ti prego di farmi sapere al più presto di qualsiasi novità riguardo il nostro amico. Se potesse cortesemente mandarmi copie di eventuali articoli dai giornali Ti sarei molto grato.

Le informazioni bancarie sono le seguenti:

ABN Ambro Bank NV

335 Madison Avenue

New York

ABA No. 026009580 Chip No. 958

A/c Meespierson (Bahamas) Limited

A/c No. 661-0-790133-41

Att.: Keith Thomas

Ref: Hadrian”.

Il fax terminava con l’aggiunta manoscritta “**STRUIE HOLDINGS LTD!**”.

Nella propria deposizione (pagg.50-52 e 56-58), Mattiello, pur prendendo atto che all’epoca – come si vedrà nel capitolo 2.8 – Attanasio era stato appena arrestato, ha affermato di non sapere chi fosse l’amico a cui Mills si riferiva e di avere solo desunto da un precedente dialogo con Mills che potesse trattarsi di un avvocato di Londra, tale Edwards, ribadendo che, all’epoca, non aveva alcun contatto con Attanasio. Anche in ordine all’indicazione “Struie” il teste ha affermato di avere ritenuto che Mills “*volesse che io seguissi quali istruzioni per il trasferimento del residuo della transazione della compravendita del Ravello, e non aveva nessun senso per me quel nome... Poi, successivamente, è venuto alla ribalta questo nome, quando ho cambiato il nome alla società*”.

Richiesto di spiegare come mai, avendo ricevuto il fax il 25 luglio 1997, Mattiello avesse trasferito il denaro ad ABN Amro solo il 29 settembre 1997, il teste ha dichiarato: “*Quando io ho avuto queste istruzioni, primo, non mi dava un limite temporale; secondo, l’avvocato Mills sapeva benissimo che c’erano delle pendenze passive da assolvere; terzo, io volevo essere tranquillo, considerata l’alta tecnologia messa a bordo su questo battello, che tutti gli equipaggiamenti fossero stati pagati... e questa è stata una mia cautela sulla quale l’avvocato Mills non si è mai lamentato*” (pagg.59-60).

Anche Diego Attanasio, all’udienza del 21 settembre 2007, ha dichiarato che “*Mattiello, interpellato da me, disse che glieli aveva inviati a settembre poichè aveva preferito trattenerli per un altro poco nelle sue casse, nel caso arrivassero degli ulteriori pagamenti da effettuare, poichè il ritardo, poichè la nave era stata abbondantemente trasformata, cioè questa nave aveva subito una trasformazione grossa, con grossissime spese, quindi lui pensava che potessero arrivare delle altre fatture. Ed anche perchè, mi dice sempre Mattiello, nel frattempo l’avvocato Mills gli aveva chiesto*

di cambiare l'amministratore o il nome della società" (pagg.68-69; v. anche pagg.125-130, dove il teste, nell'esaminare il fax del 25 luglio 1997 inviato da Mills a Mattiello, ha confermato che le istruzioni ivi contenute erano esatte e che il riferimento ivi contenuto al "*nostro amico*" – come è logico – difficilmente potesse riguardare un soggetto diverso da lui).

All'inizio del 1998 la somma di USD 2.450.000, divenuta ormai pari a USD 2.709.854,00, era stata trasferita al conto n.202460983201, intestato a Technical Marine Support Services presso Mid-Med Bank di Malta, con le seguenti modalità (all.25):

- USD 1.699.927,18 in data 20 gennaio 1998;
- USD 1.009.926,82 in data 14 aprile 1998.

In entrambi i trasferimenti compariva la causale "*Hadrian Investments*"; anticipando quanto si dirà nel paragrafo 2.8, la consulente del P.M. osserva che "*il riferimento <Hadrian> è relativo ad un trust denominato The Hadrian Trust, il cui beneficiario è Diego Attanasio, costituito in Guernsey nel settembre 1996 dalla Quality Court Trustee (Channel Islands) Limited in qualità di trustee, e trasferito, nel settembre 1997, a Bahamas con il subentro di MeesPierson (Bahamas) Limited nel trust in qualità di trustee*".

In sintesi:

- all'inizio del 1997 la società International Subsea Services Ltd aveva acquistato dalla s.p.a. Diamar la motonave Ravello, per l'importo di USD 715.000, corrisposto tra il 7 febbraio e il 21 marzo 1997;
- nella primavera del 1997 la nave, ribattezzata "ISS Surveyor", era stata venduta dalla International Subsea Services Ltd alla Mannai Corporation, società del Qatar, per USD 3.753.184,54, corrisposti tra il 9 maggio e l'1 luglio 1997 e versati sul conto corrente della stessa International Subsea Services presso Handelsfinanz – CCF Bank;
- il 29 settembre 1997 una parte di questa somma, pari a USD 2.450.000, era stata trasferita a ABN Amro Bank, sul conto 661.0.790.133.41 Mees Pierson (Bahamas) Ltd, con il riferimento "*Hadrian*";
- tra il 20 gennaio e il 14 aprile 1998 la somma, per il complessivo importo di USD 2.709.854,00, era stata trasferita al conto n.202460983201, intestato a Technical Marine Support Services presso Mid-Med Bank di Malta, con la causale "*Hadrian Investments*", riferita a Diego Attanasio ⁴.

⁴ Lo stesso Attanasio, all'udienza del 21 settembre 2007 (pag.71), ha spiegato che Technical Marine Support Services era una propria società, "*armatrice di una nave chiamata DP Eagle, che anche era sotto trasformazione*".

Va dato atto che con tale ricostruzione concorda il consulente della difesa Mills, che giustamente considera come Attanasio avesse “*utilizzato il conto corrente acceso presso la Handelsfinanz Bank di Ginevra intestato alla ISS ltd. come <conto di transito> per l’intera operazione*” (v. pagg.15-20 dell’elaborato, nonché pagg.35-43 della deposizione resa all’udienza del 7 luglio 2008; si vedano anche le deposizioni dei testi Mattiello e Attanasio, che – rispettivamente all’udienza del 18 aprile 2008, pag.49 e all’udienza del 21 settembre 2007, pag.70 – hanno ribadito che dopo il 29 settembre 1997 il conto corrente era servito solo per le operazioni inerenti alla gestione e alla chiusura della trattativa concernente la vendita della nave).

2.5 Le operazioni effettuate da Struie Holding Limited

mediante il conto n.600478

presso CIM Banque di Ginevra

Come si è visto al capitolo 2.3:

- il 16 settembre 1997 International Subsea Services Ltd modificava la ragione sociale in Struie Holding Ltd e Mills veniva nominato amministratore unico;
- il 17 ottobre 1997 l'amministrazione della società veniva affidata, in aggiunta, a Jawer S.A. di Ginevra, in persona di Maria De Fusco;
- il 20 ottobre 1997 veniva aperto il conto corrente n.600478, intestato a Struie, presso CIM Banque di Ginevra.

Il presente capitolo (suddiviso nei paragrafi da 2.5.1 a 2.5.3) esamina le seguenti operazioni:

- l'afflusso sul conto n.600478, il 30 novembre 1997, dell'importo di USD 1.621.284,86, provenienti da un importo di USD 2.050.000, accreditato sul conto n.700807 di David Mills (paragrafo 2.5.1.);
- i successivi investimenti finanziari (paragrafo 2.5.2 e relativi sottoparagrafi);
- l'investimento in azioni SALT – P.A. nell'interesse di Flavio Briatore (paragrafo 2.5.3).

Gli investimenti vengono esaminati anche dalla consulente della difesa Berlusconi, nella sezione III della sua prima relazione.

2.5.1

La fonte di provvista dei fondi

Il paragrafo si occupa dell'afflusso della somma di USD 1.621.284,86 al conto corrente n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque, e della sua provenienza dal conto corrente n.700807, intestato a Mills presso la stessa CIM Banque, sul quale, il 23 luglio 1997, era pervenuta la somma di USD 2.050.000.

Schematicamente, dagli estratti del conto corrente n.700807 si rilevano le seguenti operazioni:

Data	Entrate sul c/c 700807	Uscite dal c/c 700807
23 luglio 1997 (all.28)	USD 2.050.000 causale: “ <i>Transfert b/o Meespierson Bahamas</i> ” (ref. Turriff)	
17 settembre 1997 (all.29)		USD 200.000,00 ¹
21 ottobre 1997 (all.29)		USD 239.443,64 ²
21 ottobre 1997 (all.29)		USD 1.616.780,68 causale: “ <i>Transfert f/o Marrache & Co</i> ” (ref. Nelson)

¹ La somma di USD 200.000,00 era stata immediatamente convertita in sterline (GBP 125.336,84) e utilizzata per un pagamento di GBP 125.588,00, in data 19 settembre 1997, a favore del conto corrente n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (si vedano l'allegato 30 alla consulenza del P.M. e l'esame compiuto dalla consulente della difesa Berlusconi nella sua prima relazione, sub “operazione M” e all'udienza del 21 novembre 2008, alle pagine 175-177).

² Anche la somma di USD 239.443,64 era stata immediatamente convertita in sterline (GBP 146.011,12) e così utilizzata:

- GBP 74.988,00 per un pagamento, in data 21 novembre 1997, a favore del conto corrente n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (all.31);
- GBP 75.000,00, convertite il 16 giugno 1998 in 214.773.750 lire italiane, per l'acquisto di titoli presso Assicurazioni generali e Mediobanca ord. (all.32; si veda anche, più avanti, il paragrafo 2.7.2.3).

Anche la consulente della difesa Berlusconi, sia nella propria relazione (sub “operazione D”) che all'udienza del 21 novembre 2008 (pagg.170-174), descrive negli stessi termini la conversione della somma di USD 239.443,64 in GBP 146.011,12 e i successivi utilizzi, con minime differenze dovute esclusivamente al conteggio delle spese bancarie (che portano la somma di GBP 74.988,00 a GBP 75.021,06) o all'aggiunta degli interessi (che portano la somma di GBP 75.000 a GBP 79.500). Anche la consulente della difesa Berlusconi, dunque, conferma che l'intera somma di USD 239.443,64 è confluita a favore di David Mills.

Il 21 ottobre 1997 la somma di USD 1.616.746,75 (ossia la somma di USD 1.616.780,68, detratte le spese) era stata trasferita dal conto corrente 700807 al client account 057400/149, acceso da Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, con l'indicazione “*Transfert d'ordre de <one of our clients>*” e la causale “Ref. Nelson” (all.33 alla consulenza del P.M.)³.

Il 6 novembre 1997 la somma di USD 1.618.301,37 (ossia il capitale di USD 1.616.746,75, maggiorato di interessi) era stata trasferita da Royal Bank of Scotland (Gibilterra) al conto corrente C3-112,402.0, intestato a Jawer (Gibraltar) Ltd presso Société de Banque Suisse di Ginevra, con l'indicazione “*b/o Marrache + Co.*” (all.34 alla consulenza del P.M.).

Il 30 novembre 1997 la somma di USD 1.621.284,86 (ossia il capitale di USD 1.618.301,37, maggiorato di interessi) era stata trasferita sul conto corrente n.600478, aperto da poco più di un mese da Struie Holdings Ltd presso CIM Banque di Ginevra, con la causale “*Transfert d'ordre de: Jawer (Gibraltar) Ltd*” (all.27 e 34 alla consulenza del P.M.; si veda anche la prima consulenza Berlusconi, sub “operazione 3” e nella lunga deposizione dibattimentale del 21 novembre 2008, pagg.25-57).

Nella deposizione resa all'udienza del 13 luglio 2007 (pagg.91-92) Attanasio ha dichiarato di non avere mai sentito parlare di Struie, prima del presente procedimento.

L'esame appena svolto porta a rilevare:

► **che la somma di USD 2.050.000 affluisce da MeesPierson Bahamas sul conto 700807, intestato a Mills presso CIM Banque, il 23 luglio 1997, e dunque non proviene dalla vendita della motonave Ravello (ribattezzata ISS Surveyor), il cui corrispettivo – per USD 2.450.000 – è giunto a MeesPierson Bahamas solo il 29 settembre 1997⁴;**

► **che nel breve volgere di un mese e mezzo (tra il 21 ottobre e il 30 novembre 1997) la somma proveniente da MeesPierson Bahamas, depositata sul conto CIM n.700807, viene trasferita ad altri tre conti diversi, intestati a Marrache & Co., a Jawer e a Struie, senza alcuna comprensibile logica di redditività;**

³ Nell'esame reso all'udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.45-47) il teste Marrache ha riferito di non avere svolto accertamenti sulla provenienza della somma: si era accontentato di quello che gli aveva detto Mills (che cioè si trattava di denaro di Attanasio) e aveva ritenuto che il trust beneficiario fosse il Nelson Holdings Trust.

⁴ Anche il consulente della difesa Mills, a pagina 20 del proprio elaborato, conclude che “*i denari bonificati il 22 luglio 1997 sul conto 700807 acceso presso la banca CIM Banque di Ginevra sono <altri> rispetto a quelli provenienti dalla cessione della motonave Ravello*”; si veda anche lo stesso consulente all'udienza del 7 luglio 2008, pagg.22-23.

► che la fonte della provvista viene originariamente indicata con il riferimento “Turriff ” (relativo al trust costituito dalla famiglia Marcucci) e riceve poi il riferimento “Nelson” (nome generico che come si vedrà contraddistingue diversi trusts, costituiti sia da Flavio Briatore che da Diego Attanasio); è dunque evidente la voluta confusione dei patrimoni⁵;

► che nel momento stesso in cui attribuisce alla somma il riferimento “Nelson”, l’ordine di pagamento (all.33) nasconde volutamente la provenienza del cospicuo importo (USD 1.616.746,75), riportando la generica causale, che molte altre volte verrà utilizzata, “*Transfert d’ordre de: one of our clients*”.

⁵ Come si vedrà analiticamente nel paragrafo 2.7.2.2 e nel capitolo 2.9, concernenti le operazioni effettuate da Turriff Trust, sui conti bancari di tale struttura non compare alcuna operazione inerente al trasferimento della somma in questione al conto 700807. All’udienza del 18 maggio 2007 (pagg.28-36 e 49-53) il teste Paolo Marcucci ha dichiarato di non averne mai avuto notizia e di non avere conosciuto, all’epoca, Diego Attanasio; aveva solo sentito parlare della banca CIM come “*una delle banche che veniva utilizzata dalla struttura di Mills e credo anche per noi, in parte*”.

2.5.2

Gli investimenti effettuati

Nei paragrafi da 2.5.2.1 a 2.5.2.9 vengono esaminati gli investimenti effettuati con la somma di USD 1.621.284,86, pervenuta sul conto corrente n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque, il 30 novembre 1997.

Va subito detto che Attanasio, nella propria deposizione, ha affermato di non essere mai intervenuto su tali investimenti, perchè *“non era”* Mills *“il gestore professionale dei fondi, per quanto mi riguarda”*, ma Morgan Stanley, di cui si parlerà nella seconda consulenza (ud. 13 luglio 2007, pag.94). All’udienza del 21 settembre 2007 (pagg.79-84 e 106-110) il teste, comparando i guadagni di questi investimenti con quelli, di gran lunga superiori, ottenuti appunto tramite Morgan Stanley, ha dichiarato di averne parlato a Mills, *“e lui mi ha risposto, questo lo ricordo, disse: <Guarda, non puoi pretendere che io ti faccia guadagnare come Morgan Stanley, perchè i sistemi di investimento che fa una banca specializzata in asset management, e li può fare a lungo periodo perchè fa dei programmi, non li posso fare io, perchè tu mi hai detto mantienimeli quasi disponibili, perchè mi potrebbero servire per un investimento a breve, un motore...>”*; *“lui la risposta insomma abbastanza logica l’aveva, cioè non completa, ma mi diceva: <Senti, una cosa è Morgan Stanley, che è un professionista e può investire... può pianificare gli investimenti, perchè tu non gli dai tempi urgenti, un’altra cosa è l’investimento che posso dare io>... Cioè, io gli dissi: <Mantieni questi soldi, gestiscili alla meglio, poichè mi possono servire all’improvviso>, non potevo dare delle tempistiche, perchè non sapevo che cosa...”*.

2.5.2.1
Giano Capital

Un primo investimento era avvenuto nel fondo Giano Capital (US Dollars) Ltd delle Isole Cayman, presso Furman Selz Financial Services di Dublino, nei seguenti termini:

Data	Importo	Operazione
17 febbraio 1998 (all.35, 36 e 37)	USD 600.000,00 (addebitati al conto n.600478 di Struie il 2 febbraio 1998)	Acquisto di 600,00 quote del fondo Giano (acquisto effettuato da Maria De Fusco su istruzioni di Mills)
1 maggio 1998 (all.38, 39 e 40)	USD 140.000,00 (addebitati al conto n.700807 intestato a Mills, ma con provvista in parte derivante dal conto n.600478 intestato a Struie) ¹	Acquisto di 113,9285 quote del fondo Giano

In totale, quindi, Struie aveva acquistato nel fondo Giano Capital 713,9285 quote, per un importo di USD 740.000,00 ².

L'investimento aveva comportato un forte incremento della somma, sino a complessivi USD 972.462,36. Questa somma veniva così disinvestita:

Data	Operazione	Importo
1 novembre 1999 (all.42, 43 e 44)	Vendita di 500,00 quote del fondo Giano (vendita effettuata da Ernst Blöchlinger su istruzioni di Mills)	USD 666.735,00 (trasferiti al conto Struie n.600478 presso CIM Banque il 10 novembre

¹ Specificamente, il pagamento della somma di USD 140.000 (oltre USD 33,49 per commissioni) era avvenuto nei seguenti termini (all.39 e 40):

- USD 34.370,59 vennero tratti dal conto n.700807, intestato a Mills presso la CIM Banque di Ginevra (sul quale erano stati accreditati il 17 giugno 1997 con la dicitura “*Transfert Unibank New York*”);
- USD 31.164,06 vennero tratti dal conto n.700807, intestato a Mills presso la CIM Banque di Ginevra (sul quale erano stati accreditati il 3 aprile 1998 con la dicitura “*Transfert Jawer (Gibraltar) Ltd*”);
- USD 70.000,00 vennero tratti dal conto n.600478, intestato a Struie presso la CIM Banque di Ginevra, dal quale in data 22 aprile 1998 erano stati trasferiti al conto n.700807.

² Negli stessi termini si veda la prima consulenza Berlusconi, sub “operazione 6”.

		1999)
1 dicembre 1999 (all.45, 46 e 47)	Vendita di 213,9285 quote del fondo Giano (vendita effettuata da Albert Mayer su istruzioni di Mills)	USD 305.727,36 (trasferiti al conto Struie n.600478 presso CIM Banque il 10 dicembre 1999)

La somma di USD 972.462,36, proveniente dalla vendita delle quote del fondo Giano Capital e accreditata sul conto Struie n.600478, veniva così destinata:

Data	Importo	Operazione
20 settembre 1999 (all.49)	GBP 10.000,00	Trasferimento al conto corrente n.83 005 690 intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co di Londra (ref.: "Frais note no. 1999/38")
20 ottobre 1999 (all.49)	GBP 10.000,00	Trasferimento al conto corrente n.83 005 690 intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co di Londra (ref.: "Fee note 1999/41")
15 novembre 1999 (all.44)	USD 600.032,20	Trasferimento al Torrey Global Offshore Fund (v. paragrafo 2.5.2.9)
19 novembre 1999 (all.49)	GBP 10.000,00	Trasferimento al conto corrente n.83 005 690 intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co di Londra (ref.: "Fees note 1999/49")
2 dicembre 1999 (all.47, 48 e 49)	USD 54.481,40	Acquisto di GBP 34.061,52
2 dicembre 1999 (all.47 e 50)	USD 10.496,75	Acquisto di euro 10.382,54 ³
13 dicembre 1999 (all.47)	USD 168.407,00	Acquisto di euro 166.000,00 (v. nota ³)
13 dicembre 1999 (all.48)	USD 16.233,30 (convertiti in GBP 10.000,00)	Trasferimento al conto corrente n.83 005 690 intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co di Londra (ref.: "Fee note no. 1999/56")
15 dicembre 1999	USD 50.000,00	Trasferimento al conto corrente n.057400-294 intestato a

³ Si legge nella consulenza del P.M. che gli acquisti di euro 10.382,54 il 2 dicembre 1999 e di euro 166.000,00 il 13 dicembre 1999 (per complessivi euro 176.382,54) erano serviti "per costituire parte della provvista utilizzata per effettuare un investimento nel fondo Eureka Interactive Fund, come illustrato nel successivo paragrafo 2.5.2.6, e per sottoscrivere n.780 quote del fondo WS FD-B-CAP PORT, come illustrato al successivo paragrafo 2.5.2.8".

(all.48)		Marrache & Co presso la Royal Bank of Scotland di Gibilterra
11 gennaio 2000 (all.48)	USD 71.055,69 (convertiti in GBP 43.385,90)	Trasferimento al conto corrente n.83 005 690 intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co di Londra (a parziale copertura di un pagamento complessivo di GBP 151.519,53 ⁴)

Anche il consulente della difesa Mills, a pagina 12, conferma che *“le somme provenienti dal disinvestimento di <Giano> vengono reinvestite principalmente in fondi Eureka (fondi in dollari, euro e Interactive) e nei fondi WS FD B CAP PORT e TORREY”*; si veda anche pag.14 dell’elaborato.

Ad analoghe conclusioni giunge anche il consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione, sub “operazione 6”.

Dall’allegato 44 alla consulenza del P.M. si rileva, dunque, che subito dopo che (il 10 novembre 1999) la somma di USD 666.735,00 era stata trasferita al conto corrente n.600478, intestato a Struie presso la CIM Banque, dallo stesso conto, il 15 novembre 1999, era stata prelevata la somma di USD 600.032,20, per essere investita nel Torrey Global Offshore Fund. E’ perciò vero che (come ampiamente rimarcato dal consulente della difesa Mills, per esempio alle pagine 13-15, e dal consulente della difesa Berlusconi, per esempio nella prima relazione, sub “operazione 5”) l’afflusso di USD 666.735,00, provenienti dall’investimento nel fondo Giano Capital, ha costituito la provvista ultima destinata a finanziare l’investimento nel Torrey Global Offshore Fund ⁵; ma le molteplici anomalie che, come in parte si è già visto e come ancor più si vedrà, hanno accompagnato la provenienza della provvista e i suoi innumerevoli trasferimenti dimostrano che l’investimento nel Giano Capital, lungi dal costituire la spiegazione dell’investimento nel Torrey Global Offshore Fund, altro non è che una delle forme di riciclaggio del denaro.

⁴ Si legge nella consulenza del P.M. che *“la parte rimanente della provvista del bonifico in esame deriva dalla vendita di 1.400 titoli WS FD Fund, come illustrato al successivo paragrafo 2.5.2.8”*.

⁵ Si veda, ancora più compiutamente, il paragrafo 2.5.2.9, in ordine all’investimento nel fondo Torrey Global Offshore Fund e al successivo impiego del denaro da parte di David Mills.

2.5.2.2
Calkin Pattinson

Un secondo investimento di una parte della somma di USD 1.621.284,86, pervenuta il 30 novembre 1997 sul conto corrente n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque di Ginevra, era avvenuto in altri fondi, con l'intermediazione della società di servizi finanziari Calkin Pattinson & Company Limited.

Si tratta della somma di USD 750.000,00, trasferita il 13 febbraio 1998 da Struie al conto corrente n.63084434 intestato a Calkin Pattinson presso Midland Bank di Londra, per i seguenti investimenti (all.51 e 52):

Data	Importo	Operazione
13 febbraio 1998	USD 250.000,00, pari a GBP 152.000,00	Acquisto di 81.444,57 quote di Newton Intrepid Fund
19 febbraio 1998	USD 250.000,00, pari a GBP 151.714,35	Acquisto di 105.284,07 quote di OM Sackville Balanced Portfolio Trust
19 febbraio 1998	USD 250.000,00, pari a GBP 151.714,36	Acquisto di 116.883,17 quote di River & Mercantile First Growth Fund

In totale, quindi, Struie aveva investito tramite Calkin Pattinson la somma di GBP 455.428,71.

In pochi mesi l'investimento aveva comportato un incremento della somma, sino a complessivi GBP 472.637,47 (di cui GBP 160.975,19 provenienti dal Newton Intrepid Fund, GBP 167.844,23 provenienti dal River & Mercantile First Growth Fund e GBP 143.818,05 dall'OM Sackville Balanced Portfolio Trust).

A seguito di istruzioni fornite da Mills a Paul Calkin, managing director di Calkin Pattinson & Company Ltd, i fondi erano stati così disinvestiti:

Data	Operazione	Importo
29 maggio 1998 (all.53 e 54)	Vendita delle quote di Newton Intrepid Fund	GBP 160.965,46 (trasferiti al conto Struie presso CIM Banque il 3 luglio 1998)

1 giugno 1998 (all.53 e 55)	Vendita delle quote di River & Mercantile First Growth Fund	GBP 167.836,24 (trasferiti al conto Struie presso CIM Banque il 10 luglio 1998)
23 novembre 1998 (all.53 e 56)	Vendita delle quote di OM Sackville Balanced Portfolio Trust	GBP 143.798,05 (trasferiti al conto Struie presso CIM Banque l'8 dicembre 1998)

Le somme provenienti dalla vendita delle quote dei fondi, pari a GBP 472.599,75 (ossia GBP 472.637,47 meno le commissioni), accreditate sul conto Struie n.600478, erano state convertite in USD 775.409,69, nei seguenti termini:

Data	Importo	Operazione
16 luglio 1998 (all.54 e 55)	GBP 328.801,70 (ossia GBP 160.965,46 + GBP 167.836,24)	Conversione in USD 536.768,78
9 dicembre 1998 (all.56)	GBP 143.798,05	Conversione in USD 238.640,91

La somma di USD 775.409,69 (divenuta con gli interessi pari a USD 782.554,58) veniva così destinata:

Data	Importo	Operazione
29 luglio 1998	USD 300.000,00	Investimento in quote del fondo Eureka (US \$) Fund Ltd (v. paragrafo 2.5.2.4) ¹
31 ottobre 1998 (all.57)	USD 117.579,00	Conversione in GBP 70.000,00, subito trasferiti a Marina Mahler a favore del conto n.001810-84 presso Banque Nationale de Paris
25 gennaio 1999 (all.58 e 59)	USD 151.112,00	Conversione in euro 130.000,00 e successivo investimento nel fondo Eureka (Euro) Fund Ltd (v. paragrafo 2.5.2.5) ²
26 gennaio 1999 (all.58)	USD 60.000,00	Conversione in GBP 36.081,54, subito trasferiti a Marina Mahler a favore del conto n.001810-84 presso Banque Nationale de Paris ³

¹ Negli stessi termini si veda la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub "operazione 4".

² Negli stessi termini si veda la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub "operazione 4".

19 febbraio 1999 (all.60)	USD 153.863,58	Conversione in euro 136.222,95, a copertura di un investimento in 1.200 quote del fondo WS FD-B-CAP PORT (v. paragrafo 2.5.2.8) ⁴
------------------------------	----------------	--

Anche il consulente della difesa Mills, a pagina 12, conferma che *“le somme provenienti dal disinvestimento <Calkin Pattinson> vengono reinvestite principalmente in fondi Eureka (fondi in dollari ed in euro) e nel fondo WS FD B CAP PORT”*.

³ La consulenza del P.M. rileva, peraltro, che *“dalla documentazione disponibile relativa al conto n. 50403301 presso Investec Bank, intestato a David Mills, risulta che un importo molto simile a quest’ultimo pagamento, pari a GBP 35.995,00, è stato accreditato in data 5 febbraio 1999 con la seguente descrizione “3903508381 MR Mahker Marina” (v. all.58).*

L’assunto è pienamente condiviso dalla consulente della difesa Berlusconi, che nella sua prima relazione, sub “operazione 4”, rileva che *“tale ricostruzione dei fatti sembra trovare conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa signora Mahler in sede di dibattimento (cfr. verbale dell’udienza del 18 maggio 2007, pag. 121 e ss., nonché pag. 144)”*.

⁴ Negli stessi termini si veda la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub “operazione 4”.

2.5.2.3
Old Monk Company Limited

Un altro investimento, proveniente da una parte della somma di USD 1.621.284,86, pervenuta il 30 novembre 1997 sul conto corrente n.600478, intestato a Struie presso la CIM Banque di Ginevra, era avvenuto acquistando azioni della società Old Monk Pub Company Limited:

Data	Importo	Operazione
18 febbraio 1998 (all.61, 62 e 63)	USD 131.754,33 (convertiti in GBP 80.020,85 e addebitati al conto n.600478 di Struie il 18 febbraio 1998)	Acquisto di 90.895 azioni della società Old Monk Pub Company Ltd (acquisto effettuato su istruzioni date da Mills a Maria De Fusco)

L'investimento aveva permesso a Struie di ottenere, alla data dell'11 agosto 1999, n.199.969 azioni della società (di cui 109.074 relative a "bonus issue of shares"), del valore di GBP 147.977,06 alla data del 3 settembre 1999, quando le azioni furono vendute da Heimo Quaderer (subentrato nella gestione di Struie) su istruzioni di Mills, tramite il broker londinese Carr Sheppards Crosthwaite:

Data	Operazione	Importo
3 settembre 1999 (all.64, 65, 66 e 67)	Vendita di 199.969 azioni della società Old Monk Company	GBP 147.977,06 (trasferiti al conto Struie presso CIM Banque per l'importo di GBP 147.428,89, dopo la deduzione delle commissioni, il 13 settembre 1999)

La somma di GBP 147.428,89, proveniente dalla vendita delle azioni della Old Monk Company e accreditata sul conto Struie n.600478, veniva così destinata:

Data	Importo	Operazione
16 settembre 1999 (all.67)	GBP 147.428,89	Trasferimento a D.M.D. Mills; si legge nella consulenza del P.M. che la somma è stata impiegata come " <i>parziale provvista di un bonifico di GBP 151.654,43, effettuato in data 16 settembre 1999 a favore di David Mills a titolo</i>

		<i>di corrispettivo per l'acquisto da parte di Struie di quote del fondo Eureka (Euro) Fund Ltd, come descritto nel successivo paragrafo 2.5.2.5"</i>
--	--	---

Anche il consulente della difesa Mills, a pagina 12, conferma che *“le somme provenienti dal disinvestimento <Old Monk> vengono reinvestite principalmente in fondi Eureka Euro”*. Così anche il consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione, sub “operazione 11”, dove si sottolinea *“come la titolarità di tali quote di Eureka (Euro) Fund fosse dell’avvocato David Mills il quale, in sostanza, ha ceduto tali quote a fronte del corrispettivo di GBP 151.654,43. Pertanto, l’uscita di denaro dai conti di Struie ltd. per GBP 151.654,43 risulta, in ultima analisi, a beneficio di David Mills proprio in conseguenza di tale cessione di quote”*.

2.5.2.4
Eureka (US \$) Fund

Come si è già accennato nel paragrafo 2.5.2.2, nel luglio 1998 la somma di USD 300.000,00 (costituente parte dei proventi derivanti dal disinvestimento delle quote di fondi intermediati da Calkin Pattinson per conto di Struie) era stata investita in quote del fondo Eureka (US \$) Fund Ltd presso la Bank of Ireland di Dublino:

Data	Importo	Operazione
29 luglio 1998 (all.68, 69 e 70)	USD 300.000,00 (addebitati al conto n.600478 di Struie il 29 luglio 1998)	Acquisto di 2.370,6 quote del fondo Eureka (US \$) Fund (acquisto effettuato su istruzioni date da Mills a Heimo Quaderer e a Ernst Blöchlinger)

L'investimento, avvenuto sino al 31 gennaio 2000, aveva comportato un forte incremento della somma, divenuta pari a USD 529.544,63.

A seguito di istruzioni date da Mills a Albert Mayer, amministratore di Struie, il fondo era stato così disinvestito ¹:

Data	Operazione	Importo
9 febbraio 2000 (all.72 e 73)	Vendita di 2.370,60 quote del fondo Eureka (US \$) Fund tramite il gestore Hemisphere Management di Dublino	USD 529.544,63 (trasferiti al conto Struie presso CIM Banque il 10 febbraio 2000)

La somma di USD 529.544,63, proveniente dalla vendita delle quote del fondo Eureka (US \$) Fund e accreditata sul conto Struie n.600478, veniva così destinata:

¹ Nella missiva di istruzioni, datata 16 dicembre 1999, Mills comunicava a Albert Mayer che “i clienti hanno deciso di vendere tutti gli investimenti in Eureka (cioè 4.540 quote di Euro Fund, 2.370 quote di US \$ Fund e 100 quote di Eureka Interactive Fund) con effetto dalla fine di dicembre 1999. Ciò al fine di investire i ricavi in una nave di loro proprietà che sta per essere ristrutturata in Polonia, e che è già stata noleggiata per un lungo periodo a ottime condizioni. I fondi investiti rappresenteranno quote della compagnia proprietaria della nave e le formalità relative all'investimento verranno rese note nel prossimo anno” (all.71 alla consulenza del P.M.).

Data	Importo	Operazione
11 febbraio 2000 (all.73)	USD 500.000,00	Trasferimento al conto corrente n.202 461 416 502, intestato a GODOP Ltd. presso HSBC Overseas Bank di Malta (ref. “ <i>Deep Blue for Challenger conversion</i> ”) come da istruzioni date da Mills ad Albert Meyer sin dal 26 gennaio 2000
11 febbraio 2000 (all.73)	USD 29.544,63	Trasferimento al conto corrente n.700807, intestato a Mills presso CIM Banque

Le modalità dell’investimento nel fondo Eureka (US \$) Fund e del successivo disinvestimento trovano piena conferma nella prima consulenza Berlusconi, sub “operazione 7”, dove giustamente si considera che “*in realtà, la denominazione corretta*” della società beneficiaria “è <GO-DP Ltd> e, come ha affermato Diego Attanasio nell’udienza del 13 luglio 2007 (cfr. p.97 del relativo verbale), tale società è riconducibile all’armatore partenopeo”.

2.5.2.5
Eureka (Euro) Fund

Un altro investimento, bensì proveniente dalla somma di USD 1.621.284,86 pervenuta il 30 novembre 1997 sul conto corrente n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque di Ginevra, ma inserito in un ben più complesso riciclaggio, era avvenuto acquistando quote del fondo Eureka (Euro) Fund Ltd presso Hemisphere Management Ltd di Dublino:

Data	Importo	Operazione
25 gennaio 1999 (all.74-75)	Euro 130.000,00	Acquisto di 1.727,80 quote del fondo Eureka (Euro) Fund
16 settembre 1999 (all.76)	GBP 151.654,43	Acquisto di 2.685,00 quote del fondo Eureka (Euro) Fund

Come si è visto nei precedenti paragrafi:

► la provvista di euro 130.000,00 deriva dal disinvestimento delle quote di fondi intermediati da Calkin Pattinson, di cui si è parlato nel paragrafo 2.5.2.2.

Dall'estratto del conto corrente n.600478 alla data del 31 gennaio 1999, e dalla documentazione in atti quale allegato 74 alla consulenza del P.M., risulta che la somma di euro 130.000 era stata trasferita il 25 gennaio 1999 a "*The Eureka (Euro) Fund*", venendo depositata il 25 gennaio 1999 sul conto corrente n.40186020, intestato a tale fondo presso Bank of Ireland di Dublino;

► la provvista di GBP 151.654,43 deriva, quasi per intero, dall'accredito della somma di GBP 147.428,89, pervenuta sul conto Struie n.600478 il 13 settembre 1999 a seguito del disinvestimento delle azioni della società Old Monk Company Ltd, di cui si è parlato nel paragrafo 2.5.2.3.

Dall'estratto del conto corrente n.600478 alla data del 30 settembre 1999, e dalla documentazione in atti quale allegato 76 alla consulenza del P.M., risulta che l'acquisto era avvenuto su istruzioni date il 9 settembre 1999 da Mills a Heimo Quaderer e che la somma di GBP 151.654,43 era stata corrisposta a "*D.M.D. Mills*" ed era stata depositata il 16 settembre 1999 sul conto corrente n.5040330, a lui intestato presso Guinness Mahon Private Bank di Londra, con la causale "*Sale of Eureka shares*".

Scriva la consulente del P.M., a pagina 34, che “*non disponiamo di evidenze documentali in merito alle modalità di acquisto ed al numero di quote del fondo disponibili in capo a David Mills, poi cedute a Struie. Tuttavia, in base alle analisi svolte con riferimento all’impiego dei fondi derivanti dal cosiddetto <dividendo Horizon>, descritte nel successivo paragrafo 2.6, risulta che David Mills ha investito la sua quota del dividendo nel fondo in oggetto. Infatti, in base alla documentazione bancaria relativa al conto n.50403301 presso Investec Bank (UK) Limited (già Guinness Mahon Private Bank) intestato a David Mills, risulta che in data 29 marzo 1999 da tale conto è stato bonificato l’importo di GBP 483,675,77 a favore di The Eureka (Euro) Fund Limited (allegato 78)*”.

L’osservazione è di fondamentale importanza nell’esame della provenienza della somma investita nel fondo Eureka (Euro) Fund. Se è vero che le provviste di euro 130.000,00 e GBP 151.654,43 traggono origine da altri investimenti (Calkin Pattinson, Old Monk Company) effettuati da Struie su parti della somma di USD 1.621.284,86 (a sua volta derivante dalla somma di USD 2.050.000, proveniente da MeesPierson Bahamas con il riferimento “Turriff”), resta il fatto che solo l’importo di euro 130.000 è stato direttamente versato al fondo “The Eureka Euro Fund”. L’importo di GBP 151.654,43, invece, è stato versato al conto n.5040330, intestato a Mills presso Guinness Mahon Private Bank, quale corrispettivo delle 2.685 quote acquistate il 16 settembre 1999.

Proprio dal conto n.50403301 (così compiutamente indicato), acceso presso Investec Bank Ltd (già Guinness Mahon Private Bank), il 29 marzo 1999, Mills aveva tratto la somma di GBP 483.675,77, utilizzata – come si legge nell’estratto conto alla data del 31 marzo 1999, in atti quale allegato 78, quale “Payment to the Eureka (Euro) Fund Limited”. E come meglio si dirà nel capitolo 2.6, l’acquisto delle quote del fondo Eureka rappresenta l’investimento del “dividendo Horizon”.

Ne consegue che, nell’insieme, la provvista per il complessivo investimento nel fondo Eureka (Euro) Fund deriva dalla voluta confusione patrimoniale, effettuata da Mills, tra somme derivanti da Struie e somme derivanti dal dividendo Horizon, da lui acquisito.

E che effettivo dominus dell’investimento sia Mills risulta dal successivo disinvestimento delle quote del fondo.

Come si è visto, con l’investimento in esame Struie aveva ottenuto $1.727,80 + 2.685,00 = 4.412,80$ quote del fondo Eureka (Euro) Fund; a seguito di successive “equalizzazioni” intervenute il 30

settembre 1999 e il 31 ottobre 1999, peraltro, il numero complessivo delle quote era salito a $1.777,39 + 2.763,04 = 4.540,43$ (v. all.75 e 77 alla consulenza del P.M.).

Secondo le istruzioni date da Mills a Albert Mayer e a Heimo Quaderer il 4 e il 10 febbraio 2000 (all.79), il fondo veniva così disinvestito:

Data	Numero delle quote	Destinatario delle quote
14 febbraio 2000 (all.80, 82 e 86)	1.750,00	Quality Court Trustees (Channel Islands) Ltd, “ <i>as trustees of Turriff no.2 Trust</i> ” (con effetto dal 1° luglio 2000)
14 febbraio 2000 (all.81)	2.790,43	Conto corrente n.50403301, intestato a Mills presso Guinness Mahon Private Bank di Londra

Di fatto, però, tutte le quote venivano destinate a Quality Court Trustees, nella sua veste di trustee del Turriff no.2 Trust: l’operazione veniva anticipata da Mills a Mark Le Page, direttore della Guinness Flight Trustees di Guernsey, con lettera del 9 febbraio 2000 (all.85) e veniva confermata dallo stesso Mills a Mark Le Page con lettera del 24 maggio 2000 (all.86). Inoltre, con lettere del 31 maggio 2000 (all.86) e 22 settembre 2000 (all.87), Quality Court Trustees comunicava al gestore del fondo Eureka (Euro) Fund, Hemisphere Management Ltd, di avere acquistato tutte le quote da Struie, 1.750,00 prima e 2.790,43 poi.

Quale corrispettivo per il disinvestimento del fondo e la vendita delle quote, Struie aveva ricevuto la somma di USD 500.000,00: tanto risulta dalla documentazione in atti quale allegato 83 (estratti del conto corrente Struie n.600478; missiva inviata da Mills il 29 marzo 2000 ad Albert Mayer), secondo cui le quote di Eureka (Euro) Fund avevano raggiunto il valore di USD 500.000,00 e il 31 marzo 2000 questa somma, proveniente da “*Citibank California c/o business access*” e riferita appunto a “*Eureka Fund – 4.540,43 Stk*” (come scritto dallo stesso Mills sulla nota di accredito), era stata accreditata sul conto n.600478 con la dicitura “*Ref.: Baker Mcenzie*”.

Lo stesso 31 marzo 2000, dal conto Struie n.600478, una somma di USD 600.000,00 era stata trasferita a favore di GODOP Ltd, sul conto corrente n.202461416502 acceso presso HSBC Overseas Bank di Malta, con la causale “*Deep Blue for Challenger Conversion*” (v. all.83).

Annota la consulente del P.M. che tale somma proveniva:

- per USD 500.000,00 dal disinvestimento del fondo Eureka (Euro) Fund, di cui si è appena detto;

- per USD 100.000,00 dal disinvestimento del fondo Eureka Interactive Fund, di cui si parlerà nel paragrafo 2.5.2.6.

Ne consegue che l'investimento nel fondo Eureka (Euro) Fund evidenzia imponenti aspetti di confusione di patrimoni e riciclaggio di denaro:

- ▶ **è apparentemente effettuato con provviste tratte da pregressi investimenti di parte della somma di USD 1.621.284,86, pervenuta il 30 novembre 1997 sul conto Struie;**
- ▶ **è sostanzialmente effettuato con somme investite da Mills in quanto provenienti anche dal “dividendo Horizon”;**
- ▶ **concerne quote che, dopo essere rimaste a lungo presso Struie, vengono trasferite al trustee del Turriff no 2 Trust, Quality Court Trustees;**
- ▶ **termina con il trasferimento ad una società di Attanasio, la GO-DP Ltd, del profitto di USD 500.000, rappresentante l'esito positivo dell'investimento;**
- ▶ **trova nel conto Struie presso CIM Banque e nel conto Mills presso Guinness Mahon Private Bank ¹ il fulcro di ogni passaggio di denaro, sia in entrata che in uscita.**

Vale la pena di considerare che, a fronte di anomalie così cospicue dell'investimento nel fondo Eureka (Euro) Fund, il consulente della difesa Berlusconi, nella sua prima relazione, sub “operazione 8”, si limita ad affermare che *“l'operazione descritta nel presente paragrafo risulta, di primo acchito, particolarmente complessa, in quanto confluiscono somme derivanti da più disinvestimenti nei fondi Eureka Fund Euro ed Eureka Interactive Fund”*, senza svolgere alcuna analisi dei movimenti che li riguardano.

¹ In realtà, come meglio si vedrà nel capitolo 2.6, all'inizio del 1999 Guinness Mahon Private Bank si era trasformata in Investec Bank; di conseguenza, il conto Mills n.5040330, acceso presso Guinness Mahon Private Bank, andrà correttamente inteso come il conto Mills n.50403301, acceso presso Investec Bank.

2.5.2.6
Eureka Interactive Fund

Un altro investimento, proveniente da una parte della somma di USD 1.621.284,86 pervenuta il 30 novembre 1997 sul conto corrente n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque di Ginevra, era avvenuto acquistando quote del fondo Eureka (Euro) Fund Ltd presso Goldman Sachs (Cayman) Citibank Frankfurt:

Data	Importo	Operazione
29 novembre 1999 (all.89 e 90)	Euro 100.000,00	Acquisto di 1.000,00 quote del fondo Eureka Interactive Fund

Come si è visto nel paragrafo 2.5.2.1 e come si dirà anche nel paragrafo 2.5.2.8, la provvista discende:

- ▶ in parte da somme derivanti dalla vendita del fondo Giano Capital (v. par. 2.5.2.1, e segnatamente gli acquisti di euro 10.382,54 e euro 166.000,00 compiuti da Struie rispettivamente il 2 dicembre e il 13 dicembre 1999);
- ▶ in parte da somme derivanti dalla vendita di 190 quote del fondo W.S. Fund (v. par. 2.5.2.8).

In data 20 marzo 2000, su istruzioni di Mills, Struie vendeva le quote del fondo allo stesso Mills, che quale corrispettivo versava a Struie la somma di 99.990,00 euro, proveniente dalla Dresdner Bank e già accreditata sul conto Struie n.600478 presso CIM Banque l'8 marzo 2000 (all.91 e 92).

In data 15 maggio 2000 Struie vendeva la somma di 99.988,01 euro e acquistava dollari per il corrispondente valore, pari a USD 91.289,05 (si veda l'estratto del conto corrente n.600478, quale allegato 95).

Come già si è detto nel paragrafo 2.5.2.5, la somma di USD 91.289,05 è stata utilizzata a parziale copertura del trasferimento di USD 600.000, effettuato in data 31 marzo 2000 a favore della società GO-DP Ltd, riconducibile a Diego Attanasio (v. all.83).

Dalla documentazione relativa al Turriff No 2 Trust, acquisita presso l’Autorità giudiziaria del Guernsey, risulta che dopo avere acquistato le 1.000 quote del fondo, Mills ne ha trasferite 500, in data 21 agosto 2000, a Quality Court Trustees (Channel Islands) LTd, “*as trustees of the Turriff no.2 Trust*”, con effetto dal 3 ottobre 2000, per un importo di USD 70.000 (all.93-94 alla consulenza del P.M.).

2.5.2.7

Riepilogo degli investimenti effettuati nei fondi Eureka

Da quanto si è detto nei paragrafi 2.5.2.4, 2.5.2.5 e 2.5.2.6 risulta, dunque, che Struie aveva investito nei fondi Eureka le seguenti somme:

Data	Importo	Operazione
29 luglio 1998	USD 300.000,00 (provenienti dal conto Struie n.600478)	Acquisto di 2.370,60 quote del fondo Eureka (US\$) Fund
25 gennaio 1999	Euro 130.000,00 (pari a USD 151.112,00) (provenienti dal parziale disinvestimento dei fondi intermediati da Calkin Pattinson)	Acquisto di 1.727,80 quote del fondo Eureka (Euro) Fund
16 settembre 1999	GBP 151.654,43 (provenienti dal disinvestimento delle azioni della società Old Monk Company)	Acquisto di 2.685,00 quote del fondo Eureka (Euro) Fund
29 novembre 1999	Euro 100.000,00 (pari a USD 91.289,05) (provenienti in parte da somme derivanti dalla vendita del fondo Giano Capital e in parte da somme derivanti dalla vendita del fondo W.S. Fund)	Acquisto di 1.000,00 quote del fondo Eureka Interactive Fund

La consulente del P.M. rileva, dunque, che le somme investite da Struie nei fondi Eureka assommano a circa **USD 780.000**.

Gli investimenti hanno portato al seguente risultato:

Data	Fondo	Risultato
31 gennaio 2000	Eureka (US \$ Fund)	USD 529.544,63
31 marzo 2000	Eureka (Euro) Fund	USD 500.000,00
15 maggio 2000	Eureka Interactive Fund	USD 91.289,05

per un totale di **USD 1.120.000** circa.

La somma ottenuta è stata quasi totalmente destinata (per USD 1.100.000) al conto corrente n.202461416502, intestato a GO-DP Ltd. (società di Diego Attanasio) presso la HSBC Overseas Bank di Malta, con le seguenti modalità:

- USD 500.000,00 in data 15 febbraio 2000;
- USD 600.000,00 in data 31 marzo 2000.

Restano ferme, peraltro, le considerazioni che già si svolgevano a proposito del fondo Eureka (Euro Fund):

▶ per tutti gli investimenti le provviste appena esaminate traggono origine da una parte della somma pervenuta a Struie il 30 novembre 1997, con una targa originaria – “Turriff ”- identificatrice dei trusts costituiti dalla famiglia Marcucci;

▶ il risultato degli investimenti viene sostanzialmente destinato alla società GO-DP Ltd, di Diego Attanasio, che nulla ha a che fare con la famiglia Marcucci;

▶ solo le quote dei fondi Eureka (Euro) Fund ed Eureka Interactive Fund vengono al termine degli investimenti conferite al trustee del Turriff No 2 Trust, Quality Court Trustees, mentre nulla si sa della destinazione delle quote del fondo Eureka (US \$) Fund, dopo la loro dismissione da parte di Struie;

▶ la provvista del fondo Eureka (Euro) Fund, in realtà (e come meglio si dirà nel paragrafo 2.6) discende da somme investite da Mills in quanto provenienti dal “dividendo Horizon”.

2.5.2.8

W.S. Fund – B – Global Equities Capitalisation - Porteur

Come si è già accennato nel paragrafo 2.5.2.2, nel febbraio 1999 la somma di euro 136.222,95 (pari a USD 153.863,58 e costituente parte dei proventi derivanti dal disinvestimento delle quote di fondi intermediati da Calkin Pattinson per conto di Struie) era stata investita in quote del fondo W.S. Fund – B – Global Equities Capitalisation, gestito da CIM Banque:

Data	Importo	Operazione
5 febbraio 1999 (all.96 e 97)	Euro 136.191,63 ¹ (addebitati al conto n.600478 di Struie il 5 febbraio 1999)	Acquisto di 1.200 quote del fondo W.S. Fund (acquisto effettuato su istruzioni date da Mills a Heimo Quaderer)

Successivamente l'investimento nel fondo ha avuto le seguenti vicende:

Data	Operazione	Destinazione del ricavato (nelle operazioni di vendita delle quote) o fonte della provvista (nelle operazioni di acquisto delle quote)
16 giugno 1999 (all.98 e 99)	Vendita di 390 quote per euro 46.938,64 (somma accreditata il 16 giugno 1999 sul conto Struie n.600478)	La somma di euro 46.938,64, ricavata dalla vendita delle quote, è stata convertita il 19 luglio 1999 in GBP 29.371,34, destinate a coprire un pagamento di GBP 30.020,36, effettuato il 22 giugno 1999 a favore del conto corrente n.83005690, intestato a Marrache Mills presso Coutts & Co) ²
23 settembre 1999 (all.100)	Vendita di 190 quote per euro 24.169,24	La somma di euro 24.169,24, ricavata dalla vendita delle quote, è stata utilizzata quale parziale

¹ Come si rileva dall'estratto del conto corrente Struie n.600478 alla data del 28 febbraio 1999, in atti quale allegato 97, la differenza tra la somma ottenuta dal disinvestimento dei fondi intermediati da Calkin Pattinson (euro 136.222,95) e la somma investita nel fondo W.S. Fund (euro 136.191,63) è data dal fatto che il nuovo investimento trae origine, in minima parte (per 31,32 euro), anche dal saldo attivo del conto corrente n.600478 alla data del 31 gennaio 1999.

² La specifica operazione trova piena conferma nell'esame compiuto dalla consulente della difesa Berlusconi, nella sua prima relazione, sub "operazione 9".

	(somma accreditata il 23 settembre 1999 sul conto Struie n.600478)	provvista dell'acquisto di quote del fondo Eureka Interactive Fund (v. paragrafo 2.5.2.6 della consulenza del P.M., nonché "operazione 10" della prima consulenza Berlusconi)
16 dicembre 1999 (all.101)	Acquisto di 780 quote per euro 99.236,21 (somma addebitata il 16 dicembre 1999 sul conto Struie n.600478)	La somma di euro 99.236,21, utilizzata per l'acquisto delle quote, proviene dai fondi derivanti dalla vendita del fondo Giano Capital, di cui si è detto al paragrafo 2.5.2.1 (e segnatamente dalle somme di euro 10.382,54 e di euro 166.000,00, ivi ottenute il 2 dicembre 1999 e il 13 dicembre 1999)

Alla data del 16 dicembre 1999, dunque, Struie possedeva $1.200 - 390 - 190 + 780 = 1.400$ quote del fondo W.S. Fund.

Il fondo è stato così disinvestito:

Data	Operazione	Destinazione del ricavato
22 dicembre 1999 (all.101-102)	Vendita di 1.400 quote del WS Fund per euro 175.708,26 (somma accreditata il 22 dicembre 1999 sul conto Struie n.600478) ³	Dall'estratto del conto Struie n.600478 alla data del 31 gennaio 2000 risulta che la somma di euro 176.045,11, sostanzialmente corrispondente a quella ricavata dalla vendita delle quote, è stata convertita il 10 gennaio 2000 in GBP 109.887,36, destinate a parziale copertura di un pagamento di GBP 151.519,53, effettuato l'11 gennaio 2000 a favore del conto corrente n.83005690, intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co (si veda, sul punto, anche il trasferimento di GBP 43.385,90 del 10 gennaio 2000 allo stesso conto beneficiario, per il medesimo scopo, di cui si è detto nel paragrafo 2.5.2.1)

³ Si veda, negli stessi termini, la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub "operazione 10".

2.5.2.9

The Torrey Global Offshore Fund Ltd

Come si è già accennato nel paragrafo 2.5.2.1, nel novembre 1999 la somma di USD 600.032,20, costituente parte della somma proveniente dalla vendita delle quote del fondo Giano Capital, era stata investita in quote del fondo The Torrey Global Offshore Fund, gestito da Hemisphere Management Ltd di Dublino:

Data	Importo	Operazione
15 novembre 1999 (all.103, 104 e 105)	USD 600.032,20 (addebitati al conto n.600478 di Struie il 15 novembre 1999)	Acquisto di 2.802,822 quote del fondo Torrey Global (acquisto effettuato a seguito di istruzioni date da Mills a Heimo Quaderer l'11 novembre 1999, tramite bonifico bancario del 15 novembre 1999 a favore del conto corrente n.0659757090, intestato a "Torrey Global Offshore Fund" presso Bank of America di Chicago)

In data 4 febbraio 2000 Mills dava istruzioni a Albert Mayer e Heimo Quaderer di trasferire le quote del fondo a se stesso, precisando che l'operazione non comportava alcuna vendita, poichè le quote "sono comunque detenute fiduciariamente a mio favore" da Struie (all.106).

Di conseguenza, con effetto dal 29 febbraio 2000, le quote del fondo venivano trasferite a Mills, senza alcun accredito a favore di Struie (all.107).

Questa data, secondo l'accusa, è quella di consumazione del reato; anche il consulente della difesa Mills, pur contestando in toto la prospettazione accusatoria, nella deposizione resa all'udienza del 7 luglio 2008 (pag.28) dà atto che "il 29 febbraio del 2000 è l'attuale – se ricordo bene – momento consumativo che il signor Pubblico Ministero ipotizza nella riformulazione del capo d'imputazione, cioè il 29 febbraio del 2000 è quando avverrebbe il trasferimento a David Mills delle quote del Torrey Global Offshore Fund".

Successivamente, Mills procedeva al disinvestimento del fondo e ad accreditare le relative somme sui propri conti correnti.

Ed infatti, dall'estratto del conto corrente n.010871/006.000.840, intestato a Mills presso SG Hambros Bank di Londra (in atti quale allegato 108), risultano due accrediti aventi quale indicazione di provenienza "*Torrey Global Offshore*":

- in data 18 ottobre 2000, per USD 615.450,00;
- in data 21 novembre 2000, per USD 44.458,00.

Dal medesimo estratto di conto corrente risulta che, lo stesso 18 ottobre 2000, la maggior parte della somma di USD 615.450,00 (esattamente, USD 534.375,00) veniva convertita in euro 625.000,00.

Dall'estratto del conto corrente n.010871/006.000.978, intestato a Mills presso SG Hambros Bank di Londra (in atti quale allegato 109) risulta che lo stesso 18 ottobre 2000 la somma di euro 625.000,00 veniva ivi accreditata, a copertura di un non meglio identificato "*pagamento*" di euro 650.066,13, effettuato sin dal 28 settembre 2000 a favore di un beneficiario sconosciuto.

La consulente del P.M. rileva, peraltro, che nello scritto intitolato "*Chronology*", allegato al resoconto del 5 febbraio 2004, concernente l'incontro tenutosi tra Mills, la commercialista Sue Mullins e David Barker, compaiono le indicazioni che qui si traducono:

- 27 settembre 2000: "*Acquisto di Centurion (euro 650.000) con un prestito bancario garantito dalle proprietà inglesi*";
- 18 ottobre 2000: "*Proventi Torrey (pagamento al Regno Unito, rimborso del prestito Centurion, saldo GBP 85.500) versati sul conto corrente*".

Nello stesso resoconto del 5 febbraio 2004, al punto 10, si legge che "*nel settembre 2000 David Mills accese un'ipoteca di 650.000 euro sulla propria abitazione e investì i proventi in un terzo fondo, Centurion. Questa ipoteca fu estinta quando le quote del fondo Torrey furono vendute nel mese di ottobre 2000*".

E' dunque chiaro che le somme provenienti dall'investimento nel Torrey Global Offshore Fund vennero da Mills destinate ad un ulteriore investimento nel fondo Centurion, inizialmente effettuato con un prestito ottenuto dallo stesso Mills con l'accensione di un'ipoteca su un proprio immobile. Su tale aspetto concordano anche il consulente della difesa Mills (a pagina 13 del proprio elaborato) e il consulente della difesa Berlusconi (nella prima relazione, sub "operazione 5").

2.5.3

L'acquisto di azioni della società SALT – P.A.

Il conto n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque, era stato utilizzato anche per un investimento del tutto diverso, avente per oggetto diritti di opzione della Società Autostrada Ligure Toscana (SALT), nell'interesse di Flavio Briatore.

A tal fine, con lettere dell'11 marzo e 26 marzo 1998 (in atti quale allegato 113 alla consulenza del P.M.) Mills aveva dato a Maria De Fusco disposizione di effettuare sul conto corrente n.600478 i seguenti accrediti:

Data	Importo accreditato	Provenienza del denaro ¹
26 marzo 1998 (all.110)	USD 1.999.970,00 (con l'indicazione " <i>Transfert d'ordre de Natwest Gibraltar</i> "), convertiti in Lit 3.600.000.000	dal client account presso Natwest Gibraltar dello studio Marrache & Co. di Gibilterra, definito come " <i>the lawyers of Nelson Investments Limited</i> "
31 marzo 1998 (all.111)	Lit 2.000.000.000 (con l'indicazione " <i>Transfert chez Monte dei Paschi</i> ")	dal client account di FKG Finanz & Management AG presso LGT Bank in Liechtenstein

In cinque giorni, dunque, sul conto Struie era affluita la somma di Lit 5.600.000.000; essa, secondo le stesse istruzioni date da Mills a Maria De Fusco il 26 marzo 1998, era stata così destinata:

Data	Importo addebitato	Operazione
31 marzo 1998 (all.111)	Lit 5.500.309.866	Trasferimento sul conto n.10/1006 in favore di A.B.P. SIM s.p.a. (con la causale manoscritta " <i>Achat actions SALT autoroutes toscane</i> ")
9 aprile 1998 (all.112)	Lit 6.359.446	Trasferimento sul conto n.10/1006 presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino in favore di A.B.P. SIM s.p.a.
23 aprile 1998 (all.112)	Lit 94.953.066	Trasferimento sul conto n.87288 presso Lombard Odier & CIE, Geneve, in favore di Grand Prix Engineering &

¹ L'indicazione della provenienza del denaro si trae da un fax del 13 maggio 1998, inviato da Mills a Struie, e dalla documentazione acquisita tramite il Ministero Pubblico della Confederazione elvetica (in atti quale allegato 114).

		Sponsorship Ltd
--	--	-----------------

I movimenti appena indicati vengono riportati, negli stessi termini, nella prima consulenza della difesa Berlusconi, sub “operazione 1”, dove si sottolinea che dai documenti allegati alla consulenza del P.M. e dalle dichiarazioni testimoniali di Maria De Fusco si trae prova certa della provenienza delle somme da fondi nella disponibilità di Flavio Briatore e del loro utilizzo per investimenti di sua spettanza.

2.5.4

I soggetti beneficiari delle operazioni di investimento

Il paragrafo riassume l'analisi sin qui compiuta e sinteticamente illustra:

- le fonti di provvista dei fondi utilizzati da Struie per effettuare gli investimenti sinora descritti;
- i beneficiari delle operazioni di investimento.

Le fonti di provvista dei fondi utilizzati da Struie per effettuare gli investimenti sin qui descritti sono due:

- l'importo di USD 1.621.284,86, proveniente dalla provvista di USD 2.050.000 transitata sul conto n.700807 intestato a Mills (v. paragrafo 2.5.1);
- l'importo di Lit 5.600.000.000, proveniente da fondi riconducibili a Flavio Briatore (v. paragrafo 2.5.3).

La provvista di Lit 5.600.000 è stata utilizzata, sostanzialmente per intero, per l'acquisto di azioni della società SALT, nell'interesse di Flavio Briatore (v. paragrafo 2.5.3).

La provvista di USD 2.050.000,00, anche a seguito degli investimenti, è stata ripartita tra i seguenti beneficiari:

Data	Importo	Beneficiario	Paragrafo
17 settembre 1997	GBP 125.621,72	Mills (c/c 700807)	2.5.1 ¹
19 novembre 1997	GBP 75.021,06	Mills (c/c 700807)	2.5.1 ²
27 maggio 1998	Lit 114.741.000	Mills (c/c 700807)	2.5.1 ³

¹ Si tratta, esattamente, della somma di GBP 125.588,00, affluita sul c/c 700807 e versata il 19 settembre 1997 sul conto corrente n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (si veda l'allegato 30 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.1).

² Si tratta, esattamente, della somma di GBP 74.988,00, affluita sul c/c 700807 e versata il 21 novembre 1997 sul conto corrente n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (si veda l'allegato 31 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.1).

³ Le somme di Lit 114.741.000 + 100.147.800 (in totale Lit 214.888.800) coincidono con l'ammontare di Lit 214.773.750, corrispondenti a GBP 75.000,00, affluite sul c/c 700807 e utilizzate da Mills il 27 maggio 1998 per l'acquisto di 4.000 azioni Mediobanca e 1.000 azioni Assicurazioni Generali (si veda l'allegato 32 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.1).

27 maggio 1998	Lit 100.147.800	Mills (c/c 700807)	2.5.1 ^(v. nota 3)
18 dicembre 1997	GBP 50.021,11	Massima Management Ltd (dal c/c 600478 Struie)	2.5.4 ⁴
31 ottobre 1998	GBP 70.022,23	Marina Mahler (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.2 ⁵
26 gennaio 1999	GBP 36.103,32	Mills (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.2 ⁶
22 giugno 1999	GBP 30.020,36	Marrache Mills Solicitors (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.8 ⁷
20 settembre 1999	GBP 10.020,01	Marrache Mills Solicitors (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.1 ⁸
20 ottobre 1999	GBP 10.020,33	Marrache Mills Solicitors (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.1 ⁹
15 novembre 1999	USD 600.000,00	Mills (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.9 ¹⁰

⁴ Come si rileva dall'allegato 115, la somma di GBP 50.021,11 era uscita il 18 dicembre 1997 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto n.25091060, intestato a Massima Management Ltd presso Coutts & Co di Londra. La consulente della difesa Berlusconi, nella sua prima relazione (sub "operazione 2") giustamente puntualizza che dallo stesso conto 600478, il 30 novembre 1997, una somma di GBP 150.021,00 era stata trasferita a Massima Management, società indicata come riconducibile a Flavio Briatore; la somma, però, era ben presto rientrata al conto 600478, per GBP 150.000,00, il 27 gennaio 1998, sì che la stessa consulente conclude che si tratta di *"una operazione di mero <transito di denaro> che non si <interseca> con nessuna delle altre operazioni presenti sul conto 600478"*.

⁵ La somma di GBP 70.022,23 era uscita il 31 ottobre 1998 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto n.001810-84, a favore di Marina Mahler, presso Banque Nationale de Paris (si veda l'allegato 57 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.2).

⁶ Si tratta, esattamente, della somma di GBP 36.081,54 (oltre a GBP 21,78 per spese bancarie), uscita il 26 gennaio 1999 dal conto Struie e trasferita al conto n.001810-84, a favore di Marina Mahler, presso Banque Nationale de Paris (si veda l'allegato 58 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.2). Nello stesso paragrafo 2.5.2.2 si è già visto che il 5 febbraio 1999 una somma sostanzialmente identica (GBP 35.995,00) era stata accreditata a Mills sul conto n.50403301, a lui intestato presso la Investec Bank di Londra, con provenienza da *"Mahker Marina"* (si veda ancora l'allegato 58 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.2).

⁷ La somma di GBP 30.020,36 era uscita il 22 giugno 1999 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.83005690, intestato a Marrache Mills presso Coutts & Co (si veda l'allegato 99 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.8).

⁸ La somma di GBP 10.020,01 (di cui GBP 20,01 per spese bancarie) era uscita il 20 settembre 1999 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.83005690, intestato a Marrache Mills presso Coutts & Co di Londra (si veda l'allegato 49 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.1).

⁹ La somma di GBP 10.020,33 (di cui GBP 20,33 per spese bancarie) era uscita il 20 ottobre 1999 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.83005690, intestato a Marrache Mills presso Coutts & Co di Londra (si veda l'allegato 49 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.1).

¹⁰ La somma di USD 600.000,00 (oltre a USD 32,20 per spese bancarie) era uscita il 15 novembre 1999 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.0659757090, intestato a *"Torrey Global Offshore Fund"* presso Bank of America di Chicago (si veda l'allegato 105 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.9).

19 novembre 1999	GBP 10.019,90	Marrache Mills Solicitors (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.1 ¹¹
13 dicembre 1999	GBP 10.019,52	Marrache Mills Solicitors (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.1 ¹²
15 dicembre 1999	USD 50.031,37	Marrache & Co (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.1 ¹³
11 gennaio 2000	GBP 151.519,53	Marrache Mills Solicitors (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.1 ¹⁴
11 febbraio 2000	USD 29.544,63	Mills (dal c/c 600478 Struie)	2.5.2.4 ¹⁵
11 febbraio 2000	USD 500.000,00	GO-DP Ltd	2.5.2.4 ¹⁶
31 marzo 2000	USD 600.000,00	GO-DP Ltd	2.5.2.5 ¹⁷

Si tratta, in definitiva, di GBP 578.409,09, Lit 214.888.800 e USD 1.779.576,00, così ripartiti:

► a favore di Mills: GBP 236.746,10 (ossia 125.621,72 + 75.021,06+ 36.103,32) + Lit 214.888.800 + USD 629.544,63 (ossia 600.000,00 + 29.544,63);

¹¹ La somma di GBP 10.019,90 (di cui GBP 19,90 per spese bancarie) era uscita il 19 novembre 1999 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.83005690, intestato a Marrache Mills presso Coutts & Co di Londra (si veda l'allegato 49 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.1).

¹² La somma di GBP 10.019,52 (di cui GBP 19,52 per spese bancarie) era uscita il 13 dicembre 1999 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.83005690, intestato a Marrache Mills presso Coutts & Co di Londra (si veda l'allegato 48 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.1).

¹³ La somma di USD 50.031,37 (di cui USD 31,37 per spese bancarie) era uscita il 15 dicembre 1999 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.057400-294, intestato a Marrache & Co presso The Royal Bank of Scotland di Gibilterra (si veda l'allegato 48 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.1).

¹⁴ La somma di GBP 151.519,53 (di cui GBP 19,53 per spese bancarie) era uscita l'11 gennaio 2000 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.83005690, intestato a Marrache Mills presso Coutts & Co di Londra (si veda l'allegato 48 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.1; si veda anche la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub "operazione 12").

¹⁵ La somma di USD 29.544,63 era uscita l'11 febbraio 2000 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.700807 intestato a Mills presso CIM Banque (si veda l'allegato 73 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.4).

¹⁶ La somma di USD 500.000,00 (oltre a USD 30,69 per spese bancarie) era uscita l'11 febbraio 2000 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HBSC Overseas Bank di Malta (si veda l'allegato 73 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.4).

¹⁷ La somma di USD 600.000,00 (oltre a USD 30,14 per spese bancarie) era uscita il 31 marzo 2000 dal conto Struie n.600478 ed era stata trasferita al conto corrente n.202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HBSC Overseas Bank di Malta (si veda l'allegato 83 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.2.5).

► a favore di Marrache Mills Solicitors: GBP 221.619,65 (ossia 30.020,36 + 10.020,01 + 10.020,33 + 10.019,90 + 10.019,52 + 151.519,53);

► a favore di Marrache & Co: USD 50.031,37;

► a favore di GO-DP Ltd: USD 1.100.000,00 (ossia 500.000,00 + 600.000,00);

► a favore di Massima Management Ltd: GBP 50.021,11;

► a favore di Marina Mahler: GBP 70.022,23.

“Da quanto sopra riportato”, conclude la consulente del P.M., “si evince che a fronte della provvista originaria di USD 2.050.000 gli utilizzi finali dei fondi ammontano complessivamente a circa USD 2.850.000, importo determinato convertendo gli impieghi effettuati in valute diverse dal dollaro statunitense ai cambi medi del periodo dal luglio 1997 al marzo 2000 ¹⁸, per effetto principalmente dei plusvalori generati dagli investimenti effettuati, pari a circa il 40% dell’importo della provvista originaria.

Di tale importo un ammontare pari a USD 1,1 milioni è stato erogato ad un’entità riferibile a Diego Attanasio (GO-DP Ltd)... mentre la restante parte è stata sostanzialmente bonificata a David Mills su conti bancari a lui intestati o ad entità a lui riferibili, quali Marrache Mills Solicitors e Massima Management Ltd, denominazioni sotto le quali David Mills ha esercitato la sua pratica professionale nel periodo in esame”.

Su tale ricostruzione contabile concordano sia il consulente della difesa Mills (v. pagg.10 e 12 dell’elaborato), che la consulente della difesa Berlusconi, sentita sul punto all’udienza del 21 novembre 2008, pagg.125 e seguenti. Si veda, soprattutto, pagina 134, dove alla richiesta di spiegare il motivo per cui, a fronte dell’originaria provvista di USD 2.050.000, divenuta a seguito degli investimenti pari a USD 2.850.000, ad Attanasio fosse stato restituito l’ammontare di USD 1.100.000, mentre la differenza di USD 1.750.000 era stata quasi completamente incamerata da Mills (in parte insieme a Marrache), la consulente della difesa Berlusconi ha risposto: *“Ma non è il mio motivo, cioè, a me è stato chiesto: <Ci sono 600.000 dollari che escono?>, risposta: <No>. Chi poi abbia preso i soldi, se li ha presi David Mills, li ha presi Attanasio, Attanasio... non è essenziale e non è il punto della mia ricostruzione, cioè le motivazioni per cui David Mills è*

¹⁸ *“In particolare gli importi in GBP sono stati convertiti al cambio di 1,635584, mentre gli importi in Lit sono stati convertiti al cambio di 1.787,546796 rilevati dal sito internet dell’Ufficio Italiano Cambi”.*

beneficiario di questa cifra che ora abbiamo calcolato all'incirca di un milione e sette... ne prendo atto, ma non cambia la sostanza dell'analisi da me effettuata".

Ma, con tutta evidenza, il dato obiettivo secondo cui Mills, attraverso, le innumerevoli movimentazioni e operazioni, ha ottenuto per sè e per Marrache USD 1.700.000, rimane fermo. Tanto che, anche a pagina 141 della stessa udienza del 21 novembre 2008, alla domanda "*Mills ha messo dei soldi in questo circuito, tali da giustificare questa ricezione di 1 milione e 700 mila nell'anno 2000?*", la consulente della difesa Berlusconi si trovava costretta a ripetere: "*No, ma non è un problema che mi riguarda quello che ha inserito Mills*".

2.6 Le operazioni relative al cosiddetto “dividendo Horizon”

2.6.1

Premessa

Sinteticamente, la consulenza del P.M. espone alcuni dati relativi alla società Horizon Developments Ltd, già analizzati in una consulenza tecnica del 31 maggio 1999, svolta nell’ambito del diverso procedimento n.735/96, riguardante reati di falso in bilancio in seno al Gruppo Fininvest.

Ivi era emerso che *“la società Horizon Developments Ltd, costituita nel 1991 nelle BVI e facente parte del cosiddetto Gruppo B della Fininvest, è stata utilizzata per finanziare, tramite società da essa controllate e mediante l’impiego di fondi erogati dalla società All Iberian, l’investimento del gruppo Banque Internationale à Luxembourg S.A. (BIL) nel capitale sociale della società Compagnie Internationale de Télécomunications (CIT), società quotata alla Borsa del Lussemburgo costituita per detenere una partecipazione del 25% nell’emittente televisiva Telepiù”*. Il gruppo Fininvest, infatti, *“negli anni dal 1991 al 1994 ha esercitato il controllo o quantomeno un’influenza notevole sulla gestione di Telepiù, fino all’ingresso nella compagine societaria del gruppo Rupert-Richemont, subentrato al gruppo B.I.L. nel mese di giugno 1994, successivamente al quale il gruppo Fininvest ha perso ogni potere di controllo o di influenza sulla gestione di Telepiù”*.

Dalla stessa consulenza del 31 maggio 1999 era emerso che *“Horizon ha operato con conti bancari presso la Barclays Bank dell’Isola di Man, di cui David Mills deteneva i poteri di firma. Risulta che da uno di tali conti (n.76298188 in Lire italiane) il 19 giugno 1995 un importo di Lit 10,179 miliardi è stato trasferito a Mackenzie Mills Solicitors presso la banca Guinness Mahon & Co. di Londra”* ¹.

¹ Anche nella prima consulenza della difesa Berlusconi, sub “operazione A”, si legge che *“è stato ricostruito come la Horizon Development ltd. operasse su una serie di conti correnti bancari accesi presso la Barclays Bank dell’Isola di Man (c/c n. 57739999, c/c n. 76298188, c/c n. 63418422) e come su di essi siano transitate ingenti somme di denaro che, tra l’altro, hanno dato origine alla movimentazione bancaria in entrata”* sulla banca Guinness Mahon prima e sul conto corrente CIM n.700807 poi, *“pari a ITL 10.169.980.239”*.

Nel presente procedimento, dunque, vengono in esame le operazioni svolte a seguito di tale accredito.

2.6.2

Ulteriori elementi acquisiti in merito al “dividendo Horizon”

Come si è appena detto, il 19 giugno 1995 la somma di Lit 10.179.527.170 (suddivisa in due tranches, rispettivamente di Lit 5.089,790.011 e Lit 5.089.737.159), proveniente dalla Barclays Bank, era stata accreditata sul conto corrente n.15328080, intestato a Mackenzie Mills Clients presso Guinness Mahon Ltd di Londra (all.116 alla consulenza del P.M.).

Successivamente, dagli estratti conto in atti risulta:

- che in data 10 luglio 1995 la somma di Lit 10.170.005.994 era stata trasferita da Guinness Mahon al conto corrente n.700807, intestato a Mills presso CIM Banque, dove veniva accreditata per l'ammontare di Lit. 10.169.980.239 (all.117 alla consulenza del P.M.);
- che in data 28 dicembre 1995, su istruzioni di Mills, la somma di Lit 10.529.330.109 era stata trasferita da CIM Banque al conto n.234028, acceso presso Cantrade Private Bank Switzerland (C.I.) Ltd, Jersey (all.118 alla consulenza del P.M.)².

Non vi sono estratti conto che mostrino i successivi passaggi della somma in questione. E' certo, però, che nel mese di marzo 1996 una somma di Lit 5.800.000.000 era stata ricevuta da Mills sul proprio conto corrente n.16082010, acceso presso Guinness Mahon di Londra, come risulta da due memorandum interni della banca, datati 20 marzo 2006 e 19 febbraio 1997, in atti quale allegato 120.

Che tale somma di Lit 5.800.000.000, giunta nel marzo 1996 a Guinness Mahon, faccia parte della maggior somma di Lit 10.529.330.109, in precedenza depositata presso Cantrade Bank, risulta:

► dai due memorandum della banca Guinness Mahon (all.120), appena menzionati. Si legge nel primo che Mills stava per ricevere la somma di Lit 5.800.000.000 come “*parte del profitto netto derivante da un dividendo straordinario, dedotte le spese*”, a causa della gestione di un

² Anche nella prima consulenza della difesa Berlusconi, sub “operazione A”, si legge che “*risulta documentato come tale importo sia relativo al cosiddetto dividendo Horizon*” e si confermano pienamente i trasferimenti sin qui elencati, specificando appunto che la somma di Lit 10.529.330.109, trasferita alla Banca Cantrade, si componeva di Lit 10.169.980.239 a titolo di capitale e Lit 359.349.870 a titolo di interessi. Nello stesso senso, si veda la deposizione della consulente all'udienza del 21 novembre 2008, pagg.104-118.

gruppo di società offshore costituite con fondi di Fininvest e nell'ambito dei molteplici investimenti strategici così effettuati; si legge anche che la maggior parte di queste somme erano passate dalla banca Cantrade in Jersey, definita come “la banca di questo gruppo di società”. Si legge nel secondo che Mills aveva ricevuto la somma di Lit 5.800.000.000 “come totale remunerazione per il lavoro in precedenza compiuto per le società di Mr. Berlusconi (come premio per gli oneri sopportati nel tempo per tanti anni”);

► da un memorandum del 27 novembre 1996, sottoscritto da tutti i soci dello studio Withers (David Mackenzie Mills, Jeremy LeM. Scott, Christopher Coffin e Virginia Rylatt), in atti quale allegato 119, nel quale Mills espressamente attesta che l'intera somma del dividendo che aveva ricevuto da Horizon Development Limited/All Iberian Limited, detratte le tasse pagate e le perdite subite in investimenti di rottura per collocare la somma in un conto deposito, ma inclusi gli interessi ottenuti, si trovava al momento custodita presso Guinness Mahon, in un conto deposito appositamente designato, avente il numero 160820120 e chiamato “David M.D. Mills re: Mackenzie Mills/AIL”³.

Come risulta dagli atti (all.121-122 alla consulenza del P.M.), sul conto 16082010 presso Guinness Mahon sono intervenute le seguenti operazioni:

Data	Importo	Operazione
13 marzo 1996 (all.121)	+ GBP 1.221.052,63	Accredito proveniente dalla “Barclays Bank Fenchurch s” (si legge nella consulenza del P.M. che “non risulta disponibile per tale trasferimento la contabile bancaria o il relativo <swift>”)
20 marzo 1996 (all.121)	+ GBP 241.939,13	Accredito proveniente dalla “Barclays Bank Fenchurch s” (la contabile bancaria reca la generica indicazione secondo cui l'ordine di effettuare l'accredito proviene da “ un cliente ”)
28 marzo 1996 (all.121)	+ GBP 1.000.000,00	Accredito proveniente dalla “Midland Bank” (la contabile bancaria reca la generica indicazione secondo cui l'ordine di effettuare l'accredito proviene da “ un cliente ”)
25 aprile 1996 (all.122)	– GBP 987.890,80	Addebito a favore di “Inland Revenue” (ossia l'autorità fiscale del Regno Unito).

³ La sigla AIL significa “All Iberian Limited”.

Le quattro operazioni appena riportate evidenziano l'affidabilità del memorandum della Guinness Mahon Private Bank, a firma di Andrew Costard, del 20 marzo 1996, relativo ad un incontro tenutosi con Mills, presso la banca, il 19 marzo 1996. Ed infatti:

- ▶ le somme accreditate ($\text{GBP } 1.221.052,63 + 241.939,13 + 1.000.000 = \text{GBP } 2.462.991,76$) corrispondono – secondo i cambi dell'epoca – proprio a Lit 5.800.000.000 circa ⁴;
- ▶ piena corrispondenza vi è tra gli accrediti di GBP 1.221.052,63 e GBP 241.939,13 e le somme indicate nel memorandum in “circa £ 1,2 milioni” (già ricevute) e “circa £ 240,000” (da riceverli a breve);
- ▶ l'addebito di GBP 987.890,80 del 25 aprile 1996 corrisponde esattamente, nell'importo e nella causale, a quanto si legge nel memorandum, e cioè al fatto che il 40% della somma depositata sarebbe stata pagata a titolo di imposte ⁵.

Ad ulteriore conferma della provenienza delle somme in questione dalla Fininvest si aggiunge un ulteriore passo del citato memorandum del 27 novembre 1996, sottoscritto dai soci dello studio Withers. Ivi, Mills si impegnava a non effettuare prelevamenti dal deposito, se non per ragioni legate a richieste da parte dell'autorità giudiziaria o fiscale o a spese connesse al proprio ruolo nell'ambito di procedimenti concernenti All Iberian.

Inoltre, Mills, a riprova dell'importanza e dell'ufficialità della dichiarazione, espressamente garantiva ai soci che la somma in questione, e gli interessi che su di essa fossero maturati nel tempo, sarebbe stata distribuita tra “JWS, CIC, VHR” ⁶ e se stesso, quando fosse prudente farlo, in proporzioni tali che ciascuno potesse concordare nel riceverli e, in mancanza di accordo, secondo il diritto di ciascuno come partner di Mackenzie Mills alla data del 30 settembre 1995, come stabilito nell'atto costitutivo dello Studio Mackenzie Mills, datato 8 dicembre 1992. Salvo altri accordi, la somma depositata nel conto sarebbe stata distribuita, in alternativa, o al termine di tutti i procedimenti che vi inerissero in Italia, o alla data dell'1 luglio 2001 (a seconda dell'evento che si verificasse per primo), e sempre a condizione che, si ribadiva, fosse prudente effettuare la distribuzione.

⁴ Si legge nella prima consulenza Berlusconi, sub “operazione A” che le tre somme accreditate sono pari a Lit $2.906.618.101 + 578.933.725 + 2.399.330.000 = \text{Lit } 5.884.881.826$.

⁵ Il 40% dell'importo di GBP 2.462.991,76 è esattamente pari a GBP 985.196,68.

⁶ Ossia gli stessi soci dello studio Withers, Jeremy Scott, Christopher Coffin e Virginia Rylatt.

All'inizio del 1999 il conto deposito era ancora costituito, come si ricava dalla documentazione trasmessa da Investec Bank (già Guinness Mahon Private Bank) in data 16 aprile 2003, in atti quale allegato 123.

Ivi si legge, infatti, che nel gennaio 1999 Mills era titolare presso la banca, tra gli altri, del conto deposito n.16082001, intestato proprio a "MM/AIL", ossia "*Mackenzie Mills / All Iberian Limited*", e che il saldo, alla data dell'1 gennaio 1999, era pari a GBP 1.646.598,83.

Se si confrontano gli estratti conto del conto clienti n.16082010 (in atti quale all.121) e del conto deposito n.16082001 (in atti quale all.123), ben si notano i seguenti passaggi di denaro all'inizio del 1996:

► **il 13 marzo 1996 (giorno dell'afflusso della somma di GBP 1.221.052,63 sul conto 16082010) la somma di GBP 1.210.000,00 era uscita dal conto 16082010 ed era affluita sul conto MM/AIL n.16082001;**

► **il 28 marzo 1996 (giorno dell'afflusso della somma di GBP 1.000.000,00 sul conto 16082010) una somma del tutto identica era affluita sul conto MM/AIL n.16082001.**

Da tale confronto si trae la conferma che il conto deposito MM/AIL n.16082001 è stato alimentato da somme provenienti dal dividendo Horizon, temporaneamente depositate sul conto corrente n.16082010⁷.

Come si è detto, il conto deposito n.16082001 ha continuato ad operare sino all'inizio del 1999 (e la documentazione presente in atti quale all.123 ne dà piena dimostrazione).

Da due missive di Investec Bank del 21 luglio e 25 luglio 2003 (in atti quale allegato 124) si rileva che il conto deposito MM/AIL (passato da Guinness Mahon a Investec) ha continuato a operare sino al 23 marzo 1999, quando è stato trasferito al conto corrente intestato a Mills presso la stessa Investec.

Sempre dall'allegato 124 si rileva che il conto corrente intestato a Mills presso Investec Bank aveva il numero 50403301 e che su di esso, alla data del 23 marzo 1999, era stata accreditata la somma di GBP 1.629,263,38, con la causale "*Transfer from deposit*"⁸.

⁷ La consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione, sub "operazione A", ricorda che "*l'identificazione di tale deposito con parte del dividendo Horizon è stata confermata anche dalle dichiarazioni rese da Sue Mullins – fiscalista di David Mills – all'Inland Revenue in data 18 novembre 2004*".

⁸ Si veda, a piena conferma, anche la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub "operazione A".

E' dunque dimostrato che le somme giacenti sul conto deposito MM/AIL n.16082001, acceso presso Guinness Mahon, il 23 marzo 1999 sono state trasferite presso Investec Bank, sul conto n.50403301, intestato a Mills.

Proprio grazie a tale afflusso di denaro, tra il 23 e il 25 marzo 1999, Mills ha potuto effettuare la distribuzione delle somme che (come si è visto nel memorandum del 27 novembre 2006) si era impegnato prudentemente ad effettuare con i propri soci, in alternativa, o al termine dei procedimenti riguardanti la Fininvest in Italia, o alla data dell'1 luglio 2001.

Ed infatti, si rileva dall'estratto del conto n.50403301 (all.124)⁹:

- che in data 23 marzo 1999 la somma di GBP 329.032,25, a mezzo di assegno n.701090, era stata corrisposta a “ *Virginia Rycott* ”, evidentemente da leggersi come Virginia Rylatt;
- che in data 25 marzo 1999 la somma di GBP 300.000,00, a mezzo di assegno n.701096, era stata corrisposta a “ *CJ Coffin* ”;
- che in data 25 marzo 1999 la somma di GBP 441.935,07, a mezzo di un assegno depositato, era stata corrisposta ad un beneficiario non indicato nell'estratto conto; è del tutto credibile che si tratti del terzo socio dello studio Withers, Jeremy Scott.

Così definite le pendenze con i soci, Mills pensava anche a se stesso e il 29 marzo 1999, come si continua a leggere nell'estratto conto, effettuava un pagamento di GBP 483.675,77 a “*The Eureka (Euro) Fund Limited*”¹⁰. Si tratta, come si è visto nel paragrafo 2.5.2.5, dello stesso fondo sul quale, il 25 gennaio e il 16 settembre 1999, erano state investite, rispettivamente, le somme di euro 130.000,00 (provenienti dal disinvestimento delle quote di fondi intermediati da Calkin Pattinson, di cui si è parlato nel paragrafo 2.5.2.2) e di GBP 151.654,43. Quest'ultima somma, come si è visto, era bensì pervenuta quasi per intero (esattamente per GBP 147.428,89) al conto Struie n. 600478 il 13 settembre 1999, a seguito del disinvestimento delle azioni della società Old Monk Company Ltd, di cui si è parlato nel paragrafo 2.5.2.3; essa, però, era rimasta solo tre giorni in deposito sul conto Struie ed era stata immediatamente destinata, secondo le istruzioni date da Mills a Heimo Quaderer (in atti quale all.76), al conto corrente in esse indicato con il n.5040330, acceso presso Guinness Mahon Private Bank di Londra. Tuttavia, da quanto si è detto sulla successione di Investec Bank a Guinness Mahon Private Bank¹¹ si desume che, nel settembre 1999, non esistevano più Guinness

⁹ Anche su questo punto la consulenza della difesa Berlusconi è pienamente adesiva.

¹⁰ Anche questo investimento è pienamente confermato dalla consulenza della difesa Berlusconi, sub “operazione A”.

¹¹ La già citata lettera di Investec Bank del 21 luglio 2003, in atti quale allegato 124, dà atto che l'1 gennaio 1999 Guinness Mahon Private Bank era divenuta Investec Bank.

Mahon Private Bank e il conto corrente n. 5040330, ma Investec Bank e il conto corrente n.50403301.

Pertanto, la confusione patrimoniale venutasi a creare sul conto corrente n.50403301 tra i proventi del dividendo Horizon e una parte delle somme provenienti dagli investimenti compiuti da Struie, nonché il conseguente investimento di tutte queste somme nel fondo Eureka (Euro) Fund tra i mesi di gennaio e settembre 1999, costituisce un elemento di capitale rilevanza per comprendere il grave inquinamento che sta a base di tale investimento.

Se è vero che formalmente, come si è visto nel paragrafo 2.5.2.5, una parte delle somme provenienti da Struie ha costituito la provvista per l'acquisto del fondo Eureka (Euro) Fund e che, altrettanto formalmente, il successivo disinvestimento è stato conferito ad Attanasio, l'innesto su tale fondo di una parte delle somme provenienti dal fondo Horizon incide pesantemente sulla complessiva ricostruzione dei flussi intervenuti sul fondo Eureka (Euro) Fund.

E se è vero che formalmente, come si è visto nel paragrafo 2.5.2.9, i fondi destinati all'acquisto del fondo Torrey Global Offshore Fund provengono dal conto Struie, resta il fatto che la confusione patrimoniale volutamente creata tra somme di Struie e somme provenienti dal dividendo Horizon porta a ritenere che, lungi dall'essere il trasparente mezzo di gestione delle somme affidate a Mills da Attanasio, la società Struie ha costituito per Mills lo strumento attraverso i cui investimenti nascondere anche somme che avevano tutt'altra provenienza: la Fininvest, appunto.

A quanto si è detto va, da ultimo, necessariamente aggiunto che le considerazioni sin qui esposte non esauriscono il panorama delle somme provenienti da Fininvest. Ricordando che la provvista iniziale derivante da Horizon e affluita il 28 dicembre 1995 sul conto n.234028, acceso presso Cantrade Bank di Jersey, era stata pari a Lit 10.529.330.109 (come da allegato 118), la consulente del P.M. giustamente rileva che *“da quanto sopra esposto risulta che effettivamente un importo di Lit 5,8 miliardi, dedotte le relative imposte, è stato impiegato nel suddetto deposito per tre anni e distribuito nel 1999 tra i soci di Mackenzie Mills. Si osserva tuttavia che in base alla documentazione disponibile non si è potuta identificare la destinazione dell'importo residuo di circa Lit 4,7 miliardi rispetto ai fondi complessivamente inviati nel 1995 a Cantrade Bank Jersey, pari a circa Lit 10,5 miliardi”*.

2.7 Le altre principali operazioni **effettuate tramite il conto n. 700807 intestato a David Mills**

2.7.1 **Premessa**

Il conto n.700807 era stato aperto da David Mills presso CIM Banque di Ginevra il 28 giugno 1995; su di esso era stato delegato ad operare anche il socio dello studio Withers Jeremy Scott (all.125). In un documento interno della banca, denominato “*Rapport d’ouverture de compte*”, si legge che il conto sarebbe stato gestito con diversi dossier sotto il medesimo numero del cliente (all.126); in tal modo, dunque, Mills avrebbe potuto farvi affluire somme di pertinenza sia dei clienti, che degli studi in cui operava ¹.

La consulente del P.M. rileva, tuttavia, che sul conto n.700807 erano transitate anche somme di denaro “*nell’interesse di David Mills o la cui destinazione finale è attribuibile, quantomeno in parte, a conti personali di David Mills*”, e in tal senso menziona:

- la somma di Lit 10.170.005.994, depositata sul conto il 10 luglio 1995, di cui si è parlato nel paragrafo 2.6.2 nell’esame del dividendo Horizon;
- somme di natura residuale di pertinenza della società All Iberian Limited (v. paragrafo 2.7.2.1).
- un bonifico a favore di All Iberian, analizzato unitamente ai movimenti di un altro conto corrente, dalla limitata operatività, aperto da Mills presso CIM Banque e recante il n.701573 (v. paragrafo 2.7.2.1);
- pagamenti da, e a favore di, società ed entità riferibili alla famiglia Marcucci, tra cui il Turriff Trust (v. paragrafo 2.7.2.2);

¹ In effetti, nella sua amplissima disamina, la consulente della difesa Berlusconi ha evidenziato che sotto il numero 700807 sono raggruppati ben quattordici conti diversi e che ciò “*consegue al fatto che ogni singolo conto corrente risulta aperto in più valute differenti; inoltre, molti conti bancari sono semplicemente destinati a documentare l’effettuazione di depositi di denaro, successivamente oggetto di estinzione. Tali conti, quindi, appaiono destinati ad <interfacciarsi> unicamente con il conto principale, dal quale accolgono le provviste <in entrata> ed al quale <restituiscono> le somme <in uscita> in occasione dell’estinzione del deposito*”. Si tratta, cioè, di un conto articolato “*in una serie di sottoconti volti ad esprimere i vari conti di deposito e le varie valute utilizzate da ogni singolo conto corrente*” (prima consulenza Berlusconi, pagg.8-9).

- la somma di USD 2.050.000, proveniente da Mees Pierson Bahamas, compiutamente considerata nel capitolo 2.5.1 e poi trasferita per l'importo di USD 1.616.780,68 a Marrache & Co e quindi al conto corrente Struie n.600478 (per USD 1.621.284,86);
- somme erogate ad altri conti personali di Mills, o riferibili alla sua pratica professionale, oppure utilizzate per investimenti in titoli, costituiti in prevalenza da azioni di società italiane (v. paragrafo 2.7.2.3);
- operazioni in entrata e in uscita dal conto, rispetto alle quali la documentazione disponibile non ha consentito di individuare ordinanti e beneficiari (v. paragrafo 2.7.2.4).

2.7.2

Analisi dei movimenti bancari

Nei paragrafi da 2.7.2.1 a 2.7.2.4 vengono esaminate svariate operazioni bancarie relative al conto corrente n.700807, intestato a Mills presso CIM Banque.

2.7.2.1

Operazioni relative a società del gruppo B della Fininvest

Vengono qui esaminate due operazioni riguardanti somme provenienti dal conto 31881.003, acceso presso la banca londinese C. Hoare & Co. e riguardanti il gruppo All Iberian.

La prima operazione, concernente l'importo iniziale di GBP 58.653,48, consta dei seguenti passaggi, evidenziati dai documenti di cui all'allegato 127:

- alla data del 5 novembre 1996 la somma di GBP 58.653,48 è presente sul conto n.31881.003, denominato "All Iberian Limited" e Mills ne dispone il trasferimento sul conto 700807, sempre con il riferimento "All Iberian", per il successivo invio al cliente;
- l'8 novembre 1996 la banca Hoare, presso la quale è aperto il conto 31881.003, effettua il trasferimento;
- lo stesso 8 novembre 1996 la somma, pari a GBP 58.600,61, viene accreditata sul conto 700807, con la dicitura "Transfert b/o Withers";
- il 7 febbraio 1997 la somma di GBP 50.021,42 viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura "Transfert f/o Withers Client Acc."

La consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione (operazione I) afferma che la somma in esame *"alla luce della documentazione prodotta dai consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Milano, è attribuibile a compensi professionali inerenti l'attività svolta nei confronti della società All Iberian Ltd."*

La seconda operazione, concernente l'importo iniziale di GBP 43.924,19, consta dei seguenti passaggi, evidenziati dai documenti di cui agli allegati 128 e 129:

- il 13 ottobre 1997 Mills dispone il trasferimento della somma di GBP 43.924,19 dal conto 31881.003 a CIM Banque di Ginevra, “*for further credit to All Iberian Ltd A/C no 62.43.20GBP 100706*”;
- il 14 ottobre 1997 la somma di GBP 43.904,19 viene accreditata sul conto 701573, con la dicitura “Transfert b/o Withers”;
- il 15 gennaio 1998 la somma di GBP 44.476,91 viene trasferita al conto 700807, con la dicitura “Transfert interne”;
- il 4 giugno 1998 la somma di GBP 40.020,66 viene trasferita dal conto 700807 a David Mills (“Transfert David Mills”).

Anche la consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione (operazione F) dà atto che la somma in esame “*alla luce della documentazione prodotta dai consulenti tecnici della procura, è attribuibile ad operazioni intrattenute da David Mills con società afferenti al gruppo B della Fininvest*”.

Di entrambe le operazioni si è parlato, nel dibattito, all’udienza del 21 novembre 2008 (pagg.71-100), durante l’esame della consulente della difesa Berlusconi: anche in quella sede si è considerato che il trasferimento delle due somme, del complessivo ammontare di GBP 102.577,67, è stato disposto da All Iberian a beneficio di Mills, e che la seconda somma – in particolare – è stata corrisposta in epoca assolutamente coeva alle deposizioni da lui rese nei procedimenti oggetto del presente giudizio. A differenza di quanto considerato nella relazione, poi, la consulente della difesa Berlusconi ha precisato (pagg.92-98) di non avere elementi per continuare a sostenere che la prima operazione concernesse proprio “*compensi professionali*” per l’attività svolta da Mills nei confronti di All Iberian (“*non esiste documento che legghi in modo diretto questa operazione ai compensi professionali*”) e ha dunque rettificato la propria valutazione, ritenendo di poter dire soltanto che le movimentazioni concernevano una somma “*attribuibile a All Iberian*”.

2.7.2.2

Operazioni riferibili al Turriff Trust e ad altre entità della famiglia Marcucci

Vengono qui esaminati alcuni trasferimenti effettuati sul conto 700807, relativi al Turriff Trust e ad altre entità della famiglia Marcucci, secondo la documentazione prodotta in rogatoria da Withers Solicitors.

A) Trasferimenti relativi al Turriff Trust

Una prima operazione, concernente l'importo iniziale di USD 168.827,21, consta dei seguenti passaggi, evidenziati dai documenti di cui agli allegati 130 e 133 della consulenza del P.M. e dalla "operazione H" riportata nella prima consulenza Berlusconi:

- il 21 luglio 1995 la somma di USD 168.770,72 viene trasferita dal conto n.26620140, intestato a Mackenzie Mills presso Coutts & Co di Londra, al conto 700807, con la dicitura "Transfert Unibank New York";
- il 21 febbraio 1996 la somma di USD 10.058,75, convertita in GBP 6.500,00, viene destinata a beneficio di David Mills (secondo la consulenza Berlusconi, "*tale somma copre un saldo negativo originatosi da un prelievo – retrait – avvenuto in data 6 febbraio 1996*");
- l'1 aprile 1996 la somma di USD 164.515,71 viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura "Transfert interne".

Una seconda operazione, concernente l'importo iniziale di USD 651.065,14, consta dei seguenti passaggi, evidenziati dai documenti di cui agli allegati 131 e 132 alla consulenza del P.M.¹:

- il 3 agosto 1995 la somma di USD 651.065,14 viene trasferita dal conto n.26620140, intestato a Mackenzie Mills presso Coutts & Co di Londra, al conto 700807, con la dicitura "Transfert en votre faveur";
- il 10 gennaio 1996 una parte della somma, pari a USD 325.042,99, viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura "Transfert f/o Withers";
- il 25 gennaio 1996 un'altra parte della somma, pari a USD 170.042,19, viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura "Transfert Guinness Calder & Flight";
- il 28 maggio 1996 un'altra parte della somma, pari a USD 160.039,40, viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura "Transfert Withers, London".

¹ Si veda, in maniera completamente adesiva, anche la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub "operazione B".

Una terza operazione, concernente l'importo di USD 166.041,17, consta dei seguenti passaggi, evidenziati dai documenti di cui all'allegato 133 alla consulenza del P.M.:

- il 18 luglio 1996 la somma di USD 166.041,17 viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura "Transfert Guinness Flight & Calder";
- il 19 luglio 1996 la somma di USD 166.041,17 viene riaccreditata sul conto 700807, con la dicitura "Extourne Guinness Flight & Calder".

Una quarta operazione concerne la somma di GBP 91.989,44, accreditata sul conto 700807 il 18 marzo 1997 (v. allegato 133) ².

B) Trasferimenti relativi ad altre entità della famiglia Marcucci

Vengono elencate le seguenti operazioni:

Data	Importo	Operazione
5 dicembre 2000 (all.134)	+ Euro 380.213,00	Somma proveniente da Fenmine Ltd, accreditata sul conto 700807 ³
19 dicembre 2000 (all.134)	+ Euro 787.756,02	Somma proveniente da Guinness Flight Trustees (e dal conto del Turriff Trust presso Royal Bank of Scotland in Guernsey, come meglio si vedrà nel capitolo 2.9),

² La consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione (sub "operazione L") approfondisce l'esame dell'operazione in questione, osservando che la somma di GBP 91.989,44, proveniente "da disponibilità in essere sul Turriff trust" e trasferita il 18 marzo 1997 sul conto corrente 700.807.7.002 GBP, era stata suddivisa in due tranches, alle quali sono state date differenti destinazioni:

- una parte, maggiorata di interessi e divenuta pari a GBP 46.629,02, era stata trasferita il 25 giugno 1997 sul conto corrente 700.807.5.000 GBP; da qui, ancora maggiorata di altri importi (rappresentati da altri interessi nel frattempo maturati e da saldi attivi dei conti correnti sui quali era transitata) e divenuta pari a GBP 55.020,07, il 28 luglio 1997 era stata accreditata a favore di David Mills;
- una parte, maggiorata di interessi e divenuta pari a GBP 48.554,47, era stata trasferita il 19 gennaio 1998 sul conto corrente 700.807.7.000 GBP, con la descrizione "au nouveau portefeuille"; da qui (a sua volta maggiorata di ulteriori interessi e di saldi attivi dei conti correnti sui quali era transitata) e divenuta pari a GBP 55.768,59, il 18 marzo 2004 era stata versata a beneficio di Marrache & Co., sul conto n.57400294 presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra.

³ Richiamando le sommarie informazioni testimoniali rese da Paolo Marcucci il 6 e il 12 dicembre 2005, la consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione (sub "operazione R") ricorda che "la Fenmine Ltd. è una società che l'avvocato David Mills ha messo a disposizione della famiglia Marcucci per l'effettuazione di alcune operazioni finanziarie".

⁴ Pienamente adesiva, anche su questo punto, la prima consulenza Berlusconi, sub "operazione R".

		accreditata sul conto 700807 ⁴
21 dicembre 2000 (all.134)	– Euro 631.205,99 ⁵	Somme trasferite dal conto 700807 al conto n.36.036 FLEU presso Banque privée Ed. Rothschild di Nassau
22 dicembre 2000 (all.134)	– Euro 530.000,00	Somma trasferita dal conto 700807 al conto 540211400 in favore di EMT International BV presso ABN AMRO Bank di Amsterdam ⁶
23 gennaio 2001 (all.135)	+ Euro 1.293.273,62	Somma proveniente da Pharmaceutical Holdings (Curacao), accreditata sul conto 700807 ⁷
29 gennaio 2001 (all.135)	– Euro 1.293.000,00	Somma trasferita dal conto 700807 al conto 300744/65, intestato a Galveston Company Service presso Banco Atlantico (Gibraltar) ⁸

⁵ Si tratta della somma di tre bonifici al conto FLEU n.36.036, dell'importo, rispettivamente di euro 161.230,28; euro 315.038,71; euro 154.937,00. Anche la consulente della difesa Berlusconi, nella sua prima relazione ("operazione R") accomuna i tre bonifici, indicandone gli importi con minime differenze (euro 161.263,21; euro 315.071,64; euro 154.969,93). Anche il teste Paolo Marcucci, all'udienza del 18 maggio 2007 (pag.37), ha dichiarato che il conto FLEU apparteneva alla propria famiglia.

⁶ Anche in questo caso la consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione (sub "operazione R"), richiamando le sommarie informazioni testimoniali rese da Paolo Marcucci il 6 e il 12 dicembre 2005, ricorda che la EMT International è "una società che effettua servizi di carattere fiduciario e contabile".

⁷ Nella prima relazione, sub "operazione R", la consulente della difesa Berlusconi richiama sul punto la deposizione resa da Paolo Marcucci all'udienza del 18 maggio 2007, considerando che "la Pharmaceutical holdings sembrerebbe essere una società olandese direttamente controllata da una società italiana dei Marcucci".

⁸ Anche in questo caso la consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione (sub "operazione R"), richiama le sommarie informazioni testimoniali rese da Paolo Marcucci il 23 dicembre 2005, come contestate all'udienza del 18 maggio 2007 (pagg.45-46): "Galveston è una società dei Marrache, che abbiamo utilizzato per trasferire dei fondi di Pharmaceutical Holding".

2.7.2.3
Operazioni riferibili a David Mills

Vengono qui elencate diverse operazioni riguardanti il conto 700807. Si tratta in parte di operazioni aggiuntive a quelle già esaminate nel precedente paragrafo 2.5.4 e in parte di operazioni già viste esaminando nel paragrafo 2.6.2 il dividendo Horizon.

Segnatamente:

Data	Importo	Operazione
10 luglio 1995	+ Lit 10.170.005.994	Trasferimento del dividendo Horizon dal conto corrente n.15328080, intestato a Mackenzie Mills Clients presso Guinness Mahon, al conto 700807 (v. paragrafo 2.6.2)
29 agosto 1995 (all.137 e 138)	– GBP 22.110,88	Importo trasferito dal conto 700807, con la dicitura “ <i>Transfert Mackenzie Mills, London</i> ”, e accreditato sul conto 38154981, intestato a Mackenzie Mills client account presso Coutts & Co ¹
26 settembre 1995 (all.136)	– GBP 20.189,56	Importo trasferito dal conto 700807 al conto 16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon (per GBP 20.162,00) ²
28 dicembre 1995	– Lit 10.529.330.109	Trasferimento del dividendo Horizon dal conto 700807 al conto n.234028 presso Cantrade Private Bank di Jersey (v. paragrafo 2.6.2)
8 marzo 1996 (all.137)	+ Lit 499.970.000	Somma accreditata al conto 700807 con la causale “ <i>Transfert b/o Cantrade St-Helier</i> ” ³

¹ Si legge nella consulenza del P.M. che l’importo in questione deriva dalla conversione in GBP della somma di Lit 55.863.138, somma questa corrispondente ad una parte degli interessi maturati dall’investimento del dividendo Horizon nel conto 700807 (v. all.137).

² Si legge nella consulenza del P.M. che l’importo in questione deriva dalla conversione in GBP della somma di Lit 50.960.000, somma questa corrispondente ad una parte degli interessi maturati dall’investimento del dividendo Horizon nel conto 700807 (v. all.137).

³ La consulenza della difesa Berlusconi, sub “operazione A bis”, afferma che la somma di Lit 499.970.000 proviene a sua volta dal dividendo Horizon e corrisponde esattamente agli interessi maturati su tale dividendo. Risulta dalla consulenza del P.M. e dall’allegato 137 (oltre che, in maniera pienamente adesiva, dalla consulenza della difesa Berlusconi, sub operazione “A bis”) che la somma in questione, comprensiva degli interessi maturati, è stata

20 agosto 1996 (all.136)	– GBP 98.926,80	Importo trasferito dal conto 700807 al conto 16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon (per GBP 98.888,00)
24 luglio 1997 (all.136)	– GBP 55.020,07	Importo trasferito dal conto 700807 al conto 16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon (per GBP 54.988,00)
4 giugno 1998 (all.136)	– GBP 40.020,66	Importo trasferito dal conto 700807, con la dicitura “ <i>Transfert David Mills</i> ”

La consulente del P.M. rileva che il conto 700807 in lire italiane “è stato utilizzato anche per effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni principalmente di società italiane”. Si tratta, effettivamente, di un gran numero di titoli (Assicurazioni generali, Mediobanca, Banca di Roma, Snia s.p.a., Toro Assicurazioni, Montedison, Olivetti, Compart), acquistati e/o venduti tra il maggio e il dicembre 1998, come si rileva dall’estratto conto in atti quale allegato 137 ⁴.

Viene altresì considerato, in quanto riferibile a Mills, un bonifico di GBP 50.022,15, effettuato il 14 ottobre 1998 dal conto 701573 a favore di “*D.M.D. Mills Practice Account*” presso Coutts & Co di Londra (all.139) ⁵.

Infine, il 17 marzo 2004, dal conto n.700807 sono stati effettuati tre bonifici a favore del conto n.057400294, intestato a Marrache & Co presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, rispettivamente per GBP 55.768,59, GBP 1.773,54 e GBP 2.070,97 (e così in totale 59.583,10, al netto delle spese bancarie), come si rileva dall’allegato 140 ⁶.

convertita in GBP in due distinti momenti: l’8 maggio 1996 (da Lit 276.833.700 a GBP 117.000,00) e il 20 agosto 1996 (da Lit 232.500.000 a GBP 99.026,77).

La somma di GBP 117.000,00 è stata trasferita il 9 maggio 1996 a Marina Mahler (v. estratto conto 700807, in atti quale allegato 136).

La somma di GBP 99.026,77 è stata utilizzata quale provvista per il pagamento dell’importo di GBP 98.926,80, sopra indicato in tabella (si veda anche l’estratto conto 700807, in atti quale allegato 136).

⁴ Della maggior parte di questi investimenti, riguardanti Assicurazioni generali e Mediobanca, si è già detto nel paragrafo 2.5.1; la consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione, sub “operazione D”, osserva che nel complesso “*l’investimento in questione non si rivela fortunato, atteso che risulta aver prodotto perdite pari a ITL 28.253.638*”.

⁵ La consulente della difesa Berlusconi, nella sua prima relazione, sub “operazione D”, descrive minuziosamente la provenienza di tale bonifico, osservando che esso “*deriva da una più ampia serie di movimentazioni bancarie dovute a trasferimenti di denaro tra i conti 700.807.5.000 e 701.573.5.000*”.

⁶ L’operazione concernente il trasferimento della somma di GBP 55.768,59 a Marrache & Co. è la stessa che la consulente della difesa Berlusconi ha esaminato all’interno della “operazione L”, attribuendone la provvista originaria al Turriff Trust (si veda il paragrafo 2.7.2.2, nota 2).

2.7.2.4

Operazioni riferibili ad altri soggetti non identificati

Vengono qui elencate altre operazioni, intervenute sul conto 700807, per le quali non è stato possibile identificare i soggetti ordinanti e i beneficiari. Si tratta dei seguenti flussi:

Data	Importo	Operazione
6 maggio 1998 (all.141)	+ GBP 62.123,11	Accredito della somma sul conto 700807, con la causale “ <i>Transfert Ref. Edgington Trust</i> ”
6 maggio 1998 (all.141)	+ GBP 356.241,21	Accredito della somma sul conto 700807, con la causale “ <i>Transfert Ref. Edgington Trust</i> ”
6 aprile 1999 (all.141)	– GBP 256.821,53	Addebito della somma sul conto 700807, con la causale “ <i>Transfert F/V Mr. Edgington</i> ”
13 aprile 1999 (all.141)	– GBP 184.765,12	Addebito della somma sul conto 700807, con la causale “ <i>Tranfert F/V Mrs. Penny Edgington</i> ”

Anche la prima consulenza Berlusconi, sub “operazione P”, esamina i movimenti appena indicati, considerando che “*sembra trattarsi del medesimo cliente – la famiglia Edgington, appunto – che immette e poi preleva la medesima somma di denaro dal <circuito> oggetto di ricostruzione. Si tratta, quindi, di un flusso di denaro che appare del tutto estraneo alla vicenda oggetto del procedimento in esame e rientra, piuttosto nell’utilizzo <fisiologico> di un conto che svolge la funzione di <client account>*”.

20 aprile 2000 (all.142)	+ Euro 399.937,50	Accredito della somma sul conto 700807, con la causale “ <i>Transfert d’ordre de Deutsche Bank Frankfurt</i> ”
3 maggio 2000 (all.142)	+ Euro 229.937,50	Accredito della somma sul conto 700807, con la causale “ <i>Transfert d’ordre de un de nos clients</i> ”
5 maggio 2000 (all.143)	– Euro 155.032,30	Addebito della somma sul conto 700807, con la causale “ <i>Transfert en faveur de Smooth Sae Services – Union bancaire privé – Lugano – Compte no. 2101890</i> ”
15 maggio 2000 (all.143)	– Euro 300.032,15	Addebito della somma sul conto 700807, con la causale “ <i>Transfert en faveur de Hanover Corp. Services Ltd –</i>

		<i>Barclays Bank – London – Compte no. 59020888</i>
23 maggio 2000 (all.141)	– Euro 56.993,97	Conversione della somma in GBP 35.000,00 e suo addebito sul conto 700807, con la causale “ <i>Transfert F/V Choicegold Ltd T/A</i> ”
6 giugno 2000 (all.143)	– Euro 118.531,78	Addebito della somma sul conto 700807, con la causale “ <i>Transfert en faveur de Hanover Corporate Services – Barclays Bank – London – Compte no. 59020888</i> ”

Anche la prima consulenza Berlusconi, sub “operazione E”, menziona le uscite a favore di “Smooth Sae Services”, “Hanover Corporate Services” e “Choicegold Ltd.”, del complessivo ammontare di euro 630.590,20, rilevando che la provvista per il loro pagamento deriva proprio dagli accrediti di euro 399.937,50 e 229.937,50 (pari a complessivi euro 629.875,00) e considerando che “*l’operazione in questione si risolve in un semplice transito di denaro sul conto in esame e non presenta difficoltà ricostruttive*”. Neppure la consulente della difesa Berlusconi, però, spiega l’anomalia più significativa di tali operazioni, e cioè il fatto che l’accredito di euro 229.937,50 provenga da un soggetto del tutto indeterminato.

2.8 Le operazioni effettuate da Hadrian Trust

2.8.1

Descrizione della struttura societaria

Il trust denominato “The Hadrian Trust” era stato costituito l’11 settembre 1996 da Quality Court Trustees (Channel Islands) Ltd, su richiesta di Mills; suo trustee era la stessa Quality Court Trustees; suo beneficiario era Diego Attanasio (all.144) ¹.

Armatore di navi, Attanasio aveva conosciuto Mills tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, per via di un progetto di realizzazione di un battello galleggiante sul Tevere: stava cercando soci stranieri e Mills gli era stato presentato come *“uno degli avvocati più importanti, influenti della city di Londra, con moltissimi clienti italiani e stranieri”* (ud. 13 luglio 2007, pagg.43-44).

Stupito sin dall’inizio dalla magnificenza dell’ambiente in cui Mills si muoveva (*“uno studio importantissimo... in centro... nella zona degli studi legali, degli avvocati, dei barristers... quando fui ospitato nella stanza di Mills rimasi estremamente colpito da una svariata serie di targhe, onorificenze, diplomi... tutto il gotha italiano era gestito in questo... o gran parte delle persone di altissimo livello italiano ed estero erano gestite là. Foto con lui che stringeva la mano, baciava la mano alla regina, il papà governatore di Gibilterra, la sorella o il cognato il vicecapo del MI Five, i servizi inglesi, era il corrispondente di Carnelutti...”*), Attanasio, dopo avere sperimentato il suo aiuto in un’occasione in cui una propria impresa aveva una forte necessità di denaro ², si era rivolto a Mills *“per distribuire nell’ambito della famiglia il mio patrimonio estero... assegnare delle quote di tutta l’attività alle mie figlie in particolare e ad un mio fratello”*. Mills, dunque, aveva costituito il trust, del quale Attanasio sapeva solo che era stato formato *“nelle Isole del Canale, penso a Guernsey o a Jersey... non sapevo neanche dove fossero i trustees”*: Mills *“affrontava anche spese per me, quindi poi faceva i conti e diceva: <Guarda, negli ultimi sei mesi abbiamo speso questo, io*

¹ Si legge nella consulenza del P.M. che *“Quality Court Trustee (Channel Islands) Limited, società avente sede a Guernsey, è stata in seguito acquisita da Guinness Flight & Calder S.a.r.l. (poi Guinness Flight Trustee S.a.r.l.) la quale a sua volta è stata successivamente acquisita da Investec Trust Limited”*.

² Si tratta della s.r.l. Finanziaria Mesa, come si vedrà nel prosieguo del presente capitolo.

ho trattenuto questo per me. La mia attività è stata più intensa, meno intensa>, cioè, io mi fidavo” (ud. 13 luglio 2007, pagg.47-52 e 135).

Verso la fine del mese di giugno 1997 Attanasio, fortemente preoccupato che le autorità italiane potessero scoprire la struttura, aveva deciso di trasferire le attività in un diverso trust, da costituirsi alle Bahamas ³. La decisione, presa in accordo con Mills (come si rileva dai documenti nei quali essa è riportata) era dovuta al fatto che *“probabilmente Bahamas era più protettivo di Guernsey, essendo la giurisdizione dei trusts lì più chiusa... Bahamas era meno accessibile”*; nel contempo Attanasio, per *“dividere un po’ i rischi di investimento”*, aveva detto a Mills *“di dare parte dei capitali che gli sarebbero affluiti alla gestione di Morgan Stanley”* (ud. 13 luglio 2007, pagg.66-67 e 137).

Il 4 luglio 1997 Attanasio aveva rilasciato a Mills una procura generale (ud. 13 luglio 2007, pagg.85-87 e 143; si veda il documento, quale allegato 4 alla seconda consulenza del P.M.).

Il 15 luglio 1997, presso lo studio Marrache di Gibilterra, era stato costituito a favore di Attanasio un trust di cui egli ricordava solo il nome generico “Nelson”. Attanasio, però, non era mai stato a Gibilterra e non escludeva che l’atto fosse stato sottoscritto a Londra (ud. 13 luglio 2007, pagg.69-76) ⁴.

Il 17 luglio 1997 Attanasio, sapendo di essere coinvolto in un procedimento penale pendente davanti all’Autorità giudiziaria di Salerno, nell’ambito del quale alcuni suoi coindagati erano già stati arrestati ⁵, aveva deciso di presentarsi spontaneamente al P.M. del luogo.

³ L’intenzione di Attanasio di costituire un nuovo trust alle Bahamas e l’epoca in cui tale decisione maturò si ricavano da un appunto di Mark Le Page, funzionario di Guinness Flight & Calder, recante l’annotazione *“Received 27/6/97”* e da una lettera di G.E. Hindle, Deputy Managing Director di Quality Court Trustees, del 30 giugno 1997 (in atti quali allegati 145 e 146 alla consulenza del P.M.).

⁴ Come meglio si vedrà nella seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.1.3, si tratta del “Nelson Holdings Trust”.

⁵ Si tratta del procedimento che verrà tra breve esaminato, nell’ambito di questo stesso capitolo.

Proprio a causa di tale procedimento, all’udienza del 13 luglio 2007, i difensori degli imputati avevano chiesto che l’audizione di Diego Attanasio avvenisse ex art.210, in relazione all’art.371 comma 2 lett. b c.p.p., alla presenza di un difensore e con i preventivi avvertimenti della facoltà di non rispondere. La parte civile e il P.M. obiettavano che le circostanze su cui Attanasio era chiamato a testimoniare nel presente procedimento erano del tutto diverse da quelle per cui egli era stato in primo grado giudicato a Salerno; che le movimentazioni di denaro erano del tutto differenti; che le vicende nell’ambito delle quali Attanasio aveva consegnato le somme, per la cui corresponsione era stato condannato, non avevano nulla a che fare con questo giudizio; che l’epoca di commissione di quei reati e i percettori delle somme erano assolutamente estranee a ciò di cui in questa sede si discute.

Con ordinanza dello stesso 13 luglio 2007 il Tribunale respingeva la richiesta delle difese, osservando che *“l’esistenza di complesse strutture societarie anche estere facenti capo ad Attanasio, con le quali l’imputato Mills interagiva nell’esercizio della propria attività professionale, non comporta di per sè elementi di sovrapposizione probatoria idonei ad integrare l’ipotesi prospettata”* e che *“la lettura della motivazione della sentenza del Tribunale di Salerno,*

Nel contempo, temendo di essere arrestato a sua volta, Attanasio aveva scritto a Mills una lettera nella quale gli indicava le sue disposizioni, lasciandogli anche, in piena fiducia, diversi fogli firmati in bianco, “a varie altezze” (ud. 13 luglio 2007, pagg.78-79 e 144) ⁶.

Risulta dagli atti che, in data 17 luglio 1997, Attanasio aveva inviato una lettera, avente ad oggetto l’Hadrian Trust, ad un trustee delle Bahamas, Meespierson, preannunciandogli l’imminente arrivo di una “somma di US\$ 10,000,000 da Londra al vostro conto presso ABN Amro” e di un’altra somma “tra \$ 2.5m e 3m da Ginevra”; nella lettera (in atti quale allegato 4 alla seconda consulenza del P.M.) si diceva che ciascuna somma derivava dalla vendita di una nave e che le transazioni erano state effettuate per conto dello stesso Attanasio e su incarico di alcuni partners. Del contenuto della lettera e delle disposizioni ivi date si parlerà trattando della seconda consulenza, nel paragrafo 2.1.2.; qui va detto che, nel corso della propria deposizione, Attanasio ha negato di averla sottoscritta, assumendo che si trattava appunto di uno dei fogli firmati in bianco, che aveva lasciato a Mills perchè svolgesse il suo mandato e comunque affermando che “una certa verità questa la

particolarmente nelle parti indicate dalle difese degli imputati, porta a rilevare che i fatti contestati ad Attanasio risalgono al periodo corrente dal settembre 1990 al maggio 1996: pertanto non risultano allo stato neppure elementi di commessione temporale con le vicende di cui al presente procedimento”.

⁶ Questo il contenuto della lettera, scritta a mano da Diego Attanasio:

“A: David M. D. Mills

c/o Withers

12 Cough Square

London EC4A 3DE

Ref. : The Perth Trust and Cave Trust

Caro David,

tutti i fondi che affluiranno su questo trust o sulla sua controllata Perth company Services Ltd saranno a mia completa disposizione fin quando sarò in vita. In caso di mia morte le beneficiarie saranno le mie bambine Lavinia e Ludovica Attanasio, che attualmente vivono con la madre Anna Inserra....

Tutto il patrimonio servirà a garantire loro un buono standard di vita (ma non troppo lussuoso) e la migliore educazione possibile in tutte le scuole ed Università che gradiranno. Resta inteso altresì che godranno delle migliori cure mediche in caso di necessità. Ritengo che una cifra di 10.000.000 (dieci milioni) di lire italiane attuali mensili siano un adeguato ammontare (5.000.000 x 2) per non viziarle troppo.

Nel caso di necessità diverse, lascio al tuo giudizio una variazione della cifra che farai loro pervenire nel modo migliore.

Ai loro 21 anni riceveranno 1/6 (un sesto) del patrimonio ciascuna.

Ai loro 28 anni riceveranno 1/4 (un quarto) del patrimonio residuo ciascuna.

Ai loro 36 anni verrà loro data la gestione totale del residuo patrimonio, diviso per due.

Nel frattempo i fondi verranno gestiti da Morgan Stanley e Co. International (ph 0171 4256508) dopo che saranno stati presi accordi con Gianmarco Vela e con possibilità di smobilizzo dei fondi a breve termine.

In caso di tua insoddisfazione nella gestione, potrai cambiare gestore con Salomon Bros o Merrill Lynch.

Già da adesso ti nomino tutore (PROTECTOR) delle mie figlie e dello stesso Trust.

Nel caso di tua futura rinuncia od indisponibilità, nomino tutori (Protectors) delle figlie e del fondo (Trust) mio fratello Giovanni Attanasio, nato il 19.01.1944 e Vincenzo Fevola, nato il 30.10.1954. In caso di rinuncia od indisponibilità di uno dei due, subentrerà il Sig. Maurizio D’Argenio, nato il 28.07.1963.

Caro David, il tuo fraterno affetto ed il calore umano che mi hai trasmesso non potranno mai essere dimenticati.

Tuo Diego Attanasio”.

dice, perchè io c'ho dei partner... dei partner storici che rappresentano una minoranza della mia società, ma sono partner da me conosciuti da trent'anni e parte della mia famiglia"; "era il ricavo della vendita di due navi, e non era neanche il tutto, era il parziale ricavo della vendita delle due navi" (ud. 13 luglio 2007, pagg.82-89 e 145-146; ud. 21 settembre 2007, pagg.72 e 116-117).

Il 21 luglio Attanasio era stato arrestato e il 27 settembre era stato posto agli arresti domiciliari.

Va dato atto che, stando alla documentazione in atti (all.147 alla prima consulenza del P.M.), solo il 29 settembre 1997 Felicity Knowles, trust officer di MeesPierson (Bahamas) aveva comunicato a Guinness Flight Trustees l'avvenuta sostituzione di Quality Court Trustees ("the Retiring Trustees") con Mees Pierson Bahamas ("the New Trustees"). Benchè MeesPierson fosse già indicato come trustee, come si è appena detto, nella lettera del 17 luglio 1997, lo stesso documento concernente la sostituzione del trustee risulta redatto nel mese di settembre.

2.8.2

Descrizione dei principali flussi finanziari

Mentre era gestito dalla Guinness Flight & Calder, l'Hadrian Trust disponeva di diversi conti bancari accessi presso Royal Bank of Scotland di Guernsey. Si legge nella consulenza del P.M. che *"non è stata rinvenuta alcuna documentazione riguardante l'apertura"* di tali conti, ma che gli estratti conto, tutti intestati a Guinness Flight & Calder, *"riportano il riferimento numerico <2510> che, in base alla documentazione esaminate, risulterebbe essere il numero assegnato dalla Guinness Flight & Calder ad identificazione del cliente Hadrian Trust"*.

Vengono prese in considerazione due principali operazioni, intervenute rispettivamente sul conto n.10074514 (in GBP) e sul conto n.GFC2510-ITL1CA (in Lit).

A) L'operazione intervenuta sul conto n. 10074514

Data	Importo	Operazione
13 settembre 1996 (all.148)	+ GBP 1.059.367,87	Accredito della somma sul conto corrente 10074514 (la somma proviene dal conto n.80250020, intestato a Withers presso C. Hoare & Co)

29 maggio 1997 (all.149)	– GBP 1.000.000,00	Addebito della somma sul conto corrente 10074514 (con destinazione a favore della società “Investment and Development Holding Company Ltd”, presso la National Westminster Bank Plc di Londra, sul conto n.140-1-40041573)
-----------------------------	--------------------	--

B) L'operazione effettuata sul conto n. GFC2510-ITL1CA

Data	Importo	Operazione
24 settembre 1996 (all.150)	+ Lit 2.728.683.463	Accredito della somma sul conto corrente GFC2510-ITL1CA (con causale “ <i>Transfer of funds from C Hoare and Co b/o Withers – Transfer dated 200996</i> ”)
8 ottobre 1996 (all.151)	– Lit 2.500.096.200	Addebito della somma sul conto corrente GFC2510-ITL1CA (con causale “ <i>Pay order Ocean Support</i> ”) ⁷

Quanto alla fonte della provenienza delle somme di GBP 1.059.367,87 e Lit 2.728.683.463, accreditate nel settembre 1996 sui conti correnti riferibili all’Hadrian Trust, la consulenza del P.M. la individua nella Dendor Investments Ltd, società avente sede nell’isola di Man e di cui Mills è stato amministratore, e sul punto richiama la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Salerno e relativa al procedimento n. 625/96 R.G. P.M. e n. 16/00 R.G. Trib., a cui sopra si è già accennato.

Il 15 ottobre 2004 (all’esito di una fase dibattimentale iniziata il 4 ottobre 2000), il Tribunale di Salerno condannava Diego Attanasio, in concorso con Vincenzo Iannizzaro, per il reato di corruzione commesso a Salerno fino al luglio 1995 (capo 24, in esso assorbito il reato di corruzione commesso fino al marzo 1997 di cui al capo 22) e, in concorso con Giuseppe Amato, per il reato di falso in atto pubblico (capo 27, commesso fino al dicembre 1992) alla pena di tre anni di reclusione; dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i reati di falso in bilancio (capo 23, commesso dal 1991) e di fatturazioni per operazioni inesistenti (capo 25, commesso fino al luglio 1995).

⁷ La consulente del P.M. annota che non sono stati rinvenuti né la contabile bancaria, né l’ordine di bonifico riportanti le indicazioni relative alla banca ed al conto di destinazione.

Si legge nella sentenza che le attività corruttive poste in essere da Attanasio si collocavano nell'ambito dell'iter amministrativo, ritenuto illegittimo, relativo alla adozione della variante al piano consortile ASI per gli agglomerati di Salerno e Battipaglia ed erano state compiute nei confronti del redattore del piano territoriale (Iannizzaro) ed altri.

Più esattamente l'accordo corruttivo era finalizzato a ottenere la destinazione ad uso commerciale di un'area della ex Snia Viscosa, poi Texsal, acquisita da Attanasio, al fine di realizzarvi un centro commerciale. Le erogazioni di danaro venivano promesse al redattore del piano territoriale e direttore del consorzio (Vincenzo Iannizzaro), al consulente del consorzio e – a titolo di pagamento di parcelle – ai progettisti del centro commerciale e all'intermediario nell'individuazione del gestore.

In sentenza sono stati ricostruiti l'iter amministrativo della variante, fra il 1990 e il 1995 (pagg. 467-474 della motivazione) e le modalità attraverso le quali Attanasio aveva acquistato i terreni, in quanto amministratore della società proprietaria Texsal, dal 30 gennaio 1989 al 4 agosto 1995. L'istanza di riuso dell'area per attività commerciali era stata depositata presso il comune di Salerno il 17 luglio 1989, ma nessuna delle reiterate e differenziate richieste era stata accolta. Solo nel 1994 il terreno era stato ricompreso in zona D4 (insediamento di piccole industrie, attività artigianale e commerciale), e pochi mesi dopo la Texsal era stata acquisita dalla società Vignale Immobiliare. Il nulla osta regionale all'insediamento del centro commerciale era stato rilasciato nel marzo 1997, a seguito di un iter dal tribunale ritenuto illegittimo (per i motivi dettagliatamente descritti nella sentenza).

In particolare qui interessano gli accertamenti di natura contabile-bancaria sulle società riconducibili a Diego Attanasio, effettuati al fine di individuare le disponibilità finanziarie utilizzate per l'acquisto del terreno della ex Snia Viscosa; i rapporti contrattuali intercorsi con la Vignale Immobiliare, acquirente della Texsal; la destinazione dei proventi ricavati da Attanasio; i rapporti societari e finanziari del medesimo.

La descrizione delle anomalie riscontrate si può leggere nelle pagine 487 e seguenti della sentenza. In specie a pag. 494 vengono schematizzate le operazioni così come ricostruite:

“Nel 1989-90 l'Attanasio acquistò la Texsal per un valore complessivo di 3 miliardi e 800 milioni; nel 1995 la società che possedeva nel suo patrimonio anche questa consistenza immobiliare cedette l'intero pacchetto azionario alla Vignale Immobiliare per 25 miliardi tramite la vendita del certificato numero 7 delle azioni della società Due Lune. Certificato questo indispensabile per poter cedere l'intero capitale sociale e che venne pertanto comprato nuovamente [dalla Finanziaria Mesa: nde], dopo esser stato ceduto alla Dendor, al costo di 5 miliardi e 200 milioni di lire. Per effetto di siffatto acquisto la Dendor realizzò un'enorme plusvalenza tra il prezzo di

acquisto e il prezzo di rivendita, mentre i soggetti che avevano venduto si ritrovarono a dover sistemare varie posizioni di debito-credito intercorse all'interno del gruppo delle società riconducibili all'Attanasio. Il pagamento del certificato azionario da parte della Finanziaria Mesa avvenne in due tranches: ciascuna di 2 miliardi e 525, la prima in data 14.11.1995 e la seconda il 16 maggio 1996, entrambe eseguite tramite la banca indicata dalla Dendor, Barklace [recte, Barclays] Bank. A questa data le partecipazioni di Finanziaria Mesa nella società Due Lune [società riconducibile ad Attanasio: nde] erano rappresentate dalle azioni possedute dalla Diamar, dalla Armar e da Dendor. Il contratto che prevedeva il riacquisto del certificato azionario era composto da tre pagine dattiloscritte, non registrato, portava la data del 23 febbraio '95 e risultava firmato soltanto nella pagina n. 3, ossia laddove veniva riportato che la Finanziaria Mesa acquistava il certificato azionario dalla società Dendor Investment, che a sua volta lo aveva acquistato dalla Diamar il 18 dicembre 1992 per due milioni di dollari USA; l'atto portava la firma dell'avvocato David Mills. David Mills figurava quale amministratore della Dendor, ancorché dalla successiva verifica condotta presso la banca londinese si accertò che il danaro era poi stato trasferito subito dopo dalla banca Barklace della Dendor ad un altro soggetto indicato come whitehorse sollecitors [recte, Whitehorse Solicitors], cioè avvocati presso la banca O'hara al numero 37 di Flate Street-Londra [recte, banca Hoare, Fleet Street]; però non fu possibile ottenere alcuna spiegazione sia in ordine al primo che al secondo pagamento, né su chi fosse ed a chi facesse riferimento questo whitehorse sollecitors, che era a sua volta un avvocato, quindi un rappresentante”.

Va aggiunto che gli accertamenti bancari sul conto corrente intestato ad Attanasio presso la Banca Commerciale Italiana facevano rinvenire una serie di pagamenti effettuati in favore di Iannizzaro per una attività di consulenza di cui non era stata trovata traccia. Allo stesso modo venivano accertati ulteriori pagamenti senza titolo giustificativo nei confronti di altri soggetti.

La sentenza prosegue con l'analisi delle deposizioni testimoniali, non concernenti i rapporti fra Attanasio e Mills e senza connessioni con i fatti di cui al presente procedimento, trattando delle vicende relative alla progettazione del centro commerciale nell'area della Texsal ed alle fatture emesse per attività inesistenti.

In sostanza, gli accertamenti bancari e contabili avevano accertato la creazione delle plusvalenze con cui potevano essere pagate le tangenti, le modalità e finalità delle quali sono descritte nei passaggi successivi della sentenza (pagg. 520 e segg.).

Nelle pagg. 524 e segg. è poi riportata la versione di Attanasio, che ammetteva i fatti addebitatigli, senza nulla precisare (quanto meno nella parte riportata in sentenza) in ordine alle movimentazioni di danaro e quote societarie di cui sopra si è accennato, ed al ruolo di David Mills.

La sentenza dichiarava estinti per prescrizione, come si è già detto, i reati di falsi in bilancio (relativo alle cessioni di quote fra Mesa Finanziaria, Due Lune e Diamar prima sommariamente descritte) e di false fatturazioni (di Iannizzaro ad Attanasio), finalizzati ad eseguire ed occultare il reato di corruzione posto in essere per ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'area ex Snia Viscosa. A pag. 542 della motivazione, in particolare, si ripete che la transazione avente ad oggetto le azioni della società Due Lune risulta dalla documentazione bancaria acquisita, *“che dimostra l'effettivo versamento, da parte dell'Attanasio ed in favore di mr. Mills (nella sua qualità di procuratore speciale), della cifra concordata nel contratto [lire 5.200.000.000: nde], ceduta in due tranche a distanza di pochi giorni. Dai successivi accertamenti risultò poi che la indicata somma di danaro era transitata, attraverso alcuni passaggi, su una pluralità di conti correnti londinesi, ma non si riuscì a determinare il percettore finale ed effettivo della somma medesima”*. Attraverso tale operazione finanziaria, che presentava *“punti oscuri”*, si era verificata una *“plusvalenza, a favore di persone non identificate, pari a 2.400.000.000 di lire”*.

Dalla documentazione tratta dal procedimento conclusosi in primo grado con la sentenza appena riportata (documentazione in atti quale allegato 153 alla consulenza del P.M.), si rileva:

- ▶ che il 18 dicembre 1992 Dendor Investments aveva acquistato da una società di Attanasio, la Diamar s.r.l., un certificato azionario della s.p.a. Due Lune, rappresentante 143.934 azioni del valore di USD 2.000.000, pari a Lit 2.836.000.000 ⁸;
- ▶ che in data 23 febbraio 1995 Mills, per conto di Dendor Investments, aveva ceduto le azioni ad un'altra società riferibile ad Attanasio, la Finanziaria Mesa s.r.l., per Lit 5.200.000.000;

⁸ La consulenza della difesa Mills, a pagina 23, integra tale dato, rilevando che la somma di USD 2.000.000 derivava da un prestito di USD 2.050.000, effettuato il 16 dicembre 1992 da Boy Shipping Company Ltd a Dendor Investments (v. all.3 alla consulenza Mills) e che lo scopo dell'acquisto delle azioni della società Due Lune da parte di Dendor Investments *“era la realizzazione di un investimento immobiliare avente ad oggetto un vasto terreno (ex Snia Viscosa) nei pressi di Salerno, di proprietà di una società (la Texsal s.p.a.) a propria volta interamente posseduta dalla Due Lune s.p.a. In sostanza, quindi, grazie al prestito proveniente da Boy Shipping Company Ltd., la Dendor investment ltd. diveniva indirettamente proprietaria di una quota (16,85%) di tale terreno”*. Negli stessi termini si veda anche la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub *“operazione 3”*.

A pagina 35 lo stesso consulente della difesa Mills, riprendendo il punto e diffondendosi su quanto meglio si dirà nel trattare il paragrafo 2.1.2 della consulenza del P.M. del 29 ottobre 2007, afferma che *“risalendo fino alla fine del 1992, si può rilevare come Diego Attanasio abbia, dapprima, posto in essere un'iniziativa di natura immobiliare (già oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno) avente ad oggetto un terreno apparentemente destinato a divenire sede di un ipermercato; i proventi di tale iniziativa, quindi, sono stati investiti – tramite un trust – nell'attività tipica svolta da Diego Attanasio, ossia nell'acquisto e nella rivendita di una motonave (Ragno Due / Ocean Installer)”*. Negli stessi termini, si vedano anche la deposizione dibattimentale del consulente (pagg.46 e seguenti) e la prima consulenza della difesa Berlusconi, alle pagine 3-4.

► che la Finanziaria Mesa aveva corrisposto a Dendor Investments la somma dovuta per l'acquisto delle azioni con tali modalità:

- Lit 150.000.000 in data 13 luglio 1995, con un pagamento a favore di Dendor Investments sul conto n.89435777 presso Barclays Bank di Londra⁹;
- Lit 2.525.000.000 in data 14 novembre 1995, con un pagamento a favore di Dendor Investments sul conto n.89435777 presso Barclays Bank di Londra;
- Lit 2.525.000.000 in data 16 maggio 1996, con un pagamento a favore di Dendor Investments sul conto n.89435777 presso Barclays Bank di Londra;

► che le somme così corrisposte a Dendor Investments erano state successivamente trasferite alla banca C. Hoare & Co. sul conto n.80250020, intestato a Withers Solicitors, rispettivamente:

- per Lit 2.524.960.320 il 24 novembre 1995;
- per Lit 2.662.686.370 (somma comprensiva del residuo del conto 89435777) il 29 maggio 1996.

Come si è detto, infine, il 13 e il 24 settembre 1996 le somme di GBP 1.059.367,87 e Lit 2.728.683.463, provenienti dal conto Withers n. 80250020, erano state accreditate, rispettivamente, sui conti correnti 10074514 e GFC2510-ITL1CA di Hadrian Trust.

Le operazioni sono state descritte anche da Diego Attanasio, che all'udienza del 13 luglio 2007 (pagg.45-46) ha spiegato che proprio Mills aveva messo a sua disposizione la Dendor Investments, per risollevare la Finanziaria Mesa, che all'epoca versava in gravi problemi economici.

A riscontro dell'attendibilità della documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Salerno, la consulente del P.M. considera:

- che dall'estratto conto relativo al clients account intestato a Withers presso la banca C. Hoare & Co. alla data del 30 maggio 1996 risulta il versamento, da parte di Dendor Investments, della somma di Lit 2.662.573.042 (all.152);
- che lo stesso Mills, in una memoria del 24 marzo 2003 diretta per rogatoria alla Procura della Repubblica di Salerno, aveva confermato che le somme provenienti da Dendor Investments erano state destinate all'Hadrian Trust (all.154);

⁹ La corresponsione della somma di Lit 150.000.000 è giustamente menzionata dal consulente della difesa Mills (a pagina 25 dell'elaborato e alle pagine 48-50 della deposizione dibattimentale) e dalla prima consulenza Berlusconi, sub "operazione 3".

- che anche dai libri mastro (“*ledgers*”) dell’Hadrian Trust, allegati alla memoria di Mills, risultava che “*i fondi sono stati trasferiti al trust in parte in Lire italiane e in parte in GBP e corrispondono alle entrate rilevate sui conti accesi presso la Royal Bank of Scotland del Guernsey in precedenza descritti*” (si vedano i ledgers, quale all.154).

E’ dunque provato che le somme di GBP 1.059.367,87 e Lit 2.728.683.463, accreditate il 13 settembre 1996 e il 24 settembre 1996 sui conti correnti di Hadrian Trust, provengono da investimenti effettuati negli anni precedenti da società riferibili ad Attanasio: sul punto si veda anche la consulenza della difesa Mills, alle pagine 23-26.

L’ulteriore destinazione di queste somme verrà esaminata nel paragrafo 2.1.2 della consulenza del P.M. del 29 ottobre 2007.

2.9 Le operazioni effettuate da Turriff Trust

2.9.1

Descrizione della struttura societaria

A favore della famiglia Marcucci erano stati costituiti, tra il 1996 e il 1997, tre diversi trusts, denominati “The Turriff Trust”, “The Turriff No 2 Trust” e “The Cruden Trust”.

All’udienza del 18 maggio 2007 (pagg.7-14 delle trascrizioni) il teste Paolo Marcucci ha spiegato che i trusts erano stati costituiti per investire i proventi delle attività di famiglia, all’epoca svolte prevalentemente nel settore farmaceutico (attraverso le imprese “Biagini” e “Sclavo”), delle comunicazioni (attraverso due televisioni, “Video Music” in Italia e “Super Channel” in Inghilterra) e del turismo (attraverso un albergo denominato “Il Ciocco”, in Toscana).

Conoscendo lo studio Carnelutti, la famiglia Marcucci era entrata in contatto con Mills, che aveva seguito sia una fase di amministrazione controllata della società “Super Channel”, che la costituzione dei trusts; dal consulente contabile che seguiva le vicende della società inglese, Guy Grewar, Marcucci aveva saputo che Mills aveva detto di avere intenzione di utilizzare i trusts anche per i propri clienti (pagg.14-24).

Queste le principali vicende di ciascuno dei trusts:

A) “The Turriff Trust” (all.155, 158 e 159 alla consulenza del P.M.)

- costituito il 27 febbraio 1996, avendo come trustee la società Turriff Ltd, con sede nelle British Virgin Islands, e come beneficiaria Marialina Marcucci;
- amministrato da Mills fino al 1° maggio 1996;
- amministrato da Guinness Flight & Calder dal 1° maggio 1996 in poi;
- avente come nuovo trustee, dal 26 marzo 1999, Quality Court Trustees (Channel Islands) Ltd.

B) “The Turriff No 2 Trust” (all.156 e 159 alla consulenza del P.M.)

- costituito il 2 luglio 1997, avendo come trustee la società Turriff Ltd, con sede nelle British Virgin Islands, e come beneficiario Paolo Marcucci;
- amministrato da Guinness Flight & Calder;
- avente come nuovo trustee, dal 26 marzo 1999, Quality Court Trustees (Channel Islands) Ltd.

C) “The Cruden Trust” (all.157 e 158 alla consulenza del P.M.)

- costituito il 27 febbraio 1996, avendo come trustee la società Cruden Ltd BVI;
- amministrato da Mills fino al 1° maggio 1996;
- amministrato da Guinness Flight & Calder dal 1° maggio 1996 in poi;
- operativo sino al 18 luglio 1997.

Si legge nella consulenza del P.M. che *“le operazioni eseguite dai suddetti trust sono state prevalentemente effettuate a seguito di istruzioni inviate a Guinness Flight & Calder da David Mills o Guy Grewar, fiduciario della famiglia Marcucci”*.

2.9.2

Descrizione dei principali flussi finanziari

Il paragrafo considera i principali flussi finanziari riguardanti questi trusts, dopo che la loro amministrazione era passata a Guinness Flight & Calder.

Per i precedenti flussi finanziari, avvenuti sotto l’amministrazione di Mills, si richiama il precedente paragrafo 2.7.2.2.

2.9.2.1

Turriff Trust

Durante la gestione di Guinness Flight & Calder, il Turriff Trust disponeva dei seguenti conti bancari:

- ▶ conto GFC2472-EUR1CA, Call Deposit Account, in Euro, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;
- ▶ conto n. 10166796, Capital Account, in GBP, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;
- ▶ conto n. 2029-56035769, Capital Account, in GBP, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;
- ▶ conto GFC2472-USD1CA, Call Deposit Account, in USD, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;
- ▶ conto n. 251272.006.017.840, utilizzato per effettuare investimenti mobiliari, presso SG Hambros Bank & Trust (Guernsey) Ltd (all.160).

Si legge nella consulenza del P.M. che “*non è stata rinvenuta alcuna documentazione riguardante l’apertura*” dei conti accesi presso Royal Bank of Scotland di Guernsey, ma che gli estratti conto, tutti intestati a Guinness Flight & Calder, “*riportano il riferimento numerico <2472> che, in base alla documentazione esaminata, risulterebbe essere il numero assegnato dalla Guinness Flight & Calder ad identificazione del cliente Turriff Trust*”.

Vengono prese in considerazione le principali operazioni intervenute su tali conti.

A) Il conto GFC2472-EUR1CA

Data	Importo	Operazione
24 marzo 1999 (all.161)	+ Euro 516.389,34	Accredito della somma, proveniente da Deutsche Bank AG di Francoforte
14 aprile 1999 (all.161-162)	- Euro 172.129,78 - Euro 172.129,78 - Euro 172.129,78	Addebito di ciascuna delle tre somme, di pari importo, a loro volta accreditate su altri conti, contraddistinti dalle sigle MS, AS e CM, a favore dei figli di Marialina Marcucci

B) Il conto n. 10166796

Data	Importo	Operazione
21 ottobre 1998 (all.163)	+ GBP 276.000,00	Accredito della somma, con la dicitura “ <i>Elder properties Ltd</i> ”: da un appunto interno, sembra trattarsi del provento di una vendita di proprietà

		immobiliari
12 novembre 1998 (all.163)	+ GBP 2.415.000,00	Accredito della somma, con la dicitura “ <i>Elder properties Ltd</i> ”: da un appunto interno, sembra trattarsi del provento di una vendita di proprietà immobiliari
22 gennaio 1999 (all.164)	– GBP 2.415.000,00	Addebito della somma, trasferita al conto deposito 2029-56035769
tra il 28 ottobre 1998 e il 28 luglio 1999 (all.167 e 170)	– GBP 975.000,00	Addebito della somma complessiva di GBP 975.000,00, trasferita al conto n.30128902 intestato a Tolsta Ltd presso Barclays Bank Plc, Jersey ¹
tra il 18 giugno 1999 e il 3 settembre 1999 (all.167, 168 e 169)	– GBP 369.709,25	Addebito della somma complessiva di GBP 369.709,25, trasferita al conto n.83006311 intestato a Marrache Mills Clients Account presso Coutts & Co., Londra, e in parte utilizzata per l’acquisto di una proprietà immobiliare della società Elkmont International Ltd, con sede nelle B.V.I., appositamente costituita ²
20 agosto 1999 (all.171)	– GBP 50.000,00	Addebito della somma, trasferita al conto n. 2989478 intestato a Deepline Ltd presso Lloyds Bank di Londra

¹ L’addebito complessivo di GBP 975.000,00 si compone dei seguenti addebiti:

- GBP 30.000,00 il 28 ottobre 1998
- GBP 30.000,00 il 13 novembre 1998
- GBP 40.000,00 il 24 novembre 1998
- GBP 40.000,00 il 2 dicembre 1998
- GBP 40.000,00 il 15 dicembre 1998
- GBP 135.000,00 il 5 febbraio 1999
- GBP 190.000,00 il 26 marzo 1999
- GBP 110.000,00 il 29 aprile 1999
- GBP 40.000,00 il 25 maggio 1999
- GBP 40.000,00 l’1 giugno 1999
- GBP 30.000,00 il 15 giugno 1999
- GBP 95.000,00 il 23 giugno 1999
- GBP 60.000,00 il 22 luglio 1999
- GBP 95.000,00 il 28 luglio 1999.

² Si tratta dei seguenti addebiti:

- GBP 72.500,00 il 18 giugno 1999
- GBP 21.209,25 il 30 luglio 1999
- GBP 100.000,00 e GBP 1.000,00 il 12 agosto 1999
- GBP 175.000,00 il 3 settembre 1999.

30 settembre 1999 (all.171)	– GBP 60.000,00	Addebito della somma, trasferita al conto n. D-176867015180 intestato a Deepline Ltd presso Banca Sella di Roma
--------------------------------	-----------------	---

C) Il conto 2029-56035769

Data	Importo	Operazione
22 gennaio 1999 (all.164)	+ GBP 2.415.000,00	Accredito della somma, proveniente dal conto n.10166796
26 marzo 1999 (all.165)	– GBP 614.580,13	Addebito della somma, convertita in USD 999.000.000,00 e utilizzata per sottoscrivere 6.868,60 quote del fondo Eureka (US \$) Fund
13 maggio 1999 (all.166)	– GBP 619.156,71	Addebito della somma, convertita in USD 1.000.000,00 e trasferita prima al conto GFC2472-USD1CA e poi, il 27 maggio 1999, al conto 25172.006.017.840, presso SG Hambros Bank & Trust (Guernsey) Ltd

Risulta dagli allegati alla consulenza del P.M.:

- che a seguito di disposizioni impartite da Marialina Marcucci in data 17 ottobre 2000 e da Quality Court Trustees il 30 ottobre 2000, l'11 dicembre 2000 erano state vendute le 6.860 quote del fondo Eureka (US \$) Fund, ricavandone l'ammontare di USD 700.000,00 (all.172);
- che in data 14 dicembre 2000 la somma di USD 700.000,00 era stata convertita in euro 787.756,02 e, su disposizioni impartite da Marialina Marcucci, era stata trasferita sul conto n.700807, intestato a Mills presso CIM Banque (all.173; si veda anche quanto già detto nel paragrafo 2.7.2.2).

Si legge nella consulenza del P.M., altresì, che sul conto n.2029-56035769 sono stati addebitati altri importi minori, utilizzati per alimentare il conto n.10166796.

D) Il conto GFC2472-USD1CA

Data	Importo	Operazione
19 giugno 1996 (all.170)	– USD 100.000,00	Addebito della somma, trasferita alla Tolsta Ltd attraverso la Cruden Limited
tra il 14 gennaio 2000 e il 5 luglio 2000 (all.171)	– USD 177.600,00	Addebito della somma complessiva di USD 177.600,00, trasferita al conto n.11321188 intestato a Deepline Ltd presso Lloyds TSB Bank di Londra ³

2.9.2.2
Turriff No 2 Trust

La consulenza del P.M. prende in esame due operazioni, intervenute sul conto GFC2534-ITL1CA intestato a Guinness Flight & Calder presso Royal Bank of Scotland (Guernsey):

Data	Importo	Operazione
2 aprile 1997 (all.174)	+ Lit 1.005.890.840	Accredito della somma, proveniente dal client account n.6750022, intestato a Withers presso la banca C. Hoare & Co. di Londra (la somma era stata trasferita a Withers il 24 marzo 1997 dalla West Coast Inv Ltd)
18 luglio 1997 (all.175)	– Lit 1.000.000.000	Addebito della somma, trasferita al conto n.8255700, intestato a Pathan International presso Guinness Mahon & Co. di Londra, su istruzioni di Paolo Marcucci

Va dato atto che l'operazione del 2 aprile 1997, come si rileva dalla nota di accredito di Royal Bank of Scotland (in atti quale allegato 174) menziona quale beneficiario il Turriff No2 Trust, nonostante che, come si è visto, questo fosse stato costituito solo il 2 luglio 1997.

La consulente del P.M. ricorda altresì:

³ L'ammontare di USD 177.600,00 si compone dei seguenti addebiti:

- USD 75.000,00 il 14 gennaio 2000;
- USD 102.600,00 il 5 luglio 2000.

- il trasferimento a Quality Court Trustees (nella sua veste di trustee del Turriff No 2 Trust) di 1.750,00 e di 2.790,43 quote del fondo Eureka (Euro) Fund, di cui si è parlato al paragrafo 2.5.2.5;
- il trasferimento a Quality Court Trustees (nella sua veste di trustee del Turriff No 2 Trust) di 500,00 quote del fondo Eureka Interactive Fund, di cui si è parlato al paragrafo 2.5.2.6.

LA CONSULENZA TECNICA
CONFERITA DAL P.M. A KPMG AUDIT S.P.A.
IN DATA 8 FEBBRAIO 2007
E TRASMESSA AL P.M. IN DATA 29 OTTOBRE 2007

La seconda consulenza svolta dalla s.p.a. KPMG, in persona della dott. Gabriella Chersicla, su incarico del P.M., si compone dei seguenti capitoli:

1	Introduzione
1.1	Oggetto dell'incarico
1.2	Modalità di svolgimento
1.3	Limitazioni dell'incarico
2	Risultanze dell'incarico
2.1	Premessa
2.1.1	L'investimento nel fondo The Torrey Global Offshore Fund Ltd e la provenienza dei fondi
2.1.2	L'origine e la destinazione dei fondi affluiti sul conto di Mees Pierson (Bahamas) Ltd
2.1.3	Informazioni societarie relative alle entità Nelson Trust, Nelson Holding Trust, Nelson Consultants Trust, Perth Trust e Cave Trust
2.2	Analisi dei flussi finanziari transitati sui conti bancari di Marrache & Co., Gibilterra
2.2.1	I fondi provenienti da CIM Banque, Ginevra
2.2.2	I fondi provenienti da Mees Pierson (Bahamas) Ltd
2.2.2.1	<i>I fondi inizialmente investiti presso Morgan Stanley: Perth Trust e Cave Trust</i>
2.2.2.2	<i>I fondi trasferiti a Banco Atlantico (Gibraltar) Limited e reinvestiti presso Morgan Stanley: Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd</i>
2.2.2.3	<i>Il rimborso dei fondi a Diego Attanasio e la chiusura dei conti accesi presso Morgan Stanley (Perth Trust, Cave Trust, Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd)</i>
2.2.2.4	<i>Altri flussi finanziari rilevati dai conti accesi presso Morgan Stanley</i>
2.2.2.5	<i>Altri flussi finanziari rilevati dai conti bancari intestati a Marrache & Co.</i>
2.2.3	La rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas
2.2.4	I fondi provenienti da FB Trust
2.2.5	Sintesi dei flussi finanziari transitati sui conti bancari intestati a Marrache & Co.
2.3	I collegamenti tra l'operatività dei conti intestati a Marrache & Co. e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills

2.4	I collegamenti tra l'operatività dei conti intestati a Marrache & Co. e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills
------------	--

Per ben comprendere il complesso elaborato, è necessario sin d'ora riportare copia della rappresentazione grafica dei flussi finanziari analizzati, allegata dalla consulente quale appendice 3 alla propria relazione.

1 - INTRODUZIONE

1.1 Oggetto dell'incarico

La consulenza ha per oggetto:

- ▶ l'analisi dei movimenti di fondi intervenuti nel periodo 1997-2000 sui conti correnti dello studio legale Marrache & Co. di Gibilterra in relazione alle entità denominate Nelson Trust, Nelson Holding Trust, Nelson Consultants Trust, Perth Trust e Cave Trust, con l'indicazione – ove possibile – della provenienza e della destinazione del denaro;
- ▶ l'esistenza di collegamenti tra l'operatività dei conti sopra indicati e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills e/o Diego Attanasio

sulla base di:

- documentazione già analizzata nell'ambito dell'incarico di consulenza tecnica del 29 aprile 2005
- documentazione trasmessa dalle Autorità del Regno Unito in data 8 maggio 2006 (documentazione Marine Legal Service)
- documentazione trasmessa dalle Autorità del Regno Unito in data 23 novembre 2006 (documentazione relativa ai conti bancari di Mills e documentazione Morgan Stanley)
- documentazione trasmessa dall'Attorney General Chambers di Gibilterra in data 19 gennaio 2007
- successive integrazioni
- dichiarazioni rese da Diego Attanasio nel dibattimento

1.2 Documentazione esaminata dal consulente

- ▶ Documentazione acquisita presso Marine Legal Services mediante rogatoria internazionale tramite l'Autorità Giudiziaria del Regno Unito trasmessa in data 8 maggio 2006 e 22 febbraio 2007;
- ▶ Documentazione relativa ai conti accesi presso Morgan Stanley International & Co. Ltd intestati a The Perth Trust, The Cave Trust e Banco Atlantico (Gibraltar) Limited acquisita mediante rogatoria internazionale tramite l'Autorità Giudiziaria del Regno Unito;
- ▶ Documentazione societaria, bancaria e commerciale acquisita presso Marrache & Co. e presso Banco Atlantico (Gibraltar) Limited mediante rogatoria internazionale tramite l'Autorità Giudiziaria di Gibilterra;
- ▶ Documentazione bancaria acquisita mediante rogatoria internazionale tramite l'Autorità Giudiziaria del Regno Unito relativa principalmente ai seguenti conti bancari:
 - conti bancari accesi presso S.G. Hambros Bank & Trust Ltd di Londra intestati a David Mills;
 - conti bancari accesi presso Guinness Mahon & Co. Ltd Private Bank di Londra e Invested Bank (UK) Limited di Londra intestati a David Mills;
 - conti bancari accesi presso Lloyds TSB di Londra intestati a Mills St. James e BDIC (UK) Ltd;
 - conti bancari accesi presso Coutts & Co. di Londra intestati a David Mills e Marrache Mills;
- ▶ Documentazione acquisita mediante rogatoria internazionale nel Regno Unito presso HM Customs & Revenue tramite The City of London Magistrates' Court trasmessa in data 9 maggio 2006;
- ▶ Documentazione prodotta dalla difesa di David Mills in data 3 giugno 2006;
- ▶ Verbale delle udienze dibattimentali del 13 luglio 2007 e del 21 settembre 2007 relative al procedimento penale n. 1622/07 innanzi al Tribunale di Milano;

► Contenuto e documentazione di supporto della relazione emessa da KPMG Audit S.p.A. datata 6 febbraio 2006.

La consulente della difesa Berlusconi, nella seconda relazione (pag.2), ha sostenuto che l'analisi *“ha rilevato la presenza di alcune zone d'ombra dovute all'incompletezza della documentazione contabile, il che ha reso impossibile una compiuta perimetrazione e ricostruzione di tutti gli investimenti effettuati da Diego Attanasio nell'arco di tempo considerato. Nondimeno... si ritiene che la presenza di codeste lacune, ormai probabilmente ineliminabili, non pregiudichi la ricostruzione dei fatti destinati ad assumere rilievo ai fini del presente procedimento”*.

2 – RISULTANZE DELL'INCARICO

2.1 Premessa

2.1.1

L'investimento nel fondo The Torrey Global Offshore Fund Ltd e la provenienza dei fondi

Nel novembre 1999 la società Struie Holding Limited aveva effettuato un investimento di 600.000 USD in quote del fondo “The Torrey Global Offshore Fund Ltd”.

Dalla documentazione acquisita presso la società che aveva amministrato il fondo, Bisys Hedge Fund Services Ireland Ltd (già Hemisphere Management Ireland Ltd) risulta:

- che Struie, in data 1 novembre 1999, aveva sottoscritto 2.802,822 quote del fondo, per un corrispettivo di 600.000 USD;
- che la somma così investita proveniva dal conto n.600478, intestato a Struie presso la CIM Banque di Ginevra;
- che l'1 marzo 2000 le quote, corrispondenti ad un controvalore di 740.085,15 USD, erano state trasferite in capo a David Mills;
- che l'1 ottobre 2000 le quote erano state liquidate per un controvalore di USD 660.058,52; detta somma (per l'importo di USD 659.908) era stata accreditata sul conto bancario n.01871/006.840, intestato a Mills presso S.G. Private Banking di Londra, per USD 615.450 il 18 ottobre 2000, e per USD 44.458 il 21 novembre 2000.

Nella memoria del 7 novembre 2004, esaminata nella consulenza tecnica della KPMG del 6 febbraio 2006, Mills aveva affermato che l'importo di 600.000 USD, investito nel fondo, rappresentava una parte della somma di USD 2.050.000, affidatagli in gestione da Diego Attanasio nel luglio 1997 e da Mills accreditata il 23 luglio 1997, con provenienza da Mees Pierson Bahamas Ltd, sul conto n.700807, intestato allo stesso Mills presso CIM Banque di Ginevra.

Già a pagina 8 del proprio elaborato, nella nota 1, la consulente del P.M. rileva un'anomalia nel trasferimento di quote avvenuto l'1 marzo 2000 dal fondo "The Torrey Global Offshore Fund Ltd" (intestato a Struie) a David Mills: a fronte di tale operazione, infatti, nessun trasferimento di fondi è avvenuto a favore della società Struie.

Come si vedrà nei prossimi capitoli, poi, la gestione economica svolta da Mills per conto di Attanasio tra il 1997 e il 2000 è caratterizzata da una tale serie di anomalie, discrasie, contraddizioni, confusioni di patrimoni, entrate e uscite sconosciute, da evidenziare che non si è trattato di un corretto sviluppo di investimenti; il patrimonio di Attanasio, al contrario, ha rappresentato il contenitore all'interno del quale Mills, con lo stabile apporto dei trusts e dei fondi costituiti e gestiti dai fratelli Marrache, operatori finanziari a Gibilterra, ha depositato e prelevato numerose altre somme, per importi di enorme rilevanza.

2.1.2

L'origine e la destinazione dei fondi affluiti sul conto di Mees Pierson (Bahamas) Ltd

La consulenza del P.M. esamina, per prima cosa:

- ▶ l'origine dei fondi affluiti il 17 luglio 1997 sul conto Mees Pierson Bahamas Ltd n.661.0.790.133.41, acceso presso ABN Amro a nome di David Mills per un importo di USD 10 milioni (suddiviso in due tranches di 8,785 milioni USD e 1,215 milioni USD);
- ▶ la destinazione data a detta somma, erogata il 22 luglio 2007:
 - per 6,450 milioni USD a favore di Perth Trust;
 - per 1,5 milioni USD a favore di Cave Trust;
 - per 2,050 milioni a favore del conto n.700807, acceso a nome di Mills presso CIM Banque di Ginevra (rif. "Turriff").

L'origine dei fondi affluiti il 17 luglio 1997 sul conto Mees Pierson Bahamas Ltd n.661.0.790.133.41

Dalla corrispondenza intercorsa tra Mills e Mees Pierson Bahamas risulta che gli accrediti sul conto n. 661.0.790.133.41 erano stati effettuati per conto del titolare dell'Hadrian Trust (v. fax di Mills a Felicity Knowles del 22 luglio 2007, quale all.3 alla consulenza).

Titolare dell'Hadrian Trust – come si è visto nel capitolo 2.8 della consulenza del 6 febbraio 2006 – era Diego Attanasio, che il 4 luglio 1997 aveva rilasciato una procura a Mills e il 17 luglio 1997 sembrava avere inviato le istruzioni di accredito a Mees Pierson (all.4 alla consulenza).

Secondo quanto affermato da Attanasio nella sua deposizione dibattimentale ¹, i fondi così gestiti da Mills erano pari a circa 12,5-13 milioni di dollari e provenivano dalla vendita di due navi, la ISS Surveyor (già denominata Ravello) e la Ocean Installer.

Ma già su questi punti si rilevano alcune anomalie.

¹ Si veda, per esempio, la deposizione resa all'udienza del 13 luglio 2007, pag.145.

► Nell'esame reso all'udienza del 13 luglio 2007 (pagg.82-89), Attanasio ha bensì riconosciuto la sottoscrizione della lettera del 17 luglio 1997, ma ha anche affermato che si trattava di uno dei fogli firmati in bianco, che aveva rilasciato a Mills.

► Non è vero che i fondi provenissero dalla vendita della nave ISS Surveyor: già nell'esaminare la consulenza del P.M. del 6 febbraio 2006 (paragrafo 2.4) si è detto che il ricavato della vendita di tale nave era stato trasferito a Mees Pierson Bahamas soltanto il 29 settembre 1997 (e tra i mesi di gennaio e aprile 1998 era stato destinato alla società Technical Marine Support Services Ltd, riferibile ad Attanasio), sicchè la somma accreditata il 17 luglio 1997 sul conto Mees Pierson Bahamas trova necessariamente una diversa origine.

Al fine di dimostrare che i fondi affluiti il 17 luglio 1997 sul conto Mees Pierson Bahamas provenissero comunque da Attanasio, la difesa Mills, il 3 giugno 2006, aveva depositato un'analisi datata 3 luglio 1998, svolta da Edwards & Co., avente ad oggetto il bilancio consolidato di una società di Attanasio, la "Boy Shipping Limited" (all.11 alla consulenza del P.M. e all.27 alla consulenza Mills). L'analisi, concernente il periodo dal 1992 al 31 dicembre 1997, includeva le attività svolte in tale periodo anche da altre società riferibili ad Attanasio, tra le quali la "Ocean Support Services Ltd." e la "Investment and Development Holding Company Ltd.", e mirava a stabilire l'entità dei profitti derivanti da tali attività, da sottoporre a tassazione nel Regno Unito.

Secondo la documentazione bancaria prodotta quale allegato 5 alla consulenza del P.M., la somma di 10 milioni di dollari, destinata il 17 luglio 1997 a Mees Pierson Bahamas, proveniva da conti bancari intestati a società riferibili ad Attanasio presso National Westminster Bank di Londra. In particolare:

► l'importo di USD 8.784.483 proveniva dal conto n. 140/01/40041263, intestato alla società Ocean Support Services Ltd;

► l'importo di USD 1.215.517 proveniva dal conto n.140/01/40041573, intestato alla società Investment and Development Holding Company Ltd.

E' dunque necessario esaminare partitamente la provenienza dei due importi.

A) La provenienza dell'importo di USD 8.784.483

La società Ocean Support Services Ltd aveva tratto la somma di USD 8.784.483 da un accredito di 9.368.433,77 USD, ricevuto in data 14 luglio 1997 (all.7 alla consulenza del P.M.) e rappresentante il controvalore della nave “Ocean Installer”, che la società Ocean Support Services aveva acquistato nell’ottobre 1996 per USD 3.675.000 e aveva ceduto alla società Mannai Corporation di Doha (Qatar) nella primavera 1997 per USD 11.500.000 (all.8 alla consulenza del P.M.).

Quanto all’acquisto della nave, alle pagine 10-11 la consulenza del P.M. spiega, andando a ritroso, che nell’ottobre 1996 la società Ocean Support Services Ltd aveva ricevuto la nave “Ocean Installer” (all’epoca denominata “Ragno Due”) dalla Saipem (Portugal) Comércio Marítimo, Sociedade unipessoal S.A., per un importo di USD 3.675.000,00, oltre USD 24.660,00 per combustibile (all.9 alla consulenza); secondo gli stessi documenti bancari della National Westminster Bank intestati a società riferibili ad Attanasio (all.10 alla consulenza) detta somma, impiegata per l’acquisto della nave, derivava:

- in parte (per USD 1.643.643,78) da un accredito datato 8 ottobre 1996, proveniente in ultima analisi da una società di Attanasio, la Dendor Investments Ltd ²;
- in parte (per USD 2.500.000) da un accredito proveniente il 10 ottobre 1996 da un conto in essere presso la Compagnie Monegasque de Banque di Montecarlo, indicato con la sigla “DILA”, anch’esso riconducibile ad Attanasio ³. Si legge nell’analisi di Edwards & Co., al punto 3, che la somma di USD 2.500.000, accreditata il 10 ottobre 1996, era un prestito (*Loan from “Com Mone BQ, Monte Carlo” \$ 2.5m on 10th October 1996*), utilizzato dalla società Ocean Support Services Ltd “*per acquistare una barca*” e “*successivamente rimborsato da fondi presso Mees Pierson, Bahamas, nel luglio 1997*” (così la traduzione allegata agli atti prodotti dalla difesa, riportata nella consulenza del P.M., in nota, a pagina 11).

La società Ocean Support Services aveva provveduto ad un impegnativo ricondizionamento della nave “Ragno Due”, attraverso somme provenienti da altre società riconducibili ad Attanasio, quali

² Su questo punto si richiama il paragrafo 2.8.2 della consulenza del P.M. del 6 febbraio 2006, dove si è visto che l’8 ottobre 1996, dal conto corrente n. GFC2510-ITL1CA di pertinenza dell’Hadrian Trust, era stata trasferita la somma di Lit 2.500.096.200 con la causale “*Pay order Ocean Support*”. Come si rileva dall’allegato 10 alla consulenza del P.M. del 9 novembre 2007 (presente anche quale allegato 13 della consulenza Mills), la somma di Lit 2.500.000.000 (corrispondenti a USD 1.643.643,78) era stata trasferita lo stesso 8 ottobre 1996 al conto n.140-1-40041263, intestato alla società “Ocean Support Services” presso National Westminster Bank Plc di Londra. I trasferimenti sono considerati negli stessi termini dal consulente della difesa Mills, nel proprio elaborato a pagina 27 e nella deposizione resa all’udienza del 7 luglio 2008 alle pagine 55-56.

³ Sia la consulente del P.M., a pagina 11, che il consulente della difesa Mills, alle pagine 27-28 del proprio elaborato e alle pagine 56-57 della deposizione dibattimentale, ricordano che lo stesso Attanasio, all’udienza del 21 settembre 2007 (pag.63) ha riferito che si trattava di un conto di sua pertinenza.

“Investment and Development Holding” e “Alexander Navigation”, come chiarito dalla consulenza Mills a pagina 28 ⁴.

Proprio a seguito di tale ricondizionamento, il 19 giugno 1997 ⁵ la società Ocean Support Services Ltd aveva ceduto la nave, ribattezzata “Ocean Installer”, alla società Mannai Corporation di Doha (Qatar) per la somma di USD 11.500.000,00.

Peraltro, solo la somma di USD 9.368.433,77 era stata accreditata il 14 luglio 1997 sul conto n.140-01-40041263 della Ocean Support Services Ltd ⁶.

Riportandosi all’estratto del conto n.140-01-40041263, relativamente al periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 luglio 1997 (prodotto, come si è detto, quale allegato 17), la consulenza Mills considera:

- che a seguito dell’accredito di USD 9.368.433,77, effettuato il 14 luglio 1997, il conto presentava, alla data del 16 luglio 1997, un saldo attivo pari a USD 8.987.151,55;
- che in data 17 luglio 1997 dal conto n.140-01-40041263 era uscita la somma di USD 8.784.543,66, che veniva contestualmente accreditata sul conto n. 661.0.790.133.41, intestato a Mees Pierson Bahamas presso la Chase Manhattan Bank di New York (come si è già visto dalla documentazione bancaria in atti quale allegato 5 della consulenza del P.M.).

B) La provenienza dell’importo di USD 1.215.517

La società Investment and Development Holding Company Ltd aveva tratto la somma di USD 1.215.517 da un accredito di 1.637.000 USD, ricevuto in data 29 maggio 1997 sul proprio conto n.140-01-40041573 presso la National Westminster Bank di Londra (all.6 alla consulenza del P.M.)

⁴ La consulenza Mills riporta:

- quale allegato 17, gli estratti del conto n. 140-01-40041263, intestato alla Ocean Support Services presso la National Westminster Bank di Londra, per il periodo dal 24 settembre 1996 all’8 aprile 1998;
- quale allegato 18, l’analisi, redatta da Edwards & Co., dei prestiti tra Boy Shipping Ltd e Alexander Navigation Ltd.

⁵ La data del 19 giugno 1997 si ricava dalla “*bill of sale*” della nave, prodotta dal P.M. quale allegato 8 e dalla difesa Mills quale allegato 19 delle rispettive consulenze.

⁶ Il consulente della difesa Mills, a pagina 29 del proprio elaborato, spiega che “*la notevole differenza tra i due importi (pari a \$ 2.131.566,23, al lordo delle relative spese bancarie concernenti il bonifico della somma) si deve ad un costo ingente (letteralmente <charter claim>) che la Ocean SS sembrerebbe costretta a subire per effetto di un fermo (<arrested>) concernente la motonave. Tale vicenda risulta documentata dalla corrispondenza proveniente dalla Marine Legal Services Limited*” (riportata quale allegato 20 alla consulenza) “*nella quale si fa riferimento al rilascio di una cauzione (<escrow>) che viene quantificata in GBP 1.312.845,00*”; si vedano anche la deposizione dibattimentale dello stesso consulente, all’udienza del 7 luglio 2008 (pagg.58-60) e la deposizione di Diego Attanasio all’udienza del 13 luglio 2007 (pagg.146-147).

e rappresentante il controvalore di GBP 1.000.000, che erano state trasferite alla società in pari data dal conto n.10074514, intestato a Hadrian Trust presso Royal Bank of Scotland di Guernsey ⁷.

Riportandosi agli estratti del conto n.140-01-40041573 intestato a Investment and Development Holding (prodotti quale allegato 22 per il periodo dal 23 dicembre 1996 al 22 dicembre 1997) ed agli estratti del conto n.140-01-40041263 intestato a Ocean Support Services (prodotti quale allegato 17), la consulenza Mills considera:

- che “Investment and Development Holding” aveva finanziato “Alexander Navigation” con la complessiva somma di USD 384.967,93 ⁸;
- che “Alexander Navigation” aveva finanziato “Ocean Support Services” con la complessiva somma di USD 330.320,48 ⁹;
- che “Investment and Development Holding” aveva finanziato “Ocean Support Services” con la somma di USD 51.266,25 ¹⁰;
- che pertanto “Investment and Development Holding” aveva “*direttamente o indirettamente finanziato il ricondizionamento di <Ragno Due> con la complessiva somma di \$ 381.586,73 (330.320,48 + 51.266,25)*”;
- che alla data del 17 luglio 1997 sul conto n.140-01-40041573 era presente la somma di USD 1.215.517,98, “*quasi integralmente proveniente da Dendor/Hadrian Trust*”.

Appunto in data 17 luglio 1997 dal conto n.140-01-40041573 era uscita la somma di USD 1.215.517,98, che veniva contestualmente accreditata sul conto n. 661.0.790.133.41, intestato a Mees Pierson Bahamas presso la Chase Manhattan Bank di New York (come si è già visto dalla documentazione bancaria in atti quale allegato 5 della consulenza del P.M.).

⁷ Sul punto, si richiama il paragrafo 2.8.2 della consulenza del P.M. del 6 febbraio 2006, dove appunto si è visto che il 29 maggio 1997, dal conto corrente n.10074514 di pertinenza dell’Hadrian Trust, la somma di GBP 1.000.000 (corrispondenti a USD 1.637.000) era stata trasferita al conto n.140-1-40041573, intestato alla società “Investment and Development Holding Company Ltd” presso National Westminster Bank Plc di Londra. La circostanza è considerata negli stessi termini anche dal consulente della difesa Mills, nel proprio elaborato a pagina 27 e nella deposizione resa all’udienza del 7 luglio 2008 alle pagine 54-55 e 66.

⁸ Si tratta, esattamente, di USD 163.000,00 il 6 giugno 1997, USD 49.977,93 il 20 giugno 1997 e USD 171.990,00 il 23 giugno 1997.

⁹ Si tratta, esattamente, di USD 22.060,00 il 9 aprile 1997, USD 2,800,00 l’8 maggio 1997, USD 50.100,00 il 28 maggio 1997, USD 35.000,00 il 2 giugno 1997, USD 23.150,00 il 6 giugno 1997, USD 150.000,00 e USD 13.870,00 il 10 giugno 1997, USD 21.337,00 il 13 giugno 1997, USD 24.659,23, USD 21.602,16 e USD 7.526,00 il 17 giugno 1997, USD 80.000,00 e USD 78.216,09 il 18 giugno 1997, per un totale di USD 530.320,48. Da tale somma vanno detratti USD 200.000, concessi in prestito da Ocean Support Services a Alexander Navigation (di cui USD 100.000,00 il 24 ottobre 1996 e USD 100.000,00 il 5 dicembre 1996), sicchè la somma effettivamente prestata da Alexander Navigation alla Ocean Support Services è appunto pari a USD 330.320,48.

¹⁰ La somma di USD 51.266,25 era stata corrisposta da Investment and Development Holding a Ocean Support Services il 23 giugno 1997.

E' dunque vero che, il 17 luglio 1997, sul conto Mees Pierson (Bahamas) pervenne la somma di USD 10.000.101,64 (proveniente per USD 8.784.583,66 dalla società Ocean Support Services e per USD 1.215.517,98 dalla società Investment and Development Holding, e dunque per intero da società riferibili ad Attanasio).

Tuttavia, come la stessa analisi di Edwards & Co. conferma al punto 7 di pagina 5 (in atti quale allegato 11 alla consulenza del P.M.), i fondi trasferiti presso Mees Pierson devono essere decurtati del prestito elargito dalla Compagnie Monegasque de Banque di Montecarlo, di cui sopra si è parlato esaminando la provenienza dell'importo di USD 8.784.483. La stessa analisi Edwards, infatti, così determina l'importo complessivo di tali fondi, alla data del 17 luglio 1997:

Somme provenienti dalla Ocean Support Services Ltd.	+ USD 8.785.544
Somme provenienti dalla Investment and Development	+ USD 1.215.579
Somme rimborsate alla Com Mone BQ, Monte Carlo	- <u>USD 2.500.000</u>
Totale	USD 7.501.523

Di conseguenza, come rileva anche la consulente del P.M. a pag.12 del proprio elaborato, corrisponde bensì a verità affermare che la somma di USD 10.000.101,64, trasferita a Mees Pierson, provenga da società riferibili ad Attanasio; “*non corrisponde a verità*”, invece, affermare che la medesima fonte – società riferibili ad Attanasio – abbia generato per intero la provvista utilizzata presso Mees Pierson per costituire i fondi, del complessivo valore di USD 10.000.000, di cui si parlerà tra breve. Dalla somma trasferita da Attanasio a Mees Pierson, infatti, va dedotta quella di USD 2.500.000, che la stessa consulenza Edwards afferma essere stata restituita a Com Mone BQ Montecarlo, a fronte del prestito a suo tempo effettuato dalla stessa Com Mone BQ Montecarlo alla società Ocean Support Services.

**La destinazione dei fondi provenienti dal conto Mees Pierson Bahamas n. 661.0.790.133.41:
il Perth Trust, il Cave Trust
e il conto corrente n.700807, acceso da Mills presso la CIM Banque**

Come si è appena detto, il 17 luglio 1997 era giunta al conto Mees Pierson Bahamas n.661.0.790.133.41 la somma complessiva di USD 10.000.101,64, proveniente da società riferibili ad Attanasio.

Pochi giorni dopo, il 22 luglio 2007, la somma di USD 10.000.000, proveniente dal conto Mees Pierson Bahamas, veniva utilizzata in parte per la costituzione di due trust (Perth Trust e Cave Trust) e in parte per essere depositata sul conto corrente n.700807, acceso da Mills presso CIM Banque.

Ma mentre gli USD 10.000.101,64 affluiti sul conto Mees Pierson Bahamas provenivano per intero da Attanasio, la restituzione del prestito di USD 2.500.000 a Com Mone BQ Montecarlo fa sì che solo la differenza (USD 7.500.101,64) possa rappresentare la provvista, derivante da Attanasio, utilizzata per la costituzione dei due trusts e per il deposito sul conto n.700807.

L'ulteriore somma (USD 2.500.000 circa) utilizzata per gli stessi scopi trova necessariamente una diversa origine.

Ne consegue che l'ipotesi difensiva di una totale identità (Attanasio) tra la fonte delle somme affluite a Mees Pierson e la fonte delle somme da Mees Pierson utilizzate per gli scopi appena indicati trova una inequivocabile smentita.

Secondo le istruzioni contenute nella lettera del 17 luglio 1997 e secondo la documentazione bancaria di Mees Pierson Bahamas Ltd. (all.12 alla consulenza del P.M.), la somma di USD 10.000.101,64, pervenuta il 17 luglio 1997, ha avuto la seguente destinazione:

► USD 6.450.000 sono stati trasferiti il 22 luglio 1997 (attraverso l'intermediaria Chase Manhattan Bank di New York) sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra, con riferimento "Perth";

► USD 1.500.000 sono stati trasferiti il 22 luglio 1997 sul conto corrente n.057400-149, intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, con riferimento "Cave";

► USD 2.050.000 sono stati trasferiti il 22 luglio 1997 (attraverso l'intermediaria Unibank A/S) sul conto corrente n.700807, acceso a nome di Mills presso CIM Banque di Ginevra, con riferimento "Turriff" ¹¹.

¹¹ La prima consulenza Berlusconi, sub "operazione O" considera come alla somma di USD 2.050.000 "si aggiungano altri due versamenti di importi sensibilmente minori (USD 34.370,59 e USD 189,87), effettuati nella seconda metà del mese di giugno 1997. In conseguenza di tali ulteriori afflussi di denaro, quindi, sul conto in questione risulta depositata, al 22 luglio 1997, la somma di USD 2.084.560,46".

Nella propria deposizione Attanasio ha affermato di non aver mai sentito parlare nè della banca CIM, nè di Turriff, prima del presente procedimento e di non sapere neppure che Mills avesse un conto presso tale banca; ha invece riconosciuto come propri i riferimenti “Perth” e “Cave”, indicativi rispettivamente del Perth Trust e del Cave Trust. Ha comunque convenuto con la ripartizione delle somme indicata nella lettera: *“due terzi sarebbero andati a Morgan Stanley”* attraverso il Perth Trust e il Cave Trust *“e un terzo li avrebbe gestiti Mills nell’attesa di nostre richieste di pagamenti, poichè sarebbero serviti per l’operatività delle società”* (ud. 13 luglio 2007, pagg.90-91; ud. 21 luglio 2007, pag.74-78).

Anticipando i successivi sviluppi degli investimenti, la consulenza del P.M. spiega, a pagina 12, che *“i fondi trasferiti a Marrache & Co., come meglio illustrato nel successivo paragrafo 2.2, sono stati oggetto di investimenti presso Morgan Stanley & Co. International Ltd e successivamente rientrati nella disponibilità di Diego Attanasio, mentre i fondi trasferiti alla CIM Banque di Ginevra sono stati gestiti da David Mills tramite la società Struie, come illustrato nella nostra relazione del 6 febbraio 2006, e sono rientrati nella disponibilità di Diego Attanasio per un importo pari a USD 1.100.000¹², mentre la restante parte, inclusi i proventi degli investimenti e l’importo di USD 600.000 investito nel Torrey Global Offshore Fund Ltd, sono rimasti nella disponibilità di David Mills”*.

Anche la consulenza Mills, a pagina 34, afferma che *“è proprio tale ultimo bonifico”* – quello, cioè, di USD 2.050.000 sul conto corrente n.700807 – *“che finisce, per così dire, con il <chiudere il cerchio>, atteso che è proprio da tale flusso di denaro che trae origine la complessa ed articolata rete di investimenti ricostruita dai consulenti tecnici della Procura... E si ricorderà come, tra tali*

Si legge nello stesso capitolo concernente la “operazione O” che *“sulla base della documentazione a disposizione, non risulta possibile individuare in modo univoco la provenienza di tali somme, complessivamente pari a USD 34.560,46. La descrizione relativa a tale movimentazione bancaria indica come banca <trasferente> la Unibank di New York. Tale istituto di credito è lo stesso utilizzato per il trasferimento della più consistente somma di USD 2.050.000. Dal momento che la banca di provenienza del denaro risulta coincidente ed i versamenti di USD 34.560,46 vengono indistintamente investiti nel complesso degli investimenti effettuati nell’interesse di Diego Attanasio, si ritiene che l’intero importo di USD 2.084.560,46 possa essere considerato in modo unitario e ricondotto al patrimonio dello stesso Attanasio”*.

E’ senz’altro possibile accorpate, ritenendole provenienti da un’unica fonte, le somme di USD 2.050.000 e USD 34.560,46. L’osservazione, però, non incide minimamente sulle considerazioni svolte in ordine al fatto che una cosa è la provenienza da Attanasio dell’intera somma di USD 10.000.101,64 (di cui la somma di USD 2.084.560,46 è una parte), altra cosa è il fatto che dalla somma di USD 10.000.101,64 debba essere dedotto il prestito di USD 2.500.000 restituito a Com Mone BQ Montecarlo, con la conseguenza che la somma di USD 2.050.000 è stata necessariamente reintegrata in altro modo.

¹² La nota, presente nella stessa consulenza del P.M. a pagina 12, dà atto che *“tale importo è stato trasferito dal conto bancario di Struie presso la CIM Banque di Ginevra a favore del conto intestato a GO+DP Ltd presso la HSBC Overseas Bank di Malta in due tranches: una di USD 500.000 in data 26 gennaio 2000 (si veda il paragrafo 2.5.2.4 della nostra relazione del 6 febbraio 2006) ed una di USD 600.000 in data 31 marzo 2000 (si veda il paragrafo 2.5.2.5 della medesima relazione)”*.

flussi di investimenti, vi sia anche il <filone Giano Capital – Torrey Global Offshore Fund> che si pone <a monte> degli accreditati <sospetti> di complessivi \$ 659.908 effettuati a beneficio del conto corrente n. 010871/006.000.840 acceso presso la SG Private Banking ed intestato a David Mills”¹³.

La destinazione delle somme, peraltro, mostra ulteriori, profonde anomalie:

► **Si verificano, qui, una prima, rilevante confusione di patrimoni ed un vero e proprio riciclaggio, in quanto somme asseritamente provenienti per intero da Attanasio (ma – come sopra si è detto – così non è) vengono destinate sul conto corrente 700807 con un riferimento (“Turriff”) che concerne trusts del tutto diversi, costituiti in Guernsey e aventi quali beneficiari economici altri soggetti, Marialina e Paolo Marcucci, con i quali Attanasio non risulta avere avuto rapporti (si veda, sul punto, anche la consulenza del P.M. del 6 febbraio 2006, capitolo 2.9).**

► **Il teste Marrache, all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.21-22 e 37), ha affermato che era stato Mills a disporre tutte le operazioni, istruendolo sin dal 23 luglio 1997 con una missiva intitolata “Vast Enterprises Trust” nella quale gli riferiva che i trusts erano di proprietà di Attanasio. Alla missiva era allegato un manoscritto, a firma di Attanasio, contenente gli intenti di destinazione delle somme affluenti sui trusts ¹⁴.**

Nel proprio esame Attanasio, nel riconoscere lo scritto, ha tuttavia dichiarato di non aver mai sentito parlare della CIM Banque di Ginevra o della società Struie e di non conoscere il significato del riferimento “Turriff”. Sapeva solo che le somme, da Mees Pierson, erano state inviate dapprima a Marrache & Co., a Gibilterra e poi a Morgan Stanley.

E’ davvero strano che l’investitore asseritamente unico ed esclusivo, Attanasio, non avesse avuto dal gestore dei fondi informazioni su passaggi di somme così rilevanti.

¹³ Della somma di USD 659.908 (composta da USD 615.450,00 + USD 44.458,00) si è compiutamente parlato nel paragrafo 2.5.2.9 della consulenza del P.M. del 6 febbraio 2006, riguardante proprio il Torrey Global Offshore Fund ed al quale si rimanda.

¹⁴ Si tratta della procura del 17 luglio 1997, rilasciata da Attanasio a Mills, della quale si è già parlato nell’esaminare la prima consulenza, capitolo 2.8.

2.1.3

Informazioni societarie relative alle entità Nelson Trust, Nelson Holding Trust, Nelson Consultants Trust, Perth Trust e Cave Trust

Vengono qui elencate le varie figure di trusts costituite con somme transitate sui conti bancari di Marrache & Co, su istruzioni di David Mills, nel periodo luglio-settembre 1997. Come si rileva anche dalla deposizione di Benjamin Marrache, sentito all'udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.23-26), essi sono:

► **The Nelson Holdings Trust**, costituito il 15 luglio 1997 tra Mills (settlor e protector) e la Cabor Trustees Ltd. (trustee, società fiduciaria di Marrache), avente come beneficiari Diego Attanasio, le figlie e il fratello Gianni Attanasio. Il trust possedeva tutte le azioni della "Atlantic Bell (Gibraltar) Ltd", che il 22 giugno 1998, probabilmente su istruzioni di Mills, aveva cambiato nome in "Nelson Associates Ltd." (v. allegato 14 alla consulenza del PM);

► **The Cave Trust**, costituito il 16 luglio 1997 tra Mills (settlor e protector) e la Cabor Trustees Ltd. (trustee, società fiduciaria di Marrache), avente come beneficiari Diego Attanasio, le figlie e il fratello Gianni Attanasio. Il trust, registrato come "*Asset Protection Trust*" presso la Financial Services Commission di Gibilterra, possedeva le azioni della "Cave Ltd" di Gibilterra (v. all.15 alla consulenza del P.M.) ¹;

► **The Vast Enterprises Trust**, costituito il 16 luglio 1997 tra Mills (settlor e protector) e la Cabor Trustees Ltd. (trustee, società fiduciaria di Marrache), avente come beneficiari Diego Attanasio, le figlie e il fratello Gianni Attanasio. Il trust possedeva le azioni della "Vast Enterprises Ltd" di Gibilterra (v. allegato 7 alle produzioni dell'udienza del 31 gennaio 2008);

► **The Perth Trust**, costituito il 16 luglio 1997 tra Mills (settlor e protector) e la Cabor Trustees Ltd. (trustee, società fiduciaria di Marrache). Il trust era stato formato con asset della società Perth Advisory Services Ltd e registrato come "*Asset Protection Trust*" presso la Financial Services Commission di Gibilterra (v. all.16 alla consulenza del P.M.);

¹ Si legge nella consulenza del P.M. (pag.14) che "*in base alla legislazione di Gibilterra la registrazione di un trust quale <Asset Protection Trust> consente di proteggere i beni inclusi nel Trust da eventuali pretese dei creditori, purchè siano rispettati specifici requisiti di solvibilità del Settlor e del Trustee*".

► **The Nelson Consultants Trust**, del quale manca agli atti l'atto costitutivo, secondo Marrache probabilmente non più reperibile per il tempo trascorso.

Con azioni della società Nelson Investments Ltd, poi, era stato costituito presso Marrache & Co. **The Nelson Trust**; la costituzione era avvenuta il 9 settembre 1997 tra Mills (settlor e protector) e la già nominata Cabor Trustees Ltd. e suoi beneficiari erano Flavio Briatore e i fratelli Walter Briatore e Maria Rita Briatore. Il trust, istituito su disposizioni di Mills, che aveva scelto il nome tra quelli presenti nella lista che Marrache gli aveva inviato, possedeva tutte le azioni della Nelson Investments, era stato registrato come "*Asset Protection Trust*" presso la Financial Services Commission di Gibilterra il 17 settembre 1997 ed era stato revocato l'11 maggio 1998, con il trasferimento delle azioni a FKG Finanz & Management AG di Vaduz, struttura fiduciaria di Flavio Briatore (all.18-20 alla consulenza del P.M.; si veda anche la deposizione di Marrache, pagg.30-33 delle trascrizioni).

2.2 Analisi dei flussi finanziari transitati
sui conti bancari di Marrache & Co., Gibilterra

Vengono qui semplicemente elencate, per essere successivamente trattate in maniera particolareggiata, le rimesse di fondi affluite sui conti bancari intestati allo studio Marrache & Co., in relazione alle entità oggetto di analisi.

Data dell'accredito	Importo	Provenienza	Beneficiario
22 luglio 1997	6.450.000 USD	Mees Pierson (Bahamas) Ltd	Perth Trust (Diego Attanasio)
22 luglio 1997	1.500.000 USD	Mees Pierson (Bahamas) Ltd	Cave Trust (Diego Attanasio)
21 ottobre 1997	1.616.000 USD	Conto n.700807, intestato a Mills presso la CIM Banque di Ginevra	Nelson
18 novembre 1997	4.000.000 USD	FB Trust	Flavio Briatore
25 giugno 1998	1.125.000 GBP (pari a circa 1.800.000 USD)	Provenienza sconosciuta	Destinazione sconosciuta (per 835.000 GBP)

2.2.1

I fondi provenienti da CIM Banque, Ginevra

Si tratta della somma di USD 2.050.000:

- proveniente dal c/c 661.0.790.133.41 di Mees Pierson (Bahamas) Ltd;
- depositata il 22 luglio 1997 sul c/c 700807, acceso da Mills presso CIM Banque di Ginevra (rif. “Turriff”)
- trasferita il 21 ottobre 1997 per USD 1.616.000 (dopo che erano stati detratti alcuni pagamenti effettuati a favore di Mills, esaminati nella prima consulenza del P.M., al paragrafo 2.5.1) al conto corrente n.057400-149 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, con riferimento “Nelson” (si veda l’ordine di pagamento, quale all.21 alla consulenza del P.M.);
- trasferita dopo pochissimi giorni – il 6 novembre 1997 – al conto corrente n. C-3/112-402.0, intestato a Jawer (Gibraltar) Ltd presso Swiss Bank Corporation di Ginevra (all.22 alla consulenza).

Di tali passaggi ci si è già occupati esaminando il paragrafo 2.5.1 della prima consulenza.

Va tenuto conto:

- che Jawer era una struttura gestita da una fiduciaria di Flavio Briatore, Maria De Fusco, che nell’ottobre 1997 aveva assunto l’amministrazione di Struie su richiesta di Mills (si veda il capitolo 2.3 della prima consulenza);
- che il 30 novembre 1997 la somma in questione, esattamente pari a USD 1.621.284,86, era stata bonificata da Jawer sul c/c n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque e poi utilizzata per effettuare investimenti in hedge funds, tra i quali, il 15 novembre 1999, il Torrey Global Offshore Fund (si veda, anche su questo punto, l’esame compiuto sulla prima consulenza del P.M., allo stesso paragrafo 2.5.1).

I passaggi mostrano svariate anomalie:

- ▶ **la somma proviene asseritamente da Attanasio, ma viene depositata sul conto CIM 700807, intestato a Mills, con un riferimento, Turriff, di spettanza di un diverso soggetto, Marcucci;**
- ▶ **l’ordine di pagamento a Marrache non menziona il soggetto nel cui interesse Mills opera (“d’ordre de: one of our clients”);**

- ▶ **il riferimento Nelson è quanto mai ambiguo, essendo stati costituiti presso Marrache diversi trusts aventi questo nome, con beneficiari per l'uno Attanasio, per l'altro Briatore;**
- ▶ **la consulente del P.M. rileva che nella documentazione acquisita presso Marrache non sono stati rinvenuti gli estratti conto o la contabile bancaria relativi a tale accredito;**
- ▶ **si intensifica, quindi, la confusione di patrimoni già rilevata al termine del paragrafo 2.1.2;**
- ▶ **Mills, dopo aver ricevuto la somma sul conto CIM 700807, a sé intestato, e dopo averla riciclata tramite Marrache, dopo pochissimi giorni l'ha ridepositata sul conto CIM 600478, intestato a Struie, ivi posteggiandola a lungo per compiere investimenti e per utilizzarla, almeno in parte, nel novembre 1999, per costituire il fondo Torrey Global Offshore.**

2.2.2.2

I fondi trasferiti a Banco Atlantico (Gibraltar) Limited e reinvestiti presso Morgan Stanley: Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd

Le somme di 6.765.000 + 1.135.000 USD (ossia 7.900.000 USD), accreditate l'1 luglio 1998 sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra, venivano da Benjamin Marrache così suddivise, con disposizioni date alla banca il 10 luglio 1998 (all.38 alla consulenza del P.M.):

- l'importo di USD 503.250,00 veniva mantenuto sul conto 140/01/04258630 **(e la consulente del P.M. annota che la sua destinazione finale non è stata chiarita);**
- l'importo di USD 2.404.789,65 veniva accreditato il 20 luglio 1998 sul conto corrente n.300.460.22, acceso presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd a nome di Nelson Associates Ltd, società posseduta dal Nelson Holding Trust di Diego Attanasio (v. allegato 38 alla consulenza del P.M.);
- l'importo di USD 5.000.000 (esattamente, USD 4.999.818,35) veniva accreditato il 20 luglio 1998 sul conto corrente n.300.459.22, acceso presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd a nome di Nelson Consultants Ltd (v. allegato 38 alla consulenza del P.M.; **ma come si è già visto, non vi è alcuna documentazione in ordine all'effettiva costituzione di questo trust).**

L'importo di USD 2.404.789,65, depurato delle commissioni, il 7 agosto 1998 veniva trasferito per l'ammontare di USD 2.392.217,23 presso Morgan Stanley, dapprima sul conto corrente n. 40033139 acceso da Morgan Stanley presso Chase Manhattan Bank di New York, in forza di un mandato fiduciario conferito da Nelson Associates Ltd al Banco Atlantico, e sottoscritto da Benjamin Marrache (all.40 e 41 alla consulenza del P.M.) e subito dopo sul conto corrente n.45-78802 acceso presso Morgan Stanley a nome di Banco Atlantico Gibraltar (all.44 alla consulenza del P.M.)

L'importo di USD 5.000.000,00, depurato delle commissioni, il 7 agosto 1998 veniva così reinvestito (all.42 alla consulenza del P.M.):

- l'ammontare di USD 2.852.814,24 veniva trasferito sul conto corrente n.45-78802 acceso presso Morgan Stanley a nome di Banco Atlantico Gibraltar (all.44 alla consulenza del P.M.);
- l'ammontare di USD 2.136.030,00, convertito in GBP 1.300.000, veniva trasferito al conto clienti n. 10367985, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra.

Lo stesso 7 agosto 1998, come da istruzioni di Solomon Marrache (v. all.43 alla consulenza del P.M.), la maggior parte di questo ammontare di GBP 1.300.000, ossia GBP 1.241.330,30, veniva bonificata a favore di Edwards & Co., sul conto n.40346500, presso Barclays Bank di Londra, con tre riferimenti diversi: Dendor (per GBP 115.110,27), Boy Shipping (per GBP 1.006.220,03) e Fees (per GBP 120.000); si ricorda che la società Edwards & Co. aveva predisposto il bilancio consolidato della società Boy Shipping Ltd, per il periodo dal 1992 al 1997, al fine di assoggettare a tassazione nel Regno Unito i profitti realizzati da tale società in detti anni ¹.

La maggior parte della somma residua, pari a GBP 48.914,87, veniva trasferita a favore di un conto deposito acceso presso National Westminster Bank; di essa si parlerà nel paragrafo 2.2.3.

In sintesi, sia la consulente del P.M. che la consulente della difesa Berlusconi (nella seconda relazione, alle pagine 10-12 e nella deposizione resa all'udienza del 18 luglio 2008 alle pagine 53-77) rilevano che la somma di USD 7.900.000, gestita da Benjamin Marrache tra il 22 agosto 1997 e il 30 giugno 1998 presso Morgan Stanley, e poi accreditata l'1 luglio 1998 sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra, veniva così successivamente suddivisa:

- per USD 503.250,00 veniva mantenuta sul conto 140/01/04258630;
- per USD 2.392.217,23 + USD 2.852.814,24 (ossia USD 5.245.031,47) veniva trasferita il 20 luglio 1998 a Banco Atlantico e il 7 agosto 1998 presso Morgan Stanley;
- il residuo ammontare, pari a USD 2.151.718,53, sostanzialmente coincide con quello di USD 2.136.030,00, convertito in GBP 1.300.000 e, secondo la consulente del P.M.,

¹ Nella deposizione resa all'udienza del 21 settembre 2007 (pagg.84-87 e 135-136) Diego Attanasio ha confermato di avere deciso con Mills di assoggettare al fisco inglese le società fiscalmente non residenti in Inghilterra. *“Lui si interessò di tutta questa faccenda e a sua volta affidò a degli ulteriori studi, tra cui ricordo... uno lo ricordo bene perchè... si chiama Edwards, ed è lo stesso nome del mio avvocato inglese, per la gestione... per l'audit, per la verifica di tutte le società, i conteggi e tutto, più, per consolidare il tutto e assoggettarli spontaneamente al fisco inglese”*. Si trattava di tutte le società di cui sin qui si è parlato: Dendor Investments, Boy Shipping Company, Investment and Development Holding; era stato Mills a tenere i contatti con Edwards & Co.

“presumibilmente” utilizzato per la maggior parte, ossia per GBP 1.241.330,30, *“per il pagamento delle imposte dovute nel Regno Unito dalle società riferibili a Diego Attanasio”*.

Ma si tratta di operazioni contraddistinte da gravi anomalie:

► **quanto alla somma di USD 503.250,00, inizialmente mantenuta sul conto n.140/01/04258630, già si è detto che la successiva destinazione è rimasta ignota, come meglio si vedrà nel paragrafo 2.2.2.5;**

► **quanto alle somme di USD 2.404.789,65 e USD 2.852.814,24, i rapidissimi e vorticosi trasferimenti effettuati nell’arco di poco più di un mese, tra il 30 giugno e il 7 agosto 1998, sono indicativi non già di investimenti anche fortemente speculativi, ma di una vera e propria, impressionante, attività riciclatoria.**

Vale senz’altro la pena di ripetere lo sconcertante turbinio creato dai movimenti delle due somme di USD 2.404.789,65 e USD 2.852.814,24.

Quanto alla somma di USD 2.404.789,65:

- l’1 luglio 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra;
- il 20 luglio 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.300.460.22, acceso presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd a nome di Nelson Associates Ltd;
- il 7 agosto 1998, per l’ammontare di USD 2.392.217,23, era stata accreditata dapprima sul conto corrente n.40033139, acceso da Morgan Stanley presso Chase Manhattan Bank di New York e subito dopo sul conto corrente n.45-78802, acceso presso Morgan Stanley a nome di Banco Atlantico Gibraltar.

Quanto alla somma di USD 2.852.814,24:

- l’1 luglio 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra;
- il 20 luglio 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.300.459.22, acceso presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd a nome di Nelson Consultants Ltd;
- il 7 agosto 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.45-78802, acceso presso Morgan Stanley a nome di Banco Atlantico Gibraltar.

Nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.40-45) il teste Marrache ha confermato di avere eseguito le operazioni, ma ha spiegato di avere sempre agito su disposizioni di

Mills. In particolare, sin dal 1° luglio 1998 egli aveva scritto a Solange Zambrana, funzionario presso Banco Atlantico, spiegando che Nelson Consultants Ltd. era posseduta dal Nelson Consultants Trust e che Nelson Associates Ltd. era posseduta dal Nelson Holdings Trust; in entrambi i casi si diceva che “*beneficial owner*” dei fondi “*should appear as Mr David Mackenzie Donald Mills, who is a prominent solicitor in the United Kingdom*”. Richiesto di spiegare tale frase, Marrache ha riferito che “*dovevamo dare sicurezza al Banco Atlantico che un avvocato di primo grido di un eminente studio legale, che aveva a che fare con appunto la persona che aveva istituito il fondo... sarebbe stato incaricato di gestire il fondo... Mills era la persona che aveva istituito il trust e stava gestendo il trust... quindi era per confortare la banca in merito all’origine dei fondi... il signor Mills ci ha detto di scrivere alla banca e di riferire che era comunque il <principal>, il committente dietro a questi fondi*”.

Deve ritenersi, invece, che la somma di GBP 1.241.330,30 sia stata effettivamente utilizzata per il pagamento delle imposte dovute nel Regno Unito dalle società riferibili ad Attanasio.

La perplessità della consulente del P.M. sulla destinazione a tale scopo dell’intera somma nasce dal fatto che, nella bozza preparatoria del bilancio consolidato di Boy Shipping Ltd (in atti quale allegato 13 alla consulenza del P.M.), solo la somma di GBP 904.000,00 viene accantonata per essere versata al fisco.

Ma la consulenza Mills, alle pagine 39-42², fondandosi sui documenti accorpati come allegato 29, ha chiarito che la somma di GBP 1.241.330,30 è stata utilizzata quasi per intero per essere versata al fisco. Si tratta, esattamente di GBP 1.155.929,75, di cui GBP 1.017.862,43 versate dalla Boy Shipping Ltd e GBP 138.067,32 versate dalla Dendor Investments Ltd.

Ne è prova il fatto che il 4 settembre 1998 l’Inland Revenue confermava l’avvenuto ricevimento di tali somme attraverso due lettere nelle quali, peraltro, precisava che l’accettazione di esse non precludeva ulteriori attività di accertamento.

Ne è prova, altresì, il successivo carteggio (sempre inserito nell’allegato 29 della consulenza Mills), da cui risulta che Boy Shipping concordava con il fisco la definitiva somma di GBP 1.058.000, e

² Si vedano anche la deposizione dibattimentale del consulente della difesa Mills, all’udienza del 7 luglio 2008 (pagg.70-83) e la relazione della società di revisione contabile Baker Tilly di Gibilterra, prodotta dalla difesa Berlusconi all’udienza del 18 luglio 2008.

Diego Attanasio, all’udienza del 21 settembre 2007 (pagg.88-94) ha dichiarato che “*io non sono mai riuscito ad avere le evidenze da Mills di quanto ho pagato al fisco inglese, non solo, ma neanche di quanto ho pagato per consulenze ai vari accountants, ai vari Edwards circa le spese. Però si parlò di una cifra dai due milioni e mezzo ai tre milioni di dollari, che in base alle operazioni di questa società, in base più o meno, così, ai parametri della pressione fiscale inglese potevano anche essere ragionevoli*”.

Dendor Investments la definitiva somma di GBP 152.000, per complessive GBP 1.210.000. Entrambe le società versavano al fisco la differenza ancora dovuta, pari a GBP 54.070,25 (ossia GBP 1.210.000,00 – GBP 1.155.929,75 già versate) il 23 giugno 1999, in ragione di GBP 40.137,57 da parte di Boy Shipping e di GBP 13.932,68 da parte di Dendor Investments.

2.2.2.3

Il rimborso dei fondi a Diego Attanasio e la chiusura dei conti accesi presso Morgan Stanley (Perth Trust, Cave Trust, Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd)

Come si è rilevato nel precedente paragrafo, le somme di USD 2.392.217,23 e USD 2.852.814,24, oggetto di frenetici trasferimenti nel mese di luglio 1998, erano state depositate il 7 agosto 1998 presso Morgan Stanley, sul conto n.45-78802, intestato a Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd per conto di Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd (all.44 alla consulenza del P.M.). Ivi le somme erano rimaste in deposito, anche attraverso trasferimenti interni su altri sottoconti, sino al mese di novembre 1998.

Il presente paragrafo, dunque, prende in esame tutte le successive movimentazioni, nelle loro linee generali condivise dalla consulente del P.M. e dalla consulente della difesa Berlusconi, sentita sul punto all'udienza del 18 luglio 2008, pagg.77-93 delle trascrizioni.

Il 27 novembre 1998 Benjamin Marrache aveva inviato al Banco Atlantico la disposizione di ritirare una parte di queste somme, pari a USD 2.000.000, dal conto n.45-78802 di Morgan Stanley, e di riaccreditarla sul conto n.140/01/04258630 a favore di Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra (all.45 alla consulenza del P.M.).

Con lettera del 4 dicembre 1998 (all.46 alla consulenza del P.M.), Solomon Marrache aveva disposto che la somma di USD 2.000.000 avesse le seguenti destinazioni:

- un importo di USD 300.000 doveva essere trasferito a Bank Handlowy S.A. di Gdynia (Polonia), per essere accreditato sul conto n.10301120-51625206, intestato a Nauta Ship Repair Yard, con la causale "Repairs to M/V Challenger";
- la rimanenza, pari a USD 1.700.000, doveva essere trasferita in un conto deposito presso National Westminster Bank di Gibilterra. In data 17 dicembre 1998 Benjamin Marrache aveva disposto che questa somma, quasi per intero (esattamente per USD 1.695.000), venisse trasferita a Mid Med Bank Overseas di Malta, per essere accreditata sul conto n.202 461 416 502, intestato a Go-DP Ltd, con la causale "From Deep Blue Shipping Navigation

Ltd. re. Conversion and reclassification of M/V Challenger” (all.47 alla consulenza del P.M.) ¹.

Dalla documentazione in atti risulta che il 9 febbraio 2000 Attanasio aveva ricevuto dal Banco Atlantico, sul c/c 202 461 416 502 intestato a Go-DP Ltd, la somma di 249.950,93 dollari, per ordine di Pas de Calais Ltd.

Già all’udienza del 21 settembre 2007 (pagg.132-135) Diego Attanasio ha affermato di non conoscere affatto tale soggetto (“*Io francamente Pas de Calais... non l’ho mai sentito*”). Nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.57-59 e 89-92), poi, il teste Marrache ha affermato che Pas de Calais era effettivamente una delle società da lui gestite, di proprietà di un cinese, operante su Banco Atlantico; il riferimento a tale società, contenuto nella nota di accredito a favore di Go-DP, tuttavia, era sicuramente dovuto ad un errore della banca, perché Pas de Calais non aveva nulla a che fare con Attanasio, e in luogo di Pas de Calais doveva intendersi come ordinante il Cave Trust; anche in questo caso il trasferimento era avvenuto su disposizioni di Mills.

Nel mese di marzo 2000 il Cave Trust diveniva beneficiario di un consistente quantitativo di somme, provenienti sia dal Perth Trust, sia dai conti intestati a Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd per conto di Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd ². Segnatamente:

- con lettere del 2 e 3 marzo 2000 (all.48 e 49 alla consulenza) Benjamin Marrache dava a Morgan Stanley la disposizione secondo cui l’intero Perth Trust venisse devoluto al Cave Trust; la complessiva somma così trasferita, secondo le analisi svolte dalla consulente del

¹ Sul punto, la consulente del P.M. ha rilevato che mentre le disposizioni di Solomon e Benjamin Marrache presuppongono che la somma in questione, USD 1.695.000, trovi la sua origine nei fondi Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd, David Mills, in una lettera del 16 dicembre 1998 (anch’essa presente quale all.47 alla consulenza del P.M.), disponeva che la somma venisse trasferita a Mid Med Bank Overseas di Malta da un fondo denominato “Oxford 149A”, rimasto assolutamente sconosciuto.

Replicando a tale osservazione, all’udienza del 18 luglio 2008 (pag.88 delle trascrizioni) la consulente della difesa Berlusconi ha dichiarato: “*E’ vero che non si hanno documenti in merito all’Oxford 149-A, però io sottolineo, ritengo che questa cifra di denaro è esattamente la stessa di Morgan Stanley e quindi questo riferimento Oxford 149-A sia un riferimento erroneo, fallace, fuorviante, però che non abbia influenza sul flusso di denaro realmente avvenuto*”.

Anche alle udienze del 10 ottobre 2008 (pagg.73-84) e 17 ottobre 2008 (pagg.28-31), la consulente della difesa Berlusconi ha ribadito che “*avendo analizzato l’estratto conto del conto corrente Go-DP 202 461 416 502 acceso presso la Mid Med Bank Overseas Malta, io ho riscontrato un’unica entrata di denaro di 1.695.000 dollari del 21 dicembre 1998... Il motivo quindi per cui non ho ritenuto rilevante l’indicazione erronea, perchè non mi do altra spiegazione, dell’Oxford 149, deriva dal fatto che io ho trovato per me una perfetta coincidenza dell’importo, e quell’importo proviene da Diego Attanasio*”.

Anche il teste Marrache, nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.56-57) ha spiegato che il trust Oxford 149A non è mai esistito presso la società Marrache e che si trattava senz’altro di denaro di Attanasio. Ma Attanasio, all’udienza del 13 luglio 2007 (pag.120) ha affermato di non aver “*mai sentito*” parlare del trust Oxford 149A.

² Piena concordanza vi è, sul punto, tra la consulente del P.M. e la consulente della difesa Berlusconi, che nella seconda relazione (pag.17) parla appunto di “*concentrazione dei vari sottoconti accesi nell’interesse di Diego Attanasio in un unico portafoglio (Cave Trust)*”.

P.M., riportate nell'appendice 1 alla relazione, era pari a USD 1.045.159,02 (di cui USD 315.090,54 in liquidità e USD 730.068,48 in titoli);

- con lettera del 10 marzo 2000 (all.50 alla consulenza) Banco Atlantico dava a Morgan Stanley la disposizione di chiudere i propri conti e devolverli al Cave Trust; la complessiva somma così trasferita, anch'essa risultante dalle analisi svolte dalla consulente, riportate nell'appendice 1 alla relazione, era pari a USD 4.096.686,64 (di cui USD 840.370,87 in liquidità e USD 3.256.315,77 in titoli).

Nell'insieme, dunque, nel marzo 2000 il Cave Trust aveva ricevuto dal Perth Trust e dal Banco Atlantico (per conto di Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd) la somma complessiva di USD 5.141.845,66 (ossia USD 1.045.159,02 + USD 4.096.686,64), di cui USD 1.155.461,41 in liquidità e USD 3.986.384,25 in titoli. La somma veniva accreditata sul conto n.45-78677 e sui sottoconti 42-78677, 44-78677 e 62-78776, tutti riferiti al Cave Trust, come si è visto nel paragrafo 2.2.2.1.

Anche in ordine a questi trasferimenti Marrache, all'udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.63-64) ha sostenuto che era stato Mills a disporli.

Il 13 marzo 2000 Benjamin Marrache dava a Morgan Stanley l'ulteriore disposizione di trasferimento della complessiva somma di USD 3.100.000 dal conto n.45-78677 (riferito al Cave Trust) ai seguenti beneficiari (all.51, 52 e 53 alla consulenza del P.M.):

- per USD 2.500.000 al conto corrente n.202461416502, acceso presso HSBC Bank di Malta da Go-DP Ltd (per mero errore indicata come GODT Ltd), società riferibile a Diego Attanasio, con causale "Funds for conversion MV challenger";
- per USD 600.000 al conto corrente n.3582088618001, acceso presso Standard Bank of South Africa di Città del Capo, con causale "Purchase M vessel TIGR".

Dalla documentazione acquisita presso Marine Legal Services Ltd, allegata alla consulenza (all.54 e 55) risulta che entrambe le somme erano state effettivamente utilizzate nell'interesse di Diego Attanasio, per effettuare lavori di conversione della nave Challenger (per 1.347.301,38 GBP) e per acquistare la nave TIGR (per 625.000,00 USD).

Secondo Marrache (ud. 31 gennaio 2008, pagg.64-65), anche queste operazioni erano state disposte da Mills.

Nel gennaio 2001 i conti riferiti al Cave Trust presso Morgan Stanley venivano estinti e la somma ivi giacente, complessivamente pari a USD 2.315.840,33, su disposizione di Benjamin Marrache veniva trasferita in due tranches (la prima, il 12 gennaio 2001, per USD 2.300.260,85; la seconda, il

16 gennaio 2001, per USD 15.579,48) al conto corrente n.07-311-511-8, acceso da Fairbridge Arderne and Lawton Inc. presso Standard Bank of South Africa, con causale “Purchase monies for M.V. <Louis G. Murray> in accordance with the memorandum of agreement dated 5 December 2000” (all.56 e 57 alla consulenza del P.M.; si veda anche la seconda consulenza della difesa Berlusconi, a pagina 18).

Dalla documentazione acquisita presso Marine Legal Services Ltd, presente nella consulenza del P.M. quale allegato 58, risulta che anche questa somma era stata effettivamente utilizzata nell’interesse di Diego Attanasio, per acquistare la nave Louis G. Murray, del valore dichiarato di USD 3.000.000,00.

2.2.2.4

Altri flussi finanziari rilevati dai conti accesi presso Morgan Stanley

Il paragrafo esamina altri flussi finanziari intervenuti sui conti intestati a Perth Trust, Cave Trust e Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd. presso Morgan Stanley. Segnatamente:

1) Dal conto n.45-78676, intestato a Perth Trust presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti pagamenti (all.59 alla consulenza del P.M.):

Data del pagamento	Importo	Beneficiario
28 novembre 1997	GBP 21.200 (pari a USD 35.806,80)	Conto corrente n.057400-294 presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.
1 marzo 1998	GBP 21.200 (pari a USD 34.912,16)	Conto corrente n.057400-294 presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.
20 novembre 1998	GBP 44.530 (pari a USD 73.730,55)	Conto corrente n. 10367985 presso National Westminster Bank di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.

Tali pagamenti risultano anche dai libri mastri del Perth Trust e del Cave Trust (c.d. “*ledger account*” rinvenuti presso Marrache & Co., in atti quale allegato 60 alla consulenza del P.M.).

2) Dal conto n.45-78677, intestato a Cave Trust presso Morgan Stanley, era stato effettuato il seguente pagamento (all.61 alla consulenza del P.M.):

Data del pagamento	Importo	Beneficiario
27 ottobre 2000	USD 23.670,00	Conto corrente n.140/01/04258630 presso National Westminster Bank di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.

Dalla documentazione acquisita presso National Westminster Bank di Gibilterra (all.62 alla consulenza del P.M.) risulta che il 3 novembre 2000 la maggior parte di questa somma, per USD

20.000,00 era stata trasferita a AMRO Bank di New York, a favore di Mees Pierson (Bahamas) Ltd., per essere depositata sul conto n.661.0.790133.41, ossia sul conto intestato a Mills, di cui si è parlato nel paragrafo 2.1.2.

3) Dal conto n.45-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti pagamenti (all.63 alla consulenza del P.M.):

Data del pagamento	Importo	Beneficiario
2 novembre 1998	USD 21.882,85	Beneficiario sconosciuto (“Client request”)
3 novembre 1998	USD 103.563,00	Beneficiario sconosciuto (“Client request”)
6 novembre 1998	USD 199.683,43	Beneficiario sconosciuto (“Internal Trf of fund”)

Si rileva, a prima vista, l’anomalia di queste uscite, singole e nel loro complesso (si tratta, nell’insieme, della non indifferente somma di USD 325.129,28), affidate soltanto ad imprecise richieste del cliente o ad un trasferimento interno di fondi, e senza che vi siano – come afferma la consulente del P.M. – *“corrispondenti entrate sugli altri sottoconti intestati al Banco Atlantico”*.

4) Sul conto n.44-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti accrediti (all.64 alla consulenza del P.M.):

Data dell’accredito	Importo	Provenienza
19 febbraio 1999	USD 102.514,91	Da Chase Manhattan Bank di New York, con causale “Cover purchase”
23 giugno 1999	USD 27.800,75	Da Chase Manhattan Bank di New York, con causale “Cover purchase”
24 giugno 1999	USD 5.092,95	Da Chase Manhattan Bank di New York, con causale “Cover purchase”

Anche in questo caso sembra imprecisata la causale dei versamenti, nell’insieme pari a USD 135.408,61.

5) Dal conto n.44-78802, intestato al Banco Atlantico presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti pagamenti (all.65 alla consulenza del P.M.):

Data del pagamento	Importo	Beneficiario
18 marzo 1999	USD 17.500,00	Banco Atlantico (corrispettivi per il 1999)
19 marzo 1999	USD 74.613,68	Chase Manhattan Bank, con causale "Remit credit-balance"

Ancora una volta il destinatario del pagamento e la causale dell'uscita, per il versamento del 19 marzo 1999, appaiono quanto mai generici.

6) Dalla documentazione acquisita presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd risulta che, su istruzioni di Benjamin Marrache, erano state inviate a Morgan Stanley le seguenti richieste di pagamento (all.66 e 67 alla consulenza del P.M.):

Data dell'istruzione	Importo	Beneficiario
16 marzo 1999	GBP 225.000 (da addebitarsi sul conto Nelson Trust)	Conto corrente n.057400-294 presso la Royal Bank of Scotland di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.
27 aprile 1999	GBP 150.000 (da addebitarsi sui conti Perth, Cave e Nelson Trust)	Conto corrente n.03900150 presso Coutts & Co. di Londra, a favore di Marrache Freres Ltd

In ordine a queste ultime operazioni, la consulente del P.M. rileva:

- che dagli estratti conto del Perth Trust, del Cave Trust e del Nelson Trust, acquisiti presso Morgan Stanley, le due uscite non risultano;
- che la documentazione acquisita presso Marrache & Co. non è esaustiva, in quanto non include per intero gli estratti conto dei due conti beneficiari; di conseguenza, non è possibile sapere quale fosse la destinazione finale delle somme.

La consulente della difesa Berlusconi, nella seconda relazione, si è ampiamente soffermata sui flussi finanziari oggetto del presente paragrafo, rilevando che tutte le dodici operazioni appena esposte ai punti da 1) a 5) "risultano spiegabili, talvolta (in cinque casi) attingendo alle stesse argomentazioni sviluppate dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero... talvolta (in sette casi)

mettendo in luce alcune sviste nelle quali sono incorsi i consulenti tecnici del Pubblico Ministero” (pag.45 della consulenza).

In generale, la consulente della difesa considera per un verso che *“alcuni ipotetici trasferimenti di fondi altro non siano – in realtà – che meri flussi interni di denaro, intervenuti tra conti sempre gestiti da Morgan Stanley”* e per altro verso che il loro importo, sia in entrata che in uscita dal patrimonio di Diego Attanasio, è comunque *“incapiente rispetto alla somma di USD 600.000 che, nella prospettiva accusatoria, sarebbe dovuta entrare, in qualche modo, nel patrimonio di Diego Attanasio provenendo da Carlo Bernasconi”* (pagg.30-31 della consulenza).

Più in particolare, la consulente della difesa Berlusconi, alle pagine 38-42 della consulenza e 142-158 della deposizione resa all’udienza del 18 luglio 2008, riconduce le operazioni in questione a tre diverse tipologie:

- Flussi denominati di “tipologia A”, ovvero flussi di denaro che avvengono all’interno del medesimo portafoglio e del medesimo sottoconto.

Si tratta di *“una vera e propria partita di giro, che non comporta un reale trasferimento di denaro, ma soltanto una conversione di una somma in una valuta differente rispetto a quella in cui è indicata originariamente”*.

- Flussi denominati di “tipologia B”, ovvero flussi di denaro che avvengono all’interno del medesimo portafoglio, ma che coinvolgono differenti sottoconti.

Si tratta di *“un trasferimento di denaro da un sottoconto ad un altro che, tuttavia, rimane all’interno del medesimo portafoglio di investimento e, dunque, non comporta alcun flusso di denaro esterno all’investimento stesso, nè <in entrata>, nè <in uscita>”*.

- Flussi denominati di “tipologia C”, ovvero flussi di denaro “effettivi”, che pongono in comunicazione con l’esterno il “circuito di investimenti” gestito da Morgan Stanley.

Si tratta di *“quei flussi di denaro <in entrata> o <in uscita> che hanno variato la consistenza del capitale complessivamente dato in gestione a Morgan Stanley... Le operazioni riconducibili a codesta tipologia C sono le uniche movimentazioni <effettive> di denaro, in quanto sono le sole ad incidere <davvero>, in ultima analisi, sul patrimonio investito”*.

Sulla base di queste premesse, la consulente della difesa osserva:

► che le tre operazioni sopra esposte al punto 1), in uscita dal sottoconto n.45-78676, *“sembrano riguardare onorari corrisposti allo studio Marrache & Co., tant’è che i conti correnti sui quali affluiscono le somme in questione risultano intestati allo studio di Gibilterra. Non solo, come riscontrato anche dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, nei prospetti contabili di riconciliazione manoscritti da Marrache & Co. ed intestati a Cave Trust e a Perth Trust (c.d.*

<ledger>) sono contabilizzate spese per commissioni varie che presentano importi e date pressochè coincidenti alle corrispondenti uscite riscontrate sui conti di Morgan Stanley” (pag.52 della consulenza; pagg.179-181 della deposizione dibattimentale);

► che per quanto attiene all’operazione sopra esposta al punto 2), in uscita dal sottoconto n.45-78677, “in analogia a quanto rilevato pure dalla relazione di KPMG Forensic, si è orientati a concludere che si tratti di movimentazioni effettuate a fronte di costi inerenti l’attività di Diego Attanasio, costi saldati attingendo – in ultima analisi – ai fondi che tale imprenditore ha ricavato dalla vendita della motonave Ocean Installer” (pag.53);

► che le tre operazioni sopra esposte al punto 3) , in uscita dal sottoconto n.45-78802, “forniscono al sottoconto n. 44-78802 la provvista necessaria per coprire un’esposizione a debito scaturente dall’acquisto di <Cysco sys inc. com.>, <AMR CORP COM>, <WEBS – Japan>, <WEBS – Hong Kong> e <WEBS Singapore>” (pag.48 della consulenza; pagg.165-169 della deposizione dibattimentale) ¹;

► che la prima operazione sopra esposta al punto 4) “concerne un’entrata di denaro sul sottoconto n.44-78802” pari a USD 102.514,91, “che trova alimentazione nel sottoconto n.45-78802” (pag.48 della consulenza; pagg.169-174 della deposizione dibattimentale)²;

► che la seconda e la terza operazione sopra esposte al punto 4), concernenti gli importi di USD 27.800,75 (accreditato sul conto n.44-78802 il 23 giugno 1999) e USD 5.092,95 (accreditato sul

¹ L’allegato 35 della consulenza della difesa, contenente gli estratti del sottoconto 45-78802 e del sottoconto 44-78802 per il periodo dall’1 al 30 novembre 1998, consente di svolgere il seguente raffronto:

Data	Operazioni effettuate sul sottoconto 45-78802	Operazioni effettuate sul sottoconto 44-78802
30/10/1998		- USD 50.928,72 Acquisto di “Cisco Sys Inc Com”
02/11/1998	- USD 21.882,85 “Client request”	
02/11/1998		- USD 51.825,00 Acquisto di “AMR CORP Com”
02/11/1998		- USD 103.563,00 Acquisto di “WEBS – Japan”
03/11/1998	- USD 103.563,00 “Client request”	
03/11/1998		- USD 50.090,63 Acquisto di “AMR CORP Com”
03/11/1998		- USD 49.540,50 Acquisto di “WEBS – Hong Kong”
03/11/1998		- USD 48.227,30 Acquisto di “WEBS Singapore”
06/11/1998	- USD 199.683,43 “Internal Trf of Fund”	
Totale	- USD 325.129,28	- USD 354.175,15

² L’allegato 36 alla consulenza della difesa, contenente gli estratti del sottoconto 45-78802 e del sottoconto 44-78802 per il periodo dall’1 al 28 febbraio 1999, porta la dott. Tavernari ad osservare, a pagina 48, “come la provvista necessaria si origini da un disinvestimento effettuato sempre sul sottoconto n.45-78802, ma espresso in euro per complessivi € 395.846. Tale somma è lasciata in parte in giacenza (€ 169.494), in parte è convertita in GBP (l’equivalente di € 123.183,14, pari a GBP 84.750) ed in parte è convertita in dollari (l’equivalente di € 91.229,79, pari – appunto – a USD 102.514,91)”.

conto n.44-78802 il 24 giugno 1999), hanno per oggetto “*due entrate di denaro che trovano alimentazione nel sottoconto n.45-78802*” (pag.48 della consulenza; pagg.175-177 della deposizione dibattimentale) ³;

► che la prima operazione sopra esposta al punto 5), concernente l’importo di USD 17.500,00, addebitato sul sottoconto 44-78802 il 19 marzo 1999, trova riscontro in una richiesta di accredito inviata il 25 febbraio 1999 da Benjamin Marrache a Solange Zambrana, funzionario del Banco Atlantico di Gibilterra (all.43 alla consulenza della difesa), tanto più che già in un fax del 2 ottobre 1998, recante il riferimento “Nelson Consultants Trust” e inviato a Gianmarco Vela, lo stesso Benjamin Marrache qualificava lo stesso importo come “*management fee of Banco Atlantico for the year 1999*” (pag.53 della consulenza; pag.181 della deposizione dibattimentale);

► che la seconda operazione sopra esposta al punto 5), concernente l’importo di USD 74.613,68, addebitato sul sottoconto 44-78802 il 19 marzo 1999, “*fornisce al sottoconto n.45-78802 la provvista necessaria per acquistare GBP 45.750, pari a USD 74.613,98*” (pag.48 della consulenza; pagg.174-175 della deposizione dibattimentale) ⁴.

Quanto alle due richieste di pagamento di cui al punto 6), infine, la consulente della difesa Berlusconi, alle pagine 36-37 della seconda relazione, 160-161 della deposizione dibattimentale del 18 luglio 2008 e 8-12 della deposizione del 17 ottobre 2008, ha considerato che “*si tratta di due movimentazioni rivelatesi inesistenti e quindi prive di rilevanza ai fini della presente indagine*”; esse, infatti, “*non risultano effettivamente avvenute, ma, al contrario, alcuni documenti inviati dallo stesso Benjamin Marrache pongono in luce come le richieste da questi avanzate siano rimaste lettera morta*”.

Le considerazioni della consulente della difesa traggono spunto, in proposito, da una missiva inviata da Benjamin Marrache alla Procura della Repubblica, datata 7 dicembre 2007, e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Benjamin Marrache all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.60-63 e 82-84). In

³ L’allegato 38 alla consulenza della difesa, contenente gli estratti del sottoconto 45-78802 e del sottoconto 44-78802 per il periodo dall’1 al 30 giugno 1999, porta la dott. Tavernari ad osservare, a pagina 49, “*come la provvista necessaria si origina dalla liquidità giacente sul sottoconto n. 45-78802 espresso in sterline inglesi sul quale vi erano GBP 155.090,48, dei quali GBP 17.485,85 vengono convertiti in USD 27.800,75 e GBP 3.213,62 vengono convertiti in USD 5.092,95. Tali importi vengono trasferiti al sottoconto n. 44-78802, dove vengono individuati <in entrata> anche da KPMG Forensic*”.

⁴ Si veda l’allegato 37 alla consulenza della difesa, contenente gli estratti del sottoconto 45-78802 e del sottoconto 44-78802 per il periodo dall’1 al 31 marzo 1999. Da essi si ricava:

- che il 19 marzo 1998 la somma di USD 74.613,98 è stata addebitata al sottoconto 44-78802 con la causale “*Wire Chase Manhattan Bank, London/Re: Remit credit – balance*”
- che il 23 marzo 1998 la stessa somma è stata addebitata al sottoconto 45-78802, con la causale “*Buy GBP / Sell USD*”.

effetti, a tale udienza, Benjamin Marrache aveva affermato che nessuno di questi due accrediti, concordati con Mills, era avvenuto: doveva trattarsi di somme da corrispondere a Marrache per futuri compensi, stabilite prima in 225.000 sterline e poi ridotte a 150.000 sterline, ma sia Mills che Attanasio avevano interrotto il rapporto con Marrache; c'era stato anche un diverbio con Mills, che aveva dichiarato che era stato il cliente a negare il consenso a tale trasferimento.

2.2.2.5

Altri flussi finanziari rilevati dai conti bancari intestati a Marrache & Co.

Il paragrafo approfondisce l'esame dell'ammontare di USD 503.250,000 che, come si è già visto nel paragrafo 2.2.2.2, faceva parte dell'originario importo di USD 7.900.000 proveniente dal c/c 661.0.790.133.41 di Mees Pierson (Bahamas) Ltd, trasferito il 22 agosto 1997 al Perth Trust e al Cave Trust presso Morgan Stanley e poi accreditato l'1 luglio 1998 sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra.

Come si è detto nel paragrafo 2.2.2.2, nel luglio 1998, mentre l'importo di USD 7.404.789,65 veniva accreditato su conti correnti accesi presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd, la somma di USD 503.250,00 veniva mantenuta sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra (si veda l'estratto conto, quale all.68 alla consulenza del P.M.).

In data 7 luglio 1998, Benjamin Marrache aveva disposto che la somma di USD 503.250,00 venisse accreditata sul proprio "Premium Account (Client Dollar)" presso National Westminster Bank, specificando che così intendeva creare la provvista per un acquisto di 300.000 sterline (si veda il memorandum di Marrache, quale all.69 alla consulenza del P.M.).

Nella deposizione resa all'udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.44-45) il teste Marrache ha confermato di avere scritto alla National Westminster Bank, per chiedere che la somma di 503.250 dollari venisse lasciata sul c/c 140/01/04258630, ma ha fornito tutt'altra spiegazione; Marrache, cioè, ha affermato che si trattava di somma destinata a pagare compensi per servizi professionali di diversi professionisti, probabilmente legati a Christopher Edwards, sempre su disposizioni di Mills.

Alle contraddizioni appena esposte si aggiunge che dagli estratti conto bancari acquisiti presso Marrache & Co. la destinazione finale della somma non risulta chiarita; per di più, nel "ledger" del Nelson Consultants Trust, in atti quale allegato 60 alla consulenza, essa è ancora indicata come "Balance" alla di gran lunga successiva data del 6 gennaio 2005.

Tutto ciò, evidentemente, costituisce un'altra grave anomalia, nella gestione delle somme, asseritamente compiuta nell'interesse di Attanasio.

Dagli estratti conto dello stesso conto corrente n.140/01/04258630, relativi al mese di novembre 1998 (in atti quale all.70 alla consulenza del P.M.), sembrerebbe che la somma in questione fosse

uscita dal conto attraverso due addebiti, rispettivamente di 300.000 e 200.000 USD, datati 23 novembre 1998. Tuttavia:

- per un verso, come risulta dall'estratto del conto corrente n.140/01/04258630 (all.70 alla consulenza del P.M.), il 13 e il 20 novembre 1998 erano giunti due accrediti, rispettivamente di USD 112.219,38 e USD 368.303,25 (ossia USD 480.522,63), che ben possono essere considerati come la pressochè totale provvista per le due uscite di 300.000 e 200.000 USD, vista anche la sostanziale contemporaneità tra le operazioni;
- per altro verso, restano comunque ignoti i beneficiari delle due uscite di 300.000 e 200.000 USD; esse sono bensì presenti sul "ledger" del Cave Trust (all.60), ma con un'indicazione ("*Tfr to Latvia*") non riconducibile ad Attanasio;
- per altro verso, ancora, gli stessi accrediti di USD 112.219,38 e USD 368.303,25 restano oscuri: nell'estratto conto (all.70) si legge soltanto, per il primo, la causale "Repaid fxd dep" (sì che, scrive la consulente del P.M., "*sembirebbe provenire da un conto deposito*") e per il secondo, "From 10367985" (e la stessa consulente rileva che "*tale riferimento è relativo al <client account> in GBP acceso presso la stessa banca; tuttavia, dagli estratti conto disponibili relativi a tale conto non è stato rintracciato un corrispondente movimento in uscita*").

In definitiva, come si legge nella consulenza del P.M., "*in base alla documentazione disponibile non siamo in grado di confermare se i suddetti due trasferimenti, che ammontano complessivamente a USD 500.000, rappresentino la destinazione finale dell'importo di USD 503.000 proveniente dai fondi trasferiti a Marrache & Co. in data 1 luglio 1998 da Morgan Stanley*". Piuttosto, i sopravvenuti afflussi del 13 e 20 novembre 1998 portano con tutta ragionevolezza a ritenere che da questi derivino le somme uscite il 23 novembre 1998.

La consulente della difesa Berlusconi, alle pagine 12 e seguenti della seconda relazione, afferma che "*le situazioni contabili manoscritte (cosiddetti ledger) trasmesse dallo studio Marrache & Co. ed agli atti del procedimento hanno indotto i consulenti tecnici del Pubblico Ministero a ritenere che l'importo in questione possa essere stato utilizzato, nell'ambito del Cave Trust, per effettuare due pagamenti aventi descrizione <Latvia> avvenuti il 25 novembre 1998*". Ma come si è appena detto, la consulenza del P.M. non ritiene affatto che la somma di USD 503.250,00, accreditata il 14 luglio 1998 sul conto n.140/01/04528630, abbia costituito la provvista per le due uscite di USD 300.000,00 e USD 200.000,00 avvenute il 23 novembre 1998 da tale conto; e ciò proprio per i contemporanei afflussi di USD 112.219,38 il 13 novembre 1998 e USD 368.303,25 il 20 novembre 1998 (si veda, sul punto, anche il controesame della consulente della difesa Berlusconi, svolto dal P.M. all'udienza del 10 ottobre 2008, pagg.129-146). E' oggettivo il fatto che due sono le voci

positive (la somma di USD 503.250,00 rimasta dal luglio 1998 sul conto 140/01/04258630; la complessiva somma di USD 480.522,63, affluita sullo stesso conto tra il 13 e il 20 novembre 1998) e una la voce negativa (la complessiva somma di USD 500.000, uscita il 23 novembre 1998 dallo stesso conto); ma poichè una sola può essere la provvista corrispondente all'uscita, è tutt'altro che irragionevole ritenere che proprio gli afflussi del 13 e 20 novembre 1998 l'abbiano costituita, tenuto conto del brevissimo tempo intercorso.

Resta l'ipotesi, prospettata dalla consulente della difesa Berlusconi a pagina 12 della seconda relazione e, negli esami dibattimentali del 18 luglio 2008 (pagg.71-77 delle trascrizioni) e 10 ottobre 2008 (pagg.108-114 delle trascrizioni), secondo cui la causale presente nel "ledger" del Cave Trust per giustificare le due uscite di USD 300.000,00 e USD 200.000,00 ("*Tfr to Latvia*") individui comunque operazioni riconducibili ad Attanasio: la consulente, infatti, ritiene che si tratti di flussi comunque a lui riferibili, in quanto presenti sul "ledger" di un trust di sua spettanza.

Ma tale opinione ha trovato nel dibattimento una secca smentita: fermo restando che per "Latvia", in lingua inglese, si intende lo Stato della Lettonia, va considerato che Attanasio, all'udienza del 21 settembre 2007 (pagg.130-131), ha affermato di avere attività imprenditoriali non già in tale Paese, ma in Lituania, a Klaipeda, e comunque non all'epoca dei fatti di causa, ma da pochi anni: "*In Lituania c'è un cantiere navale che usiamo... se si riferisce a due anni fa, tre anni fa, ci andavamo; se si riferisce a dieci anni fa, non ci andavamo ancora in Lituania*". Si aggiunga che è curioso che neppure Marrache abbia almeno asserito che per "Latvia" dovesse intendersi "Lithuania": l'ipotesi difensiva di un errore nell'indicazione dello Stato, di conseguenza, resta ancor più contraddetta sia da tale circostanza, sia dal fatto che, se si scorre il "ledger" del "Cave Trust", non si può non restare colpiti dal numero di casi in cui ivi vengono annotate operazioni che nulla hanno a che fare con Attanasio: per tutti, si consideri il dato secondo cui, come si vedrà nel prossimo paragrafo 2.2.3, proprio sul Cave Trust, il 25 giugno 1998, viene riportato l'ingente, inquietante accredito della somma di GBP 1.125.000,00, proveniente da Banque Paribas.

Da ultimo, nel paragrafo si considerano altre due operazioni minori, che compaiono sul "client account" n.10367985, in GBP, acceso a favore di Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra (all.71):

- un accredito di GBP 44.994,00, con l'indicazione "Jawer S.A.;"
- un addebito di GBP 45.000,00, in data 27 aprile 1999, da accreditarsi (come da disposizioni date alla banca da Solomon Marrache, il 20 aprile 1999) sul conto n.40452030, acceso da Mills presso Coutts & Co. Ltd di Londra.

2.2.3

La rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas

Il paragrafo esamina i flussi finanziari intervenuti tra il giugno 1998 e il febbraio 1999 sul conto clienti n.10367985 e sul conto deposito accesi presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co.

In maniera analitica, l'appendice 2 alla consulenza del P.M. descrive le singole entrate e le singole uscite. Più sinteticamente, la tabella 2 presente a pagina 28 della consulenza così descrive le entrate e riassume le uscite:

Entrate

Descrizione	GBP	Data o periodo
Fondi provenienti da Banque Paribas	1.125.000,00	25 giugno 1998
Parte dei fondi provenienti da Banco Atlantico (Nelson Consultants)	48.914,90	7 agosto 1998
Fondi provenienti da Royal Bank of Scotland (Nelson Trust)	94.427,50	23 dicembre 1998
Totale	1.268.342,40	

Uscite

Descrizione	GBP	Data o periodo
Pagamenti a favore di Donald Mills	39.600,00	Luglio-Agosto 1998
Pagamenti a favore di altri conti intestati a Marrache & Co.	358.340,00	Luglio 1998 – Febbraio 1999
Altri pagamenti	35.003,40	Luglio-Settembre 1998
Totale uscite identificate	432.943,40	

Differenza tra entrate e uscite: 1.268.342,40 – 432.943,40 = 835.399,00 GBP.

► La somma di GBP 1.125.000,00 risulta essere stata accreditata il 25 giugno 1998 sul conto clienti n.10367985, acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co., con

la descrizione “Banque Paribas” e la dicitura “*SU TR IPBMC9806250018I*” (all.72 alla consulenza del P.M.)¹.

Lo stesso 25 giugno 1998 Benjamin Marrache aveva disposto che la somma venisse trasferita da tale conto clienti su un conto deposito temporaneo².

Dai “ledgers” presenti quale all.60 alla consulenza del P.M. risulta che la somma era stata registrata, sia in entrata nel conto corrente che in uscita al conto deposito, tra le scritture di pertinenza del Cave Trust, riconducibile a Diego Attanasio.

Nonostante le indagini esperite, e le ricerche effettuate dallo stesso Marrache nel 2006 al fine di conoscere la provenienza della somma (all.73 alla consulenza del P.M.), non è stato possibile ottenere dati precisi; neppure la destinazione della somma è stata chiarita e se – come si dirà – è imputabile non solo a Marrache, ma anche a Paribas il non avere indicato elementi certi in ordine alla provenienza del denaro, è invece imputabile a Marrache il fatto di non avere indicato alcun elemento sulla sua destinazione.

► La somma di GBP 48.914,90, di cui si è già parlato nel paragrafo 2.2.2.2 (in quanto ricompresa nel maggior importo di GBP 1.300.000,00, proveniente dal conto corrente n.300.459 acceso presso Banco Atlantico Gibraltar Ltd a nome di Nelson Consultants Ltd e quindi accreditato, il 7 agosto 1998, sul conto clienti n.10367985 acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co.), lo stesso 7 agosto 1998 era stata trasferita sul conto deposito intestato a Marrache & Co. & Nelson presso National Westminster Bank di Gibilterra, come da istruzioni conferite in pari data da Solomon Marrache (all.78 alla consulenza);

► La somma di GBP 94.427,50, accreditata il 23 dicembre 1998 sul conto clienti n.10367985 acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co., era stata trasferita il 31 dicembre 1998 allo stesso conto deposito intestato a Marrache & Co. & Nelson presso National Westminster Bank di Gibilterra (all.82 alla consulenza; dallo stesso allegato risulta che il trasferimento dal conto clienti al conto deposito concerneva la maggior somma di GBP 126.905,12,

¹ La dicitura appare solo in parte decifrabile: “*SU*” è da ritenersi abbreviazione di “Suisse” (la provenienza della somma, infatti, è da Banque Paribas – Suisse); “*TR*”, come si ricava dalla legenda dell’estratto conto, significa “Transfer”; “980625” appare indicare la data dell’operazione, 25 giugno 1998 appunto. Il resto non è stato chiarito.

² Sul punto, nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.52-53), il teste Marrache ha affermato che il 26 giugno 1998 la somma di 1.125.000 sterline era stata prelevata da un altro conto acceso presso la National Westminster Bank (c/c n.10372911, a nome di “Solicitors Reserve Marrache & Co.”), per essere inviata a un deposito fisso; sull’estratto conto relativo a tale uscita, uno dei contabili di Marrache aveva scritto a mano “*PB Geneva via Midland Bank*”, per significare che la somma proveniva da Paribas.

in quanto all'importo di GBP 94.427,50 si aggiungevano l'importo di GBP 32.356,05, accreditato il 18 novembre 1998 sul conto clienti n.10367985, e l'importo di GBP 121,57 a titolo di interessi).

Sia l'importo di GBP 94.427,50 che quello di GBP 32.356,05, come risulta dai "ledgers" presenti quale all.60, sono registrati in uscita dal "ledger" concernente il Nelson Trust, costituito – come si è detto nel paragrafo 2.1.3 – a favore di Flavio Briatore il 9 settembre 1997 e revocato l'11 maggio 1998. Costituisce, dunque, un'ulteriore anomalia il fatto che in epoca di gran lunga successiva alla revoca del trust, sul suo "ledger" venissero ancora registrate notevoli somme.

► La somma di GBP 39.600,00, riportata tra le uscite, si compone di due importi, rispettivamente di GBP 27.100,00 e GBP 12.500,00. Si tratta di somme che (si vedano gli allegati 74 e 77 alla consulenza del P.M.) sono state tratte dal conto clienti n.10367985 il 6 luglio 1998 e il 12 agosto 1998 per essere versate a Mills.

► La somma di GBP 358.340,00 costituisce, come si rileva dall'appendice 2 alla consulenza del P.M., l'insieme di più uscite dal conto clienti n.10367985, intervenute tra il luglio 1998 e il febbraio 1999 per la maggior parte a favore del conto "office account" n.10367977, intestato a Marrache & Co. (per GBP 215.924,14) ³ e per la differenza a favore del conto n.10404589, intestato a Gibland Secretarial Services Ltd, società associata allo studio Marrache & Co., che fornisce servizi di amministrazione societaria (per GBP 142.415,94) ⁴.

La documentazione concernente tali uscite è data, come si rileva dagli allegati alla consulenza del P.M., dalla corrispondenza con la banca e dalle descrizioni riportate sui ledger accounts.

³ Dall'appendice 2 allegata alla consulenza del P.M. si ricava che la somma di GBP 215.924,14 è così composta:

100.000,00	To the credit of Marrache & Co. office a/c n.10367977	18 dicembre 1998	All.82
40.000,00	Trsf to office	18 gennaio 1999	All.83
924,14	To our office account n.10367977	28 gennaio 1999	All.84
75.000,00	To the credit of Marrache & Co. office a/c n.10367977	10 febbraio 1999	All.85
Totale	215.924,14		

⁴ Dall'appendice 2 allegata alla consulenza del P.M. si ricava che la somma di GBP 142.415,94 è così composta:

140.000,00	Pag Glb office	6 luglio 1998	All.74
603,94	To the account of Gibland Secretarial Serv. (a/c 10404589)	7 agosto 1998	All.78
1.812,00	Gibland fees	4 febbraio 1999	All.84
Totale	142.415,94		

► La somma di GBP 35.003,40 costituisce, come si rileva dall'appendice 2 alla consulenza del P.M., l'insieme di più uscite dal conto clienti n.10367985, intervenute tra il luglio e il settembre 1998⁵.

Anche in questo caso, la documentazione concernente tali uscite è data, come si rileva dagli allegati alla consulenza, dalla corrispondenza con la banca e dalle descrizioni riportate sui ledger accounts.

Dal “ledger” del Cave Trust, riferibile ad Attanasio (all.60 alla consulenza del P.M.), si rileva che la provvista per due delle uscite (quelle di GBP 6.480,25 e 21.305,00) è tratta da “Nelson”. Ma né il “ledger” del Nelson Trust, né quello del Nelson Consultants Trust offrono alcun elemento per comprendere la provenienza del denaro.

Va dato atto che la consulente della difesa Berlusconi, nella seconda relazione, alle pagine 20 e seguenti, e all'udienza del 18 luglio 2008, alle pagine 95-124, si è diffusa sull'esame della somma di GBP 1.125.000, affluita il 25 giugno 1998 sul conto clienti n.10367985, acceso presso la National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co., osservando che, come nel dibattimento si è accertato, *“il conto <Paribas> dal quale proviene la somma in questione risulta acceso presso una filiale di Ginevra della Banque Paribas (Suisse) S.A. ed è intestato alla fiduciaria Jean-Pierre Rivara SA, Geneve. Il beneficiario di tale conto risulta Isaac Marrache, mentre è appena il caso di notare che nè David Mills, nè Diego Attanasio, nè – tantomeno – Carlo Bernasconi risultano avere a che fare con il conto in questione”*.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Confederazione elvetica a seguito della rogatoria espletata dalla Procura della Repubblica il 28 novembre 1997, e depositata all'udienza del 7 marzo 2008 (in atti quale faldone 6 bis), il conto Paribas è quello contrassegnato dal numero *“GE 090310 L 001 (GBP)”*, intestato appunto a *“Jean-Pierre Rivara SA, Geneve”* e avente come beneficiario economico Isaac Marrache. Nell'elaborato 1 allegato alla seconda relazione, la consulente della difesa Berlusconi ha esaminato le uscite e le entrate del conto, considerando:

⁵ Dall'appendice 2 allegata alla consulenza del P.M. si ricava che la somma di GBP 35.003,40 (esattamente, 35.003,35) è così composta:

3.141,37	Compensi a Mann & Partners	14 luglio 1998	All.75
6.480,25	n/d	31 luglio 1998	All.77
21.305,00	Compensi a Edwards & Co	4 agosto 1998	All.77
1.845,73	Compensi a Mann & Partners (per conto di Dendor Investm.)	28 agosto 1998	All.79
1.481,00	Compensi a Chiltern Ltd (per conto di Dendor Investments)	14 settembre 1998	All.81
750,00	Compensi a Ozannes (per conto di Dendor Investments)	15 settembre 1998	All.81
Totale	35.003,35		

- che alla data del 14 febbraio 1996 esso presentava un saldo attivo pari a GBP 485.000,00;
- che alla data dell'1 luglio 1996, a causa di dieci uscite di diverso importo (per complessive GBP 395.000,00), il saldo era sceso a GBP 90.000,00;
- che il 12 luglio 1996 era affluita sul conto la somma di GBP 1.065.000,00 (con conseguente saldo pari a GBP 1.155.000,00);
- che tra il 5 agosto 1996 e il 23 giugno 1998, a causa di quattro uscite del complessivo importo di GBP 115.000,00, della maturazione di interessi e dell'afflusso della somma di GBP 15.000,00, il saldo era divenuto pari a GBP 1.125.000;
- che il 25 giugno 1998 la somma di GBP 1.125.000,00 era stata trasferita al conto clienti di Marrache e il conto Paribas era stato azzerato.

Muovendo dalla considerazione secondo cui (come si è visto esaminando le operazioni relative al cosiddetto “dividendo Horizon” nel capitolo 2.6 della prima consulenza del P.M.) per un verso solo nel marzo 1999 Mills aveva distribuito ai soci dello studio Withers la somma che si era impegnato a dividere con loro nel memorandum del 27 novembre 1996 e per altro verso solo nel mese di novembre 1999 lo stesso Mills aveva investito la propria somma di USD 600.032,20 nel Torrey Global Offshore Fund, la consulente della difesa Berlusconi osserva che *“una tale ricostruzione dei fatti è assolutamente incompatibile con l'ipotesi che il trasferimento di GBP 1.065.000, avvenuto il 12 luglio 1996 sul conto GE 090310 L 001 (GBP) intestato a Jean Pierre Rivara Sa, Geneve, possa avere una qualsiasi connessione con il presunto <gift> di USD 600.000 oggetto del capo d'imputazione”*.

Ripercorrendo la diversa origine del dividendo Horizon e le sue movimentazioni e ripetendo che da esso traevano origine le somme spartite tra i soci dello studio Withers, la consulente della difesa Berlusconi ribadisce l'esistenza di una “incompatibilità cronologica” tra la provvista di GBP 1.125.000,00 e i fatti oggetto del processo.

Si legge a pagina 28 della seconda relazione della difesa Berlusconi che *“il 12 luglio del 1996 (data nella quale, si ribadisce, avviene il trasferimento di GBP 1.065.000 sul conto GE 090310 L 001 (GBP), intestato a Jean-Pierre Rivara Sa, Geneve) il <dividendo Horizon>, al netto delle tasse, era <al sicuro> - nella prospettiva dell'avvocato Mills – siccome giacente sul conto n.16082010 acceso presso la Guinness Mahon & Co. ed intestato a David Mills, <congelato> in vista di una futura suddivisione che – in allora – l'avvocato Mills preconizzava a suo esclusivo beneficio”*.

Considerando che *“solo il 13 agosto del 1996 vi sarebbe stata una qualche definizione provvisoria della questione relativa alla suddivisione del <dividendo Horizon>: ciò, perlomeno, è quanto si*

può desumere dall'incipit dell'<internal memo> di Withers datato 27 novembre 1996", la consulente della difesa Berlusconi, alle pagine 24 e 28, conclude che "solamente un mese più tardi" del 12 luglio 1996, "a tutto concedere, avrebbe iniziato a delinarsi la prima di quelle ragioni di malcontento che avrebbero indotto" l'avvocato Mills, "secondo il tenore della lettera del 2 febbraio 2004" a Bob Drennan, "a richiedere quel <prestito a lungo termine od un regalo> di 600.000 dollari, che – sempre secondo l'avvocato Mills – sarebbe stato ottenuto <alla fine del 1999>".

Per di più, aggiunge ancora la consulente della difesa Berlusconi a pagina 28, "un tale procedimento ricostruttivo <a ritroso>, essendo ormai giunto al luglio del 1996, attiene ad un periodo di tempo di un anno antecedente persino rispetto alle vicende di Ocean Installer – Mees Pierson".

"In ultimo", osserva la consulente della difesa Berlusconi a pagina 29, "vale la pena rilevare che la società di revisione Baker Tilly Limited di Gibilterra, su incarico di Marrache & co., ha provveduto a svolgere un esame contabile dei conti di Marrache & co., giungendo alla conclusione che tale somma non avrebbe nulla a che vedere con i fatti oggetto del procedimento penale e, in particolare, con il patrimonio di Diego Attanasio riconducibile a The Cave Trust, The Perth Trust, The Vast Enterprises Trust, The Nelson Associates Trust e The Nelson Consultants Trust.

A tale riguardo, non è forse inutile ricordare come l'iscrizione al patrimonio di Diego Attanasio della somma di GBP 1.125.000 sia la conseguenza dell'annotazione manoscritta di tale trasferimento <in entrata> e, immediatamente dopo, <in uscita> sul cosiddetto <ledger> del The Cave Trust: in altri termini, si tratta di una annotazione che non è ricavabile da alcun documento bancario ma, semplicemente, da una nota interna manoscritta dello studio Marrache & co. Non sembra quindi azzardato ipotizzare che, alla luce degli accertamenti svolti, si possa semplicemente essere al cospetto di un'errata annotazione contabile, ossia all'iscrizione erronea nel <ledger> del The Cave Trust di un'operazione che nulla ha a che fare nè con il The Cave Trust nè – più in generale – con il patrimonio di Diego Attanasio".

Ritiene il collegio che – come si dirà nelle conclusioni, traendo le fila dall'enorme serie di dati esaminati dai consulenti – l'osservazione della consulente della difesa Berlusconi, secondo cui la somma di USD 600.000, oggetto dell'imputazione, non abbia a che fare con l'importo di GBP 1.125.000,00 di cui qui si sta parlando, non possa essere condivisa.

L'ingresso della somma di GBP 1.125.000,00 sul conto clienti di Marrache è tutt'altro che avulso dall'indagine che qui si svolge, trattandosi di incremento di un conto su cui, come si è visto,

intervengono sia operazioni relative ad entità attinenti ai fatti di causa (quali la rimessa di GBP 48.914,90, proveniente da Banco Atlantico-Nelson Consultants e la complessiva uscita di GBP 39.600,00, destinate a Mills), sia operazioni mascherate sotto la targa “Nelson Trust”, ma – come si è detto – aventi tutt’altra origine (si tratta della complessiva somma di GBP 126.905,12, indicata come uscita da tale trust, per essere accreditata sul conto clienti n.10367985, dopo che lo stesso trust era già stato revocato).

E’ vero che la somma di GBP 1.125.000,00 imputata al Cave Trust e come tale iscritta in entrata sul relativo “ledger” il 15 giugno 1998, è stata registrata in uscita il 26 giugno 1998; ciò, però, non indica un errore di scrittura, o comunque (come si legge nel superficiale esame dell’11 aprile 2008, asseritamente svolto dalla società di revisione Baker Tilly di Gibilterra e prodotto con la dicitura “*firma illeggibile*” all’udienza del 18 luglio 2008) uno storno, bensì, come si rileva dallo stesso “ledger”, un passaggio della somma, proveniente “from Banque Paribas” e destinata da Marrache “to deposit acc.”. La stessa consulente della difesa Berlusconi, all’udienza del 10 ottobre 2008 (pagg.89-90), ha ampiamente preso le distanze dalla considerazione di Baker Tilly, che sosteneva trattarsi di uno storno, e ha confermato invece che “*c’è un’entrata dalla Banca Paribas e un trasferimento al deposit account... entra sul conto corrente e va al deposito*”.

Ma c’è molto di più. Il rilievo dell’ingente rimessa di GBP 1.125.000,00 sta nel fatto che la sua provenienza non è stata in alcun modo chiarita ⁶: non basta considerare che essa discende essenzialmente dall’importo di GBP 1.065.000,00, affluito il 12 luglio 1996 sul conto acceso dalla Jean-Pierre Rivara SA presso la Paribas di Ginevra, se non si aggiunge che nella documentazione acquisita presso la Paribas non è presente il bonifico concernente tale somma, così che la sua fonte rimane assolutamente nascosta; in atti, vi è solo, contrassegnata dall’affolliazione 59, la nota di accredito di detta somma sul conto 90310.

Non solo: tutte le operazioni intervenute sul conto, ricostruite dalla consulente della difesa nell’elaborato 1, presentano le stesse caratteristiche. Mentre la consulente allega, quali documenti n.21, 22, 23, 24, 25 e 26, le sole distinte bancarie relative alle singole movimentazioni, la documentazione trasmessa da Banque Paribas contiene in taluni casi anche gli ordini di bonifico, caratterizzati dall’inquietante e indistinta dicitura secondo cui gli accrediti delle somme uscite dal conto 90310 tra il 14 febbraio e l’1 luglio 1996 avvengono “*sans mention du donneur d’ordre*”, quasi sempre a favore di beneficiari bensì identificati (si tratta per la maggior parte di conti intestati

⁶ Va necessariamente ricordato, sul punto, il colorito rilievo emerso durante le deposizioni della consulente della difesa Berlusconi alle udienze del 10 ottobre 2008 (pagg.115-129) e 17 ottobre 2008 (pagg.33-45 e 57), secondo cui, da una deposizione di Isaac Marrache rimasta confinata nell’attività del P.M., sarebbe emerso che la provvista di GBP 1.125.000 derivasse da un soggetto indicato solo con il genericissimo cognome di “Mr. Philips”, forse di nome “Simon” o “Peter”, del quale nulla si è mai saputo.

a Marrache), ma a loro volta meri tramite, venendo i depositi effettuati su conti clienti, talora con la generica aggiunta “*en faveur de un de nos clients*”⁷. A volte, poi, gli ordini di bonifico non sono neppure presenti. In tutti questi casi, dunque, della provenienza e dell’effettiva destinazione delle somme nulla si sa. E lo stesso Marrache, scrivendo al Tribunale il 15 febbraio 2008, a completamento della deposizione resa il 31 gennaio 2008, riferiva di non essere in grado di dare alcuna ulteriore informazione, dato il tempo trascorso.

Ne consegue che il fatto che il conto clienti di Marrache fosse divenuto il punto di incrocio e di confusione di tali somme con una parte di quelle di cui si discute nel presente procedimento evidenzia ancora una volta l’impressionante attività di riciclaggio posta in essere dal sodalizio Marrache-Mills.

Oltre alle anomalie sinora esaminate, poi, lascia francamente esterrefatti il dato secondo cui anche la destinazione della somma di GBP 835.399,00, costituente la differenza tra le entrate sul conto (GBP 1.268.342,40) e le relative uscite (GBP 432.943,40) è rimasta completamente sconosciuta.

⁷ Si vedano, nella documentazione trasmessa da Paribas, i fogli 28, 30, 34, 35, 46, 47, 53, 57, 60, 73; ma si vedano anche, per il 1997 (anno sostanzialmente non considerato nell’elaborato 1 della consulenza della difesa), i fogli 124, 131, 132, 133, 163, 171.

2.2.4

I fondi provenienti da FB Trust

Come già si è visto al paragrafo 2.1.3, il 9 settembre 1997 era stato costituito presso Marrache & Co. il Nelson Trust, nell'interesse di Flavio Briatore e con azioni della società Nelson Investment Ltd (all.18 alla consulenza).

Il 15 settembre 1997 Benjamin Marrache aveva inviato a Mills una missiva riguardante il Nelson Trust e contenente alcuni dati (conto corrente n.300-400, intestato a Virgin Concepts Limited presso il Banco Atlantico Gibraltar) necessari per poter trasferire fondi (all.90).

Il 22 settembre 1997 Benjamin Marrache aveva scritto anche a Banco Atlantico (Gibraltar), per spiegare che Mills (*“un avvocato del Regno Unito”*) avrebbe agito come beneficiario del gruppo *“Virgin Concepts Ltd – The Nelson Trust”*, *“per conto di un notissimo manager della Formula Uno che, per ragioni fiscali, ha deciso di trasferire i suoi fondi a Gibilterra e di depositarli”* sul Nelson Trust. Nella lettera, Marrache spiegava che a Banco Atlantico sarebbe giunta la somma di circa USD 3.500.000, da accreditare su un conto deposito (all.90).

Di fatto, solo il 18 novembre 1997 era giunta la somma di USD 3.999.987,32, proveniente da Hambros Bank (Jersey) Ltd per ordine di FB Trust (struttura riferibile a Flavio Briatore) e accreditata sul conto n.140 01 04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra, con la descrizione *“order of Jawer (Cyprus) Re FB Trust”* (all.87); la stessa descrizione compare sul “ledger” del Nelson Trust (all.60).

In seguito, la somma era stata così impiegata:

- ▶ USD 2.000.000 erano stati trasferiti il 13 marzo 1998 a favore del conto corrente n.600748, acceso da Struie Investments Ltd presso CIM Banque di Ginevra (all.88; già nell'esaminare la prima consulenza del P.M. si era visto che la somma era stata successivamente investita da Struie in azioni della Società Autostrada Ligure Toscana, nell'interesse di Flavio Briatore);
- ▶ USD 2.000.000 erano stati trasferiti il 27 marzo 1998 a favore del conto n.40250020, presso la Bank of Ireland di Dublino, per essere investiti in quote del fondo Giano Capital Ltd (all.89).

Anche in questo caso si rilevano anomalie:

► non si comprende quale legame vi fosse tra il Nelson Trust e la Virgin Concepts Ltd, società che era bensì inclusa tra quelle gestite da Gibland Secretarial Services Ltd (all.92 alla consulenza del P.M.), ma non risulta essere mai stata utilizzata da Mills o da Marrache nell'interesse di Briatore; per un verso lo stesso Mills, in una missiva dell'1 settembre 1997 a Benjamin Marrache, chiedeva di *“mettergli da parte la Nelson Investments Limited”* e di mandargli la relativa posizione per il Nelson Trust; per altro verso anche gli amministratori del Nelson Trust, il 2 settembre 1997, stabilivano l'acquisto della sola Nelson Investments Ltd (all.91);

► non si comprende perché, mentre nel settembre 1997 Mills e Marrache stabilivano di accreditare presso Banco Atlantico (Gibilterra), su un conto intestato a Virgin Concepts Ltd, la provvista destinata al Nelson Trust, nel novembre 1997 l'accredito avvenne, invece, presso National Westminster Bank (Gibilterra), sul conto intestato a Marrache & Co.

2.2.5

Sintesi dei flussi finanziari transitati sui conti bancari intestati a Marrache & Co.

Il paragrafo rileva, in definitiva, che sui conti bancari intestati a Marrache & Co. sono transitati:

- fondi provenienti da entità riconducibili a Diego Attanasio;
- fondi provenienti da entità riconducibili a Flavio Briatore;
- fondi la cui origine non risulta nota, in base alla documentazione disponibile.

Vengono elencati, per comodità di lettura, i singoli conti intestati a Marrache, di volta in volta esaminati nei precedenti paragrafi, con la precisazione secondo cui, in molti casi, la documentazione bancaria acquisita è incompleta, sia perché non trasmessa per intero dagli istituti bancari (mancano estratti conto anche per consistenti periodi), sia perché trasmessa con parti annerite, in quanto asseritamente non riguardanti i fondi in questione.

Si tratta dei seguenti conti:

► client account n.10367985, in GBP, acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, per il periodo dal 18 giugno 1998 al 12 ottobre 2000 ¹;

► office account n.01/04258630, in USD, acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, per il periodo dal 23 giugno 1997 al 30 dicembre 1998 ²;

¹ La consulente del P.M. rileva la mancanza degli estratti conto per i seguenti periodi:

- dal 25 giugno al 2 luglio 1998
- dal 16 luglio al 23 luglio 1998
- dal 13 agosto al 27 agosto 1998
- dal 17 settembre al 19 novembre 1998
- dal 3 dicembre al 17 dicembre 1998
- dal 31 dicembre 1998 al 7 gennaio 1999
- dal 21 gennaio al 28 gennaio 1999
- dall'11 febbraio al 15 aprile 1999
- dal 29 aprile 1999 al 5 ottobre 2000

² La consulente del P.M. rileva la mancanza degli estratti conto per i seguenti periodi:

- dal 29 agosto al 30 ottobre 1997
- dal 30 dicembre 1997 al 30 giugno 1998
- dal 30 luglio al 3 ottobre 1998

- ▶ premium account n.057400-294, in GBP, acceso presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd, per il periodo dal 18 luglio 1997 al 15 gennaio 1999 ³;
- ▶ call deposit account n.057400-149, in USD, acceso presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd (estratti conto del 14 agosto 1997 e del 12 settembre 1997);
- ▶ office account n.10367977, in GBP, acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, intestato a Marrache & Co. (nessun estratto conto è pervenuto, nonostante che – come rilevato nel paragrafo 2.2.3 – su di esso siano stati bonificati fondi per conto delle entità oggetto di esame);
- ▶ conto n.10404589, in GBP, presumibilmente acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, intestato a Gibland Secretarial Services Ltd (nessun estratto conto è pervenuto, nonostante che – come rilevato nel paragrafo 2.2.3 – su di esso siano stati bonificati fondi per conto delle entità oggetto di esame).

Come si è visto nei precedenti paragrafi, anche i ledger accounts redatti manualmente con riferimento ai singoli trusts (all.60 alla consulenza del P.M.) sono risultati a volte incompleti o imprecisi, come evidenziato dal raffronto con altri documenti.

E' documentato, poi, il fatto che lo studio Marrache aveva custodito per conto di Mills anche altra documentazione, la cui natura non è nota, addebitandogli il relativo costo, come risulta da una parcella del 15 agosto 1997, dell'importo di GBP 3.000,00, inviata a Mills per "assistance for storage".

Peraltro, le molteplici anomalie rilevate nei paragrafi precedenti non sono affatto dovute all'incompletezza della documentazione concernente i conti intestati a Marrache & Co.: la stessa consulente della difesa Berlusconi, in particolare nelle deposizioni rese all'udienza del 10 ottobre 2008 (pagg.64-67) e all'udienza del 17 ottobre 2008 (pagg.16-28), ha ripetutamente affermato che *"i documenti di Marrache... li ho trovati sufficienti a chiudere queste movimentazioni che ho analizzato"*, ritenendo *"che l'incompletezza dei dati forniti dallo studio Marrache sia del tutto ininfluyente rispetto alle conclusioni alle quali pervengo nell'analisi dei vari circuiti chiusi"*.

³ La consulente del P.M. rileva la mancanza degli estratti conto per i seguenti periodi:

- dall'1 agosto al 28 novembre 1997
- dal 5 dicembre 1997 al 5 novembre 1998
- dal 4 dicembre al 24 dicembre 1998

Resta il fatto, allora, che – come la consulente del P.M. ha rilevato – i seguenti flussi finanziari sono rimasti non spiegati, nè in merito alla loro origine e/o destinazione, nè in merito alla causale dei pagamenti:

► la somma di USD 503.250,00, giacente nel luglio 1998 sul conto corrente n.140/01/04258630, e la sua idoneità a fungere da provvista rispetto alle uscite di USD 300.000,00 e USD 200.000,00, provenienti il 23 novembre 1998 dallo stesso conto, a fronte di ulteriori accrediti (per complessivi USD 480.522,63) effettuati sullo stesso conto il 13 e il 20 novembre 1998 (si veda il paragrafo 2.2.2.5);

► l'accredito della somma di GBP 1.125.000,00, effettuato il 25 giugno 1998 da Banque Paribas a favore del conto deposito acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co. e l'uscita della somma residua di 835.399,00 GBP: né la provenienza della somma accreditata, né la destinazione della somma residua hanno mai trovato spiegazione (si veda il paragrafo 2.2.3).

Come si è detto nel paragrafo 2.2.2.4, poi, la consulenza del P.M. considerava altri flussi caratterizzati da anomalie:

► i pagamenti di USD 21.882,85, USD 103.563,00 e USD 199.683,43 (per complessivi USD 325.129,28), effettuati tra il 2 e il 6 novembre 1998 dal conto corrente n.45-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, tutti a favore di beneficiari sconosciuti (si veda il paragrafo 2.2.2.4);

► i pagamenti di USD 17.500,00 e USD 74.613,68 (per complessivi USD 92.113,68), effettuati tra il 18 e 19 marzo 1999 dal conto corrente n.44-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, tutti a favore di beneficiari sconosciuti (si veda il paragrafo 2.2.2.4);

► gli accrediti di USD 102.514,91, USD 27.800,75 e 5.092,95 (per complessivi USD 135.408,61), effettuati il 19 febbraio, 23 e 24 giugno 1999 sul conto corrente n.44-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, tutti con causale ignota (si veda il paragrafo 2.2.2.4);

► le richieste inviate da Banco Atlantico a Morgan Stanley il 16 marzo e il 27 aprile 1999, volte a far bonificare le somme di GBP 225.000,00 e 150.000,00 (per complessive GBP 375.000,00) su conti correnti intestati a Marrache, senza che la documentazione bancaria di provenienza e di destinazione fornisca riscontri (si veda il paragrafo 2.2.2.4);

Nello stesso paragrafo 2.2.2.4, tuttavia, si è visto come la consulente della difesa Berlusconi abbia contrapposto adeguate obiezioni alle osservazioni su questi quattro punti svolti dalla consulente del P.M.

2.3 I collegamenti
tra l'operatività dei conti intestati a Marrache & Co.
e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills

A) Trasferimenti di fondi da conti bancari intestati a Marrache & Co. a conti bancari intestati a David Mills, secondo quanto risulta dagli estratti conto dei seguenti conti correnti (all.94 alla consulenza):

- c/c 40452030 intestato a “DMD Mills Practice Account” presso Coutts & Co. (Londra)
- c/c 50403301 intestato a “David M D Mills Esq” presso Investec Bank (Londra)
- c/c 08300569 intestato a “Marrache Mills Office Account” presso Coutts & Co (Londra)
- c/c 010871-001-000-001 intestato a “D.M.D. Mills Esq” presso SG Hambros Bank (Londra)

Data	Ordinante	Beneficiario	Importo in GBP
6 luglio 1998	c/c 10367985 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)	c/c 40452030	27.100,00 ¹
29 gennaio 1999	“3902808247 Marrache”	c/ c 50403301	19.432,21
11 marzo 1999	“RBS Gibraltar” (Royal Bank of Scotland)	c/c 40452030	100.000,00
26 marzo 1999	“Marrache Freres Ltd”	c/c 40452030	60.000,00
27 aprile 1999	c/c 10367985 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)	c/c 40452030	45.000,00
14 giugno 1999	“Marrache Frerey”	c/c 08300569	2.796,01
23 giugno 1999	“Marrache & Co”	c/c 08300569	17.442,08
6 agosto 1999	“RBS Gibraltar” (Royal Bank of Scotland)	c/c 08300569	5.000,00
12 agosto 1999	c/c 10367985 intestato a Marrache	conto sconosciuto	12.500,00

¹ Il pagamento è annotato anche sul “ledger” riguardante il Cave Trust, con la dicitura “Tfr Re Mills – Coutts & Co.” (v. all.60 alla consulenza del P.M.).

	& Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)		
23 agosto 1999	“Marrache & Co”	c/c 08300569	5.000,00
8 settembre 1999	“Marrache Freres”	c/c 08300569	3.599,22
1 dicembre 1999	“Marrache & Co”	c/c 08300569	31.104,20
18 maggio 2000	“Mr Is & Mrs S Marrache”	c/c 010871-001-000-001	6.500,00
9 novembre 2000	“Marrache & Co”	c/c 08300569	2.509,00
7 settembre 2004	“Marrache & Co”	c/c 010871-001-000-001	55.000,00
Totale fondi trasferiti a David Mills			392.982,72

La consulente del P.M. rileva:

- ▶ che solo per i pagamenti del 6 luglio 1998, 27 aprile 1999 e 12 agosto 1999 vi è prova della provenienza del denaro dal c/c 10367985 acceso da Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd; in tutti gli altri casi la provenienza è solo genericamente riferita a “Marrache & Co”, “Marrache Freres”, “RBS Gibraltar”, “3902808247 Marrache”, “Mr Is & Mrs S Marrache”;
- ▶ che il pagamento del 12 agosto 1999 è certo nella provenienza, ma non nel conto beneficiario;
- ▶ che per ogni pagamento *“la documentazione di supporto non include evidenze circa la loro provenienza e la natura del pagamento”*.

Particolare risalto va dato, a parere del collegio, all’accredito di 55.000,00 GBP del 7 settembre 2004, di cui si è già parlato in precedenza, trattando della deposizione del teste Costard nel capitolo concernente il dividendo Horizon.

Nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.66-67) il teste Marrache ha spiegato che il 26 agosto 2004 Mills aveva scritto a Marjorie Smith (una delle responsabili del reparto contabilità dello stesso Marrache), chiedendole di inviare l’intero saldo ricevuto in aprile per *“Sloan Investment”*, pari a 55.000 sterline, al proprio conto 01087100 presso SG Hambros di Londra.

Lo stesso giorno Mills aveva scritto due fax a Costard, chiedendogli di accreditare tale somma sul suo conto e spiegandogli che il denaro era stato tenuto *“in escrow”*, ossia in garanzia, per le spese nei processi in Italia. Il 7 settembre 2004 Marrache aveva inviato la somma a Mills, presso SG Hambros, anche se – ha spiegato il teste - presso la società Marrache non era mai stato aperto un conto in garanzia per le somme dovute da Mills per i suoi procedimenti e il termine *“Sloan Investment”* era stato inventato da Mills).

B) Trasferimenti di fondi da conti bancari intestati a David Mills a conti bancari intestati a Marrache & Co., secondo quanto risulta dagli estratti conto dei seguenti conti correnti (all.95 alla consulenza):

- c/c 600.478 intestato a “Struie” presso CIM Banque (Ginevra)
- c/c 08300569 intestato a “Marrache Mills Office Account” presso Coutts & Co (Londra)
- c/c 700.807 intestato a D.M.D. Mills presso CIM Banque (Ginevra)

Data	Ordinante	Beneficiario	Importo
15 dicembre 1999	c/c 600.478	c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd	USD 50.000,00
29 settembre 2000	c/c 08300569	“Marrache & Co Gibraltar”	GBP 6.968,13
17 marzo 2004	c/c 700.807	c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd	GBP 55.738,59
17 marzo 2004	c/c 700.807	c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd	GBP 1.803,54
17 marzo 2004	c/c 700.807	c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd	GBP 2.100,97
Totale fondi trasferiti a Marrache & Co.			USD 50.000,00 GBP 66.611,23

La consulente del P.M. rileva:

- ▶ che tali trasferimenti a favore di Marrache & Co. *“non risultano iscritti nei <Ledger Account> intestati a Cave Trust, Perth Trust, Nelson Consultant Trust e Nelson Trust ”*;
- ▶ che il pagamento del 29 settembre 2000 è certo nella provenienza, ma non nel conto beneficiario.

2.4 I collegamenti
tra l'operatività dei conti intestati a Marrache & Co.
e le relazioni bancarie riconducibili a Diego Attanasio

Il capitolo riassume le transazioni effettuate da Mills per conto di Attanasio tra il 1997 e il 2001.

A) Fondi affidati da Diego Attanasio a David Mills (v. paragrafo 2.1.2 della consulenza)

Data	Ordinante	Beneficiario	Importo in USD
17 luglio 1997	c/c 140-01-40041263, intestato a Ocean Support Services Ltd presso National Westminster Bank (Londra)	c/c 661.0.790.133.41, intestato a Mees Pierson Bahamas presso ABN Amro Bank	8.784.543,66
17 luglio 1997	c/c 140-01-40041573, intestato a Investment and Development Holding Company Ltd presso National Westminster Bank (Londra)	c/c 661.0.790.133.41, intestato a Mees Pierson Bahamas presso ABN Amro Bank	1.215.517,98
Totale			10.000.061,64

B) Pagamenti effettuati nell'interesse di Diego Attanasio

Data	Ordinante	Beneficiario	Importo in USD	Paragrafo della consulenza
7 agosto 1998	c/c 140-01-04258630 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)	c/c 40346500 intestato a Edwards & Co presso Barclays Bank (Londra)	2.039.629,32 (ossia GBP 1.241.330,00)	2.2.2.2

4 dicembre 1998	c/c 140-01-04258630 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)	c/c 10301120-51625206 intestato a Nauta Ship Repair Yard presso Bank Handlowy S.A. (Polonia)	300.000,00	2.2.2.3
18 dicembre 1998	c/c 01-06574203 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)	c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta	1.695.061,02	2.2.2.3
26 gennaio 2000	c/c 600.478 intestato a Struie presso CIM Banque (Ginevra)	c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta	500.000,00	2.5.2.4 (consulenza del 6 febbraio 2006)
14 febbraio 2000	Banco Atlantico (Pas de Calais)	c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta	249.950,93	
13 marzo 2000	c/c 4578677, riferito al Cave Trust presso Morgan Stanley	c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta	2.500.000,00	2.2.2.3
13 marzo 2000	c/c 4578677, riferito al Cave Trust presso Morgan Stanley	c/c 3582088618001 presso Standard Bank of South Africa Ltd	600.000,00	2.2.2.3
31 marzo 2000	c/c 600.478 intestato a Struie presso CIM Banque (Ginevra)	c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta	600.000,00	2.5.2.5 (consulenza del 6 febbraio 2006)
12 gennaio 2001	conti Cave Trust presso	c/c 07-311-511-8	2.300.260,85	2.2.2.3

	Morgan Stanley	intestato a Fairbridge Arderne and Lawton Inc. Trust presso Standard Bank of South Africa Ltd		
16 gennaio 2001	conti Cave Trust presso Morgan Stanley	c/c 07-311-511-8 intestato a Fairbridge Arderne and Lawton Inc. Trust presso Standard Bank of South Africa Ltd	15.579,48	2.2.2.3
Totale			10.800.481,60	

La consulente del P.M. rileva che “*non risultano flussi finanziari in entrata o in uscita di cui non sia stata chiarita la provenienza o la destinazione, ad eccezione*” dello “*accredito di USD 249.950,93 ricevuto in data 14 febbraio 2000 dal Banco Atlantico per ordine di <Pas de Calais Ltd>*”, con la causale “*Rec Deep Blue for Challenger conversion*” (all.96). E in effetti, costituisce un’anomalia il fatto che alla società GO-DP di Attanasio giungesse un così forte accredito da un ente, Pas de Calais, che secondo Benjamin Marrache aveva all’epoca un conto presso Banco Atlantico (così la missiva dello stesso Marrache al P.M., datata 22 marzo 2007, in atti quale all.97 alla consulenza). E ciò a maggior ragione ove si consideri che, come ha rilevato la consulente, “*la documentazione acquisita presso Marrache & Co. e presso il Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd non include evidenze relative a tale trasferimento di cui, pertanto, non siamo stati in grado di identificare la provenienza originaria e la natura del pagamento*”. Come si è visto nel paragrafo 2.2.2.3, poi, nella propria deposizione Marrache ha spiegato che il riferimento a Pas de Calais era errato.

Per il resto, nelle proprie deposizioni (si vedano, in particolare, ud. 13 luglio 2007, pagg.125-126 e 132-133 e ud. 21 settembre 2007, pagg.105-106 e 117), Attanasio ha sostenuto di essere tuttora creditore nei confronti di Mills di circa GBP 150.000, oltre a GBP 100.000, che Mills aveva promesso di restituirgli in azioni di tale società Intermediation, senza mai provvedere. Attanasio non ha saputo dire se il proprio credito dipendesse dalla percezione di interessi inferiori a quelli sperati o addirittura da un mancato rientro di una parte dei capitali investiti. **Ma quali che fossero le aspettative di guadagno di Attanasio, resta il fatto che, nei precedenti capitoli, si sono**

incontrate così tante e gravi anomalie da convincere, in definitiva, che le operazioni svolte per conto dell'armatore napoletano si sono incrociate con una molteplice quantità di somme aventi tutt'altra provenienza.

2.2.2

I fondi provenienti da Mees Pierson (Bahamas) Ltd

2.2.2.1

I fondi inizialmente investiti presso Morgan Stanley: Perth Trust e Cave Trust

Si tratta delle somme di USD 6.450.000 e 1.500.000:

- provenienti dal c/c 661.0.790.133.41 di Mees Pierson (Bahamas) Ltd;
- trasferite il 22 luglio 1997 a Marrache & Co., rispettivamente con il riferimento “Perth” e con il riferimento “Cave”.

La somma di USD 6.450.000 (esattamente, USD 6.449.987,44) era stata trasferita il 22 agosto 1997 a Morgan Stanley & Co. International Ltd di Londra, con il riferimento “*The Perth Trust*”, sul conto n.45-78676 (e successivi sottoconti 42-78676, 44-78676 e 62-78758); su tali conti lo stesso Mills aveva delegato Benjamin Marrache a trattare con Morgan Stanley (all.23, 24, 26, 28, 29 e 33 alla consulenza del P.M.).

La somma di USD 1.500.000 (esattamente, USD 1.418.633,00) era stata trasferita il 22 agosto 1997 a Morgan Stanley & Co. International Ltd di Londra, con il riferimento “*The Cave Trust*”, sul conto n.45-78677 (e successivi sottoconti 42-78677, 44-78677 e 62-78776); su tali conti lo stesso Mills aveva delegato Benjamin Marrache a trattare con Morgan Stanley (all.23, 25, 27, 28, 30 e 34 alla consulenza del P.M.).

Come risulta dai “*Portfolio Statements*” acquisiti presso Morgan Stanley (all.31 alla consulenza del P.M., relativamente al Perth Trust; all.32 alla consulenza del P.M., relativamente al Cave Trust); i conti così costituiti erano stati gestiti da Benjamin Marrache presso Morgan Stanley, con varie modalità di investimento, fino al mese di giugno 1998. Indi:

- il 5 giugno 1998 Benjamin Marrache aveva disposto che la somma di 500.000 dollari, di pertinenza del Perth Trust, venisse trattenuta da Morgan Stanley e che la differenza venisse accreditata sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra; l'accredito, pari a USD 6.765.000, avveniva l'1 luglio 1998 (all.35 e 37 alla consulenza del P.M.);
- il 5 giugno 1998 Benjamin Marrache aveva disposto che la somma di 500.000 dollari, di pertinenza del Cave Trust, venisse trattenuta da Morgan Stanley e che la differenza venisse accreditata sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra; l'accredito, pari a USD 1.135.000, avveniva l'1 luglio 1998 (all.36 e 37 alla consulenza del P.M.).

Pertanto, l'1 luglio 1998, veniva rimborsato a Marrache & Co. l'importo complessivo di USD 7.900.000 (di cui USD 6.765.000 da Perth Trust e USD 1.135.000 da Cave Trust) ¹.

Detta somma veniva parzialmente reinvestita presso Morgan Stanley, per un importo di circa USD 5.200.000, in data 7 agosto 1998, per conto di Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd, tramite un mandato fiduciario affidato a Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd.

Nei paragrafi da 2.2.2.2 a 2.2.2.5 la consulenza del P.M. descrive analiticamente questi flussi finanziari, attraverso l'esame dei conti bancari di Marrache & Co. e degli estratti conto relativi alle posizioni aperte presso Morgan Stanley, intestate a Perth Trust, Cave Trust e Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd.

¹ Negli stessi termini si vedano anche la seconda consulenza della difesa Berlusconi, alle pagine 6-8, e la deposizione dibattimentale della stessa consulente, all'udienza del 18 luglio 2008, pagg.34-53.

Nell'elaborato della consulente, in particolare, si conferma che *“analizzando gli investimenti di tale rimessa di USD 7.900.000 operati da Morgan Stanley tra il 22 agosto 1997 ed il 1 luglio 1998, si può agevolmente constatare come questi abbiano complessivamente fruttato circa 1 milione di dollari”*.

Ed infatti:

- la somma trasferita il 22 agosto 1997 da Marrache a Morgan Stanley era pari a USD 6.450.000 + USD 1.500.000 = USD 7.950.000;
- la somma rimasta presso Morgan Stanley alla data del 5 giugno 1998 era pari a USD 500.000 + USD 500.000 = USD 1.000.000;
- la somma restituita da Morgan Stanley a Marrache alla data del 1° luglio 1998 era pari a USD 6.765.000 + USD 1.135.000 = USD 7.900.000.

5) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

5.1) Considerazioni finali sulle consulenze

Va necessariamente dato atto dell'eccezionale rilevanza dell'opera svolta da tutti i consulenti, che in una enorme serie di punti dello sterminato insieme di dati acquisiti ed elaborati sono giunti a conclusioni conformi sull'entità delle somme analizzate, sulla loro provenienza e sui loro beneficiari. L'impegnativo e quanto mai meticoloso lavoro da tutti svolto permette, con assoluta tranquillità, di attribuire alla ricostruzione sin qui effettuata un carattere di completa affidabilità.

Deve essere innanzitutto ripercorso lo sviluppo dei flussi finanziari, dalla loro origine al deposito delle somme sul conto intestato a Mees Pierson Bahamas presso Amro Bank ed ai successivi passaggi ai conti CIM n.700807 (intestato a Mills) e n.600478 (intestato a Struie) ed ai trusts del "circuito Marrache", con i relativi investimenti.

L'analisi effettuata, in estrema sintesi, va letta nel seguente ordine:

- ▶ Descrizione preliminare dei fatti (prima consulenza, capitolo 2.1);

- ▶ Acquisto e vendita della nave Ravello da parte della società International Subsea Services; irrilevanza dell'operazione rispetto all'accertamento della provenienza della somma investita nel Torrey Global Offshore Fund (prima consulenza, capitolo 2.4) ¹;

¹ Si ricorda che la nave Ravello era stata venduta da Diamar s.p.a. a International Subsea Services Ltd nell'ottobre 1996 per USD 715.000 e rivenduta da International Subsea Services Ltd a Mannai Corporation il 19 giugno 1997, per USD 3.753.184,54. Il ricavo era stato versato sul conto corrente n.025712/200.000.840, intestato a International Subsea Services Ltd presso Handelsfinanz – CCF Bank, tra il 9 maggio e l'1 luglio 1997 e per USD 2.450.000 era stato trasferito a Mees Pierson (con il riferimento Hadrian) il 29 settembre 1997. Tra gennaio e aprile 1998 questa somma, divenuta pari a USD 2.709.854,00, era stata trasferita a Technical Marine Support Services, presso Mid-Med Bank di Malta, sempre con la causale "Hadrian Investments".

All'udienza del 7 luglio 2008, pagg.158, 167-168 e 198, il consulente della difesa Mills ha ribadito che le somme ricavate dalla vendita della nave "entrano ed escono successivamente, senza sovrapporsi ai fondi che vanno a finire poi su CIM Banque... Ravello non c'entra niente, per capirci, con il Torrey Global Offshore Fund".

- ▶ Acquisizione da parte di Hadrian Trust, nel settembre 1996, delle somme di GBP 1.059.367,87 e di Lit 2.728.683.463, pari a complessivi USD 3.437.932,73 (prima consulenza, capitolo 2.8) ²;
- ▶ Destinazione di una parte di queste somme (pari a USD 1.643.643,78) e di un prestito effettuato da Compagnie Monégasque de Banque di Montecarlo (per USD 2.500.000,00) a Ocean Support Services Ltd, per l'acquisto della nave Ocean Installer, del costo di USD 3.675.000, nel mese di ottobre 1996 (seconda consulenza, paragrafo 2.1.2);
- ▶ Vendita della nave Ocean Installer a Mannai Corporation, nel giugno 1997, per USD 11.500.000 e accredito della maggior parte di tale somma, per USD 9.368.433,77, il 14 luglio 1997, a favore di Ocean Support Services Ltd (seconda consulenza, paragrafo 2.1.2);
- ▶ Destinazione della maggior parte di questa somma (per USD 8.784.583,66) a Mees Pierson Bahamas, il 17 luglio 1997; contestuale destinazione a MeesPierson Bahamas della somma di USD 1.215.517,98, proveniente da Investment and Development Holding Company Ltd (seconda consulenza, paragrafo 2.1.2), per complessivi USD 10.000.101,64;
- ▶ Contestuale, intensa attività societaria e costitutiva di trusts da parte di Mills (prima consulenza, capitolo 2.3; seconda consulenza, paragrafo 2.1.3) ³;
- ▶ Passaggio della somma di USD 10.000.101,64 da MeesPierson (Bahamas):
 - per USD 2.050.000, il 23 luglio 1997, con targa "Turriff", al conto CIM n.700807, intestato a Mills, e da qui: il 21 ottobre 1997 (per USD 1.616.746,75 ⁴), con targa "Nelson", al conto

² Si tratta delle somme provenienti dalla società di Attanasio Dendor Investments Ltd e derivanti dagli investimenti azionari effettuati da tale società tra il 1992 e il 1995. Il consulente della difesa Mills, nella seconda tabella redatta a pagina 26 della sua relazione, ha utilmente considerato che, secondo i cambi dell'epoca, GBP 1.059.367,87 corrispondevano a USD 1.647.317,03 e Lit 2.728.683.463 corrispondevano a USD 1.790.615,70, per complessivi USD 3.437.932,73.

³ Si ricorda:

- che il 16 settembre 1997 International Subsea Services Ltd diventava Struie Holding Ltd, della quale Mills veniva nominato amministratore unico; che la gestione di Struie passava il 17 ottobre 1997 a Jawer (De Fusco) e il 29 aprile 1998 a FKG Finanz & Management (Quaderer);
- che il 15 e il 16 luglio 1997 Mills costituiva con Cabor Trustees Ltd (società fiduciaria di Marrache) il Nelson Holdings Trust, il Cave Trust, il Vast Enterprises Trust e il Perth Trust, tutti a favore di Diego Attanasio;
- che il 9 settembre 1997 Mills costituiva con la stessa Cabor Trustees Ltd il Nelson Trust, a favore di Flavio Briatore;
- che nello stesso periodo veniva costituito il Nelson Consultants Trust.

⁴ Si ricorda che la somma di USD 439.443,64 (sostanzialmente corrispondente alla differenza tra USD 2.050.000 e USD 1.616.746,75, pari a USD 433.253,25) era stata incamerata da Mills tra il 17 settembre e il 21 ottobre 1997, destinandola in parte al proprio conto n.16082010, presso Guinness Mahon di Londra, e in parte ad investimenti azionari (prima consulenza, paragrafo 2.5.1).

Royal Bank of Scotland n.057400/149, intestato a Marrache & Co.; il 6 novembre 1997 (per USD 1.618.301,37) al conto C3-112,402.0, intestato a Jawer (Gibraltar) Ltd presso Société de Banque Suisse di Ginevra; il 30 novembre 1997 (per USD 1.621.284,86) al conto CIM n.600478, intestato a Struie (prima consulenza, paragrafo 2.5.1);

- per USD 7.950.000, il 22 agosto 1997, ai circuiti Marrache e Morgan Stanley, con destinazione “Perth Trust” (per USD 6.450.000, sul conto Morgan Stanley n.45-78676) e “Cave Trust” (per USD 1.500.000, sul conto Morgan Stanley n.45-78677) (seconda consulenza, paragrafo 2.2.2.1);

► Investimenti compiuti sulla somma di USD 1.621.284,86, approvata il 30 novembre 1997 sul conto CIM n.600478, intestato a Struie: Giano Capital, Calkin Pattinson, Old Monk, fondi Eureka, W.S. Fund (prima consulenza, paragrafo 2.5.2 e relativi sottoparagrafi da 2.5.2.1 a 2.5.2.8);

► Investimenti e movimenti compiuti sulla somma di USD 7.950.000, approvata il 22 agosto 1997 sul “Perth Trust” e sul “Cave Trust”, suddivisi in tre periodi:

- dal 22 agosto 1997 all’1 luglio 1998 (seconda consulenza, paragrafo 2.2.2.1) ⁵;
- dall’1 luglio 1998 al 7 agosto 1998 (seconda consulenza, paragrafi 2.2.2.2 e 2.2.2.5) ⁶;
- dal 7 agosto 1998 al 16 gennaio 2001 (seconda consulenza, paragrafo 2.2.2.3) ⁷;

⁵ Si ricorda che sino al mese di giugno 1998 la somma di USD 7.950.000 era rimasta depositata sui conti n.45-78676 e 45-78677 di Morgan Stanley. Alla data dell’1 luglio 1998 la somma, accresciutasi di USD 1.000.000 per via degli interessi, era stata così suddivisa:

- USD 1.000.000,00 (per la metà di pertinenza di Perth Trust e per la metà di Cave Trust) erano rimasti sugli stessi conti n.45-78676 e 45-78677;
- USD 7.900.000 (per USD 6.765.000 di pertinenza di Perth Trust e per USD 1.135.000 di pertinenza di Cave Trust) erano stati trasferiti al conto n.140/01/04258630 intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra.

⁶ Si ricorda che la somma di USD 7.900.000, affluita l’1 luglio 1998 sul conto n.140/01/04258630, è stata così distribuita:

- per USD 503.250,00 non è stata spostata da tale conto (si veda soprattutto, nella seconda consulenza, il paragrafo 2.2.2.5);
- per USD 2.404.789,65 e USD 4.999.818,35 (per un totale di USD 7.404.608,00) veniva accreditata il 20 luglio 1998 sui conti correnti n.300.460.22 e 300.459.22, accesi rispettivamente a nome di Nelson Associates e Nelson Consultants presso Banco Atlantico.

Successivamente, come si è compiutamente precisato nel paragrafo 2.2.2.2 della seconda consulenza, la somma di USD 7.404.608,00 (decurtata di circa USD 23.000 per spese e commissioni) è stata così suddivisa il 7 agosto 1998:

- per USD 5.245.031,47 (ossia USD 2.392.217,23 + USD 2.852.814,24) è rientrata a Morgan Stanley, nel diverso conto n.45-78802 intestato a Banco Atlantico;
- per USD 2.136.030,00, convertita in GBP 1.300.000, è stata destinata al pagamento delle imposte dovute da Attanasio al fisco inglese.

⁷ Si ricorda che le somme di USD 2.392.217,23 e USD 2.852.814,24, di cui alla nota che precede, dopo ampi giri e plurimi depistaggi (Pas de Calais, Oxford 149A) sono definitivamente affluite ad Attanasio, che le ha investite nell’acquisto delle navi Challenger, Tigr, Louis G. Murray, come meglio indicato nella seconda consulenza (paragrafo 2.2.2.3).

- ▶ Entrate e uscite di somme di pertinenza di Flavio Briatore (prima consulenza, paragrafo 2.5.3; seconda consulenza, paragrafo 2.2.4);
- ▶ Entrate e uscite di somme di pertinenza della famiglia Marcucci (prima consulenza, paragrafo 2.7.2.2, capitolo 2.9 e relativi paragrafi);
- ▶ Rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas (seconda consulenza, paragrafo 2.2.3);
- ▶ Torrey Global Offshore Fund (prima consulenza, paragrafo 2.5.2.9).

I consulenti della difesa hanno insistito nel sottolineare come non pochi dei conti su cui sono transitate le somme (per esempio il conto n.700807, acceso da Mills presso CIM Banque, o il conto n.10367985, acceso da Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra) fossero “*client accounts*”, termine con cui, specialmente nel mondo anglosassone, si indicano conti corrente o conti deposito accessi a nome del “*solicitor*” presso una banca o un istituto di credito immobiliare, nella cui intestazione compare la parola “*cliente*” (o in caso di investimenti, la parola “*investimenti clienti*”) e che possono essere anche tenuti nell’interesse di più soggetti.

Ma quand’anche così si voglia giustificare il fatto che, sul conto 700807 acceso presso CIM, Mills aveva fatto confluire somme di provenienza estremamente diversificata (e ferme restando le scorrettezze di trarre da tale conto ampie somme destinate esclusivamente al “*solicitor*”), resta il fatto che le molteplici anomalie di cui si è parlato in ordine a:

- ignota provenienza e destinazione di somme plurime e spesso di enorme entità,
- costituzione di trusts aventi denominazioni quanto mai confondibili, ma riconducibili a soggetti diversi,
- confusione volutamente creata negli investimenti,
- mancata corrispondenza tra somme investite e anche solo capitale restituito,

escludono che la scelta di utilizzare un client account possa indurre a ritenere trasparente la gestione delle somme ottenute da Mills e da Marrache. E ciò rileva, soprattutto, se si pensa che a fronte di un’accusa basata proprio sul fatto che Mills avesse mascherato sotto mentite spoglie la somma ricevuta, sin dalla ritrattazione del 7 novembre 2004 egli sosteneva, invece, che la somma fosse frutto della puntuale attività svolta nei confronti di un soggetto, Diego Attanasio, definito come “*cliente professionale e anche amico*”, che “*preoccupato per alcune sue vicende giudiziarie in*

Italia, voleva che io custodissi quella somma, proveniente da una struttura di trust nelle Bahamas". Da quanto si è visto, è di tutta evidenza che l'attività di Mills non corrispondeva affatto a quanto Attanasio aveva disposto: se anche si volessero ritenere le anomalie compatibili con l'intenzione di occultare alle autorità fiscali e giudiziarie italiane la provenienza del denaro conferito da Attanasio a Mills, ancora una volta si deve ribadire che, come si è detto parlando dell'Hadrian Trust (capitolo 2.8 della consulenza del 6 febbraio 2006), le disposizioni di Attanasio erano quelle di trasferire le attività del trust da Guernsey alle Bahamas, non certo quelle di operare sul suo patrimonio confusioni così articolate con patrimoni altrui.

Ma veniamo al cuore del problema.

I consulenti della difesa hanno profondamente rimarcato che *"i \$ 600.000 oggetto della lettera del 2 febbraio 2004"* inviata da Mills a Drennan *"originano dalla rimessa di \$ 2.050.000 proveniente da Mees Pierson Bahamas"* (così, in estrema sintesi, il consulente della difesa Mills, a pagina 15 della relazione) e che *"la somma di 600.000 dollari, confluita sui conti personali di David Mills, trae interamente origine dalle operazioni imprenditoriali riconducibili integralmente a Diego Attanasio"* (così la consulente della difesa Berlusconi all'udienza del 21 novembre 2008, pagg.12-13).

Ritiene il collegio che tali conclusioni non riflettano l'articolatissimo svolgersi dei passaggi attraverso i quali Mills, con la stretta collaborazione di Marrache, ha inserito, travasato, occultato, trasferito nei vari conti correnti, conti deposito, conti clienti, trusts, le somme di volta in volta gestite.

In primo luogo, come le stesse difese convengono, l'operazione concernente l'acquisto e la successiva rivendita della motonave Ravello da parte della società International Subsea Services non ha nulla a che fare con la fonte della rimessa di USD 2.050.000: sul punto, si richiamano le considerazioni precedentemente svolte nei capitoli 2.4 della prima consulenza del P.M. e 2.1.2 della seconda e anche poco fa riassunte in nota.

I consulenti della difesa insistono, in particolare, nel considerare:

- che gli accrediti intervenuti nel settembre 1996 su Hadrian Trust derivano esclusivamente da pregressi investimenti azionari effettuati da Attanasio tramite le società Dendor Investments, Finanziaria Mesa e Diamar (e ciò è vero: si veda l'analisi del capitolo 2.8 della prima consulenza del P.M.);

- che dall'Hadrian Trust riferibile ad Attanasio, da Ocean Support Services (attraverso la vendita della nave "Ocean Installer") di proprietà di Attanasio e da Investment and Development Holding, sempre riconducibile ad Attanasio, deriva la somma di USD 10.000.101,64, trasferita a Mees Pierson Bahamas il 17 luglio 1997 (e anche questo è vero: si veda l'analisi del paragrafo 2.1.2 della seconda consulenza del P.M.);
- che questa stessa somma, interamente proveniente da queste fonti e senza alcun afflusso esterno, è stata successivamente depositata sul conto corrente n.700807, acceso da Mills presso Cim Banque (per USD 2.050.000) e investita nel Perth Trust e nel Cave Trust (per USD 7.950.000. **E questo non è vero, poichè – come si è visto nel paragrafo 2.1.2 appena citato – dalla somma di USD 10.000.101,64, trasferita a Mees Pierson da Attanasio, deve essere dedotta quella di USD 2.500.000,00, corrispondente al prestito effettuato alla società Ocean Support Services dalla Compagnie Monégasque de Banque di Montecarlo per l'acquisto della nave Ocean Installer** ⁸.

Non si discute che le frenetiche operazioni del luglio-agosto 1997 fossero state effettuate da Mills in un momento particolare della vita di Attanasio: come il consulente della difesa Mills ha sottolineato nella deposizione del 7 luglio 2008 (pagg.83 e seguenti), in quel periodo Attanasio era fortemente implicato nelle vicende giudiziarie che lo vedevano imputato davanti alla Procura della Repubblica di Salerno proprio per fatti collegati agli investimenti azionari presso la società Texsal, e il 21 luglio 1997 era stato arrestato ⁹. Di più: come si è detto ¹⁰, lo stesso Attanasio aveva scritto a Mills un'accorata missiva, intitolata "*The Perth Trust and Cave Trust*" (costituiti – come si è visto – soltanto cinque giorni prima del suo arresto), nella quale, come si trattasse di un testamento, aveva disposto che tutti i fondi che fossero affluiti sui due trust rimanessero "*a mia completa disposizione*

⁸ Sul punto, non sarà inutile ricordare che all'udienza del 7 luglio 2008 (pagg.169-176) il consulente della difesa Mills, richiesto dal P.M. di fornire chiarimenti in ordine a tale prestito, per un verso ha dato una spiegazione generica, assumendo che i 2.500.000 dollari "*non vengono sicuramente riaccreditati alla Compagnie Monégasque, Attanasio li ha sul trust, non ricordo se sul Cave o sul Perth, comunque su uno dei due*" e per altro verso, ricordando di avere accennato al problema soltanto nella nota 15, alle pagine 27-28 della propria relazione, ha affermato: "*Io non ci ho dedicato più di una nota perchè mi sembra non rilevante*", così ribadendo la conclusione della stessa nota: "*Si tratta, in ogni caso, di osservazioni che attengono alla ripartizione interna del patrimonio del dott. Attanasio tra i diversi soggetti giuridici a lui riconducibili e che, quindi, non assumono particolare rilevanza nell'ambito di questa indagine*". Anche alle pagine 199-200 delle trascrizioni, su domanda della difesa Berlusconi, il consulente ripeteva: "*Se questa fosse un'indicazione di denari che sono stati rimborsati alla Compagnie Monégasque sarebbe un'indicazione errata, perchè noi non abbiamo bonifici da MeesPierson Bahamas alla Compagnie Monégasque; se questa fosse un'indicazione per dire che le società di Attanasio hanno ricevuto 10 milioni, e 2 milioni e mezzo sono da considerare come da restituire ad Attanasio, e che quindi c'è una provvista finanziaria libera, se così la vogliamo chiamare, di 7 milioni e mezzo, questa potrebbe essere un'indicazione corretta. Però, come dicevo prima, non mi è sembrato un aspetto rilevante*".

⁹ Di tale momento della vita di Attanasio si è parlato nel capitolo 2.8 della prima consulenza, al quale si rimanda.

¹⁰ Si veda la prima consulenza, capitolo 2.8.

fin quando sarò in vita” e venissero invece vincolati a favore delle figlie Lavinia e Ludovica “*in caso di mia morte*”. Nella stessa lettera Attanasio stabiliva che i fondi venissero gestiti da Morgan Stanley (o qualora Mills non fosse soddisfatto di tale gestione, da “Salomon Brot” o “Merryl Linch”) e nominava Mills “*tutore (PROTECTOR) delle mie figlie e dello stesso TRUST*”, indicando in alternativa – in caso di futura rinuncia o indisponibilità di Mills – il fratello Giovanni Attanasio e tale Vincenzo Fevola (o in subordine Maurizio D’Argenio).

E’ dunque vero che il patrimonio di Attanasio costituisce lo “scatolone” – la “brocca”, per dirla con le parole del P.M. e del consulente della difesa Mills – dal quale sono state tratte le somme utilizzate per l’investimento nel Torrey Global Offshore Fund. **Resta il fatto, però, che in questo scatolone Mills ha deliberatamente mescolato patrimoni altrui, molteplici ed enormi somme rimaste incerte nell’origine e nella destinazione; resta il fatto che la somma proveniente da Mees Pierson Bahamas e in parte depositata sul conto CIM n.700807 (e subito dopo sul conto Struie n.600478), in parte investita nel Perth Trust e nel Cave Trust, deriva solo per USD 7.500.000 da Attanasio, ma per USD 2.500.000 ha tutt’altra provenienza. E lo scatolone non può certo essere riempito recuperando l’importo, sostanzialmente analogo, di USD 2.450.000, proveniente dalla vendita della nave Ravello, perchè – come si è detto in molte occasioni – tale somma ha avuto una strada del tutto diversa, muovendosi da International Subsea Services a Meespierson (Bahamas) a Technical Marine Support Services presso Mid-Med Bank di Malta, rimanendo quindi costantemente nelle mani di Attanasio.**

E’ dunque provato che, nello snodo della somma proveniente dalla vendita di Ocean Installer sul conto Mees Pierson, Mills ha realizzato una delle sue più raffinate, e criminali, attività di riciclaggio, “liberando” lo spazio di USD 2.500.000, per riempirlo a suo piacimento, senza lasciare traccia delle somme altrui venute appunto a occuparlo.

Con l’accortezza, tanto per inquinare ancor più le acque, di attribuire subito dopo, alla somma di USD 2.050.000 da tale scatolone prelevata, una targa del tutto aliena, “*Turriff*” (= Marcucci), nel momento in cui la depositava sul conto CIM 700807 ¹¹, e un’altra targa ancora, “*Nelson*” (= Briatore), nel momento in cui la affidava all’amico Marrache, per poi riprendersela sul conto Struie n.600478 e qui distribuirla in molteplici, lucrosissimi investimenti.

Lo stesso consulente della difesa Mills, alle pagine 88 e seguenti della sua deposizione dibattimentale, non ha potuto fare a meno di riconoscere che “*è chiaro che qui c’è un tentativo di confondere le carte*”, ma ha ritenuto che “*il patrimonio che si è tentato poi infruttuosamente di schermare era quello del dottor Attanasio*”.

¹¹ Anche il consulente della difesa Mills, all’udienza del 7 luglio 2008 (pagg.186-191), ha riconosciuto che i riferimenti “*Turriff*” e “*Nelson*” o erano errori, o servivano per “*schermare*”, pur ribadendo che, nel secondo caso, sia Marcucci che Briatore dovevano essere, sempre e soltanto, lo schermo di Attanasio.

Ma così non è. Liberato lo spazio nello “scatolone” di Attanasio, per un professionista come Mills, da anni abituato ad operazioni di travaso di straordinaria rilevanza economica, era davvero facile sostituire le somme, sia inserendo al loro posto altri importi la cui traccia documentale era costituita soltanto da ordini di “*one of our clients*” o da compiacenti accrediti dove tutto compariva, tranne che l’indicazione del “*donneur d’ordre*”, sia effettuando investimenti che – come si è visto – servivano ad incrementare patrimoni e/o a nascondere altri.

Non a caso, insieme a tale diabolica macchinazione, Mills ordiva quella, societaria e di costituzione di trusts, volta a predisporre mediante Struie, Cave e Perth i nidi protetti, i fortini sicuri, le casseforti impenetrabili, in cui poter mescolare a lungo le somme, con gli eclatanti riciclaggi di cui si è parlato:

- la liberazione dello spazio di USD 2.500.000 nell’estate 1997;
- il primo occultamento della somma di USD 2.050.000 tra i mesi di luglio e novembre 1997 (prima consulenza, paragrafo 2.5.1), con la continua sostituzione delle targhe identificatrici (“*Turriff*”, “*Nelson*”, quando l’origine era tutt’altra) e con ben quattro passaggi su istituti bancari diversi in meno di quattro mesi, senza alcuna logica di investimento e senza alcuna indicazione del munifico “client” che li avrebbe disposti;
- l’impressionante riciclaggio delle somme di USD 2.404.789,65 e USD 2.852.814,24, di cui si è parlato nell’esaminare la seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.2.2.2 (in meno di quaranta giorni esse vengono depositate presso tre o addirittura quattro istituti bancari diversi);
- il mancato chiarimento della destinazione del residuo di USD 503.250,00, di cui si è parlato nell’esaminare la seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.2.2.5;
- le ottenebranti indicazioni “*Oxford 149A*” e “*Pas de Calais*”, di cui si è parlato nell’esaminare la seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.2.2.3;
- l’ingresso sul conto clienti di Marrache, il 25 giugno 1998, dell’inquietante somma di GBP 1.125.000,00, di cui si è parlato nell’esaminare la seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.2.3 (con l’altrettanto allarmante considerazione secondo cui anche la destinazione del saldo attivo di tale conto – GBP 835.399,00, alla fine del 1998 – è rimasta ignota);
- la confusione patrimoniale creatasi nell’investimento nel fondo Eureka (Euro) Fund (prima consulenza, paragrafo 2.5.2.5 e capitolo 2.6).

Tutto questo sistematico riciclaggio non serviva certo a Briatore (che appena fiutò il pericolo salutò Struie e spedì a FKG Finanz & Management le sue somme), nè tanto meno a Marcucci e a Mahler (che nulla sapevano). Serviva, secondo la difesa, a creare un bunker per Attanasio, preoccupato che

il processo salernitano potesse attaccare il suo patrimonio; ma l'esame sin qui svolto smentisce qualsiasi logica di investimento e di protezione verso Attanasio, da parte di un Mills che, sin dall'inizio, aveva invece fatto di Struie, Perth e Cave gli ambiti in cui muoversi indisturbato, con il solo apporto continuo del fidatissimo Marrache.

Fino a quando – come lo stesso Mills scriveva sin dal 27 novembre 1996 ai soci dello studio Withers – fosse “*prudente*” spartire con loro il dividendo Horizon. Come si è visto, più di due anni e mezzo dovevano trascorrere da quel momento, prima che la distribuzione avvenisse.

In quegli anni (si vedano nella prima consulenza, il capitolo 2.6 e i paragrafi 2.7.2.1 e 2.7.2.3 e nella seconda consulenza il capitolo 2.3), il dividendo Horizon aveva subito i seguenti passaggi:

- il 19 giugno 1995, per Lit 10.179.527.170, era stato accreditato sul conto corrente n.15328080, intestato a Mackenzie Mills Clients presso Guinness Mahon Ltd di Londra;
- il 10 luglio 1995, per Lit 10.170.005.994, era stato trasferito al conto n.700807, intestato a Mills presso CIM Banque;
- il 28 dicembre 1995, per Lit 10.529.330.109, era stato trasferito al conto n.234028, acceso presso Cantrade Private Bank Switzerland di Jersey;
- nel marzo 1996 quasi metà della somma, pari a Lit 5.800.000.000, giungeva al conto n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra; **la somma veniva versata attraverso tre accrediti (GBP 1.221.052,63; GBP 241.939,13; GBP 1.000.000,00), rispetto ai quali, accuratamente, si evitava in qualsiasi modo di indicare la provenienza;**
- due degli importi accreditati (GBP 1.210.000,00 e GBP 1.000.000,00), nello stesso mese di marzo 1996 venivano trasferiti al conto deposito n.16082001, intestato a MM/AIL (All Iberian Limited);
- **della restante somma di Lit 4.700.000.000 circa, si perdevano le tracce;**
- il 27 novembre 1996 Mills rassicurava i soci dello studio Withers che il dividendo Horizon si trovava custodito presso Guinness Mahon, in un conto deposito appositamente designato, chiamato “*David M.D. Mills re: Mackenzie Mills/AIL*”;
- ancora all'inizio del 1999, presso Investec Bank (già Guinness Mahon) Mills era titolare del conto deposito intestato a MM/AIL e recante un saldo attivo di GBP 1.646.598,83;
- il 23 marzo 1999 la somma di GBP 1.629.263,38 veniva trasferita dal conto deposito al conto n.50403301, intestato a Mills presso Investec Bank;
- il 23 e il 25 marzo 1999 Mills distribuiva ai soci Scott, Rylatt e Coffin la complessiva somma di GBP 1.070.967,32;
- **il 29 marzo 1999 Mills investiva la somma di GBP 483.675,77, proveniente dal dividendo Horizon, nel fondo Eureka (Euro) Fund: lo stesso fondo nel quale, il 25**

gennaio 1999 e il 16 settembre 1999, venivano investite – rispettivamente – le somme di euro 130.000,00 (provenienti dal disinvestimento delle quote di fondi intermediati da Calkin Pattinson) e di GBP 151.654,43 (provenienti dal disinvestimento delle azioni della società Old Monk Company Ltd) e dunque derivanti, in ultima analisi, dal conto Struie. E così, la confusione patrimoniale era davvero completa e difficilissimo, se non impossibile, sarebbe stato risalire all’origine delle somme.

A quel punto, sicuro del suo operato, Mills poteva finalmente intascare il “magro compenso” (per dirla con le sue stesse parole) di tanti anni di lavoro e investire la somma di USD 600.032,00, il 15 novembre 1999, nel Torrey Global Offshore Fund, prelevando la provvista dal conto Struie senza neppure aver bisogno di accreditare una somma corrispondente: tanto, ormai, Struie serviva solo a lui.

E ciò è tanto vero che qualche mese dopo Mills liquidava Struie.

In una lettera datata 4 febbraio 2000 (reperibile nel faldone 13 del P.M., quale allegato III) scriveva a Quaderer e a Mayer che, per quanto lo riguardava, Struie avrebbe esaurito il suo scopo (“*will have served its purpose*”) con la destinazione delle ultime somme al conto CIM 700807, a GODOP (leggi GO-Dp), al proprio fondo pensione, a Intermediation Ltd.

In una successiva lettera del 29 marzo 2000 (in atti quale allegato 83 alla prima consulenza del P.M.) Mills scriveva di nuovo a Mayer, dandogli conferma che i soldi erano arrivati sul conto CIM e fornendo le coordinate bancarie per il trasferimento della somma dovuta a GODOP. Al termine della lettera – non c’è proprio bisogno di tradurlo – si legge: “*That concludes Struie’s activities so far as I am concerned. Thank you very much for your kind cooperation*”.

Già nella lettera del 4 febbraio 2000 Mills raccomandava a Mayer e a Quaderer di dare istruzioni a Hemisphere (il gestore del fondo Torrey Global), perchè trasferisse a suo nome le 2.803 quote che possedeva. Con la precisazione che non occorre alcuna operazione di vendita, perchè Hemisphere deteneva già le quote, fiduciarmente, per conto di lui.

E’ dunque confermato il fatto che (come già si diceva nell’esaminare, nella prima consulenza, il paragrafo 2.5.2.9) il trasferimento a Mills delle quote del fondo Torrey Global, nel mese di febbraio 2000 e la chiusura di Struie nel mese di marzo 2000, indicano esattamente il momento di consumazione del reato: il prezzo della corruzione di Mills comprendeva già il “disturbo” per tutte le operazioni di riciclaggio che egli avrebbe dovuto compiere per nascondere, mascherare, trasformare, schermare la somma che gli veniva illecitamente corrisposta e tutta questa attività era già prevista, voluta e stabilita nell’accordo, lasciando alle capacità di Mills il compito di individuare di volta in volta le modalità esecutive per la riuscita dell’impresa.

5.2) Valutazione della confessione

Matematicamente smentita l'ipotesi che la somma provenisse da Attanasio, si tratta di valutare le dichiarazioni di natura confessoria di Mills.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “la **confessione** dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa, purché il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato” (cfr., da ultimo, Cass. Sezione 4, sent. n. 20591 del 5 marzo 2008). Tanto che, addirittura, “la confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. e non ha quindi bisogno di riscontri esterni” (cfr. Cass. Sezione 2, sent. n. 21998 del 3 maggio 2005). Situazione comunque estranea al caso concreto.

La medesima valutazione, ed è ciò che qui maggiormente rileva, trova ingresso anche nell'ipotesi in cui la confessione sia seguita da una **ritrattazione**, sempre che, all'esito di una doverosa analisi delle circostanze ad essa inerenti, quest'ultima si riveli inattendibile: “Quando tale indagine, ovviamente estesa al controllo di tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato” (cfr. Cass. Sezione 1, sentenza n. 14623 del 4 marzo 2008).

Il medesimo favore giurisprudenziale viene riservato dal giudice di legittimità anche all'istituto della **confessione stragiudiziale**, che, “pur non costituendo prova assoluta di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice, allorché, valutata in sé nonché nel contesto dei fatti, raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato” (cfr. Cass. Sezione 5, sentenza n. 38252 del 15 luglio 2008).

Tanto premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, **la spontaneità delle dichiarazioni di natura confessoria**, rese sia in forma scritta sia orale, da David Mills, intendendosi per spontaneità la libertà del soggetto di determinarsi nei propri comportamenti.

Non può infatti accedersi alla tesi difensiva volta a sostenere la sussistenza di condizioni di oggettiva coercizione esercitate su Mills dapprima dal fisco inglese e, successivamente, dalle Autorità inquirenti italiane. Su queste ultime non vale neppure la pena di soffermarsi, come non si è soffermata la difesa, certo non imbelle o inesperta, presente a quell'interrogatorio, che, come si è detto, mai nulla ha eccepito.

Il timore delle conseguenze dell'accertamento fiscale – e cioè: il timore di dover pagare un'ingente somma a seguito dello svolgersi di un corretto procedimento fiscale – è invece stato più volte ed in varie sedi affermato, quale origine di tutti i mali concretatisi anche in questo procedimento. È stato detto che Mills avrebbe deciso di dichiarare circostanze false (nella lettera “Dear Bob”) per dimostrare di aver ricevuto una somma a titolo di liberalità (fatto asseritamente vero) e nascondere contemporaneamente il nome del donante (e qui il falso). Resta del tutto incomprensibile l'applicazione della categoria giuridica della “costrizione” alla vicenda, anche come ricostruita in tesi difensiva.

È vero che la proverbiale serietà e ineludibilità del fisco di Sua Maestà britannica, e i suoi penetranti poteri di controllo, comportavano che il contribuente convocato a chiarimenti e integrazioni non ritenesse possibile né sottrarsi all'obbligo, né assolverlo mediante il ricorso ad allegazioni non veritiere, quanto meno in ordine all'ammontare e alla natura del denaro e dei profitti percepiti, esponendosi a gravi conseguenze sia penali sia sociali (stante la natura infamante, in quella società, del reato di frode fiscale, ed anzi di qualsiasi forma di elusione fiscale).

È però altrettanto vero che la generica richiesta di informazioni rivolta da Inland Revenue a Mills il 20 gennaio 2004 non poteva costituire di per sé, per una persona che non avesse avuto niente di rilevante da nascondere (nel caso: per una persona che aveva ricevuto un regalo, anche se ingente, in quanto tale non soggetto a tassazione, da persona che poteva nominare), una forma di “coercizione”, con tutto il carico di significato negativo da attribuirsi al termine.

È singolare il contrario, tanto più ove si tenga conto della qualità e quantità di informazioni – di per sé non tutte necessarie – che, in conseguenza della richiesta, Mills ha del tutto liberamente deciso di fornire non alla professionista di sempre, Sue Mullins, ma (inizialmente) solo a Robert Drennan, cioè a colui che nel passato, per incarico dello stesso Mills, si era già occupato proprio di questioni relative a Fininvest, e conosceva (anche se non nei suoi esatti termini) il rapporto fra l'avvocato d'affari ed il Gruppo. Una persona, insomma, con la quale Mills poteva ritenere, erroneamente, vi

fosse una qualche forma di complicità, ulteriore rispetto a quella che può caratterizzare il rapporto professionista/cliente.

Così Mills decideva di rivolgersi a Drennan, e di raccontargli i fatti, predisponendo a tal fine una lettera forse non lungamente meditata (di cui infatti non è stata trovata, nella memoria del suo computer, fra gli “unallocated clusters”, nessuna bozza), in cui descriveva, in termini identici a quelle poi raccontati a voce, vari specifici accadimenti, come ha riferito il teste Drennan e come documentato in atti. Non lo “scenario” da costruire intorno ad un fatto immaginario per renderlo veridico, ma le precise circostanze in cui si era verificato effettivamente il fatto, ed i suoi motivi.

Mills indicava l’ammontare della somma percepita e originariamente non dichiarata al fisco, i tempi in cui la stessa era stata posta a sua disposizione (ottobre 1999) e quelli in cui l’aveva materialmente acquisita (marzo 2000), le causali dell’introito, sia in negativo – somma non identificabile con i compensi percepiti per l’ordinaria attività professionale – sia in positivo – una sorta di remunerazione per la condotta mantenuta in favore di Silvio Berlusconi nel corso dei processi italiani, e di compensazione di quanto sottrattogli dagli ex soci di studio in ragione di un accordo spartitorio del rilevante profitto di una società offshore a lui intestata, di cui era entrato in possesso nel 1996 (il dividendo Horizon): spartizione cui era stato indotto, forse persino costretto, pena la denuncia all’Autorità giudiziaria britannica.

E tanto Mills scriveva e raccontava non in quanto cittadino qualunque, ma quale avvocato di lungo corso, consapevole della reale natura delle condotte dichiarate e delle gravi conseguenze cui si esponeva. Anche se non la lettera “Dear Bob”, certamente quelle successive erano il frutto di una ponderata attività di preparazione: i disvelamenti a Inland Revenue venivano infatti poi compiuti per gradi, utilizzando a quel punto più i consigli di Sue Mullins di quelli di Barker, specialista cui Drennan, come si sa, lo aveva indirizzato.

Sono ben comprensibili i motivi per i quali Mills, dopo la prima rivelazione, abbia poi tentato di limitarne i danni. Egli stesso, di fronte al parere di Barker relativo all’obbligo di denuncia dell’importo ricevuto e non dichiarato, e quindi al concreto rischio della sua sottoposizione a tassazione, si rendeva evidentemente conto della inutilità di metterlo in pericoloso collegamento con la sua pregressa attività per Fininvest; inoltre Mullins lo aveva consigliato in tal senso (proprio nella prima lettera di Mullins era stato volutamente omissivo il riferimento al “regalo”); e forse – ma in questo caso si tratta di pura ipotesi, non per questo sfornita di plausibilità logica – qualcun altro, nel frattempo interpellato, aveva messo Mills sull’avviso rispetto alla gravità delle possibili conseguenze del suo gesto, puntualmente verificatesi.

Certo è che l’imputato – sottrattosi comunque al confronto dibattimentale, è bene ricordarlo – non ha mai fornito alcuna credibile spiegazione delle progressive modificazioni delle proprie

dichiarazioni, che facevano di Bernasconi dal professionista conosciuto solo in relazione all'attività di entrambi, non particolarmente ricco (persona per la quale 600.000 dollari non erano certo spiccioli, aveva detto lo stesso Mills), al carissimo, intimo amico, molto facoltoso, abitualmente frequentato anche dopo la cessazione dei rapporti professionali, consapevole del proprio imminente decesso, e desideroso di gratificarlo, al termine della propria vita, con un atto di pura generosità.

Il Tribunale non può che rilevare però che tali modificazioni, ancora una volta, trovano facile spiegazione: solo un dono vero e proprio non sarebbe stato soggetto ad imposizione fiscale, e, di fronte alle fortissime perplessità di Inland Revenue, Mills sempre più doveva calcare sul concetto di liberalità gratuita, per non adempiere ai suoi obblighi di cittadino e contribuente. Infatti i guadagni realizzati in territorio estero, attraverso investimenti in società offshore o in hedge funds, erano trattati dal fisco inglese quali redditi da sottoporre a tassazione ordinaria e non già quali capital gains, fruanti di un regime di tassazione assai più favorevole, come ricordava Barker nella mail inviata a Mills il 9 febbraio 2004. E quindi Mills, cui l'importo era arrivato appunto dall'estero, aveva buone ragioni per temere di essere chiamato a versare ingenti somme di denaro.

Non sorprende pertanto il suo complessivo comportamento, tenuto dal febbraio 2004 al novembre dello stesso anno. In sostanza al fisco Mills decideva di raccontare i fatti scegliendo – con sempre maggior nettezza – di dire quanto serviva ad evitare ogni possibile conseguenza negativa sia nelle sedi giudiziarie sia in campo fiscale.

Ma, ancora una volta: non stiamo parlando di un cittadino qualunque. L'imputato aveva dimostrato nel corso degli anni la sua capacità di agire con una "prudenza" – o per meglio dire abilità – in campo finanziario tale da esercitare per mestiere il ruolo di creatore e curatore di società ombra in paradisi fiscali, tale da fare della natura confidenziale e riservata la cifra di rapporti professionali creati e coltivati con i propri facoltosi clienti. La circostanza emerge in chiaro dalle deposizioni di costoro, escussi in qualità di testimoni: si vedano le deposizioni di Paolo Marcucci, Marina Mahler, Diego Attanasio, e Flavio Briatore, tutti ugualmente attendibili.

La sua storia personale e la sua esperienza gli consentivano di valutare con immediatezza la natura delle indicazioni rese al fisco, le loro possibili implicazioni (non solo in tema di tassazione), le conseguenze che dalle stesse potevano derivare per sé, la sua famiglia (si pensi ai paventati – e verificatisi – danni d'immagine anche per Tessa Jowell, esponente del governo britannico allora ed attualmente) e per gli altri soggetti chiamati in causa: primo fra essi il suo originario coimputato nel presente procedimento.

In conclusione: **il timore di dover versare ingenti somme non poteva essere tale da indurre Mills a rendere dichiarazioni assai pericolose per sé e per altri, come la storia ha dimostrato,**

ove le stesse non fossero state strettamente aderenti alla verità dei fatti effettivamente accaduti.

Per comprendere il comportamento di Mills bisogna tenere conto anche di **altre circostanze**.

Costituiva per lui una evenienza stranamente non prevista (data la sempre più cogente normativa in materia) – e ovviamente non voluta – che i consulenti di Rawlinson & Hunter, in ossequio alla **normativa antiriciclaggio**, decidessero di denunciare al NCIS le notizie apprese. Secondo la legge inglese ogni studio di *chartered accountants* doveva infatti essere dotato di un socio formalmente responsabile delle segnalazioni di eventuali operazioni sospette su cui era chiamato a intervenire dai propri clienti ¹. La normativa europea, inoltre, poneva sin da allora stringenti obblighi di rapporto alle autorità inquirenti in capo a intere categorie di soggetti, quali commercialisti e revisori dei conti, per prassi sino ad allora vincolati al segreto assoluto in ordine a quanto appreso nell'ambito della propria attività ². Non stupisce pertanto affatto che Drennan e Barker abbiano ritenuto doveroso segnalare al National Crime Intelligence Service quanto appreso. Semmai stupisce la diversa condotta di Sue Mullins.

Non era invece facilmente prevedibile che venisse meno **il carattere strettamente confidenziale insito nel procedimento di accertamento fiscale**, secondo il diritto inglese vigente all'epoca dei fatti. Carattere confidenziale più volte invocato e confermato, come si legge nei verbali degli incontri con gli ispettori dello SCO nel 1996, di Inland Revenue nel 2004, e nella corrispondenza fra costoro e Mullins. Si poneva dunque un ragionevole affidamento sulla segretezza delle operazioni di accertamento svolte, e quindi sull'impermeabilità delle stesse ad eventuali richieste di autorità inglesi diverse da quella fiscale o di altra autorità straniera.

Con tutta evidenza imprevedibilmente per Mills, il suddetto carattere confidenziale veniva poi però meno, a causa dell'unificazione, da un punto di vista strettamente normativo, della disciplina, un tempo diversificata, regolante le attività di accertamento fiscale e quelle doganali. L'innovazione

¹ come emerge dalla “Rule 38 Reporting accountant’s rights and duties”, par. 1, lett. I e segg., del Solicitors’ accountant’s rules 1998 depositato al fascicolo del dibattimento dalla parte civile in data 21 gennaio 2009.

² A tali figure di professionisti deve infatti applicarsi la Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante “Modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”, confermata ed anzi ampliata dalla successiva Direttiva 2005/60/CE.

Di tali direttive si è ampiamente scritto nell’ordinanza pronunciata il 19 ottobre 2007, riportata alle pagine 12-13 della presente sentenza.

legislativa ³ comportava l'immediata acquisibilità degli atti compiuti e delle notizie apprese nel corso dei procedimenti di accertamento fiscale da parte di altra autorità.

È appena il caso di evidenziare che la nuova normativa si inseriva in un mutato e più ampio quadro europeo, tendente ad incrementare l'attività di monitoraggio e di controllo dei flussi finanziari e di repressione delle lucrosissime condotte di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite (anche in tal senso vanno lette le disposizioni del Regno Unito, risalenti peraltro a molti anni prima, che avevano reso possibile la registrazione e sottoposizione al regime fiscale, ivi, delle società offshore: normativa utilizzata per la “regolarizzazione” delle società offshore del Gruppo Fininvest, come si è visto; e vanno nella stessa direzione le più recenti proposte, non solo britanniche, di eliminazione delle zone territoriali prive di controllo, meglio conosciute come “paradisi fiscali”).

Mills, capace di evitare la creazione di conseguenze giuridiche negative per sé e per altri, quando non anche avvezzo ad eludere la legislazione (quantomeno quella fiscale di altri Paesi) senza incorrere in sanzioni, non aveva previsto che l'obbligo di segretezza potesse venir meno, ed era così volontariamente e spontaneamente incorso in quello che successivamente lui stesso avrebbe definito come un “colossale errore di valutazione” delle conseguenze delle proprie azioni.

Non può inoltre essere sottaciuta **la straordinaria reiterazione della originaria versione dei fatti** prima della ritrattazione.

Mills faceva riferimento alla percezione del denaro ed alla sua riconducibilità, attraverso Bernasconi, alle condotte processuali mantenute nel tempo in favore di Fininvest, almeno dodici volte prima di attribuirne la paternità a Diego Attanasio; se i numeri hanno un significato inequivoco, ebbene non può sottacersi che risulta *ictu oculi* inverosimile che ci fossero voluti dieci mesi e almeno dodici tra ripetizioni e mancate rettifiche delle medesime affermazioni per convincersi di aver commesso un errore non più sostenibile ⁴.

³ La legge, denominata “Commissioners for Revenue and Customs Bill”, era annunciata nel “Queen’s speech of 2004”, approvata dalla House of Commons il 24 settembre 2004, corredata dal Royal Assent del 7 aprile 2005.

⁴ Per comodità di lettura si riportano di seguito e per sintesi le evenienze indicate, già oggetto di esame:

- 1) lettera 28 gennaio 2004 di S. Mullins,
- 2) lettera “Dear Bob” sottoscritta da Mills e consegnata a Robert Drennan il 2 febbraio 2004,
- 3) dichiarazioni rese a Drennan da Mills, così come emergenti dagli appunti presi da Drennan nel corso dell’incontro,
- 4) dichiarazioni rese a Barker da Mills nel corso della riunione del 5 febbraio 2004, così come risultanti dalla “note of meeting” redatta per documentare l’incontro,
- 5) due fogli manoscritti rispettivamente da Mills e da Barker nel corso della riunione,
- 6) relazione inviata allo SCO il 12 febbraio 2004,
- 7) missiva del 4 maggio 2004 di Sue Mullins allo SCO,
- 8) interrogatorio del 18 luglio 2004 ai P.M. di Milano,
- 9) verbale di riunione presso lo SCO di Bristol del 22 luglio 2004, inviato sia a Mills che a Mullins con richiesta di dedurre eventuali censure in ordine a quanto riportato,
- 10) rapporto di Mills datato “agosto 2004”, di contenuto confessorio in relazione alla generalità delle sue entrate, senza nulla addurre a modifica delle proprie precedenti dichiarazioni al fisco (il cd. “disclosure report”),

Procedendo all'esame dello scritto del 2 febbraio 2004 e delle successive dichiarazioni dell'imputato, ivi comprese quelle rese ai Pubblici ministeri il 18 luglio 2004, va in primo luogo sottolineata **l'intrinseca consequenzialità logica di tutto il suo dire, a partire dal lontano 1996.**

La narrazione dell'intera vicenda si dipanava infatti secondo un incontrovertibile ordine temporale ed una perfetta sequenza logica, e va qui brevemente ripercorsa usando le parole che lo stesso Mills – o per lui i suoi consulenti – avevano usato, come documentato nelle pagine che precedono.

Mills offriva un ampio resoconto dei presupposti professionali, finanziari e giudiziari intercorsi con il gruppo Fininvest, ed in particolare con Silvio Berlusconi ed i suoi dirigenti, a far tempo dalla fine degli anni '70/inizio anni '80, ovvero dalla commissione affidatagli di costituire un gruppo di società offshore al fine di realizzare da un lato la creazione di poste contabili che non avrebbero dovuto figurare nel bilancio consolidato del gruppo, dall'altro l'allocazione estero su estero di ingenti somme di denaro i cui beneficiari erano individuati, quanto alle società Century One e Universal One, nei figli di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio.

Mills descriveva, poi, come e perché avesse conseguito lui stesso un profitto delle società offshore, il cosiddetto dividendo Horizon pari a circa dieci miliardi di lire, che i dirigenti del Gruppo Fininvest gli avevano chiesto di trattenere in conto e in nome proprio, sottoponendolo a tassazione fiscale secondo la legge britannica, al fine di cancellare qualsiasi traccia finanziaria che avrebbe potuto ricondurre a Silvio Berlusconi la proprietà delle società offshore, e, fra esse, del canale televisivo Telepiù, in aperta violazione della legge italiana che impediva la concentrazione di proprietà di sistemi di comunicazione di massa.

E questo quando l'Autorità giudiziaria italiana indagava proprio sulle società offshore, su Telepiù e altro.

Mills dichiarava al fisco, in più occasioni, di aver percepito anche altre somme: direttamente su disposizione di Silvio Berlusconi al suo studio ed a lui personalmente, nei primi mesi del 1996; da Fininvest circa 100.000 sterline, in epoca successiva e fino al 2004, per le spese connesse ai procedimenti a suo carico in corso.

Mills raccontava del grave contrasto sorto con i precedenti soci dello studio legale Withers di Londra e di come egli, *obtorto collo*, al fine di tenere riservata la percezione della somma, avesse dovuto accettare di suddividerla con gli altri soci dello studio, Virginia Rylatt, Jeremy Scott e Christopher Coffin.

Mills collegava la successiva dazione di 600.000 dollari alla volontà di Carlo Bernasconi – ossia del dirigente Fininvest che, a suo dire, era strettamente collegato a Silvio Berlusconi [“a close

11) verbale della riunione presso lo SCO di Bristol del 6 ottobre 2004, nel quale ancora una volta non viene fornita alcuna diversa indicazione sull'origine del danaro,

12) nuova missiva in tema di Sue Mullins del 5 novembre 2004 allo SCO, contenente la medesima versione dei fatti.

associated of Silvio Berlusconi”⁵], se non addirittura lo rappresentava – che intendeva risarcirlo di quella parte del dividendo Horizon inopinatamente sottrattagli dagli altri soci e compensarlo di tutte le difficoltà e i disagi che aveva dovuto affrontare a causa delle vicende giudiziarie italiane. Collocava la comunicazione della volontà di Bernasconi di concedergli tale somma a titolo di liberalità in un’epoca successiva alle deposizioni dibattimentali rese innanzi al Tribunale di Milano. Mills affermava esplicitamente di esser stato reticente in tali deposizioni, consapevole che avrebbe creato un mare di guai a Silvio Berlusconi ove avesse detto tutto ciò che sapeva. Affermava altrettanto esplicitamente che ben lo sapevano anche i massimi vertici di Fininvest, e fra essi Bernasconi: tutti erano consapevoli che Mills non aveva detto niente di più di quello che non poteva non dire.

Mills dichiarava, inoltre, che per la dazione della somma era volutamente stato scelto un sistema di versamento coperto, che rendesse impossibile o quantomeno assai difficile l’identificazione della sua esistenza, della sua causale, e del soggetto donante; dichiarava anche che la somma materialmente versata sul conto di pertinenza di Flavio Briatore, riferibile alla società Struie, era stata messa verbalmente a sua disposizione solo dalla fine di ottobre del 1999, ed era entrata concretamente nel suo patrimonio nel marzo 2000.

Nella logica e consequenziale ricostruzione dei fatti offerta da Mills **veniva però costantemente tenuta coperta la materiale origine ultima della provvista e, con essa, l’effettiva fonte soggettiva del denaro.**

Proprio tale copertura gli consentiva, ad un certo punto, di modificare la versione dei fatti solo in relazione all’identità del donante, affermando che il danaro proveniva, per motivi smentiti non solo da Attanasio ma anche dalle risultanze delle consulenze analizzate.

E comunque al giudizio già espresso di non veridicità e inattendibilità della ritrattazione (certamente utilizzabile a fini probatori – come la memoria del 20 gennaio 2009 – in quanto scritto proveniente dall’imputato) si aggiunge il suo mancato vaglio dibattimentale, per precisa, consapevole e libera scelta di David Mills.

Ed allora: vi sono tutti gli elementi per ritenere che la confessione stragiudiziale di Mills sia stata, di per sé, veridica, genuina, attendibile.

Si può tranquillamente escludere che essa sia stata determinata da un intento autocalunniatorio oppure da una intervenuta costrizione: l’indagine fiscale ne è stata semplicemente l’origine.

⁵ Cfr. il verbale della riunione con Barker del 5 febbraio 2004

Ed ancora: alla prima confessione, stragiudiziale, dopo le plurime convergenti dichiarazioni all'Autorità fiscale inglese (pienamente consequenziali a quanto già dichiarato allo SCO nell'ambito dell'accertamento del 1996), seguiva una confessione giudiziale, assolutamente in linea con la precedente, cui non aggiungeva né toglieva elemento alcuno, per quanto qui interessa.

Ma vi è di più: quanto dichiarato, a partire dalla lettera del 2 febbraio 2004, trova pieno riscontro nelle emergenze dibattimentali.

Tanto che **da tale lettera si potrebbe tranquillamente prescindere, e quindi invertire i termini del ragionamento: è quanto accertato nel presente procedimento a trovare riscontro in “Dear Bob”, non viceversa.**

Non resta dunque che dare conto, riassuntivamente e conclusivamente, di tutti gli elementi minuziosamente esposti in questa lunga motivazione, che solo nelle confessioni e non nella ritrattazione trovano riscontro.

5.3) Conclusioni

L'attività che Mills aveva svolto per il Gruppo Fininvest, ed in particolare la creazione delle società offshore e la loro riconducibilità a persone a lui note diverse da coloro che ne erano i formali intestatari risultano in modo incontrovertibile dalle prove di cui si è dato conto nella presente motivazione, capitolo 2.1) La proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B, pagine da 72 a 88.

Si tratta di:

- la corrispondenza intercorsa fra i dirigenti di Edsaco e fra costoro e Mills nel maggio 1994;
- la deposizione di Pierre Amman e la documentazione allo stesso riconducibile (“comunicazione riservatissima”, “ulteriori informazioni”, appunti di viaggio manoscritti, Rapporto 95.06 Cantrade, “Commenti”);
- la deposizione di Tanya Maynard e la documentazione alla stessa riconducibile (elenco “FININVEST B GROUP COMPANIES”)
- la “NOTA GENERALE PER DAVID MILLS” del 22 dicembre 1995 di Giorgio Vanoni;
- le deposizioni di Tanya Maynard e Robert Drennan, nella parte relativa ai trasferimenti ed all'occultamento degli scatoloni contenenti i documenti delle società del Gruppo Fininvest B, e tutta la documentazione che ne costituisce prova (comunicazioni da ed a Edsaco fra il novembre 1995 e l'aprile 1996, invio a Mills e loro collocazione presso Drennan nell'ottobre 1996, trasferimento a cura di Mills nel 2002, ritrovamento a seguito di perquisizione del 2003).

Il fatto che Mills conoscesse perfettamente, in particolare, che Century One e Universal One erano di Marina e Pier Silvio Berlusconi, e che ogni decisione in ordine a tali società poteva esser presa solo da Silvio Berlusconi e dalle persone dal medesimo delegate risulta altrettanto incontrovertibilmente dalle prove assunte ed esposte nel capitolo 2.2) i beneficiari economici di Century One e Universal One e i rapporti di Paolo del Bue con la famiglia Berlusconi (pagine da 91 a 98).

Si tratta di:

- la deposizione di Tanya Maynard e il manoscritto a lei riferibile;
- il documento “PROPOSED HOLDING STRUCTURE”;
- tutta la documentazione relativa alle due società, compresa la procura a Paolo Del Bue;

- la documentazione attestante il prelievo dei documenti delle società da parte di Del Bue il 19 aprile 1996.

I diretti contatti fra David Mills e Silvio Berlusconi, in relazione ai due argomenti che, precedono, sono provati da quanto esaminato nel capitolo 2.4) Il colloquio telefonico (pagine da 135 a 138).

Si tratta di:

- il memorandum di Mills ai suoi soci del 27 novembre 1995;
- il verbale della riunione presso lo SCO il 20 marzo 1996;
- il verbale della deposizione resa da Mills nel 2003 nel procedimento n. 879/00;
- la deposizione di Jeremy Scott;
- la deposizione di Virginia Rylatt;

La ricezione del dividendo Horizon da parte di Mills, contemporaneamente fiduciario e beneficiario della società, il contesto in cui il fatto avveniva e le sue motivazioni, la successiva suddivisione della somma con i soci di studio (unitamente alla ricezione da parte di Mills di altre somme, per decine di migliaia di sterline, provenienti da Fininvest) risulta altrettanto incontrovertibilmente dalle prove analizzate nel capitolo 2.3) Il c.d. dividendo Horizon, alle pagine da 101 a 115.

Si tratta di:

- la “NOTA GENERALE PER DAVID MILLS” del 22 dicembre 1995 di Giorgio Vanoni;
- i verbali delle riunioni presso lo SCO nel marzo 1996;
- la deposizione di Jeremy Scott;
- la deposizione di Virginia Rylatt;
- il Memorandum del 27 novembre 1996.

Da tutti i predetti elementi emerge con chiarezza che **le deposizioni di Mills nei procedimenti n. 1612/96 e 3510+3511/96 erano state quanto meno reticenti.**

Nel primo, “Guardia di Finanza”, è stato accertato, in maniera definitiva il fatto storico di cui lì si trattava: che cioè la Guardia di Finanza era stata corrotta e che le somme erano state pagate affinché non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse la reale proprietà, e che l’azione era stata commessa al fine di eludere le disposizioni della legge Mammì in tema di concentrazione di mezzi di diffusione di massa.

In esito a tre gradi di giudizio, non sono stati ritenuti sufficienti gli indizi del collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio Berlusconi, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.

Nel secondo, “All Iberian”, i fatti relativi all’illecito finanziamento a Bettino Craxi da parte di Fininvest tramite All Iberian sono definitivamente provati, visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito, ma per intervenuta prescrizione.

All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest; All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del medesimo Gruppo e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance.

La massa di prove poste alla base del giudizio era imponente, ed esse erano state offerte anche da Mills, che però aveva eluso le domande relative alla proprietà delle società offshore, in particolare Century One e Universal One, né aveva prodotto documentazione specifica sul punto.

Il fulcro della reticenza di David Mills, in ciascuna delle sue deposizioni, sta nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio Berlusconi, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti.

È risultato in questo dibattito che la condotta di Mills era dettata appunto dalla necessità di distanziare la persona di Silvio Berlusconi da tali società, al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all’estero, la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Pier Silvio Berlusconi.

Una parte dei profitti (non rilevantissima in rapporto alle masse di capitali che transitavano sui conti gestiti da Mills e in particolare anche ai profitti delle società offshore) veniva lasciata, negli anni 1995/1996, nella disponibilità di Mills, con l’esplicita approvazione di Silvio Berlusconi: si tratta del c.d. **dividendo Horizon**, in origine di circa dieci miliardi di lire.

Ciò avveniva attraverso la registrazione nel Regno Unito delle società offshore, con la conseguente tassazione del loro utile. Egli, del tutto inusitatamente, diventava così il beneficiario effettivo di società di cui era invece il fiduciario.

Dopo molte e pesanti discussioni, Mills si trovava costretto a suddividere l’intero importo (diventato di circa 4 miliardi di lire, dopo il pagamento delle tasse e la destinazione rimasta ignota di altri 4 miliardi e settecento milioni) con i suoi soci, che però (dopo che già egli ne aveva disposto

in piccola parte per proprie spese personali) ne pretendevano il deposito su un conto vincolato, prudenzialmente, per poterlo rendere immediatamente disponibile in caso di rivendicazioni, eventualmente anche dell’Autorità giudiziaria italiana. L’accordo veniva sottoscritto il 27 novembre 1996.

In precedenza, agli inizi del 1996, Silvio Berlusconi aveva disposto il versamento a cadenza mensile di somme di entità inferiore, ma certamente ragguardevoli, allo studio legale di cui Mills era socio ed a Mills personalmente (per un ammontare di almeno 120.000 sterline allo studio – cifra indicata da Rylatt, inferiore a quella dichiarata da Mills – e di almeno 45.000 sterline a Mills – tale era stato l’importo sottoposto a tassazione).

La dazione di tali somme, così come del dividendo, prescindeva di fatto completamente dal pagamento, separatamente effettuato, dell’attività professionale di Mills.

Di ricezione, motivazione e suddivisione del dividendo fonte incontrovertibile di prova sono:

- i verbali degli incontri presso le autorità fiscali inglesi (Speciale Compliance Office nel 1996, Inland Revenue e, ancora, SCO nel 2004/2005),
- le deposizioni di Drennan e Barker,
- la documentazione dai medesimi confermata (in parte proveniente dallo stesso Mills),
- le deposizioni degli ex soci,
- il documento scritto che sanciva l’accordo fra costoro,
- la documentazione bancaria analizzata nelle consulenze.

Contemporaneamente, fra il 1995 e il 1996, le indagini della Procura della Repubblica di Milano portavano all’emissione di provvedimenti restrittivi anche a carico di dirigenti Fininvest. Mills restava in contatto con uno di loro, Giorgio Vanoni, durante la sua latitanza, e da questi riceveva indicazioni per la riuscita del progetto – da lui stesso ideato e realizzato – della **registrazione delle società in Inghilterra** e la contestuale attribuzione a Mills del dividendo, che non poteva rientrare in Italia nella disponibilità del suo effettivo proprietario (sarebbe emersa fra l’altro, l’avvenuta violazione della legge Mammi).

Nello stesso periodo Mills contribuiva all’**occultamento dei documenti delle società offshore**.

L’anno dopo, fra la fine del 1997 e l’inizio del 1998, egli rendeva le sue **reticenti ed elusive deposizioni testimoniali**.

In quel momento dunque Mills era già stato gratificato di una ingentissima somma, che però non era fin dall’origine certo potesse restare nella sua disponibilità.

In sostanza: l’importo di quasi sei miliardi di lire sarebbe potuto restare nella disponibilità di Mills a condizione che la giustizia italiana non lo bloccasse, quale illecito profitto da sequestrare.

Questa la promessa di colui che Mills ha dichiarato essere il reale, originario proprietario della somma, Silvio Berlusconi. Soggetto che era comunque certamente l'interessato al buon esito dei procedimenti; che era ed è al vertice del Gruppo di cui le società offshore facevano parte; alla cui volontà era subordinata qualsiasi decisione quanto a Century One e Universal One; in nome e per conto del quale agivano tutti i dirigenti Fininvest con cui Mills entrava in contatto e collaborava; il cui consenso esplicito, infine, aveva consentito il passaggio del dividendo nella disponibilità di Mills.

L'esito dei procedimenti italiani dipendeva anche dalle testimonianze di Mills.

Ed esso, allora, interessava anche Mills direttamente, non solo il suo dante causa: rendendo deposizioni che, quanto meno, potessero limitare i danni che le inchieste di quegli anni stavano cagionando, egli contemporaneamente perseguiva anche il proprio fine illecito: perché, come si è scritto ed è chiaro, un eventuale sequestro da parte della A.G. avrebbe costituito a quel punto una perdita secca anche per lui.

Allo stesso tempo, **era evidentemente necessario per tutti che la somma non fosse facilmente rintracciabile**: le modalità di investimento dei patrimoni dei clienti da parte dell'avvocato d'affari, quali descritte in precedenza analizzando le consulenze, costituivano sufficiente garanzia sul punto. Era infatti difficile ipotizzare, fin dall'origine, che sarebbe diventata necessaria – pena il disvelamento di tutta la vicenda all'Autorità giudiziaria inglese – la suddivisione con i soci di studio (che nel proprio interesse interpretavano la dazione quale pagamento di attività professionale), e la sua conseguente rintracciabilità. L'attribuzione agli stessi delle somme di loro spettanza nel 1999, anticipatamente rispetto alla data prevista, sortiva così l'effetto di rendere possibile la commistione della rilevante quota spettante a Mills con altri capitali (fatto puntualmente avvenuto, come risulta, ancora una volta, dall'analisi delle consulenze), fino alla sua emersione ed al suo ingresso nel patrimonio dell'imputato nel marzo 2000 (circostanza, anche questa, documentalmente provata).

È allora chiaro che Mills andava compensato della perdita subita (le quote dei soci), dopo che aveva svolto il suo compito. Ed è chiaro che **Bernasconi non aveva alcun proprio motivo per determinarsi ad un regalo di tale entità**. Più circostanze concrete descritte nel presente procedimento (basti pensare al documento "Proposed Holding Structure" concernente Century One e Universal One, e la ivi prevista procura generale a Bernasconi) fanno di Bernasconi persona che agiva in nome e per conto di Silvio Berlusconi.

Il c.d. regalo pervenuto a Mills altro non è stato che la dazione di una somma in cui si fondono una parte di quanto pattuito sotto condizione anni prima ed una parte di quanto promessogli in sostituzione della quota prelevata dai soci, e per i suoi ulteriori disagi.

È stata una compensazione e un riconoscimento dell'osservanza, da parte sua, dell'accordo.

L'artificiosa, tanto opaca quanto raffinata, modalità di trasferimento della somma di 600.000 dollari ai conti di Mills, la “**roundabout way**” dichiarata da Mills e scoperta dalle consulenze, di per sé indicativa della illiceità della complessiva operazione, ha comportato un lungo viaggio nel tempo e negli spazi di volta in volta creati nei contenitori finanziari (che in questo processo sono stati chiamati “brocche” o scatoloni, che potrebbero comunque definirsi centrifughe di lavatrici) prima di arrivare al corrotto nel marzo 2000, come si è già scritto al termine dell'esame delle consulenze.

Verificata come completamente priva di riscontri, senso, ragione e fondamento la costruita “tesi Attanasio”, in base all'analisi delle consulenze e alle deposizioni testimoniali; disegnato e fondato rigorosamente sulle prove certe raccolte, documentali ancor più che orali, il retroscena ed il contesto della dazione di 600.000 dollari, risulta definitivamente chiaro che **l'imputato aveva ragione.**

Quanto qui accertato, come si è scritto in precedenza, trova infatti riscontro nelle dichiarazioni di David Mills, rese in forma orale e scritta, ai propri consulenti, all'Autorità fiscale inglese, all'Autorità giudiziaria italiana, fra il 2 febbraio (data di “Dear Bob”) e il 18 ottobre 2004 (ultima esternazione di Mills, tramite la propria consulente, allo SCO).

Ed altri, successivi riscontri della perdurante relazione economica fra Mills e Fininvest sono in atti: si tratta del fatto che, quanto meno fino alla data dell'intervenuto accordo fiscale del settembre 2005 – a quanto qui consta, nulla essendo documentato per il periodo successivo – Fininvest, e per essa chi era legittimato a decidere, ha continuato a fornire somme di danaro (per un ammontare complessivo di circa 100.000 sterline) a David Mills, al dichiarato fine di pagare ogni spesa connessa con i procedimenti penali italiani in corso. Così egli ha dichiarato, così ha scritto quale motivazione dell'accredito, così ha riscontrato Inland Revenue, e la somma è compresa nell'accordo fiscale raggiunto.

I fatti così come contestati sono dunque provati.

Si tratta di verificare ora se gli stessi costituiscono il reato indicato.

5.4) La corruzione in atti giudiziari

La condotta contestata a David Mills integra tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 319 ter c.p.: **l'imputato ha assunto la qualità di pubblico ufficiale in quanto testimone in due processi penali, gli erano state promesse ed ha in fine ricevuto in più occasioni somme per rendere una testimonianza non genuina, ossia tacere quanto sapeva al fine di favorire uno degli imputati di quei procedimenti.**

La difesa ha prospettato due questioni: la prima attiene alla **qualità di testimone**; la seconda alla configurabilità nel caso di specie di una **corruzione in atti giudiziari susseguenti**.

La difesa aveva eccepito, e non ha riproposto nella sua arringa ¹, l'inutilizzabilità di tutte le deposizioni di Mills, perché egli avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all'art.63 c.p.p., in relazione alla contestazione di falso in bilancio svolta dal P.M. in altro procedimento, per avere posto in essere un'attività di concorso materiale nella creazione della società All Iberian.

La condotta di falso in bilancio non era e non è però riconducibile a Mills, ma ai gestori della società, sì che ben a ragione egli era stato sentito quale testimone; come correttamente aveva allora osservato il P.M., *“l'avvocato Mills è un avvocato inglese che aveva anche una carica in una società di servizi inglesi dove certe cose si possono fare, cioè la costituzione di società off shore e quant'altro, e viene [rectius: aveva]... un mandato professionale per fare queste cose”*.

Più in generale, si deve rilevare che, sulla base delle cognizioni che le parti offrivano al Tribunale, ed in particolare che la pubblica accusa aveva all'epoca in ordine alla complessiva e articolata attività del legale – attività che in questo procedimento emerge invece in tutta la sua ampiezza e, a dir poco, opacità – a suo carico non emergevano indizi di corresponsabilità nei reati commessi in Italia.

Dunque legittimamente Mills doveva essere sentito quale testimone.

Ed ancora: le dichiarazioni acquisite a seguito di contestazione o comunque presenti nel fascicolo del P.M. sono utilizzabili e quindi hanno valore di prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità,

¹ Riportandosi ad una questione già svolta all'udienza del 20 novembre 1997 nel processo Arces + altri.

affinché non deponga o deponga il falso, come stabilito dall'art. 500 c. 4 c.p.p, già comma 5, anteriormente alle modifiche introdotte dalla L.63/2001.

Tale legge ha introdotto l'art. 377 bis c.p., il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, sanziona penalmente la condotta di chi “con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”. Non si può ritenere dovuto a mera dimenticanza il fatto che la norma non preveda la punizione di colui che non per essere stato costretto con violenza o minaccia, ma per esser stato corrotto, abbia falsamente depresso pur avendo la facoltà di non rispondere, visto che la corruzione – anche nella sua ipotesi specifica di cui all'art. 319 ter c.p. – è reato plurisoggettivo, che prevede la punibilità di corrotto e corruttore.

Pertanto, molto semplicemente: le garanzie poste a presidio del testimone, che non deve in alcun modo essere costretto a deporre contro di sé, non valgono, come è logico, se il teste non è genuino perché pagato. Non si possono ritenere operanti le garanzie poste a presidio di un ruolo quando l'atto “garantito” è di per sé illecito e viene posto in essere per fini diversi da quelli suoi propri.

Il principio è pacifico in giurisprudenza, ed è stato innumerevoli volte applicato in relazione alle garanzie difensive di cui all'art. 103 c.p.p. Così, ad esempio, Cass. Sezione 6, sentenza n. 35656 del 16 giugno 2003: “l'art. 103 comma 5 c.p.p., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (nella specie, l'avvocato aveva preavvertito il suo cliente delle iniziative assunte dalle forze di polizia, fornendo consigli su come evitare la cattura e commettendo così il reato di favoreggiamento)”.

Più di recente, con la sentenza n. 31177 del 16 maggio 2006, la Sezione 2 della Corte di Cassazione ha ribadito il principio in base al quale le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. non riguardano indiscriminatamente ogni avvocato, perché esse vanno ancorate all'effettivo prestatore d'opera, officiato con specifico mandato (“non si è difensori senza una nomina”), e sono poste a tutela dell'attività di difesa esercitata per il fine suo proprio, l'interesse dell'imputato o indagato; non si tratta dunque di “principi immunitari”, di “privilegi da ancien régime”, ma di tutela di un bene di rilevanza costituzionale, l'inviolabilità del diritto di difesa. Nel caso di specie, veniva dichiarata estranea alla previsione di cui all'art. 103 c.p.p. la perquisizione disposta nei confronti di un avvocato non in quanto difensore di indagato ma quale indagato egli stesso.

Nella stessa linea si collocano tutte le pronunce che dichiarano la utilizzabilità in altri procedimenti, senza le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 c.p.p., delle intercettazioni telefoniche, qualora la comunicazione intercettata costituisca essa stessa condotta delittuosa: in tal caso la sua acquisizione si inquadra nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato (così fra le altre Cass. Sezione 6, sentenze n. 14345 del 27 marzo 2001 e n. 15729 del 21 febbraio 2003). Ed ancora: la denuncia di sequestro di persona contenente dichiarazioni autoindizianti non è inutilizzabile ex art. 63 c.p.p. nel processo per simulazione di reato commesso con la presentazione di tale denuncia, processo in cui l'atto è corpo di reato (cfr. Cass. Sezione 5, sentenza n. 45291 del 23 giugno 2005). Nulla di diverso – e comunque nulla di specifico sul punto – si evince dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in particolare dalla sentenza n. 75 dell'11 marzo 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, c.p., nella parte in cui la punibilità non è esclusa anche in relazione alle false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e rese da chi non doveva esser obbligato a deporre o era persona indagata per reato probatoriamente collegato.

E dunque, *mutatis mutandis*, si deve concludere che **le garanzie che circondano il ruolo del testimone sono poste a presidio di un bene costituzionalmente tutelato, il giusto processo, ma non costituiscono una regola immunitaria tesa a salvaguardare qualsiasi testimone, quando la sua stessa deposizione è frutto di corruzione e costituisce reato.**

Lo stesso interessato, avvocato, non aveva peraltro all'epoca ritenuto di invocare detta garanzia.

la difesa dell'imputato ha argomentato in favore della natura susseguente della corruzione contestata e della conseguente non punibilità della stessa ai sensi dell'art. 319 ter c.p. – con richiesta di derubricare la condotta in corruzione semplice ex artt. 318 e 319 c.p.

Osserva il collegio che invece **è dimostrata dalle prove assunte la natura antecedente delle condotte corruttive giudicate.**

Per completezza, si tratterà di seguito anche della astratta configurabilità della fattispecie di corruzione in atti giudiziari susseguente.

La norma contestata, come è noto, punisce il pubblico ufficiale che per il compimento di un atto del proprio ufficio, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, riceve denaro o altra utilità per favorire o danneggiare una parte in un processo.

Sul piano sistematico si rileva che l'art. 319 ter c.p. esordisce con il richiamo paritario agli artt. 318 e 319 c.p., che prevedono anche ipotesi di corruzione susseguente.

L'equiparazione tra corruzione antecedente e susseguente, sia propria che impropria, ha una sua intrinseca ragionevolezza, perché entrambe condizionano il processo e sono espressione di uno stesso disvalore, risultando ciascuna idonea ad influenzare l'andamento dell'attività giudiziaria ².

L'interpretazione della disposizione incriminatrice impone quindi l'attribuzione di una valenza anche causale (oltre che finale) all'espressione "per favorire o danneggiare", come se ad essa fosse affiancata anche quella "per avere favorito o danneggiato"; una tale soluzione non contrasta con il principio di tassatività.

La recente e migliore giurisprudenza della Corte di Cassazione ³ ha infatti, con reiterate pronunce, abbandonato la tesi contraria affermata dalla nota sentenza Cass. Sez. VI, n.33435 del 4.5.06, Battistella, richiamata dalla difesa.

L'opzione ermeneutica adottata da questa ultima sentenza introduce infatti una arbitraria *interpretatio abrogans* di parte del precetto dell'art. 319 ter c.p., che richiama, senza alcuna distinzione, come detto, l'integrale contenuto degli artt. 318 e 319 c.p. La verifica del procedimento integrativo di tali disposizioni ad opera dell'art. 319 ter c.p. qualifica l'elemento soggettivo come dato idoneo a far assurgere a ipotesi autonoma di reato la tipologia un tempo disciplinata quale circostanza aggravante del reato di corruzione (cfr. Sez. 6, 16 novembre 2001, n.45275).

Con la riforma del 1990 è stato introdotto un reato qualificato per le sue specifiche caratteristiche; il richiamo all'integrale contenuto degli artt. 318 e 319 c.p., postula, quindi, la necessità di adattare la struttura della corruzione in atti giudiziari ai modelli richiamati, cosicché l'anticipazione del momento consumativo, che può saldarsi esclusivamente con il dolo specifico (così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata, oltre che da una parte della dottrina), diviene fenomeno non adeguato a comprendere l'intera previsione dell'art. 319 ter c.p.

² Avendo il legislatore del 1990 introdotto un regime di particolare rigore per la corruzione in atti giudiziari, non si spiegherebbe la limitazione del suo intervento alla sola corruzione antecedente e non anche a quella susseguente. Con la riforma del 1990, la sanzione è stata unificata per la corruzione propria, sia nella forma antecedente che in quella susseguente (cfr. art. 319 c.p. vigente), e mantenuta differenziata per le forme di corruzione impropria (cfr. art. 318 c.p. vigente). Inoltre, nell'antecedente regime, la corruzione in atti giudiziari, sia pure non come reato autonomo ma fattispecie aggravata, era sanzionata nelle due forme (antecedente e susseguente), il che offre pregnanza alla tesi che l'art. 319 ter c.p., inserito nel codice dalla riforma del 1990, ispirata a maggiore rigore, non poteva escludere dal proprio contesto la corruzione susseguente.

³ Ad essa ci si riporta nell'esposizione che segue, utilizzandone anche le argomentazioni: cfr. Cass. Sez. 6, 9 luglio 2007, n. 35118; Cass. Sez. 6, 20 giugno 2007, n. 25418.

D'altro canto, la stessa Corte di Cassazione, in pronunce antecedenti alla decisione contraria sopra ricordata, era uniformemente orientata nel sostenere che anche la corruzione in atti giudiziari "impropria" può integrare il reato di cui all'art. 319 ter c.p., giusto il richiamo ivi contenuto agli artt. 318 e 319 c.p., là dove le utilità economiche costituiscono il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro (Sez. 6, n. 23024 del 4 febbraio 2004), sottolineando l'essenzialità, per l'integrazione del reato dell'accertamento del collegamento causale tra l'erogazione dell'utilità e l'alterazione della dialettica processuale.

Infatti, se è vero che il valore del profilo soggettivo diviene così preponderante ai fini della configurabilità del fatto di corruzione in atti giudiziari tanto da cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di ufficio e atto di ufficio, la stessa struttura del reato di corruzione impone, nonostante l'omogeneità del trattamento sanzionatorio, è anche vero che tale preponderanza consente di ricomprendere nell'ambito di un'unica fattispecie tutte le ipotesi delittuose previste dagli artt. 318 e 319 c.p.: sarà perciò responsabile del reato di cui all'art. 319 ter c.p. il pubblico ufficiale che compia o abbia compiuto un atto dell'ufficio, ovvero contrario ai doveri del suo ufficio, per favorire o danneggiare una parte, così da alterare la dialettica processuale.

L'elemento soggettivo specifico, in altri termini, soddisfa la tipicità dei fatti previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. entro un ambito puntualmente delimitato dalla finalità della condotta posta in essere.

I fatti previsti da tali disposizioni assumono allora valenza puramente oggettiva, finendo per essere poi qualificati sotto il profilo soggettivo dall'art. 319 ter c.p. nell'ambito teleologico descritto.

È alla condotta materiale, dunque, che si riferisce la finalità, tanto da imporre la conclusione che il pubblico ufficiale possa compiere un atto dell'ufficio per la finalità di favorire o danneggiare una parte ricevendo o avendo ricevuto danaro o altra utilità o accettandone la promessa. Configurato l'elemento soggettivo, il momento oggettivo si identifica con la ricezione o la accettazione della promessa, divenendo indifferente la tipologia di atto compiuto (se conforme o contrario ai doveri di ufficio, se antecedente o susseguente alla dazione o alla promessa). Quel che rileva è che la promessa o la ricezione siano avvenute per un atto di giurisdizione ovvero per un comportamento strumentale all'atto di giurisdizione da compiere o già compiuto per favorire o danneggiare una parte.

In altri termini, il fatto di corruzione (contraddistinto dall'essere compiuto in atti giudiziari) non perde i caratteri propri del reato "base", specificandosi di volta in volta in relazione al sistema assiologico al quale inerisce e dal quale trae specifiche connotazioni.

Affermava testualmente il Supremo collegio che: "se al rinvio agli artt. 318 e 319 c.p. operato dall'art. 319 ter c.p. deve assegnarsi la significazione precettiva di integrale richiamo ai fatti di cui ai due articoli, le connotazioni di tali fatti non possono che identificarsi negli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nelle due disposizioni richiamate. Di qui la conclusione che mentre, per un verso, nella corruzione antecedente in atti giudiziari la connotazione soggettiva è specificamente pluridesignata (dolo specifico proprio della corruzione generica e dolo specifico della corruzione in atti giudiziari) nella corruzione giudiziaria susseguente la connotazione stessa è specificamente monodesignata (dolo generico della corruzione generica e dolo specifico della corruzione in atti giudiziari, come elemento antecedente alla condotta tipica). La sovrapposizione così operata vale a fugare ogni dubbio sul perché il legislatore del 1990 si sia limitato al richiamo puro e semplice ai

<fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p.>; un richiamo, dunque, alle integrali fattispecie previste da tali disposizioni rispetto ad elementi strutturali che restano inalterati e che assumono valenza significativa attraverso l'anticipazione del fatto reato da ricollegare alla finalità del comportamento (accordo ovvero ricezione o accettazione della promessa). La comune genericità del dolo nella corruzione susseguente trova giustificazione nella forza causale (non finalistica) della ricezione del danaro o dell'altra utilità o nell'accettazione della promessa, rispetto alla quale si profila un ulteriore dato soggettivo in relazione pure a questa specifica rilevanza causale del *pretium sceleris*. Il dolo specifico, in altri termini si incentra nella corruzione susseguente comunque nel compimento dell'atto ... rispetto al quale la ricezione o l'accettazione della promessa assume valenza esclusivamente causale, in presenza di un precedente contegno specificamente orientato a favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. Dall'elemento soggettivo, perciò, scompare l'ulteriore finalizzazione specifica costituita dallo scopo tipico della corruzione antecedente, secondo connotazioni proprie, del resto, alle ipotesi generali di corruzione susseguente (propria o impropria che sia). Cosicché, mentre nella corruzione antecedente l'atto contrario o conforme ai doveri di ufficio costituisce l'oggetto finalistico il cui effettivo realizzarsi non è necessario alla consumazione del reato, nella corruzione susseguente il dolo (questa volta generico) deve investire, oltre che la condotta (reale o consensuale), l'atto (contrario o conforme ai doveri di ufficio), costituendo l'elemento soggettivo l'oggetto di una rappresentazione necessaria ad integrare il dolo generico, come del resto tutti i fatti di corruzione ... Nella corruzione susseguente si è di fronte, dunque, ad una "causalità invertita" rispetto alla corruzione antecedente: l'atto contrario ai doveri di ufficio o di ufficio costituisce in tal caso l'antecedente strutturale indispensabile della condotta, che acquista rilevanza penale solo in forza del contributo causale dell'atto; in più, nella corruzione in atti giudiziari l'atto deve essere stato compiuto per favorire o per danneggiare una parte" (cfr. Cass. Sez. 6, n. 25418 del 3 luglio 2007) ⁴.

Quindi: nel momento in cui la norma richiede che la condotta sia commessa “per favorire o danneggiare una parte in un processo” la preposizione “per” introduce sia un complemento di fine sia un complemento di causa, che sta all’interprete individuare nella fattispecie concreta.

⁴ “Cosicché, con il richiamo, dell'art. 319 ter c.p. <ai fatti indicati dagli artt. 318 e 319 c.p.>, il legislatore, attraverso un vero e proprio sincretismo polisemico (teleologico-causale) della preposizione <per> di cui all'art. 319 ter, nel suo riferimento a tutte le ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ha costruito la corruzione susseguente in atti giudiziari come il fatto del pubblico ufficiale che, per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio o dell'ufficio, per favorire o danneggiare una parte, riceve danaro o altra utilità o ne accetta la promessa”.

6) LA DECISIONE

6.1) Il trattamento sanzionatorio

Alla dimostrata colpevolezza segue l'applicazione a Mills Mackenzie Donald David delle sanzioni di seguito indicate.

Nel determinare l'entità della pena da infliggere deve essere, in primo luogo, considerata l'oggettiva gravità della condotta, di assoluta rilevanza nei procedimenti in cui è stata posta in essere, anche in ragione della qualità e del numero dei reati ivi giudicati; va poi considerato il ruolo istituzionale di alcuni dei soggetti imputati nei procedimenti penali in cui David Mills rendeva falsa testimonianza; lo spessore degli interessi economici in questione; l'entità del danno causato alla parte lesa, come verrà *infra* illustrato.

Deve parimenti essere tenuta in considerazione l'inusitata intensità del dolo, evidenziata dalla natura non occasionale delle condotte e dalla inflessibile determinazione con cui le stesse sono state progettate e portate a compimento dall'autore in tempi diversi ed innanzi ad Autorità giudiziarie differenti.

Da ultimo, non può non evidenziarsi il movente sotteso alle condotte di Mills.

Egli ha certamente agito da falso testimone, da un lato, per consentire a Silvio Berlusconi ed al Gruppo Fininvest l'impunità dalle accuse o, almeno, il mantenimento degli ingenti profitti realizzati attraverso il compimento delle operazioni societarie e finanziarie illecite compiute sino a quella data; dall'altro, ha contemporaneamente perseguito il proprio ingente vantaggio economico.

Il collegio deve sottolineare che parte del lavoro dibattimentale svolto è stato dedicato specificamente alla approfondita verifica della tesi difensiva offerta dallo stesso imputato in ordine alla provenienza alternativa, di carattere lecito, della somma corruttiva; tesi rivelatasi alla fine totalmente falsa e frutto di un astuto tentativo personale di precostituzione di prove.

Considerata in tutte le sue sfaccettature la condotta processuale mantenuta, non possono concedersi le circostanze attenuanti generiche.

Si impone pertanto l'adozione di una pena non appiattita sul minimo edittale: valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. alla luce degli elementi sopra descritti, stimasi equa la **pena di anni quattro e mesi sei di reclusione**.

Consegue per legge la condanna al pagamento delle **spese processuali**.

Ai sensi dell'art. 29 c.p. deve applicarsi all'imputato la **sanzione accessoria** dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Appare opportuno rimettere alla fase esecutiva del giudizio, anche in relazione alla pendenza a carico dell'odierno imputato di altri procedimenti giudiziari, l'eventuale applicazione del beneficio dell'indulto ex L. n. 241 del 2006, pur astrattamente applicabile al caso di specie.

All'esito della compiuta disamina degli atti processuali, corre l'obbligo per il collegio di rilevare la presenza di dichiarazioni false e/o reticenti in capo ad alcuni dei testimoni esaminati nel corso del dibattimento. Si ricorda a tal fine la deposizione resa da Benjamin Marrache, in particolare in ordine alla esistenza di conti correnti della Marrache & Co. di Gibilterra riconducibili all'imputato, e alle movimentazioni di denaro effettuate sui conti medesimi. Le altre deposizioni, in specie quella resa da Sue Mullins, in merito a quanto appreso nell'ambito dei rapporti intercorsi con lo stesso Mills nel corso del procedimento fiscale inglese, saranno oggetto di valutazione da parte del P.M.

Deve quindi disporsi la **trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica** in sede per quanto di eventuale competenza.

La complessità, il numero e la delicatezza, sia in punto di fatto che in diritto, delle questioni trattate nel presente provvedimento, impone l'adozione del termine massimo normativamente previsto per la stesura della motivazione (novanta giorni).

6.2) Il risarcimento del danno

Definitivamente accertata la sussistenza del delitto di corruzione in atti giudiziari e la sua attribuzione a David Mills, deve procedersi all'esame della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, da liquidarsi “anche in via equitativa”, nella misura indicata di euro 250.000,00 “ovvero nella diversa misura che il giudice ritenesse di giustizia”.

La oramai indiscussa risarcibilità del **danno non patrimoniale a favore delle persone giuridiche**, e segnatamente della Pubblica Amministrazione, esime questo Tribunale da ogni articolata ricostruzione giuridico-culturale della questione che ha trovato negli ultimi anni una condivisa conclusione presso le corti di merito e di legittimità, sia pure con diverse motivazioni. E ciò a partire dalla sentenza n.7642 del 10 luglio 1991 (caso “Lockheed”) – nella quale la Cassazione Civile, sottolineata la maggior latitudine del danno non patrimoniale rispetto al danno morale, affermava che il danno non patrimoniale potesse essere “in tesi riferibile anche ad entità giuridiche prive di fisicità” – fino alla sentenza n. 737 del 23 febbraio 2007, emessa dalla locale Corte d’Appello Penale e passata in giudicato (processo noto come “Imi-SIR” e “Lodo Mondadori”), nella quale si è affermata la risarcibilità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei “turbamenti morali della collettività, pregiudizievoli dell’attività dello Stato”.

Appare perciò opportuno solo sottolineare come il recente intervento delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con le cosiddette sentenze di S. Martino (n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 13 novembre 2008) consenta di superare definitivamente qualsiasi dubbio in ordine alla portata interpretativa dell’articolo 2059 c.c. e alla difficoltà di attribuire alla persona giuridica patemi d’animo e turbamenti di carattere psicologico, costituenti il nucleo del danno morale soggettivo (categoria cui tradizionalmente, per anni, continuava a essere ricondotto il danno non patrimoniale richiamato dall’articolo 2059). Difficoltà che aveva indotto a configurare come danno esistenziale, risarcibile ex articolo 2043 c.c., il danno conseguente alla lesione dell’immagine dell’ente (Corte del Conti S.U. n. 10 del 23 aprile 2003), oppure a risarcire alla persona giuridica un danno morale per le sofferenze patite dai suoi membri a causa del discredito dell’ente di cui facevano parte (Cass. Sez. 1 civ. n. 17500 del 30 agosto 2005).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, esclusa la configurabilità di un’autonoma categoria di danno denominato esistenziale e sottolineata l’unitarietà del danno non patrimoniale di

cui all'articolo 2059 c.c. – da intendersi come “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” – hanno definitivamente contrastato la riduzione del danno non patrimoniale richiamato dall'articolo 2059 c.c. a mero danno morale soggettivo; hanno affermato che “la formula danno morale ... describe, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio”, rappresenta cioè solo una delle possibili sintesi descrittive del danno non patrimoniale. E, in base a una lettura costituzionalizzata dell'articolo 2059 c.c., hanno riportato i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale a quelli in cui tale risarcibilità sia prevista per legge (dall'articolo 185 c.p. e da qualsiasi altra legge ordinaria) ed a quelli in cui risulti seriamente leso un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione.

Nel caso di specie, **la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari e la grave violazione di diritti inviolabili della Pubblica Amministrazione rappresentano, quindi, indiscutibili presupposti per il richiesto risarcimento.**

In particolare, con riferimento al reato, si ricorda che la Corte di Cassazione ha già sottolineato l'infondatezza della tesi per cui non sarebbe configurabile un danno non patrimoniale dello Stato in presenza del reato di corruzione, in quanto la lesione al prestigio dell'amministrazione costituirebbe proprio l'oggetto della tutela penale, sicché troverebbe esaustiva reazione da parte dell'ordinamento nella sanzione penale. Tale conclusione, come ha avuto modo di osservare la corte di legittimità, trascura di considerare “il diverso ruolo che il prestigio dell'amministrazione gioca come bene/valore della Collettività, in quanto tale appunto presidiato dalla tutela penale, e come bene/oggetto di un diritto proprio dello Stato persona, la cui lesione, risolvendosi in un effetto pregiudizievole ulteriore ed eventuale del reato, esige anche conformata riparazione sul piano civilistico...” (Cass. 7642/1991, cit.).

Inoltre, il fatto-reato attribuito all'imputato compromette quel diritto immateriale della personalità dell'ente, equivalente ad analoghi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione alla persona fisica, che è individuato come diritto all'immagine, da intendersi in senso traslato, il cui fondamento va rintracciato nell'articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali e che, perciò, gli stessi diritti, compatibili con l'assenza di fisicità, non può non riconoscere anche in capo alle formazioni sociali.

Ciò premesso, a parere di questo Tribunale, in considerazione del tipo di reato, può ritenersi dimostrato in via presuntiva che il prestigio e la considerazione pubblica dello Stato, nell'espressione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, portatore di un interesse costituzionalmente qualificato alla integrità della propria immagine, siano stati gravemente pregiudicati.

Si tratta allora di stabilire **l'entità del danno**, che per la sua stessa natura non può che esser determinato in via equitativa e che – è opportuno ricordarlo – la difesa non ha contestato né nella sua sussistenza né nell'entità richiesta, posto che alla richiesta assolutoria non ha fatto seguire subordinata alcuna.

Va subito precisato che, in relazione alle particolarità della fattispecie in esame, non può assumersi a parametro il prezzo della corruzione, ritenuto frequentemente indicativo della misura dell'alterazione della funzione pubblica, sia perché l'entità del danno subito dallo Stato è del tutto svincolata dal medesimo (diversamente da quanto accade, ad esempio, nel caso di tangenti versate al fine di ottenere dalla pubblica amministrazione un illecito provvedimento autorizzativo, oppure un pubblico appalto, laddove la cd. tangente versata ai pubblici funzionari dal vincitore della gara venga recuperata attraverso l'illecito aumento dell'importo dei lavori), sia per il fatto che l'importo fu corrisposto preventivamente, in funzione di una articolata attività di Mills (comprensiva ad esempio di un'ampia produzione documentale, di cui viene dato atto nella sentenza del processo "All Iberian"), nel cui ambito si inserì il suo ruolo di testimone in dibattimento, in quanto tale pubblico ufficiale.

Altri sono i criteri di cui tenere conto, dando rilievo al caso concreto, misurato anche alla stregua di analoghi precedenti giurisprudenziali, in particolare di questa sede giudiziaria (ed è opportuno allora ricordare che, nel citato caso "Imi-Sir" e "Lodo Mondadori", l'importo di 129.000 euro liquidato dal Tribunale a titolo di danno morale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato ritenuto incongruo per difetto dalla Corte d'Appello)¹.

Vanno dunque valutati:

- la rilevanza e lo spessore delle plurime deposizioni di Mills all'interno dei processi penali in cui egli era chiamato quale testimone dell'accusa, la significativa compromissione dell'efficienza dell'apparato nella sua complessità;
- la rilevanza degli interessi, non solo economici, in gioco in tali processi, in cui venivano in esame i comportamenti di Corpi dello Stato e di alte cariche dello Stato, in cui poteva essere minata la credibilità anche di istituzioni di controllo e garanzia;
- la rilevanza del ruolo pubblico tanto dell'imputato – personaggio di spicco della società londinese e internazionale, coniuge all'epoca dei fatti di un ministro in carica – quanto, ed ancor più, dell'altro soggetto coinvolto nella vicenda, l'originario coimputato, Presidente del Consiglio dei Ministri sia attualmente sia in concomitanza e successivamente al verificarsi dei fatti di cui è processo;

¹ Si consideri inoltre, in relazione all'entità del danno, che una recentissima sentenza della Corte di Conti, n. 289 del 27 aprile 2009, ha liquidato l'importo di 316.350,00 euro quale danno all'immagine cagionato da un medico all'amministrazione sanitaria.

- l'entità del “discredito proiettato verso l'esterno”²: il fatto che la vicenda sia nota all'intera collettività per l'effetto divulgativo dei mezzi di informazione italiani e stranieri – con il clamore massmediatico che circondava i procedimenti in cui le deposizioni sono state rese, e che ha caratterizzato in alcune sue fasi anche il presente procedimento (in particolare nello Stato di residenza dell'imputato, cittadino britannico, ma non solo) – è indice della dimensione che l'evento lesivo ha assunto in virtù delle peculiari circostanze che lo hanno caratterizzato.

I parametri indicati, pertanto, possono essere assunti dal collegio quale criterio utilizzabile nell'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, ed essi, complessivamente considerati, consentono di stimare equa la sua entità nella misura prudenzialmente indicata dalla parte civile.

L'imputato va dunque condannato al **risarcimento del danno quantificato in complessivi 250.000,00 euro**, in moneta attuale, oltre gli interessi in misura legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo. Non rileva sul punto il fatto che essi non siano stati espressamente richiesti, dato che costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria nelle obbligazioni di valore, quale quella di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (cfr. Cass. Sezione 3, sentenza n. 10825 dell'11 maggio 2007).

David Mills va altresì condannato alla **rifusione delle spese di costituzione ed assistenza** alla medesima parte civile. La delicatezza, la difficoltà e il numero delle questioni di fatto e di diritto affrontate, la mole di documenti esaminati, l'impegno profuso in udienze spesso protrattesi fino al tardo pomeriggio, anche all'estero in sede rogatoriale, comportano l'applicazione di valori tariffari professionali non limitati alla media degli importi previsti.

Computato il numero di udienze celebrate (47), devono riconoscersi:

- euro 435,00 per la partecipazione, l'assistenza e l'esercizio di attività difensive per ciascuna udienza (nella misura di euro 90,00 per la partecipazione e di euro 345,00 per esercizio di attività difensive), ad eccezione di quella dedicata alle repliche, rinunciate, e quindi alla sola lettura del dispositivo, per la cui partecipazione si riconoscono euro 75,00;
- euro 200,00 per la redazione dell'atto di costituzione di parte civile;
- euro 250,00 per la redazione delle conclusioni scritte;
- euro 450,00 per la discussione;
- euro 4.450,00 per esame e studio.

E così in totale euro 25.000,00.

² Parametro di valutazione pacificamente ritenuto: cfr. da ultimo Corte dei Conti, sez. Campania, n. 2247, 27 novembre 2008

6.3) Il risarcimento del danno

Definitivamente accertata la sussistenza del delitto di corruzione in atti giudiziari e la sua attribuzione a David Mills, deve procedersi all'esame della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, da liquidarsi “anche in via equitativa”, nella misura indicata di euro 250.000,00 “ovvero nella diversa misura che il giudice ritenesse di giustizia”.

La oramai indiscussa risarcibilità del danno non patrimoniale a favore delle persone giuridiche, e segnatamente della Pubblica Amministrazione, esime questo Tribunale da ogni articolata ricostruzione giuridico-culturale della questione che ha trovato negli ultimi anni una condivisa conclusione presso le corti di merito e di legittimità, sia pure con diverse motivazioni. E ciò a partire dalla sentenza n.7642 del 10 luglio 1991 (caso “Lockheed”) – nella quale la Cassazione Civile, sottolineata la maggior latitudine del danno non patrimoniale rispetto al danno morale, affermava che il danno non patrimoniale potesse essere “in tesi riferibile anche ad entità giuridiche prive di fisicità” – fino alla sentenza n. 737 del 23 febbraio 2007, emessa dalla locale Corte d’Appello Penale e passata in giudicato (processo noto come “Imi-SIR” e “Lodo Mondadori”), nella quale si è affermata la risarcibilità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei “turbamenti morali della collettività, pregiudizievoli dell’attività dello Stato”.

Appare perciò opportuno solo sottolineare come il recente intervento delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con le cosiddette sentenze di S. Martino (n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 13 novembre 2008) consenta di superare definitivamente qualsiasi dubbio in ordine alla portata interpretativa dell’articolo 2059 c.c. e alla difficoltà di attribuire alla persona giuridica patemi d’animo e turbamenti di carattere psicologico, costituenti il nucleo del danno morale soggettivo (categoria cui tradizionalmente, per anni, continuava a essere ricondotto il danno non patrimoniale richiamato dall’articolo 2059). Difficoltà che aveva indotto a configurare come danno esistenziale, risarcibile ex articolo 2043 c.c., il danno conseguente alla lesione dell’immagine dell’ente (Corte del Conti S.U. n. 10 del 23 aprile 2003), oppure a risarcire alla persona giuridica un danno morale per le sofferenze patite dai suoi membri a causa del discredito dell’ente di cui facevano parte (Cass. Sez. 1 civ. n. 17500 del 30 agosto 2005).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, esclusa la configurabilità di un’autonoma categoria di danno denominato esistenziale e sottolineata l’unitarietà del danno non patrimoniale di

cui all'articolo 2059 c.c. – da intendersi come “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” – hanno definitivamente contrastato la riduzione del danno non patrimoniale richiamato dall'articolo 2059 c.c. a mero danno morale soggettivo; hanno affermato che “la formula danno morale ... describe, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio”, rappresenta cioè solo una delle possibili sintesi descrittive del danno non patrimoniale. E, in base a una lettura costituzionalizzata dell'articolo 2059 c.c., hanno riportato i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale a quelli in cui tale risarcibilità sia prevista per legge (dall'articolo 185 c.p. e da qualsiasi altra legge ordinaria) ed a quelli in cui risulti seriamente leso un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione.

Nel caso di specie, la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari e la grave violazione di diritti inviolabili della Pubblica Amministrazione rappresentano, quindi, indiscutibili presupposti per il richiesto risarcimento.

In particolare, con riferimento al reato, si ricorda che la Corte di Cassazione ha già sottolineato l'infondatezza della tesi per cui non sarebbe configurabile un danno non patrimoniale dello Stato in presenza del reato di corruzione, in quanto la lesione al prestigio dell'amministrazione costituirebbe proprio l'oggetto della tutela penale, sicché troverebbe esaustiva reazione da parte dell'ordinamento nella sanzione penale. Tale conclusione, come ha avuto modo di osservare la corte di legittimità, trascura di considerare “il diverso ruolo che il prestigio dell'amministrazione gioca come bene/valore della Collettività, in quanto tale appunto presidiato dalla tutela penale, e come bene/oggetto di un diritto proprio dello Stato persona, la cui lesione, risolvendosi in un effetto pregiudizievole ulteriore ed eventuale del reato, esige anche conformata riparazione sul piano civilistico...” (Cass. 7642/1991, cit.).

Inoltre, il fatto-reato attribuito all'imputato compromette quel diritto immateriale della personalità dell'ente, equivalente ad analoghi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione alla persona fisica, che è individuato come diritto all'immagine, da intendersi in senso traslato, il cui fondamento va rintracciato nell'articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali e che, perciò, gli stessi diritti, compatibili con l'assenza di fisicità, non può non riconoscere anche in capo alle formazioni sociali.

Ciò premesso, a parere di questo Tribunale, in considerazione del tipo di reato, può ritenersi dimostrato in via presuntiva che il prestigio e la considerazione pubblica dello Stato, nell'espressione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, portatore di un interesse costituzionalmente qualificato alla integrità della propria immagine, siano stati gravemente pregiudicati.

Si tratta allora di determinare l'entità del danno, che per la sua stessa natura non può che esser determinato in via equitativa e che – è opportuno ricordarlo – la difesa non ha contestato né nella sua sussistenza né nell'entità richiesta, posto che alla richiesta assolutoria non ha fatto seguire subordinata alcuna.

Va subito precisato che, in relazione alle particolarità della fattispecie in esame, non può assumersi a parametro il prezzo della corruzione, ritenuto frequentemente indicativo della misura dell'alterazione della funzione pubblica, sia perché l'entità del danno subito dallo Stato è del tutto svincolata dal medesimo (diversamente da quanto accade, ad esempio, nel caso di tangenti versate al fine di ottenere dalla pubblica amministrazione un illecito provvedimento autorizzativo, oppure un pubblico appalto, laddove la cd. tangente versata ai pubblici funzionari dal vincitore della gara venga recuperata attraverso l'illecito aumento dell'importo dei lavori), sia per il fatto che l'importo fu corrisposto preventivamente, in funzione di una articolata attività di Mills (comprensiva ad esempio di un'ampia produzione documentale, di cui viene dato atto nella sentenza del processo "All Iberian"), nel cui ambito si inserì il suo ruolo di testimone in dibattimento, in quanto tale pubblico ufficiale.

Altri sono i criteri di cui tenere conto, dando rilievo al caso concreto, misurato anche alla stregua di analoghi precedenti giurisprudenziali, in particolare di questa sede giudiziaria (ed è opportuno allora ricordare che, nel citato caso "Imi-Sir" e "Lodo Mondadori", l'importo di 129.000 euro liquidato dal Tribunale a titolo di danno morale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato ritenuto incongruo per difetto dalla Corte d'Appello)¹.

Vanno dunque valutati:

- la rilevanza e lo spessore delle plurime deposizioni di Mills all'interno dei processi penali in cui egli era chiamato quale testimone dell'accusa, la significativa compromissione dell'efficienza dell'apparato nella sua complessità;
- la rilevanza degli interessi, non solo economici, in gioco in tali processi, in cui venivano in esame i comportamenti di Corpi dello Stato e di alte cariche dello Stato, in cui poteva essere minata la credibilità anche di istituzioni di controllo e garanzia;
- la rilevanza del ruolo pubblico tanto dell'imputato – personaggio di spicco della società londinese e internazionale, coniuge all'epoca dei fatti di un ministro in carica – quanto, ed ancor più, dell'altro soggetto coinvolto nella vicenda, l'originario coimputato, Presidente del Consiglio dei Ministri sia attualmente sia in concomitanza e successivamente al verificarsi dei fatti di cui è processo;

¹ Si consideri inoltre, in relazione all'entità del danno, che una recentissima sentenza della Corte di Conti, n. 289 del 27 aprile 2009, ha liquidato l'importo di 316.350,00 euro quale danno all'immagine cagionato da un medico all'amministrazione sanitaria.

- l'entità del “discredito proiettato verso l'esterno”²: il fatto che la vicenda sia nota all'intera collettività per l'effetto divulgativo dei mezzi di informazione italiani e stranieri – con il clamore massmediatico che circondava i procedimenti in cui le deposizioni sono state rese, e che ha caratterizzato in alcune sue fasi anche il presente procedimento (in particolare nello Stato di residenza dell'imputato, cittadino britannico, ma non solo) – è indice della dimensione che l'evento lesivo ha assunto in virtù delle peculiari circostanze che lo hanno caratterizzato.

I parametri indicati, pertanto, possono essere assunti dal collegio quale criterio utilizzabile nell'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, ed essi, complessivamente considerati, consentono di stimare equa la sua entità nella misura prudenzialmente indicata dalla parte civile.

L'imputato va dunque condannato al risarcimento del danno quantificato in complessivi 250.000,00 euro, in moneta attuale, oltre gli interessi in misura legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo. Non rileva sul punto il fatto che essi non siano stati espressamente richiesti, dato che costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria nelle obbligazioni di valore, quale quella di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (cfr. Cass. Sezione 3, sentenza n. 10825 dell'11 maggio 2007).

David Mills va altresì condannato alla rifusione alla medesima parte civile delle spese di costituzione ed assistenza. La delicatezza, la difficoltà e il numero delle questioni di fatto e di diritto affrontate, la mole di documenti esaminati, l'impegno profuso in udienze spesso protrattesi fino al tardo pomeriggio, anche all'estero in sede rogatoriale, comportano l'applicazione di valori tariffari professionali non limitati alla media degli importi previsti.

Computato il numero di udienze celebrate (47), devono riconoscersi:

- euro 435,00 per la partecipazione, l'assistenza e l'esercizio di attività difensive per ciascuna udienza (nella misura di euro 90,00 per la partecipazione e di euro 345,00 per esercizio di attività difensive), ad eccezione di quella dedicata alle repliche, rinunciate, e quindi alla sola lettura del dispositivo, per la cui partecipazione si riconoscono euro 75,00;
- euro 200,00 per la redazione dell'atto di costituzione di parte civile;
- euro 250,00 per la redazione delle conclusioni scritte;
- euro 450,00 per la discussione;
- euro 4.450,00 per esame e studio.

E così in totale euro 25.000,00.

² Parametro di valutazione pacificamente ritenuto: cfr. da ultimo Corte dei Conti, sez. Campania, n. 2247, 27 novembre 2008